2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 febbraio 2007** SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

UNIONE EUROPEA

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 1879/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli . . . . . *Pag.* 5

Regolamento n. 1880/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo al divieto di pesca di ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per i pescherecci battenti bandiera portoghese . . . . . » 7

Regolamento n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari . . . . . » 9

Regolamento (CE, Euratom) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari . . . . . » 29

Regolamento n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari . . . . . » 36

Regolamento n. 1884/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che modifica i regolamenti n. 2402/96, n. 2449/96 e n. 2390/98 per quanto riguarda le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di manioca e di patate dolci . . . . . » 48

Regolamento n. 1885/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione, per il 2007, di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia . . . . . » 61

COPIA TRATTA DA GURITEL

Regolamento n. 1886/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, relativo al divieto di pesca di ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per i pescherecci battenti bandiera spagnola . . . . . *Pag.* 68

Regolamento n. 1887/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, recante riapertura della pesca della sogliola nella zona CIEM III a, III b, c, d (acque CE) per le navi battenti bandiera svedese . . . . . » 70

Regolamento n. 1888/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato, originari della Tailandia . . . . . » 72

Pubblicati nel n. L 364 del 20 dicembre 2006

Regolamento n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo . . . . . » 96

Regolamento n. 1890/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania . . . . . » 107

Regolamento n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali » 109

Pubblicati nel n. L 386 del 29 dicembre 2006

Regolamento n. 1892/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento n. 1406/2002 . . . . . » 112

Pubblicato nel n. L 394 del 30 dicembre 2006

Regolamento n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti relativi a settori statistici specifici . . . . . » 116

Pubblicato nel n. L 393 del 30 dicembre 2006

Regolamento n. 1894/2006/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune . . . . . » 155

Regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che adegua a decorrere dal 1º luglio 2006 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni . . . . . » 160

Pubblicato nel n. L 397 del 30 dicembre 2006

Regolamento n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento . . . . . » 164

Pubblicato nel n. L 399 del 30 dicembre 2006

Regolamento n. 1897/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica il regolamento n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca . . . . . » 196

Pubblicato nel n. L 395 del 30 dicembre 2006

Regolamento n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari . . . . . » 290

Pubblicato nel n. L 369 del 23 dicembre 2006

Regolamento n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica il regolamento n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile . . . . . » 309

Regolamento n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, recante modifica del regolamento n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile . . . . . *Pag.* 484
Pubblicato nel n. L 377 del 27 dicembre 2006

Regolamento n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/E e il regolamento n. 726/2004 . . . . . » 486

Regolamento n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che modifica il regolamento 1901/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria . . . . . » 505

Decisione n. 1903/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013). . . . . » 507

Decisione n. 1904/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva. . . . . » 517

Regolamento n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo. . . . . » 526
Pubblicati nel n. L 378 del 27 dicembre 2006

Regolamento n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) . . . . . » 557
Pubblicato nel n. L 391 del 30 dicembre 2006

DIRETTIVE

Direttiva n. 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua talune direttive in materia di fiscalità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania . . . . . *Pag.* 575

Direttiva n. 2006/99/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive in materia di diritto societario, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania . . . . . » 583

Direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania . . . . . » 587
Pubblicate nel n. L 363 del 20 dicembre 2006

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento n. 261/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 *(GU L 46 del 17.2.2004)* . . . . . *Pag.* 684
Pubblicata nel n. L 365 del 21 dicembre 2006

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1879/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	89,8
	204	80,1
	999	85,0
0707 00 05	052	116,3
	204	51,8
	628	155,5
	999	107,9
0709 90 70	052	131,1
	204	61,3
	999	96,2
0805 10 20	052	63,2
	388	72,9
	999	68,1
0805 20 10	052	30,7
	204	61,3
	999	46,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	69,0
	624	69,1
	999	69,1
0805 50 10	052	45,9
	528	35,7
	999	40,8
0808 10 80	388	107,5
	400	95,0
	404	94,2
	512	57,4
	720	76,0
	999	86,0
0808 20 50	052	63,8
	400	101,6
	720	50,2
	999	71,9

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1880/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

relativo al divieto di pesca di ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per i pescherecci battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [1], in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [3], fissa i contingenti per il 2006.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi

---

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[2] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

[3] GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione (GU L 308 dell'8.11.2006, pag. 5).

ALLEGATO

N.	62
Stato membro	Portogallo
Stock	GHL/N3LMNO.
Specie	Ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*)
Zona	NAFO 3 LMNO
Data	24 novembre 2006 — 12.00 UTC

REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari [2], è stato più volte e profondamente modificato. È necessario modificare nuovamente i tenori massimi di alcuni contaminanti in modo da tener conto di nuove informazioni e nuovi sviluppi nel Codex Alimentarius. Nel contempo occorre chiarire il testo, laddove opportuno. Il regolamento (CE) n. 466/2001 deve essere pertanto sostituito.

(2) Ai fini della tutela della salute pubblica è essenziale mantenere il tenore dei contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico.

(3) Date le disparità legislative esistenti tra gli Stati membri e il conseguente rischio di distorsione della concorrenza, per alcuni contaminanti si impongono misure comunitarie volte a garantire l'unità del mercato nel rispetto del principio di proporzionalità.

(4) Si devono fissare tenori massimi a un livello rigoroso che sia ragionevolmente ottenibile mediante buone pratiche agricole, di pesca e di fabbricazione, tenendo altresì conto dei rischi associati al consumo degli alimenti. Nel caso dei contaminanti considerati agenti cancerogeni genotossici o qualora l'esposizione attuale della popolazione o di gruppi vulnerabili della stessa sia prossima o superiore alla dose tollerabile, occorre fissare tenori massimi al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA — *as low as reasonably achievable*). Tali approcci garantiscono l'applicazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di misure volte a evitare e ridurre quanto più possibile la contaminazione, così da tutelare la salute pubblica. Per la tutela della salute dei lattanti e dei bambini, che costituiscono un gruppo vulnerabile, è altresì opportuno stabilire tenori massimi ai più bassi livelli ottenibili mediante una selezione rigorosa delle materie prime impiegate nella produzione degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Tale selezione rigorosa delle materie prime è opportuna anche ai fini della produzione di alcuni specifici prodotti alimentari, quali la crusca destinata al consumo umano diretto.

(5) Per consentire l'applicazione di tenori massimi ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti per i quali non siano stati fissati specifici tenori massimi comunitari, gli operatori del settore alimentare devono fornire i fattori specifici di concentrazione e diluizione corredati dagli opportuni dati sperimentali che giustifichino il fattore proposto.

(6) Per garantire un'efficiente tutela della salute pubblica, i prodotti il cui contenuto di contaminanti superi il tenore massimo non devono essere commercializzati come tali né dopo miscelazione con altri prodotti alimentari, né essere impiegati come ingredienti di altri alimenti.

(7) È stato riconosciuto che mediante la cernita o altri trattamenti fisici è possibile abbassare il tenore di aflatossine nelle partite di arachidi, frutta a guscio, frutta secca e granturco. Per ridurre al minimo gli effetti sugli scambi, è opportuno consentire per questi prodotti quantità più elevate di aflatossine qualora essi non siano destinati al consumo umano diretto o all'impiego quali ingredienti di prodotti alimentari. In questi casi è opportuno fissare i tenori massimi di aflatossine tenendo conto anche dell'efficacia che i trattamenti suddetti hanno nel ridurre il contenuto di aflatossine nelle arachidi, nella frutta a guscio, nella frutta secca e nel granturco a livelli inferiori ai tenori massimi fissati per tali prodotti quando essi sono destinati al consumo umano diretto o all'impiego quali ingredienti di prodotti alimentari.

(8) Per consentire un'applicazione efficace dei tenori massimi di alcuni contaminanti in determinati prodotti alimentari, è opportuno stabilire idonee disposizioni in materia di etichettatura.

[1] GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[2] GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 199/2006 (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 32).

(9) Date le condizioni climatiche di alcuni Stati membri, è difficile garantire il non superamento dei tenori massimi applicabili alla lattuga fresca e agli spinaci freschi. A tali Stati membri deve essere provvisoriamente consentito di continuare ad autorizzare la commercializzazione di lattuga fresca e spinaci freschi, coltivati e destinati al consumo sul loro territorio, con un contenuto di nitrato superiore ai tenori massimi. I produttori di lattuga e spinaci stabiliti negli Stati membri che abbiano concesso le autorizzazioni suddette devono modificare gradualmente i metodi di coltivazione applicando le buone pratiche agricole raccomandate a livello nazionale.

(10) Alcune specie ittiche provenienti dalla regione baltica possono contenere tenori elevati di diossine e PCB diossina-simili. Una quota significativa di queste specie ittiche provenienti dalla regione baltica non risulterà conforme ai tenori massimi con conseguente esclusione dalla dieta. Secondo le indicazioni esistenti, l'esclusione del pesce dal regime alimentare può avere un impatto negativo sulla salute nella regione baltica.

(11) Per evitare possibili rischi per la salute, la Svezia e la Finlandia hanno un sistema in grado di assicurare la piena informazione dei consumatori sulle raccomandazioni alimentari riguardanti le restrizioni applicabili al consumo di pesce proveniente dalla regione baltica da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili. È pertanto opportuno concedere alla Finlandia e alla Svezia una deroga per la commercializzazione temporanea di alcune specie ittiche provenienti dalla regione baltica e destinate al consumo sul loro territorio, che abbiano tenori di diossine e PCB diossina-simili superiori a quelli stabiliti dal presente regolamento. Devono essere applicate le misure necessarie a garantire che non siano commercializzati in altri Stati membri il pesce e i prodotti ittici non conformi ai tenori massimi. La Finlandia e la Svezia comunicano ogni anno alla Commissione i risultati del loro monitoraggio dei tenori di diossine e PCB diossina-simili nel pesce della regione baltica e riferiscono sulle misure adottate per ridurre l'esposizione dell'uomo alle diossine e ai PCB diossina-simili presenti nella regione baltica.

(12) Per garantire un'applicazione omogenea dei tenori massimi, è opportuno che le autorità competenti applichino in tutta la Comunità gli stessi criteri di campionamento e di effettuazione delle analisi. È importante inoltre che i risultati delle analisi vengano presentati e interpretati in modo uniforme. Le misure relative al campionamento e alle analisi contenute nel presente regolamento comportano norme uniformi in materia di presentazione e interpretazione dei risultati.

(13) Per quanto riguarda alcuni contaminanti, è opportuno che gli Stati membri e le parti interessate controllino e segnalino i tenori, e riferiscano in merito ai progressi nell'applicazione di misure preventive, in modo da consentire alla Commissione di valutare se sia necessario modificare le misure vigenti o adottare ulteriori misure.

(14) Ogni tenore massimo fissato a livello comunitario può essere riesaminato in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e ai miglioramenti delle buone pratiche agricole, di pesca e di fabbricazione.

(15) La crusca e il germe possono essere commercializzati per il consumo umano diretto ed è quindi opportuno stabilire per questi prodotti un tenore massimo di deossinivalenolo e zearalenone.

(16) Il Codex Alimentarius ha di recente stabilito un tenore massimo, accettato dalla Comunità, per quanto concerne il piombo nel pesce. È quindi opportuno modificare in tal senso le disposizioni attuali relative al tenore di piombo nel pesce.

(17) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ([3]), definisce i prodotti di origine animale e di conseguenza le voci relative ai prodotti alimentari di origine animale devono in taluni casi essere modificate conformemente alla terminologia impiegata in tale regolamento.

(18) È necessario stabilire che i tenori massimi dei contaminanti non si applichino ai prodotti alimentari legittimamente immessi sul mercato comunitario anteriormente alla data di applicazione di questi tenori massimi.

(19) Per quanto riguarda il nitrato, gli ortaggi ne costituiscono la principale fonte di assunzione da parte dell'uomo. Nel parere del 22 settembre 1995 ([4]), il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ha affermato che l'assunzione totale di nitrato è in genere ben al di sotto della dose giornaliera accettabile (DGA), pari a 3,65 mg/kg di peso corporeo. Ha tuttavia raccomandato di proseguire gli sforzi volti a ridurre l'esposizione al nitrato attraverso gli alimenti e l'acqua.

(20) Dato che le condizioni climatiche hanno un'influenza significativa sui tenori di nitrato in alcuni ortaggi quali la lattuga e gli spinaci, è di conseguenza opportuno fissare tenori massimi di nitrato diversi in base alla stagione.

([3]) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 1).

([4]) *Reports of the Scientific Committee for Food, 38th series* (Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 38ª serie), parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana su nitrati e nitrito, pagg. 1-33, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_38.pdf

(21) Nel parere del 23 settembre 1994, l'SCF ha concluso che le aflatossine sono agenti cancerogeni genotossici ([5]). Alla luce di tale parere, è opportuno limitare il contenuto complessivo di aflatossine negli alimenti (somma delle aflatossine B_1, B_2, G_1 e G_2) e quello della sola aflatossina B_1 che è quella di gran lunga più tossica. Per quanto concerne l'aflatossina M_1 negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, è opportuno prendere in considerazione una possibile riduzione dell'attuale tenore massimo visti gli sviluppi dei procedimenti di analisi.

(22) Il 17 settembre 1998 ([6]), l'SCF ha adottato un parere scientifico sull'ocratossina A (OTA). Una valutazione dell'assunzione alimentare di OTA da parte della popolazione della Comunità è stata effettuata ([7]) nell'ambito della direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari ([8]) (SCOOP). Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato, in data 4 aprile 2006 ([9]), un parere scientifico aggiornato sull'ocratossina A negli alimenti alla luce di nuovi dati scientifici e ha stabilito una dose settimanale tollerabile (TWI — *tolerable weekly intake*) pari a 120 ng/kg di peso corporeo.

(23) Sulla base di questi pareri, è opportuno stabilire tenori massimi per i cereali, i prodotti a base di cereali, le uve secche, il caffè torrefatto, il vino, il succo d'uva e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini; si tratta di prodotti che contribuiscono tutti in misura significativa all'esposizione all'OTA della popolazione umana in generale o di gruppi vulnerabili di consumatori, quali i bambini.

(24) Alla luce del recente parere scientifico dell'EFSA, si valuterà l'opportunità di stabilire un tenore massimo di OTA nei prodotti alimentari quali la frutta secca diversa dalle uve secche, il cacao e i prodotti a base di cacao, le spezie, i prodotti a base di carne, il caffè crudo, la birra e la liquirizia, e di riesaminare gli attuali tenori massimi relativi in particolare all'OTA nelle uve secche e nel succo d'uva.

(25) Nella riunione dell'8 marzo 2000, l'SCF ha approvato la massima dose giornaliera tollerabile provvisoria (PMTDI — *provisional maximum tolerable daily intake*) della patulina, fissandola a 0,4 µg/kg di peso corporeo ([10]).

(26) Nel 2001 è stato attuato, nel quadro della direttiva 93/5/CEE ([11]), il compito di cooperazione scientifica (SCOOP) relativo alla «valutazione dell'assunzione alimentare di patulina da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE».

(27) In base a tale valutazione e tenuto conto della PMTDI, si devono stabilire i tenori massimi della patulina in alcuni prodotti alimentari al fine di tutelare i consumatori da una contaminazione inaccettabile. Tali tenori massimi devono essere rivisti ed eventualmente ridotti alla luce del progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e dell'attuazione della raccomandazione 2003/598/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, sulla prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande ([12]).

(28) Per quanto concerne le *Fusarium*-tossine, l'SCF ha adottato una serie di pareri relativi alla valutazione del deossinivalenolo [dicembre 1999 ([13])], con fissazione di una dose giornaliera tollerabile (TDI — *tolerable daily intake*) pari a 1 µg/kg di peso corporeo, dello zearalenone [giugno 2000 ([14])], con fissazione di una TDI temporanea pari a 0,2 µg/kg di peso corporeo, delle fumonisine [ottobre 2000 ([15]), con aggiornamento ad aprile 2003 ([16])], con fissazione di una TDI pari a 2 µg/kg di peso corporeo, del nivalenolo [ottobre 2000 ([17])], con fissazione di una TDI temporanea pari a 0,7 µg/kg di peso corporeo, delle tossine T-2 e HT-2 [maggio 2001 ([18])] con fissazione di una TDI temporanea combinata pari a 0,06 µg/kg di peso corporeo, e del gruppo dei tricoteceni [febbraio 2002 ([19])].

([5]) *Reports of the Scientific Committee for Food, 35th series*, (Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 35ª serie), parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana su aflatossine, ocratossina A e patulina, pagg. 45-50, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf

([6]) Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sull'ocratossina A (adottato il 17 settembre 1998), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out14_en.html

([7]) *Reports on tasks for scientific co-operation* (rapporti sui compiti assegnati alla cooperazione scientifica), compito 3.2.7 *Assessment of dietary intake of Ochratoxin A by the population of EU Member States* (valutazione dell'assunzione alimentare di ocratossina A da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE), http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/task_3-2-7_en.pdf

([8]) GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18.

([9]) Parere, espresso su richiesta della Commissione, dal gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare in merito all'ocratossina A negli alimenti, http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1521.Par.0001.File.dat/contam_op_ej365_ochratoxin_a_food_en1.pdf

([10]) Verbale della 120ª riunione del comitato scientifico dell'alimentazione umana svoltasi l'8 e il 9 marzo 2000 a Bruxelles, dichiarazione a verbale sulla patulina, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out55_en.pdf

([11]) *Reports on tasks for scientific co-operation*, compito 3.2.8 *Assessment of dietary intake of Patulin by the population of EU Member States* (valutazione dell'assunzione alimentare di patulina da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE), http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/3.2.8_en.pdf

([12]) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 34.

([13]) Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulle *Fusarium*-tossine. Parte 1: deossinivalenolo (DON), adottato in data 2 dicembre 1999, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out44_en.pdf

([14]) Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulle *Fusarium*-tossine. Parte 2: zearalenone (ZEA), adottato in data 22 giugno 2000, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out65_en.pdf

([15]) Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulle *Fusarium*-tossine. Parte 3: Fumonisina B_1 (FB_1) (adottato il 17 ottobre 2000), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out73_en.pdf

([16]) Parere aggiornato del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulle fumonisine B_1, B_2 e B_3 (adottato il 4 aprile 2003), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out185_en.pdf

([17]) Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulle *Fusarium*-tossine. Parte 4: nivalenolo (adottato il 19 ottobre 2000), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out74_en.pdf

([18]) Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulle *Fusarium*-tossine. Parte 5: tossine T-2 e HT-2 (adottato il 30 maggio 2001), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out88_en.pdf

([19]) Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulle *Fusarium*-tossine. Parte 6: Valutazione di gruppo delle tossine T-2 e HT-2, del nivalenolo e del deossinivalenolo (adottato il 26 febbraio 2002), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out123_en.pdf

(29) Nel quadro della direttiva 93/5/CEE è stato attuato e concluso nel settembre del 2003 ([20]) il compito di cooperazione scientifica (SCOOP) «Raccolta di dati relativi all'occorrenza delle *Fusarium*-tossine negli alimenti e valutazione della relativa assunzione alimentare da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE».

(30) Alla luce dei pareri scientifici e della valutazione dell'assunzione alimentare, è opportuno stabilire tenori massimi per il deossinivalenolo, lo zearalenone e le fumonisine. Per quanto concerne le fumonisine, dai risultati dei controlli sugli ultimi raccolti emerge che il granturco e i prodotti a base di granturco possono presentare un elevato livello di contaminazione da fumonisine ed è opportuno adottare misure atte a evitare la possibilità di ingresso nella catena alimentare di granturco e prodotti a base di granturco la cui contaminazione sia inaccettabilmente elevata.

(31) Stime sull'assunzione indicano che la presenza delle tossine T2 e HT-2 può essere preoccupante per la salute pubblica. È quindi necessario e altamente prioritario sviluppare un metodo di analisi sensibile e affidabile, raccogliere ulteriori dati sull'occorrenza e svolgere ulteriori maggiori indagini/ricerche sui fattori che incidono sulla presenza delle tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, in particolare nell'avena e nei prodotti a base di avena.

(32) Non è necessario prevedere misure specifiche per il 3-acetildeossinivalenolo, il 15-acetildeossinivalenolo e la fumonisina B_3 poiché, data la loro co-occorrenza, le misure riguardanti in particolare il deossinivalenolo e le fumonisine B_1 e B_2 sono sufficienti a proteggere la popolazione umana da un'esposizione inaccettabile al 3-acetildeossinivalenolo, al 15-acetildeossinivalenolo e alla fumonisina B_3. Lo stesso vale per il nivalenolo, per il quale si può constatare un certo grado di co-occorrenza con il deossinivalenolo. Si stima inoltre che l'esposizione dell'uomo al nivalenolo sia significativamente inferiore rispetto alla dose giornaliera tollerabile temporanea (t-TDI). Per quanto riguarda gli altri tricoteceni considerati nel suddetto compito SCOOP, ovvero il 3-acetildeossinivalenolo, il 15-acetildeossinivalenolo, il fusarenone-X, il T2-triolo, il diacetossiscirpenolo, il neosolaniolo, il monoacetossiscirpenolo e il verrucolo, dalle limitate informazioni disponibili risulta che non sono molto diffusi e che i tenori riscontrati sono di norma modesti.

(33) Le condizioni climatiche durante la crescita, in particolare durante la fioritura, hanno un'influenza significativa sul contenuto di *Fusarium*-tossine. Buone pratiche agricole, volte a ridurre al minimo i fattori di rischio, possono tuttavia prevenire in una certa misura la contaminazione da funghi *Fusarium*. La raccomandazione 2006/583/CE della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla prevenzione e sulla riduzione delle *Fusarium*-tossine in cereali e prodotti derivati ([21]), contiene principi generali per la prevenzione e la riduzione della contaminazione da *Fusarium*-tossine (zearalenone, fumonisine e tricoteceni) nei cereali da attuare mediante l'elaborazione di codici nazionali di buona pratica basati su tali principi.

(34) È opportuno stabilire tenori massimi di *Fusarium*-tossine per i cereali non trasformati commercializzati per la prima trasformazione. I procedimenti di pulizia, cernita ed essiccazione non sono considerati parte della prima trasformazione se non viene esercitata alcuna azione fisica sulla cariosside, mentre la decorticazione va considerata parte della prima trasformazione.

(35) Dato che la quantità di *Fusarium*-tossine che può essere eliminata dai cereali non trasformati mediante le operazioni di pulizia e trasformazione può variare, è opportuno fissare tenori massimi per i prodotti a base di cereali destinati al consumatore finale e per importanti ingredienti alimentari derivati dai cereali, così da disporre di una legislazione applicabile intesa a garantire la tutela della salute pubblica.

(36) Per il granturco non sono ancora ben noti tutti i fattori coinvolti nella formazione di *Fusarium*-tossine, in particolare dello zearalenone e delle fumonisine B_1 e B_2. Agli operatori alimentari della filiera dei cereali viene quindi concesso un periodo di tempo durante il quale eseguire indagini sulle fonti di formazione di tali micotossine e sulle misure di gestione da adottare al fine di evitare, per quanto ragionevolmente possibile, la loro presenza. Si propone di applicare i tenori massimi, basati sui dati dell'occorrenza attualmente disponibili, a decorrere dal 2007, qualora non vengano fissati prima di allora specifici tenori massimi basati su nuovi dati relativi all'occorrenza e alla formazione delle tossine.

(37) Visto il basso livello di contaminazione da *Fusarium*-tossine riscontrato nel riso, non vengono proposti tenori massimi per il riso e per i prodotti a base di riso.

(38) Entro il 1º luglio 2008 si deve prendere in considerazione un riesame dei tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone, fumonisina B_1 e fumonisina B_2 e l'opportunità di fissare un tenore massimo per le tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, alla luce del progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche relative a queste tossine negli alimenti.

(39) Per quanto concerne il piombo, l'SCF ha adottato in data 19 giugno 1992 ([22]) un parere con cui è stata approvata una dose settimanale tollerabile provvisoria (PTWI — *provisional tolerable weekly intake*) pari a 25 µg/kg di peso corporeo, così come proposto dall'OMS nel 1986. Secondo le conclusioni del parere dell'SCF, il tenore medio di piombo nei prodotti alimentari non sembra destare preoccupazione immediata.

([20]) *Reports on tasks for scientific co-operation*, compito 3.2.10 *Collection of occurrence data of Fusarium toxins in food and assessment of dietary intake by the population of EU Member States* (raccolta di dati relativi all'occorrenza delle *Fusarium*-tossine negli alimenti e valutazione della relativa assunzione alimentare da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE), http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/task3210.pdf.

([21]) GU L 234 del 29.8.2006, pag. 35.

([22]) *Reports of the Scientific Committee for Food, 32nd series* (Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 32ª serie), parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sul possibile rischio per la salute rappresentato dal piombo negli alimenti e nelle bevande, pagg. 7-8, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf.

(40) Nel quadro della direttiva 93/5/CEE, è stato attuato nel 2004 il compito SCOOP 3.2.11 relativo alla «valutazione dell'esposizione alimentare all'arsenico, al cadmio, al piombo e al mercurio della popolazione degli Stati membri dell'UE» ([23]). In considerazione di tale valutazione e del parere dell'SCF, è opportuno adottare misure volte a ridurre quanto più possibile la presenza di piombo negli alimenti.

(41) Per quanto concerne il cadmio, nel parere del 2 giugno 1995 ([24]) l'SCF ha approvato una PTWI di 7 µg/kg di peso corporeo e ha raccomandato di intensificare gli sforzi per ridurre l'esposizione alimentare al cadmio, dal momento che i prodotti alimentari sono la principale fonte di assunzione di cadmio nell'uomo. Con il compito SCOOP 3.2.11 è stata effettuata una valutazione dell'esposizione alimentare. In considerazione di tale valutazione e del parere dell'SCF, è opportuno adottare misure volte a ridurre quanto più possibile la presenza di cadmio negli alimenti.

(42) Per quanto concerne il mercurio, l'EFSA ha adottato, in data 24 febbraio 2004, un parere sul mercurio e il metilmercurio negli alimenti ([25]) e approvato la dose settimanale tollerabile provvisoria di 1,6 µg/kg di peso corporeo. Il metilmercurio è la forma chimica che desta le maggiori preoccupazioni e può costituire oltre il 90 % del mercurio totale nei pesci e nei frutti di mare. Tenuto conto dei risultati del compito SCOOP 3.2.11, l'EFSA ha concluso che destavano minore preoccupazione i tenori di mercurio riscontrati negli alimenti diversi dal pesce e dai frutti di mare. Le forme di mercurio presenti in questi altri alimenti non sono, nella maggior parte dei casi, metilmercurio e quindi possono essere considerati una minore fonte di rischio.

(43) Nel caso del metilmercurio, è opportuno un approccio che, accanto alla fissazione di tenori massimi, preveda consigli mirati destinati ai consumatori così da tutelare i gruppi vulnerabili della popolazione. Per questo motivo sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori della Commissione europea è stata pubblicata una nota informativa sul metilmercurio nel pesce e nei prodotti della pesca ([26]). Anche vari Stati membri hanno fornito su questo tema indicazioni pertinenti alla popolazione.

(44) Per quanto riguarda lo stagno inorganico, nel parere del 12 dicembre 2001 ([27]) l'SCF ha concluso che tenori di stagno inorganico pari a 150 mg/kg nelle bibite in lattina e a 250 mg/kg negli altri cibi in scatola possono provocare in alcuni soggetti irritazioni gastriche.

(45) Occorre stabilire tenori massimi di stagno inorganico nei cibi in scatola e nelle bibite in lattina per proteggere la salute pubblica da questo rischio. Finché non saranno disponibili dati sulla sensibilità dei lattanti e dei bambini allo stagno inorganico negli alimenti, è necessario proteggere precauzionalmente la salute di questo gruppo vulnerabile della popolazione e stabilire tenori massimi più bassi.

(46) Il 30 maggio 2001, sulla base di nuovi dati scientifici, l'SCF ha adottato un parere scientifico sul 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) negli alimenti ([28]), aggiornando il precedente parere del 16 dicembre 1994 ([29]) e ha stabilito per tale sostanza una dose giornaliera tollerabile (TDI) pari 2 µg/kg di peso corporeo.

(47) Nel quadro della direttiva 93/5/CEE è stato eseguito e portato a termine nel giugno del 2004 ([30]) il compito SCOOP «Raccolta e compilazione di dati sui tenori di 3-MCPD e delle sostanze correlate nei prodotti alimentari». La salsa di soia e i prodotti a base di salsa di soia sono risultati la principale fonte di assunzione alimentare di 3-MCPD. In alcuni paesi anche altri alimenti consumati in grandi quantità, come il pane e la pasta, sono risultati una fonte importante di assunzione di 3-MCPD proprio in ragione del consumo elevato piuttosto che degli alti tenori di 3-MCPD contenuti in tali alimenti.

(48) È quindi opportuno stabilire tenori massimi di 3-MCPD nella proteina vegetale idrolizzata (HVP) e nella salsa di soia, tenendo conto del rischio associato al consumo di questi alimenti. Si chiede agli Stati membri di verificare la presenza di 3-MCPD in altri prodotti alimentari al fine di valutare se sia necessario definire tenori massimi per altri prodotti alimentari.

([23]) *Reports on tasks for scientific co-operation*, compito 3.2.11 *Assessment of dietary exposure to arsenic, cadmium, lead and mercury of the population of the EU Member States* (valutazione dell'esposizione alimentare all'arsenico, al cadmio, al piombo e al mercurio della popolazione degli Stati membri dell'UE), http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-11_heavy_metals_report_en.pdf

([24]) *Reports of the Scientific Committee for Food, 36th series*, (Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 36ª serie), parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sul cadmio), pagg. 67-70, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

([25]) Parere, espresso su richiesta della Commissione, dal gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare in merito al mercurio e al metilmercurio negli alimenti (adottato il 24 febbraio 2004), http://www.efsa.eu.int/science/contam/contam_opinions/259/opinion_contam_01_en1.pdf

([26]) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/information_note_mercury-fish_12-05-04.pdf

([27]) Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sui rischi acuti dello stagno nei cibi in scatola (adottato il 12 dicembre 2001), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out110_en.pdf

([28]) Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sul 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD), che aggiorna il parere dell'SCF del 1994 (adottato il 30 maggio 2001), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf

([29]) *Reports of the Scientific Committee for Food, 36th series*, parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sul 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD), pagg. 31-34, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

([30]) *Reports on tasks for scientific co-operation*, compito 3.2.9 *Collection and collation of data on levels of 3-monochloropropanediol (3-MCPD) and related substances in foodstuffs* (raccolta e compilazione di dati sui tenori di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e delle sostanze correlate nei prodotti alimentari), pag. 256, http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-9_final_report_chloropropanols_en.pdf

(49) Per quanto concerne le diossine e i PCB, l'SCF ha adottato in data 30 maggio 2001 un parere sulle diossine e sui PCB diossina-simili negli alimenti ([31]), aggiornando il precedente parere del 22 novembre 2000 ([32]), che stabiliva per le diossine e i PCB diossina-simili una dose settimanale tollerabile (TWI) pari a 14 pg di equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS-TEQ)/kg di peso corporeo.

(50) Il termine «diossine» di cui al presente regolamento indica un gruppo di 75 congeneri di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e 135 congeneri di policlorodibenzofurani (PCDF), 17 dei quali suscitano preoccupazione sotto il profilo tossicologico. I policlorobifenili (PCB) costituiscono un gruppo di 209 congeneri diversi, che possono essere suddivisi in due gruppi in base alle proprietà tossicologiche: 12 congeneri presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine e sono perciò spesso denominati PCB diossina-simili. Gli altri PCB non presentano una tossicità affine a quella delle diossine, avendo un altro profilo tossicologico.

(51) Ciascun congenere delle diossine o dei PCB diossina-simili presenta un diverso livello di tossicità. Per poter sommare la tossicità di questi diversi congeneri è stato introdotto il concetto dei fattori di tossicità equivalente (TEF) in modo da agevolare la valutazione del rischio e il controllo normativo. Ciò significa che i risultati analitici relativi a tutte le diossine e a tutti i PCB diossina-simili che suscitano preoccupazione sotto il profilo tossicologico vengono espressi mediante un'unità quantificabile, ovvero in tossicità equivalente di TCDD (TEQ).

(52) Le stime dell'esposizione, basate sul compito SCOOP «valutazione dell'assunzione alimentare di diossine e PCB correlati da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE» ultimato nel giugno del 2000 ([33]), indicano che una percentuale consistente della popolazione comunitaria assume con l'alimentazione una dose superiore alla TWI.

(53) Da un punto di vista tossicologico, qualsiasi tenore fissato dovrebbe applicarsi sia alle diossine sia ai PCB diossina-simili, ma nel 2001 sono stati stabiliti tenori massimi, a livello comunitario, solo per le diossine e non per i PCB diossina-simili, a causa dei dati molto limitati disponibili all'epoca sulla prevalenza dei PCB diossina-simili. Dal 2001 si sono però resi disponibili più dati sulla presenza dei PCB diossina-simili e pertanto nel 2006 sono stati stabiliti tenori massimi per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili, poiché questo è l'approccio più appropriato dal punto di vista tossicologico. Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno continuare ad applicare, per un periodo transitorio, i tenori relativi alle diossine oltre ai tenori stabiliti per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili. Durante il periodo transitorio i prodotti alimentari devono essere conformi ai tenori massimi delle diossine e ai tenori massimi per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili. Entro il 31 dicembre 2008 si valuterà se rinunciare ai tenori massimi distinti stabiliti per le diossine.

(54) Per incoraggiare un approccio proattivo alla riduzione delle diossine e dei PCB diossina-simili presenti negli alimenti e nei mangimi, sono stati fissati livelli d'azione con la raccomandazione 2006/88/CE della Commissione, del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti ([34]). Tali livelli d'azione sono uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è opportuno individuare le fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione. Poiché le fonti di diossine e PCB diossina-simili sono diverse, è opportuno determinare distinti livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili. Questo approccio, volto a ridurre attivamente le diossine e i PCB diossina-simili nei mangimi e negli alimenti e di conseguenza i tenori massimi applicabili, necessita di un riesame entro un periodo di tempo stabilito al fine di fissare livelli più bassi. Entro il 31 dicembre 2008 si valuterà pertanto se ridurre in modo significativo i tenori massimi per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili.

(55) Gli operatori devono compiere sforzi per aumentare la propria capacità di eliminare le diossine, i furani e i PCB diossina-simili dall'olio di organismi marini. Il tenore significativamente più basso da considerare entro il 31 dicembre 2008 deve basarsi sulle possibilità tecniche della procedura di decontaminazione più efficace.

(56) Per quanto riguarda la fissazione entro il 31 dicembre 2008 di tenori massimi per altri prodotti alimentari, si deve prestare un'attenzione particolare alla necessità di fissare tenori massimi più bassi per le diossine e i PCB diossina-simili specificamente per gli alimenti per lattanti e bambini, alla luce dei dati raccolti attraverso i programmi del 2005, 2006 e 2007 relativi al monitoraggio delle diossine e dei PCB diossina-simili negli alimenti per lattanti e bambini.

([31]) Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulla valutazione di rischio relativa alle diossine e ai PCB diossina-simili negli alimenti. Parere (del 30 maggio 2001) aggiornato alla luce di nuovi dati scientifici emersi successivamente all'adozione del parere dell'SCF del 22 novembre 2000, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf

([32]) Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulla valutazione di rischio relativa alle diossine e ai PCB diossina-simili negli alimenti (adottato il 22 novembre 2000), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out78_en.pdf

([33]) *Reports on tasks for scientific co-operation*, compito 3.2.5 *Assessment of dietary intake of dioxins and related PCBs by the population of EU Member States* (valutazione dell'assunzione alimentare di diossine e PCB correlati da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE), http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub08_en.pdf

([34]) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 26.

(57) Per quanto concerne gli idrocarburi policiclici aromatici, l'SCF ha concluso nel parere del 4 dicembre 2002 ([35]) che vari idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono agenti cancerogeni genotossici. Nel 2005 il comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (CMEAA) ha effettuato una valutazione di rischio sugli IPA e una stima dei relativi margini di esposizione su cui fondare il proprio parere sui composti che sono sia genotossici sia cancerogeni ([36]).

(58) Secondo l'SCF, il benzo(a)pirene può essere utilizzato come marcatore della presenza e dell'effetto di IPA cancerogeni negli alimenti, quali il benzo(a)antracene, il benzo(b)fluorantene, il benzo(j)fluorantene, il benzo(k)fluorantene, il benzo(g,h,i)perilene, il crisene, il ciclopenta(c,d)pirene, il dibenz(a,h)antracene, il dibenzo(a,e)pirene, il dibenzo(a,h)pirene, il dibenzo(a,i)pirene, il dibenzo(a,l)pirene, l'indeno(1,2,3-cd)pirene e il 5-metilcrisene. Sarebbero necessarie ulteriori analisi circa le proporzioni relative dei suddetti IPA negli alimenti per poter in futuro valutare l'opportunità di mantenere il benzo(a)pirene come marcatore. A seguito di una raccomandazione del CMEAA, è opportuno effettuare analisi anche in merito al benzo(c)fluorene.

(59) Gli IPA possono contaminare gli alimenti nel corso dei processi di affumicatura, nonché durante i processi di riscaldamento e di essiccazione che comportano un contatto diretto tra gli alimenti e i prodotti della combustione. Anche l'inquinamento ambientale può provocare contaminazione da IPA, soprattutto nel pesce e nei prodotti della pesca.

(60) Nel 2004, nel quadro della direttiva 93/5/CEE, è stato effettuato uno specifico compito SCOOP dal titolo «Raccolta di dati sull'occorrenza degli idrocarburi policiclici aromatici negli alimenti» ([37]). Sono stati riscontrati tenori elevati nella frutta secca, nell'olio di sansa di oliva, nel pesce affumicato, nell'olio di vinacciolo, nei prodotti a base di carni affumicate, nei molluschi freschi, nelle spezie/salse e nei condimenti.

(61) Per tutelare la salute pubblica, è necessario fissare i tenori massimi di benzo(a)pirene per alcuni alimenti contenenti grassi e oli e per quegli alimenti nei quali i processi di affumicatura o di essiccazione possono causare un elevato livello di contaminazione. È altresì necessario fissare tenori massimi per gli alimenti, in particolare pesci e prodotti della pesca, che possono presentare elevati livelli di contaminazione per effetto dell'inquinamento ambientale, ad esempio a seguito di fuoriuscita di petrolio dalle navi.

([35]) Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sui rischi per la salute umana rappresentati dagli idrocarburi policiclici aromatici negli alimenti (adottato il 4 dicembre 2002), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out153_en.pdf

([36]) *Evaluation of certain food contaminants* (valutazione di alcuni contaminanti alimentari), relazione del comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari, 64ª riunione, Roma, 8-17 febbraio 2005, pagg. 1-6 e 61-81, WHO Technical Report Series, n. 930, 2006, http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_930_eng.pdf

([37]) *Reports on tasks for scientific co-operation*, compito 3.2.12 *Collection of occurrence data on polycyclic aromatic hydrocarbons in food* (raccolta di dati sull'occorrenza degli idrocarburi policiclici aromatici negli alimenti), http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-12_final_report_pah_en.pdf

(62) In alcuni alimenti, quali la frutta secca e gli integratori alimentari, è stato rilevato il benzo(a)pirene, ma i dati disponibili non consentono di determinare i tenori ragionevolmente ottenibili. Sono necessarie ulteriori indagini per determinare i tenori ragionevolmente ottenibili in tali alimenti. Nel frattempo è opportuno fissare tenori massimi di benzo(a)pirene negli ingredienti interessati, quali gli oli e i grassi utilizzati negli integratori alimentari.

(63) Entro il 1º aprile 2007 occorre riesaminare i tenori massimi per gli IPA e l'opportunità di stabilire un tenore massimo per gli IPA nel burro di cacao, alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche sull'occorrenza del benzo(a)pirene e di altri IPA cancerogeni negli alimenti.

(64) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Norme generali

1. I prodotti alimentari elencati nell'allegato non sono commercializzati se contengono uno dei contaminanti elencati nell'allegato in una quantità superiore al tenore massimo indicato nell'allegato medesimo.

2. I tenori massimi di cui all'allegato si applicano alla parte commestibile dei prodotti alimentari interessati, salvo quanto diversamente indicato nell'allegato medesimo.

Articolo 2

Prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti

1. Nell'applicare i tenori massimi di cui all'allegato ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti da più di un ingrediente, si tiene conto di quanto segue:

a) modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;

b) modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;

c) le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;

d) il limite analitico di quantificazione.

2. I fattori specifici di concentrazione o diluizione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione, trasformazione e/o miscelazione di cui trattasi o ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e/o composti di cui trattasi vengono forniti e motivati dall'operatore del settore alimentare quando l'autorità competente effettua un controllo ufficiale.

Se l'operatore del settore alimentare non fornisce il fattore di concentrazione o diluizione necessario o se l'autorità competente ritiene tale fattore inidoneo alla luce della motivazione addotta, è l'autorità stessa a definire il fattore in base alle informazioni disponibili, perseguendo nel contempo la massima protezione della salute pubblica.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano in assenza di specifici tenori massimi comunitari stabiliti per questi prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti.

4. Ove la legislazione comunitaria non preveda tenori massimi specifici per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri possono stabilire livelli più restrittivi.

Articolo 3

Divieti in materia di uso, miscelazione e detossificazione

1. I prodotti alimentari non conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere utilizzati come ingredienti alimentari.

2. I prodotti alimentari conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere miscelati con prodotti alimentari in cui tali tenori massimi siano superati.

3. I prodotti alimentari da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di contaminazione non possono essere miscelati con prodotti alimentari destinati al consumo umano diretto, né con prodotti alimentari destinati a essere impiegati come ingredienti alimentari.

4. I prodotti alimentari contenenti i contaminanti di cui alla parte 2 dell'allegato (Micotossine) non possono essere sottoposti a detossificazione mediante trattamenti chimici.

Articolo 4

Disposizioni specifiche per le arachidi, la frutta a guscio, la frutta secca e il granturco

Le arachidi, la frutta a guscio, la frutta secca e il granturco non conformi ai corrispondenti tenori massimi di aflatossine di cui ai punti 2.1.3, 2.1.5 e 2.1.6 dell'allegato possono essere commercializzati purché si tratti di prodotti alimentari che:

a) non sono destinati al consumo umano diretto o all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari;

b) sono conformi ai corrispondenti tenori massimi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.7 dell'allegato;

c) sono sottoposti a un trattamento che comporti la cernita o altro trattamento fisico e purché dopo tale trattamento i tenori massimi di cui ai punti 2.1.3, 2.1.5 e 2.1.6 dell'allegato non siano superati, e a condizione che il trattamento non produca altri residui nocivi;

d) recano un'etichettatura che ne specifichi chiaramente l'impiego, compresa l'indicazione «prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di prodotti alimentari». Tale indicazione deve comparire sull'etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. o sull'originale del documento di accompagnamento. Il codice identificativo della partita deve essere apposto in forma indelebile su ogni sacco, cassa ecc. della partita e sull'originale del documento di accompagnamento.

Articolo 5

Disposizioni specifiche per le arachidi, i relativi prodotti derivati e i cereali

Un'indicazione chiara della destinazione d'uso deve comparire sull'etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. o sull'originale del documento di accompagnamento. Quest'ultimo deve contenere un richiamo chiaro alla partita attraverso l'indicazione del relativo codice identificativo, che figura su ogni sacco, cassa, ecc. Inoltre l'attività imprenditoriale del destinatario della partita indicata sul documento di accompagnamento deve essere compatibile con la destinazione d'uso.

In assenza di un'indicazione chiara attestante che la destinazione d'uso non è il consumo umano, a tutte le arachidi, a tutti i relativi prodotti derivati e a tutti i cereali commercializzati si applicano i tenori massimi di cui ai punti 2.1.3 e 2.1.6 dell'allegato.

Articolo 6

Disposizioni specifiche per la lattuga

Salvo nel caso della lattuga coltivata in ambiente protetto («lattuga in coltura protetta») etichettata come tale, si applicano i tenori massimi che l'allegato stabilisce per la lattuga coltivata all'aperto («lattuga coltivata in campo aperto»).

Articolo 7

Deroghe temporanee

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, Belgio, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito possono autorizzare fino al 31 dicembre 2008 la commercializzazione di spinaci freschi coltivati e destinati al consumo sul territorio nazionale, il cui tenore di nitrato risulti superiore ai tenori massimi stabiliti al punto 1.1 dell'allegato.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, Irlanda e Regno Unito possono autorizzare fino al 31 dicembre 2008 la commercializzazione di lattuga fresca coltivata e destinata al consumo sul territorio nazionale, raccolta durante tutto il corso dell'anno, il cui tenore di nitrato risulti superiore ai tenori massimi stabiliti al punto 1.3 dell'allegato.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, la Francia può autorizzare fino al 31 dicembre 2008 la commercializzazione di lattuga fresca coltivata e destinata al consumo sul territorio nazionale e raccolta tra il 1º ottobre e il 31 marzo, il cui tenore di nitrato risulti superiore ai tenori massimi stabiliti al punto 1.3 dell'allegato.

4. In deroga all'articolo 1, la Finlandia e la Svezia possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2011, la commercializzazione sul loro mercato di salmone (*Salmo salar*), aringhe (*Clupea harengus*), lampreda di fiume (*Lampetra fluviatilis*), trote (*Salmo trutta*), salmerino (*Salvelinus* spp.) e uova di coregone bianco (*Coregonus albula*) provenienti dalla regione baltica e destinati al consumo sul loro territorio, i cui tenori di diossina e/o quelli della somma di diossine e PCB diossina-simili siano superiori a quelli stabiliti al punto 5.3 dell'allegato, a condizione che esista un sistema che assicuri la piena informazione dei consumatori sulle raccomandazioni alimentari relative alle restrizioni applicabili al consumo di queste specie ittiche della regione baltica da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, così da evitare possibili rischi per la salute. La Finlandia e la Svezia comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati del monitoraggio dell'anno precedente relativo ai tenori di diossine e PCB diossina-simili nel pesce della regione baltica e riferiscono in merito alle misure adottate per ridurre l'esposizione dell'uomo alle diossine e ai PCB diossina-simili presenti nel pesce della regione baltica.

La Finlandia e la Svezia continuano ad applicare le misure necessarie a garantire che il pesce e i prodotti ittici non conformi al punto 5.3 dell'allegato non siano commercializzati in altri Stati membri.

Articolo 8

Campionamento e analisi

Il campionamento e le analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di cui all'allegato sono eseguiti conformemente ai regolamenti della Commissione (CE) n. 1882/2006 ([38]), (CE) n. 401/2006 ([39]) e (CE) n. 1883/2006 ([40]) e alle direttive della Commissione 2001/22/CE ([41]), 2004/16/CE ([42]) e 2005/10/CE ([43]).

Articolo 9

Monitoraggio e relazioni

1. Gli Stati membri effettuano un monitoraggio dei tenori di nitrato negli ortaggi che possono presentare tenori rilevanti, in particolare negli ortaggi a foglia verde, e ne comunicano i risultati alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri.

2. Gli Stati membri e le parti interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese, compresi i dati di occorrenza e i progressi nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da ocratossina A, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine B_1 e B_2 e tossine T-2 e HT-2. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri.

3. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i risultati relativi alle aflatossine, alle diossine, ai PCB diossina-simili, ai PCB non diossina-simili e agli idrocarburi policiclici aromatici, secondo quanto previsto dalla decisione 2006/504/CE della Commissione ([44]), nonché dalle raccomandazioni della Commissione 2006/794/CE ([45]) e 2005/108/CE ([46]).

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 466/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 11

Misure transitorie

Il presente regolamento non si applica ai prodotti commercializzati anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a d) nel rispetto delle disposizioni applicabili a quelle date:

a) 1º luglio 2006 per quanto concerne i tenori massimi di deossinivalenolo e zearalenone di cui ai punti 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 e 2.5.7 dell'allegato;

([38]) Cfr. pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.
([39]) GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.
([40]) Cfr. pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.
([41]) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/4/CE (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 50).
([42]) GU L 42 del 13.2.2004, pag. 16.
([43]) GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 15.
([44]) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.
([45]) GU L 322 del 22.11.2006, pag. 24.
([46]) GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 43.

b) 1º luglio 2007 per quanto concerne i tenori massimi di deossinivalenolo e zearalenone di cui ai punti 2.4.3, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6 e 2.5.8 dell'allegato;

c) 1º ottobre 2007 per quanto concerne i tenori massimi delle fumonisine B_1 e B_2 di cui al punto 2.6 dell'allegato;

d) 4 novembre 2006 per quanto concerne i tenori massimi della somma di diossine e PCB diossina-simili di cui alla parte 5 dell'allegato.

L'onere della prova della data della commercializzazione dei prodotti incombe all'operatore del settore alimentare.

Articolo 12

Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (1)

Parte 1: Nitrato

Prodotti alimentari (1)		Tenori massimi (mg NO_3/kg)	
1.1	Spinaci freschi (*Spinacia oleracea*) (2)	Raccolti fra il 1º ottobre e il 31 marzo	3 000
		Raccolti fra il 1º aprile e il 30 settembre	2 500
1.2	Spinaci in conserva, surgelati o congelati		2 000
1.3	Lattuga fresca (*Lactuca sativa* L.) (coltivata in ambiente protetto e in campo aperto), esclusa la lattuga di cui al punto 1.4	Raccolta fra il 1º ottobre e il 31 marzo:	
		lattuga in coltura protetta	4 500
		lattuga coltivata in campo aperto	4 000
		Raccolta fra il 1º aprile e il 30 settembre:	
		lattuga in coltura protetta	3 500
		lattuga coltivata in campo aperto	2 500
1.4	Lattuga di tipo «Iceberg»	lattuga in coltura protetta	2 500
		lattuga coltivata in campo aperto	2 000
1.5	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3) (4)		200

Parte 2: Micotossine

Prodotti alimentari (1)		Tenori massimi (µg/kg)		
2.1	**Aflatossine**	B_1	Somma di B_1, B_2, G_1 e G_2	M_1
2.1.1	Arachidi da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di prodotti alimentari	8,0 (5)	15,0 (5)	—
2.1.2	Frutta a guscio da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'impiego quale ingrediente di prodotti alimentari	5,0 (5)	10,0 (5)	—
2.1.3	Arachidi, frutta a guscio e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all'impiego quali ingredienti di prodotti alimentari	2,0 (5)	4,0 (5)	—
2.1.4	Frutta secca da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'impiego quale ingrediente di prodotti alimentari	5,0	10,0	—
2.1.5	Frutta secca e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all'impiego quali ingredienti di prodotti alimentari	2,0	4,0	—
2.1.6	Tutti i cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.1.7, 2.1.10 e 2.1.12	2,0	4,0	—
2.1.7	Granturco da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'impiego quale ingrediente di prodotti alimentari	5,0	10,0	—
2.1.8	Latte crudo (6), latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte	—	—	0,050

Prodotti alimentari [1]		Tenori massimi (µg/kg)		
2.1.9	Le seguenti specie di spezie: *Capsicum* spp. (frutti secchi dello stesso, interi o macinati, compresi peperoncini rossi, peperoncino rosso in polvere, pepe di Caienna e paprica) *Piper* spp. (frutti dello stesso, compreso il pepe bianco e nero) *Myristica fragrans* (noce moscata) *Zingiber officinale* (zenzero) *Curcuma longa* (curcuma)	5,0	10,0	—
2.1.10	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini [3] [7]	0,10	—	—
2.1.11	Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento [4] [8]	—	—	0,025
2.1.12	Alimenti dietetici a fini medici speciali [9] [10], destinati specificatamente ai lattanti	0,10	—	0,025
2.2	**Ocratossina A**			
2.2.1	Cereali non trasformati	5,0		
2.2.2	Tutti i prodotti derivati dai cereali non trasformati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali e i cereali destinati al consumo umano diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.2.9 e 2.2.10	3,0		
2.2.3	Uve secche (uve di Corinto, uva passa, uva sultanina)	10,0		
2.2.4	Caffè torrefatto in grani e caffè torrefatto macinato, escluso il caffè solubile	5,0		
2.2.5	Caffè solubile (istantaneo)	10,0		
2.2.6	Vini (compreso il vino spumante ed esclusi i vini liquorosi e i vini con un titolo alcolometrico non inferiore al 15 % vol) e vini di frutta [11]	2,0 [12]		
2.2.7	Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli [13]	2,0 [12]		
2.2.8	Succo d'uva, succo d'uva concentrato ricostituito, nettare d'uva, mosto d'uva e mosto d'uva concentrato ricostituito, destinati al consumo umano diretto [14]	2,0 [12]		
2.2.9	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini [3] [7]	0,50		
2.2.10	Alimenti dietetici a fini medici speciali [9] [10] destinati specificamente ai lattanti	0,50		
2.2.11	Caffè crudo, frutta secca diversa dalle uve secche, birra, cacao e prodotti a base di cacao, vini liquorosi, prodotti a base di carne, spezie e liquirizia	—		
2.3	**Patulina**			
2.3.1	Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta [14]	50		

Prodotti alimentari [1]		Tenori massimi (µg/kg)
2.3.2	Bevande spiritose [15], sidro e altre bevande fermentate derivate dalle mele o contenenti succo di mela	50
2.3.3	Prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta di mele e il passato di mele, destinati al consumo diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5	25
2.3.4	Succo di mela e prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta e il passato di mele, per lattanti e bambini [16], etichettati e venduti come tali [4]	10,0
2.3.5	Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dagli alimenti a base di cereali [3] [4]	10,0
2.4	**Deossinivalenolo** [17]	
2.4.1	Cereali non trasformati [18] [19] diversi da grano duro, avena e granturco	1 250
2.4.2	Grano duro e avena non trasformati [18] [19]	1 750
2.4.3	Granturco non trasformato [18]	1 750 [20]
2.4.4	Cereali destinati al consumo umano diretto, farina di cereali [compresa la farina di granturco, la semola di granturco e il granturco grits [21]], crusca come prodotto finito commercializzato per il consumo umano diretto e germe, eccetto i prodotti alimentari di cui al punto 2.4.7	750
2.4.5	Pasta (secca) [22]	750
2.4.6	Pane (compresi piccoli prodotti da forno), prodotti della pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione	500
2.4.7	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini [3] [7]	200
2.5	**Zearalenone** [17]	
2.5.1	Cereali non trasformati [18] [19] diversi dal granturco	100
2.5.2	Granturco non trasformato [18]	200 [20]
2.5.3	Cereali destinati al consumo umano diretto, farina di cereali, crusca come prodotto finito commercializzato per il consumo umano diretto e germe, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.5.4, 2.5.7 e 2.5.8	75
2.5.4	Granturco destinato al consumo umano diretto, farina di granturco, semola di granturco, granturco grits, germe di granturco e olio di mais raffinato [21]	200 [20]
2.5.5	Pane (compresi i piccoli prodotti da forno), prodotti della pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione, esclusi le merende a base di granturco e i cereali da colazione a base di granturco	50
2.5.6	Merende a base di granturco e cereali da colazione a base di granturco	50 [20]

Prodotti alimentari (1)		Tenori massimi (µg/kg)
2.5.7	Alimenti a base di cereali (esclusi quelli a base di granturco) e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3) (7)	20
2.5.8	Alimenti a base di granturco destinati ai lattanti e ai bambini (3) (7)	20 (20)
2.6	**Fumonisine**	Somma di B_1 e B_2
2.6.1	Granturco non trasformato (18)	2 000 (23)
2.6.2	Farina di granturco, semola di granturco, granturco grits, germe di granturco e olio di mais raffinato (21)	1 000 (23)
2.6.3	Alimenti a base di granturco destinati al consumo umano diretto, eccetto gli alimenti di cui ai punti 2.6.2 e 2.6.4	400 (23)
2.6.4	Alimenti a base di granturco e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3) (7)	200 (23)
2.7	**Tossine T-2 e HT-2** (17)	Somma delle tossine T-2 e HT-2
2.7.1	Cereali non trasformati (18) e prodotti a base di cereali	

Parte 3: Metalli

Prodotti alimentari (1)		Tenori massimi (mg/kg di peso fresco)
3.1	**Piombo**	
3.1.1	Latte crudo (6), latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte	0,020
3.1.2	Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (4) (8)	0,020
3.1.3	Carni (escluse le frattaglie) di bovini, ovini, suini e pollame (6)	0,10
3.1.4	Frattaglie di bovini, ovini, suini e pollame (6)	0,50
3.1.5	Muscolo di pesce (24) (25)	0,30
3.1.6	Crostacei, ad eccezione delle carni scure del granchio, della testa e del torace dell'aragosta e di grossi crostacei analoghi (*Nephropidae e Palinuridae*) (26)	0,50
3.1.7	Molluschi bivalvi (26)	1,5
3.1.8	Cefalopodi (senza visceri) (26)	1,0
3.1.9	Cereali, legumi e leguminose	0,20
3.1.10	Ortaggi, esclusi quelli del genere Brassica, ortaggi a foglia, erbe aromatiche e funghi (27). Nel caso delle patate, il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.	0,10

Prodotti alimentari (1)		Tenori massimi (mg/kg di peso fresco)
3.1.11	Ortaggi del genere Brassica, ortaggi a foglia e funghi coltivati (27)	0,30
3.1.12	Frutta, escluse le bacche e la piccola frutta (27)	0,10
3.1.13	Bacche e piccola frutta (27)	0,20
3.1.14	Oli e grassi, compreso il grasso del latte	0,10
3.1.15	Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta (14)	0,050
3.1.16	Vini (compreso il vino spumante, esclusi i vini liquorosi), sidro, sidro di pere e vini di frutta (11)	0,20 (28)
3.1.17	Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (13)	0,20 (28)
3.2	**Cadmio**	
3.2.1	Carni (escluse le frattaglie) di bovini, ovini, suini e pollame (6)	0,050
3.2.2	Carne di cavallo, escluse le frattaglie (6)	0,20
3.2.3	Fegato di bovini, ovini, suini, pollame e cavallo (6)	0,50
3.2.4	Rene di bovini, ovini, suini, pollame e cavallo (6)	1,0
3.2.5	Muscolo di pesce (24) (25), escluse le specie elencate ai punti 3.2.6 e 3.2.7	0,050
3.2.6	Muscolo dei seguenti pesci (24) (25): acciuga (*Engraulis species*) palamita (*Sarda sarda*) sarago fasciato comune (*Diplodus vulgaris*) anguilla (*Anguilla anguilla*) cefalo (*Mugil labrosus labrosus*) suro o sugarello (*Trachurus species*) luvaro o pesce imperatore (*Luvarus imperialis*) sardina (*Sardina pilchardus*) sardine del genere Sardinops (*Sardinops species*) tonno e tonnetto (*Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis*) sogliola cuneata (*Dicologoglossa cuneata*)	0,10
3.2.7	Muscolo di pesce spada (*Xiphias gladius*) (24) (25)	0,30
3.2.8	Crostacei, ad eccezione delle carni scure del granchio, della testa e del torace dell'aragosta e di grossi crostacei analoghi (*Nephropidae* e *Palinuridae*) (26)	0,50
3.2.9	Molluschi bivalvi (26)	1,0
3.2.10	Cefalopodi (senza visceri) (26)	1,0

Prodotti alimentari (1)		Tenori massimi (mg/kg di peso fresco)
3.2.11	Cereali, esclusi crusca, germe, grano e riso	0,10
3.2.12	Crusca, germe, grano e riso	0,20
3.2.13	Semi di soia	0,20
3.2.14	Ortaggi e frutta, esclusi ortaggi a foglia, erbe aromatiche, funghi, ortaggi a stelo, pinoli, ortaggi a radice e patate (27)	0,050
3.2.15	Ortaggi a foglia, erbe aromatiche, funghi coltivati e sedano rapa (27)	0,20
3.2.16	Ortaggi a stelo, ortaggi a radice e patate, escluso il sedano rapa (27). Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.	0,10
3.3	**Mercurio**	
3.3.1	Prodotti della pesca (26) e muscolo di pesce (24) (25), escluse le specie elencate al punto 3.3.2. Il tenore massimo si applica ai crostacei, escluse le carni scure del granchio e quelle della testa e del torace dell'aragosta e di grossi crostacei analoghi (*Nephropidae* e *Palinuridae*).	0,50
3.3.2	Muscolo dei seguenti pesci (24) (25): rana pescatrice (*Lophius species*) pesce lupo (*Anarhichas lupus*) palamita (*Sarda sarda*) anguilla (*Anguilla species*) pesce specchio (*Hoplostethus species*) pesce topo (*Coryphaenoides rupestris*) ippoglosso (*Hippoglossus hippoglossus*) marlin (*Makaira species*) rombo del genere *Lepidorhombus* (*Lepidorhombus species*) triglia (*Mullus species*) luccio (*Esox lucius*) palamita bianca (*Orcynopsis unicolor*) cappellano (*Trisopterus minutus*) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) razze (*Raja species*) scorfano del genere *Sebastes* (*Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus*) pesce vela del Pacifico (*Istiophorus platypterus*) pesce sciabola (*Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo*) pagello (*Pagellus species*) squali (tutte le specie) tirsite (*Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens*) storione (*Acipenser species*) pesce spada (*Xiphias gladius*) tonno e tonnetto (*Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis*)	1,0
3.4	**Stagno (inorganico)**	
3.4.1	Cibi in scatola diversi dalle bibite	200
3.4.2	Bibite in lattina, ivi compresi succhi di frutta e succhi di ortaggi	100

Prodotti alimentari (1)		Tenori massimi (mg/kg di peso fresco)
3.4.3	Alimenti in scatola per lattanti e alimenti a base di cereali per lattanti e bambini, esclusi i prodotti disidratati e in polvere (3) (29)	50
3.4.4	Alimenti in scatola per lattanti e alimenti di proseguimento (compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento), esclusi i prodotti disidratati e in polvere (8) (29)	50
3.4.5	Alimenti dietetici in scatola a fini medici speciali (9) (29) destinati specificatamente ai lattanti, esclusi i prodotti disidratati e in polvere	50

Parte 4: 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD)

Prodotti alimentari (1)		Tenori massimi (µg/kg)
4.1	Proteina vegetale idrolizzata (30)	20
4.2	Salsa di soia (30)	20

Parte 5: Diossine e PCB (31)

Prodotti alimentari		Tenori massimi	
		Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ) (32)	Somma di diossine e PCB diossina-simili (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)
5.1	Carni e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) dei seguenti animali (6)		
	— bovini e ovini	3,0 pg/g grasso (33)	4,5 pg/g grasso (33)
	— pollame	2,0 pg/g grasso (33)	4,0 pg/g grasso (33)
	— suini	1,0 pg/g grasso (33)	1,5 pg/g grasso (33)
5.2	Fegato degli animali terrestri di cui al punto 5.1 (6) e relativi prodotti derivati	6,0 pg/g grasso (33)	12,0 pg/g grasso (33)
5.3	Muscolo di pesce e prodotti della pesca e loro derivati, esclusa l'anguilla (25) (34). Il tenore massimo si applica ai crostacei, escluse le carni scure del granchio e quelle della testa e del torace dell'aragosta e di grossi crostacei analoghi (*Nephropidae* e *Palinuridae*).	4,0 pg/g peso fresco	8,0 pg/g peso fresco
5.4	Muscolo di anguilla (*Anguilla anguilla*) e prodotti derivati	4,0 pg/g peso fresco	12,0 pg/g peso fresco
5.5	Latte crudo (6) e prodotti lattiero-caseari (6), compreso il grasso del burro	3,0 pg/g grasso (33)	6,0 pg/g grasso (33)

Prodotti alimentari		Tenori massimi	
		Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ) ([32])	Somma di diossine e PCB diossina-simili (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) ([32])
5.6	Uova di gallina e ovoprodotti ([6])	3,0 pg/g grasso ([33])	6,0 pg/g grasso ([33])
5.7	Grasso dei seguenti animali:		
	— bovini e ovini	3,0 pg/g grasso	4,5 pg/g grasso
	— pollame	2,0 pg/g grasso	4,0 pg/g grasso
	— suini	1,0 pg/g grasso	1,5 pg/g grasso
5.8	Miscele di grassi animali	2,0 pg/g grasso	3,0 pg/g grasso
5.9	Oli e grassi vegetali	0,75 pg/g grasso	1,5 pg/g grasso
5.10	Oli di organismi marini (olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano)	2,0 pg/g grasso	10,0 pg/g grasso

Parte 6: Idrocarburi policiclici aromatici

Prodotti alimentari		Tenori massimi (µg/kg di peso fresco)
6.1	**Benzo(a)pirene** ([35])	
6.1.1	Oli e grassi (escluso il burro di cacao) destinati al consumo umano diretto o all'impiego quali ingredienti di prodotti alimentari	2,0
6.1.2	Carni affumicate e prodotti a base di carni affumicate	5,0
6.1.3	Muscolo di pesce affumicato e prodotti della pesca affumicati ([25]) ([36]), esclusi i molluschi bivalvi. Il tenore massimo si applica ai crostacei affumicati, escluse le carni scure del granchio e quelle della testa e del torace dell'aragosta e di grossi crostacei analoghi (*Nephropidae* e *Palinuridae*).	5,0
6.1.4	Muscolo di pesce ([24]) ([25]) non affumicato	2,0
6.1.5	Crostacei e cefalopodi non affumicati ([26]). Il tenore massimo si applica ai crostacei, escluse le carni scure del granchio e quelle della testa e del torace dell'aragosta e di grossi crostacei analoghi (*Nephropidae* e *Palinuridae*).	5,0
6.1.6	Molluschi bivalvi ([26])	10,0
6.1.7	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ([3]) ([29])	1,0
6.1.8	Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento ([8]) ([29])	1,0
6.1.9	Alimenti dietetici a fini medici speciali ([9]) ([29]) destinati specificatamente ai lattanti	1,0

(1) Per gli ortaggi, la frutta e i cereali, si rimanda ai prodotti alimentari elencati nelle categorie di appartenenza secondo le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 178/2006 (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 3). Ciò significa tra l'altro che il grano saraceno (*Fagopyrum* spp.) è compreso tra i «cereali» e i prodotti a base di grano saraceno sono compresi tra i «prodotti a base di cereali».

(2) I tenori massimi non si applicano agli spinaci freschi destinati alla trasformazione e che vengono direttamente trasportati in blocco dal campo allo stabilimento di trasformazione.

(3) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui alla direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

(4) I tenori massimi si riferiscono ai prodotti pronti per l'uso (commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).

(5) I tenori massimi si riferiscono alla parte commestibile delle arachidi e della frutta a guscio. Se le arachidi e i frutti a guscio vengono analizzati interi, nel calcolo del tenore delle aflatossine si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile.

(6) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22).

(7) I tenori massimi si riferiscono alla materia secca, che è definita conformemente al regolamento (CE) n. 401/2006.

(8) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui alla direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

(9) Per i prodotti alimentari elencati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui alla direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).

(10) I tenori massimi si riferiscono, nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ai prodotti pronti per il consumo (commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore), mentre nel caso dei prodotti diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari si riferiscono alla materia secca. La materia secca è definita conformemente al regolamento (CE) n. 401/2006.

(11) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 29).

(12) Il tenore massimo si applica ai prodotti a partire dal raccolto del 2005.

(13) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Il tenore massimo di OTA applicabile a tali bevande è determinato in funzione della proporzione di vino e/o mosto d'uva presente nel prodotto finito.

(14) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui alla direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58).

(15) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(16) Lattanti e bambini, così come definiti dalla direttiva 91/321/CEE e dalla direttiva 96/5/CE.

(17) Ai fini dell'applicazione dei tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone, delle tossineT-2 e HT-2 di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.7, il riso non è incluso nella voce «cereali» e i prodotti a base di riso non sono inclusi nei «prodotti a base di cereali».

(18) Il tenore massimo è applicabile ai cereali non trasformati commercializzati per la prima trasformazione. Con «prima trasformazione» s'intendono tutti i trattamenti fisici o termici della granella, diversi dall'essiccazione. Se non viene esercitata alcuna azione fisica sulla cariosside e quest'ultimo rimane intatto dopo la pulizia e la cernita, le procedure di pulizia, cernita o essiccazione non sono considerate parte della «prima trasformazione». Nei sistemi di produzione e trasformazione integrati, il tenore massimo si applica ai cereali non trasformati ove essi siano destinati alla prima trasformazione.

(19) Il tenore massimo è applicabile ai cereali raccolti e presi in consegna a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006, conformemente al regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

(20) Il tenore massimo si applica dal 1º luglio 2007.

(21) Questa categoria include anche prodotti simili con denominazioni diverse, come ad esempio il semolino.

(22) Con il termine pasta (secca) si intende la pasta con un contenuto di acqua di circa il 12 %.

([23]) Il tenore massimo si applica dal 1º ottobre 2007.

([24]) Per il pesce indicato in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui alla categoria a), escluso il fegato di pesce classificato con codice NC 0302 70 00, dell'elenco dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). Nel caso dei prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e/o composti, si applicano l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 2.

([25]) Qualora i pesci siano destinati ad essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all'intero pesce.

([26]) Prodotti alimentari rientranti, a seconda dei casi, nelle categorie c) e f) dell'elenco di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 (specie elencate nella voce pertinente). Nel caso dei prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e/o composti, si applicano l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 2.

([27]) Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio della frutta e degli ortaggi e la separazione della parte commestibile.

([28]) Il tenore massimo si applica ai prodotti a partire dalla vendemmia del 2001.

([29]) Il tenore massimo si riferisce ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.

([30]) Il tenore massimo è indicato per il prodotto liquido contenente il 40 % di materia secca, corrispondente a un tenore massimo di 50 µg/kg nella materia secca. Il tenore deve essere proporzionalmente adeguato a seconda del contenuto di materia secca del prodotto.

([31]) Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente)], e somma di diossine e PCB diossina-simili [somma di PCDD, PCDF e policlorobifenili (PCB), espressi in equivalenti di tossicità dell'OMS, utilizzando gli OMS-TEF]. OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione dell'OMS tenutasi a Stoccolma (Svezia) dal 15 al 18 giugno 1997 [Van den Berg et al., (1998), *Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives,* 106(12), 775].

Congenere	Valore TEF	Congenere	Valore TEF
Dibenzo-p-diossine (PCDD)		**PCB diossina-simili: Non-orto PCB + mono-orto PCB**	
2,3,7,8-TCDD	1	*Non-orto* PCB	
1,2,3,7,8-PeCDD	1	PCB 77	0,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1	PCB 81	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	PCB 126	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	PCB 169	0,01
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01		
OCDD	0,0001	*Mono-orto* PCB	
Dibenzofurani (PCDF)		PCB 105	0,0001
2,3,7,8-TCDF	0,1	PCB 114	0,0005
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05	PCB 118	0,0001
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5	PCB 123	0,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1	PCB 156	0,0005
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 157	0,0005
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1	PCB 167	0,00001
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 189	0,0001
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01		
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01		
OCDF	0,0001		

Abbreviazioni utilizzate: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» =esa ; «Hp» = epta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzo-p-diossina; «CDF» = clorodibenzofurano; «CB» = clorobifenile.

([32]) Concentrazioni *upper bound*: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

([33]) Il tenore massimo non è applicabile agli alimenti con un tenore di grasso < 1 %.

([34]) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alle definizioni di cui alle categorie a), b), c), e) ed f) dell'elenco che figura all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000, escluso il fegato di pesce classificato con il codice NC 0302 70 00.

([35]) Il benzo(a)pirene, per il quale sono indicati i tenori massimi, è utilizzato come marcatore della presenza e degli effetti degli idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni. Le presenti disposizioni prevedono pertanto, in tutti gli Stati membri, una totale armonizzazione in materia di idrocarburi policiclici aromatici per i prodotti alimentari indicati.

([36]) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alle definizioni di cui alle categorie b), c) ed f) dell'elenco che figura all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000.

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ([2]), stabilisce i livelli massimi di nitrati ammissibili in spinaci, lattughe (anche della varietà «iceberg»), alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali lavorati destinati ai lattanti e ai bambini.

(2) Il campionamento svolge, alla pari delle procedure di preparazione dei campioni, un ruolo di primo piano ai fini dell'accuratezza nel determinare i tenori di nitrati.

(3) Affinché i laboratori incaricati dei controlli operino in condizioni comparabili, occorre stabilire criteri generali cui devono conformarsi i metodi di analisi.

(4) La lattuga fresca e gli spinaci sono alimenti altamente deperibili ed in molti casi risulta impossibile rinviarne la consegna fino a quando sono disponibili i risultati analitici dei controlli ufficiali. In tali casi quindi le autorità competenti possono giudicare opportuno e necessario procedere ad un campionamento ufficiale nei campi poco prima della raccolta.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il campionamento, la preparazione dei campioni e le analisi finalizzate al controllo ufficiale del tenore di nitrati negli alimenti di cui alla sezione 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 devono essere effettuati nel rispetto dei metodi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

([1]) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).
([2]) Cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

METODI DI CAMPIONAMENTO, PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E ANALISI FINALIZZATI AL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI NITRATI IN ALCUNI ALIMENTI.

A. DISPOSIZIONI GENERALI

I controlli ufficiali vengono effettuati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004. Le presenti disposizioni generali si applicano fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004.

A.1 **Oggetto**

I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di nitrati presente negli alimenti elencati nella sezione 1 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1881/2006 vengono prelevati seguendo i metodi fissati nel presente allegato. I campioni globali così ottenuti, direttamente da un campo coltivato ovvero da una partita, vengono considerati rappresentativi delle partite.

La conformità alle norme viene stabilita sulla base dei tenori determinati nei campioni di laboratorio.

A.2 **Definizioni**

Ai fini del presente allegato s'intende per:

A.2.1 «partita»: quantità identificabile di un prodotto alimentare raccolta nello stesso momento o consegnata in una sola volta, per la quale è accertata dall'addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni quali l'origine, la varietà o la tipologia del terreno su una superficie massima di due ettari, il tipo d'imballaggio, il confezionatore, lo speditore o la marcatura;

A.2.2 «sottopartita»: porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento; ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile;

A.2.3 «campione o unità elementare»: quantitativo di materiale prelevato da un solo punto della partita o della sottopartita. Nel presente caso può trattarsi di un unico cespo di lattuga o di spinaci, o di una manciata di foglie giovani, oppure di un sacchetto di foglie tagliate;

A.2.4 «campione globale»: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita;

A.2.5 «campione di laboratorio»: campione destinato al laboratorio;

A.2.6 «campo»: una determinata superficie di terreno caratterizzato dall'uniformità del tipo di suolo e della pratica colturale, che contenga un'unica varietà di lattuga o spinaci al medesimo stadio di crescita. Il termine «campo» può altresì esser sostituito da «partita» nell'ambito del metodo di campionamento;

A.2.7 «superficie coperta»: una determinata superficie di terreno coperta da una serra di vetro o da un polytunnel (tunnel o serra di plastica o polietilene) che contenga un'unica varietà di lattuga o spinaci al medesimo stadio di crescita e destinata ad esser raccolta allo stesso momento. Il termine «superficie coperta» può altresì esser sostituito da «partita» nell'ambito del metodo di campionamento.

A.3 **Disposizioni generali**

A.3.1 *Personale*

Il prelievo viene effettuato da personale qualificato secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro.

A.3.2 *Prodotto da campionare*

Ciascuna partita da analizzare è oggetto di campionamento separato. Le grandi partite (vale a dire superiori a 30 tonnellate oppure a 3 ettari) vengono suddivise in sottopartite da campionare separatamente.

A.3.3 *Precauzioni da prendere*

Nel corso del prelievo e della preparazione dei campioni occorre prendere alcune precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa:

— ripercuotersi sul tenore di nitrati, influenzare negativamente la determinazione analitica o rendere non rappresentativi i campioni globali, come ad esempio nel caso in cui sia presente terra sulla lattuga o sugli spinaci nel corso della preparazione dei campioni,

— compromettere la sicurezza alimentare o l'integrità delle partite da campionare.

Vanno inoltre presi tutti i provvedimenti del caso per garantire la sicurezza del personale che procede al prelievo dei campioni.

A.3.4 *Campioni elementari*

I campioni elementari vengono prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell'insieme della partita o della sottopartita. Qualsiasi deroga a tale metodo va segnalata nel verbale di cui al punto A.3.8. del presente allegato.

A.3.5 *Preparazione del campione globale*

Il campione globale viene ottenuto mescolando i campioni elementari.

A.3.6 *Campioni replicati*

I campioni replicati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali sono prelevati dal campione globale omogeneizzato, a condizione che tale procedura risulti conforme alla legislazione in materia di diritti degli operatori del settore alimentare vigente nello Stato membro in questione.

A.3.7 *Confezionamento ed invio dei campioni*

Ogni campione viene collocato in un sacchetto di plastica sigillato, pulito, opaco ed inerte al fine d'impedire la perdita d'umidità e di fornire una protezione adeguata contro danni e contaminazioni.

Il campione viene recapitato al laboratorio entro 24 ore dal campionamento e viene refrigerato durante il trasporto. Se ciò non fosse possibile, il campione viene congelato entro le 24 ore e così mantenuto (fino ad un massimo di 6 settimane).

Vanno altresì prese tutte le precauzioni addizionali necessarie ad evitare che la composizione del campione di laboratorio subisca alterazioni durante il trasporto o la conservazione.

A.3.8 *Sigillatura ed etichettatura dei campioni*

Ogni campione ufficiale viene sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro.

Per ciascun prelievo di campione si redige un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata; il funzionario responsabile del campionamento registra varietà, coltivatore, metodo di produzione, data e luogo del campionamento, operatore agroalimentare responsabile della consegna del prodotto ed ogni altra informazione supplementare che possa essere utile all'analista.

A.4 **Diversi tipi di partite**

I prodotti possono essere commercializzati sfusi o in contenitori, compresi sacchi, sacchetti e cassette, oppure in confezioni singole per la vendita al dettaglio. Il metodo di campionamento può essere applicato a tutte le diverse forme in cui i prodotti vengono commercializzati.

B. METODO DI CAMPIONAMENTO

I campioni elementari vengono per quanto possibile prelevati in vari punti distribuiti nell'insieme della partita o della sottopartita.

B.1 **Campionamento sul campo**

Laddove l'autorità competente giudichi necessario campionare la lattuga o gli spinaci sul campo, si procede nel seguente modo.

I campioni elementari non devono essere raccolti in zone che non appaiono rappresentative del campo o della superficie coperta. Le zone che presentino tipi diversi di terreno, che siano state sottoposte a pratiche colturali diverse, che contengano varietà differenti di lattuga o spinaci oppure che debbano subire il raccolto in tempi diversi devono essere trattate come partite o campi distinti. I campi che risultino più estesi di tre ettari devono essere divisi in sottopartite di due ettari, ognuna delle quali viene sottoposta a campionamento separato.

I campioni elementari devono essere raccolti camminando sul campo con un percorso a «W» o «X». I raccolti provenienti da file strette o superfici coperte vanno ottenuti seguendo un percorso a «W» o «X» che consenta di prelevarli da file diverse e vanno successivamente mescolati per ottenere il campione globale.

Le piante vanno tagliate al livello del suolo.

Il campione deve essere composto di almeno dieci piante; tale campione globale di dieci piante deve pesare almeno 1 kg. Vengono sottoposte a campionamento soltanto le unità le cui dimensioni le rendano idonee alla commercializzazione ([1]). Da ogni unità devono essere rimosse la terra, le foglie esterne non idonee al consumo e quelle danneggiate.

B.2 **Campionamento di partite di spinaci, lattuga, alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali lavorati destinati ai lattanti e ai bambini reperite sul mercato**

Il metodo di campionamento è applicabile a partite inferiori o uguali a 25 tonnellate.

Nel caso di grandi partite (partite > 30 tonnellate), queste vanno divise in sottopartite di 25 tonnellate in linea di massima purché tali sottopartite possano essere separate materialmente. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di 25 tonnellate il peso delle sottopartite può superare il valore indicato del 20 % al massimo. Ciò significa che una sottopartita può avere un peso oscillante tra le 15 e le 30 tonnellate. Quando una partita non sia o non possa essere divisa materialmente in sottopartite il campione viene prelevato dalla partita.

Il campione globale deve pesare almeno 1 kg, eccettuati i casi in cui ciò non risulti possibile, per esempio quando si prelevano campioni da un'unica confezione o da un unico cespo.

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita è indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita

Peso della partita (in kg)	Numero minimo di campioni elementari da prelevare	Peso minimo del campione globale (kg)
< 50	3	1
da 50 a 500	5	1
> 500	10	1

Se la partita è costituita da confezioni singole il numero di confezioni da prelevare per formare il campione globale è indicato nella tabella 2.

Tabella 2

Numero di confezioni (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale nel caso di partite costituite da confezioni singole

Numero di confezioni o unità della partita	Numero di confezioni o unità da prelevare	Peso minimo del campione globale (kg)
da 1 a 25	1 confezione o unità	1
da 26 a 100	circa il 5 %, almeno 2 confezioni o unità	1
> 100	circa il 5 %, al massimo 10 confezioni o unità	1

([1]) Le dimensioni che permettono di commercializzare lattughe, indivie ricce e scarole sono fissate dal regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 9), come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 6/2005 (GU L 2 del 5.1.2005, pag. 3).

Ogni partita o sottopartita di cui vada controllata la conformità alle prescrizioni deve essere campionata separatamente. Laddove risulti impossibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza determinare effetti commerciali inaccettabili connessi al danneggiamento della partita (ad esempio a causa delle forme d'imballaggio, dei mezzi di trasporto, ecc.), si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campione globale risulti sufficientemente rappresentativo della partita campionata e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato. Il punto della partita dal quale prelevare un campione va di preferenza scelto in maniera casuale; qualora però ciò risulti praticamente impossibile, il punto va scelto a caso nelle parti accessibili della partita.

B.3 **Campionamento nella fase di distribuzione al dettaglio**

Il prelievo di campioni di alimenti nella fase della distribuzione al dettaglio deve risultare per quanto possibile conforme alle disposizioni in fatto di campionamento di cui alla parte B.2 del presente allegato.

Qualora ciò si riveli impossibile, si può ricorrere a un metodo alternativo di campionamento nella fase di distribuzione al dettaglio, purché il campione globale sia sufficientemente rappresentativo della partita campionata ed il metodo utilizzato sia chiaramente descritto e debitamente documentato ([1]).

B.4 **Valutazione della rispondenza alle prescrizioni di una partita o sottopartita**

— Positiva (accettazione) se il campione di laboratorio rispetta i limiti massimi, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione di recupero,

— negativa (rifiuto) se il campione di laboratorio al di là di ogni ragionevole dubbio supera i limiti massimi, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione di recupero (vale a dire che per valutare la rispondenza alle prescrizioni s'impiegano i risultati analitici, corretti per tener conto del recupero e dopo aver sottratto l'incertezza di misurazione ampliata).

C. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

1) Nel caso in cui il campionamento riguardi prodotti freschi, la preparazione dei campioni ha luogo se possibile entro le ventiquattr'ore successive al campionamento. Qualora ciò risulti impossibile, il campione va conservato congelato (fino ad un massimo di sei settimane).

2) Da ognuna delle singole unità si rimuovono terra, foglie pesantemente imbrattate nonché le foglie esterne non idonee al consumo e quelle altrimenti danneggiate. Non è ammesso il lavaggio dei campioni poiché tale operazione può comportare riduzioni del tenore di nitrati.

3) Il campione va integralmente omogeneizzato (l'aggiunta di una quantità nota d'acqua è opzionale). In funzione delle dimensioni del miscelatore/del trituratore/della sminuzzatrice impiegati si potranno mescolare una o più unità singole ai fini dell'omogeneizzazione. La miscelazione può essere agevolata congelando e sminuzzando le unità prima di procedere all'omogeneizzazione. Occorre dimostrare che il processo impiegato è tale da ottenere un'omogeneizzazione completa. Una perfetta omogeneizzazione è essenziale per massimizzare l'estrazione ed il recupero dei nitrati. Sotto questo profilo i campioni ricevono un trattamento identico, a prescindere dal fatto che siano stati ottenuti dai campi o dalla vendita al dettaglio.

4) Dalla miscela dei fluidi omogeneizzati («slurries») si prelevano uno o più campioni analitici a fini di analisi.

D. METODO D'ANALISI, RAPPORTI E PRESCRIZIONI IN FATTO DI CONTROLLO DELLE PRATICHE DI LABORATORIO

D.1 **Definizioni**

Ai fini del presente allegato s'intende per:

r = ripetibilità valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenuti in condizioni di ripetibilità (stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo) rientri nell'ambito di una probabilità specifica (tipicamente del 95 %), per cui $r = 2{,}8 \times s_r$;

s_r = deviazione standard, calcolata a partire dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità;

([1]) Qualora la porzione da campionare risulti troppo piccola per ottenere un campione globale di 1 kg, il peso del campione globale può essere inferiore a 1 kg. Laddove inoltre si tratti del campionamento di alimenti a base di cereali lavorati e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, il peso del campione globale può essere pari a 0,5 kg.

RSD_r = deviazione standard relativa, calcolata a partire dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità $[(s_r / \bar{x}) \times 100]$;

R = riproducibilità valore al di sotto del quale ci si aspetta che cada, entro un certo limite di probabilità (tipicamente del 95 %), la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenuti in condizioni di riproducibilità (ovvero ottenuti per un campione identico da operatori in laboratori diversi utilizzando un metodo di prova standardizzato); per cui $R = 2{,}8 \times s_R$;

s_R = deviazione standard, calcolata a partire da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità;

RSD_R = deviazione standard relativa, calcolata a partire dai risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(s_R / \bar{x}) \times 100]$.

D.2 **Disposizioni generali**

I metodi di analisi utilizzati per il controllo alimentare devono risultare conformi alle disposizioni dei punti 1 e 2 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004.

D.3 **Prescrizioni specifiche**

D.3.1 *Procedura d'estrazione*

Particolare attenzione va dedicata alla procedura d'estrazione impiegata. È dimostrato che varie procedure d'estrazione (per esempio il metodo d'estrazione con acqua calda o quello con una miscela 30/70 di metanolo ed acqua) garantiscono un'efficace estrazione dei nitrati. L'estrazione con acqua fredda può essere utilizzata unicamente se il campione analitico è stato congelato prima dell'estrazione del campione.

D.3.2 *Criteri di rendimento*

I criteri specifici per valutare i metodi di analisi impiegati nel controllo del tenore di nitrati sono i seguenti:

Criterio	Intervallo di concentrazione	Valore raccomandato	Valore massimo consentito
Recupero	< 500 mg/kg	60-120 %	
	≥ 500 mg/kg	90-110 %	
Precisione RSD_R	tutti	derivato dall'equazione di Horwitz	due volte il valore derivato dall'equazione di Horwitz

La precisione RSD_r può essere calcolata moltiplicando per 0,66 la precisione RSD_R alla concentrazione d'interesse.

Note relative ai criteri di rendimento

— Gli intervalli di concentrazione non vengono precisati poiché i valori della precisione sono calcolati alle concentrazioni d'interesse.

— I valori della precisione sono calcolati partendo dall'equazione di Horwitz, ovvero:

$$RSD_R = 2^{(1-0,5\log C)}$$

dove:

— RSD_R è la deviazione standard relativa, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(s_R / \bar{x}) \times 100]$,

— C'è il tasso di concentrazione (vale a dire 1 = 100g/100g, 0,001 = 1 000 mg/kg)

D.4 **Rapporti relativi ai risultati, stima dell'incertezza di misurazione e calcolo del fattore di recupero** [1]

Il risultato analitico può essere riportato in forma corretta o meno rispetto al fattore di recupero. Vanno indicati il modo in cui è stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero. Il risultato analitico corretto per il fattore di recupero deve essere utilizzato per verificare la conformità.

Il risultato analitico deve essere riportato come × ± U, dove × è il risultato analitico e U l'incertezza di misurazione estesa.

U (l'incertezza di misurazione estesa) viene calcolata utilizzando un fattore di copertura 2 corrispondente ad un livello di fiducia del 95 % circa.

Le presenti norme d'interpretazione del risultato analitico ai fini dell'accettazione o del rifiuto della partita si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione destinato al controllo ufficiale. In caso di analisi a fini di ricorso o arbitraggio, si applicano le norme nazionali.

D.5 **Qualità dei laboratori**

Il laboratorio deve ottemperare alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004.

---

[1] Per maggiori dettagli sulle procedure relative alla stima dell'incertezza della misura e alla valutazione del tasso di recupero, si rimanda alla relazione *Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation* — http://ec.europa.eu./food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf

REGOLAMENTO (CE) N. 1883/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ([2]) stabilisce i tenori massimi per le diossine e per i furani e per la somma di diossine, furani e PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari.

(2) La direttiva 2002/69/CE della Commissione, del 30 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari ([3]) stabilisce disposizioni specifiche relative ai metodi di campionamento e di analisi da applicare ai fini del controllo ufficiale.

(3) Per applicare i nuovi livelli massimi per la somma di diossine, furani e PCB diossina-simili è necessario modificare la direttiva 2002/69/CE. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 2002/69/CE con il presente regolamento.

(4) Le disposizioni stabilite nel presente regolamento si riferiscono unicamente al prelievo di campioni e all'analisi di diossine e PCB diossina-simili ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1881/2006 e non pregiudicano la strategia di campionamento, i livelli e la frequenza dei prelievi quali indicati negli allegati III e IV della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ([4]). Esse non pregiudicano peraltro i criteri per il prelievo mirato di campioni prescritto dalla decisione 98/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale ([5]).

(5) Sarebbe opportuno impiegare un metodo di screening ad alto rendimento, di comprovata validità e ampiamente accettato per selezionare i campioni che presentano livelli significativi di diossine e di PCB diossina-simili, livelli che occorre poi determinare tramite un metodo di conferma. Occorre pertanto stabilire criteri severi per il metodo di conferma e criteri minimi per il metodo di screening.

(6) Per il campionamento di pesci di grandi dimensioni, è necessario specificare le modalità di campionamento al fine di garantire un'impostazione armonizzata in tutta la Comunità.

(7) Nei pesci della stessa specie e originari della medesima regione, il livello di diossine e di PCB diossina-simili può variare in funzione delle dimensioni o dell'età dei pesci. Inoltre, il livello di diossine e di PCB diossina-simili non risulta necessariamente identico in tutte le parti del pesce. Per il campionamento dei pesci, è pertanto necessario specificare le modalità di campionamento e di preparazione dei campioni al fine di garantire un'impostazione armonizzata in tutta la Comunità.

(8) È estremamente importante che i risultati analitici siano riferiti e interpretati in modo uniforme per assicurare un'attuazione armonizzata in tutta la Comunità.

(9) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

([1]) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).
([2]) Cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.
([3]) GU L 209 del 6.8.2002, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/44/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 17).
([4]) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).
([5]) GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31. Decisione modificata dall'atto di adesione del 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari di cui alla sezione 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 devono essere prelevati secondo le modalità descritte nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari di cui alla sezione 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 devono essere preparati ed analizzati secondo le modalità descritte nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

La direttiva 2002/69/CE è abrogata. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/PCDF) e di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalità indicate nel presente allegato. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati. Il rispetto dei livelli massimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, viene stabilito in base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio.

2. DEFINIZIONI

Partita: quantità identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola volta e per il quale è accertata dall'addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni, quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, il confezionatore, lo speditore o la marcatura. Nel caso del pesce e dei prodotti della pesca, devono essere comparabili anche le dimensioni. Qualora le dimensioni e/o il peso del pesce non siano comparabili all'interno di una stessa consegna, quest'ultima può ancora essere considerata una partita, ma è necessario applicare modalità di campionamento specifiche.

— Sottopartita: porzione di una partita di grandi dimensioni designata per essere sottoposta a campionamento secondo le modalità stabilite. Ogni sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.

— Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.

— Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

— Campione di laboratorio: parte/quantità rappresentativa del campione globale destinata al laboratorio.

3. DISPOSIZIONI GENERALI

3.1. **Personale**

Il prelievo deve essere effettuato da personale qualificato, secondo le norme vigenti nello Stato membro.

3.2. **Prodotto da campionare**

Ciascuna partita o sottopartita da analizzare è oggetto di campionamento separato.

3.3. **Precauzioni da prendere**

Durante il campionamento e la preparazione dei campioni, occorre prendere precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di diossine e di PCB diossina-simili, compromettendo le analisi o la rappresentatività dei campioni globali.

3.4. **Campioni elementari**

I campioni elementari devono essere prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell'insieme della partita o della sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto 3.8 del presente allegato.

3.5. **Preparazione del campione globale**

Il campione globale viene ottenuto mescolando i campioni elementari. È di almeno 1 kg, a meno che ciò sia poco pratico, ad esempio, nel caso di campionamento di una singola confezione.

3.6. **Campioni replicati**

I campioni replicati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali sono prelevati dal campione globale omogeneizzato, a condizione che tale procedura sia conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in materia di diritti degli operatori del settore alimentare. Le dimensioni dei campioni di laboratorio devono essere tali da consentire almeno lo svolgimento di analisi duplici.

3.7. **Confezionamento e invio dei campioni**

Ciascun campione va collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente contro qualsiasi fattore di contaminazione, dalla perdita di analiti per assorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto. Sono prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.

3.8. **Sigillatura ed etichettatura dei campioni**

Ogni campione ufficiale viene sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le prescrizioni vigenti nello Stato membro.

Per ciascun prelievo di campione è redatto un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata e che indichi la data e il luogo del campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare utile all'analista.

4. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

Il metodo di prelievo applicato deve assicurare che il campione globale sia rappresentativo della partita o della sottopartita che deve essere controllata.

4.1. **Divisione delle partite in sottopartite**

Le partite di grandi dimensioni vengono suddivise in sottopartite purché le sottopartite possano essere separate fisicamente. La tabella 1 si applica alle grandi consegne di prodotti commercializzati sfusi (ad esempio, oli vegetali). Per gli altri prodotti si applica la tabella 2. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest'ultimo può superare il peso indicato al massimo del 20 %.

Tabella 1

Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi

Peso della partita (in tonnellate)	Peso o numero delle sottopartite
≥ 1 500	500 tonnellate
> 300 e < 1 500	3 sottopartite
≥ 50 e ≤ 300	100 tonnellate
< 50	—

Tabella 2

Suddivisione delle partite in sottopartite per gli altri prodotti

Peso della partita (in tonnellate)	Peso o numero delle sottopartite
≥ 15	15-30 tonnellate
< 15	—

4.2. **Numero dei campioni elementari**

Il peso del campione globale che riunisce tutti i campioni elementari deve essere di almeno 1 kg (cfr. punto 3.5 del presente allegato).

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita è indicato nelle tabelle 3 e 4.

Nel caso di prodotti liquidi sfusi la partita (o la sottopartita) viene accuratamente mescolata, per quanto possibile, e nella misura in cui la qualità del prodotto non viene alterata, manualmente o con mezzi meccanici immediatamente prima del prelievo. In tal caso si può presumere che i contaminanti siano distribuiti omogeneamente all'interno della partita o della sottopartita. È quindi sufficiente prelevare tre campioni elementari dalla partita o dalla sottopartita per formare il campione globale.

I campioni elementari sono di peso analogo. Ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 grammi.

Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto 3.8 del presente allegato. Secondo quanto disposto dalla decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale [1], un campione globale di uova di gallina è costituito da almeno 12 uova (per partite sfuse e per partite formate da confezioni singole, si vedano le tabelle 3 e 4).

[1] GU L 303 del 6.11.1997, pag. 12.

Tabella 3

Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita

Peso o volume della partita/sottopartita (in kg o l)	Numero minimo di campioni elementari da prelevare
< 50	3
da 50 a 500	5
> 500	10

Se la partita o la sottopartita è costituita da confezioni singole o unità, il numero di confezioni o di unità che va prelevato per formare un campione globale è indicato nella tabella 4.

Tabella 4

Numero di confezioni o unità (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale se la partita o la sottopartita è costituita da confezioni singole o unità

Numero di confezioni o unità nella partita/sottopartita	Numero di confezioni o unità da prelevare
da 1 a 25	almeno 1 confezione o unità
da 26 a 100	il 5 % circa, almeno 2 confezioni o unità
> 100	il 5 % circa, massimo 10 confezioni o unità

4.3. **Modalità specifiche di prelievo dei campioni di partite contenenti pesci interi di dimensioni e peso comparabili**

Si ritiene che i pesci abbiano dimensioni e peso comparabili se le differenze di dimensioni e peso non superano il 50 % circa.

Il numero di campioni elementari da prelevare dalla partita è definito alla tabella 3. Il campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari deve pesare almeno 1 kg (cfr. punto 3.5).

— Se la partita da cui viene prelevato il campione è costituita da pesci di piccole dimensioni (singoli pesci che pesano < 1 kg circa), il pesce intero viene prelevato come campione elementare per formare il campione globale. Se il campione globale che ne risulta pesa più di 3 kg, i campioni elementari possono essere costituiti dalla parte centrale, del peso di almeno 100 grammi, dei pesci che formano il campione globale. La parte intera cui viene applicato il livello massimo viene utilizzata per l'omogeneizzazione del campione.

La parte centrale del pesce è quella in cui si trova il centro di gravità. Nella maggior parte dei casi è situata in corrispondenza della pinna dorsale (qualora il pesce ne abbia una) o a metà strada fra l'apertura branchiale e l'ano.

— Se la partita da cui viene prelevato il campione è costituita da pesci di maggiori dimensioni (singoli pesci che pesano più di 1 kg circa), il campione elementare consiste nella parte centrale del pesce. Il peso di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi.

Nel caso di pesci di dimensioni intermedie (da 1 a 6 kg circa) il campione elementare è costituito da una porzione prelevata dalla spina dorsale al ventre, nella parte centrale del pesce.

Nel caso di pesci di dimensioni molto grandi (ad esempio > 6 kg circa), il campione elementare viene prelevato dal muscolo dorsolaterale destro (vista frontale) nella parte centrale del pesce. Qualora il prelievo di questa porzione dalla parte centrale del pesce comporti un considerevole danno economico, può essere sufficiente prelevare tre campioni elementari di almeno 350 grammi ciascuno, indipendentemente dalle dimensioni della partita, o in alternativa è possibile prelevare una parte equivalente del muscolo vicino alla coda e del muscolo vicino alla testa di un pesce per formare il campione elementare rappresentativo del livello di diossine nell'intero pesce.

4.4. **Campionamento di partite di pesce contenenti pesci di dimensioni e/o peso differenti**

— Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3 per la costituzione del campione.

— Qualora predomini una classe/categoria di dimensioni o peso (l'80 % circa o più della partita) il campione è prelevato dai pesci appartenenti alla classe/categoria predominante. Tale campione è considerato rappresentativo dell'intera partita.

— Qualora non predomini una particolare classe/categoria di dimensioni o peso, occorre assicurarsi che i pesci selezionati per il campione siano rappresentativi della partita. Il documento «Guidance document for the sampling of lots of fish containing whole fishes of different size and/or weight» ([1]) fornisce orientamenti specifici per questo tipo di situazioni.

4.5. **Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio**

Il prelievo di campioni di prodotti alimentari nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misura del possibile, alle disposizioni di campionamento di cui al punto 4.2 del presente allegato.

Ove ciò non sia possibile si possono adottare altre procedure di prelievo in questa fase, purché garantiscano una sufficiente rappresentatività della partita o della sottopartita oggetto di campionamento.

5. CONFORMITÀ DELLA PARTITA O DELLA SOTTOPARTITA ALLE SPECIFICHE

La partita è accettata se il risultato di una singola analisi non supera il rispettivo livello massimo di diossine e della somma di diossine e di PCB diossina-simili fissato dal regolamento (CE) n. 1881/2006, tenendo conto dell'incertezza della misura.

La partita non è conforme al livello massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006 se il risultato analitico con il limite superiore ([2]), confermato da una doppia analisi ([3]), supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza della misura.

Si tiene conto dell'incertezza della misura in base ad una delle seguenti modalità:

— calcolando l'incertezza estesa, utilizzando un fattore di copertura di 2 corrispondente ad un livello di affidabilità del 95 % circa. Una partita o sottopartita non è conforme se il valore misurato meno U supera il livello consentito che è stato stabilito. Qualora le diossine e i PCB diossina-simili siano oggetto di determinazioni separate, per la somma di entrambi si utilizza la somma dell'incertezza estesa stimata dei risultati analitici ottenuti separatamente per le diossine e i PCB diossina-simili,

— stabilendo il limite della decisione (CCα) conformemente alle disposizioni della decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati ([4]) (punto 3.1.2.5 dell'allegato — caso di sostanze per le quali è stato stabilito un limite consentito). Una partita o sottopartita non è conforme se il valore misurato è pari o superiore al CCα.

Le presenti norme di interpretazione vanno applicate ai risultati analitici ottenuti dal campione destinato al controllo ufficiale. Nel caso di analisi a fini di ricorso o arbitraggio si applica la normativa nazionale.

———

([1]) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxins_en.htm

([2]) Per il calcolo del «limite superiore», si suppone che il contributo all'equivalente tossico (TEQ) di ogni congenere non quantificato sia uguale al limite di quantificazione.
Per il calcolo del «limite inferiore», si suppone che il contributo al TEQ di ogni congenere non quantificato sia uguale a zero. Per il calcolo del «valore intermedio», si suppone che il contributo al TEQ di ogni congenere non quantificato sia uguale alla metà del limite di quantificazione.

([3]) La doppia analisi è necessaria per escludere la possibilità di una contaminazione incrociata interna o di scambio accidentale dei campioni. La prima analisi, che tiene conto dell'incertezza della misura, è utilizzata per verificare la conformità.
Qualora l'analisi avvenga nell'ambito di un incidente di contaminazione da diossina, è possibile omettere la conferma mediante doppia analisi se i campioni selezionati per l'analisi possono essere associati, grazie alla tracciabilità, a tale incidente.

([4]) GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8. Decisione modificata dalla decisione 2004/25/CE (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 38).

ALLEGATO II

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E PRESCRIZIONI PER I METODI D'ANALISI IMPIEGATI NEL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano all'analisi di prodotti alimentari nell'ambito dei controlli ufficiali del tenore di diossine [policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] e di PCB diossina-simili.

Il controllo della presenza di diossine nei prodotti alimentari può essere effettuato mediante una strategia che preveda un metodo di screening per selezionare i campioni con livelli di diossine e di PCB diossina-simili inferiori di un valore al di sotto del 25 % o superiori al livello massimo. Occorre poi determinare/confermare la concentrazione di diossine e la somma di diossine e di PCB diossina-simili nei campioni con livelli significativi tramite un metodo di conferma.

I metodi di screening sono impiegati per rilevare la presenza di diossine e PCB diossina-simili ai livelli considerati. Essi sono dotati di una grande capacità di trattamento di campioni, il che consente di passare al vaglio un'elevata quantità di campioni per ricercare quelli che potrebbero rivelarsi positivi. Questi metodi sono specialmente concepiti in modo da evitare i falsi risultati negativi.

I metodi di conferma forniscono informazioni complete o complementari che consentono di individuare e quantificare in maniera inequivocabile le diossine e i PCB diossina-simili al livello d'interesse.

2. CONTESTO

Le concentrazioni delle singole sostanze in un dato campione vengono dapprima moltiplicate per i rispettivi fattori di tossicità equivalente (TEF), quali stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità ed elencati nell'appendice del presente allegato, e poi sommate per ottenere la concentrazione totale dei composti diossina-simili espressi in equivalenti tossici (TEQ).

Ai fini del presente regolamento, il limite specifico accettato di quantificazione di un singolo congenere è la concentrazione di un analita nell'estratto di un campione che produce una risposta strumentale a due ioni differenti, da controllare con un rapporto S/R (segnale/rumore) di 3:1 per il segnale meno sensibile e rispetta i requisiti di base, quali, ad esempio, il tempo di ritenzione e il rapporto isotopico, secondo la procedura di determinazione descritta nel metodo EPA 1613, revisione B.

3. PRESCRIZIONI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ DA RISPETTARE NELLA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

— Occorre adottare misure per evitare qualsiasi contaminazione incrociata durante ogni fase del campionamento e dell'analisi.

— I campioni devono essere conservati e trasportati in appositi contenitori di vetro, alluminio, polipropilene o polietilene, dopo avere rimosso eventuali tracce di polvere di carta dal contenitore. Gli strumenti in vetro devono essere risciacquati con solventi certificati esenti da diossine o previamente sottoposti a un controllo volto a determinare la presenza di diossine.

— La conservazione e il trasporto devono svolgersi in modo da preservare l'integrità del campione alimentare.

— Se necessario, macinare finemente e mescolare bene ogni campione di laboratorio ricorrendo a un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione (ad esempio, macinazione che consenta al materiale di passare attraverso un setaccio a maglie di 1 mm); prima della macinazione, i campioni devono essere asciugati, nel caso il livello di umidità sia troppo elevato.

— Occorre eseguire un'analisi in bianco, ovvero effettuare l'intera procedura analitica senza il campione.

— Il peso del campione utilizzato per l'estrazione deve essere tale da rispettare le prescrizioni relative alla sensibilità.

— Le procedure specifiche di preparazione del campione utilizzate per i prodotti in questione devono essere convalidate in base a orientamenti riconosciuti a livello internazionale.

— Nel caso dei pesci, è necessario eliminare la pelle dal momento che il livello massimo si applica al muscolo privo di pelle. Occorre tuttavia raschiare accuratamente e completamente tutti i resti di muscolo e di grasso attaccati alla parte interna della pelle e aggiungerli al campione da analizzare.

4. PRESCRIZIONI APPLICABILI AI LABORATORI

— I laboratori devono dimostrare la validità del metodo nell'intervallo di tolleranza del livello d'interesse, ad esempio, 0,5x, 1x e 2x il livello d'interesse, con un coefficiente di variazione accettabile per analisi ripetute. Per ulteriori informazioni sui criteri di accettazione, si veda il punto 5.

— Il limite di quantificazione per un metodo di conferma deve situarsi in un intervallo di circa un quinto del livello d'interesse.

— Si devono regolarmente effettuare controlli in bianco, esperimenti con campioni arricchiti o analisi dei campioni di controllo (di preferenza, se disponibile, materiale di riferimento certificato), quali misure interne di controllo della qualità.

— La competenza del laboratorio deve essere dimostrata dalla partecipazione regolare ed efficace a studi condotti in collaborazione con altri laboratori sulla determinazione di diossine e di PCB diossina-simili nelle corrispondenti matrici di prodotti alimentari/mangimi.

— Conformemente a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori devono essere accreditati da un organismo riconosciuto che opera in conformità della guida ISO 58 per garantire che applichino la garanzia della qualità relativamente ai metodi d'analisi. I laboratori devono essere accreditati in base alla norma EN ISO/IEC 17025.

5. PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLA PROCEDURA D'ANALISI PER LE DIOSSINE E I PCB DIOSSINA-SIMILI

Prescrizioni di base per l'accettazione delle procedure d'analisi:

— *Elevata sensibilità e bassi limiti di rilevabilità.* Per quanto concerne le PCDD e i PCDF, le quantità rilevabili devono essere dell'ordine del picogrammo TEQ (10^{-12} g) data l'estrema tossicità di alcuni di questi composti. È noto che i PCB si presentano in quantità più elevate rispetto alle PCDD e ai PCDF. Per quanto concerne la maggior parte dei congeneri di PCB, è sufficiente una sensibilità dell'ordine del nanogrammo (10^{-9} g). Tuttavia, per la determinazione dei congeneri più tossici dei PCB diossina-simili (in particolare i congeneri non orto sostituiti) si deve ottenere la stessa sensibilità che per le PCDD e i PCDF.

— *Alta selettività (specificità).* Occorre distinguere le PCDD, i PCDF e i PCB diossina-simili da una moltitudine di altri composti che, estratti simultaneamente dal campione e suscettibili d'interferire, sono presenti in concentrazioni molto superiori a quelle degli analiti da rilevare. Per quanto concerne i metodi di gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS), è necessario distinguere tra vari congeneri, in particolare tra quelli tossici (ad esempio, i diciassette PCDD e PCDF sostituiti alle posizioni 2,3,7,8 e i PCB diossina-simili) e altri congeneri. Mediante biotest è possibile determinare selettivamente i valori di TEQ quali somma di PCDD, PCDF e PCB diossina-simili.

— *Estrema accuratezza (esattezza e precisione).* La determinazione deve fornire una stima valida della concentrazione reale presente in un campione. È necessario porre estrema cura (accuratezza della misura: grado di concordanza tra il risultato di una misura e il valore reale o assegnato del misurando) per evitare che i risultati dell'analisi di un campione siano respinti a causa della scarsa affidabilità della stima dei TEQ. L'accuratezza è espressa come esattezza (differenza tra il valore medio misurato per un analita in un materiale certificato e il suo valore certificato, espressa in percentuale di tale valore) e precisione (deviazione standard relativa RSD_R calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità).

I metodi di screening possono comprendere biotest e metodi GC/MS, mentre i metodi di conferma sono costituiti dalla gascromatografia ad alta risoluzione e dalla spettrometria ad alta risoluzione (HRGC/HRMS). Si devono osservare i seguenti criteri per il valore totale TEQ:

	Metodi di screening	Metodi di conferma
Percentuale di falsi negativi	< 1 %	
Esattezza		da – 20 % a + 20 %
Precisione (RSD_R)	< 30 %	< 15 %

6. PRESCRIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AI METODI D'ANALISI GC/MS CON FINALITÀ DI SCREENING O DI CONFERMA

— Per convalidare la procedura d'analisi, occorre aggiungere all'inizio dell'analisi, ad esempio prima dell'estrazione, standard interni di PCDD/F clorosostituiti alle posizioni 2,3,7,8 e marcati con ^{13}C e standard interni di PCB diossina-simile marcati con ^{13}C. Va aggiunto almeno un congenere per ciascun gruppo omologo di PCDD/F da tetra a octaclorati e almeno un congenere per ciascun gruppo omologo di PCB diossina-simile (in alternativa, è possibile aggiungere almeno un congenere per ciascuna funzione di registrazione di ioni selezionati tramite spettrografia di massa utilizzata per il controllo di PCDD/F e PCB diossina-simili). Si consiglia vivamente, soprattutto per i metodi di conferma, di utilizzare l'insieme dei diciassette standard interni di PCDD/F sostituiti alle posizioni 2,3,7,8 marcati con ^{13}C, nonché la totalità dei dodici standard interni di PCB diossina-simile marcati con ^{13}C.

Vanno inoltre determinati i fattori di risposta relativa per quei congeneri ai quali non è stato aggiunto alcun analogo marcato con ^{13}C, utilizzando soluzioni di taratura adeguate.

— Per i prodotti alimentari d'origine vegetale e per i prodotti alimentari d'origine animale con un contenuto di grassi inferiore al 10 %, l'aggiunta di standard interni prima dell'estrazione è obbligatoria. Per i prodotti alimentari d'origine animale con un contenuto di grassi superiore al 10 %, gli standard interni possono essere aggiunti prima o dopo l'estrazione dei grassi. Occorre convalidare adeguatamente l'efficacia dell'estrazione, a seconda della fase in cui sono stati introdotti gli standard interni e del modo in cui i risultati sono riportati (sulla base del prodotto o dei grassi).

— Prima dell'analisi GC/MS, occorre aggiungere 1 o 2 standard di recupero (surrogato).

— È necessario effettuare il controllo del recupero. Per i metodi di conferma, i recuperi dei singoli standard interni devono essere compresi tra il 60 % e il 120 %. Recuperi inferiori o superiori per singoli congeneri, in particolare per alcune dibenzodiossine e alcuni dibenzofurani epta e octaclorati, sono accettabili, purché il loro contributo al valore TEQ non superi il 10 % del valore totale TEQ (tenendo conto della somma di PCDD/F e di PCB diossina-simili). Per quanto concerne i metodi di screening, i recuperi devono essere compresi tra il 30 % e il 140 %.

— È opportuno separare le diossine dai composti clorurati interferenti, quali i PCB non diossina-simili e gli eteri clorurati di difenile, ricorrendo ad adeguate tecniche cromatografiche (di preferenza tramite una colonna di florisil, d'allumina e/o di carbone).

— È sufficiente la separazione gascromatografica degli isomeri (< 25 % da picco a picco tra 1,2,3,4,7,8-HxCDF e 1,2,3,6,7,8-HxCDF).

— La determinazione deve essere effettuata conformemente al metodo EPA 1613 revisione B: diossine e furani da tetra a octa-clorati per diluizione degli isotopi con HRGC/HRMS, o un altro metodo con criteri di rendimento equivalenti.

— La differenza tra il livello massimo e il livello minimo non deve essere superiore al 20 % per i prodotti alimentari con una contaminazione da diossina di circa 1 pg OMS/TEQ/g di base lipidica (tenendo conto della somma di PCDD/PCDF e di PCB diossina-simili). Per i prodotti alimentari a basso contenuto di grasso si applicano le stesse prescrizioni che per i livelli di contaminazione dell'ordine di circa 1 pg OMS/TEQ/g di prodotto. Per livelli di contaminazione inferiori, ad esempio 0,50 pg. OMS-TEQ/g di prodotto, la differenza tra il livello massimo e il livello minimo può essere dell'ordine del 25-40 %.

7. METODI D'ANALISI DI SCREENING

7.1. **Introduzione**

Il metodo di screening consente di applicare vari approcci analitici: un approccio puramente di screening e un approccio quantitativo.

Approccio di screening

La risposta dei campioni è confrontata con quella di un campione di riferimento al livello d'interesse. I campioni la cui risposta è inferiore a quella del campione di riferimento sono considerati negativi, mentre quelli con risposta superiore sono ritenuti positivi. Prescrizioni:

— in ogni serie di prove si devono includere un campione di riferimento e uno in bianco, estratti e analizzati allo stesso tempo e alle medesime condizioni. Il campione di riferimento deve presentare una risposta nettamente superiore a quella del campione in bianco,

— si devono includere campioni di riferimento supplementari con concentrazione pari a 0,5x e 2x il livello d'interesse, per dimostrare l'efficacia del test nell'intervallo considerato per il controllo del livello d'interesse,

— qualora si analizzino altre matrici, occorre dimostrare la validità dei campioni di riferimento, utilizzando di preferenza campioni il cui livello di TEQ, stabilito tramite HRGC/HRMS, sia simile a quello del campione di riferimento o un bianco arricchito per raggiungere questo livello,

— poiché nei biotest non si possono utilizzare standard interni, si devono effettuare test di ripetibilità per ottenere informazioni sullo deviazione standard nell'ambito di una serie di test. Il coefficiente di variazione deve essere inferiore al 30 %,

— per quanto concerne i biotest, occorre definire quali sono i composti-bersaglio, le potenziali interferenze e il valore massimo tollerato per il bianco.

Approccio quantitativo

L'approccio quantitativo comprende obbligatoriamente una serie di diluizioni standard, un processo di purificazione e di misurazione doppio o triplo, nonché analisi in bianco e controlli di recupero. Il risultato può essere espresso in TEQ, dando per scontato che i composti responsabili del segnale soddisfino il principio TEQ. A tal fine, si può impiegare la TCDD (o una miscela-tipo di diossine/furani/PCB diossina-simili) per elaborare una curva di taratura che consenta di calcolare il livello di TEQ nell'estratto e, di conseguenza, nel campione. Tale risultato è poi corretto con il livello di TEQ calcolato per un campione in bianco (per tenere conto di impurezze derivanti dai solventi e dalle sostanze chimiche utilizzate) e per il recupero (quest'ultima quantità è calcolata a partire dal livello di TEQ in un campione di controllo qualità la cui concentrazione è analoga a quella del livello d'interesse). È fondamentale tenere conto che una parte della perdita apparente del recupero può essere dovuta agli effetti della matrice e/o alle differenze tra i valori dei TEF nei biotest e i valori dei TEF ufficiali stabiliti dall'OMS.

7.2. **Prescrizioni per i metodi d'analisi utilizzati per lo screening**

— Lo screening può essere effettuato tramite metodi d'analisi GC/MS e biotest. Ai metodi GC/MS si applicano le prescrizioni stabilite al punto 6. Prescrizioni specifiche sono stabilite al punto 7.3 del presente allegato per i biotest cellulari e al punto 7.4 per i biotest realizzati con kit.

— Sono necessarie informazioni sul numero di risultati falsi positivi e falsi negativi di un'ampia serie di campioni al di sopra e al di sotto dei livelli massimi o dei livelli d'azione, raffrontati al contenuto di TEQ determinato tramite metodo analitico di conferma. La percentuale reale di falsi negativi deve essere inferiore all'1 %. Affinché il metodo di screening risulti vantaggioso, la percentuale di campioni falsi positivi deve essere sufficientemente bassa.

— I risultati positivi devono essere sempre convalidati tramite un metodo analitico di conferma (HRGC/HRMS). I campioni corrispondenti a una vasta gamma di TEQ devono inoltre essere confermati tramite HRGC/HRMS (circa 2-10 % dei campioni negativi). Si devono fornire dati sulle corrispondenze tra i risultati dei biotest e quelli della HRGC/HRMS.

7.3. **Prescrizioni specifiche per i biotest cellulari**

— Quando si effettua un biotest, si deve utilizzare in ogni prova una serie di concentrazioni di riferimento di TCDD o una miscela di diossine/furani/PCB diossina-simili (curva di risposta con $R^2 > 0,95$ per una dose completa). Tuttavia, ai fini dello screening, si può utilizzare nell'analisi dei campioni a bassa concentrazione una curva dettagliata nei livelli bassi.

— Per i risultati del biotest in un intervallo di tempo costante, è necessario usare una concentrazione di riferimento di TCDD (circa 3x il limite di quantificazione) su un modulo di controllo della qualità. In alternativa, si può utilizzare la risposta relativa di un campione di riferimento paragonata a una curva di taratura di TCDD, dato che la risposta delle cellule può dipendere da molteplici fattori.

— Occorre compilare e verificare i grafici del controllo della qualità (QC) per ogni tipo di materiale di riferimento allo scopo di garantire che il risultato sia conforme agli orientamenti indicati.

— L'induzione della diluizione utilizzata per il campione deve situarsi nella parte lineare della curva di risposta, in particolare per i calcoli quantitativi. I campioni situati al di sopra della parte lineare della curva di risposta devono essere diluiti e nuovamente analizzati. Occorre pertanto analizzare 3 o più diluizioni alla volta.

— La deviazione standard percentuale non deve essere superiore al 15 % quando si effettua una determinazione tripla per ogni diluizione del campione, né superiore al 30 % fra tre esperimenti indipendenti.

— È possibile scegliere come limite di rilevabilità un valore equivalente a 3x la deviazione standard della soluzione di solvente in bianco o della risposta di fondo. Un altro metodo consiste nell'applicare una risposta che sia superiore alla risposta di fondo (fattore di diluizione 5x il solvente in bianco) calcolata dalla curva di taratura del giorno. È possibile scegliere come limite di quantificazione un valore equivalente a 5x-6x la deviazione standard della soluzione di solvente in bianco o della risposta di fondo oppure applicare una risposta che sia superiore alla risposta di fondo (fattore d'induzione 10x il solvente in bianco) calcolata dalla curva di taratura del giorno.

7.4. **Prescrizioni specifiche per i biotest effettuati con kit**

— Occorre assicurarsi che i biotest effettuati con kit dimostrino una sensibilità ed un'affidabilità sufficienti per essere applicati ai prodotti alimentari.

— Occorre seguire le istruzioni del fabbricante relative alla preparazione dei campioni e alle analisi.

— Il kit non deve essere utilizzato oltre la data di scadenza indicata.

— Non si devono utilizzare materiali o componenti previsti per altri kit.

— I kit vanno conservati e utilizzati alle temperature di conservazione e di impiego indicate.

— Il limite di rilevazione per gli immunodosaggi è pari a 3x la deviazione standard, basandosi su 10 analisi ripetute del bianco, diviso per il valore della pendenza dell'equazione di regressione lineare.

— Occorre impiegare standard di riferimento per le prove di laboratorio al fine di garantire che la risposta allo standard rientri in un intervallo di valori accettabile.

8. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

A condizione che il metodo d'analisi impiegato lo consenta, i risultati dell'analisi devono contenere i livelli dei singoli congeneri di PCDD/F e PCB, nonché essere indicati come limite inferiore, limite superiore e valore intermedio, onde fornire la maggior quantità di dati possibile e permettere così d'interpretare i risultati in base alle prescrizioni specifiche.

La relazione deve inoltre menzionare il contenuto lipidico del campione e il metodo impiegato per l'estrazione del grasso.

I recuperi dei singoli standard interni devono essere forniti se si situano al di fuori dell'intervallo menzionato al punto 6, qualora eccedano il livello massimo e negli altri casi dietro richiesta.

Deve essere indicata anche l'incertezza della misura poiché tale parametro va preso in considerazione al fine di determinare la conformità di un campione. I risultati analitici vanno quindi indicati nella forma «x +/– U», dove x è il risultato dell'analisi e U l'incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di affidabilità del 95 % circa. Qualora le diossine e i PCB diossina-simili siano oggetto di determinazioni separate, per la somma di entrambi si utilizza la somma dell'incertezza estesa stimata dei risultati analitici ottenuti separatamente per le diossine e i PCB diossina-simili.

Se l'incertezza della misura è presa in considerazione applicando il CCα (quale descritto nell'allegato I, parte 5), occorre indicare tale parametro.

I risultati devono essere espressi nelle stesse unità e con almeno lo stesso numero di cifre significative dei tenori massimi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1881/2006.

———

Appendice dell'allegato II

Tabella OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione dell'Organizzazione mondiale della sanità tenutasi a Stoccolma, Svezia, il dal 15 al 18 giugno 1997 [Van den Berg *et al.*, (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. *Environmental Health Perspectives, 106(12), 775*]

Congenere	Valore TEF	Congenere	Valore TEF
Dibenzo-p-diossine («PCDD»)		**PCB «diossina-simili»: PCB non-orto + PCB mono-orto**	
2,3,7,8-TCDD	1		
1,2,3,7,8-PeCDD	1	*PCB non-orto*	
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1	PCB 77	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	PCB 81	0,0001
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	PCB 126	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	PCB 169	0,01
OCDD	0,0001	*PCB mono-orto*	
Dibenzofurani («PCDF»)		PCB 105	0,0001
2,3,7,8-TCDF	0,1	PCB 114	0,0005
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05	PCB 118	0,0001
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5	PCB 123	0,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1	PCB 156	0,0005
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 157	0,0005
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1	PCB 167	0,00001
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 189	0,0001
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01		
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01		
OCDF	0,0001		

Abbreviazioni utilizzate: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = esa; «Hp» = epta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzodiossina; «CDF» = clorodibenzofurano; «CB» = clorobifenile.

REGOLAMENTO (CE) N. 1884/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

che modifica i regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2449/96 e (CE) n. 2390/98 per quanto riguarda le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di manioca e di patate dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT ([1]), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ([2]), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ([3]), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([4]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ([5]), si applica ai titoli di importazione relativi ai periodi contingentali che hanno inizio il 1º gennaio 2007.

(2) Le norme comuni previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006, in particolare le modalità relative alle domande, ai richiedenti e al rilascio dei titoli, che limitano la durata di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale, si applicano fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dai regolamenti settoriali. Per evitare che in alcuni regolamenti settoriali sussistano norme divergenti, è necessario modificare i regolamenti (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca ([6]), (CE) n. 2449/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia ([7]), e (CE) n. 2390/98 della Commissione del 5 novembre 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di taluni prodotti di sostituzione dei cereali e prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2245/90 ([8]), allo scopo di precisare i numeri d'ordine di ogni contingente e sottocontingente e ridefinire le norme specifiche applicabili, in particolare per quanto riguarda la presentazione delle domande di titoli, il relativo rilascio e la durata di validità, nonché la trasmissione delle informazioni alla Commissione.

(3) È necessario applicare i suddetti provvedimenti a decorrere dal 1º gennaio 2007, data dalla quale diventano applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2402/96 è modificato come segue:

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Ai contingenti di cui al primo comma vengono attribuiti i seguenti numeri d'ordine:

— il numero d'ordine 09.4014 per il contingente di cui al punto 1),

([1]) GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.
([2]) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
([3]) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
([4]) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
([5]) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
([6]) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
([7]) GU L 333 del 21.12.1996, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004.
([8]) GU L 297 del 6.11.1998, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 777/2004.

— il numero d'ordine 09.4013 per il contingente di cui al punto 2),

— il numero d'ordine 09.4064 per le 10 000 tonnellate di fecola di manioca di cui al punto 3) e le 500 tonnellate di fecola di manioca non riservate alla Thailandia in conformità del punto 4),

— il numero d'ordine 09.4065 per le 10 000 tonnellate di fecola di manioca di cui al punto 4), riservate alla Thailandia»;

2) è inserito il seguente articolo 1 *bis* prima del titolo I:

«*Articolo 1* bis

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione (*), (CE) n. 1342/2003 della Commissione (**) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (***).

(*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
(**) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.
(***) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»;

3) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III.»;

4) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda previsto all'articolo 3, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), le seguenti informazioni:

a) i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti;

b) i riferimenti del titolo di esportazione, nonché il nome della nave, per i prodotti originari della Repubblica cinese.»;

5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

1. Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all'articolo 7.

2. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità, a decorrere dal giorno del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del quarto mese successivo a tale data, limitatamente all'anno del rilascio.»;

6) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12*

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno successivo al giorno di presentazione della domanda previsto all'articolo 9, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), le seguenti informazioni:

a) i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti;

b) i riferimenti dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità thailandesi e i quantitativi corrispondenti, nonché il nome della nave.»;

7) l'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 13*

1. Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all'articolo 12.

2. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità, a decorrere dal giorno del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del terzo mese successivo a tale data, limitatamente all'anno del rilascio.»;

8) è aggiunto l'allegato III che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2449/96 è modificato come segue:

1) all'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«I contingenti di cui ai punti da 1) a 3), primo comma, recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4009, 09.4011 e 09.4010.

Per il contingente di cui al punto 4), primo comma, i numeri d'ordine 09.4021 e 09.4012 sono attribuiti rispettivamente alla parte del contingente riservata all'importazione di prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano (2 000 tonnellate) e all'altra parte non riservata (30 000 tonnellate).

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione (*), (CE) n. 1342/2003 della Commissione (**) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (***).

(*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
(**) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.
(***) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»;

2) all'articolo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato IV.»;

3) l'articolo 8 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno successivo al giorno di presentazione della domanda ed entro le ore 13.00 del giovedì successivo al termine per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1, primo comma, le seguenti informazioni:

a) i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti;

b) il numero del certificato d'origine presentato e il quantitativo globale che figura sull'originale del documento, o su un estratto;

c) i riferimenti dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità indonesiane o cinesi e i quantitativi corrispondenti, nonché il nome della nave.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.»;

4) all'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il titolo di importazione complementare reca inoltre, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato V.»;

5) l'articolo 11 è modificato come segue:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I titoli rilasciati a norma del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità per sessanta giorni a decorrere dalla data del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»;

b) è aggiunto il seguente comma:

«L'ultimo giorno di validità dei titoli d'importazione non può tuttavia essere posteriore al 31 dicembre dell'anno di rilascio.»;

6) sono aggiunti gli allegati IV e V, che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2390/98 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione (*), (CE) n. 1342/2003 della Commissione (**) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (***).

(*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
(**) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.
(***) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il titolo di importazione reca nella casella 24 una delle diciture riportate nell'allegato I.»;

3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2286/2002, ai fini dell'immissione in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11, si applicano le seguenti disposizioni particolari:

a) il monitoraggio delle suddette importazioni viene effettuato alle stesse condizioni applicabili ai contingenti di importazione, con il numero d'ordine 09.4192;

b) la domanda di titolo non può riguardare un quantitativo superiore a 500 tonnellate per richiedente;

c) la domanda di titolo e il titolo di importazione recano, nella casella 8, l'indicazione dello Stato ACP o del paese o territorio d'oltremare di cui il prodotto è originario. Il titolo obbliga ad importare da tale paese o territorio;

d) il titolo di importazione reca nella casella 24 una delle diciture riportate nell'allegato II.»;

4) l'articolo 5 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles), i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»;

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I titoli rilasciati sono validi esclusivamente ai fini dell'immissione in libera pratica nei Dipartimenti francesi d'oltremare, a decorrere dal giorno del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del secondo mese successivo a tale data, limitatamente all'anno del rilascio.»;

5) sono aggiunti gli allegati I e II, che figurano nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO III

– *in bulgaro:*	Освобождаване от мито [член 4 от Регламент (ЕО) № 2402/96]
– *in spagnolo:*	Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) nº 2402/96]
– *in ceco:*	Osvobozené od cla [čl. 4 nařízení (ES) č. 2402/96]
– *in danese:*	Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 2402/96)
– *in tedesco:*	Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)
– *in estone:*	Tollimaksuvaba (määruse (EÜ) nr 2402/96 artikkel 4)
– *in greco:*	Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό [άρθρο 4 του κανονισμου (ΕΚ) αριθ. 2402/96]
– *in inglese:*	Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 2402/96)
– *in francese:*	exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) nº 2402/96]
– *in italiano:*	Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]
– *in lettone:*	Atbrīvošana no muitas nodevas (regulas (EK) Nr. 2402/96 4. pants)
– *in lituano:*	Atleidimas nuo muito mokesčio (reglamento (EB) Nr. 2402/96 4 straipsnis)
– *in ungherese:*	Vámmentesség [2402/96/EK rendelet 4. cikk]
– *in neerlandese:*	Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96)
– *in polacco:*	Zwolnienie z należności celnych (Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2402/96)
– *in portoghese:*	Isenção de direito aduaneiro [artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 2402/96]
– *in rumeno:*	Scutit de taxe vamale (articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2402/96)
– *in slovacco:*	Oslobodenie od cla (článok 4 nariadenia (ES) č. 2402/96)
– *in sloveno:*	Oproščenocarinske dajatve (člen 4 Uredbe (ES) št. 2402/96)
– *in finlandese:*	Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)
– *in svedese:*	Tullfri (artikel 4 i förordning (EG) nr 2402/96)»

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

— *in bulgaro:*	Мита, ограничени до 6 % *ad valorem* [Регламент (ЕО) № 2449/96]
— *in spagnolo:*	Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) nº 2449/96]
— *in ceco:*	Clo limitované 6 % *ad valorem* (nařízení (ES) č. 2449/96)
— *in danese:*	Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 2449/96)
— *in tedesco:*	Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2449/96)
— *in estone:*	Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2449/96)
— *in greco:*	Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2449/96]
— *in inglese:*	Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2449/96)
— *in francese:*	Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) nº 2449/96]
— *in italiano:*	Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 2449/96]
— *in lettone:*	Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % *ad valorem* (Regula (EK) Nr. 2449/96)
— *in lituano:*	Muito mokestis neviršija 6 % *ad valorem* (Reglamentas (EB) Nr. 2449/96)
— *in ungherese:*	Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2449/96/EK rendelet)
— *in neerlandese:*	Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2449/96)
— *in polacco:*	Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2449/96)
— *in portoghese:*	Direitos aduaneiros limitados a 6 % *ad valorem* [Regulamento (CE) n.º 2449/96]
— *in rumeno:*	Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem (Regulamentul (CE) nr. 2449/96)
— *in slovacco:*	Dovozné clo so stropom 6 % *ad valorem* (nariadenie (ES) č. 2449/96)
— *in sloveno:*	Omejitev carinskih dajatev na 6 % *ad valorem* (Uredba (ES) št. 2449/96)
— *in finlandese:*	Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2449/96)
— *in svedese:*	Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 2449/96)

ALLEGATO V

— *in bulgaro:*	Допълнителна лицензия, член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2449/96
— *in spagnolo:*	Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) nº 2449/96
— *in ceco:*	Licence pro dodatečné množství, čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 2449/96
— *in danese:*	Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2449/96, artikel 10, stk. 2
— *in tedesco:*	Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2449/96
— *in estone:*	Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2449/96 artikli 10 lõige 2
— *in greco:*	Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2449/96
— *in inglese:*	Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 2449/96
— *in francese:*	Certificat complémentaire, règlement (CE) nº 2449/96, article 10, paragraphe 2
— *in italiano:*	Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2449/96, articolo 10, paragrafo 2
— *in lettone:*	Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2449/96 10. panta 2. punkts
— *in lituano:*	Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2449/96 10 straipsnio 2 dalis
— *in ungherese:*	Kiegészítő engedély, 2449/96/EK rendelet 10. cikk (2) bekezdés
— *in neerlandese:*	Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2449/96
— *in polacco:*	Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2449/96 art. 10 ust. 2
— *in portoghese:*	Certificado complementar, n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 2449/96
— *in rumeno:*	Licență complementară, articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2449/96
— *in slovacco:*	Dodatočné povolenie, článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2449/96
— *in sloveno:*	Dovoljenje za dodatne količine, člen 10(2), Uredba (ES) št. 2449/96
— *in finlandese:*	Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 2449/96 10 artiklan 2 kohta
— *in svedese:*	Kompletterande licens, artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2449/96»

ALLEGATO III

«ALLEGATO I

— *in bulgaro:* — продукт АКТБ:

— освобождаване от мито

— Регламент (ЕО) № 2286/2002, член 1, параграф 3

— *in spagnolo:* — Producto ACP:

— exención del derecho de aduana

— apartado 3 del artículo 1 del Reglamento (CE) nº 2286/2002

— *in ceco:* — Produkt AKT:

— osvobozené od cla

— nařízení (ES) č. 2286/2002 čl. 1 ods. 3

— *in danese:* — AVS-produkt:

— toldfritagelse

— forordning (EF) nr. 2286/2002: artikel 1, stk. 3

— *in tedesco:* — Erzeugnis AKP:

— Zollfrei

— Verordnung (EG) Nr. 2286/2002, Artikel 1 Absatz 3

— *in estone:* — AKV riikide toode:

— Tollimaksuvaba

— Määruse (EÜ) nr 2286/2002 artikli 1 lõige 3

— *in greco:* — Προϊόν ΑΚΕ:

— Απαλλαγή από δασμούς

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 άρθρο 1 παράγραφος 3

— *in inglese:* — ACP product:

— exemption from customs duty

— Regulation (EC) No 2286/2002, Article 1(3)

— *in francese:* — produit ACP:

— exemption du droit de douane

— règlement (CE) nº 2286/2002, article 1, paragraphe 3

— *in italiano:* — prodotto ACP:

— esenzione dal dazio doganale

— regolamento (CE) n. 2286/2002, articolo 1, paragrafo 3

— *in lettone:* — AĀK produkts:

— atbrīvots no muitas nodevas

— Regulas (EK) Nr. 2286/2002 1. panta 3. daļa

— *in lituano:* — AKR produktas:

— atleistas nuo muito mokesčio

— Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 1 straipsnio 3 dalis

— *in ungherese:* — AKCS-termék:

— vámmentes

— 2286/2002/EK rendelet, 1. cikk (3) bekezdés

— *in neerlandese:* — Product ACS:

— vrijgesteld van douanerecht

— Verordening (EG) nr. 2286/2002: artikel 1, lid 3

— *in polacco:* — Produkt AKP:

— zwolnienie z należności celnych

— art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2286/2002

— *in portoghese:* — produto ACP:

— isenção do direito aduaneiro

— Regulamento (CE) n.º 2286/2002, n.º 3 do artigo 1.º

— *in rumeno:* — produs ACP:

— scutit de taxe vamale

— Regulamentul (CE) nr. 2286/2002, articolul 1 alineatul (3)

— *in slovacco:* — Výrobok zo štátov AKP

— oslobodenie od cla

— nariadenie (ES) č. 2286/2002, článok 1 odsek 3

— *in sloveno:* — AKP proizvodi

— oproščeni carinskih dajatev

— Uredba (ES) št. 2286/2002, člen 1(3)

— *in finlandese:* — AKT-maista:

— Tullivapaa

— asetuksen (EY) N:o 2286/2002 1 artiklan 3 kohta

— *in svedese:* — AVS-produkt:

— Tullfri

— Förordning (EG) nr 2286/2002 artikel 1.3

ALLEGATO II

— *in bulgaro:* — продукт АКТБ/ОСТ:

— освобождаване от мито

— Регламент (ЕО) № 2286/2002, член 3, параграф 4

— важи изключително за пускане в свободно обръщение в отвъдморските департаменти

— *in spagnolo:* — Producto ACP/PTU:

— exención del derecho de aduana

— apartado 4 del artículo 3 del Reglamento (CE) nº 2286/2002

— exclusivamente válido para el despacho a libre práctica en los departamentos de Ultramar

— *in ceco:* — AKT/ZZÚ produkty:

— osvobozeno od cla

— nařízení (ES) č. 2286/2002 čl. 3 ods. 4

— platné výhradně pro vydání do volného oběhu v zámořských zemích a územích

— *in danese:* — AVS/OLT-produkt:

— toldfritagelse

— forordning (EF) nr. 2286/2002: artikel 3, stk. 4

— gælder udelukkende for overgang til fri omsætning i de oversøiske departementer

— *in tedesco:* — Erzeugnis AKP/ÜLG:

— Zollfrei

— Verordnung (EG) Nr. 2286/2002, Artikel 3 Absatz 4

— gilt ausschließlich für die Abfertigung zum freien Verkehr in den französischen überseeischen Departements

— *in estone:* — AKV/ÜMT riikide toode:

— Tollimaksuvaba

— Määruse (EÜ) nr 2286/2002 artikli 3 lõige 4

— Jõus ainult vabasse ringlusesse laskmiseks ülemeremaadel ja–territooriumitel

— *in greco:* — Προϊόν ΑΚΕ/ΥΧΕ:

— Απαλλαγή από δασμούς

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 άρθρο 3 παράγραφος 4

— Ισχύει αποκλειστικά για μία θέση σε ελεύθερη κυκλο-φορία στα Υπερπόντια Διαμερίσματα

— *in inglese:* — ACP/OCT product:

— exemption from customs duty

— Regulation (EC) No 2286/2002, Article 3(4)

— valid exclusively for release for free circulation in the overseas departments

— *in francese:* — produit ACP/PTOM:

— exemption du droit de douane

— règlement (CE) nº 2286/2002, article 3, paragraphe 4

— exclusivement valable pour une mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer

— *in italiano:* — prodotto ACP/PTOM:

— esenzione dal dazio doganale

— regolamento (CE) n. 2286/2002, articolo 3, paragrafo 4

— valido esclusivamente per l'immissione in libera pratica nei DOM

— *in lettone:* — AĀK/AZT produkts:

— atbrīvots no muitas nodevas

— Regulas (EK) Nr. 2286/2002 3. panta 4. daļa

— ir derīgs laišanai brīvā apgrozībā vienīgi aizjūru teritorijās

— *in lituano:* — AKR/UŠT produktas:

— atleistas nuo muito mokesčio

— Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 3 straipsnio 4 dalis

— galioja leidimui į laisvą apyvartą tiktai užjūrio šalių teritorijose

— *in ungherese:* — AKCS/TOT-termék:

— vámmentes

— 2286/2002/EK rendelet, 3. cikk (4) bekezdés

— kizárólag a tengerentúli területeken történő szabad forgalomba bocsátás esetén érvényes

— *in neerlandese:* — Product ACS/LGO:

— vrijgesteld van douanerecht

— Verordening (EG) nr. 2286/2002: artikel 3, lid 4

— geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen

— *in polacco:* — Produkt AKP/KTZ:

— zwolnienie z należności celnych

— art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2286/2002

— ważne wyłącznie dla wprowadzenia do wolnego obrotu w departamentach zamorskich

— *in portoghese:* — produto ACP/PTU:

— isenção do direito aduaneiro

— Regulamento (CE) n.º 2286/2002, n.º 4 do artigo 3.º

— válido exclusivamente para uma introdução em livre prática nos departamentos ultramarinos

— *in rumeno:* — produs ACP/TTPM:

— scutit de taxe vamale

— Regulamentul (CE) nr. 2286/2002, articolul 3 alineatul (4)

— valabil doar pentru punerea în liberă circulație în departamentele de peste mări

— *in slovacco:* — výrobok zo štátov AKP/ZKU

— oslobodenie od cla

— nariadenie (ES) č. 2286/2002, článok 3 odsek 4

— platné výhradne pre uvoľnenie do voľného obehu v zámorských krajinách a územiach

— *in sloveno:* — AKP/ČDO

— oproščene carinskih dajatev

— Uredba (ES) št. 2286/2002, člen 3(4)

— Veljavna samo za sproščenje prostega pretoka v prekomorskih področjih

— *in finlandese:* — AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleva tuote:

— Tullivapaa

— asetuksen (EY) N:o 2286/2002 3 artiklan 4 kohta

— voimassa ainoastaan merentakaisilla alueilla vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi

— *in svedese:* — AVS/ULT-produkt:

— Tullfri

— Förordning (EG) nr 2286/2002 artikel 3.4

— Uteslutande avsedd för övergång till fri omsättning i de utomeuropeiska länderna och territorierna»

REGOLAMENTO (CE) N. 1885/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

recante apertura e modalità di gestione, per il 2007, di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario limitato a 21 milioni di tonnellate di prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia per un periodo di quattro anni, all'interno del quale il dazio doganale è ridotto al 6 %. Detto contingente deve essere aperto e gestito dalla Commissione.

(2) È necessario mantenere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari della Thailandia possano essere importati nell'ambito del suddetto contingente. Pertanto, il rilascio di un titolo d'importazione dovrebbe continuare a essere subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione emesso dalle autorità thailandesi sulla base di un modello trasmesso alla Commissione dalla Thailandia.

(3) Le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti in questione sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile ed è opportuno attenersi a tale sistema. Occorre pertanto aprire un contingente per l'anno 2007.

(4) L'importazione dei prodotti relativi ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, conforme alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [2], nonché a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso [3].

(5) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [4], si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali che iniziano il 1º gennaio 2007. Il suddetto regolamento stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, alla qualità dei richiedenti e al rilascio dei titoli. Esso limita la durata di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale e si applica fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dai regolamenti di settore.

(6) Alla luce dell'esperienza acquisita e in considerazione del fatto che la concessione comunitaria prevede un quantitativo complessivo di 21 000 000 t per quattro anni, con un quantitativo annuo massimo di 5 500 000 t, è opportuno mantenere in vigore misure intese a facilitare, a determinate condizioni, l'immissione in libera pratica di quantitativi di prodotti eccedenti quelli indicati nei titoli d'importazione, oppure procedere al riporto dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la cifra indicata nei titoli d'importazione e il quantitativo inferiore effettivamente importato.

(7) Al fine di garantire la corretta applicazione dell'accordo, occorre istituire un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli di esportazione thailandesi, nonché della prassi seguita dalle autorità thailandesi per il rilascio di detti titoli.

(8) Quando i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, è necessario prevedere un meccanismo di riduzione dei suddetti quantitativi al fine di non superare il quantitativo annuo previsto.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

[1] GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

[2] GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

[3] GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

[4] GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

APERTURA DEL CONTINGENTE

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2007, è aperto un contingente tariffario d'importazione per 5 500 000 t di manioca di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originaria della Thailandia.

Nell'ambito di tale contingente, il tasso del dazio doganale applicabile è fissato al 6 % ad valorem.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4008.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 beneficiano del regime previsto dal presente regolamento se sono importati sulla base di titoli d'importazione il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione verso la Comunità, rilasciato dal «Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand», di seguito «titolo di esportazione».

3. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006.

CAPO II

TITOLI DI ESPORTAZIONE

Articolo 2

1. Il titolo di esportazione deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario ha un formato di circa 210 mm × 297 mm. L'originale è stampato su carta bianca con sovrimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Il titolo di esportazione è compilato in lingua inglese.

3. L'originale e le copie del titolo di esportazione possono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello con penna a inchiostro.

4. Ogni titolo di esportazione reca un numero di serie prestampato; esso contiene inoltre nella casella superiore un numero di titolo. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

Articolo 3

1. La durata di validità del titolo di esportazione è di centoventi giorni dalla data del rilascio. La data del rilascio è inclusa nel periodo di validità del titolo.

Il titolo è valido soltanto se debitamente compilato e vistato, in conformità del paragrafo 2. Nella casella relativa allo «shipped weight», il quantitativo deve essere indicato in cifre e in lettere.

2. Il titolo di esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.

CAPO III

TITOLI DI IMPORTAZIONE

Articolo 4

La domanda di titolo di importazione, per i prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia, viene presentata alle autorità competenti degli Stati membri, accompagnata dall'originale del titolo di esportazione.

L'originale del titolo di esportazione viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo di esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.

Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo di esportazione come «shipped weight».

Articolo 5

Ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna siano superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in questione, su richiesta dell'importatore, comunicano alla Commissione per via elettronica, caso per caso e nel più breve tempo possibile, il numero o i numeri dei titoli di esportazione thailandesi, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

La Commissione chiede alle autorità thailandesi che vengano emessi nuovi titoli di esportazione.

In attesa dell'emissione di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non potranno essere immessi in libera pratica alle condizioni previste dal presente regolamento finché non siano presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi.

I nuovi titoli d'importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite all'articolo 10.

Articolo 6

In deroga all'articolo 5, terzo comma, ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna non superano del 2 % i quantitativi previsti dal titolo o dai titoli d'importazione presentati, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell'importatore, l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale massimo del 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell'importatore di una cauzione pari alla differenza tra il dazio previsto nella tariffa doganale comune e il dazio effettivamente pagato.

La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo d'importazione complementare per i quantitativi in questione. La domanda di questo titolo complementare non è assoggettata all'obbligo di costituire la cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 o all'articolo 8 del presente regolamento.

Il titolo d'importazione complementare è rilasciato alle condizioni stabilite all'articolo 10 e dietro presentazione di uno o più nuovi titoli di esportazione rilasciati dalle autorità thailandesi.

Il titolo di importazione complementare reca, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II.

La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali non è presentato alcun titolo d'importazione complementare entro un termine di quattro mesi, salvo caso di forza maggiore, decorrente dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma. Essa resta incamerata segnatamente per i quantitativi per i quali il titolo d'importazione complementare non ha potuto essere rilasciato a norma dell'articolo 10, primo paragrafo.

Dopo essere stato imputato e vistato dall'autorità competente per il titolo d'importazione complementare, all'atto dello svincolo della cauzione di cui al primo comma, il titolo d'importazione complementare è rinviato quanto prima all'organismo emittente.

Articolo 7

Le domande di titoli d'importazione a norma del presente regolamento possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

L'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica alle importazioni effettuate nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 8

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è pari a 5 EUR/t.

Articolo 9

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, la dicitura «Thailandia».

2. Il titolo d'importazione reca:

a) nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III;

b) nella casella 20, le seguenti indicazioni:

i) il nome della nave che figura sul titolo di esportazione thailandese;

ii) il numero e la data del titolo di esportazione thailandese.

3. Il titolo d'importazione può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione.

4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento e in deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 10

1. Quando le domande di titoli superano il quantitativo previsto all'articolo 1, la Commissione stabilisce una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti o decide di respingere le domande.

2. Il titolo di importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, fatti salvi i provvedimenti presi dalla Commissione in conformità del paragrafo 1.

3. Qualora venga fissata una percentuale di accettazione di cui al paragrafo 1, le domande possono essere ritirate entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della percentuale suddetta.

In caso di ritiro delle domande, i titoli rilasciati in conformità del paragrafo 2 vengono restituiti.

Il ritiro è accompagnato dallo svincolo della cauzione. La cauzione è altresì svincolata per le domande respinte.

4. In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione può, se del caso e previa consultazione delle autorità thailandesi, adottare i provvedimenti opportuni.

Articolo 11

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione coincide con il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità del titolo di esportazione corrispondente. Tuttavia, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) 1301/2006, quest'ultimo giorno di validità non può essere posteriore al 31 dicembre 2007.

Articolo 12

1. Per ciascuna domanda di titolo di importazione gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per via elettronica, per mezzo dei formulari messi a loro disposizione dalla Commissione e alle condizioni previste dal sistema informatico organizzato da quest'ultima, le seguenti informazioni:

a) il quantitativo per il quale è richiesto il titolo d'importazione, se necessario con l'indicazione «Titolo d'importazione complementare»;

b) il numero del titolo di esportazione presentato, che figura nella casella superiore del titolo stesso;

c) la data di rilascio del titolo di esportazione;

d) il quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo di esportazione.

2. Al più tardi alla fine del primo semestre del 2008, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per via elettronica, alle condizioni di cui al paragrafo 1, l'elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, il nome della nave e il numero di contratto di trasporto a destinazione della Comunità europea, nonché i numeri dei titoli di esportazione in questione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

SERIAL No

ORIGINAL

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND

EXPORT CERTIFICATE SUBJECT TO REGULATION (EC) No 2248/2004

SPECIAL FORM FOR PRODUCTS FALLING WITHIN CN CODES 0714 10 10, 0714 10 91, 0714 10 99

EXPORT CERTIFICATE No	
EXPORT PERMIT No	

1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)		2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)	
NAME		NAME	
ADDRESS		ADDRESS	
COUNTRY		COUNTRY	
3. SHIPPED PER		4. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EU	

5. TYPE OF MANIOC PRODUCTS	6. WEIGHT (TONNES)	7. PACKING
☐ CN CODE 0714 10 10	SHIPPED WEIGHT	☐ IN BULK
☐ CN CODE 0714 10 91	ESTIMATED NET WEIGHT	☐ ..... BAGS
☐ CN CODE 0714 10 99		☐ OTHERS

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PRODUCTS ARE PRODUCED IN AND ARE EXPORTED FROM THAILAND

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

DATE

.....
NAME AND SIGNATURE OF AUTHORISED OFFICIAL AND STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

FOR USE BY EU AUTHORITIES:

ALLEGATO II

— *In bulgaro:* Допълнителна лицензия, член 6 от Регламент (ЕО) № 1885/2006,

— *In spagnolo:* Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1885/2006,

— *In ceco:* Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 1885/2006,

— *In danese:* Supplerende licens, forordning (EF) nr. 1885/2006, artikel 6,

— *In tedesco:* Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1885/2006,

— *In estone:* Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 1885/2006 artikkel 6,

— *In greco:* Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1885/2006,

— *In inglese:* Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 1885/2006,

— *In francese:* Certificat complémentaire, règlement (CE) nº 1885/2006, article 6,

— *In italiano:* Titolo complementare, regolamento (CE) n. 1885/2006 articolo 6,

— *In lettone:* Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 1885/2006 6. pants,

— *In lituano:* Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 1885/2006 6 straipsnio,

— *In ungherese:* Kiegészítő engedély, 1885/2006/EK rendelet 6. cikk,

— *In olandese:* Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1885/2006,

— *In polacco:* Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 1885/2006 art. 6,

— *In portoghese:* Certificado complementar, artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 1885/2006,

— *In rumeno:* Licență pentru cantitatea excedentară, articolul 6 din Regulamentul nr. 1885/2006,

— *In slovacco:* Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 1885/2006,

— *In sloveno:* Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 1885/2006,

— *In finlandese:* Lisätodistus, asetus (EY) N:o 1885/2006 6 artikla,

— *In svedese:* Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 1885/2006.

ALLEGATO III

— *In bulgaro:* Мита, ограничени до 6 % *ad valorem* [Регламент (ЕО) № 1885/2006],

— *In spagnolo:* Derechos de aduana limitados al 6 % *ad valorem* [Reglamento (CE) nº 1885/2006],

— *In ceco:* Clo limitované 6 % *ad valorem* (nařízení (ES) č. 1885/2006),

— *In danese:* Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 1885/2006),

— *In tedesco:* Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 1885/2006),

— *In estone:* Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 1885/2006),

— *In greco:* Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1885/2006],

— *In inglese:* Customs duties limited to 6 % *ad valorem* (Regulation (EC) No 1885/2006),

— *In francese:* Droits de douane limités á 6 % *ad valorem* [règlement (CE) nº 1885/2006],

— *In italiano:* Dazi doganali limitati al 6 % *ad valorem* [regolamento (CE) n. 1885/2006],

— *In lettone:* Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % *ad valorem* (Regula (EK) Nr. 1885/2006),

— *In lituano:* Muito mokestis neviršija 6 % *ad valorem* (Reglamentas (EB) Nr. 1885/2006),

— *In ungherese:* Mérsékelt, 6 %-os értékvám (1885/2006/EK rendelet),

— *In olandese:* Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 1885/2006),

— *In polacco:* Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 1885/2006),

— *In portoghese:* Direitos aduaneiros limitados a 6 % *ad valorem* [Regulamento (CE) n.º 1885/2006],

— *In rumeno:* Taxe vamale limitate la 6 % *ad valorem* (Regulamentul (CE) nr. 1885/2006),

— *In slovacco:* Dovozné clo so stropom 6 % *ad valorem* (Nariadenie (ES) č. 1885/2006),

— *In sloveno:* Omejitev carinskih dajatev na 6 % *ad valorem* (Uredba (ES) št. 1885/2006),

— *In finlandese:* Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 1885/2006),

— *In svedese:* Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 1885/2006).

REGOLAMENTO (CE) N. 1886/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

relativo al divieto di pesca di ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per i pescherecci battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [1], in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [3], fissa i contingenti per il 2006.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi

---

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[2] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

[3] GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2006 (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 10).

ALLEGATO

N.	53
Stato membro	Spagna
Stock	GHL/N3LMNO.
Specie	Ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*)
Zona	NAFO 3 LMNO
Data	30 novembre 2006

REGOLAMENTO (CE) N. 1887/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

recante riapertura della pesca della sogliola nella zona CIEM III a, III b, c, d (acque CE) per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ([1]), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ([2]), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ([3]), fissa i contingenti per il 2006.

(2) Il 6 ottobre 2006 la Svezia ha comunicato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che avrebbe chiuso la pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM III a, III b, c, d per le navi battenti la sua bandiera, a decorrere dal 6 ottobre 2006.

(3) Il 1º novembre 2006 la Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, e dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 1631/2006 recante divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM IIIa, IIIb, c, d per le navi battenti bandiera svedese, con effetto a decorrere dalla stessa data.

(4) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità svedesi, all'interno del contingente svedese per la zona III a, III b, c, d è ancora disponibile un quantitativo di sogliola. Occorre quindi autorizzare la pesca della sogliola nelle acque suddette per le navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia.

(5) È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 24 novembre 2006, in modo che il quantitativo di sogliola di cui trattasi possa essere pescato prima della fine del corrente anno.

(6) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1631/2006 con effetto a decorrere dal 24 novembre 2006.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1631/2006 è abrogato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 24 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi

([1]) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
([2]) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
([3]) GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2006 (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 10).

ALLEGATO

N.	64
Stato membro	Svezia
Stock	SOL/3A/BCD
Specie	Sogliola (*Solea solea*)
Zona	III a, III b, c, d (acque CE)
Data	24 novembre 2006 — Riapertura

REGOLAMENTO (CE) N. 1888/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato, originari della Tailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ([1]) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **PROCEDIMENTO**

1. **Apertura**

(1) Il 13 febbraio 2006, la *Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux* (AETMD) («il denunziante») ha presentato, per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso il 70 % circa, della produzione comunitaria complessiva di granturco dolce preparato o conservato, una denuncia relativa alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato, originari della Tailandia.

(2) La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3) Il 28 marzo 2006, il procedimento è stato avviato mediante pubblicazione di un avviso di apertura sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]).

2. **Parti interessate dal procedimento**

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento antidumping i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, le associazioni dei consumatori nonché i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(5) Considerato il numero assai elevato di produttori esportatori, di produttori comunitari e di importatori interessati dall'inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

(6) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, i produttori comunitari, gli importatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto sono stati invitati a manifestarsi e a fornire, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura.

([1]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
([2]) GU C 75 del 28.3.2006, pag. 6.

(7) Dopo aver esaminato le informazioni presentate e considerato lo scarso numero di risposte favorevoli ad una maggiore cooperazione da parte tanto dei produttori comunitari quanto degli importatori, è stato deciso di ricorrere al campionamento solo per gli esportatori. La Commissione ha selezionato un campione di quattro produttori esportatori.

(8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. A tal fine la Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori selezionati per il campione. Per quanto riguarda i produttori comunitari e gli importatori, la Commissione ha inviato questionari a tutte le società che si sono manifestate entro il termine fissato nell'avviso di apertura giacché il campionamento non è stato alla fine ritenuto necessario. La Commissione ha inviato questionari anche a tutti i dettaglianti comunitari citati nella denuncia e alle associazioni di consumatori.

(9) Hanno risposto cinque produttori esportatori tailandesi, sei produttori comunitari, un importatore indipendente della Comunità e un dettagliante della Comunità. Anche le autorità tailandesi hanno presentato le loro osservazioni.

(10) Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) *Produttori comunitari:*

— Bonduelle Conserve International SAS, Renescure, Francia,

— Bonduelle Nagykoros Kft., Nagykoros, Ungheria,

— Compagnie Générale de Conserve SICA SA, Theix, Francia,

— Conserve Italia SCA, San Lazzaro di Savena, Italia;

b) *Produttori esportatori della Tailandia:*

— Malee Sampran Public Co., Ltd, Pathumthani,

— Karn Corn Co., Ltd, Bangkok,

— River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Bangkok,

— Sun Sweet Co., Ltd, Chiangmai.

(11) È stata concessa un'audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta e hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

3. **Periodo dell'inchiesta**

(12) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1º gennaio 2002 e il 31 dicembre 2005 («periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(13) Il prodotto in esame è il granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*), in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, dichiarato di norma al codice NC ex 2001 90 30, e il granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*), in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, dichiarato di norma al codice NC ex 2005 80 00, originario della Tailandia («prodotto in esame»).

(14) L'inchiesta ha dimostrato che, malgrado le differenze di conservazione, i diversi tipi di prodotto in esame presentano tutti le stesse caratteristiche chimiche e biologiche di base e sono essenzialmente utilizzati per lo stesso fine.

2. Prodotto simile

(15) Si è accertato che il granturco dolce prodotto e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria e che il granturco dolce prodotto e venduto in Tailandia presentano essenzialmente le stesse caratteristiche chimiche e fisiche e gli stessi impieghi di base del granturco dolce prodotto in Tailandia e venduto per l'esportazione nella Comunità. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili a termini dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

1. Campionamento

(16) Come già affermato nel considerando 5, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento dei produttori esportatori tailandesi. In totale, 20 società hanno risposto al questionario per il campionamento entro il termine previsto e hanno fornito le informazioni richieste. Tuttavia, una di queste società, trattandosi di un operatore nazionale e non di un produttore esportatore, non produceva né esportava il prodotto in esame e non ha quindi potuto essere presa in considerazione per la costituzione del campione. Inoltre tre società non hanno esportato il prodotto in esame nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso, 16 società sono state considerate come parti che hanno collaborato all'inchiesta.

(17) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, il campione di esportatori è stato selezionato sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni dalla Tailandia nella Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(18) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha consultato le autorità e gli esportatori tailandesi in merito alla sua intenzione di selezionare un campione composto da quattro società rappresentanti il 52 % delle esportazioni tailandesi del prodotto in esame verso la Comunità. Le autorità tailandesi e alcuni esportatori hanno contestato il campione prescelto e hanno chiesto che vi fosse inserito un maggior numero di società. La Commissione ha tuttavia ritenuto che per ottenere un campione il più rappresentativo possibile tenendo conto dei termini previsti per l'inchiesta fosse opportuno inserirvi solamente queste quattro società poiché i) in questo modo era possibile coprire un volume più ampio di esportazioni e ii) le quattro società potevano essere esaminate entro il periodo di tempo disponibile.

2. Esame individuale

(19) Le società che non sono state inserite nel campione hanno presentato richiesta di determinazione di un margine di dumping individuale. Tuttavia, considerato il gran numero di richieste e di società incluse nel campione, si è ritenuto che l'esame dei singoli casi sarebbe stato indebitamente gravoso a termini dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell'inchiesta. Le richieste di determinazione di margini individuali sono quindi respinte.

(20) Una delle società non incluse nel campione che aveva presentato richiesta di determinazione di un margine di dumping individuale ha contestato la decisione di non concedere un esame individuale. Essa ha sostenuto che le società inserite nel campione non erano rappresentative poiché il campione non comprendeva le piccole imprese e non rifletteva inoltre la ripartizione geografica delle società in Tailandia. La società in questione ha inoltre presentato un questionario interamente compilato entro il termine indicato nell'avviso di apertura. Come già affermato nel considerando 18, il campione è stato giudicato rappresentativo sulla base del volume di esportazioni. A tale proposito va osservato che il criterio fondamentale applicato per selezionare il campione nella presente inchiesta è stato quello del volume (il volume di esportazioni nella Comunità nel caso dei produttori esportatori) più che il criterio alternativo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, che prevede il ricorso a un campione statisticamente valido sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione. Inoltre, come già affermato nel considerando 18, non è stato possibile esaminare un maggior numero di società poiché ciò avrebbe reso l'inchiesta indebitamente gravosa e ne avrebbe impedito la tempestiva conclusione. In tali circostanze la richiesta di un esame individuale presentata dalla società è stata respinta.

3. **Valore normale**

(21) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite totali del prodotto simile effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle loro esportazioni totali nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di base, si è accertato che le vendite del prodotto simile sul mercato interno sono rappresentative solo per una delle società incluse nel campione in quanto il volume delle sue vendite sul mercato interno è superiore al 5 % del volume totale delle sue esportazioni nella Comunità.

(22) La Commissione ha quindi individuato i tipi di prodotto simile di questa società venduti sul mercato interno che fossero identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. Per ciascuno di questi tipi si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un determinato tipo sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume complessivo delle vendite sul mercato interno durante il PI corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile per l'esportazione nella Comunità.

(23) In seguito, la Commissione ha esaminato se si potesse ritenere che le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto in esame effettuate in quantità rappresentative fossero state eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti.

(24) Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % delle vendite sul mercato interno (in termini di volume) era effettuato ad un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata di tutti i prezzi di vendita del tipo in questione sul mercato interno, indipendentemente dal fatto che tali vendite fossero remunerative o meno.

(25) Per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 %, ma non più dell'80 %, in volume delle vendite sul mercato interno, è risultato effettuato a prezzi non inferiori al costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi uguali o superiori al solo costo di produzione.

(26) Per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % in volume delle vendite sul mercato interno è risultato effettuato ad un prezzo non inferiore al costo di produzione, si è ritenuto che il tipo di prodotto in esame non fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali.

(27) Per i tipi di prodotti la cui vendita non era stata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali, nonché per quelli non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, il valore normale ha dovuto essere costruito. Per questa società il valore normale è stato costruito sulla base dell'80 % circa del volume delle vendite alla Comunità.

(28) Per i tipi di prodotto di cui al considerando 27, il valore normale è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, sommando al costo di produzione di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti. Conformemente alla parte introduttiva dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, l'importo delle SGAV è stato calcolato sulla base delle SGAV sostenute e dei profitti realizzati dalla società per le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.

(29) Per gli altri tre produttori esportatori inclusi nel campione, il valore normale ha dovuto essere costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, dal momento che nessuna di queste società aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno. Per tutti questi produttori esportatori il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità, apportando se necessario una correzione, come spiegato al considerando 32, un congruo importo per le SGAV e per i profitti. Non è stato possibile calcolare gli importi relativi alle SGAV e ai profitti in base alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, in quanto una sola società aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno.

(30) Per due società è stato possibile calcolare gli importi relativi alle SGAV e ai profitti conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), in quanto questi esportatori avevano effettuato vendite rappresentative, nel corso di normali operazioni commerciali, della stessa categoria generale di prodotti (altri prodotti in scatola compresi i prodotti in scatola a base di frutta e il baby mais in scatola).

(31) Per la società rimanente, le SGAV e i profitti sono stati calcolati conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, sulla base della media ponderata delle SGAV sostenute e dei profitti realizzati sulle vendite della stessa categoria generale di prodotti delle due società con le vendite sul mercato interno di tali prodotti nel corso di normali operazioni commerciali.

(32) Ove necessario, i costi di produzione e le SGAV sono stati corretti prima di essere usati per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e per la costruzione dei valori normali.

4. **Prezzo all'esportazione**

(33) Tutte le vendite dei produttori esportatori interessati sono state effettuate direttamente a clienti indipendenti della Comunità. In questo caso, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili da parte di questi clienti indipendenti della Comunità.

(34) Un esportatore ha acquistato una parte considerevole del prodotto in esame venduto alla Comunità. È stato affermato che tali acquisti dovevano essere considerati come parte di un sistema di contratti in conto lavorazione istituito dalla società. I prodotti finiti acquistati erano tuttavia interamente fabbricati da altri produttori indipendenti del prodotto in esame. Per determinare il relativo margine di dumping sono state quindi prese in considerazione solo le vendite alla Comunità della produzione propria della società.

5. **Confronto**

(35) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. Per garantire un confronto equo si è tenuto conto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a una serie di fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Ove opportuno e giustificato, sono stati concessi adeguamenti, se necessario debitamente corretti, relativi alle differenze a livello di costi di trasporto, di nolo marittimo e assicurazione, di movimentazione e carico, spese accessorie, commissioni, costi del credito e spese bancarie connesse al cambio di valuta.

(36) I due produttori esportatori di cui al considerando 30 hanno chiesto un adeguamento per differenze nello stadio commerciale conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punti i) e ii), o altrimenti all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Questi produttori esportatori hanno affermato che i prezzi dei prodotti con il proprio marchio sono diversi da quelli dei prodotti venduti con il marchio del rivenditore. Poiché le esportazioni nella Comunità erano unicamente costituite da prodotti con il marchio del rivenditore, mentre le vendite sul mercato interno della categoria generale di prodotti comprendevano tanto prodotti con il proprio marchio quanto prodotti con il marchio del rivenditore, è stato effettuato un adeguamento conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base. Il livello dell'adeguamento è stato calcolato sulla base del rapporto fra i margini di profitto ricavati dall'industria comunitaria sui prodotti con il proprio marchio e su tutti i prodotti.

6. **Margine di dumping**

(37) Nel caso dei produttori esportatori inclusi nel campione i margini di dumping individuali sono stati determinati in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(38) Sulla scorta di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio
Karn Corn	4,3 %
Malee Sampran	17,5 %
River Kwai	15,0 %
Sun Sweet	11,2 %

(39) Nel caso delle società che hanno collaborato all'inchiesta e che non sono state inserite nel campione, il margine di dumping è stato determinato in base al margine di dumping medio ponderato calcolato per le società incluse nel campione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Questo margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 13,2 %.

(40) Nel caso dei produttori esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta, il margine di dumping è stato calcolato in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine è stato innanzitutto stabilito il grado di collaborazione. Dal confronto tra i dati statistici di Eurostat relativi alle importazioni originarie della Tailandia e le risposte al questionario per il campionamento è emerso un grado elevato di collaborazione (superiore al 92 %). Di conseguenza, anche in mancanza di elementi per ritenere che le società che non hanno collaborato effettuassero dumping ad un livello più basso, si è considerato opportuno fissare il margine di dumping per le restanti società, che non avevano collaborato all'inchiesta, al livello del margine di dumping più elevato accertato per le società incluse nel campione. Tale metodo è conforme alla prassi usuale delle istituzioni comunitarie e la sua applicazione è stata inoltre ritenuta necessaria per non incoraggiare i produttori esportatori a non collaborare. L'aliquota del margine di dumping residuo così calcolata è pari al 17,5 %.

D. **PREGIUDIZIO**

1. **Produzione comunitaria e industria comunitaria**

(41) Nella Comunità il prodotto simile è fabbricato da 18 produttori. Si considera pertanto che la produzione di questi 18 fabbricanti comunitari costituisca la produzione comunitaria a termini dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(42) Di questi 18 produttori un totale di sei, membri dell'associazione che ha presentato la denuncia, ha dichiarato il proprio interesse a collaborare al procedimento entro il termine stabilito nell'avviso di apertura e ha debitamente collaborato all'inchiesta. Si è accertato che questi sei produttori rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto simile, ossia nella fattispecie il 70 % circa. Essi costituiscono pertanto l'industria comunitaria a termini dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono denominati in appresso «industria comunitaria». Gli altri 12 produttori comunitari sono denominati in appresso «altri produttori comunitari». Nessuno di questi altri 12 produttori comunitari si è opposto alla denuncia.

2. **Consumo nella Comunità**

(43) Il consumo comunitario è stato calcolato tenendo conto del volume delle vendite della produzione propria dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, dei dati sul volume di importazioni nel mercato comunitario forniti da Eurostat e, per quanto riguarda gli altri produttori comunitari, delle informazioni ottenute dal miniquestionario per il campionamento e dalla denuncia.

(44) Nel periodo dell'inchiesta il mercato comunitario del prodotto in esame e del prodotto simile era approssimativamente allo stesso livello del 2002, ammontando a circa 330 000 tonnellate. Il consumo si è mantenuto relativamente stabile nel corso dell'intero periodo in esame tranne nel 2004, anno in cui ha superato del 5 % il consumo registrato nel 2002 e nel 2003.

	2002	2003	2004	PI
Consumo comunitario totale (tonnellate)	330 842	331 945	347 752	330 331
Indice (2002 = 100)	*100*	*100*	*105*	*100*

Fonte: Inchiesta, Eurostat, denuncia

3. **Importazioni dal paese interessato**

a) *Volume*

(45) Il volume delle importazioni del prodotto in esame dal paese interessato nella Comunità ha registrato un incremento dell'87 %, passando da 22 000 tonnellate circa nel 2002 a 42 000 tonnellate circa nel periodo dell'inchiesta. Esso è cresciuto del 58 % nel 2003, di altri 40 punti percentuali nel 2004 ed è poi diminuito di 11 punti percentuali nel corso del PI.

	2002	2003	2004	PI
Volume di importazioni dalla Tailandia (tonnellate)	22 465	35 483	44 435	41 973
Indice (2002 = 100)	*100*	*158*	*198*	*187*
Quota di mercato delle importazioni dalla Tailandia	6,8 %	10,7 %	12,8 %	12,7 %
Prezzo delle importazioni dalla Tailandia (EUR/tonnellate)	797	720	690	691
Indice (2002 = 100)	*100*	*90*	*87*	*87*

Fonte: Eurostat

b) *Quota di mercato*

(46) La quota di mercato detenuta dagli esportatori nel paese interessato è aumentata di circa 6 punti percentuali durante il periodo in esame, passando dal 6,8 % nel 2002 al 12,7 % nel periodo dell'inchiesta. In particolare, gli esportatori tailandesi hanno guadagnato quasi 4 punti percentuali nel 2003, altri 2 punti percentuali nel 2004 e si sono assestati praticamente a tale livello nel corso del PI.

c) *Prezzi*

i) Andamento dei prezzi

(47) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato è diminuito del 13 %. In particolare, i prezzi sono diminuiti del 10 % nel 2003 e del 3 % nel 2004, per poi stabilizzarsi su quel prezzo (all'incirca 690 EUR/tonnellata) nel PI.

ii) Sottoquotazione dei prezzi

(48) È stato effettuato un confronto, relativamente ai prezzi dei tipi simili di prodotto, tra i prezzi di vendita nella Comunità praticati dai produttori esportatori e quelli praticati dall'industria comunitaria. A tal fine, i prezzi dell'industria comunitaria franco fabbrica, al netto di tutte le riduzioni ed imposte, sono stati confrontati con i prezzi CIF frontiera comunitaria applicati dai produttori esportatori del paese interessato, debitamente adeguati per tener conto dei dazi convenzionali e dei costi relativi alle operazioni di scarico e di sdoganamento. Dal confronto è emerso che durante il PI il prodotto in esame originario del paese interessato è stato venduto nella Comunità a prezzi che rappresentavano una sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria che oscillava, a seconda del produttore esportatore, fra il 2 % e il 10 %, ad eccezione di due produttori esportatori inclusi nel campione, per i quali non è stata riscontrata sottoquotazione. Tuttavia, l'analisi per tipo ha rivelato che in alcuni casi i prezzi proposti dai produttori esportatori interessati erano nettamente inferiori ai suddetti margini medi di sottoquotazione.

4. **Situazione dell'industria comunitaria**

(49) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.

(50) Questo mercato è caratterizzato, tra l'altro, dall'esistenza di due canali di vendita, che sono la vendita del prodotto con il marchio proprio del produttore e la vendita del prodotto con il marchio del rivenditore. Le vendite nell'ambito del primo canale implicano generalmente costi di vendita più elevati, destinati segnatamente alla commercializzazione e alla pubblicità, e comportano anche prezzi di vendita più elevati.

(51) L'inchiesta ha dimostrato che tutte le importazioni dagli esportatori tailandesi che hanno collaborato si inserivano nel canale di vendita del prodotto con il marchio del rivenditore. Ove necessario, nell'analisi del pregiudizio si è ritenuto opportuno distinguere tra vendite dell'industria comunitaria con il proprio marchio e vendite con il marchio del rivenditore in quanto la concorrenza esercitata dalle importazioni oggetto di dumping si ripercuote innanzitutto sui prodotti simili dell'industria comunitaria venduti con il marchio del rivenditore. Tale distinzione è stata operata in particolare per la determinazione dei volumi di vendita, dei prezzi di vendita e della redditività. A fini di completezza, sono tuttavia indicati e commentati anche i dati complessivi (comprendenti sia le vendite con il proprio marchio sia quelle con il marchio del rivenditore). Nel periodo dell'inchiesta le vendite dell'industria comunitaria con il marchio del rivenditore hanno rappresentato circa il 63 % del totale delle vendite dell'industria comunitaria (marchio proprio e marchio del rivenditore).

a) *Produzione*

(52) Da un livello di circa 257 000 tonnellate nel 2002, la produzione dell'industria comunitaria ha registrato un calo quasi costante nel corso del periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta essa è stata inferiore del 16 % rispetto al 2002. In particolare, la produzione è diminuita del 6 % nel 2003, è aumentata leggermente di 3 punti percentuali nel 2004, per poi calare di nuovo nettamente di 13 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta.

	2002	2003	2004	PI
Produzione (tonnellate)	257 281	242 341	249 350	216 129
Indice (2002 = 100)	*100*	*94*	*97*	*84*

Fonte: Inchiesta

b) *Capacità e indice di utilizzazione degli impianti*

(53) La capacità di produzione è stata pari a circa 276 000 tonnellate nel 2002 e a circa 293 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. In particolare, la capacità di produzione è dapprima aumentata del 9 % nel 2003, per poi diminuire di 3 punti percentuali nel 2004. Nel corso del periodo dell'inchiesta si è mantenuta a questo livello. Tra il 2002 e il PI è aumentata del 6 %. L'aumento registrato nel 2003 è dovuto principalmente all'aumento della capacità di un produttore specifico, destinata ad alimentare i mercati extracomunitari. Tale aumento è stato parzialmente controbilanciato nel 2004 dalle chiusure operate da altri produttori comunitari.

	2002	2003	2004	PI
Capacità di produzione (tonnellate)	276 360	300 869	293 424	293 424
Indice (2002 = 100)	*100*	*109*	*106*	*106*
Indice di utilizzazione degli impianti	93 %	81 %	85 %	74 %
Indice (2002 = 100)	*100*	*87*	*91*	*79*

Fonte: Inchiesta

(54) Nel 2002 l'indice di utilizzazione degli impianti è stato pari al 93 %. Esso è sceso all'81 % nel 2003 ed è risalito all'85 % nel 2004, prima di scendere nettamente al 74 % nel PI. Questo riflette il calo della produzione e del volume delle vendite, come già descritto nei considerando 52, 56 e 57.

c) *Scorte*

(55) Il livello delle scorte finali dell'industria comunitaria è aumentato del 2 % nel 2003 e di altri 10 punti percentuali nel 2004, per poi diminuire di 14 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. Durante il PI le scorte dell'industria comunitaria erano pari a circa 170 000 tonnellate. Nel complesso, il livello delle scorte nel PI era molto simile a quello del 2002. Va osservato tuttavia che il livello delle scorte non è un indicatore significativo del pregiudizio per questa particolare industria, che produce su ordinazione. Il livello elevato di scorte alla fine di ogni anno (il 75 % circa del volume di produzione annuo) è legato al fatto che il raccolto e l'inscatolamento generalmente si concludono ogni anno in ottobre. Le scorte sono quindi costituite dalle merci in attesa di essere spedite nel periodo compreso tra novembre e luglio.

	2002	2003	2004	PI
Scorte finali (tonnellate)	173 653	177 124	194 576	169 693
Indice (2002=100)	*100*	*102*	*112*	*98*

Fonte: Inchiesta

d) *Volume delle vendite*

(56) Per quanto riguarda la produzione propria dell'industria comunitaria destinata alla vendita con il marchio del rivenditore, il volume delle vendite sul mercato comunitario a clienti indipendenti è dapprima aumentato del 4 % nel 2003, è diminuito di 11 punti percentuali nel 2004 e si è mantenuto a questo livello nel periodo dell'inchiesta. Tra il 2002 e il PI queste vendite sono diminuite del 7 % circa, a partire da un livello di circa 125 000 tonnellate nel 2002.

	2002	2003	2004	PI
Volume vendite CE (marchio rivenditore) a clienti indipendenti (t)	124 878	130 145	116 703	116 452
Indice (2002 = 100)	*100*	*104*	*93*	*93*
Volume vendite CE (marchio proprio e rivenditore) a clienti indipenti (+)	193 657	198 147	189 090	184 645
Indice (2002 = 100)	*100*	*102*	*98*	*95*

Fonte: Inchiesta

(57) Il volume totale delle vendite della produzione propria dell'industria comunitaria (con il proprio marchio e con il marchio del rivenditore) a clienti indipendenti sul mercato comunitario ha seguito un andamento simile, benché leggermente meno marcato. Partendo da un livello di circa 194 000 tonnellate nel 2002, le vendite sono dapprima aumentate del 2 % nel 2003, sono diminuite di 4 punti percentuali nel 2004 e di altri 3 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. Tra il 2002 e il PI le vendite sono calate del 5 % circa.

e) *Quota di mercato*

(58) La quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è salita dal 58,5 % nel 2002 al 59,7 % nel 2003, per poi scendere repentinamente al 54,4 % nel 2004. Nel corso del PI è risalita leggermente al 55,9 %. Nel periodo in esame l'industria comunitaria ha perso 2,6 punti percentuali di quota di mercato.

	2002	2003	2004	PI
Quota di mercato industria CE (marchio proprio e rivenditore)	58,5 %	59,7 %	54,4 %	55,9 %
Indice (2002=100)	*100*	*102*	*93*	*95*

Fonte: Inchiesta

f) *Crescita*

(59) Tra il 2002 e il PI, quando il consumo comunitario si è mantenuto costante, il volume di vendite sul mercato comunitario della produzione dell'industria comunitaria destinata al marchio del rivenditore è sceso del 7 % circa, mentre il volume di vendite sul mercato comunitario della produzione dell'industria comunitaria destinata tanto al proprio marchio quanto al marchio del rivenditore è sceso del 5 % circa. Tra il 2002 ed il PI l'industria comunitaria ha perso circa 2,6 punti percentuali di quota di mercato, mentre le importazioni oggetto di dumping hanno guadagnato circa 6 punti percentuali di quota di mercato, pari ad un aumento di circa 20 000 tonnellate vendute sul mercato comunitario. Risulta pertanto che l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare della minima crescita.

g) *Occupazione*

(60) Il livello dell'occupazione dell'industria comunitaria è aumentato del 9 % tra il 2002 ed il 2003, è diminuito di 11 punti percentuali nel 2004 e di altri 4 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso, l'occupazione dell'industria comunitaria è diminuita del 6 % tra il 2002 ed il PI, passando da circa 1 520 a 1 420 persone. Di fronte al calo del volume di vendite già descritto nei considerando 56 e 57, l'industria comunitaria è stata costretta a licenziare parte della sua forza lavoro per rimanere concorrenziale.

	2002	2003	2004	PI
Occupazione (persone)	1 518	1 649	1 482	1 420
Indice (2002 = 100)	*100*	*109*	*98*	*94*

Fonte: Inchiesta

h) *Produttività*

(61) La produttività della manodopera dell'industria comunitaria, calcolata come produzione annua (in tonnellate) per dipendente, partendo da un livello di 169 tonnellate per dipendente, è dapprima diminuita del 13 % nel 2003, è aumentata di 12 punti percentuali nel 2004, per infine diminuire di 9 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. Tale andamento si spiega con il fatto che il calo della produzione è stato più marcato di quello della forza lavoro.

	2002	2003	2004	PI
Produttività (tonnellate per dipendente)	169	147	168	152
Indice (2002 = 100)	*100*	*87*	*99*	*90*

Fonte: Inchiesta

i) *Salari*

(62) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta il salario medio per dipendente è aumentato del 19 %. In particolare, esso è aumentato del 4 % nel 2003, di altri 9 punti percentuali nel 2004 ed infine di 6 punti percentuali nel PI. L'aumento registrato nel 2004 e nel corso del PI sembra più rapido della media. Questo è dovuto al fatto che i dati relativi a due dei maggiori produttori che hanno collaborato sono stati influenzati dallo smantellamento di un sistema nazionale che sovvenzionava i contributi previdenziali. Nel 2002 e nel 2003 i costi della sicurezza sociale erano quindi artificialmente sottovalutati.

	2002	2003	2004	PI
Costo annuo del lavoro per dipendente (EUR)	22 283	23 141	25 152	26 585
Indice (2002 = 100)	*100*	*104*	*113*	*119*

Fonte: Inchiesta

j) *Fattori che incidono sui prezzi di vendita*

(63) Per quanto riguarda l'industria comunitaria, i prezzi unitari di vendita a clienti indipendenti di prodotti con il marchio del rivenditore sono diminuiti in maniera quasi costante nel corso dell'intero periodo in esame. Da un livello di circa 1 050 EUR/tonnellata nel 2002, essi sono diminuiti del 4 % nel 2003 e di altri 9 punti percentuali nel 2004, per poi aumentare marginalmente di 2 punti percentuali nel PI, quando hanno raggiunto un livello di 928 EUR/tonnellata. Nel complesso, tra il 2002 ed il periodo dell'inchiesta è stato registrato un calo dell'11 %.

	2002	2003	2004	PI
Prezzo unitario mercato CE (marchio rivenditore) (EUR/t)	1 047	1 010	914	928
Indice (2002 = 100)	*100*	*96*	*87*	*89*
Prezzo unitario mercato CE (marchio proprio e rivenditore) (EUR/t)	1 151	1 126	1 060	1 064
Indice (2002 = 100)	*100*	*98*	*92*	*92*

Fonte: Inchiesta

(64) I prezzi di vendita totali (con il proprio marchio e con il marchio del rivenditore) dell'industria comunitaria a clienti indipendenti sul mercato comunitario hanno seguito un andamento simile. Da un livello di circa 1 150 EUR/tonnellata nel 2002, essi sono scesi del 2 % nel 2003, di altri 6 punti percentuali nel 2004 e si sono mantenuti all'incirca a tale livello durante il periodo dell'inchiesta. Ad un livello di circa 1 060 EUR/tonnellata, questi prezzi di vendita erano inferiori dell'8 % a quelli registrati nel 2002.

(65) Dato il volume e il livello di sottoquotazione dei prezzi delle importazioni considerate, non sussiste alcun dubbio sul fatto che tali importazioni siano state fra i fattori che hanno influenzato i prezzi.

k) *Redditività e utile sul capitale investito*

(66) Nel periodo in esame la redditività delle vendite, da parte dell'industria comunitaria, dei prodotti destinati al marchio del rivenditore, espressa in percentuale delle vendite nette, è scesa dal 17 % nel 2002 all'11 % circa nel 2003, al 5 % circa nel 2004 e al 3 % circa nel periodo dell'inchiesta.

	2002	2003	2004	PI
Redditività vendite CE a clienti indipendenti (marchio rivenditore) (% vendite nette)	17,0 %	11,1 %	4,6 %	2,9 %
Indice (2002 = 100)	*100*	*66*	*27*	*17*
Redditività vendite CE a clienti indipendenti (marchio proprio e rivenditore) (% vendite nette)	21,4 %	17,3 %	13,6 %	10,7 %
Indice (2002 = 100)	*100*	*81*	*64*	*50*
Utile su capitale investito (marchio proprio e rivenditore) (% valore contabile netto investimenti)	59,8 %	43,2 %	32,3 %	25,1 %
Indice (2002 = 100)	*100*	*72*	*54*	*42*

Fonte: Inchiesta

(67) La redditività delle vendite, da parte dell'industria comunitaria, dei prodotti destinati al proprio marchio e al marchio del rivenditore è a sua volta scesa dal 21 % circa nel 2002, al 17 % circa nel 2003, al 14 % circa nel 2004 e all'11 % circa nel PI. Il calo è quindi meno marcato di quello registrato per le vendite unicamente con il marchio del rivenditore.

(68) L'utile sul capitale investito, espresso (tanto per il proprio marchio quanto per il marchio del rivenditore) in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l'andamento della redditività descritto sopra. Esso è sceso da un livello del 60 % circa nel 2002 al 43 % circa nel 2003 e al 32 % circa nel 2004, per attestarsi infine attorno al 25 % nel PI, diminuendo quindi di 58 punti percentuali nel corso del periodo in esame.

l) *Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali*

(69) Nel 2002 il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative era pari a circa 46 milioni di EUR. Esso è sceso da circa 32 milioni di EUR nel 2003 a 17 milioni di EUR ed è risalito leggermente a circa 22 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta. Nessuno dei produttori comunitari che hanno collaborato ha segnalato di aver avuto difficoltà per ottenere capitali.

	2002	2003	2004	PI
Flusso di cassa (marchio proprio e rivenditore) (000 EUR)	46 113	31 750	17 057	22 051
Indice (2002 = 100)	*100*	*69*	*37*	*48*

Fonte: Inchiesta

m) *Investimenti*

(70) Gli investimenti annui dell'industria comunitaria per la produzione del prodotto simile sono diminuiti del 55 % dal 2002 al 2003, per aumentare del 18 % nel 2004 e ancora del 13 % nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso, nel periodo in esame gli investimenti sono calati del 24 %. Ad eccezione di un produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta, come già indicato nel considerando 53, gli investimenti dell'industria comunitaria erano destinati alla manutenzione e al rinnovo delle attrezzature esistenti e non ad un incremento della capacità.

	2002	2003	2004	PI
Investimenti netti (000 EUR)	12 956	5 864	8 101	9 858
Indice (2002 = 100)	*100*	*45*	*63*	*76*

Fonte: Inchiesta

n) *Entità del margine di dumping*

(71) Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'impatto sull'industria comunitaria dell'entità dei margini di dumping effettivi non può considerarsi trascurabile.

o) *Ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping*

(72) In assenza di informazioni sull'esistenza di eventuali pratiche di dumping precedenti alla situazione esaminata dal presente procedimento, il fattore risulta irrilevante.

5. **Conclusioni relative al pregiudizio**

(73) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie del paese interessato è quasi raddoppiato e la loro quota di mercato a livello comunitario è salita di circa 6 punti percentuali. Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Inoltre, durante il PI i prezzi delle importazioni dal paese interessato sono risultati notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Tranne nel caso di due produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, il confronto fra i prezzi dei diversi modelli ha mostrato margini di sottoquotazione compresi fra il 2 % e il 10 % nel PI.

(74) Un numero assai ridotto di indicatori ha registrato un andamento positivo tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta. La capacità di produzione è aumentata di 6 punti percentuali e i costi annui del lavoro hanno registrato un incremento del 19 % circa. Nei considerando 53 e 62 è stato tuttavia indicato che questi andamenti atipici sono dovuti a motivi particolari.

(75) Nel periodo in esame si è invece constatato un netto deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. La maggior parte degli indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo tra il 2002 e il PI. il volume di produzione è diminuito del 16 %, l'indice di utilizzazione degli impianti ha perso 19 punti percentuali, il volume di vendite da parte dell'industria comunitaria di prodotti con il marchio del rivenditore è diminuito del 7 %, il volume di vendite da parte dell'industria comunitaria di prodotti con il proprio marchio e di prodotti con il marchio del rivenditore è diminuito del 5 %, l'industria comunitaria ha perso 2,6 punti percentuali di quota di mercato, l'occupazione è calata del 6 %, il prezzo di vendita dell'industria comunitaria (marchio del rivenditore e tutti i marchi) è diminuito del 10 % circa, gli investimenti sono calati del 24 %, la redditività delle vendite dei prodotti con il marchio del rivenditore è scesa dal 17 % al 3 % circa, mentre la redditività delle vendite di prodotti con il proprio marchio e di prodotti con il marchio del rivenditore è scesa dal 21 % all'11 % circa. Anche l'utile sugli investimenti e il flusso di cassa hanno registrato un calo.

(76) Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Introduzione

(77) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. In questa analisi, sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(78) Il notevole incremento, pari all'87 %, tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, del volume delle importazioni oggetto di dumping e della corrispondente quota di mercato comunitario, pari a circa 6 punti percentuali, nonché la sottoquotazione riscontrata (compresa tra il 2 % ed il 10 % in funzione dell'esportatore, ad eccezione di due produttori esportatori inclusi nel campione per i quali non è stata riscontrata sottoquotazione) hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria. Tra il 2002 ed il periodo dell'inchiesta la produzione è calata del 16 %, l'indice di utilizzazione degli impianti ha perso circa 20 punti percentuali, il volume di vendite di prodotti con il marchio del rivenditore, i quali sono stati per primi in concorrenza con le importazioni oggetto di dumping, è diminuito del 7 %, la Comunità ha perso 2,6 punti percentuali della sua quota di mercato, l'occupazione è calata del 6 %, il prezzo di vendita unitario dei prodotti con il marchio del rivenditore è diminuito dell'11 %, gli investimenti sono calati del 24 %, la redditività delle vendite è notevolmente diminuita e il flusso di cassa si è dimezzato. Si conclude pertanto provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping hanno avuto un sensibile impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria.

3. Effetti dovuti ad altri fattori

a) *Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria*

(79) Varie parti interessate hanno sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto ai suoi scarsi risultati a livello di esportazioni.

(80) Come si evince dalla tabella che segue, il volume di vendite all'esportazione, considerando tanto i prodotti con il proprio marchio quanto quelli con il marchio del rivenditore, ha registrato un incremento del 17 % nel periodo in esame. Nello stesso periodo il prezzo unitario di queste vendite è aumentato del 7 % sino a oltrepassare i 1 000 EUR nel periodo dell'inchiesta. Entrambi gli andamenti, a livello di quantità e di prezzi, sono in netto contrasto con gli andamenti negativi descritti ai considerando 63, 64, 66 e 67 per quanto riguarda le vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario.

	2002	2003	2004	IP
Volume vendite all'esportazione (marchio proprio e rivenditore) (tonnellate)	48 478	48 170	51 062	56 821
Indice (2002 = 100)	*100*	*99*	*105*	*117*

Fonte: Inchiesta

(81) Si osserva inoltre che l'andamento della redditività già descritto nei considerando 66 e 67 si riferisce esclusivamente alle vendite dell'industria comunitaria all'interno della Comunità. La redditività non riguarda pertanto le vendite all'esportazione. Si ritiene pertanto che l'attività di esportazione non possa aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

b) *Calo del consumo sul mercato comunitario*

(82) Varie parti interessate hanno sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto al calo del consumo sul mercato comunitario.

(83) Come già indicato nel considerando 44, il consumo si è mantenuto stabile nel periodo in esame. L'argomentazione è pertanto respinta.

c) *Aumento dei costi di produzione dell'industria comunitaria*

(84) Varie parti interessate hanno sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse legato all'aumento dei costi di produzione e segnatamente all'incremento dei costi del capitale fisso e dei costi del lavoro.

(85) Come già indicato nel considerando 62, nel periodo in esame i costi unitari del lavoro sono effettivamente aumentati del 19 %. I motivi alla base di questo andamento sono stati spiegati nel considerando 62 di cui sopra.

(86) Come si evince dalla tabella che segue, l'importo annuo dell'ammortamento delle immobilizzazioni dell'industria comunitaria direttamente legate alla produzione del prodotto simile è diminuito del 10 % circa nel periodo in esame. I costi di produzione unitari complessivi sono aumentati solo del 5 % nel periodo in esame. Si tratta di un incremento moderato se si considerano i seguenti fattori. Un importante elemento di costo è il barattolo, che rappresenta circa il 40 % dei costi di fabbricazione sostenuti dai produttori comunitari. Nel periodo in esame il prezzo del barattolo è aumentato all'incirca del 15 %. L'acciaio è tuttavia una merce con quotazione internazionale e tanto l'industria comunitaria quanto i suoi concorrenti tailandesi si riforniscono di barattoli vuoti a prezzi analoghi. È quindi assai probabile che i produttori tailandesi siano stati influenzati in misura simile da questo aumento, che, in assenza di dumping e di contenimento dei prezzi, avrebbe dovuto incidere sui prezzi di vendita dei produttori sia tailandesi che comunitari. Tuttavia, come già indicato nel considerando 47, i produttori esportatori tailandesi non hanno aumentato di conseguenza i loro prezzi di vendita all'esportazione, ma li hanno invece diminuiti del 13 % nel periodo in esame. Va inoltre osservato che dall'inchiesta è emerso che il costo totale delle esportazioni, sommato alle spese di trasporto, era assai vicino al costo totale di produzione dell'industria comunitaria. Le importazioni oggetto di dumping non sono quindi più efficaci rispetto ai costi dell'industria comunitaria.

	2002	2003	2004	PI
Ammortamento immobilizzazioni (000 EUR)	10 356	11 501	10 953	9 286
Indice (2002 = 100)	*100*	*111*	*106*	*90*
Costo unitario produzione (EUR/tonnellate)	904	930	916	950
Indice (2002=100)	*100*	*103*	*101*	*105*

Fonte: Inchiesta

(87) Il grave deterioramento della redditività osservato tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta non può quindi essere attribuito all'innalzamento dei costi di produzione quanto piuttosto alla diminuzione dei prezzi di vendita. In effetti, i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti dell'11 % tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, per effetto della depressione e del contenimento dei prezzi imputabili alle importazioni oggetto di dumping. L'aumento dei costi di produzione ha quindi svolto solo un ruolo marginale o nullo nel pregiudizio subito dall'industria comunitaria, e comunque non tale da annullare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

d) *Fluttuazioni valutarie*

(88) Una parte interessata ha sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto a variazioni sfavorevoli del tasso di cambio.

(89) Si ricorda che compito dell'inchiesta è stabilire se le importazioni oggetto di dumping (in termini di prezzi e volumi) abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria oppure se tale pregiudizio notevole sia stato determinato da altri fattori. A questo proposito l'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base fa riferimento alla necessità di dimostrare che il livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping causi pregiudizio. Esso menziona pertanto solo la differenza tra i prezzi e non esige un'analisi dei fattori che incidono sul loro livello.

(90) Sul piano pratico, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell'industria comunitaria sono esaminati essenzialmente accertando l'esistenza di una sottoquotazione, di una depressione e di un contenimento dei prezzi. A tal fine vengono messi a confronto i prezzi delle esportazioni oggetto di dumping e i prezzi di vendita dell'industria comunitaria; i prezzi delle esportazioni utilizzati per calcolare il pregiudizio devono talvolta essere convertiti in un'altra valuta per essere comparabili. Di conseguenza, il ricorso a tassi di cambio in questo contesto assicura semplicemente che la differenza di prezzo sia determinata su una base comparabile. È perciò evidente che il tasso di cambio, in linea di principio, non può costituire un altro fattore di pregiudizio.

(91) Quanto esposto sopra è conforme al testo dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, che menziona altri fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping. Nell'elenco degli altri fattori noti contenuto in questo articolo non figura alcun fattore di incidenza sul livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping. Se insomma le esportazioni sono oggetto di dumping, anche se hanno beneficiato di un andamento favorevole dei tassi di cambio, non si capisce in che modo tali fluttuazioni valutarie possano costituire un altro fattore di pregiudizio.

(92) L'analisi dei fattori che incidono sul livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, che si tratti di fluttuazioni dei tassi di cambio o di altro, non porta ad alcun risultato e va oltre le disposizioni del regolamento di base. L'argomentazione è pertanto respinta.

e) *Importazioni da altri paesi terzi*

(93) Nel periodo in esame le importazioni dai paesi terzi diversi dalla Tailandia sono diminuite del 44 % circa, passando da circa 23 000 tonnellate nel 2002 a circa 13 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Anche la quota di mercato corrispondente ha registrato un calo, passando dal 7 % circa al 3,8 % circa. In base ai dati forniti da Eurostat, i prezzi medi per le importazioni da altri paesi terzi erano considerevolmente più elevati rispetto ai prezzi del paese interessato e a quelli dell'industria comunitaria. Nel 2002 i prezzi erano pari a circa 1 100 EUR/tonnellata e nel periodo compreso fra il 2002 e il PI sono saliti del 2 %. Nel periodo dell'inchiesta nessun paese terzo, considerato singolarmente, deteneva una quota di mercato superiore al 2 % né presentava prezzi all'importazione inferiori a quelli del paese interessato e a quelli dell'industria comunitaria. Non è stata inoltre fornita alcuna prova del fatto che questi paesi terzi abbiano praticato il dumping del prodotto simile sul mercato comunitario.

(94) Se si considerano il calo dei volumi e delle quote di mercato di tali paesi terzi e il fatto che il prezzo medio da essi praticato era notevolmente più elevato di quelli del paese interessato e dell'industria comunitaria, si può concludere che le importazioni dagli altri paesi terzi non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria. Tali importazioni sono state al contrario penalizzate dalle importazioni oggetto di dumping.

	2002	2003	2004	PI
Volume importazioni dal resto del mondo (tonnellate)	22 698	15 764	19 683	12 643
Indice (2002 = 100)	*100*	*69*	*87*	*56*
Quota di mercato importazioni dal resto del mondo	6,9 %	4,7 %	5,7 %	3,8 %
Prezzo importazioni dal resto del mondo (EUR/tonnellate)	1 098	1 084	1 020	1 125
Indice (2002=100)	*100*	*99*	*93*	*102*

Fonte: Eurostat

f) *Concorrenza degli altri produttori comunitari*

(95) Come già indicato nel considerando 42, gli altri produttori comunitari non hanno collaborato all'inchiesta. In base alle informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta, si calcola che il volume delle loro vendite nella Comunità sia stato pari a circa 92 000 tonnellate nel 2002, sia diminuito del 10 % circa nel 2003, sia aumentato di 13 punti percentuali nel 2004 e sia infine diminuito di 4 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta, raggiungendo un livello molto simile a quello del 2002. Analogamente, nel PI la quota di mercato corrispondente era assai simile a quella del 2002, essendo appena inferiore al 28 %. Gli altri produttori non hanno quindi guadagnato volumi di vendita o quote di mercato a scapito dell'industria comunitaria. Non erano disponibili informazioni sui prezzi di questi altri produttori comunitari.

(96) Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra e in mancanza di informazioni contrarie, si conclude in via provvisoria che gli altri produttori comunitari non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

	2002	2003	2004	IP
Volume vendite CE altri produttori comunitari (tonnellate)	92 022	82 552	94 544	91 070
Indice (2002 = 100)	*100*	*90*	*103*	*99*
Quota di mercato altri produttori comunitari	27,8 %	24,9 %	27,2 %	27,6 %
Indice (2002=100)	*100*	*89*	*98*	*99*

Fonte: Inchiesta, denuncia

4. **Conclusioni in merito al nesso causale**

(97) Per concludere, l'analisi precedente ha dimostrato che tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta si è registrato un sostanziale incremento, in termini di volume e di quota di mercato, delle importazioni originarie della Tailandia, parallelamente ad un notevole ribasso dei prezzi di vendita e ad un livello elevato di sottoquotazione durante il periodo dell'inchiesta. L'incremento della quota di mercato delle importazioni tailandesi a basso prezzo è coinciso con la diminuzione della quota di mercato e del prezzo di vendita unitario dell'industria comunitaria e con il calo della redditività, dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa legato alle attività operative.

(98) Inoltre, dall'esame degli altri fattori che potrebbero aver arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria è emerso che nessuno di tali fattori può aver avuto un impatto negativo rilevante.

(99) In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni originarie del paese interessato hanno causato all'industria comunitaria un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

(100) La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che nella fattispecie l'adozione di misure non sia nell'interesse della Comunità. A tal fine, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha considerato il probabile impatto delle misure su tutte le parti coinvolte nel procedimento nonché le probabili conseguenze di una mancata adozione di misure.

1. **Interesse dell'industria comunitaria**

(101) Come già indicato nel considerando 42, l'industria comunitaria è costituita da sei società. Essa conta all'incirca 1 400 dipendenti che partecipano direttamente alla produzione, alla vendita e alla gestione del prodotto simile. In caso di adozione di misure i volumi di vendita e la corrispondente quota di mercato dell'industria comunitaria sul mercato comunitario registrerebbero un incremento e l'industria comunitaria potrebbe inoltre beneficiare di economie di scala. Poiché le misure proposte eliminerebbero segnatamente la sottoquotazione constatata nel periodo dell'inchiesta, si ritiene che l'industria comunitaria approfitterebbe della riduzione del contenimento dei prezzi imposto dalle importazioni oggetto di dumping per aumentare leggermente i propri prezzi di vendita. Nel complesso, questi sviluppi positivi previsti consentiranno all'industria comunitaria di migliorare la propria situazione finanziaria.

(102) Se invece non venissero istituite misure antidumping, è probabile che l'industria comunitaria continui a registrare un andamento negativo. L'industria comunitaria continuerà probabilmente a perdere quote di mercato e a subire un calo di redditività. Ciò determinerà quasi certamente dei tagli alla produzione e agli investimenti, la chiusura di certe capacità produttive e un'ulteriore contrazione dell'occupazione nella Comunità.

(103) In conclusione, l'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato.

2. **Interesse degli altri produttori comunitari**

(104) Poiché questi produttori non hanno collaborato all'inchiesta e mancano quindi dati precisi sulla loro attività, la Commissione può solamente calcolare, sulla base della denuncia e del miniquestionario per il campionamento, che per un volume di produzione stimato pari a 100 000 tonnellate circa nel periodo dell'inchiesta gli altri produttori abbiano impiegato una forza lavoro di 640 persone circa. In caso di istituzione di misure antidumping, si può prevedere che anche gli altri produttori comunitari beneficerebbero degli stessi sviluppi positivi, in termini di volumi di vendita, prezzi e redditività, previsti per l'industria comunitaria nel considerando 101.

(105) In conclusione, gli altri produttori comunitari sarebbero sicuramente avvantaggiati dall'istituzione di misure antidumping.

3. **Interesse degli importatori indipendenti nella Comunità**

(106) Si osserva in primo luogo che un'associazione che rappresenta gli interessi degli importatori tedeschi si è dichiarata contraria ad eventuali misure antidumping, senza però fornire ulteriori elementi a sostegno di tale posizione.

(107) Come già indicato nel considerando 9, solo una società importatrice ha debitamente collaborato all'inchiesta. Durante il periodo dell'inchiesta questa società ha importato il 4 % circa del volume totale di importazioni dalla Tailandia nella Comunità del prodotto in esame. Questa società non ha espresso chiaramente la propria posizione nei confronti della denuncia presentata. L'attività di rivendita del prodotto in esame originario della Tailandia rappresenta una porzione trascurabile (meno dell'1 %) del fatturato complessivo della società. In termini di manodopera, le attività di commercio e rivendita del prodotto in esame sono svolte da meno di 1 persona.

(108) Se si considerano i) la scarsa collaborazione, ii) la posizione neutrale di questo importatore indipendente nel presente procedimento e iii) la percentuale trascurabile del fatturato e della forza lavoro di questa società connessi alla rivendita nella Comunità del prodotto in esame, si conclude in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping produrrà con ogni probabilità un effetto marginale, in linea generale, sulla situazione degli importatori indipendenti nella Comunità.

4. **Interesse dei dettaglianti e dei consumatori**

(109) Considerata la specificità del mercato in questione, la Commissione ha chiesto la collaborazione dei dettaglianti e delle associazioni dei consumatori. Le risposte a tale invito sono state tuttavia molto scarse. Solo un dettagliante ha accettato di collaborare. Egli non ha espresso la propria posizione nei riguardi della denuncia presentata. Nel periodo dell'inchiesta il suo volume di rivendita del prodotto in esame originario della Tailandia era pari a meno del 2 % del volume totale di importazioni del prodotto in esame dal paese interessato nella Comunità. Il fatturato derivante dalla rivendita del prodotto in esame era trascurabile, essendo pari a meno dello 0,01 % del fatturato totale di questo dettagliante. Lo stesso vale se si considerano non solo le rivendite del prodotto in esame, ma anche quelle del prodotto simile, in percentuale del fatturato della società. Sulla base dei relativi fatturati, il numero di posti di lavoro del dettagliante che ha collaborato che possono essere assegnati al prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta è stato stimato pari a circa cinque.

(110) A livello dei consumatori, l'effetto sui prezzi sarebbe probabilmente il seguente: i prezzi CIF franco frontiera comunitaria delle esportazioni tailandesi sarebbero soggetti ad un dazio antidumping medio ponderato del 10 % circa, che verrebbe ad aggiungersi ad un dazio doganale convenzionale (comprendente un elemento agricolo speciale) del 16 % circa. Tra il prezzo di consegna CIF e il prezzo finale al consumo devono essere aggiunti vari costi, tra cui i costi di consegna agli importatori e la maggiorazione da loro applicata e i costi di consegna ai dettaglianti e la maggiorazione da questi applicata, i quali attenueranno l'incidenza delle misure proposte sul prezzo finale al dettaglio.

(111) Alla luce delle capacità inutilizzate di produzione e della situazione della concorrenza, si prevede che l'industria comunitaria beneficerà delle eventuali misure antidumping soprattutto mediante un incremento dei volumi di vendita. Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto dello scarso peso del consumo di granturco dolce nel paniere del consumatore medio, gli eventuali effetti dell'istituzione di un dazio antidumping sulla situazione finanziaria del consumatore medio saranno con ogni probabilità trascurabili.

(112) Alla luce di quanto precede e considerata la scarsa collaborazione ottenuta, si può pertanto ritenere improbabile che le misure proposte incidano in misura sostanziale sulla situazione dei dettaglianti e dei consumatori comunitari.

5. **Riduzione della concorrenza sul mercato comunitario e rischio di difficoltà di approvvigionamento**

(113) Varie parti interessate hanno sostenuto che l'eventuale istituzione di misure antidumping ridurrebbe la concorrenza sul mercato comunitario, il quale, secondo le loro affermazioni, sarebbe già caratterizzato da una situazione di approvvigionamento oligopolistica a causa della posizione dominante di due produttori francesi. È stato inoltre affermato che l'esclusione dei produttori tailandesi dalla Comunità comporterebbe il rischio di difficoltà di approvvigionamento per i dettaglianti e i consumatori.

(114) Va innanzitutto ricordato che l'obiettivo delle misure antidumping non è quello di bloccare l'accesso alla Comunità alle importazioni interessate dalle misure, bensì quello di eliminare l'impatto della distorsione del mercato derivante dalla presenza di importazioni oggetto di dumping.

(115) Benché sia possibile che, a seguito dell'istituzione di misure, il volume delle vendite e la quota di mercato delle importazioni interessate diminuisca, le importazioni da altri paesi terzi continuerebbero a rappresentare un'importante fonte alternativa di approvvigionamento. Il ripristino di condizioni di mercato normali dovrebbe inoltre accrescere l'attrattiva del mercato comunitario per queste altre fonti di approvvigionamento.

(116) Nel periodo dell'inchiesta la quota di mercato dell'industria comunitaria era del 60 % circa, quella degli altri produttori comunitari del 28 % circa, quella delle importazioni oggetto di dumping dalla Tailandia del 13 % circa e quella delle importazioni dal resto del mondo del 4 % circa. Come già indicato nel considerando 41, nella Comunità operano in totale 18 produttori noti del prodotto simile. Inoltre, come indicato nel considerando 54, nel periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria operava ben al di sotto della piena capacità. Anche altri produttori comunitari dispongono probabilmente di capacità inutilizzate. Esistono quindi notevoli possibilità per accrescere significativamente i volumi di produzione nella Comunità prima di incontrare problemi di capacità.

(117) Alla luce di quanto precede e considerando le quote di mercato e il numero di fornitori indipendenti del prodotto in esame e del prodotto simile indicati sopra, le affermazioni relative alla concorrenza e alle difficoltà di approvvigionamento sono respinte.

6. **Conclusioni in merito all'interesse della Comunità**

(118) In conclusione, si prevede che l'industria comunitaria così come gli altri produttori comunitari beneficeranno dell'istituzione di misure riconquistando le quote di vendita e di mercato perdute e migliorando la propria redditività. Gli eventuali effetti negativi, che consisterebbero in un lieve rialzo dei prezzi per i consumatori finali, sarebbero abbondantemente compensati dagli effetti positivi previsti per l'industria comunitaria. In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure provvisorie nel presente caso e che l'applicazione di tali misure è nell'interesse della Comunità.

G. **PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE**

(119) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

1. **Livello di eliminazione del pregiudizio**

(120) Il livello delle misure antidumping provvisorie dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping e non dovrebbe essere superiore ai margini di dumping rilevati. Per calcolare l'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovrebbero essere tali da consentire all'industria comunitaria di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza delle importazioni oggetto di dumping.

(121) Sulla base delle informazioni disponibili, è stato accertato in via preliminare che un margine di profitto del 14 % sul fatturato può essere considerato un livello adeguato che l'industria comunitaria può prevedere di ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Come già indicato nel considerando 67, nel 2002, quando il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Tailandia era al livello più basso, l'industria comunitaria ha ottenuto un profitto del 21,4 % per le vendite di prodotti con il proprio marchio e con il marchio del rivenditore. Tuttavia, come indicato nel considerando 51, le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Tailandia avvengono esclusivamente nell'ambito del canale di vendita di prodotti con il marchio del rivenditore. Si è quindi ritenuto opportuno adeguare la redditività del 21,4 % di cui sopra per riflettere questa differenza nella gamma di marchi utilizzati dall'industria comunitaria rispetto alle importazioni dalla Tailandia. Si è così ottenuto un profitto in mancanza di importazioni oggetto di dumping pari al 14 %.

(122) Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base al confronto, per tipo di prodotto, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo di vendita dell'industria comunitaria in modo tale da riflettere il suddetto margine di profitto. Le differenze risultanti da tale comparazione sono state espresse in percentuale del valore totale CIF all'importazione.

(123) Dal suddetto confronto dei prezzi sono emersi i seguenti margini pregiudizievoli:

Karn Corn	31,3 %
Malee Sampran	12,8 %
River Kwai	12,8 %
Sun Sweet	18,6 %
Esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione	17,7 %
Tutte le altre società	31,3 %

(124) Per due società (Malee Sampran e River Kwai) il livello necessario per eliminare il pregiudizio è inferiore al margine di dumping accertato: le misure provvisorie devono pertanto basarsi sul primo valore. Dato che il livello necessario per eliminare il pregiudizio è superiore al margine di dumping accertato per le altre due società, le misure provvisorie devono basarsi su quest'ultimo valore.

2. **Misure provvisorie**

(125) Alla luce di quanto precede e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio ad un livello pari al margine di dumping e di pregiudizio minimo riscontrato, conformemente al principio del dazio inferiore.

(126) Poiché il grado di cooperazione è stato assai elevato, si è ritenuto opportuno fissare il dazio per le società che non hanno collaborato all'inchiesta al livello del dazio più elevato da imporre alle società che hanno collaborato. L'aliquota del dazio residuo è stata quindi fissata a 13,2 %.

(127) Di conseguenza, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere i seguenti:

Esportatori inclusi nel campione	Dazio antidumping proposto
Karn Corn	4,3 %
Malee Sampran	12,8 %
River Kwai	12,8 %
Sun Sweet	11,2 %
Esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione	13,2 %
Tutte le altre società	13,2 %

(128) Le aliquote del dazio individuali applicate alle società precisate nel presente regolamento sono state fissate sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Pertanto, esse rispecchiano la situazione constatata durante l'inchiesta con riferimento alle società in questione. Di conseguenza, tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della Tailandia fabbricati da queste società, cioè dalle specifiche persone giuridiche delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a livello nazionale.

(129) A tale proposito va osservato che, come già indicato nel considerando 34, una delle società incluse nel campione acquista notevoli quantitativi di prodotti finiti da altri produttori in Tailandia per poi rivenderli alla Comunità. Nel caso di questa società viene concesso un dazio individuale solo per le merci di sua produzione e a condizione che la società si impegni a presentare certificati di produzione, all'atto dell'esportazione nella Comunità, per determinare la fabbricazione del prodotto a livello doganale.

(130) Le eventuali richieste di applicazione di un'aliquota individuale (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento sarà opportunamente modificato mediante l'aggiornamento dell'elenco di società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

(131) Al fine di garantire un'adeguata applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrebbe essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche alle società che non hanno effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta.

3. **Disposizione finale**

(132) Ai fini di una sana amministrazione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che hanno contattato la Commissione nel termine stabilito nell'avviso di apertura possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*) in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, dichiarato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10), e di granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*) in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, dichiarato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10), originario della Tailandia.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping (%)	Codice addizionale TARIC
Karn Corn Co., Ltd, 278 Krungthonmuangkeaw, Sirinthon Rd., Bangplad, Bangkok, Tailandia	4,3	A789
Malee Sampran Public Co., Ltd, Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Tailandia	12,8	A790
River Kwai International Food Industry Co., Ltd, 52 Thaniya Plaza, 21st Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Tailandia	12,8	A791
Sun Sweet Co., Ltd, 9 M 1, Sanpatong-Bankad Rd., T. Toongsatok, Sanpatong, Chiangmai, Tailandia	11,2	A792
Produttori elencati nell'allegato I	13,2	A793
Tutte le altre società	13,2	A999

3. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.

Articolo 2

L'applicazione dei dazi individuali precisati per la società River Kwai di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. Nel caso in cui la fattura non sia presentata, si applica il dazio valido per tutte le altre imprese.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

In forza dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei produttori che hanno collaborato all'inchiesta di cui all'articolo 1, paragrafo 2 (al codice addizionale TARIC A793):

Denominazione	Indirizzo
Agro-On (Thailand) Co., Ltd	50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret, Monthaburi 11120, Tailandia
B.N.H. Canning Co., Ltd	425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Tailandia
Boonsith Enterprise Co., Ltd	7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd., Chomthong, Bangkok 10150, Tailandia
Erawan Food Public Company Limited	Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Tailandia
Great Oriental Food Products Co., Ltd	888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2, Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Tailandia
Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd	236 Krung Thon Muang Kaew Bldg., Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Tailandia
Lampang Food Products Co., Ltd	22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Tailandia
O.V. International Import-Export Co., Ltd	121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn, Bangkok 10500, Tailandia
Pan Inter Foods Co., Ltd	400 Sunphavuth Rd., Bangna, Bangkok 10260, Tailandia
Siam Food Products Public Co., Ltd	3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl., Klong Toey, Bangkok 10110, Tailandia
Viriyah Food Processing Co., Ltd	100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl., Praram 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310, Tailandia
Vita Food Factory (1989) Ltd	89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad, Bangkok 10700, Tailandia

ALLEGATO II

La fattura commerciale valida di cui all'articolo 3 del presente regolamento deve includere una dichiarazione sottoscritta da un responsabile della società, secondo lo schema seguente:

Nominativo e qualifica del funzionario della società che ha rilasciato la fattura commerciale.

Dichiarazione seguente: «Il sottoscritto certifica che il "volume" di [prodotto in esame] venduto per l'esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato]. Dichiara inoltre che le informazioni che figurano sulla fattura sono complete e corrispondono a verità».

Data e firma.

REGOLAMENTO (CE) N. 1889/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1, e l'articolo 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([1]),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di una maggiore efficacia e trasparenza dell'assistenza esterna dell'UE, viene proposto un nuovo quadro di programmazione ed attuazione degli interventi. Il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006 ([2]) istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) che copre l'assistenza comunitaria ai paesi candidati e candidati potenziali. Il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 ([3]) istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) per fornire sostegno diretto alla politica di prossimità dell'UE. Il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 ([4]), istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica (DCI). Il regolamento (CE) n. 1889/2006 ([4]) che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito (ICI). Il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 istituisce uno strumento finanziario di stabilità (IfS) ([5]) per erogare aiuti in situazioni di crisi esistenti o sul nascere, e per far fronte a specifiche minacce mondiali e transregionali. Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) che permette di fornire assistenza indipendentemente dal consenso dei governi dei paesi terzi e altre autorità pubbliche.

(2) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, «l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri».

(3) La promozione, lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, costituisce il fondamento della politica comunitaria di sviluppo e della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi ([6]). Le relazioni contrattuali della Comunità con i paesi terzi sono imperniate sull'impegno a rispettare, promuovere e tutelare i principi democratici e i diritti umani ([7]).

(4) Questo strumento finanziario contribuisce al conseguimento degli obiettivi del consenso europeo sullo sviluppo, adottato congiuntamente dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea il 20 dicembre 2005 ([8]). Il consenso europeo sullo sviluppo sottolinea che Ai fini della lotta contro la povertà e dello sviluppo sostenibile è essenziale compiere progressi in materia di protezione dei diritti dell'uomo, buon governo e democratizzazione, contribuendo così al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM).

(5) Dato che il consenso europeo sullo sviluppo ha riaffermato che la promozione della parità di genere e dei diritti delle donne costituiscono un diritto umano fondamentale nonché una questione di giustizia sociale oltre a essere strumentale per il conseguimento di tutti gli OSM, il Programma di azione del Cairo e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, il presente regolamento contiene una forte componente di genere;

([1]) Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2006.

([2]) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

([3]) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

([4]) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1

([5]) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

([6]) Comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2001 sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi.

([7]) Comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

([8]) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(6) Lo strumento finanziario in esame contribuisce a raggiungere l'obiettivo della politica estera e di sicurezza comune, quale enunciato all'articolo 11, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e plasmato dagli orientamenti dell'UE, e mirante allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(7) Il contributo comunitario allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dai principi generali stabiliti dal codice internazionale dei diritti umani, nonché da qualsiasi altro strumento attinente ai diritti dell'uomo, adottato nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU), e i relativi strumenti regionali in materia di diritti umani.

(8) Esiste un nesso inestricabile tra democrazia e diritti umani. Le libertà fondamentali di espressione ed associazione sono i prerequisiti del pluralismo politico e del processo democratico; il controllo democratico e la separazione dei poteri svolgono un ruolo chiave nel garantire l'indipendenza della magistratura e lo Stato di diritto, a loro volta presupposti necessari alla tutela reale dei diritti umani.

(9) A differenza dei diritti umani, che sono intesi quali norme internazionali universalmente accettate, la democrazia va considerata come un processo, che si sviluppa dall'interno e che vede coinvolti tutti i settori della società nonché una serie di istituzioni, in particolare i parlamenti democratici nazionali, deputate a garantire la partecipazione, la rappresentatività, la reattività e la responsabilità. Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle democrazie emergenti, la sfida di creare e alimentare una cultura dei diritti umani e garantire il funzionamento del processo democratico per i cittadini è essenzialmente continua e riguarda anzitutto e in prima persona la popolazione del paese interessato ma senza diminuire l'impegno della comunità internazionale.

(10) Per far sì che le questioni summenzionate possano essere affrontate in modo efficace, trasparente, flessibile e tempestivo anche oltre la scadenza del regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [1] e del regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità. diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonchè. a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi [2] che hanno costituito la base giuridica dell'iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti umani di prossima scadenza (31 dicembre 2006), vi è la necessità di specifiche risorse finanziarie e di uno strumento finanziario specifico capaci di lavorare in modo indipendente pur assicurando la complementarità e rafforzando gli strumenti comunitari connessi agli aiuti esterni, l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati di Africa, Caraibi e Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro [3], e gli aiuti umanitari.

(11) L'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento è intesa come complementare rispetto ai numerosi altri mezzi per l'attuazione delle politiche comunitarie in materia di democrazia e diritti umani, che spaziano dal dialogo politico e dalle attività diplomatiche ai vari strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria, compresi i programmi geografici e tematici. Essa sarà inoltre complementare rispetto agli interventi erogati in situazioni di crisi nell'ambito dello strumento di stabilità, di recente adozione.

(12) Nello specifico, in aggiunta e a completamento dei provvedimenti di cooperazione concordati con i paesi partner nell'ambito dello strumento di preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica, dell'Accordo di Cotonou con i paesi ACP, dello Strumento di cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito e dello strumento di stabilità, ai sensi del presente regolamento la Comunità può erogare assistenza a fronte di questioni mondiali, regionali, nazionali e locali attinenti ai diritti umani e alla democratizzazione, in regime di partenariato con la società civile, vale a dire tutti i tipi di azioni sociali svolte da persone o gruppi indipendenti dallo Stato e attivi nel campo dei diritti umani e della promozione della democrazia.

---

[1] GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1).

[2] GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

[3] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3; GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.

(13) Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani devono essere sempre più inglobati negli strumenti finanziari per l'assistenza esterna, in virtù della portata mondiale e dell'autonomia di azione di cui gode, non essendo vincolata al consenso dei governi e di altre autorità pubbliche del paese terzo, l'erogazione degli aiuti comunitari ai sensi del presente regolamento rivestirà un ruolo complementare e addizionale specifico. Questa caratteristica garantisce la cooperazione con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, ivi inclusi i diritti dei migranti, di coloro che richiedono asilo e dei profughi interni, in quanto fornisce la flessibilità necessaria per far fronte a circostanze mutevoli o per intervenire a sostegno delle innovazioni. Essa conferisce inoltre alla Comunità la capacità di mettere a punto e sostenere obiettivi e misure specifici a livello internazionale, sprovvisti di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi, nonché suscettibili di richiedere un approccio transnazionale o implicare il coordinamento di operazioni all'interno della Comunità o tra una serie di paesi terzi. Lo strumento oggetto della presente proposta fornisce il quadro necessario ad operazioni quali il sostegno alle missioni UE di osservazione elettorale indipendenti, che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme comuni di attuazione.

(14) Lo sviluppo e il consolidamento della democrazia sulla base del presente regolamento dovrebbero avvenire con il coinvolgimento dei parlamenti democratici e della loro capacità di sostenere e promuovere i processi di riforma democratica. I parlamenti nazionali devono pertanto essere ritenuti idonei a ricevere finanziamenti a norma del presente regolamento quando ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi prefissi, a meno che le misure proposte possano essere finanziate da uno strumento comunitario di assistenza esterna.

(15) Gli orientamenti per potenziare il coordinamento operativo tra la Commissione, in quanto rappresentante della Comunità, e gli Stati membri, nel settore dell'assistenza esterna del 21 gennaio 2001 («Guidelines for strengthening operational coordination between the Community, represented by the Commission, and the Member States in the field of external assistance») sottolineano l'esigenza di un più stretto coordinamento dell'assistenza esterna dell'UE a sostegno della democratizzazione e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la complementarità dei rispettivi interventi di aiuto e la loro coerenza, evitando sovrapposizioni e duplicazioni. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare un più stretto coordinamento con altri donatori. La politica comunitaria nel settore della cooperazione allo sviluppo dovrebbe essere complementare rispetto alle politiche perseguite dagli Stati membri.

(16) In virtù della rilevanza e della portata dell'assistenza comunitaria finalizzata a promuovere la democrazia e i diritti umani, la Commissione è chiamata ad assicurare lo scambio frequente e regolare di informazioni con il Parlamento europeo.

(17) Durante la fase di programmazione, è opportuno che la Commissione interpelli quanto prima possibile i rappresentanti della società civile, nonché gli altri donatori e attori, al fine di rendere più agevoli i rispettivi contributi e di assicurare il più elevato grado di complementarità possibile dei rispettivi interventi di aiuto.

(18) Al fine di guadagnare credibilità e potenziare l'efficacia degli sforzi profusi per promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi interessati, la Comunità deve poter reagire tempestivamente ad imprevisti e circostanze eccezionali. La Commissione deve pertanto avere la possibilità di adottare provvedimenti speciali non previsti dai documenti di strategia. Il presente dispositivo di gestione degli aiuti corrisponde a quelli contemplati in altri strumenti per il finanziamento dell'assistenza esterna.

(19) La Comunità dovrebbe anche essere in grado di reagire in modo flessibile e tempestivo nei confronti delle esigenze specifiche dei difensori dei diritti dell'uomo mediante misure ad hoc non subordinate a inviti a presentare proposte. Inoltre, l'eleggibilità degli organismi senza personalità giuridica a norma della legislazione nazionale applicabile è anche possibile alle condizioni previste dal regolamento finanziario.

(20) Il presente regolamento fissa una dotazione finanziaria per il periodo 2007/2013 che costituisce l'importo principale di riferimento per l'autorità di bilancio ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ([1]).

(21) è opportuno garantire che il Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione, che impartisce un corso di master europeo in diritti dell'uomo e democratizzazione e gestisce un programma di borse di studio UE-ONU, possa continuare a contare sul finanziamento dell'UE oltre la scadenza, alla fine del 2006, della decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione ([2]), che ha costituito la base giuridica per il finanziamento del centro.

(22) Le missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea contribuiscono in modo significativo e determinante al processo democratico nei paesi terzi ([3]). Tuttavia, la promozione della democrazia è un aspetto che supera di gran lunga il solo processo elettorale. La spesa per le missioni di osservazione elettorale dell'UE non dovrebbe pertanto assorbire una quota eccessiva del finanziamento totale disponibile a norma del presente regolamento.

([1]) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
([2]) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.
([3]) Comunicazione della Commissione dell'11 aprile 2000 in materia di assistenza e osservazione delle elezioni da parte dell'UE.

(23) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]).

(24) Secondo il principio di proporzionalità, è necessario ed appropriato, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo fondamentale del presente regolamento, stabilire una disciplina dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani. Conformemente all'articolo 5, terzo comma, del trattato CE, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo per la democrazia e i diritti umani in virtù del quale la Comunità eroga assistenza, nell'ambito delle politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica, tecnica e finanziaria con i paesi terzi, coerente con la politica estera complessiva dell'Unione europea, contribuendo allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

2. L'assistenza in esame mira in particolare:

a) ad un maggior rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e alla loro osservanza, come proclamato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti dell'uomo, promuovendo e consolidando la democrazia e le riforme democratiche nei paesi terzi, principalmente mediante il sostegno alle organizzazioni della società civile, a fornire sostegno e solidarietà ai difensori dei diritti dell'uomo e alle vittime di repressioni e maltrattamenti e a rafforzare la società civile attiva nel settore dei diritti dell'uomo e della promozione della democrazia;

b) a sostenere e rafforzare il contesto internazionale e regionale per la protezione, la promozione e il monitoraggio dei diritti umani, promuovere la democrazia e lo stato di diritto e rafforzare il ruolo attivo della società civile in questi contesti;

c) promuovere la fiducia nei processi elettorali e poteziandone l'affidabilità, in particolare mediante missioni di osservazione elettorale e mediante il sostegno alle organizzazioni locali della società civile coinvolte in questi processi.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Conformemente agli articoli 1 e 3, l'assistenza comunitaria spazierà nei seguenti settori:

a) promozione e potenziamento della democrazia partecipativa e rappresentativa, compresa la democrazia parlamentare, sostegno alla democrazia e ai processi di democratizzazione, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, tra l'altro con le seguenti iniziative:

i) promuovendo la libertà di associazione e di assemblea, la circolazione non ostacolata delle persone, la libertà di opinione e di espressione, compresa l'espressione artistica e culturale, l'indipendenza degli organi di stampa, il completo accesso all'informazione e adottando misure per lottare contro gli ostacoli amministrativi all'esercizio di tali libertà, compresa la lotta contro la censura;

ii) rafforzando lo stato di diritto, promuovendo l'indipendenza del potere giudiziario, incoraggiando e valutando le riforme giuridiche e istituzionali e promuovendo l'accesso alla giustizia;

iii) promuovendo e rafforzando il Tribunale penale internazionale, i tribunali penali internazionali ad hoc e i processi di giustizia transitoria e i meccanismi di verità e riconciliazione;

iv) sostenendo le riforme per realizzare in modo effettivo e trasparente la responsabilità e la sorveglianza democratica, compreso per quanto riguarda i settori della sicurezza e della giustizia e incoraggiando le misure contro la corruzione;

v) promuovendo il pluralismo politico e la rappresentanza politica democratica e incoraggiando la partecipazione politica dei cittadini, in particolare dei gruppi emarginati, per quanto riguarda i processi di riforma democratica a livello locale, regionale e nazionale;

vi) promuovendo la pari partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, economica e politica e sostenendo la parità delle opportunità, della partecipazione e della rappresentanza politica delle donne;

vii) sostenendo misure per facilitare la conciliazione pacifica dei gruppi di interesse, come il sostegno alle misure per accrescere la fiducia per quanto riguarda i diritti dell'uomo e la democratizzazione;

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/5127CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

b) promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali proclamati dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali a tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le organizzazioni della società civile concernenti tra l'altro:

i) l'abolizione della pena di morte, la prevenzione della tortura e i maltrattamenti e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane e degradanti e la riabilitazione delle vittime della tortura;

ii) il sostegno, la protezione, e l'assistenza ai difensori dei diritti umani a norma dell'articolo 1 della Dichiarazione ONU sui diritti e responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organismi della società per promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti;

iii) la lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura compreso il sesso, la razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o la fede, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale;

iv) i diritti delle popolazioni autoctone e i diritti delle persone appartenenti a minoranze e gruppi etnici;

v) i diritti delle donne proclamati nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e nei suoi protocolli facoltativi, comprese le misure per lottare contro la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, i delitti d'onore, la tratta o qualsiasi altra forma di violenza contro le donne;

vi) i diritti del bambino, proclamati nella Convenzione sui diritti dei bambini e i suoi protocolli facoltativi, compresa la lotta contro i l lavoro minorile, la tratta dei bambini e la prostituzione infantile e l'arruolamento e l'utilizzazione di soldati bambini;

vii) i diritti dei disabili;

viii) la promozione della disciplina di base in materia di protezione del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese;

ix) l'istruzione, la formazione e il controllo nel settore dei diritti umani e della democrazia e il settore coperto dal paragrafo 1, lettera a), vi bis);

x) il sostegno per le organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali o internazionali che partecipano alle attività di protezione, promozione e difesa dei diritti umani e per le misure di cui al paragrafo 1, lettera a), punto viii);

c) Il rafforzamento del quadro internazionale a tutela dei diritti umani della giustizia, dello Stato di diritto e per la promozione della democrazia, nello specifico:

i) fornendo sostegno a specifici strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, giustizia dello stato di diritto e democrazia;

ii) favorendo la cooperazione della società civile con organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e sostenendo le attività della società civile volte a promuovere e monitorare l'attuazione degli strumenti internazionali e regionali concernenti i diritti dell'uomo, la giustizia, lo stato di diritto e la democrazia;

iii) caldeggiando il rispetto del diritto umanitario internazionale;

d) La diffusione della fiducia nei processi elettorali democratici e ampliandone l'affidabilità e la trasparenza, nello specifico:

i) organizzando missioni di osservazione elettorale dell'UE;

ii) mediante altre misure di osservazione dei processi elettorali;

iii) contribuendo a sviluppare le capacità di osservazione elettorale delle organizzazioni della società civile a livello regionale e locale e sostenendo le loro iniziative per potenziare la partecipazione al processo elettorale e al suo seguito;

iv) sostenendo misure volte a attuare le raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea, in particolare mediante le organizzazioni della società civile.

2. Ove opportuno, tutti gli interventi di aiuto nell'ambito del presente regolamento prestano attenzione alla promozione e alla protezione dell'uguaglianza uomo-donna, dei diritti del fanciullo, dei diritti delle popolazioni autoctone, dei diritti delle persone con disabilità e a principi quali l'emancipazione, la partecipazione, la non discriminazione dei gruppi vulnerabili e l'assunzione di responsabilità.

3. Gli interventi di aiuto di cui al presente regolamento trovano applicazione nel territorio dei paesi terzi ovvero devono avere un'attinenza diretta con le situazioni presenti nei paesi terzi ovvero essere direttamente collegati alle azioni a livello mondiale o regionale.

Articolo 3

Complementarità e coerenza dell'assistenza comunitaria

1. L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è coerente con il quadro della politica comunitaria sulla cooperazione allo sviluppo e con la politica estera dell'Unione europea nel suo complesso e complementare a quella erogata nell'ambito dei relativi strumenti comunitari di l'assistenza esterna e l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro. L'assistenza comunitaria complementare di cui al presente regolamento è fornita per potenziare l'azione nel quadro dei relativi strumenti di assistenza esterna.

2. La Commissione veglia affinché le misure adottate ai sensi del presente regolamento siano in linea con il contesto strategico globale della Comunità e, in particolare, con gli obiettivi degli strumenti summenzionati, nonché con altri provvedimenti comunitari rilevanti.

3. Al fine di una maggiore efficacia e coerenza degli interventi di aiuto della Comunità e degli Stati membri, la Commissione garantisce uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia in fase decisionale che sul campo. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti, anche con altri donatori, durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo.

4. La Commissione informa ed intrattiene uno scambio regolare di opinioni con il Parlamento europeo.

5. La Commissione effettua un regolare scambio di informazioni con la società civile a tutti i livelli, anche nei paesi terzi.

TITOLO II

ATTUAZIONE

Articolo 4

Contesto generale

L'assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento trova attuazione tramite le seguenti misure:

a) documenti di strategia e relative revisioni, laddove necessarie;

b) programmi di azione annuali;

c) provvedimenti speciali;

d) misure ad hoc.

Articolo 5

Documenti di strategia e relative revisioni

1. I documenti di strategia definiscono il quadro strategico dell'assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei principali partner. Essi sono coerenti con il fine, gli obiettivi, il campo di applicazione e i principi generali di cui al presente regolamento.

2. I documenti di strategia individuano i settori prioritari ai fini del finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati attesi nonché gli indicatori di rendimento. Essi specificano inoltre lo stanziamento indicativo, sia globale che per settore prioritario, che può essere indicato, ove necessario, sotto forma di forchetta.

3. I documenti di strategia, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. La loro durata non può eccedere il periodo di validità del presente regolamento. I documenti di strategia sono soggetti ad una revisione intermedia, ovvero, se necessario, ad una revisione ad hoc.

4. Al fine di favorire la complementarità tra le diverse attività di cooperazione, in una prima fase del processo di programmazione si svolgono consultazioni e scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, nonché con altri donatori e attori, compresi i rappresentanti della società civile.

Articolo 6

Programmi di azione annuali

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 7, la Commissione adotta programmi di azione annuali sulla base dei documenti di strategia e relative revisioni menzionati all'articolo 5.

2. I programmi di azione annuali precisano gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati attesi, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi tengono conto degli insegnamenti tratti dall'attuazione dell'assistenza comunitaria nel passato. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. Gli obiettivi devono essere misurabili e parametrati in base al tempo.

3. I programmi annuali di azione, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. La Commissione è competente ad adottare modifiche ai programmi annuali di azione ove queste comportino un aumento del finanziamento totale stanziato non superiore al 20 %; in tal caso, essa informa il comitato di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

4. Ove il programma annuale di azione non sia stato ancora adottato, sulla base dei documenti di strategia di cui all'articolo 5, la Commissione può adottare, in via eccezionale, provvedimenti non contemplati nel programma annuale di azione conformemente alle norme e procedure per l'adozione del programma stesso.

Articolo 7

Provvedimenti speciali

1. In deroga all'articolo 5, a fronte di necessità impreviste e debitamente giustificate o circostanze eccezionali, la Commissione può adottare provvedimenti speciali non contemplati dai documenti di strategia.

2. I provvedimenti speciali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati attesi, le procedure di gestione, nonché l'importo totale del finanziamento. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e il calendario orientativo per la loro attuazione. Essi comprendono una definizione del tipo di indicatori di rendimento che dovrà essere controllato in fase di attuazione dei provvedimenti speciali.

3. I provvedimenti speciali per un importo pari o superiore a 3 000 000 EUR sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4. Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a 3 000 000 EUR, la Commissione informa il Parlamento europeo e gli Stati membri e entro dieci giorni dall'adozione della decisione.

Articolo 8

Misure di sostegno

1. Il finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento può coprire le spese a fronte di azioni di preparazione, follow-up, controllo, revisione contabile e valutazione, direttamente necessarie ai fini dell'attuazione e del conseguimento degli obiettivi del regolamento stesso, in particolare gli studi, le riunioni, le azioni di informazione, di sensibilizzazione, di formazione e di pubblicazione, segnatamente le misure di formazione ed istruzione per i partner della società civile, le spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno amministrativo e tecnico necessaria alla gestione del programma. Qualora necessario, esso può inoltre coprire spese a fronte di azioni volte a mettere in risalto il carattere comunitario degli interventi di assistenza nonché di attività miranti a chiarire gli obiettivi e i risultati degli interventi presso il grande pubblico dei paesi coinvolti.

2. Il finanziamento comunitario comprende inoltre le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.

3. La Commissione adotta misure di sostegno non contemplate dai documenti di strategia di cui all'articolo 5, conformemente all'articolo 7, paragrafi 3 e 4.

Articolo 9

Misure ad hoc

1. Fatto salvo l'articolo 5, la Commissione può destinare piccole sovvenzioni ad hoc a difensori dei diritti umani che necessitino di protezione urgente.

2. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e gli Stati membri sulle misure ad hoc adottate.

Articolo 10

Ammissibilità

1. Fatto salvo l'articolo 14, gli organismi e gli attori elencati di seguito che operano su base indipendente e responsabile possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento finalizzati all'attuazione degli interventi di assistenza di cui agli articoli 6 e 7 e 9:

a) organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;

b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici non a scopo di lucro, e reti operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;

c) organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale, qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi del presente strumento e a condizione che la misura proposta possa essere finanziata nel quadro di un pertinente strumento comunitario di assistenza esterna;

d) organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;

e) persone fisiche, ove necessario per la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

2. Solo se necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento, a titolo eccezionale ed in casi debitamente giustificati, altri organismi o attori non elencati al paragrafo 1.

Articolo 11

Procedure di gestione

1. Gli interventi di assistenza finanziati ai sensi del presente regolamento sono attuati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([1]); le relative modifiche, siano esse gestite in modo centralizzato o congiunto con organizzazioni internazionali, sono attuate conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

([1]) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2. In caso di cofinanziamento e in altri casi debitamente giustificati, conformemente all'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio, agli organismi indicati all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento.

Articolo 12

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base di decisioni adottate dalla Commissione conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 9.

2. I finanziamenti comunitari possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) convenzioni di finanziamento, decisioni di sovvenzione e accordi di contributo;

b) convenzioni conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, articolo 54;

c) contratti di appalto;

d) contratti di lavoro.

Articolo 13

Tipi di finanziamenti

1. I finanziamenti comunitari possono assumere le forme seguenti:

a) progetti e programmi;

b) sovvenzioni finalizzate al finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni intergovernative internazionali e regionali, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d);

c) piccole sovvenzioni destinate a sostenere i difensori dei diritti umani di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), onde finanziare le misure d'urgenza necessarie previste dall'articolo 9, paragrafo 1;

d) sovvenzioni destinate a sostenere i costi operativi dell'Ufficio dell'Alto commissario ONU per i diritti dell'uomo;

e) finanziamenti per sostenere i costi di gestione del Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione (EIUC), in particolare per il master europeo in diritti dell'uomo e democratizzazione, e del programma di borse di studio UE-ONU, pienamente accessibili ai cittadini dei paesi terzi, nonché a fronte di altre attività nel campo dell'istruzione, della formazione e della ricerca volte alla promozione dei diritti umani e della democratizzazione;

f) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, sindacati, federazioni sindacali nonché altri attori non statali.

g) risorse umane e materiali per un'attuazione efficace delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea;

h) appalti pubblici quali definiti all'articolo 88 del regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002.

2. Le misure finanziate a titolo del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento che vede coinvolti:

a) gli Stati membri e i relativi enti locali, più specificatamente gli enti pubblici e parapubblici;

b) altri paesi donatori, più specificatamente i relativi enti pubblici e parapubblici;

c) organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;

d) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, nonché altri attori non statali.

3. Nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diverse sottoparti chiaramente identificabili, ciascuna finanziata dai differenti partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento risulti sempre identificata. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell'ambito del progetto o del programma.

4. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi in nome degli organismi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), per l'esecuzione delle azioni congiunte. Tali fondi saranno trattati come entrate gestite in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

5. In caso di cofinanziamento o in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può affidare le funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

6. L'aiuto della Comunità non deve essere utilizzato per pagare imposte, dazi o oneri nei paesi beneficiari.

Articolo 14

Norme di partecipazione e norme di origine

1. Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento sono ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità, di un paese in via di adesione o ufficialmente candidato all'adesione riconosciuto dalla Comunità europea o di uno Stato membro dello spazio economico europeo, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite.

Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento sono inoltre ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo e le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo, di cui all'elenco del comitato di assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE/DAC), in aggiunta alle persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente regolamento. La Commissione pubblica un aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo stabilito dall'OCSE/DAC, in occorrenza delle regolari revisioni del medesimo, e ne informa il Consiglio.

2. Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento sono inoltre ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un qualsiasi paese e le persone giuridiche stabilite in un qualsiasi paese diverso da quelli elencati al paragrafo 1, in tutti i casi in cui sia stato sancito un accesso reciproco agli interventi di assistenza esterna. L'accesso reciproco è riconosciuto ogni qualvolta un paese stabilisce norme equanimi di ammissibilità nei confronti degli Stati membri e del paese beneficiario interessato.

L'accesso reciproco è stabilito in virtù di una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo di paesi su base regionale. Detta decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e resta in vigore per un periodo minimo di un anno.

3. Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento sono ammesse le organizzazioni internazionali.

4. Il disposto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudica la partecipazione di categorie di organizzazioni ammissibili in virtù della loro natura o localizzazione, alla luce degli obiettivi degli interventi da porre in essere.

5. Gli esperti possono essere di qualsivoglia nazionalità. Questa norma non pregiudica i requisiti qualitativi e finanziari di cui alla disciplina comunitaria in materia di appalti.

6. Qualora le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento siano gestite in modo centralizzato o indiretto tramite delega ad organismi comunitari specializzati, organismi nazionali o internazionali pubblici o a entità di diritto privato investite di attribuzioni di servizio pubblico, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, alle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni dell'ente di gestione sono ammesse le persone fisiche aventi la cittadinanza dei paesi che hanno accesso ai contratti e alle sovvenzioni comunitarie conformemente ai principi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e di qualsiasi altro paese ammissibile ai sensi della normativa e delle procedure stabilite dall'ente di gestione, nonché le persone giuridiche stabilite nei summenzionati paesi.

7. Qualora l'assistenza comunitaria riguardi un intervento posto in essere tramite un'organizzazione internazionale, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dall'organizzazione in questione, facendo in modo che sia garantita l'uguaglianza di trattamento tra tutti i donatori. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme.

8. Qualora le sovvenzioni comunitarie riguardino un intervento cofinanziato assieme ad un paese terzo, in regime di reciprocità, o ad un'organizzazione regionale, ovvero ad uno Stato membro, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dal paese terzo, dall'organizzazione regionale o dallo Stato membro in questione. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme.

9. Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di un contratto finanziato ai sensi del presente regolamento devono trarre origine dalla Comunità o da un paese ammissibile ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Ai sensi del presente regolamento, la definizione di «origine» emana dalla rilevante disciplina comunitaria sulle norme di origine a fini doganali.

10. In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche provenienti da paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con i paesi confinanti, ovvero da altri paesi terzi, nonché il ricorso a forniture e materiali di differente origine.

11. Sono previste deroghe qualora i prodotti e i servizi non risultino reperibili sui mercati dei paesi interessati, per motivi di estrema urgenza, oppure quando le norme di ammissione renderebbero impossibile o eccessivamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un intervento.

12. Gli aggiudicatari dei contratti sono tenuti al rispetto della disciplina di base in materia di lavoro convenuta a livello internazionale, quali le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le convenzioni in materia di libertà di organizzazione e di contrattazione collettiva, la soppressione del lavoro forzato e obbligatorio, la soppressione della discriminazione relativa all'impiego e all'occupazione e l'abolizione del lavoro minorile.

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. Qualsiasi convenzione o accordo che risulti dall'attuazione del presente regolamento contiene disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda le frodi, la corruzione ed eventuali altre irregolarità in conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ([1]), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ([2]) e del regolamento (CE, Euratom) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ([3]).

2. Le convenzioni e i contratti devono autorizzare espressamente la Commissione e la Corte dei conti ad effettuare revisioni contabili, sulla base di documenti e sul posto, relativamente a tutti i contraenti e subcontraenti che abbiano beneficiato di fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad effettuare verifiche ed ispezioni sul posto, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/1996.

Articolo 16

Valutazione

1. La Commissione effettua controlli e revisioni regolari dei propri programmi e ne valuta sistematicamente l'efficacia, la coerenza e la compatibilità, eventualmente attraverso valutazioni esterne indipendenti, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. Sono tenute in considerazione le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio in materia di valutazioni esterne indipendenti.

2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e al Parlamento europeo. Gli Stati membri possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell'ambito del comitato di cui all'articolo 17, paragrafo 1; la concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione.

3. La Commissione coinvolge tutti gli attori interessati nella fase di valutazione dell'assistenza comunitaria erogata ai sensi del presente regolamento. Sono inoltre incoraggiate valutazioni congiunte con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali o altri organismi.

([1]) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
([2]) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
([3]) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato per la democrazia e i diritti umani, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni di cui al suo articolo 8. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è fissato a 30 giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Relazione annuale

1. La Commissione vaglia i progressi realizzati nell'attuazione degli interventi di aiuto contemplati dal presente regolamento e presenta, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati, nonché, ove possibile, sui principali effetti e conseguenze dell'assistenza. Detta relazione costituisce parte integrante della relazione annuale sull'attuazione della politica comunitaria in materia di sviluppo e assistenza esterna, nonché della relazione annuale dell'UE sui diritti umani.

2. La relazione annuale contiene dati sugli interventi finanziati nell'esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull'esecuzione degli impegni di bilancio e dei pagamenti, suddivisi in base alla portata mondiale, regionale e nazionale delle misure e ai settori di intervento. Essa valuta i risultati degli aiuti, utilizzando per quanto possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 19

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 1 104 000 000 EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario 2007-2013.

Articolo 20

Revisione

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'attuazione del presente regolamento durante il primo triennio accompagnata, se necessario, da una proposta legislativa per modificare adeguatamente il presente regolamento.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, del 20 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA

REGOLAMENTO (CE) N. 1890/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

visti l'atto d'adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([1]),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 571/88 ([2]) del Consiglio prevede che gli Stati membri vengano rimborsati, a titolo di contributo per le spese sostenute, fino ad un importo massimo per indagine.

(2) Lo svolgimento delle indagini sulla struttura delle aziende agricole richiede considerevoli finanziamenti da parte degli Stati membri e della Comunità, al fine di soddisfare la necessità d'informazione delle istituzioni della Comunità.

(3) In previsione dell'adesione della Bulgaria e della Romania e dello svolgimento, nel 2007, di indagini sulla struttura delle aziende agricole in tali nuovi Stati membri, è opportuno prevedere un contributo comunitario massimo per indagine; tale adeguamento è necessario a causa dell'adesione e non è stato previsto nell'atto d'adesione.

(4) Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del programma quadro, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ([3]),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 571/88 è così modificato:

1) all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, sono aggiunti i trattini seguenti:

«— 2 000 000 EUR per la Bulgaria,

— 2 000 000 EUR per la Romania.»;

2) all'articolo 14, paragrafo 1, il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dal testo seguente:

«La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione del progetto Eurofarm, è pari a 20 400 000 EUR per il periodo 2007-2009.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.».

([1]) Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2006.

([2]) GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3).

([3]) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, del 20 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*
J. BORRELL FONTELLES	J. KORKEAOJA

REGOLAMENTO (CE) N. 1891/2006 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ([1]), ha istituito il sistema comunitario dei disegni e modelli mediante il quale le imprese possono ottenere, attraverso un'unica procedura, disegni e modelli comunitari cui viene garantita una protezione uniforme e che producono i loro effetti in tutto il territorio della Comunità.

(2) A seguito dei preparativi avviati e condotti dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) con la partecipazione degli Stati membri che sono membri dell'Unione dell'Aia, degli Stati membri che non sono membri di tale Unione e della Comunità europea, il 2 luglio 1999 la conferenza diplomatica, convocata a tal fine a Ginevra, ha adottato l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (di seguito denominato «atto di Ginevra»).

(3) Il Consiglio, tramite la decisione 954, ha approvato l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali ([2]) e ha autorizzato il presidente del Consiglio a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell'OMPI a decorrere dalla data di adozione da parte del Consiglio delle misure necessarie a rendere operativa l'adesione della Comunità all'atto di Ginevra. Il presente regolamento contiene tali misure.

(4) È opportuno incorporare le misure appropriate nel regolamento (CE) n. 6/2002 tramite l'inserimento di un nuovo titolo relativo alla «Registrazione internazionale dei disegni e modelli».

(5) Le norme e le procedure correlate alle registrazioni internazionali di disegni e modelli che designano la Comunità dovrebbero, in linea di principio, essere identiche alle norme e alle procedure applicabili alle domande relative ai disegni e modelli comunitari. In base a tale principio una registrazione internazionale che designa la Comunità dovrebbe essere sottoposta ad un esame degli impedimenti alla registrazione prima di essere operativa al pari di un disegno o modello comunitario registrato. Analogamente, una registrazione internazionale che ha la stessa validità di un disegno o modello comunitario registrato dovrebbe essere soggetta alle stesse norme in materia di invalidazione applicabili a un disegno o modello comunitario registrato.

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 6/2002.

(7) L'adesione della Comunità all'atto di Ginevra creerà una nuova fonte di introiti per l'Ufficio di armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ([3]), dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 134, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 40/94 è sostituito dal seguente:

«3. Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il gettito delle tasse dovute a norma del regolamento relativo alle tasse, il gettito delle tasse dovute a norma del protocollo di Madrid di cui all'articolo 140 del presente regolamento per una registrazione internazionale che designa le Comunità europee e altri pagamenti versati alle parti contraenti del protocollo di Madrid, il gettito delle tasse dovute a norma dell'atto di Ginevra di cui all'articolo 106 *ter* del regolamento (CE) n. 6/2002 per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea e altri pagamenti versati alle parti contraenti dell'atto di Ginevra e, per quanto occorra, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, sezione Commissione, su una linea di bilancio specifica.».

([1]) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

([2]) Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale.

([3]) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 6/2002 è così modificato:

1) l'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal seguente:

«d) se il disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante:

i) un disegno o modello comunitario registrato o una domanda relativa a un simile disegno o modello;

o

ii) un disegno o modello registrato di uno Stato membro o una domanda relativa a un simile disegno o modello;

o

iii) la registrazione di un disegno a titolo dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato "l'atto di Ginevra", che è approvato con la decisione del Consiglio 954/2006 e che ha effetto nella Comunità, o una domanda volta a ottenere il relativo diritto;»

2) dopo il titolo XI è inserito il titolo seguente:

«TITOLO XI *bis*

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI DISEGNI E MODELLI

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 106 bis

Applicazione delle disposizioni

1. Salvo diversamente indicato nel presente titolo, il presente regolamento e i relativi regolamenti di attuazione adottati in virtù dell'articolo 109 si applicano, mutatis mutandis, alle registrazioni dei disegni e modelli industriali nel registro internazionale tenuto dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito "registrazione internazionale" e "l'Ufficio internazionale") che designano la Comunità in virtù dell'atto di Ginevra.

2. Qualsiasi iscrizione effettuata nel registro internazionale riguardante una registrazione internazionale che designa la Comunità produce gli stessi effetti di un'iscrizione effettuata nel registro dei disegni e modelli comunitari dell'Ufficio e qualsiasi pubblicazione nel bollettino dell'Ufficio internazionale relativa a una registrazione internazionale che designa la Comunità sortisce gli stessi effetti di una pubblicazione nel bollettino comunitario dei disegni e modelli.

Sezione 2

Registrazioni internazionali che designano la comunità

Articolo 106 ter

Procedura di deposito della domanda internazionale

Le domande internazionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra sono depositate direttamente presso l'Ufficio internazionale.

Articolo 106 quater

Tasse di designazione

Le tasse di designazione prescritte, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra, sono sostituite da tasse di designazione individuali.

Articolo 106 quinquies

Effetti di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea

1. Una registrazione internazionale che designa la Comunità produce, dalla data della registrazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra, gli stessi effetti di una domanda relativa ad un disegno o modello comunitario registrato.

2. Se non è stato notificato un rifiuto, o se un eventuale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un disegno o modello che designa la Comunità produce, a partire dalla data di cui al paragrafo 1, gli stessi effetti di una registrazione di un disegno o modello comunitario registrato.

3. L'Ufficio fornisce informazioni sulle registrazioni internazionali di cui al paragrafo 2, conformemente alle condizioni previste dal regolamento di attuazione.

Articolo 106 sexies

Rifiuto

1. L'Ufficio trasmette all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto entro sei mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale, qualora svolgendo un esame di una registrazione internazionale, l'Ufficio riscontri che il disegno o modello che forma oggetto di una domanda di protezione non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a) o che il disegno o modello contrasta con l'ordine pubblico o i comuni principi di moralità.

La notifica menziona le ragioni su cui si basa il rifiuto.

2. Gli effetti di una registrazione internazionale nella Comunità non sono rifiutati prima che al titolare sia stata concessa l'opportunità di rinunciare alla registrazione internazionale rispetto alla Comunità o di presentare le proprie osservazioni.

3. Le condizioni per l'esame dei motivi del rifiuto sono stabilite nel regolamento d'attuazione.

Articolo 106 septies

Annullamento degli effetti di una registrazione internazionale

1. Gli effetti di una registrazione internazionale nella Comunità possono essere dichiarati totalmente o parzialmente nulli secondo la procedura di cui ai titoli VI e VII o da un tribunale dei disegni o modelli comunitari sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione.

2. Se l'Ufficio è al corrente dell'invalidazione, la notifica all'Ufficio internazionale.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui l'atto di Ginevra entra in vigore per quanto riguarda la Comunità europea.

La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J.-E. ENESTAM

REGOLAMENTO (CE) N. 1892/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) Alcuni accordi bilaterali e regionali conclusi tra gli Stati costieri quali la Convenzione di Helsinki del 1992 e la Convenzione di Barcellona del 1976 assicurano l'assistenza reciproca in caso di incidente che provochi un inquinamento marittimo.

(2) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 [3] ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in seguito denominata «l'Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi.

(3) Il regolamento (CE) n. 724/2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 ha attribuito nuovi compiti all'Agenzia nel campo della prevenzione e dell'intervento contro l'inquinamento provocato dalle navi, in risposta ai recenti incidenti nelle acque comunitarie, in particolare quelli delle petroliere «Erika» e «Prestige».

(4) Per svolgere tali nuovi compiti di prevenzione e di intervento antinquinamento, il 22 ottobre 2004 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha adottato un piano d'azione in materia di preparazione e di intervento contro l'inquinamento da idrocarburi (in seguito denominato «il piano d'azione»), che definisce le attività di intervento dell'Agenzia contro l'inquinamento da idrocarburi e mira all'impiego ottimale delle risorse finanziarie di cui l'Agenzia dispone.

(5) L'azione di intervento antinquinamento dell'Agenzia, secondo quanto definito dal piano d'azione, comprende attività di informazione, cooperazione e coordinamento e soprattutto la fornitura di assistenza operativa agli Stati membri, che viene realizzata mettendo a disposizione, su richiesta, navi supplementari per la lotta contro l'inquinamento allo scopo di combattere l'inquinamento da idrocarburi e altri tipi di inquinamento, come quello provocato da sostanze pericolose e nocive. L'Agenzia dovrebbe prestare particolare attenzione ai settori identificati come più vulnerabili senza pregiudizio per altri settori in stato di necessità.

(6) Le attività dell'Agenzia in tale settore non dovrebbero esimere gli Stati costieri dalla responsabilità di disporre di adeguati meccanismi di intervento in caso di inquinamento e dovrebbero rispettare gli attuali accordi di cooperazione tra gli Stati membri o gruppi di Stati membri in questo settore. Nel caso di un incidente che provochi inquinamento marittimo, l'Agenzia deve aiutare lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati sotto la cui autorità si svolgeranno le operazioni di disinquinamento.

(7) In conformità del piano d'azione, l'Agenzia deve svolgere un ruolo attivo nello sviluppo di un servizio di sorveglianza centralizzato di immagini satellitari, nel rilevamento precoce dell'inquinamento e nell'identificazione delle navi responsabili. Il nuovo sistema migliorerà la disponibilità dei dati e aumenterà l'efficacia della reazione all'inquinamento provocato dalle navi.

[1] GU C 28 del 3.2.2006, pag. 16.

[2] Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006.

[3] GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 724/2004 (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1).

(8) I mezzi supplementari dovrebbero essere forniti dall'Agenzia agli Stati membri tramite il meccanismo comunitario per gli interventi di soccorso nel campo della protezione civile, che comprende l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, istituito dalla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio ([1]).

(9) Per garantire l'attuazione completa del piano d'azione e potenziare la prevenzione e l'intervento contro l'inquinamento causato dalle navi tramite l'ampliamento delle attuali attività antinquinamento, l'Agenzia andrebbe dotata di un sistema efficace ed economicamente efficiente per finanziare in particolare la sua assistenza operativa agli Stati membri.

(10) Occorre quindi assicurare un'adeguata garanzia finanziaria per i compiti affidati all'Agenzia nel campo dell'intervento contro l'inquinamento e di altre azioni associate, sulla base di uno stanziamento pluriennale. Gli importi annuali del contributo comunitario vanno determinati in conformità con le procedure vigenti.

(11) Gli importi da stanziare a favore dell'intervento contro l'inquinamento dovrebbero coprire il periodo 2007-2013, conformemente al nuovo quadro finanziario.

(12) Per l'attuazione del piano d'azione si dovrebbe pertanto prevedere una dotazione finanziaria che copra lo stesso periodo.

(13) L'importo di tale dotazione dovrebbe essere considerato come il minimo necessario all'esecuzione dei compiti affidati all'Agenzia nell'ambito dell'intervento contro l'inquinamento provocato dalle navi.

(14) Per ottimizzare la ripartizione dei fondi e per tener conto di eventuali cambiamenti nelle attività di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi occorre attuare un monitoraggio continuo delle azioni particolari che possano rendersi necessarie, così da poter introdurre aggiustamenti degli stanziamenti finanziari annuali.

(15) Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe quindi riesaminare gli impegni di bilancio sulla base di una relazione che dev'essere presentata dal direttore esecutivo, introducendo eventuali modifiche necessarie nel bilancio dell'Agenzia. Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1406/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per il contributo finanziario della Comunità al bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati nel settore della lotta all'inquinamento provocato dalle navi e di altre azioni associate, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1406/2002.

([1]) GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) «l'Agenzia»: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002;

b) «accordi regionali»: gli accordi bilaterali e regionali conclusi tra Stati costieri per prestarsi assistenza reciproca in caso di incidenti che provochino un inquinamento marittimo;

c) «idrocarburi»: combustibili fossili in ogni forma inclusi petrolio greggio, olio combustibile, fanghi, residui di petrolio e prodotti raffinati come stabilito dalla Convenzione internazionale sui preparativi, la reazione e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi del 1990;

d) «sostanze pericolose e nocive»: qualsiasi sostanza diversa dagli idrocarburi che, se introdotta nell'ambiente marino, può essere pericolosa per la salute umana, danneggiare le risorse e la vita marina, deteriorare le attrezzature di svago e interferire con altri usi legittimi del mare, come previsto dal Protocollo sulla preparazione, reazione e cooperazione in materia di incidenti inquinanti mediante sostanze pericolose e nocive del 2000.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 viene concesso all'Agenzia per finanziare azioni come quelle menzionate nel piano d'azione e quelle che si articolano in particolare nelle seguenti aree:

a) l'informazione e la raccolta, l'analisi e la diffusione delle migliori pratiche, tecniche e innovazioni quali gli strumenti di vigilanza dello svuotamento di serbatoi nel campo dell'intervento contro l'inquinamento provocato dalle navi;

b) la cooperazione e il coordinamento e l'offerta agli Stati membri e alla Commissione di assistenza tecnica e scientifica nel quadro delle attività dei pertinenti accordi regionali;

c) l'assistenza operativa e l'offerta su richiesta di mezzi supplementari, come navi stand-by ed attrezzature antinquinamento, a sostegno delle azioni di intervento degli Stati membri in caso di inquinamento accidentale o deliberato provocato da navi.

Articolo 4

Finanziamento comunitario

La dotazione finanziaria per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3 per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 154 000 000 EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite del quadro finanziario. A tale riguardo occorre garantire il necessario finanziamento per l'assistenza operativa agli Stati membri a norma dell'articolo 3, lettera c).

Articolo 5

Capacità di monitoraggio esistenti

Allo scopo di definire i requisiti dell'assistenza operativa, come navi antinquinamento addizionali, che dev'essere fornita dall'Agenzia agli Stati membri, l'Agenzia elabora regolarmente una lista dei meccanismi privati e pubblici preposti alla lotta contro l'inquinamento e delle capacità di reazione disponibili nelle varie regioni dell'Unione europea.

Articolo 6

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione e l'Agenzia assicurano la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ([1]) e (Euratom, CE) n. 2185/96 ([2]) del Consiglio, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

2. Per le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del presente regolamento, la nozione di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa ingiustificata.

3. La Commissione e l'Agenzia, nell'ambito della propria rispettiva sfera di competenza, assicurano che i fondi destinati al finanziamento delle azioni comunitarie a norma del presente regolamento vengano spesi nel migliore dei modi.

([1]) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

([2]) Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/95 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

([3]) Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta anti frode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

Articolo 7

Modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è modificato come segue:

a) All'articolo 10, paragrafo 2 è inserita la seguente lettera:

«l) riesamina l'esecuzione finanziaria del piano dettagliato di cui alla lettera k) e gli impegni di bilancio previsti dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (*) sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi sulla base della relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera g) del presente regolamento. Questo riesame viene effettuato una volta presentato lo stato previsionale delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, come previsto all'articolo 18, paragrafo 5 del presente regolamento.

(*) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1»

b) All'articolo 15, paragrafo 2 è inserita la seguente lettera:

"g) entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alla Commissione e al consiglio di amministrazione una relazione sull'esecuzione finanziaria del piano dettagliato delle attività dell'Agenzia in materia di preparazione e di intervento antinquinamento e riferisce sullo stato di avanzamento di tutte le azioni finanziate nell'ambito del piano. La Commissione a sua volta presenta tale relazione per informazione al Parlamento europeo, al comitato istituito dall'articolo 4 della decisione n. 2850/2000/CE e al comitato di cui all'articolo 9 della decisione 2001/792/CE, Euratom."

Articolo 8

Valutazione a medio termine

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia. La relazione, redatta senza pregiudicare il ruolo del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, espone i risultati dell'impiego del contributo comunitario di cui all'articolo 4 per quanto riguarda gli impegni e le spese relativi al periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009.

Sulla base di tale relazione la Commissione, se del caso, propone modifiche al presente regolamento che tengano conto del progresso scientifico nel settore della lotta all'inquinamento provocato dalle navi, compreso quello provocato dal petrolio o da sostanze pericolose e nocive.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*
J. BORELL FONTELLES	J.-E. ENESTAM

REGOLAMENTO (CE) n. 1893/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici

(Testo rilevante ai fini SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea ([1]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio ([3]), ha definito la classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (in seguito denominata «NACE Rev. 1» o «NACE Rev. 1.1»).

(2) Al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali nell'economia è opportuno definire una classificazione aggiornata denominata NACE Revisione 2 (in seguito denominata «NACE Rev. 2»).

(3) Una classificazione aggiornata come la NACE Rev. 2 è indispensabile per l'attuale attività di revisione delle statistiche comunitarie da parte della Commissione. Si prevede che grazie a dati maggiormente paragonabili e pertinenti essa favorirà una migliore governanza economica a livello comunitario e nazionale.

(4) Il funzionamento del mercato interno richiede l'applicazione di norme statistiche per la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati statistici nazionali e comunitari, al fine di rendere accessibili alle imprese, alle istituzioni finanziarie, alle amministrazioni nazionali e a tutti gli altri operatori del mercato unico dati statistici attendibili e comparabili. A tal fine è essenziale che le varie categorie di classificazione delle attività nella Comunità siano interpretate uniformemente in tutti gli Stati membri.

(5) Statistiche affidabili e comparabili sono necessarie per consentire alle imprese di valutare la propria competitività e servono alle istituzioni comunitarie per impedire distorsioni della concorrenza.

(6) La definizione di una classificazione statistica comune riveduta delle attività economiche non obbliga gli Stati membri a raccogliere, pubblicare o fornire dati. Tuttavia, solo se gli Stati membri utilizzano classificazioni di attività connesse alla classificazione comunitaria è possibile fornire informazioni integrate con l'affidabilità, la tempestività, la flessibilità e il grado di dettaglio necessari per la gestione del mercato interno.

(7) È opportuno disporre che per conformarsi alle disposizioni nazionali gli Stati membri possano integrare nelle loro nomenclature nazionali categorie supplementari basate sulla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità.

(8) Ai fini della comparabilità internazionale delle statistiche economiche occorre che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie utilizzino classificazioni delle attività economiche direttamente connesse alla classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica (CITI) Rev. 4 adottata dalla commissione statistica delle Nazioni Unite.

(9) Nell'impiego della classificazione delle attività economiche nella Comunità è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ([4]), in particolare per assicurare, per quanto riguarda l'esame dei problemi derivanti dall'applicazione della NACE Rev. 2, una transizione pienamente coordinata dalla NACE Rev. 1 alla NACE Rev. 2, così come l'elaborazione di future modifiche alla NACE Rev. 2.

([1]) GU C 79 del 1º.4.2006, pag. 31.

([2]) Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006.

([3]) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

([4]) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(10) Il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio ([1]), stabilisce un quadro comune per l'istituzione a fini statistici di registri di imprese comprendente definizioni, caratteristiche, campo di applicazione e procedure di aggiornamento armonizzati.

(11) La definizione di una classificazione statistica riveduta delle attività economiche rende necessario modificare segnatamente vari riferimenti alla NACE Rev. 1 nonché una serie di atti pertinenti. Occorre pertanto modificare i seguenti strumenti: il regolamento (CEE) n. 3037/90, il regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale ([2]), il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese ([3]), il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali ([4]), il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada ([5]), il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro ([6]), il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti ([7]), il regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro ([8]), il regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 ([9]), il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ([10]) e il regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese ([11]).

(12) Una serie di atti comunitari va modificata prima della transizione alla NACE Rev. 2 secondo le procedure specifiche ad essi applicabili, segnatamente: il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ([12]), il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità ([13]) e il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero ([14]).

(13) Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([15]).

(14) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare o di integrare la NACE Rev. 2 per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici, ovvero per uniformarla ad altre classificazioni economiche o sociali. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o integrare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(15) Dato che l'obiettivo del presente regolamento, ossia la definizione di norme statistiche comuni che consentano l'elaborazione di dati armonizzati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario al conseguimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16) Il comitato del programma statistico è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce la classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (di seguito denominata «NACE Rev. 2»). Tale classificazione assicura che le classificazioni comunitarie siano pertinenti alla realtà

([1]) GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
([2]) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
([3]) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
([4]) GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1503/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15).
([5]) GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
([6]) GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
([7]) GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/2005 della Commissione (GU L 131 del 25.5.2005, pag. 38).
([8]) GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1.
([9]) GU L 7 del 13.1.2004, pag. 1.
([10]) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49.
([11]) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1.
([12]) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).
([13]) GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 14).
([14]) GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10).
([15]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

economica e aumenta la comparabilità tra classificazioni nazionali, comunitarie e internazionali e di conseguenza tra statistiche nazionali, comunitarie e internazionali.

2. Il presente regolamento si applica unicamente all'impiego della classificazione per fini statistici.

Articolo 2

NACE Rev. 2

1. La NACE Rev. 2 si articola in:

a) un primo livello, che comprende voci identificate da un codice alfabetico (sezioni);

b) un secondo livello, che comprende voci identificate da un codice numerico a due cifre (divisioni);

c) un terzo livello, che comprende voci identificate da un codice numerico a tre cifre (gruppi);

d) un quarto livello, che comprende voci identificate da un codice numerico a quattro cifre (classi).

2. La NACE Rev. 2 figura nell'allegato I.

Articolo 3

Impiego della NACE Rev. 2

La Commissione impiega la NACE Rev. 2 per tutte le statistiche classificate in base alle attività economiche.

Articolo 4

Classificazioni nazionali delle attività economiche

1. Le statistiche degli Stati membri presentate in base alle attività economiche vanno elaborate utilizzando la NACE Rev. 2 o una classificazione nazionale ricavata da essa.

2. La classificazione nazionale può contenere nuove voci e livelli, inoltre è possibile utilizzare codici diversi. Ogni livello, ad eccezione del più alto, deve comprendere le stesse voci del corrispondente livello della NACE Rev. 2, oppure voci che ne costituiscono un'esatta ripartizione.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per approvazione prima della pubblicazione, i progetti di documenti che definiscono o modificano la classificazione nazionale. Entro due mesi la Commissione verifica la conformità di questi progetti al paragrafo 2. La Commissione trasmette agli altri Stati membri, per informazione, la classificazione nazionale approvata. Le classificazioni nazionali degli Stati membri comprendono una tabella di corrispondenza tra la classificazione nazionale e la NACE Rev. 2.

4. In caso di incompatibilità tra alcune voci della NACE Rev. 2 e la struttura economica nazionale la Commissione può autorizzare uno Stato membro ad utilizzare un raggruppamento delle voci della NACE Rev. 2 per settori specifici.

Per ottenere tale autorizzazione lo Stato membro interessato deve fornire alla Commissione ogni informazione necessaria per valutare la richiesta. Entro tre mesi la Commissione prende una decisione al riguardo.

Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 2 tale autorizzazione non può tuttavia consentire allo Stato membro interessato di scomporre le voci raggruppate in modo diverso da quello previsto dalla NACE Rev. 2.

5. La Commissione, unitamente allo Stato membro interessato, effettua un riesame periodico delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 4, al fine di verificare se siano ancora giustificate.

Articolo 5

Compiti della Commissione

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la diffusione, il mantenimento e la promozione della NACE Rev. 2, segnatamente:

a) redigendo, aggiornando e pubblicando note esplicative della NACE Rev. 2;

b) elaborando e pubblicando orientamenti per la classificazione delle unità statistiche conformemente alla NACE Rev. 2;

c) pubblicando tabelle di corrispondenza tra la NACE Rev. 1.1 e la NACE Rev. 2 e tra la NACE Rev. 2 e la NACE Rev. 1.1;

d) impegnandosi per migliorare la coerenza con altre classificazioni sociali ed economiche.

Articolo 6

Provvedimenti di applicazione

1. I seguenti provvedimenti relativi all'applicazione della NACE Rev. 2 sono adottati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

a) decisioni necessarie in caso di problemi derivanti dall'applicazione della NACE Rev. 2, compreso l'inserimento di attività economiche in classi specifiche; e

b) provvedimenti tecnici volti ad assicurare una transizione totalmente coordinata dalla NACE Rev. 1.1 alla NACE Rev. 2, segnatamente per quanto riguarda i problemi connessi a rotture delle serie temporali, compresi doppie relazioni e calcolo retrospettivo delle serie temporali.

2. Sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, le misure relative alla NACE Rev. 2 intese a modificare o integrare elementi non essenziali del presente regolamento:

a) per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici; o

b) per uniformarla ad altre classificazioni economiche e sociali.

3. Occorre tenere conto del principio secondo il quale i vantaggi dell'aggiornamento della NACE Rev. 2 devono essere preponderanti rispetto ai costi nonché del principio secondo il

quale i costi e gli oneri aggiuntivi rimangono entro limiti ragionevoli.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1-4 e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 8

Applicazione della NACE Rev. 2

1. Le unità statistiche cui è fatto riferimento nei registri d'imprese istituiti a norma del regolamento (CEE) n. 2186/93 sono classificate secondo la NACE rev. 2.

2. Gli Stati membri elaborano le statistiche relative alle attività economiche svolte a partire dall'1 gennaio 2008 in base alla NACE Rev. 2 o a una classificazione nazionale ad essa conforme a norma dell'articolo 4.

3. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2009 le statistiche congiunturali, elaborate a norma del regolamento (CE) n. 1165/98, e l'indice del costo del lavoro, elaborato a norma del regolamento (CE) n. 450/2003, sono prodotti in base alla NACE Rev. 2.

4. La disposizione di cui al paragrafo 2 non si applica all'elaborazione delle seguenti statistiche:

a) le statistiche sui conti nazionali a norma del regolamento (CE) n. 2223/96;

b) i conti economici dell'agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 138/2004;

c) le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero a norma del regolamento (CE) n. 184/2005.

SEZIONE II

MODIFICHE AD ATTI CORRELATI

Articolo 9

Modifiche al regolamento (CEE) n. 3037/90

Nel regolamento (CEE) n. 3037/90 gli articoli 3, 10 e 12 sono soppressi.

Articolo 10

Modifiche al regolamento (CEE) n. 3924/91

Il regolamento (CEE) n. 3924/91 è così modificato:

1) i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo;

2) all'articolo 2 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il campo dell'indagine di cui all'articolo 1 è quello delle attività delle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2).».

Articolo 11

Modifiche al regolamento (CE, Euratom) n. 58/97

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è così modificato:

1) i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo e negli allegati, ad eccezione dell'allegato 1, sezione 10 «Relazioni e studi pilota», dell'allegato 3, sezione 5 «Primo anno di riferimento» e sezione 9 «Relazioni e studi pilota», dove è mantenuto il riferimento alla «NACE Rev. 1»;

2) all'articolo 3 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di mercato delle sezioni da B a N e da P a S della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2).»;

3) gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 12

Modifiche al regolamento (CE) n. 1165/98

Il regolamento (CE) n. 1165/98 è così modificato:

1) all'articolo 2 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di mercato delle sezioni da B a N e da P a S della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2).»;

2) all'articolo 17 sono aggiunte le due lettere seguenti:

«k) il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2;

l) per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento;»;

3) gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 13

Modifica al regolamento (CE) n. 1172/98

Nel regolamento (CE) n. 1172/98, i termini «NACE Rev. 1» e «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo e negli allegati.

Articolo 14

Modifiche al regolamento (CE) n. 530/1999

Il regolamento (CE) n. 530/1999 è così modificato:

1) i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo;

2) all'articolo 3:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le statistiche hanno per oggetto tutte le attività economiche comprese nelle sezioni B (Estrazioni di minerali), C (Attività manifatturiere), D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata), E (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione), F (Costruzioni), G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli), H (Trasporto e magazzinaggio), I (Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione), J (Informazione e comunicazione), K (Attività finanziarie e assicurative), L (Attività immobiliari), M (Attività professionali, scientifiche e tecniche), N (Attività amministrative e di servizi di supporto), P (Istruzione), Q (Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale), R (Arte, spettacoli e tempo libero) e S (Altre attività di servizi) della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2).»;

b) il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 15

Modifiche al regolamento (CE) n. 2150/2002

Il regolamento (CE) n. 2150/2002 è così modificato:

1) i termini «NACE Rev. 1» e «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo e negli allegati;

2) l'allegato 1 è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 16

Modifiche al regolamento (CE) n. 450/2003

Il regolamento (CE) n. 450/2003 è così modificato:

1) i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo;

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività definite nelle sezioni da B a S della NACE Rev. 2.

2. L'inclusione delle attività economiche definite nelle sezioni da O a S della NACE Rev. 2 nel campo d'applicazione del presente regolamento è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 tenendo conto degli studi di fattibilità di cui all'articolo 10.»;

3) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

Frequenza e dati retrospettivi

1. I dati per l'ICL vengono calcolati per la prima volta secondo la NACE Rev. 2 per il primo trimestre del 2009 e, successivamente, di trimestre in trimestre (con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno).

2. I dati retrospettivi per il periodo compreso tra il primo trimestre del 2000 e il quarto trimestre del 2008 vengono messi a disposizione dagli Stati membri. Tali dati retrospettivi sono forniti per ciascuna delle sezioni da B a N della NACE Rev. 2 nonché per le componenti del costo del lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1.»;

4) all'articolo 6 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I dati retrospettivi di cui all'articolo 5 sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) contemporaneamente agli ICL del primo trimestre del 2009.»;

5) all'articolo 11 la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) l'inclusione delle sezioni da O a S della NACE Rev. 2 (articolo 3);».

Articolo 17

Modifica al regolamento (CE) n. 48/2004

All'articolo 3 del regolamento n. 48/2004 il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento ha per oggetto i dati sull'industria siderurgica, definita come gruppo 24.1 della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2).».

Articolo 18

Modifica al regolamento (CE) n. 808/2004

L'allegato I del regolamento (CE) n. 808/2004 è modificato in conformità dell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 19

Modifiche al regolamento (CE) n. 1552/2005

Il regolamento (CE) n. 1552/2005 è così modificato:

1) i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo;

2) all'articolo 2 il paragrafo 2 è soppresso;

3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Campo di applicazione delle statistiche

Le statistiche sulla formazione professionale nelle imprese coprono almeno tutte le attività economiche definite nelle sezioni da B a N e da R a S della NACE Rev. 2.».

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Disposizioni transitorie

Quando soddisfino i requisiti di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche strutturali sulle imprese relative all'esercizio 2008 elaborate sia secondo la NACE Rev. 1.1 sia secondo la NACE Rev. 2.

Per ciascuno degli allegati al regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, l'elenco delle caratteristiche e le ripartizioni da trasmettere conformemente alla NACE Rev. 1.1 sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 13 di tale regolamento.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 20 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA

ALLEGATO I

NACE REV. 2

n.c.a. : non classificato altrove — ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
		A	SEZIONE A — AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	
01			Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi	
	01.1		Coltivazione di colture agricole non permanenti	
		01.11	Coltivazione di cereali (tranne il riso), legumi da granella e semi oleosi	0111
		01.12	Coltivazione del riso	0112
		01.13	Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi	0113
		01.14	Coltivazione di canna da zucchero	0114
		01.15	Coltivazione di tabacco	0115
		01.16	Coltivazione di piante tessili	0116
		01.19	Coltivazione di altre colture non permanenti	0119
	01.2		Coltivazione di colture permanenti	
		01.21	Coltivazione di uva	0121
		01.22	Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale	0122
		01.23	Coltivazione di agrumi	0123
		01.24	Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo	0124
		01.25	Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio	0125
		01.26	Coltivazione di frutti oleosi	0126
		01.27	Coltivazione di piante per la produzione di bevande	0127
		01.28	Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche	0128
		01.29	Coltivazione di altre colture permanenti	0129
	01.3		Riproduzione delle piante	
		01.30	Riproduzione delle piante	0130
	01.4		Allevamento di animali	
		01.41	Allevamento di bovini da latte	0141*
		01.42	Allevamento di altri bovini e di bufalini	0141*
		01.43	Allevamento di cavalli e altri equini	0142
		01.44	Allevamento di cammelli e camelidi	0143
		01.45	Allevamento di ovini e caprini	0144
		01.46	Allevamento di suini	0145
		01.47	Allevamento di pollame	0146
		01.49	Allevamento di altri animali	0149
	01.5		Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista	
		01.50	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista	0150
	01.6		Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta	
		01.61	Attività di supporto alla produzione vegetale	0161
		01.62	Attività di supporto alla produzione animale	0162
		01.63	Attività successive alla raccolta	0163
		01.64	Lavorazione delle sementi per la semina	0164
	01.7		Caccia, cattura di animali e servizi connessi	
		01.70	Caccia, cattura di animali e servizi connessi	0170
02			Silvicoltura e utilizzo di aree forestali	
	02.1		Silvicoltura e altre attività forestali	
		02.10	Silvicoltura e altre attività forestali	0210
	02.2		Utilizzo di aree forestali	
		02.20	Utilizzo di aree forestali	0220
	02.3		Raccolta di prodotti non legnosi selvatici	
		02.30	Raccolta di prodotti non legnosi selvatici	0230

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
	02.4		Servizi di supporto per la silvicoltura	
		02.40	Servizi di supporto per la silvicoltura	0240
03			Pesca e acquicoltura	
	03.1		Pesca	
		03.11	Pesca marina	0311
		03.12	Pesca in acque dolci	0312
	03.2		Acquicoltura	
		03.21	Acquicoltura marina	0321
		03.22	Acquicoltura in acque dolci	0322
			SEZIONE B — ATTIVITÀ ESTRATTIVA	
05			Estrazione di carbone e lignite	
	05.1		Estrazione di antracite	
		05.10	Estrazione di antracite	0510
	05.2		Estrazione di lignite	
		05.20	Estrazione di lignite	0520
06			Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	
	06.1		Estrazione di petrolio greggio	
		06.10	Estrazione di petrolio greggio	0610
	06.2		Estrazione di gas naturale	
		06.20	Estrazione di gas naturale	0620
07			Estrazione di minerali metalliferi	
	07.1		Estrazione di minerali metalliferi ferrosi	
		07.10	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi	0710
	07.2		Estrazione di minerali metalliferi non ferrosi	
		07.21	Estrazione di minerali di uranio e di torio	0721
		07.29	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi	0729
08			Altre attività estrattive	
	08.1		Estrazione di pietra, sabbia e argilla	
		08.11	Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra di gesso, creta e ardesia	0810*
		08.12	Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino	0810*
	08.9		Estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a.	
		08.91	Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti	0891
		08.92	Estrazione di torba	0892
		08.93	Estrazione di sale	0893
		08.99	Altre attività estrattive n.c.a.	0899
09			Attività dei servizi di supporto all"estrazione	
	09.1		Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale	
		09.10	Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale	0910
	09.9		Attività di supporto ad altre attività estrattive	
		09.90	Attività di supporto ad altre attività estrattive	0990
			SEZIONE C — ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	
10			Industrie alimentari	
	10.1		Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne	
		10.11	Lavorazione e conservazione di carne	1010*
		10.12	Lavorazione e conservazione di carne di volatili	1010*
		10.13	Produzione di prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili)	1010*
	10.2		Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi	
		10.20	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi	1020
	10.3		Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi	
		10.31	Lavorazione e conservazione delle patate	1030*
		10.32	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	1030*

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
		10.39	Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi	1030*
	10.4		Produzione di oli e grassi vegetali e animali	
		10.41	Produzione di oli e grassi	1040*
		10.42	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili	1040*
	10.5		Produzione di latte e latticini	
		10.51	Lavorazione del latte e produzione di latticini	1050*
		10.52	Produzione di gelati	1050*
	10.6		Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei	
		10.61	Lavorazione delle granaglie	1061
		10.62	Produzione di amidi e di prodotti amidacei	1062
	10.7		Fabbricazione di prodotti da forno e farinacei	
		10.71	Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi	1071*
		10.72	Produzione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati	1071*
		10.73	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	1074
	10.8		Produzione di altri prodotti alimentari	
		10.81	Produzione di zucchero	1072
		10.82	Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie	1073
		10.83	Lavorazione del tè e del caffè	1079*
		10.84	Produzione di condimenti e spezie	1079*
		10.85	Produzione di pasti e piatti preparati	1075
		10.86	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	1079*
		10.89	Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.	1079*
	10.9		Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali	
		10.91	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento	1080*
		10.92	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici	1080*
11			Produzione di bevande	
	11.0		Produzione di bevande	
		11.01	Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici	1101
		11.02	Produzione di vini da uve	1102*
		11.03	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	1102*
		11.04	Produzione di altre bevande fermentate non distillate	1102*
		11.05	Fabbricazione di birra	1103*
		11.06	Fabbricazione di malto	1103*
		11.07	Produzione di bibite analcoliche, di acque minerali e di altre acque in bottiglia	1104
12			Industria del tabacco	
	12.0		Produzione di tabacchi	
		12.00	Produzione di tabacchi	1200
13			Industrie tessili	
	13.1		Preparazione e filatura di fibre tessili	
		13.10	Preparazione e filatura di fibre tessili	1311
	13.2		Tessitura	
		13.20	Tessitura	1312
	13.3		Finissaggio dei tessili	
		13.30	Finissaggio dei tessili	1313
	13.9		Altre industrie tessili	
		13.91	Fabbricazione di tessuti a maglia	1391
		13.92	Fabbricazione di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento	1392
		13.93	Fabbricazione di tappeti e moquette	1393
		13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	1394

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
		13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento	1399*
		13.96	Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale	1399*
		13.99	Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.	1399*
14			Confezione di articoli di abbigliamento	
	14.1		Confezione di articoli di abbigliamento, eccetto l'abbigliamento in pelliccia	
		14.11	Confezione di abbigliamento in pelle	1410*
		14.12	Confezione di indumenti da lavoro	1410*
		14.13	Confezione di altro abbigliamento esterno	1410*
		14.14	Confezione di biancheria intima	1410*
		14.19	Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori	1410*
	14.2		Confezione di articoli in pelliccia	
		14.20	Confezione di articoli in pelliccia	1420
	14.3		Fabbricazione di articoli di maglieria	
		14.31	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia	1430*
		14.39	Fabbricazione di altri articoli di maglieria	1430*
15			Confezione di articoli in pelle e simili	
	15.1		Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce	
		15.11	Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce	1511
		15.12	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria	1512
	15.2		Fabbricazione di calzature	
		15.20	Fabbricazione di calzature	1520
16			Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	
	16.1		Taglio e piallatura del legno	
		16.10	Taglio e piallatura del legno	1610
	16.2		Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio	
		16.21	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno	1621
		16.22	Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati	1622*
		16.23	Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia	1622*
		16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno	1623
		16.29	Fabbricazione di altri prodotti in legno, fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio	1629
17			Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	
	17.1		Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone	
		17.11	Fabbricazione di pasta-carta	1701*
		17.12	Fabbricazione di carta e di cartone	1701*
	17.2		Fabbricazione di articoli di carta e di cartone	
		17.21	Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone	1702
		17.22	Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario	1709*
		17.23	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	1709*
		17.24	Fabbricazione di carta da parati	1709*
		17.29	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone	1709*
18			Stampa e riproduzione su supporti registrati	
	18.1		Stampa e servizi connessi alla stampa	
		18.11	Stampa di giornali	1811*
		18.12	Altra stampa	1811*
		18.13	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	1812*
		18.14	Rilegatura e servizi connessi	1812*
	18.2		Riproduzione su supporti registrati	
		18.20	Riproduzione su supporti registrati	1820

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
19			Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	
	19.1		Fabbricazione di prodotti di cokeria	
		19.10	Fabbricazione di prodotti di cokeria	1910
	19.2		Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	
		19.20	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	1920
20			Fabbricazione di prodotti chimici	
	20.1		Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e di composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie	
		20.11	Fabbricazione di gas industriali	2011*
		20.12	Fabbricazione di coloranti e pigmenti	2011*
		20.13	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici	2011*
		20.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici	2011*
		20.15	Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati	2012
		20.16	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	2013*
		20.17	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	2013*
	20.2		Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	
		20.20	Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	2021
	20.3		Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici	
		20.30	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici	2022
	20.4		Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici	
		20.41	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura	2023*
		20.42	Fabbricazione di profumi e cosmetici	2023*
	20.5		Fabbricazione di altri prodotti chimici	
		20.51	Fabbricazione di esplosivi	2029*
		20.52	Fabbricazione di colle	2029*
		20.53	Fabbricazione di oli essenziali	2029*
		20.59	Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.	2029*
	20.6		Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali	
		20.60	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali	2030
21			Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	
	21.1		Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	
		21.10	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	2100*
	21.2		Fabbricazione di preparati farmaceutici	
		21.20	Fabbricazione di preparati farmaceutici	2100*
22			Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	
	22.1		Fabbricazione di articoli in gomma	
		22.11	Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici	2211
		22.19	Fabbricazione di altri prodotti in gomma	2219
	22.2		Fabbricazione di articoli in materie plastiche	
		22.21	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	2220*
		22.22	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	2220*
		22.23	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	2220*
		22.29	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	2220*
23			Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	
	23.1		Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro	
		23.11	Fabbricazione di vetro piano	2310*
		23.12	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	2310*
		23.13	Fabbricazione di vetro cavo	2310*
		23.14	Fabbricazione di fibre di vetro	2310*
		23.19	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici	2310*

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
	23.2		Fabbricazione di prodotti refrattari	
		23.20	Fabbricazione di prodotti refrattari	2391
	23.3		Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta	
		23.31	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	2392*
		23.32	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta	2392*
	23.4		Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica	
		23.41	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	2393*
		23.42	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	2393*
		23.43	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	2393*
		23.44	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	2393*
		23.49	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica	2393*
	23.5		Produzione di cemento, calce e gesso	
		23.51	Produzione di cemento	2394*
		23.52	Produzione di calce e gesso	2394*
	23.6		Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso	
		23.61	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia	2395*
		23.62	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia	2395*
		23.63	Fabbricazione di calcestruzzo pronto per l'uso	2395*
		23.64	Fabbricazione di malta	2395*
		23.65	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento	2395*
		23.69	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento	2395*
	23.7		Taglio, modellatura e finitura di pietre	
		23.70	Taglio, modellatura e finitura di pietre	2396
	23.9		Fabbricazione di prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi n.c.a.	
		23.91	Fabbricazione di prodotti abrasivi	2399*
		23.99	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.	2399*
24			Attività metallurgiche	
	24.1		Attività siderurgiche	
		24.10	Attività siderurgiche	2410*
	24.2		Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio	
		24.20	Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio	2410*
	24.3		Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio	
		24.31	Stiratura a freddo di barre	2410*
		24.32	Laminazione a freddo di nastri	2410*
		24.33	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo	2410*
		24.34	Trafilatura a freddo	2410*
	24.4		Produzione di metalli di base preziosi e di altri non ferrosi	
		24.41	Produzione di metalli preziosi	2420*
		24.42	Produzione di alluminio	2420*
		24.43	Produzione di piombo, zinco e stagno	2420*
		24.44	Produzione di rame	2420*
		24.45	Produzione di altri metalli non ferrosi	2420*
		24.46	Trattamento dei combustibili nucleari	2420*
	24.5		Attività di fonderie	
		24.51	Fusione di ghisa	2431*
		24.52	Fusione di acciaio	2431*
		24.53	Fusione di metalli leggeri	2432*
		24.54	Fusione di altri metalli non ferrosi	2432*

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
25			Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	
	25.1		Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo	
		25.11	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture	2511*
		25.12	Fabbricazione di porte e finestre in metallo	2511*
	25.2		Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo	
		25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale	2512*
		25.29	Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo	2512*
	25.3		Fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda	
		25.30	Fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda	2513
	25.4		Fabbricazione di armi e munizioni	
		25.40	Fabbricazione di armi e munizioni	2520
	25.5		Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	
		25.50	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	2591
	25.6		Trattamento e rivestimento dei metalli; lavori di meccanica generale	
		25.61	Trattamento e rivestimento dei metalli	2592*
		25.62	Lavori di meccanica generale	2592*
	25.7		Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta	
		25.71	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria	2593*
		25.72	Fabbricazione di serrature e cerniere	2593*
		25.73	Fabbricazione di utensileria	2593*
	25.9		Fabbricazione di altri prodotti in metallo	
		25.91	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi	2599*
		25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	2599*
		25.93	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, di catene e molle	2599*
		25.94	Fabbricazione di articoli di bulloneria	2599*
		25.99	Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.	2599*
26			Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica	
	26.1		Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	
		26.11	Fabbricazione di componenti elettronici	2610*
		26.12	Fabbricazione di schede elettroniche integrate	2610*
	26.2		Fabbricazione di computer e unità periferiche	
		26.20	Fabbricazione di computer e unità periferiche	2620
	26.3		Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni	
		26.30	Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni	2630
	26.4		Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo	
		26.40	Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo	2640
	26.5		Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi	
		26.51	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione	2651
		26.52	Fabbricazione di orologi	2652
	26.6		Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	
		26.60	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	2660
	26.7		Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche	
		26.70	Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche i	2670

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
	26.8		Fabbricazione di supporti ottici e magnetici	
		26.80	Fabbricazione di supporti ottici e magnetici	2680
27			Fabbricazione di apparecchiature elettriche	
	27.1		Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	
		27.11	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	2710*
		27.12	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	2710*
	27.2		Fabbricazione di batterie e accumulatori	
		27.20	Fabbricazione di batterie e accumulatori	2720
	27.3		Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio	
		27.31	Fabbricazione di cavi a fibre ottiche	2731
		27.32	Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici	2732
		27.33	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	2733
	27.4		Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione	
		27.40	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione	2740
	27.5		Fabbricazione di apparecchi per uso domestico	
		27.51	Fabbricazione di elettrodomestici	2750*
		27.52	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici	2750*
	27.9		Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	
		27.90	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	2790
28			Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	
	28.1		Fabbricazione di macchine di impiego generale	
		28.11	Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli	2811
		28.12	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	2812
		28.13	Fabbricazione di altre pompe e compressori	2813*
		28.14	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	2813*
		28.15	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione	2814
	28.2		Fabbricazione di altre macchine di impiego generale	
		28.21	Fabbricazione di forni, caldaie per il riscaldamento centrale e bruciatori per caldaie	2815
		28.22	Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione	2816
		28.23	Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	2817
		28.24	Fabbricazione di utensili portatili a motore	2818
		28.25	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione	2819*
		28.29	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.	2819*
	28.3		Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	
		28.30	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	2821
	28.4		Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili	
		28.41	Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli	2822*
		28.49	Fabbricazione di altre macchine utensili	2822*
	28.9		Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali	
		28.91	Fabbricazione di macchine per la metallurgia	2823
		28.92	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere	2824
		28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco	2825
		28.94	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio	2826
		28.95	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone	2829*

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
		28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma	2829*
		28.99	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.	2829*
29			Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	
	29.1		Fabbricazione di autoveicoli	
		29.10	Fabbricazione di autoveicoli	2910
	29.2		Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi	
		29.20	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi	2920
	29.3		Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli	
		29.31	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per auto-veicoli	2930*
		29.32	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli	2930*
30			Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	
	30.1		Costruzione di navi e imbarcazioni	
		30.11	Costruzione di navi e di strutture galleggianti	3011
		30.12	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	3012
	30.2		Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario	
		30.20	Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario	3020
	30.3		Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	
		30.30	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	3030
	30.4		Fabbricazione di veicoli militari da combattimento	
		30.40	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento	3040
	30.9		Fabbricazione di mezzi di trasporto n.c.a.	
		30.91	Fabbricazione di motocicli	3091
		30.92	Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi	3092
		30.99	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.	3099
31			Fabbricazione di mobili	
	31.0		Fabbricazione di mobili	
		31.01	Fabbricazione di mobili per uffici e negozi	3100*
		31.02	Fabbricazione di mobili per cucina	3100*
		31.03	Fabbricazione di materassi	3100*
		31.09	Fabbricazione di altri mobili	3100*
32			Altre industrie manifatturiere	
	32.1		Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi	
		32.11	Conio di monete	3211*
		32.12	Fabbricazione di gioielli e articoli connessi	3211*
		32.13	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili	3212
	32.2		Fabbricazione di strumenti musicali	
		32.20	Fabbricazione di strumenti musicali	3220
	32.3		Fabbricazione di articoli sportivi	
		32.30	Fabbricazione di articoli sportivi	3230
	32.4		Fabbricazione di giochi e giocattoli	
		32.40	Fabbricazione di giochi e giocattoli	3240
	32.5		Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	
		32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	3250
	32.9		Industrie manifatturiere n.c.a.	
		32.91	Fabbricazione di scope e spazzole	3290*
		32.99	Altre industrie manifatturiere n.c.a.	3290*

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
33			Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature	
	33.1		Riparazione di prodotti in metallo, macchine e apparecchiature	
		33.11	Riparazione di prodotti in metallo	3311
		33.12	Riparazione di macchinari	3312
		33.13	Riparazione di apparecchiature elettroniche e ottiche	3313
		33.14	Riparazione di apparecchiature elettriche	3314
		33.15	Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni	3315*
		33.16	Riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali	3315*
		33.17	Riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto	3315*
		33.19	Riparazione di altre apparecchiature	3319
	33.2		Installazione di macchine e apparecchiature industriali	
		33.20	Installazione di macchine e apparecchiature industriali	3320
			SEZIONE D — FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	
35			Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	
	35.1		Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica	
		35.11	Produzione di energia elettrica	3510*
		35.12	Trasmissione di energia elettrica	3510*
		35.13	Distribuzione di energia elettrica	3510*
		35.14	Commercio di energia elettrica	3510*
	35.2		Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	
		35.21	Produzione di gas	3520*
		35.22	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	3520*
		35.23	Commercio di gas distribuito mediante condotte	3520*
	35.3		Fornitura di vapore e aria condizionata	
		35.30	Fornitura di vapore e aria condizionata	3530
			SEZIONE E — FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	
36			Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	
	36.0		Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	
		36.00	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	3600
37			Gestione delle reti fognarie	
	37.0		Gestione delle reti fognarie	
		37.00	Gestione delle reti fognarie	3700
38			Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	
	38.1		Raccolta dei rifiuti	
		38.11	Raccolta di rifiuti non pericolosi	3811
		38.12	Raccolta di rifiuti pericolosi	3812
	38.2		Trattamento e smaltimento dei rifiuti	
		38.21	Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi	3821
		38.22	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi	3822
	38.3		Recupero dei materiali	
		38.31	Demolizione di carcasse	3830*
		38.32	Recupero dei materiali selezionati	3830*
39			Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	
	39.0		Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	
		39.00	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	3900
			SEZIONE F — COSTRUZIONI	
41			Costruzione di edifici	
	41.1		Sviluppo di progetti immobiliari	
		41.10	Sviluppo di progetti immobiliari	4100*
	41.2		Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	
		41.20	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	4100*

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
42			Ingegneria civile	
	42.1		Costruzione di strade e ferrovie	
		42.11	Costruzione di strade e autostrade	4210*
		42.12	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	4210*
		42.13	Costruzione di ponti e gallerie	4210*
	42.2		Costruzione di infrastutture	
		42.21	Costruzione di infrastrutture per il trasporto di fluidi	4220*
		42.22	Costruzione di infrastrutture per l'energia elettrica e le telecomunicazioni	4220*
	42.9		Costruzione di altre opere di ingegneria civile	
		42.91	Costruzione di opere idrauliche	4290*
		42.99	Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.	4290*
43			Lavori di costruzione specializzati	
	43.1		Demolizione e preparazione del cantiere edile	
		43.11	Demolizione	4311
		43.12	Preparazione del cantiere edile	4312*
		43.13	Trivellazioni e perforazioni	4312*
	43.2		Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione	
		43.21	Installazione di impianti elettrici	4321
		43.22	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria	4322
		43.29	Altri lavori di costruzione e installazione	4329
	43.3		Completamento e finitura di edifici	
		43.31	Intonacatura	4330*
		43.32	Posa in opera di infissi	4330*
		43.33	Rivestimento di pavimenti e di muri	4330*
		43.34	Tinteggiatura e posa in opera di vetri	4330*
		43.39	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici	4330*
	43.9		Altri lavori specializzati di costruzione	
		43.91	Realizzazione di coperture	4390*
		43.99	Altri lavori specializzati di costruzione n.c.a.	4390*
			SEZIONE G — COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	
45			Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	
	45.1		Commercio di autoveicoli	
		45.11	Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri	4510*
		45.19	Commercio di altri autoveicoli	4510*
	45.2		Manutenzione e riparazione di autoveicoli	
		45.20	Manutenzione e riparazione di autoveicoli	4520
	45.3		Commercio di parti e accessori di autoveicoli	
		45.31	Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli	4530*
		45.32	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli	4530*
	45.4		Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relativi parti ed accessori	
		45.40	Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relativi parti ed accessori	4540
46			Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli	
	46.1		Intermediari del commercio	
		46.11	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati	4610*
		46.12	Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici	4610*
		46.13	Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione	4610*
		46.14	Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili	4610*
		46.15	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta	4610*

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
		46.16	Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle	4610*
		46.17	Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco	4610*
		46.18	Intermediari specializzati nel commercio di altri prodotti particolari	4610*
		46.19	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	4610*
	46.2		Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi	
		46.21	Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame	4620*
		46.22	Commercio all'ingrosso di fiori e piante	4620*
		46.23	Commercio all'ingrosso di animali vivi	4620*
		46.24	Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio	4620*
	46.3		Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco	
		46.31	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi	4630*
		46.32	Commercio all'ingrosso di carni e di prodotti a base di carne	4630*
		46.33	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili	4630*
		46.34	Commercio all'ingrosso di bevande	4630*
		46.35	Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco	4630*
		46.36	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi	4630*
		46.37	Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie	4630*
		46.38	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi	4630*
		46.39	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco	4630*
	46.4		Commercio all'ingrosso di beni di consumo	
		46.41	Commercio all'ingrosso di prodotti tessili	4641*
		46.42	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature	4641*
		46.43	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici	4649*
		46.44	Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro e di prodotti per la pulizia	4649*
		46.45	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici	4649*
		46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici	4649*
		46.47	Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione	4649*
		46.48	Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria	4649*
		46.49	Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo	4649*
	46.5		Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT	
		46.51	Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software	4651
		46.52	Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche e per telecomunicazioni e di loro componenti	4652
	46.6		Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	
		46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole	4653
		46.62	Commercio all'ingrosso di macchine utensili	4659*
		46.63	Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile	4659*
		46.64	Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria	4659*
		46.65	Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio	4659*
		46.66	Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature per ufficio	4659*
		46.69	Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature	4659*
	46.7		Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti	
		46.71	Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati	4661
		46.72	Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi	4662
		46.73	Commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e apparecchi igienico-sanitari	4663*
		46.74	Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento	4663*
		46.75	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici	4669*
		46.76	Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi	4669*
		46.77	Commercio all'ingrosso di rottami e cascami	4669*

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
	46.9		Commercio all'ingrosso non specializzato	
		46.90	Commercio all'ingrosso non specializzato	4690
47			Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli	
	47.1		Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati	
		47.11	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacco	4711
		47.19	Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati	4719
	47.2		Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati	
		47.21	Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati	4721*
		47.22	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati	4721*
		47.23	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati	4721*
		47.24	Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi in esercizi specializzati	4721*
		47.25	Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati	4722
		47.26	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati	4723
		47.29	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati	4721*
	47.3		Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	
		47.30	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	4730
	47.4		Commercio al dettaglio di apparecchiature di informazione e comunicazione in esercizi specializzati	
		47.41	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche e software in esercizi specializzati	4741*
		47.42	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni in esercizi specializzati	4741*
		47.43	Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati	4742
	47.5		Commercio al dettaglio di altri oggetti di uso domestico in esercizi specializzati	
		47.51	Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati	4751
		47.52	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici e vetro in esercizi specializzati	4752
		47.53	Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti in esercizi specializzati	4753
		47.54	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	4759*
		47.59	Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati	4759*
	47.6		Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati	
		47.61	Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati	4761*
		47.62	Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati	4761*
		47.63	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	4762
		47.64	Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati	4763
		47.65	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati	4764
	47.7		Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati	
		47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati	4771*
		47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati	4771*
		47.73	Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati	4772*
		47.74	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati	4772*
		47.75	Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria in esercizi specializzati	4772*
		47.76	Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati	4773*
		47.77	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati	4773*
		47.78	Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati	4773*
		47.79	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano	4774
	47.8		Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati	
		47.81	Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati di prodotti alimentari, bevande e tabacco	4781

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
		47.82	Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati di prodotti tessili, abbigliamento e calzature	4782
		47.89	Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati di altri prodotti	4789
	47.9		Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi, delle bancarelle e dei mercati	
		47.91	Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso Internet	4791
		47.99	Altri tipi di commercio al dettaglio al di fuori dei negozi, delle bancarelle e dei mercati	4799
			SEZIONE H — TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	
49			Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	
	49.1		Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)	
		49.10	Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)	4911
	49.2		Trasporto ferroviario di merci	
		49.20	Trasporto ferroviario di merci	4912
	49.3		Altri trasporti terrestri di passeggeri	
		49.31	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	4921
		49.32	Trasporto con taxi	4922*
		49.39	Altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.	4922*
	49.4		Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	
		49.41	Trasporto di merci su strada	4923*
		49.42	Servizi di trasloco	4923*
	49.5		Trasporto mediante condotte	
		49.50	Trasporto mediante condotte	4930
50			Trasporti marittimi e per vie d'acqua	
	50.1		Trasporto marittimo e costiero di passeggeri	
		50.10	Trasporto marittimo e costiero di passeggeri	5011
	50.2		Trasporto marittimo e costiero di merci	
		50.20	Trasporto marittimo e costiero di merci	5012
	50.3		Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne	
		50.30	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne	5021
	50.4		Trasporto di merci per vie d'acqua interne	
		50.40	Trasporto di merci per vie d'acqua interne	5022
51			Trasporto aereo	
	51.1		Trasporto aereo di passeggeri	
		51.10	Trasporto aereo di passeggeri	5110
	51.2		Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale	
		51.21	Trasporto aereo di merci	5120*
		51.22	Trasporto spaziale	5120*
52			Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	
	52.1		Magazzinaggio e custodia	
		52.10	Magazzinaggio e custodia	5210
	52.2		Attività di supporto ai trasporti	
		52.21	Attività dei servizi connessi al trasporto terrestre	5221
		52.22	Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua	5222
		52.23	Attività dei servizi connessi al trasporto aereo	5223
		52.24	Movimentazione merci	5224
		52.29	Altre attività di supporto connesse ai trasporti	5229
53			Servizi postali e attività di corriere	
	53.1		Attività postali con obbligo di servizio universale	
		53.10	Attività postali con obbligo di servizio universale	5310
	53.2		Altre attività postali e di corriere	
		53.20	Altre attività postali e di corriere	5320
			SEZIONE I SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	
55			Servizi di alloggio	
	55.1		Alberghi e alloggi simili	
		55.10	Alberghi e alloggi simili	5510*

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
	55.2		Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni	
		55.20	Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni	5510*
	55.3		Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	
		55.30	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	5520
	55.9		Altri alloggi	
		55.90	Altri alloggi	5590
56			Attività di servizi di ristorazione	
	56.1		Ristoranti e attività di ristorazione mobile	
		56.10	Ristoranti e attività di ristorazione mobile	5610
	56.2		Catering per eventi e altri servizi di ristorazione	
		56.21	Catering per eventi	5621
		56.29	Altri servizi di ristorazione	5629
	56.3		Somministrazione di bevande	
		56.30	Somministrazione di bevande	5630
			SEZIONE J — SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	
58			Attività editoriali	
	58.1		Edizione di libri, periodici e altre attività editoriali	
		58.11	Edizione di libri	5811
		58.12	Pubblicazione di elenchi e mailing list	5812
		58.13	Edizione di quotidiani	5813*
		58.14	Edizione di riviste e periodici	5813*
		58.19	Altre attività editoriali	5819
	58.2		Edizione di software	
		58.21	Edizione di giochi per computer	5820*
		58.29	Edizione di altri software	5820*
59			Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore	
	59.1		Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
		59.11	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	5911
		59.12	Attività di postproduzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	5912
		59.13	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	5913
		59.14	Attività di proiezione cinematografica	5914
	59.2		Attività di registrazione sonora e dell'editoria musicale	
		59.20	Attività di registrazione sonora e dell'editoria musicale	5920
60			Attività di programmazione e trasmissione	
	60.1		Trasmissioni radiofoniche	
		60.10	Trasmissioni radiofoniche	6010
	60.2		Attività di programmazione e trasmissione televisive	
		60.20	Attività di programmazione e trasmissione televisive	6020
61			Telecomunicazioni	
	61.1		Telecomunicazioni fisse	
		61.10	Telecomunicazioni fisse	6110
	61.2		Telecomunicazioni mobili	
		61.20	Telecomunicazioni mobili	6120
	61.3		Telecomunicazioni satellitari	
		61.30	Telecomunicazioni satellitari	6130
	61.9		Altre attività di telecomunicazione	
		61.90	Altre attività di telecomunicazione	6190
62			Programmazione, consulenza informatica e attività connesse	
	62.0		Programmazione, consulenza informatica e attività connesse	
		62.01	Attività di programmazione informatica	6201
		62.02	Attività di consulenza informatica	6202*
		62.03	Gestione di strutture informatizzate	6202*
		62.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica	6209

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
63			Attività dei servizi d'informazione	
	63.1		Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web	
		63.11	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse	6311
		63.12	Portali web	6312
	63.9		Altre attività dei servizi d'informazione	
		63.91	Attività delle agenzie di stampa	6391
		63.99	Altre attività dei servizi d'informazione n.c.a.	6399
			SEZIONE K — ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	
64			Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)	
	64.1		Intermediazione monetaria	
		64.11	Attività delle banche centrali	6411
		64.19	Altre intermediazioni monetarie	6419
	64.2		Attività delle società di partecipazione (holding)	
		64.20	Attività delle società di partecipazione (holding)	6420
	64.3		Società fiduciarie, fondi e analoghi enti finanziari	
		64.30	Società fiduciarie, fondi e analoghi enti finanziari	6430
	64.9		Altre prestazioni di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)	
		64.91	Leasing finanziario	6491
		64.92	Altre attività creditizie	6492
		64.99	Altre prestazioni di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione) n.c.a.	6499
65			Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie	
	65.1		Assicurazioni	
		65.11	Assicurazioni sulla vita	6511
		65.12	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita	6512
	65.2		Riassicurazioni	
		65.20	Riassicurazioni	6520
	65.3		Fondi pensione	
		65.30	Fondi pensione	6530
66			Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	
	66.1		Attività ausiliarie dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione	
		66.11	Amministrazione di mercati finanziari	6611
		66.12	Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci	6612
		66.19	Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	6619
	66.2		Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione	
		66.21	Valutazione dei rischi e dei danni	6621
		66.22	Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni	6622
		66.29	Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione	6629
	66.3		Attività di gestione di fondi	
		66.30	Attività di gestione di fondi	6630
			SEZIONE L — ATTIVITÀ IMMOBILIARI	
68			Attività immobiliari	
	68.1		Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri	
		68.10	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri	6810*
	68.2		Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione	
		68.20	Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione	6810*
	68.3		Attività immobiliari per conto terzi	
		68.31	Agenzie di mediazione immobiliare	6820*

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
		68.32	Gestione di immobili per conto terzi	6820*
			SEZIONE M — ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	
69			Attività legali e contabilità	
	69.1		Attività degli studi legali	
		69.10	Attività degli studi legali	6910
	69.2		Contabilità, , controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale	
		69.20	Contabilità, , controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale	6920
70			Attività di sedi centrali; consulenza gestionale	
	70.1		Attività di sedi centrali	
		70.10	Attività di sedi centrali	7010
	70.2		Attività di consulenza gestionale	
		70.21	Pubbliche relazioni e comunicazione	7020*
		70.22	Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale	7020*
71			Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche	
	71.1		Attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici	
		71.11	Attività degli studi di architettura	7110*
		71.12	Attività degli studi d'ingegneria e altri studi tecnici	7110*
	71.2		Collaudi e analisi tecniche	
		71.20	Collaudi e analisi tecniche	7120
72			Ricerca scientifica e sviluppo	
	72.1		Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria	
		72.11	Ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della biotecnologia	7210*
		72.19	Altre ricerche e sviluppi sperimentali nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria	7210*
	72.2		Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche	
		72.20	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche	7220
73			Pubblicità e ricerche di mercato	
	73.1		Pubblicità	
		73.11	Agenzie pubblicitarie	7310*
		73.12	Attività delle concessionarie pubblicitarie	7310*
	73.2		Ricerche di mercato e sondaggi di opinione	
		73.20	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione	7320
74			Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	
	74.1		Attività di design specializzate	
		74.10	Attività di design specializzate	7410
	74.2		Attività fotografiche	
		74.20	Attività fotografiche	7420
	74.3		Traduzione e interpretariato	
		74.30	Traduzione e interpretariato	7490*
	74.9		Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.	
		74.90	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.	7490*
75			Servizi veterinari	
	75.0		Servizi veterinari	
		75.00	Servizi veterinari	7500
			SEZIONE N — ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO	
77			Attività di noleggio e leasing	
	77.1		Noleggio e leasing di autoveicoli	
		77.11	Noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri	7710*
		77.12	Noleggio e leasing di autocarri	7710*

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
	77.2		Noleggio e leasing di beni per uso personale e per la casa	
		77.21	Noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero	7721
		77.22	Noleggio di videocassette e dischi	7722
		77.29	Noleggio e leasing di altri beni per uso personale e per la casa	7729
	77.3		Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni materiali	
		77.31	Noleggio e leasing di macchine e attrezzature agricole	7730*
		77.32	Noleggio e leasing di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile	7730*
		77.33	Noleggio e leasing di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)	7730*
		77.34	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto marittimi e fluviali	7730*
		77.35	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto aerei	7730*
		77.39	Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni materiali n.c.a.	7730*
	77.4		Leasing di prodotti di proprietà intellettuale e simili, ad eccezione delle opere soggette a diritto d'autore	
		77.40	Leasing di prodotti di proprietà intellettuale e simili, ad eccezione delle opere soggette a diritto d'autore	7740
78			Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	
	78.1		Attività di agenzie di collocamento	
		78.10	Attività di agenzie di collocamento	7810
	78.2		Attività di agenzie di lavoro interinale	
		78.20	Attività di agenzie di lavoro interinale	7820
	78.3		Altre attività di fornitura di risorse umane	
		78.30	Altre attività di fornitura di risorse umane	7830
79			Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate	
	79.1		Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator	
		79.11	Attività delle agenzie di viaggio	7911
		79.12	Attività dei tour operator	7912
	79.9		Altri servizi di prenotazione e attività connesse	
		79.90	Altri servizi di prenotazione e attività connesse	7990
80			Servizi di investigazione e vigilanza	
	80.1		Servizi di vigilanza privata	
		80.10	Servizi di vigilanza privata	8010
	80.2		Attività dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza	
		80.20	Attività dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza	8020
	80.3		Servizi investigativi	
		80.30	Servizi investigativi	8030
81			Attività di servizi per edifici e per paesaggio	
	81.1		Servizi di assistenza integrata agli edifici	
		81.10	Servizi di assistenza integrata agli edifici	8110
	81.2		Attività di pulizia	
		81.21	Attività di pulizia generale di edifici	8121
		81.22	Altre attività di pulizia industriale e di edifici	8129*
		81.29	Altre attività di pulizia	8129*
	81.3		Attività di sistemazione del paesaggio	
		81.30	Attività di sistemazione del paesaggio	8130
82			Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	
	82.1		Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio	
		82.11	Servizi amministrativi integrati	8211
		82.19	Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio	8219
	82.2		Attività dei call center	
		82.20	Attività dei call center	8220

n.c.a. : non classificato altrove — ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
	82.3		Organizzazione di convegni e fiere	
		82.30	Organizzazione di convegni e fiere	8230
	82.9		Servizi di supporto alle imprese n.c.a.	
		82.91	Attività di agenzie di recupero crediti	8291
		82.92	Attività di imballaggio	8292
		82.99	Altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.	8299
			SEZIONE O — AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	
84			Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	
	84.1		Amministrazione pubblica: amministrazione generale, economica e sociale	
		84.11	Attività generali di amministrazione pubblica	8411
		84.12	Regolamentazione delle attività relative alla fornitura di servizi di assistenza sanitaria, dell'istruzione, di servizi culturali e di altri servizi sociali, esclusa l'assicurazione sociale obbligatoria	8412
		84.13	Regolamentazione delle attività che contribuiscono a una più efficiente gestione delle attività economiche	8413
	84.2		Servizi collettivi delle amministrazioni pubbliche	
		84.21	Affari esteri	8421
		84.22	Difesa nazionale	8422
		84.23	Giustizia e attività giudiziarie	8423*
		84.24	Ordine pubblico e sicurezza nazionale	8423*
		84.25	Attività dei vigili del fuoco	8423*
	84.3		Assicurazione sociale obbligatoria	
		84.30	Assicurazione sociale obbligatoria	8430
			SEZIONE P — ISTRUZIONE	
85			Istruzione	
	85.1		Istruzione prescolastica	
		85.10	Istruzione prescolastica	8510*
	85.2		Istruzione primaria	
		85.20	Istruzione primaria	8510*
	85.3		Istruzione secondaria	
		85.31	Istruzione secondaria di formazione generale	8521
		85.32	Istruzione secondaria tecnica e professionale	8522
	85.4		Istruzione universitaria e post-universitaria	
		85.41	Istruzione superiore non universitaria	8530*
		85.42	Istruzione universitaria	8530*
	85.5		Altri servizi di istruzione	
		85.51	Corsi sportivi e ricreativi	8541
		85.52	Formazione culturale	8542
		85.53	Attività di scuole guida	8549*
		85.59	Altri servizi di istruzione n.c.a.	8549*
	85.6		Servizi di supporto all'istruzione	
		85.60	Servizi di supporto all'istruzione	8550
			SEZIONE Q — SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	
86			Attività dei servizi sanitari	
	86.1		Servizi ospedalieri	
		86.10	Servizi ospedalieri	8610
	86.2		Servizi degli studi medici ed odontoiatrici	
		86.21	Servizi degli ambulatori di medicina generale	8620*
		86.22	Servizi degli studi medici specialistici	8620*
		86.23	Servizi degli studi odontoiatrici	8620*
	86.9		Altri servizi di assistenza sanitaria	
		86.90	Altri servizi di assistenza sanitaria	8690
87			Servizi di assistenza residenziale	
	87.1		Attività di assistenza infermieristica residenziale	

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
		87.10	Attività di assistenza infermieristica residenziale	8710
	87.2		Servizi di assistenza residenziale per ritardi mentali, disturbi mentali e abuso di sostanze stupefacenti	
		87.20	Servizi di assistenza residenziale per ritardi mentali, disturbi mentali e abuso di sostanze stupefacenti	8720
	87.3		Servizi di assistenza residenziale per anziani e disabili	
		87.30	Servizi di assistenza residenziale per anziani e disabili	8730
	87.9		Altre attività di assistenza residenziale	
		87.90	Altre attività di assistenza residenziale	8790
88			Assistenza sociale non residenziale	
	88.1		Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili	
		88.10	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili	8810
	88.9		Altre attività di assistenza sociale non residenziale	
		88.91	Assistenza per bambini in età prescolare	8890*
		88.99	Altre attività di assistenza sociale non residenziale n.c.a.	8890*
			SEZIONE R — ATTIVITA' ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	
90			Attività creative, artistiche e d'intrattenimento	
	90.0		Attività creative, artistiche e d'intrattenimento	
		90.01	Rappresentazioni artistiche	9000*
		90.02	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	9000*
		90.03	Creazioni artistiche	9000*
		90.04	Gestione di strutture artistiche	9000*
91			Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali	
	91.0		Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali	
		91.01	Attività di biblioteche e archivi	9101
		91.02	Attività dei musei	9102*
		91.03	Gestione di luoghi e monumenti storici e simili attrazioni turistiche	9102*
		91.04	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali	9103
92			Attività riguardanti scommesse e case da gioco	
	92.0		Attività riguardanti scommesse e case da gioco	
		92.00	Attività riguardanti scommesse e case da gioco	9200
93			Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	
	93.1		Attività sportive	
		93.11	Gestione di impianti sportivi	9311*
		93.12	Attività di club sportivi	9312
		93.13	Palestre	9311*
		93.19	Altre attività sportive	9319
	93.2		Attività di intrattenimento e di divertimento	
		93.21	Attività dei parchi di divertimento e dei parchi tematici	9321
		93.29	Altre attività di intrattenimento e di divertimento	9329
			SEZIONE S — ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	
94			Attività di organizzazioni associative	
	94.1		Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali	
		94.11	Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro	9411
		94.12	Attività di organizzazioni associative professionali	9412
	94.2		Attività dei sindacati	
		94.20	Attività dei sindacati	9420
	94.9		Attività di altre organizzazioni associative	
		94.91	Attività delle organizzazioni religiose	9491
		94.92	Attività delle organizzazioni politiche	9492
		94.99	Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.	9499

n.c.a. : non classificato altrove ** parte di:*

Divisione	Gruppo	Classe		CITI Rev. 4
95			Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	
	95.1		Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni	
		95.11	Riparazione di computer e di unità periferiche	9511
		95.12	Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni	9512
	95.2		Riparazione di beni per uso personale e per la casa	
		95.21	Riparazione di prodotti di elettronica di consumo	9521
		95.22	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio	9522
		95.23	Riparazione di calzature e articoli in pelle	9523
		95.24	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento	9524
		95.25	Riparazione di orologi e di gioielli	9529*
		95.29	Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa	9529*
96			Altre attività di servizi personali	
	96.0		Altre attività di servizi personali	
		96.01	Lavanderia e pulitura (a secco) di articoli tessili e pellicce	9601
		96.02	Parrucchieri e altri trattamenti di bellezza	9602
		96.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse	9603
		96.04	Attività degli istituti per il benessere fisico	9609*
		96.09	Altre attività di servizi personali n.c.a.	9609*
			SEZIONE T — ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	
97			Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico	
	97.0		Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico	
		97.00	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico	9700
98			Produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	
	98.1		Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	
		98.10	Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	9810
	98.2		Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	
		98.20	Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	9820
			SEZIONE U — ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	
99			Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali	
	99.0		Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali	
		99.00	Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali	9900

ALLEGATO II

Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 sono modificati come segue:

1. L'allegato 1 (Modulo comune per le statistiche strutturali annuali) è così modificato:

1.1. in tutto il testo sono apportate le seguenti modifiche:

Versione precedente	Versione modificata
sezione J della NACE Rev. 1	sezione K della NACE Rev. 2
nel gruppo 65.2 e nella divisione 67 della NACE Rev. 1	nei gruppi 64.2, 64.3 e 64.9 e nella divisione 66 della NACE Rev. 2
sezioni C-G della NACE Rev. 1	sezioni B-G della NACE Rev. 2
classe di attività 65.11 della NACE Rev. 1	classe di attività 64.11 della NACE Rev. 2
divisioni 65 e 66 della NACE Rev. 1	divisioni 64 e 65 della NACE Rev. 2
delle sezioni H, I e K della NACE Rev. 1	delle sezioni H, I, J, L, M, N e della divisione 95 della NACE Rev. 2

1.2. la sezione 9 è sostituita dalla seguente:

«**Sezione 9**

Raggruppamenti di attività

I seguenti raggruppamenti di attività si riferiscono alla classificazione NACE Rev. 2.

SEZIONI B, C, D, E ed F

Estrazione e scavo di minerali; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione; costruzioni

Per consentire l'elaborazione di statistiche a livello comunitario gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati a livello di classe della NACE Rev. 2.

SEZIONE G

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

Per consentire l'elaborazione di statistiche a livello comunitario gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati a livello di classe della NACE Rev. 2.

SEZIONE H

Trasporto e magazzinaggio

49.1+49.2	"Trasporto ferroviario interurbano di passeggeri" e "Trasporto ferroviario di merci"
49.3	Altri trasporti terrestri di passeggeri
49.4	Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
49.5	Trasporto mediante condotte
50.1+50.2	"Trasporto marittimo e costiero di passeggeri" e "Trasporto marittimo e costiero di merci"
50.3+50.4	"Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne" e "Trasporto di merci per vie d'acqua interne"
51	Trasporto aereo

52	Magazzinaggio e attività di supporto per i trasporti
53.1	Attività postali
53.2	Attività di corriere
SEZIONE I	
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	
55	Alloggi
56	Attività di servizi di ristorazione e di vendita di bevande
SEZIONE J	
Servizi di informazione e comunicazione	
58	Attività editoriali
59	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
60	Attività di programmazione e trasmissione
61	Telecomunicazioni
62	Programmazione, consulenza informatica e attività connesse
63	Attività dei servizi d'informazione
SEZIONE K	
Attività finanziarie e assicurative	
Per consentire l'elaborazione di statistiche a livello comunitario gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati a livello di classe della NACE Rev. 2.	
SEZIONE L	
Attività immobiliari	
68	Attività immobiliari
SEZIONE M	
Attività professionali, scientifiche e tecniche	
69+70	"Attività legali e contabilità" e "Attività di sedi centrali; consulenza gestionale"
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
73.1	Pubblicità
73.2	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari

SEZIONE N	
Attività amministrative e di servizi di supporto	
77.1	Noleggio e leasing di autoveicoli
77.2	Noleggio e leasing di beni per uso personale e per la casa
77.3	Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni materiali
77.4	Leasing di proprietà intellettuale e prodotti analoghi, ad accezione di opere soggette al diritto d'autore
78	Attività nel settore dell'occupazione
79	Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate
80	Servizi di investigazione e vigilanza
81	Attività di sistemazione degli edifici e del paesaggio
82	Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
SEZIONE S	
Altre attività di servizi	
95.11	Riparazione di computer e di unità periferiche
95.12	Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni
95.21	Riparazione di prodotti di elettronica di consumo
95.22	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio
95.23	Riparazione di calzature e di articoli in cuoio
95.24	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.25	Riparazione di orologi e di gioielli
95.29	Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa»

2. L'allegato 2 (Modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore industriale) è così modificato:

2.1. in tutto il testo sono apportate le seguenti modifiche:

Versione precedente	Versione modificata
sezione C della NACE Rev. 1	sezione B della NACE Rev. 2
sezione D della NACE Rev. 1	sezione C della NACE Rev. 2
sezione E della NACE Rev. 1	sezioni D ed E della NACE Rev. 2
Divisioni 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 della NACE Rev. 1	Divisioni 13/14/15/17/18/22/25/26/31 della NACE Rev. 2

2.2. La sezione 3 è sostituita dal seguente testo:

«Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alle sezioni B, C, D e E della NACE Rev. 2. Tali sezioni riguardano attività di estrazione di minerali (B), attività manifatturiere (C), fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (D) e fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione (E). Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nelle sezioni B, C, D o E.»

3. L'allegato 3 (Modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore del commercio) è così modificato:

3.1. alla sezione 3 il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla sezione G della NACE Rev. 2. Tale sezione comprende le attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio e la riparazione di autoveicoli e motocicli. Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nella sezione G.»

3.2. in tuo il testo sono apportate le seguenti modifiche:

Versione precedente	Versione modificata
divisione 50 della NACE Rev. 1	divisione 45 della NACE Rev. 2
divisione 51 della NACE Rev. 1	divisione 46 della NACE Rev. 2
divisione 52 della NACE Rev. 1	divisione 47 della NACE Rev. 2

Nella sezione 5 «Primo anno di riferimento» e nella sezione 9 «Relazioni e studi pilota» il riferimento alle divisioni 50, 51 e 52 della NACE Rev. 1 è mantenuto.

4. L'allegato 4 (Modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore della costruzione) è così modificato:

in tutto il testo è effettuata la seguente sostituzione:

Versione precedente	Versione modificata
gruppi 451 e 452 della NACE Rev. 1	divisioni 41 e 42 e gruppi 43.1 e 43.9 della NACE Rev. 2

5. L'allegato 5 (Modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore delle assicurazioni) è così modificato:

in tutto il testo è effettuata la seguente sostituzione:

Versione precedente	Versione modificata
divisione 66 della NACE Rev. 1, ad eccezione della classe 66.02	divisione 65 della NACE Rev. 2, ad eccezione del gruppo 65.3

6. L'allegato 6 (Modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore degli enti creditizi) è così modificato:

in tutto il testo è effettuata la seguente sostituzione:

Versione precedente	Versione modificata
classi 65.12 e 65.22 della NACE Rev. 1	classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 1

7. L'allegato 7 (Modulo dettagliato per le statistiche strutturali sui fondi pensione) è così modificato:

in tutto il testo è effettuata la seguente sostituzione:

Versione precedente	Versione modificata
classe 66.02 della NACE Rev. 1	gruppo 65.3 della NACE Rev. 2

ALLEGATO III

Gli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 1165/98 sono modificati come segue.

1. Allegato A

1.1. la lettera a) «Campo d'applicazione» è sostituita dal testo seguente:

«a) Campo d'applicazione

Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, o, a seconda dei casi, a tutti i prodotti elencati nelle sezioni da B a E della CPA. I dati non sono richiesti per la divisione 37, i gruppi 38.1 e 38.2 e la divisione 39 della NACE Rev. 2. L'elenco delle attività può essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 18.»

1.2. alla lettera c) «Elenco delle variabili» i punti 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«6. I dati sulla produzione (n. 110) non sono richiesti per la divisione 36 e i gruppi 35.3 e 38.3 della NACE Rev. 2.

7. I dati sul fatturato (nn. 120, 121, 122) non sono richiesti per la NACE Rev. 2, sezioni D ed E.

8. I dati sugli ordinativi (nn. 130, 131, 132) sono richiesti solo per le seguenti divisioni della NACE Rev. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. L'elenco delle attività può essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 18.»

1.3. alla lettera c) «Elenco delle variabili» i punti 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. I dati relativi alle variabili nn. 210, 220 e 230 non sono richiesti per il gruppo 38.2 della NACE Rev. 2»

10. I dati sui prezzi alla produzione e sui prezzi all'importazione (nn. 310, 311, 312 e 340) non sono richiesti per i seguenti gruppi o classi rispettivamente della NACE Rev. 2. e della CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 e 38.3. L'elenco delle attività può essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 18.

11. La variabile sui prezzi all'importazione (n. 340) è elaborata sulla base dei prodotti CPA. Le unità di attività economica importatrici possono essere classificate al di fuori delle attività delle sezioni da B a E della NACE Rev. 2

1.4. alla lettera f) «Livello di dettaglio» i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Tutte le variabili, eccettuata quella relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), sono trasmesse a livello di sezione (una lettera) e di divisione (due cifre) della NACE Rev. 2. La variabile 340 deve essere trasmessa a livello di sezione (una lettera) e di divisione (due cifre) della CPA.

2. Inoltre, per la sezione C della NACE Rev. 2, l'indice della produzione (n. 110) e l'indice dei prezzi alla produzione (nn. 310, 311 e 312) sono trasmessi ai livelli a tre e quattro cifre della NACE Rev. 2. Gli indici della produzione e dei prezzi alla produzione trasmessi ai livelli a tre e a quattro cifre devono rappresentare almeno il 90 % del valore aggiunto totale per ciascun Stato membro della sezione C della NACE Rev. 2 in un dato anno base. Dette variabili non devono essere trasmesse a tali livelli di dettaglio dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale della sezione C della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea

1.5. nel punto 3 della lettera f) «Livello di dettaglio», i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2»;

1.6. alla lettera f) «Livello di dettaglio» i punti 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Inoltre, tutte le variabili, eccettuate quelle relative al fatturato e ai nuovi ordinativi (nn. 120, 121, 122, 130, 131 e 132), devono essere trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2 e per i raggruppamenti principali di industrie (RPI) definiti nel regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione ([1]).

5. Le variabili relative al fatturato (nn. 120, 121 e 122) devono essere trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni B e C della NACE Rev. 2 e per gli RPI, con l'eccezione dell'RPI definito per attività legate all'energia.

([1]) GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11.»

6. Le variabili relative ai nuovi ordinativi (nn. 130, 131 e 132) devono essere trasmesse per il totale dell'industria manifatturiera, sezione C della NACE Rev. 2, e per un insieme ridotto di RPI che comprende l'elenco di divisioni della NACE Rev. 2 di cui alla lettera c) ("Elenco delle variabili"), punto 8, del presente allegato.

7. La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) deve essere trasmessa per il totale dei prodotti industriali, sezioni da B a E della CPA, e per gli RPI definiti conformemente al regolamento (CE) n. 586/2001 sulla base dei gruppi di prodotti della CPA. Tale variabile non deve essere trasmessa dagli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta.

1.7. alla lettera f) «Livello di dettaglio» i punti 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

9. Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122, 132 e 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della NACE Rev. 2. L'informazione su NACE Rev. 2, sezioni D ed E non è richiesta per la variabile 122. La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) inoltre deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della CPA, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro, secondo la procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). All'importazione di prodotti da paesi della zona extra euro il programma europeo di campionamento può limitare il campo d'applicazione della variabile relativa ai prezzi all'importazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro non sono tenuti a fornire la distinzione tra zona euro e zona extraeuro per le variabili 122, 132, 312 e 340.

10. «Gli Stati membri il cui valore aggiunto nelle sezioni B, C, D ed E della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea devono solo trasmettere i dati per il totale dell'industria, gli RPI e il livello di sezione della NACE Rev. 2 o il livello di sezione della CPA.»

1.8. alle lettera g) «Termini per la trasmissione dei dati», il punto 2 è sostituito dal seguente:

2. «Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati a livello di gruppo e di classe della NACE Rev. 2 o a livello di gruppo e di classe della CPA. Per gli Stati membri il cui valore aggiunto nelle sezioni B, C, D ed E della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati sul totale dell'industria, gli RPI, il livello di sezione e divisione della NACE Rev. 2 o il livello di sezione e divisione della CPA.»

1.9. alla lettera i) «Primo periodo di riferimento» è aggiunto il comma seguente:

«Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse secondo la NACE Rev. 2 è il gennaio 2009 per i dati mensili e il primo trimestre 2009 per i dati trimestrali.»

2. Allegato B

2.1. la lettera a) «Campo d'applicazione» è sostituita dal testo seguente:

«a) Campo d'applicazione

Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nella sezione F della NACE Rev. 2.».

2.2. alla lettera e) «Periodi di riferimento», il termine «NACE» è sostituito da «NACE Rev. 2.»

2.3. alla lettera f) «Livello di dettaglio» i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le variabili nn. 110, 130, 210, 220 e 230 devono essere trasmesse almeno per il livello a due cifre della NACE Rev. 2.

2. Le variabili relative ai nuovi ordinativi (nn. 130, 135 e 136) sono richieste solo per il gruppo 41.2 e per la divisione 42 della NACE Rev. 2.»

2.4. alla lettera f) «Livello di dettaglio», punto 6, il termine «NACE» è sostituito da «NACE Rev. 2.»

2.5. alla lettera g) «Termini per la trasmissione dei dati», punto 2, i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2».

2.6. alla lettera i) «Primo periodo di riferimento» è aggiunto il comma seguente:

«Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse secondo la NACE Rev. 2 è il gennaio 2009 per i dati mensili e il primo trimestre 2009 per i dati trimestrali.».

3. Allegato C

3.1. la lettera a) «Campo d'applicazione» è sostituita dal testo seguente:

«a) Campo d'applicazione

Il presente allegato si applica alle attività elencate nella divisione 47 della NACE Rev. 2.»

3.2. alla lettera f) «Livello di dettaglio» i punti 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse conformemente ai livelli di dettaglio di cui ai punti 2 e 3. La variabile numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa conformemente al livello di dettaglio di cui al punto 4.

2. Livello dettagliato delle classi e dei gruppi della NACE Rev. 2:

classe 47.11;

classe 47.19;

gruppo 47.2;

gruppo 47.3;

somma delle classi 47.73, 47.74 e 47.75;

somma delle classi 47.51, 47.71 e 47.72;

somma delle classi 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 e 47.63;

somma delle classi 47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 e 47.78;

classe 47.91.

3. Livelli aggregati delle classi e dei gruppi della NACE Rev. 2:

somma della classe 47.11 e del gruppo e 47.2;

somma dei gruppi e delle classi 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 e 47.9;

Divisione 47

divisione 47 senza 47.3.»

4. Divisione 47

divisione 47 senza 47.3

5. Gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea devono trasmettere la variabile fatturato (n. 120) e le variabili deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) solo conformemente ai livelli di dettaglio di cui al punto 3."

3.3. alle lettera g) «Termini per la trasmissione dei dati», i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. «Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro due mesi ai livelli di dettaglio di cui al punto 2 della lettera f) del presente allegato. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea.

2. Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro un mese al livello di dettaglio di cui al punto 3 della lettera f) del presente allegato. Per le variabili fatturato e deflatore delle vendite/volume delle vendite (nn. 120 e 330/123) gli Stati membri possono scegliere di partecipare con contributi conformi alla ripartizione di un programma di campionamento europeo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Le condizioni della ripartizione sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

3. La variabile numero di persone occupate deve essere trasmessa entro i due mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea.».

3.4. alla lettera i) «Primo periodo di riferimento» è aggiunta la frase seguente:

«Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse secondo la NACE Rev. 2 è il gennaio 2009 per i dati mensili e il primo trimestre 2009 per i dati trimestrali.»

4. Allegato D

4.1. la lettera a) «Campo d'applicazione» è sostituita dal testo seguente:

«a) Campo d'applicazione

Il presente allegato si applica a tutte le attività, elencate nelle divisioni 45 e 46 e nelle sezioni da H a N e da P a S della NACE Rev. 2.»

4.2. alla lettera c) «Elenco delle variabili», punto 4, d), il termine «NACE» è sostituito da «NACE Rev. 2»

4.3. alla lettera f) «Livello di dettaglio» i punti 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

1. «La variabile relativa al fatturato (n. 120) è trasmessa secondo i seguenti raggruppamenti o livelli della NACE Rev. 2:

46 al livello a tre cifre

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;

somma di 45.1, 45.3 e 45.4;

somma di 55 e 56;

somma di 69 e 70.2.

2. La variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) è trasmessa secondo i seguenti raggruppamenti della NACE Rev. 2:

divisioni 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;

somma di 69, 70.2, 71, 73 e 74;

somma di 55 e 56;

somma di 78, 79, 80, 81.2 e 82.

3. Per le divisioni 45 e 46 della NACE Rev. 2, la variabile relativa al fatturato deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui fatturato in dette divisioni della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.

4. Per le sezioni H e J della NACE Rev. 2, la variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa a livello di sezione solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale nelle sezioni H e J della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.

5. La variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa secondo le seguenti attività e gruppi della NACE Rev. 2:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;

somma di 50.1 e 50.2;

somma di 69.1, 69.2 e 70.2.

La divisione 78 della NACE Rev. 2 comprende il prezzo totale della forza lavoro assunta e del personale fornito.»

4.4. alla lettera f) «Livello di dettaglio» il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per la divisione 63 della NACE Rev. 2, la variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui fatturato in detta divisione della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.»

4.5. alla lettera h) «Studi pilota» il punto 3 è sostituito dal seguente:

3. «valutare la possibilità e l'opportunità di raccogliere dati su:

i) attività di gestione di società di partecipazione (NACE Rev. 2, gruppi 64.2 e 70.1);

ii) attività immobiliari (NACE Rev. 2, divisione 68);

iii) ricerca e sviluppo (NACE Rev. 2, divisione 72);

iv) attività di noleggio (NACE Rev. 2, divisione 77);

v) NACE Rev. 2, sezioni K, P, Q, R, S;»

4.6. alla lettera i) «Primo periodo di riferimento» è aggiunto il comma seguente:

«Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse secondo la NACE Rev. 2 è il primo trimestre 2009.»

4.7. la lettera j) «Periodo transitorio» è sostituita dal testo seguente:

«j) Periodo transitorio

Per la variabile n. 310 può essere concesso un periodo transitorio che termina non oltre il 11 agosto 2008, secondo la procedura di cui all'articolo 18. Un ulteriore periodo transitorio di un anno può essere concesso per l'elaborazione della variabile 310 per le divisioni 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 e 81 della NACE Rev. 2, secondo la procedura di cui all'articolo 18. In aggiunta a questi periodi transitori, può essere concesso un ulteriore periodo transitorio di un anno, secondo la procedura di cui all'articolo 18, agli Stati membri il cui fatturato nelle attività della NACE Rev. 2 di cui alla lettera a) "Campo d'applicazione" rappresenta, in un dato anno base, meno dell'1 % del totale della Comunità europea.»

ALLEGATO IV

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2150/2002 è così modificato:

1) la sezione 1 è sostituita dal seguente testo:

«Sezione 1 — Campo di applicazione

Le statistiche devono essere elaborate per tutte le attività classificate nell'ambito del campo di applicazione delle sezioni da A ad U della NACE Rev. 2. Queste sezioni riguardano tutte le attività economiche.

Il presente allegato riguarda inoltre:

a) i rifiuti domestici

b) i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento.»

2) la sezione 8, punto 1.1 è sostituita dal seguente testo:

«1.1. le seguenti voci della NACE Rev. 2:

Voce	Codice della NACE Rev. 2	Descrizione
1	Divisione 01	Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi
	Divisione 02	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
2	Divisione 03	Pesca e acquacoltura
3	Sezione B	Estrazione e scavo di minerali
4	Divisione 10	Industrie alimentari
	Divisione 11	Industria delle bevande
	Divisione 12	Industria del tabacco
5	Divisione 13	Industrie tessili
	Divisione 14	Confezione di articoli di abbigliamento
	Divisione 15	Confezione di vestiario in pelle e simili
6	Divisione 16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in materiali da intreccio
7	Divisione 17	Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
	Divisione 18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
8	Divisione 19	Fabbricazione di prodotti di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
9	Divisione 20	Fabbricazione di prodotti chimici
	Divisione 21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
	Divisione 22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
10	Divisione 23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
11	Divisione 24	Metallurgia
	Divisione 25	Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
12	Divisione 26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
	Divisione 27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche
	Divisione 28	Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
	Divisione 29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
	Divisione 30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
13	Divisione 31	Fabbricazione di mobili
	Divisione 32	Altre industrie manifatturiere
	Divisione 33	Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
14	Sezione D	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
15	Divisione 36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Voce	Codice della NACE Rev. 2	Descrizione
	Divisione 37	Reti fognarie
	Divisione 39	Attività di decontaminazione e altri servizi di trattamento dei rifiuti
16	Divisione 38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
17	Sezione F	Costruzioni
18		Attività di servizi:
	Sezione G escluso 46.67	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
	Sezione H	Trasporto e magazzinaggio
	Sezione I	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
	Sezione J	Servizi di informazione e comunicazione
	Sezione K	Attività finanziarie e assicurative
	Sezione L	Attività immobiliari
	Sezione M	Attività professionali, scientifiche e tecniche
	Sezione N	Attività amministrative e di servizi di supporto
	Sezione O	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
	Sezione P	Istruzione
	Sezione Q	Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale
	Sezione R	Arte, spettacoli e tempo libero
	Sezione S	Altre attività di servizi
	Sezione T	Attività di datore di lavoro svolta da famiglie e convivenze; produzione di beni e di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
	Sezione U	Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
19	Classe 46.77	Commercio all'ingrosso di rottami e cascami».

ALLEGATO V

L'allegato I, lettera b) del regolamento (CE) n. 808/2004 è sostituito dal seguente:

«b) Campo di osservazione

Il presente modulo copre le attività imprenditoriali di cui alle sezioni da C a N ed R nonché alla divisione 95 della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2). La sezione K sarà inclusa a seconda del successo dei progetti pilota preliminari.

Le statistiche saranno prodotte con riferimento alle unità statistiche imprese.»

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) n. 1894/2006

del 18 dicembre 2006

relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 [1] ha istituito una nomenclatura delle merci, in seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC», ed ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2) Con la decisione 2006/1894/CE [2], il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

(3) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I (Nomenclatura combinata) del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

a) parte seconda (tabella dei dazi) e terza (allegati tariffari) sono modificati con i dazi e integrati con i volumi di cui all'allegato del presente regolamento;

b) i codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95, 0206 29 91 nell'allegato 7 (contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire) della sezione III della parte tre sono modificati come segue per quanto riguarda:

i) la descrizione del contingente tariffario comunitario per la «carne disossata di alta qualità (5 000 t) fresca, refrigerata o congelata", che risponde alla seguente descrizione:" Tagli di carne bovina, proveniente da manzi (novilhos) o giovenche (novilhas) di età compresa tra i 20 e i 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate di classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno strato di ingrasso da 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta "sc" (special cuts), che attesti che sono di qualità pregiata, saranno imballati in scatole di cartone recanti la dicitura "Carni di alta qualità"» è sostituita da «Carni bovine disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate»;

ii) sotto il titolo «Altre condizioni» è inserito il testo seguente: «Paese fornitore, il Brasile».

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1.

[2] Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Consiglio
Il Presidente
J.-E. ENESTAM

ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove sono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Parte seconda
Tabella dei dazi

Codice NC	Codice NC	Tasso del dazio
2106 10 80	Concentrati di proteine	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)
2401 10 90	Tabacco	Riduzione del dazio CE consolidato da 11,2 MIN 22,0 EUR/100 kg/netto MAX 56,0 EUR/100 kg/netto a 10 MIN 22,0 EUR/100 kg/netto MAX 56,0 EUR/kg/netto

Parte terza
Allegati Tariffari

Codice NC	Descrizione	Tasso del dazio
1701 11 10	Zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione	Contingente tariffario assegnato al paese Brasile di 10 124 t con un tasso contingentale di 98 EUR/t
0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70	Pezzi congelati di galli e galline delle specie domestiche	Contingente tariffario assegnato al paese Brasile di 2 332 t con un tasso contingentale dello 0 %
0207 11 10 0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90	Carcasse di pollo fresche, refrigerate o congelate	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)
0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 40 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 40 0207 14 60	Pezzi di pollo freschi, refrigerati o congelati	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)
0207 14 10	Pezzi di galli e galline	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)
0207 24 10 0207 24 90 0207 25 10 0207 25 90 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 40 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70	Carne di tacchino fresche, refrigerata o congelata	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

Parte terza
Allegati Tariffari

Codice NC	Descrizione	Tasso del dazio
0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80	Pezzi di tacchino congelati	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)
1005 90 00 1005 10 90	Mais	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)
2008 20 11 2008 20 19 2008 20 31 2008 20 39 2008 20 71 2008 30 11 2008 30 19 2008 30 31 2008 30 39 2008 30 79 2008 40 11 2008 40 19 2008 40 21 2008 40 29 2008 40 31 2008 40 39 2008 50 11 2008 50 19 2008 50 31 2008 50 39 2008 50 51 2008 50 59 2008 50 71 2008 60 11 2008 60 19 2008 60 31 2008 60 39 2008 60 60 2008 70 11 2008 70 19 2008 70 31 2008 70 39 2008 70 51 2008 70 59 2008 80 11 2008 80 19 2008 80 31 2008 80 39 2008 80 70	Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliege, di pesche e di fragole	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)
2009 11 11 2009 11 19 2009 19 11 2009 19 19 2009 29 11 2009 29 19 2009 39 11 2009 39 19 2009 49 11 2009 49 19 2009 79 11 2009 79 19 2009 80 11 2009 80 19 2009 80 34 2009 80 35 2009 80 36 2009 80 38 2009 90 11 2009 90 19 2009 90 21 2009 90 29	Succhi di frutta	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

Parte terza
Allegati Tariffari

Codice NC	Descrizione	Tasso del dazio
1806	Cioccolato	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

A tutte le sopra menzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE-15.

REGOLAMENTO (CE, Euratom) n. 1895/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che adegua a decorrere dal 1º luglio 2006 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1], in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, l'articolo 64 e l'articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire che il potere d'acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 2006.

(2) In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania, con effetto alla data del 1º gennaio 2007, è opportuno fissare per tali Stati membri, conformemente all'allegato XI dello statuto, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1º luglio 2006, la data «1º luglio 2005» di cui all'articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data «1º luglio 2006».

Articolo 2

Con effetto al 1º luglio 2006, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente:

1/07/2006	SCATTI				
GRADI	1	2	3	4	5
16	15.605,87	15.251,64	16.944,99		
15	13.782,98	14.372,58	14.978,53	15.393,20	15.605,87
14	12.180,69	12.762,96	13.338,76	13.605,03	13.782,98
13	10.774,54	11.237,30	11.699,08	12.024,57	12.180,69
12	9.522,89	9.933,06	10.340,84	10.637,71	10.774,54
11	8.416,65	8.770,33	9.138,87	9.393,12	9.522,89
10	7.438,91	7.751,50	8.077,23	8.301,91	8.416,65
9	6.574,75	6.851,04	7.138,92	7.337,54	7.438,91
8	5.810,99	6.055,17	6.309,62	6.485,18	6.574,75
7	5.135,84	5.351,76	5.576,65	5.731,80	5.810,99
6	4.539,32	4.730,06	4.928,63	5.065,93	5.135,84
5	4.012,00	4.180,59	4.355,26	4.477,46	4.539,32
4	3.545,94	3.694,94	3.850,21	3.957,33	4.012,00
3	3.134,02	3.265,71	3.402,94	3.497,61	3.545,94
2	2.769,95	2.886,34	3.007,83	3.091,31	3.134,02
1	2.448,17	2.551,05	2.658,24	2.732,20	2.769,95

Articolo 3

Con effetto al 16 maggio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o in una delle sedi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:

– Slovenia – 86,8

Articolo 4

Con effetto al 1º luglio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso. Tuttavia, i coefficienti correttori per la Bulgaria e la Romania entrano in vigore alla data del 1º gennaio 2007.

Con effetto al 1º gennaio 2007, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1º luglio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso. Tuttavia, i coefficienti correttori per la Bulgaria e la Romania entrano in vigore alla data del 1º gennaio 2007.

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006 (GU L 194 del 14.7.2006, pag. 1).

Con effetto al 1º maggio 2007, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso:

1	2	3	4	5
Paese / Sede	Remunerazione 1.7.2006	Trasferimento 1.1.2007	Pensione 1.7.2006	Pensione 1.5.2007
Bulgaria	64,1*	60,5	100,0*	100,0
Rep. ceca	85,3	79,0	100,0	100,0
Danimarca	137,9	132,4	134,6	133,5
Germania	100,1	101,7	101,1	101,4
Bonn	97,2			
Karlsruhe	95,6			
Monaco	106,6			
Estonia	79,5	80,6	100,0	100,0
Grecia	93,3	91,7	100,0	100,0
Spagna	102,2	97,5	100,0	100,0
Francia	118,2	106,9	111,4	109,2
Irlanda	122,0	114,9	117,7	116,3
Italia	112,5	107,9	109,7	108,8
Varese	100,3			
Cipro	91,3	94,5	100,0	100,0
Lettonia	76,7	75,0	100,0	100,0
Lituania	75,5	73,6	100,0	100,0
Ungheria	76,2	64,5	100,0	100,0
Malta	90,6	92,0	100,0	100,0
Paesi Bassi	110,2	101,3	104,9	103,1
Austria	106,5	106,1	106,3	106,2
Polonia	72,6	70,8	100,0	100,0
Portogallo	91,9	89,8	100,0	100,0
Romania	64,7*	57,9	100,0*	100,0
Slovenia	86,8**	84,0	100,0	100,0
Slovacchia	88,1	78,6	100,0	100,0
Finlandia	116,6	112,3	114,0	113,2
Svezia	114,9	110,1	112,0	111,1
Regno Unito	139,4	115,6	128,1	120,4
Culham	114,2			

* I coefficienti correttori per la Bulgaria e la Romania indicati nella seconda colonna (retribuzioni) e nella quarta colonna (pensioni) entrano in vigore dal 1º gennaio 2007.

** Il coefficiente correttore per la Slovenia, indicato nella seconda colonna (Remunerazione) entra in vigore a partire dal 16 maggio 2006.

Articolo 5

Con effetto al 1º luglio 2006, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis dello statuto è fissato a 840,97 EUR e a 1 121,28 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 6

Con effetto al 1º luglio 2006, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto è fissato a 157,29 EUR.

Con effetto al 1º luglio 2006, l'importo dell'assegno per figli a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto è fissato a 343,69 EUR.

Con effetto al 1º luglio 2006, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto è fissato a 233,20 EUR.

Con effetto al 1º luglio 2006, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2 dell'allegato VII dello statuto è fissato a 83,96 EUR.

Con effetto al 1º luglio 2006, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII dello statuto è fissato a 466,17 EUR.

Articolo 7

Con effetto al 1º gennaio 2007, l'indennità chilometrica di cui all'articolo 8 dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km

0,3496 EUR/km per il tratto di distanza tra 201 e 1 000 km

0,5826 EUR/km per il tratto di distanza tra 1 001 e 2 000 km

0,3496 EUR/km per il tratto di distanza tra 2 001 e 3 000 km

0,1165 EUR/km per il tratto di distanza tra 3 001 e 4 000 km

0,0561 EUR/km per il tratto di distanza tra 4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

— 174,77 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;

— 349,52 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 8

Con effetto al 1º luglio 2006, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10 dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

— 36,12 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;

— 29,12 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto al 1º luglio 2006, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

— 1 028,45 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

— 611,52 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 10

Con effetto al 1º luglio 2006, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 233,40 EUR, il limite superiore a 2 466,81 EUR e la riduzione forfettaria a 1 121,28 EUR.

Articolo 11

Con effetto al 1º luglio 2006, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

1/07/2006		CLASSI			
CATEGORIE	GRUPPI	1	2	3	4
A	I	6.286,03	7.054,74	7.843,39	8.622,04
	II	4.582,34	5.008,91	5.451,48	5.896,05
	III	3.833,94	4.004,72	4.175,50	4.346,28
B	IV	3.683,03	4.043,56	4.404,12	4.764,68
	V	2.692,93	3.083,63	3.274,33	3.465,03
C	VI	2.751,35	2.912,37	3.073,39	3.237,33
	VII	2.482,58	2.646,28	2.830,17	2.713,99
D	VIII	2.225,63	2.358,86	2.487,98	2.616,07
	IX	2.143,63	2.173,39	2.203,25	2.233,11

Articolo 12

Con effetto al 1º luglio 2006, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPI DI FUNZIONI	1/07/2006 GRADI	SCATTI 1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5.378,73	5.491,61	5.605,61	5.722,39	5.841,39	5.962,67	6.086,67
	17	4.754,75	4.853,63	4.954,96	5.057,80	5.162,77	5.270,14	5.379,73
	16	4.202,37	4.289,76	4.378,97	4.470,03	4.562,99	4.657,88	4.754,75
	15	3.714,16	3.791,40	3.870,26	3.950,73	4.032,89	4.116,76	4.202,37
	14	3.282,67	3.350,94	3.420,62	3.491,75	3.564,37	3.638,50	3.714,16
	13	2.901,31	2.961,65	3.023,23	3.086,11	3.150,28	3.215,80	3.282,67
III	12	3.714,11	3.791,34	3.870,18	3.950,66	4.032,81	4.116,67	4.202,28
	11	3.282,65	3.350,91	3.420,59	3.491,72	3.564,33	3.638,45	3.714,11
	10	2.901,31	2.961,64	3.023,22	3.086,09	3.150,27	3.215,78	3.282,60
	9	2.564,27	2.617,59	2.672,02	2.727,59	2.784,31	2.842,20	2.901,31
	8	2.266,38	2.313,51	2.361,62	2.410,73	2.460,86	2.512,03	2.564,27
II	7	2.564,20	2.617,54	2.671,98	2.727,55	2.784,26	2.842,19	2.901,31
	6	2.266,26	2.313,40	2.361,52	2.410,64	2.460,77	2.511,96	2.564,20
	5	2.002,64	2.044,60	2.087,13	2.130,34	2.174,65	2.220,09	2.266,26
	4	1.770,22	1.807,04	1.844,62	1.882,99	1.922,15	1.962,13	2.002,94
I	3	2.160,77	2.226,03	2.272,23	2.319,35	2.367,52	2.416,65	2.466,81
	2	1.927,89	1.967,90	2.008,75	2.050,43	2.092,99	2.136,43	2.180,77
	1	1.704,34	1.739,71	1.775,82	1.812,67	1.850,20	1.888,69	1.927,89

Articolo 13

Con effetto al 1º luglio 2006, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

— 773,57 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

— 458,63 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 14

Con effetto al 1º luglio 2006, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 925,06 EUR, il limite superiore a 1 850,11 EUR e la riduzione forfettaria a 840,97 EUR.

Articolo 15

Con effetto al 1º luglio 2006, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio [1] sono fissate a 352,51, 532,06, 581,74 e 793,10 EUR.

Articolo 16

Con effetto al 1º luglio 2006, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 [2] si applica il coefficiente 5,088579.

Articolo 17

Con effetto al 1º luglio 2006, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1/07/2006	SCATTI							
GRADI	1	2	3	4	5	6	7	8
18	15.605,67	15.261,64	15.944,38	15.944,38	15.944,38	15.944,38		
17	13.752,38	14.372,58	14.976,53	15.393,20	15.606,87	15.261,64		
16	12.192,69	12.702,96	13.239,78	13.606,02	13.792,98	14.372,58	14.976,53	15.605,67
15	10.774,54	11.227,30	11.698,08	12.024,57	12.190,69			
14	9.522,89	9.923,08	10.340,04	10.627,71	10.774,54	11.227,32	11.698,08	12.192,69
13	8.416,55	8.770,53	9.138,87	9.393,12	9.522,89	9.923,08	10.340,04	10.774,54
12	7.438,81	7.751,56	8.077,23	8.301,95	8.416,55	8.770,53	9.138,87	9.522,89
11	6.574,78	6.851,04	7.138,92	7.337,54	7.438,81			
10	5.810,99	6.055,17	6.309,82	6.485,16	6.574,78	6.851,04	7.138,92	7.438,81
9	5.135,34	5.351,78	5.576,68	5.731,80	5.810,99	6.055,17	6.309,82	6.574,78
8	4.535,32	4.726,09	4.925,63	5.065,90	5.135,34	5.351,78	5.576,68	5.810,99
7	4.010,00	4.180,59	4.356,28	4.477,48	4.539,32	4.730,09	4.928,83	5.135,34
6	3.545,94	3.694,94	3.850,21	3.957,33	4.012,00	4.180,59	4.356,28	4.539,32
5	3.134,02	3.265,71	3.402,94	3.497,61	3.545,94	3.694,94	3.850,21	4.012,00
4	2.769,95	2.886,34	3.007,53	3.091,31	3.134,02	3.265,71	3.402,94	3.545,94
3	2.448,17	2.551,06	2.658,24	2.732,20	2.769,95			
2	2.163,98	2.255,16	2.349,91	2.415,26	2.448,17			
1	1.912,87	1.993,24	2.077,03	2.134,77	2.163,98			

[1] Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento integrato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 860/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 26).

[2] Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15).

Articolo 18

Con effetto al 1º luglio 2006, gli importi dell'assegno per figli a carico di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dell'allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.06-31.12.06	302,32
1.1.07-31.12.07	316,11
1.1.08-31.12.08	329,89

Articolo 19

Con effetto al 1º luglio 2006, gli importi dell'indennità scolastica di cui all'articolo 15, paragrafo 1 dell'allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.06-31.8.06	33,59
1.9.06-31.8.07	50,361
1.9.07-31.8.08	67,16

Articolo 20

Con effetto al 1º luglio 2006, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore anteriormente al 1º maggio 2004, è fissato a:

— 121,61 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

— 186,45 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA

REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

considerato quanto segue:

(1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Ai sensi dell'articolo 65, lettera c) del trattato, tali misure includono l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il Consiglio e la Commissione a predisporre una nuova legislazione sugli elementi funzionali ad una cooperazione giudiziaria agevole e ad un migliore accesso alla legislazione, facendo specifico riferimento, in tale contesto, agli ordini di pagamento.

(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma comune della Commissione e del Consiglio relativo all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale [3]. Il programma prevede la possibilità di un procedimento speciale, uniforme e armonizzato volto ad ottenere una decisione giudiziaria, istituito in seno alla Comunità in settori specifici compreso quello dei crediti non contestati. Ciò è stato portato avanti nel programma dell'Aia, adottato dal Consiglio europeo del 5 novembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi all'ingiunzione di pagamento europea.

(5) La Commissione ha adottato il 20 dicembre 2002 il libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. Il Libro verde ha avviato consultazioni sui possibili obiettivi e sulle possibili caratteristiche di un procedimento europeo uniforme o armonizzato per il recupero dei crediti non contestati.

(6) Il recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una controversia giuridica riveste un'importanza primaria per gli operatori economici dell'Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minaccia la sopravvivenza delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, e che è all'origine della perdita di numerosi posti di lavoro.

(7) Tutti gli Stati membri tentano di affrontare la questione del recupero in massa dei crediti non contestati, la maggioranza di essi elaborando un procedimento di ingiunzione di pagamento semplificato, ma sia il contenuto delle legislazioni nazionali sia i risultati dei procedimenti nazionali variano in misura sostanziale. I procedimenti attualmente vigenti, inoltre, sono spesso inammissibili o impraticabili nei casi di natura transfrontaliera.

(8) I conseguenti ostacoli all'accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura transfrontaliera e la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determinano l'esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l'Unione europea.

---

[1] GU C 221 dell' 8.9.2005, pag. 77.

[2] Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 30 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006. Decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.

[3] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

(9) Il presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.

(10) Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale.

(11) Il procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull'utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il giudice e le parti per facilitarne la gestione e consentire il ricorso all'elaborazione automatizzata dei dati.

(12) Al momento di decidere quali giudici siano competenti ad emettere un'ingiunzione di pagamento europea, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'esigenza di garantire l'accesso alla giustizia.

(13) Nella domanda d'ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente è obbligato a fornire informazioni sufficienti ad identificare chiaramente la richiesta e la relativa giustificazione in modo da consentire al convenuto di scegliere in piena cognizione di causa se presentare opposizione o non contestare il credito.

(14) In questo contesto il ricorrente dovrebbe essere tenuto a inserire una descrizione delle prove a sostegno della domanda. A tal fine il modulo di domanda dovrebbe includere un elenco il più completo possibile di tipi di prove generalmente presentate a sostegno dei crediti pecuniari.

(15) La presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio.

(16) Il giudice dovrebbe valutare la domanda, compresa la questione della competenza giurisdizionale e la descrizione delle prove, sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda. Ciò consentirebbe al giudice di valutare prima facie il merito della domanda e, tra l'altro, di escludere crediti manifestamente infondati o domande irricevibili. Non dovrebbe essere necessario che sia un giudice ad effettuare l'esame.

(17) Il rifiuto della domanda non dovrebbe essere impugnabile. Ciò non esclude tuttavia un eventuale riesame della decisione di rifiuto della domanda allo stesso livello giurisdizionale, conformemente alla legislazione nazionale.

(18) L'ingiunzione di pagamento europea dovrebbe informare il convenuto della possibilità di versare al ricorrente l'importo stabilito oppure, in caso di contestazione, di presentare opposizione entro il termine di 30 giorni. Oltre alle informazioni complete sul credito fornite dal ricorrente, il convenuto dovrebbe essere informato della portata giuridica dell'ingiunzione di pagamento europea ed in particolare delle conseguenze derivanti dalla mancata contestazione del credito.

(19) Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario definire in modo specifico e dettagliato le norme minime da applicare nell'ambito della procedura relativa all'ingiunzione di pagamento europea. In particolare, in ordine all'osservanza di tali norme minime, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris non dovrebbe essere considerata sufficiente al fine della notificazione dell'ingiunzione di pagamento europea.

(20) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati o dall'assoluta certezza (articolo 13), o da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario.

(21) La notificazione in mani proprie a persone diverse dal convenuto stesso a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere considerata come rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto l'ingiunzione di pagamento europea.

(22) L'articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il convenuto non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il convenuto ha autorizzato un'altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso.

(23) Il convenuto può presentare opposizione utilizzando il modulo standard descritto nel presente regolamento. I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro.

(24) L'opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario a meno che il ricorrente abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Ai fini del presente regolamento la nozione di procedimento civile ordinario non dovrebbe essere necessariamente interpretata secondo il diritto nazionale.

(25) Scaduto il termine per presentare opposizione, in alcuni casi eccezionali il convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea. Il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito. Durante la procedura di riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali potrebbe figurare il caso in cui l'ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda.

(26) Le spese di giudizio di cui all'articolo 25 non dovrebbero includere, ad esempio, gli onorari degli avvocati o i costi di notificazione dei documenti da parte di un'entità diversa dal giudice.

(27) Un'ingiunzione di pagamento europea emessa in uno Stato membro e divenuta esecutiva dovrebbe essere trattata, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata emessa nello Stato membro in cui viene richiesta l'esecuzione. La reciproca fiducia nell'amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea sia accertata dal giudice di uno Stato membro e che l'ingiunzione sia resa esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro di esecuzione. Le procedure relative alla sua esecuzione dovrebbero continuare ad essere disciplinate dalla legislazione nazionale, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, in particolare le norme minime stabilite dall'articolo 22, paragrafi 1 e 2 e dall'articolo 23.

(28) Per calcolare i termini si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini [1]. Il convenuto dovrebbe essere informato di ciò e dovrebbe essere avvertito che si tiene conto dei giorni festivi dello Stato membro del giudice che rilascia l'ingiunzione di pagamento europea.

(29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, in particolare l'istituzione di un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero dei crediti pecuniari non contestati in tutta l'Unione europea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [2].

(31) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(32) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento intende

a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento,

e

b) assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.

2. Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento a norma dell'articolo 4 utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).

[1] GU L 124 dell' 8.6.1971, pag. 1.

[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) il regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni;

b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;

c) la sicurezza sociale;

d) i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se

i) sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito,

o

ii) riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3

Controversie transfrontaliere

1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito.

2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [1].

3. La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea in conformità del presente regolamento.

Articolo 4

Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. «Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale è emessa un'ingiunzione di pagamento europea;

2. «Stato membro di esecuzione»: lo Stato membro nel quale è richiesta l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento europea;

3. «giudice»: qualsiasi autorità dello Stato membro competente per l'ingiunzione di pagamento europea o per qualsiasi altra materia connessa;

4. «giudice d'origine»: il giudice che emette l'ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 6

Competenza giurisdizionale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Tuttavia, qualora la domanda si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001.

Articolo 7

Domanda d'ingiunzione di pagamento europea

1. La domanda d'ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell'Allegato I.

2. Nella domanda sono indicati:

a) il nome e l'indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda;

b) l'importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese;

c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d'interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d'interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d'origine;

d) il fondamento dell'azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda;

f) i motivi della competenza giurisdizionale;

e

g) il carattere transfrontaliero della controversia a norma dell'articolo 3.

[1] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).

3. Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d'origine.

4. In appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice di essere contrario al passaggio al procedimento ordinario a norma dell'articolo 17 in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l'ingiunzione.

5. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.

6. La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica, conformemente al paragrafo 5, la domanda è firmata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ([1]). Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.

Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d'origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.

Articolo 8

Esame della domanda

Il giudice a cui è presentata la domanda d'ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito sia fondato. Tale esame può essere effettuato mediante una procedura automatizzata.

Articolo 9

Completamento e rettifica della domanda

1. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 e a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda. Il giudice utilizza il modulo standard B riprodotto nell'Allegato II.

([1]) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

2. Se chiede al ricorrente di completare o rettificare la domanda, il giudice stabilisce il termine che ritiene adeguato nella fattispecie. Il giudice può, a sua discrezione, prorogare tale termine.

Articolo 10

Modifica della domanda

1. Se le condizioni di cui all'articolo 8 sono soddisfatte solo per una parte della domanda, il giudice ne informa il ricorrente mediante il modulo standard C riprodotto nell'Allegato III. Il ricorrente è invitato ad accettare o rifiutare una proposta d'ingiunzione di pagamento europea per l'importo specificato dal giudice ed è informato delle conseguenze della sua decisione. Il ricorrente risponde rinviando il modulo standard C spedito dal giudice entro un termine stabilito dal giudice conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Se il ricorrente accetta la proposta del giudice, questi emette un'ingiunzione di pagamento europea conformemente all'articolo 12, per la parte della domanda accettata dal ricorrente. Le conseguenze relative alla restante parte della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale.

3. Se il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giudice o rifiuta la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 11

Rigetto della domanda

1. Il giudice rigetta la domanda se:

a) non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7;

oppure

b) il credito è manifestamente infondato;

oppure

c) il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;

oppure

d) il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice o respinge la proposta del giudice a norma dell'articolo 10.

Il ricorrente è informato sulle cause del rigetto mediante il modulo standard D riprodotto nell'Allegato IV.

2. Il rigetto della domanda non può formare oggetto di impugnazione.

3. Il rigetto della domanda non impedisce al ricorrente di intentare il procedimento presentando una nuova domanda d'ingiunzione di pagamento europea o utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.

Articolo 12

Emissione di un'ingiunzione di pagamento europea

1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, il giudice emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell'Allegato V.

Il periodo di 30 giorni non comprende i tempi utilizzati dal ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda.

2. L'ingiunzione di pagamento europea viene emessa insieme a una copia del modulo di domanda. Non contiene le informazioni fornite dal ricorrente nelle appendici 1 e 2 del modulo A.

3. Nell'ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:

a) pagare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione;

oppure

b) opporsi all'ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d'origine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto.

4. Nell'ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato del fatto che:

a) l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice;

b) l'ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all'articolo 16;

c) se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.

5. Il giudice garantisce che l'ingiunzione sia notificata al convenuto in conformità della legislazione nazionale, secondo un metodo conforme alle norme minime di cui agli articoli 13, 14 e 15.

Articolo 13

Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto

L'ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto, conformemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà luogo la notifica, secondo una delle seguenti forme:

a) notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto;

b) notifica in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui si dichiara che il convenuto ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notifica;

c) notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto;

d) notifica con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia (facsimile) o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto.

Articolo 14

Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto

1. L'ingiunzione di pagamento europea può anche essere notificata al convenuto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro dove avrà luogo la notifica secondo una delle seguenti forme:

a) notifica in mani proprie, presso l'indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del convenuto;

b) se il convenuto è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notifica in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto;

c) deposito dell'ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto;

d) deposito dell'ingiunzione presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria dell'atto o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;

e) notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il convenuto è domiciliato nello Stato membro d'origine;

f) notifica con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica.

2. Ai fini del presente regolamento la notifica di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del convenuto non è conosciuto con certezza.

3. La notifica ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) è attestata da:

a) un atto, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, che certifica quanto segue:

   i) la forma di notifica,

   e

   ii) la data in cui è stata effettuata,

   e

   iii) se l'ingiunzione è stata notificata a persona diversa dal convenuto, il nome di questa persona e il suo legame con il convenuto stesso,

   oppure

b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notifica, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 15

Notifica ad un rappresentante

La notifica ai sensi degli articoli 13 o 14 può anche essere effettuata ad un rappresentante del convenuto.

Articolo 16

Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea

1. Il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d'origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell'Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento europea.

2. Il termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto.

3. Il convenuto indica nell'opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.

4. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.

5. L'opposizione reca la firma del convenuto o, se del caso, del suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 4, l'opposizione è firmata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE. Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.

Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d'origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.

Articolo 17

Effetti della presentazione di un'opposizione

1. Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.

Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso la procedura d'ingiunzione di pagamento europea, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare la sua posizione nel successivo procedimento civile ordinario.

2. Il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine.

3. Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario.

Articolo 18

Forza esecutiva

1. Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine fissato nell'articolo 16, paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d'origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII. Il giudice verifica la data della notifica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le condizioni formali per l'acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d'origine.

3. Il giudice trasmette al ricorrente l'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva.

Articolo 19

Abolizione dell'exequatur

L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Articolo 20

Riesame in casi eccezionali

1. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i) l'ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all'articolo 14,

e

ii) la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili,

oppure

b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l'ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

3. Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l'ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva.

Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ingiunzione di pagamento europea è nulla.

Articolo 21

Esecuzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Un'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è eseguita alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato membro di esecuzione.

2. Per l'esecuzione in un altro Stato membro, il ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate dell'applicazione della legge di tale Stato membro:

a) una copia dell'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva dal giudice d'origine, che presenti le condizioni necessarie per stabilire la sua autenticità,

e

b) ove richiesto, una traduzione dell'ingiunzione di pagamento europea nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo in cui è chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare quale lingua o quali lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea diverse dalla sua possono essere accettate per l'ingiunzione di pagamento europea. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3. Al ricorrente che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento europea emessa in un altro Stato membro non sono richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, per il fatto di essere straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 22

Rifiuto dell'esecuzione

1. Su istanza del convenuto l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro di esecuzione se l'ingiunzione di pagamento europea è incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo, quando:

a) la decisione o ingiunzione anteriore riguarda una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti,

e

b) la decisione o ingiunzione anteriore soddisfa le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro di esecuzione,

e

c) il convenuto non avrebbe avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento nello Stato membro d'origine.

2. L'esecuzione è rifiutata, su istanza del convenuto, anche nel caso e nella misura in cui quest'ultimo abbia versato al ricorrente l'importo previsto nell'ingiunzione di pagamento europea.

3. In nessun caso l'ingiunzione di pagamento europea può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 23

Limitazione o sospensione dell'esecuzione

Se il convenuto ha chiesto il riesame ai sensi dell'articolo 20, il giudice competente dello Stato membro di esecuzione può, su istanza del convenuto:

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi,

o

b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo,

o

c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

Articolo 24

Assistenza legale

La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria:

a) né per il ricorrente relativamente all'ingiunzione di pagamento europea,

b) né per il convenuto relativamente all'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 25

Spese di giudizio

1. Le spese di giudizio combinate dell'ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile ordinario avviato a seguito dell'opposizione contro detta ingiunzione in uno Stato membro non superano le spese di giudizio di un procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento europeo di ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.

2. Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale.

Articolo 26

Rapporto con le norme processuali nazionali

Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale.

Articolo 27

Relazione con il regolamento (CE) n. 1348/2000

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ([1]).

Articolo 28

Informazioni relative alle spese di notifica e all'esecuzione

Gli Stati membri collaborano nell'informare i cittadini e gli ambienti professionali circa:

a) le spese di notifica dei documenti,

e

b) le autorità competenti per l'esecuzione, ai fini dell'applicazione degli articoli 21, 22 e 23,

in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 ([2]).

Articolo 29

Informazioni relative alla giurisdizione, ai procedimenti di riesame, ai mezzi di comunicazione e alle lingue

1. Entro il 12 giugno 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i giudici competenti ad emettere l'ingiunzione di pagamento europea;

b) il procedimento di riesame e i giudici competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 20;

c) i mezzi di comunicazione accettati ai fini dell'ingiunzione di pagamento europea e di cui dispongono i giudici;

d) le lingue accettate in virtù dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b).

([1]) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.
([2]) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 30

Modifiche degli allegati

I moduli standard contenuti negli allegati sono aggiornati o adeguati dal punto di vista tecnico, nel pieno rispetto delle disposizioni del presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 31

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 32

Riesame

Entro il 12 dicembre 2013 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione particolareggiata che riesamina l'applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Detta relazione contiene una valutazione dell'applicazione del procedimento e una valutazione d'impatto estesa per ciascuno Stato membro.

A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell'Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione dell'applicazione transfrontaliera del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Queste informazioni contemplano le spese di giudizio, la rapidità della procedura, l'efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti interni d'ingiunzione di pagamento degli Stati membri.

La relazione della Commissione è integrata, se del caso, da proposte di adeguamento.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 12 dicembre 2008, ad eccezione degli articoli 28, 29, 30 e 31 che si applicano dal 12 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN

ALLEGATO I

Domanda di ingiunzione di pagamento europea

Modulo A

Articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.° 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Ai fini della corretta compilazione del modulo si raccomanda la lettura della guida che figura nell'ultima pagina

Si prega di fare attenzione in particolare al fatto che il presente modulo deve essere compilato nella lingua o in una delle lingue accettate dall'organo giurisdizionale da adire. Al fine di agevolare la compilazione del modulo nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

1. Organo giurisdizionale		
Denominazione		
Indirizzo		
Codice postale	Città	Paese

Numero della causa (da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale)	
Ricevuto dall'organo giurisdizionale	

2. Parti e loro rappresentanti

Codici: 01 Ricorrente; 02 Convenuto; 03 Rappresentante del ricorrente *; 04 Rappresentante del convenuto *; 05 Rappresentante legalmente autorizzato del ricorrente **; 06 Rappresentante legalmente autorizzato del convenuto **

Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	Codice postale	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	Codice postale	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	Codice postale	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	Codice postale	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		

3. Motivi della competenza giurisdizionale

Codici:

01 Domicilio del convenuto o coimputato
02 Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio
03 Luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso
04 In caso di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, luogo in cui essa è situata
05 Domicilio del trust
06 In caso di controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, sede dell'organo giurisdizionale nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo è o avrebbe potuto essere sequestrato
07 Domicilio del contraente, dell'assicurato o del beneficiario in materia di assicurazioni
08 Domicilio del consumatore
09 Luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività
10 Luogo in cui è situata la sede d'attività presso la quale il lavoratore è stato assunto
11 Luogo in cui è situato il bene immobile
12 Organo giurisdizionale concordato dalle parti
13 Domicilio del creditore di alimenti
14 Altro (precisare)

Codice	Specificazione (solo per il codice 14)

4. Carattere transfrontaliero della causa

Codici:

01 Belgio	06 Spagna	11 Lettonia	16 Paesi Bassi	21 Slovacchia
02 Repubblica ceca	07 Francia	12 Lituania	17 Austria	22 Finlandia
03 Germania	08 Irlanda	13 Lussemburgo	18 Polonia	23 Svezia
04 Estonia	09 Italia	14 Ungheria	19 Portogallo	24 Regno Unito
05 Grecia	10 Cipro	15 Malta	20 Slovenia	24 Regno Unito

Domicilio o residenza abituale del ricorrente	Domicilio o residenza abituale del convenuto	Paese dell'organo giurisdizionale

5. Informazioni bancarie (facoltative)

5.1 Pagamento dei diritti di cancelleria da parte del ricorrente

Codici: 01 Con bonifico bancario; 02 Con carta di credito; 03 Prelievo dal conto corrente del ricorrente; 04 Patrocinio a spese dello Stato; 05 Altro (precisare)

Per i codici 02 e 03 completare le informazioni bancarie di cui all'appendice 1

Codice	Specificazione (solo per il codice 05)

5.2 Pagamento dell'importo previsto da parte del convenuto

Titolare del conto	Denominazione della banca (BIC) o altri codici bancari pertinenti
Numero del conto	**Numero di conto bancario internazionale (IBAN)**

EUR	Euro	CYP	Sterlina cipriota	CZK	Corona ceca	EEK	Corona estone	GBP	Lira Sterlina
HUF	Fiorino ungherese	LTL	Litas lituano	LVL	Lats lettone	MTL	Lira maltese	PLN	Zloty polacco
SEK	Corona svedese	SIT	Tallero sloveno	SKK	Corona slovacca	Altro (conformemente al codice bancario internazionale)			

6. Credito principale

Valuta	Valore totale del credito principale, esclusi gli interessi e le spese

Il credito si riferisce a (Codice 1)

01 Contratto di compravendita
02 Contratto di locazione — bene mobile
03 Contratto di locazione — bene immobile
04 Contratto di locazione — locazione commerciale
05 Contratto di servizi — elettricità, gas, acqua, telefono
06 Contratto di servizi — servizi medici
07 Contratto di servizi — trasporto
08 Contratto di servizi — consulenza giuridica, fiscale,tecnica
09 Contratto di servizi — alberghi, ristoranti
10 Contratto di servizi — riparazioni
11 Contratto di servizi — mediazione
12 Contratto di servizi — altro (precisare)
13 Contratto di costruzione
14 Contratto di assicurazione
15 Prestito
16 Garanzia o altra garanzia collaterale
17 Obbligazioni extracontrattuali se soggette ad un accordo tra le parti un'ammissione di debito (ad es. danni, arricchimento senza causa)
18 Crediti derivanti da comproprietà di beni
19 Danni — contratto
20 Accordo di sottoscrizione (giornali, riviste)
21 Quota di adesione
22 Contratto di lavoro
23 Risoluzione extragiudiziale
24 Contratto di manutenzione
25 Altri crediti (precisare)

Circostanze addotte (Codice 2)

30 Mancato pagamento
31 Pagamento insufficiente
32 Pagamento tardivo
33 Mancata consegna di merci o servizi
34 Consegna di merci difettose o servizi scadenti
35 Beni o servizi non conformi all'ordine
36 Altro (precisare)

Altri dettagli (Codice 3)

40 Luogo d'acquisto
41 Luogo di consegna
42 Data d'acquisto
43 Data di consegna
44 Tipo di beni o servizi interessati
45 Indirizzo dell'immobile
46 In caso di prestito, finalità: credito al consumo
47 In caso di prestito, finalità: credito ipotecario
48 Altri dettagli (precisare)

ID	Codice 1	Codice 2	Codice 3	Motivazione	Data (o periodo)	Importo
ID	Codice 1	Codice 2	Codice 3	Motivazione	Data (o periodo)	Importo
ID	Codice 1	Codice 2	Codice 3	Motivazione	Data (o periodo)	Importo
ID	Codice 1	Codice 2	Codice 3	Motivazione	Data (o periodo)	Importo

Il credito è stato ceduto al ricorrente da (ove applicabile)

Cognome e Nome/Ragione sociale	Codice di identificazione (ove applicabile)		
Indirizzo	**Codice postale**	**Città**	**Paese**

Informazioni supplementari su crediti relativi a contratti conclusi dai consumatori (ove applicabile)

Il credito riguarda contratti conclusi dai consumatori	in caso affermativo, il convenuto è il consumatore	Il convenuto è domiciliato nello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale (ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001) del Consiglio
sì no	sì no	sì no

7. Interessi

Codici (associare un numero e una lettera):

01 Legale 02 Contrattuale 03 Capitalizzazione dell'interesse 04 Tasso d'interesse di un prestito ** 05 Importo calcolato dal ricorrente 06 Altro ***

A annuale B semestrale C trimestrale D mensile E altro ***

ID *	Codice	Tasso d'interesse (%)	% superiore al tasso base (BCE)	su (importo)	Dal	al

ID * Precisare per i codici 6 e/o E

* Inserire l'ID del credito corrispondente ** concesso dal ricorrente corrispondente almeno all'importo del credito principale *** precisare

8. Penalità contrattuali (ove applicabili)

Importo	Precisare

9. Spese (ove applicabili)

Codici: 01 Spese giudiziarie 02 Altro (precisare)

Codice	Specificazione solo per il codice 02	Valuta	Importo

10. Prove disponibili a sostegno della domanda

Codici: 01 Prove scritte 02 Prova testimoniale 03 Perizia 04 Ispezione di un oggetto o di un sito 05 Altro (precisare)

ID *	Codice	Descrizione delle prove	Data (giorno/mese/anno)

* Inserire l'ID del credito corrispondente

11. Dichiarazioni aggiuntive e altre informazioni (se necessario)

Si invita l'organo giurisdizionale a richiedere al convenuto/ai convenuti il pagamento al ricorrente/ai ricorrenti dell'importo del credito principale summenzionato, e di interessi, penalità contrattuali e spese. Dichiaro che i dati riportati sono, a mia conoscenza, corretti e forniti in buona fede. Riconosco che la presentazione di informazioni false può dar luogo a penalità ai sensi della legge dello Stato membro d'origine.		
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)	Firma e/o timbro

Appendice 1 alla domanda di ingiunzione di pagamento europea

Informazioni bancarie ai fini del pagamento dei diritti di cancelleria da parte del ricorrente

Codici: 02 Con carta di credito 03 Prelievo dal conto corrente del ricorrente

Codice	Titolare del conto	Denominazione della banca (BIC) o altri codici bancari pertinenti/ Emittente della carta di credito
Numero del conto/della carta di credito		Numero di conto bancario internazionale (IBAN)/Data di scadenza e codice di sicurezza della carta di credito

Appendice 2 alla domanda di ingiunzione di pagamento europea

Opposizione al passaggio al procedimento civile ordinario

Numero della causa (da indicare se l'allegato è inviato all'organo giurisdizionale separatamente dal modulo)

Fatto a	Data (giorno/mese/anno)	Firma ed eventuale timbro

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO

Informazione importante

Il presente modulo deve essere compilato nella lingua o in una delle lingue utilizzate dall'organo giurisdizionale da adire. Al fine di agevolare la compilazione del modulo nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

Qualora il convenuto proponga opposizione al credito, il procedimento prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura civile ordinaria. Se in tal caso non desidera proseguire il procedimento, il ricorrente dovrebbe completare anche l'appendice 2 del presente modulo. L'appendice deve pervenire all'organo giurisdizionale prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.

Se riguarda un credito nei confronti di un consumatore relativo ad un contratto concluso da consumatori, la domanda deve essere presentata all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui il consumatore risiede. Negli altri casi, la domanda deve essere presentata all'organo giurisdizionale competente ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Per ulteriori informazioni in materia di norme sulla competenza, si consulti la pagina web dell'Atlante giudiziario europeo (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index.htm).

Accertarsi che il modulo sia debitamente firmato e datato nell'ultima pagina.

Istruzioni

Inserire i codici specifici forniti all'inizio di ciascuna sezione nelle caselle pertinenti.

1. Organo giurisdizionale Nella scelta dell'organo giurisdizionale occorre tener conto dei motivi della competenza giurisdizionale.

2. Parti e loro rappresentanti Questa sezione deve fornire informazioni sulle parti e sui loro rappresentanti, se del caso, conformemente ai codici indicati nel modulo. La casella [Codice di identificazione] dovrebbe riferirsi, ove applicabile, al numero speciale che i rappresentanti legali possiedono in taluni Stati membri ai fini di comunicazioni per via elettronica con l'organo giurisdizionale (cfr. articolo 7, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CE) 1896/2006), al numero di registrazione per le società o ad eventuali altri numeri di identificazione per le persone fisiche. La casella [Altro] può contenere altre informazioni che consentono di identificare la persona (ad es. la data di nascita, la posizione della persona in questione nella società interessata). Se vi sono più di quattro parti e/o rappresentanti, si utilizzi la sezione [11].

3. Motivi della competenza giurisdizionale Si veda sopra, «Informazione importante».

4. Carattere transfrontaliero della causa Al fine di poter utilizzare il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, almeno due delle caselle di questa sezione devono riferirsi a Stati diversi.

5. Informazioni bancarie (facoltative) Nella sottosezione [5.1], si può indicare come il ricorrente intende pagare i diritti di cancelleria relativi alla domanda. Tenere presente che non tutti i metodi di pagamento potrebbero essere disponibili presso l'organo giurisdizionale adito mediante la domanda. Si raccomanda di verificare quali metodi di pagamento sono accettati dall'organo giurisdizionale. A tal fine, contattare l'organo giurisdizionale interessato o consultare il sito web della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (http://ec.europa.eu/civiljustice/). Qualora il ricorrente scelga il pagamento con carta di credito o autorizzi l'organo giurisdizionale a prelevare l'importo dal proprio conto corrente, egli deve fornire le necessarie informazioni relative alla carta di credito o al conto bancario (vedasi allegato I del presente modulo). Nella sottosezione [5.2], il ricorrente può indicare la modalità prescelta per il pagamento da parte del convenuto. In caso di bonifico bancario occorre indicare le necessarie informazioni bancarie.

6. Credito principale Questa sezione deve contenere una descrizione del credito principale e delle circostanze alla base del credito conformemente ai codici indicati nel modulo. Utilizzare un numero di identificazione («ID») per ciascun credito, seguendo la numerazione da 1 a 4. Ciascun credito deve essere descritto inserendo nelle caselle adiacenti al numero di identificazione i codici pertinenti. In caso di mancanza di spazio, si utilizzi la sezione [11]. La casella [Data (o periodo)] si riferisce, ad esempio, alla data del contratto o dell'evento dannoso, o al periodo della locazione.

7. Interessi Qualora siano richiesti interessi, occorre specificarli per ciascun credito di cui alla sezione [6] conformemente ai codici indicati nel modulo. Il codice deve contenere sia il numero (prima riga) sia la lettera (seconda riga) pertinenti. Ad esempio, se il tasso di interesse è stato convenuto mediante contratto su base annuale, il codice sarà 02A. Se sono richiesti interessi fino alla sentenza dell'organo giurisdizionale, l'ultima casella [al] deve rimanere vuota. Il codice 1 si riferisce ad un tasso di interesse legale. Il codice 2 si riferisce ad un tasso di interesse convenuto tra le parti. Qualora si utilizzi il codice 3 (capitalizzazione dell'interesse) l'importo indicato dovrebbe costituire la base per il rimanente periodo da coprire. Per capitalizzazione di interessi si intende la situazione secondo cui gli interessi maturati sono aggiunti al capitale e sono tenuti in considerazione per il calcolo di ulteriori interessi. Nel caso di transazioni commerciali ai sensi della direttiva (CE) 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento, del 29 giugno 2000, il tasso di interesse legale è pari al tasso d'interesse della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di riferimento»), maggiorato di almeno 7 punti percentuali. Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è costituito dal tasso equivalente fissato a livello nazionale (ad es. dalle rispettive banche centrali). In entrambi i casi il tasso di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi (cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettera d) della direttiva (CE) 2000/35). Il «tasso base (BCE)» si riferisce al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.

8. Penalità contrattuali (ove applicabili)

9. Spese (ove applicabili) Se è richiesto un rimborso delle spese, queste devono essere indicate utilizzando i codici riportati nel modulo. La casella [specificazioni] deve essere utilizzata unicamente per il codice 02, ossia in caso di richiesta di rimborso di spese diverse dalle spese processuali. Tali spese possono includere, ad esempio, quelle relative ad un rappresentante del ricorrente o spese preprocessuali. Qualora sia chiesto il rimborso dei diritti di cancelleria relativi alla domanda, ma non se ne conosca l'importo esatto, si compili la casella [Codice] (01), lasciando però vuota la casella [Importo] che sarà compilata dall'organo giurisdizionale.

10. Prove disponibili a sostegno della domanda In questa sezione devono figurare le prove disponibili che giustificano ciascun credito mediante i codici indicati nel modulo. La casella [Descrizione delle prove] deve contenere, ad esempio, il titolo, il nome, la data e/o il numero di riferimento del documento interessato, l'importo indicato in tale documento e/o il nome del testimone o esperto.

11. Dichiarazioni aggiuntive e altre informazioni (se necessario) Si utilizzi questa sezione qualora una delle precedenti sezioni necessiti di spazio supplementare o, se necessario, per fornire ulteriori informazioni utili all'organo giurisdizionale. Ad esempio, qualora vi siano vari convenuti, ognuno debitore di una parte del credito, occorre indicare in questa sezione l'importo dovuto da ciascuno dei convenuti.

Appendice 1 Se il ricorrente ha scelto il pagamento dei diritti di cancelleria con carta di credito o mediante prelievo dal proprio conto corrente, egli deve inserire nell'appendice 1 le necessarie informazioni. Tenere presente che non tutti i metodi di pagamento figuranti in questa sezione potrebbero essere disponibili presso l'organo giurisdizionale adito mediante la domanda. Le informazioni fornite nell'allegato I non sono comunicate al convenuto.

Appendice 2 In questo allegato si informa l'organo giurisdizionale della propria intenzione di interrompere il procedimento qualora il convenuto presenti opposizione alla domanda. Se queste informazioni sono comunicate all'organo giurisdizionale dopo aver inviato la domanda è essenziale inserire il numero della causa assegnato dall'organo giurisdizionale. Le informazioni fornite nell'appendice 2 non sono comunicate al convenuto.

ALLEGATO II

Richiesta al ricorrente di completare e/o correggere la domanda di ingiunzione di pagamento europea

Modulo B

Articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

1. Organo giurisdizionale		
Denominazione		
Indirizzo		
CAP	Città	Paese

Numero della causa	
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)
Firma e/o timbro	

2. Parti e loro rappresentanti

Codici: 01 Ricorrente; 02 Convenuto; 03 Rappresentante del ricorrente *; 04 Rappresentante del convenuto *; 05 Rappresentante legale del ricorrente **; 06 Rappresentante legale del convenuto **

Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		

* ad es. avvocato ** ad es. genitore, tutore, amministratore delegato *** facoltativo

In seguito all'esame della domanda d'ingiunzione di pagamento europea si chiede di completare e/o correggere la domanda allegata come indicato qui di seguito, il più presto possibile e comunque entro il _____/_____/_____

La domanda iniziale dev'essere completata e/o corretta nella lingua o in una delle lingue accettate dall'organo giurisdizionale adito.
La domanda sarà respinta, secondo i termini previsti dal regolamento, in caso di omesso completamento e/o correzione entro i termini sopra indicati.

La lingua in cui è stata compilata la domanda è sbagliata. Si prega di compilarla in una delle seguenti lingue:

01 Ceco	05 Greco	09 Lituano	13 Polacco	17 Finlandese
02 Tedesco	06 Francese	10 Ungherese	14 Portoghese	18 Svedese
03 Estone	07 Italiano	11 Maltese	15 Slovacco	19 Inglese
04 Spagnolo	08 Lettone	12 Olandese	16 Sloveno	20 Altra lingua (precisare)

Codice della lingua	Precisare la lingua (solo per il codice 20)

Le seguenti caselle devono essere completate e/o corrette:

Codici:

01 Parti e loro rappresentanti	04 Informazioni bancarie	07 Penalità contrattuali	10 Dichiarazioni aggiuntive
02 Motivi della competenza giurisdizionale	05 Credito principale	08 Spese	11 Firma o nome
03 Carattere transfrontaliero della causa	06 Interessi	09 Prove	

Codice	Precisare
Codice	Precisare
Codice	Precisare
Codice	Precisare
Codice	Precisare

ALLEGATO III

Proposta al ricorrente di modificare una domanda di ingiunzione di pagamento europea

Modulo C

Articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

1. Organo giurisdizionale		
Denominazione		
Indirizzo		
CAP	Città	Paese

Numero della causa	
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)
Firma e/o timbro	

2. Parti e loro rappresentanti

Codici: 01 Ricorrente; 02 Convenuto; 03 Rappresentante del ricorrente *; 04 Rappresentante del convenuto *; 05 Rappresentante legale del ricorrente **; 06 Rappresentante legale del convenuto **

Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		

* ad es. avvocato ** ad es. genitore, tutore, amministratore delegato *** facoltativo

In seguito all'esame della Sua domanda d'ingiunzione di pagamento europea, l'organo giurisdizionale ritiene che le condizioni necessarie siano soddisfatte solo per una parte della domanda. Pertanto, l'organo giurisdizionale propone la seguente modifica della domanda:

Si prega di rispondere all'organo giurisdizionale il più presto possibile e in ogni caso entro la seguente data: _____/_____/_____ **In caso di mancata risposta entro il termine summenzionato o di rifiuto della proposta, l'organo giurisdizionale respingerà in toto la Sua domanda d'ingiunzione di pagamento europea, secondo i termini previsti dal regolamento.** **In caso di accettazione della proposta, l'organo giurisdizionale emetterà un'ingiunzione di pagamento europea per tale parte della domanda. La possibilità di recuperare la parte restante del credito iniziale non coperta dall'ingiunzione di pagamento europea in successivi procedimenti è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro nel quale l'organo giurisdizionale è adito.**

Accetto la proposta dell'organo giurisdizionale		**Rifiuto la proposta dell'organo giurisdizionale**
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)	Cognome e nome
		Firma e/o timbro

ALLEGATO IV

Decisione di rifiuto di una domanda di ingiunzione di pagamento europea

Modulo D

Articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

1. Organo giurisdizionale		
Denominazione		
Indirizzo		
CAP	Città	Paese

Numero della causa	
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)
Firma e/o timbro	

2. Parti e loro rappresentanti

Codici: 01 Ricorrente; 02 Convenuto; 03 Rappresentante del ricorrente *; 04 Rappresentante del convenuto *; 05 Rappresentante legale del ricorrente **; 06 Rappresentante legale del convenuto **

Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		

* ad es. avvocato ** ad es. genitore, tutore, amministratore delegato *** facoltativo

Il giudice ha esaminato la Sua domanda d'ingiunzione di pagamento europea, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1896/2006 e la respinge per il/ i seguente/i motivo/i:

01 La domanda non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (articolo 11, paragrafo 1, lettera a).
02 La domanda non riguarda una controversia transfrontaliera ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (articolo 11, paragrafo 1, lettera a).
03 La domanda non riguarda un credito pecuniario esigibile di uno specifico importo di cui all'articolo 4 del regolamento (articolo 11, paragrafo1, lettera a).
04 Il giudice non è competente a norma dell'articolo 6 del regolamento (articolo 11, paragrafo 1, lettera a).
05 La domanda non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (articolo 11, paragrafo 1, lettera a).
06 Il credito è manifestamente infondato (articolo 11, paragrafo 1, lettera b).
07 La domanda non è stata completata o rettificata entro il termine stabilito dal giudice (articolo 11, paragrafo 1, lettera c).
08 La domanda non è stata modificata entro il termine stabilito dal giudice (articolo 11, paragrafo 1, lettera d).

Motivo/i del rifiuto (indicare codice)

Codice
Ulteriori informazioni, se necessario

Codice
Ulteriori informazioni, se necessario

Codice
Ulteriori informazioni, se necessario

Codice
Ulteriori informazioni, se necessario

Il rifiuto della domanda non può formare oggetto d'impugnazione. Tuttavia, non è esclusa la possibilità di presentare una nuova domanda d'ingiunzione di pagamento europea o di utilizzare qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.

ALLEGATO V

Domanda di ingiunzione di pagamento europea

Modulo E

Articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

1. Organo giurisdizionale		
Denominazione		
Indirizzo		
CAP	Città	Paese

Numero della causa	
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)
Firma e/o timbro	

2. Parti e loro rappresentanti

Codici: 01 Ricorrente; 02 Convenuto; 03 Rappresentante del ricorrente *; 04 Rappresentante del convenuto *; 05 Rappresentante legale del ricorrente **; 06 Rappresentante legale del convenuto **

Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		

* ad es. avvocato ** ad es. genitore, tutore, amministratore delegato *** facoltativo

EUR	Euro	CYP	Sterlina cipriota	CZK	Corona ceca	EEK	Corona estone	GBP	Lira sterlina
HUF	Fiorino ungherese	LTL	Litas lituano	LVL	Lats lettone	MTL	Lira maltese	PLN	Zloty polacco
SEK	Corona svedese	SIT	Tallero sloveno	SKK	Corona slovacca	altro (conformemente al codice bancario internazionale)			

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il giudice ha emanato la seguente ingiunzione di pagamento europea sulla base della domanda acclusa alla presente. In virtù di tale decisione il giudice le intima il pagamento del seguente importo al ricorrente:

Convenuto 1 Nome e cognome/Ragione sociale	Valuta	Importo	Data (giorno/mese/anno)
Credito principale			
Interesse			
Penali contrattuali			
Spese			
Importo totale			
Convenuto 2 Nome e cognome/Ragione sociale	Valuta	Importo	Data (giorno/mese/anno)
Credito principale			
Interesse			
Penali contrattuali			
Spese			
Importo totale			

☐ **Responsabilità in solido**

INFORMAZIONE IMPORTANTE ALL'ATTENZIONE DEL CONVENUTO

La informiamo che:

a. ha la facoltà di:
   i. pagare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione; o
   ii. opporsi all'ingiunzione proponendo opposizione dinanzi al giudice che ha emanato la presente ingiunzione entro il termine stabilito alla lettera b);
b. l'opposizione deve essere trasmessa al giudice entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui le è stata notificata la presente ingiunzione. Tale periodo di 30 giorni ha inizio il giorno successivo alla data in cui l'ingiunzione è stata notificata e comprende i sabati, le domeniche e i giorni festivi. Nel caso in cui l'ultimo giorno di tale periodo sia un sabato, una domenica o un giorno festivo, il periodo scade il successivo giorno lavorativo (si veda il regolamento 1182/71 (CEE, Euratom) del Consiglio del 3 giugno 1971 *. Si tiene conto dei giorni festivi dello Stato membro in cui ha sede il giudice;
c. la presente ingiunzione è stata emanata unicamente sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente. Dette informazioni non sono state verificate dal giudice;
d. la presente ingiunzione diventerà esecutiva a meno che non venga presentata opposizione dinanzi al giudice entro il termine stabilito alla lettera b);
e. qualora venga presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro in cui è stata emanata la presente ingiunzione applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto di interrompere in tal caso il procedimento.

* GU L 124 dell'8 giugno 1971, pag. 1. (de, fr, it, nl)
Edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971 (II), pag. 354.
Edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1, pag. 131.
Edizione speciale portoghese e spagnola: capitolo 01 tomo 1, pag. 149.
Edizione speciale finlandese e svedese: capitolo 1 tomo 1, pag. 71.
Edizioni speciali ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovena, slovacca ed ungherese:capitolo 01 tomo 1, pag. 51.

ALLEGATO VI

Opposizione all'ingiunzione di pagamento

Modulo F

Articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

1. Organo giurisdizionale

Denominazione		
Indirizzo		
CAP	Città	Paese

Numero della causa Fatto a Data (giorno/mese/anno)	
Firma e/o timbro	

2. Parti e loro rappresentanti

Codici: 01 Ricorrente; 02 Convenuto; 03 Rappresentante del ricorrente *; 04 Rappresentante del convenuto *; 05 Rappresentante legale del ricorrente **; 06 Rappresentante legale del convenuto **

Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		

* ad es. avvocato ** ad es. genitore, tutore, amministratore delegato *** facoltativo

Con la presente propongo opposizione all'ingiunzione di pagamento europea emessa il _____/_____/_____.		
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)	Cognome e nome
		Firma e/o timbro

ALLEGATO VII

Dichiarazione di esecutività

Modulo G

Articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

1. Organo giurisdizionale

Denominazione		
Indirizzo		
CAP	Città	Paese

Numero della causa	
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)
Firma e/o timbro	

2. Parti e loro rappresentanti

Codici: 01 Ricorrente; 02 Convenuto; 03 Rappresentante del ricorrente *; 04 Rappresentante del convenuto *; 05 Rappresentante legale del ricorrente **; 06 Rappresentante legale del convenuto **

Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Cognome e nome/Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		

* ad es. avvocato ** ad es. genitore, tutore, amministratore delegato *** facoltativo

L'organo giurisdizionale dichiara che l'allegata ingiunzione di pagamento europea, emanata il _____/_____/_____ e notificata il _____/_____/_____ è esecutiva ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

Informazione importante

La presente ingiunzione di pagamento europea è immediatamente esecutiva in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, fatta eccezione per la Danimarca, senza che sia necessaria un'ulteriore dichiarazione che ne constati la forza esecutiva nello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione, e senza che sia possibile contestarne il riconoscimento. Le procedure di esecuzione sono disciplinate dalla legge dello Stato membro di esecuzione salvo diverse disposizioni del regolamento.

REGOLAMENTO (CE) n. 1897/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio ([1]).

(2) Diversi prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 1255/96 devono essere stralciati dall'elenco figurante nell'allegato dello stesso, sia perché non è più nell'interesse della Comunità mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, sia perché occorre modificare la designazione dei prodotti per tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato.

(3) Di conseguenza, i prodotti la cui descrizione deve essere modificata vanno considerati come prodotti nuovi.

(4) A fini di chiarezza, in considerazione dell'elevato numero di modifiche che entrano in vigore il 1º gennaio 2007, occorre sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 con una versione completamente nuova con effetto a decorrere da detta data.

(5) Il periodo di validità della misura deve essere limitato per consentire di effettuare l'esame economico delle singole sospensioni durante tale periodo. L'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/96, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi ([2]).

(6) Occorre pertanto modificare conformemente il regolamento (CE) n. 1255/96.

(7) In considerazione dell'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

(8) Poiché il presente regolamento si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007, è opportuno stabilirne l'immediata entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le sospensioni temporanee dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti figuranti nell'allegato si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2007. Esse scadono alla data di cui all'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

([1]) GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 963/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 3).

([2]) GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 0302 69 99	10	Storioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1) (2)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0303 79 98	10			
ex 0302 69 99	20	Ciclotteri (*Cyclopterus lumpus*), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0302 69 99	30	Lutianido (*Lutjanus purpureus*), fresco, refrigerato o congelato, destinato alla trasformazione (1) (3)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0303 79 98	20			
ex 0302 70 00	11	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0302 70 00	31			
ex 0302 70 00	41			
ex 0302 70 00	82			
ex 0302 70 00	83			
ex 0302 70 00	84			
ex 0302 70 00	89			
ex 0303 80 90	10			
ex 0303 80 90	19			
ex 0303 11 00	12	Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus spp.*), congelati, decapitati, destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0303 11 00	18			
ex 0303 19 00	12			
ex 0303 19 00	18			
ex 0304 19 39	45	Filetti e carne di spinaroli (*Squalus acanthias*), freschi, refrigerati o congelati	6 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0304 19 99	60			
ex 0304 29 61	10			
ex 0304 99 99	21			
ex 0305 20 00	11	Uova di pesce, salate o in salamoia	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0305 20 00	18			
ex 0305 20 00	19			
ex 0305 20 00	21			
ex 0305 20 00	30			
ex 0306 19 90	10	"Krill", destinato alla trasformazione (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0306 29 90	10			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 0603 90 00	10	Fiori, boccioli di fiori, fogliame, foglie e altre parti di piante, non altrimenti preparati che essiccati, tinti o imbianchiti, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pot-pourri della sottovoce 3307 49 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0604 99 90	10			
ex 0710 21 00	10	Piselli da granella della specie *Pisum sativum* della varietà *Hortense axiphium*, congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (1) (3)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0710 80 95	50	Germogli di bambù, congelati, non condizionati per la vendita al minuto	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0711 59 00	11	Funghi, esclusi i funghi dei generi *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* e *Tricholoma*, temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all'industria delle conserve alimentari (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 0712 32 00	10	Funghi, esclusi i funghi del genere *Agaricus*, disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (1) (3)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0712 33 00	10			
ex 0712 39 00	31			
ex 0804 10 00	10	Datteri freschi o secchi, non condizionati per la vendita al minuto	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0810 40 50	10	Frutti del *Vaccinium macrocarpon*, freschi	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0810 90 95	10	Frutti della rosa canina, freschi	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
0811 90 50		Frutti del genere *Vaccinium*, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
0811 90 70				
ex 0811 90 95	69			
ex 0811 90 95	20	"Boysenberries", congelati, senza aggiunta di zucchero, non condizionati per la vendita al minuto	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0811 90 95	30	Ananas (*Ananas comosus*), in pezzi, congelato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0811 90 95	40	Frutti della rosa canina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 1511 90 19	10	Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di: — acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10, — miscele di esteri metilici di acidi grassi della sottovoce 3824 90 98, — esteri metilici di acidi grassi delle voci 2915 o 2916, — acido stearico della sottovoce 3823 11 00 o — prodotti della voce 3401 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 1511 90 91	10			
ex 1513 11 10	10			
ex 1513 19 30	10			
ex 1513 21 10	10			
ex 1513 29 30	10			
ex 1515 90 99	92	Olio vegetale, raffinato, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più e non più di 50 % di acido docosaesaenoico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 1517 90 99	10	Oli vegetali, raffinati, contenenti, in peso, 35 % o più ma non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più ma non più di 50 % di acido docosaesaenoico e standardizzati con olio di girasole ad alto contenuto oleico (HOSO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 1518 00 91	10	Olio di soia modificato con acido maleico, destinato alla fabbricazione di prodotti cosmetichi (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 1604 11 00 ex 1604 20 10	20 20	Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus spp.*), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 1604 30 90	10	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 1605 10 00 ex 1605 10 00	11 19	Granchi della specie "King" (*Paralithodes camchaticus*), "Hanasaki" (*Paralithodes brevipes*), "Kegani" (*Erimacrus isenbecki*), "Queen" e "Snow" (*Chionoecetes spp.*), "Red" (*Geryon quinquedens*), "Rough stone" (*Neolithodes asperrimus*), *Lithodes antarctica*, "Mud" (*Scylla serrata*), "Blue" (*Portunus spp.*), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 1605 10 00 ex 1605 10 00	92 94	Granchi delle specie *Paralomis granulosa*	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Tagliatelle trasparenti, tagliate in pezzi, a base di fagioli (*Vigna radiata* (L.) Wilczek), non condizionati per la vendita al minuto	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2005 91 00	10	Germogli di bambù, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2106 10 20	10	Isolato di proteine di soia, contenente, in peso, 6,6 % o più e non più di 8,6 % di fosfato di calcio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2309 90 99	20	Fosfato di calcio e di sodio, avente tenore, in peso, di fluoro pari a 0,005 % o più ma inferiore, in peso, a 0,2 % del prodotto anidro allo stato secco, destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di additivi per l'alimentazione animale (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2707 99 11	10	Oli leggeri greggi, contenenti, in peso: — 10 % o più di viniltolueni, — 10 % o più di indene e — 1 % o più e non più di 5 % di naftalene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2710 11 25	10	Miscela degli isomeri 2,4,4-trimetilpent-1-ene e 2,4,4-trimetilpent-2-ene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2805 30 10	10	Lega di cerio e di altri metalli di terre rare, contenente, in peso, 47 % o più di cerio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2805 30 10	20	Lega di lantanio e di altri metalli di terre rare, contenente, in peso, 43 % o più di lantanio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2805 30 90	10	Lantanio di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2811 19 80	10	Acido solfammidico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2811 22 00	10	Diossido di silicio sotto forma di polvere, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2811 29 90	10	Diossido di tellurio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2812 90 00	10	Trifluoruro di azoto	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2812 90 00	20	Tetrafluoruro di silicio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2818 30 00	10	Ossido idrossido di alluminio, sotto forma di pseudo-boehmite	4 %	1.1.2007 — 31.12.2008
2819 10 00		Triossido di cromo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2819 90 90	10	Triossido di dicromo: — di superficie specifica di 37 m^2/g o più (secondo il metodo BET), — di purezza, in peso, di 99,5 % o più sul prodotto secco, — di peso specifico inferiore o uguale a 1,2 g/cm^3, destinato alla fabbricazione di diossido di cromo magnetico ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2820 90 90	10	Ossido di manganese (II, III), contenente, in peso, 70 % o più di manganese	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2821 10 00	10	Triossido di diferro, sotto forma di polvere, di purezza, in peso, di 99,2 % o più, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8504 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2823 00 00	10	Diossido di titanio, di purezza, in peso, di 99,9 % o più, di una grossezza media dei grani di 1,2 µm o più ed uguale o inferiore a 1,8 µm, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 8532 o 8533 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2825 50 00	10	Ossido di rame (I o II) contenente, in peso, 78 % o più di rame e non più di 0,03 % di cloruro	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2826 90 80	10	Esafluorofosfato di potassio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2827 39 85	10	Monocloruro di rame di purezza, in peso, di 96 % o più e non più di 99 %	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2827 60 00	10	Tetraioduro di titanio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2830 10 00	10	Tetrasolfuro di disodio, contenente, in peso, 38 % o meno di sodio sul prodotto secco	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2830 90 85	10	Solfuro di zinco contenente: — 20,0 mg/kg o meno di cloruro, — 0,2 mg/kg o meno di rame, — 0,5 mg/kg o meno di ferro e — 1,0 mg/kg o meno di piombo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2833 29 90	10	Manganese solfato monoidrato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2836 91 00	20	Carbonato di litio, contenente una o più delle impurezze seguenti al livello indicato: — 2 mg/kg o più di arsenico, — 200 mg/kg o più di calcio, — 200 mg/kg o più di cloruri — 20 mg/kg o più di ferro, — 150 mg/kg o più di magnesio, — 20 mg/kg o più di metalli pesanti, — 300 mg/kg o più di potassio, — 300 mg/kg o più di sodio, — 200 mg/kg o più di solfati, misurati secondo i metodi della Farmacopea Europea	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2836 99 17	10	Carbonato basico di zirconio (IV)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2837 19 00	10	Cianuro di zinco	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2837 19 00	20	Cianuro di rame	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2837 20 00	10	Esacianoferrato (II) di tetrasodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2839 90 90	10	Silicato di piombo idrato, con un tenore in piombo, in peso, calcolato come monossido di piombo, di (84,5 ± 1,5) %, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2839 90 90	20	Silicato di calcio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2842 90 80	10	Solfammidato di ammonio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2843 29 00	10	Ossido di argento, esente da nitrati e carbonati, con un tenore di argento di almeno il 99,99 % in peso, per la fabbricazione di pile all'ossido di argento ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2843 90 90	20	Monossido di palladio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2843 90 90	30	Miscela di ftalocianina di palladio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
2845 10 00		Acqua pesante (ossido di deuterio) (*Euratom*)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
2845 90 10		Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (*Euratom*)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2846 10 00 ex 3824 90 98	10 48	Concentrato di terre rare contenente, in peso, 60 % o più e non più di 95 % di ossidi di terre rare e non più di 1 % ciascùno di ossido di zirconio, di ossido di alluminio o di ossido di ferro, e con una perdita alla combustione di 5 % o più in peso	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2846 10 00	20	Tricarbonato di dicerio, anche idratato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2846 10 00	30	Carbonato di cerio e di lantanio, anche idratato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2846 10 00	40	Carbonato di cerio, di lantanio, di neodimio e di praseodimio, anche idratato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
2846 90 00		Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli, diversi da quelli della sottovoce 2846 10 00	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2848 00 00	10	Fosfina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2850 00 20	10	Silano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2850 00 20	20	Arsina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 39 90	10	Tetrafluoruro di carbonio (tetrafluorometano)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 39 90	20	1,1,1,2,3,3,3-Eptafluoropropano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 39 90	30	Perfluoroetano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 39 90	40	1,1-Difluoroetano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 39 90	50	1,1,1,3,3-Pentafluoropropano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 39 90	70	1,1,1,2 –tetrafluoretano, certificato inodore, contenente un massimo di: — 600 ppm in peso di 1,1,2,2-tetrafluoretano — 2 ppm in peso di pentafluoretano — 2 ppm in peso di clorodifluorometano — 2 ppm in peso di cloropentafluoretano — 2 ppm in peso di diclorodifluorometano destinato alla fabbricazione di propellente di qualità farmaceutica per inalatori-dosatori ad uso medico ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2903 39 90	80	Esafluoropropene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2903 43 00	10	1,1,1-Triclorotrifluoroetano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 49 10	10	Cloro-1,1,1-trifluoroetano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 49 80	20	1-Bromo-3-cloropropano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2903 59 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo [$12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}$]ottadeca-7,15-diene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 59 80	20	Esaclorociclopentadiene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 59 80	30	Octafluorociclopentene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2903 69 90	10	Miscele di isomeri di di- o tetraclorotriciclo [$8.2.2.2^{4,7}$]esadeca-1(12),4,6,10,13,15-esaene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 69 90	20	1,2-Bis(pentabromofenil)etano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 69 90	40	2,6-Diclorotoluene, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: — 0,001 mg/kg o meno di tetraclorodibenzodiossina, — 0,001 mg/kg o meno di tetraclorodibenzofurano, — 0,2 mg/kg o meno di tetraclorobifenile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 69 90	50	1-(Clorometil)naftalene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 69 90	60	*α*-Cloro(etil)tolueni	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 10 00	30	*p*-Stirensolfonato di sodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 20 00	10	Nitrometano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 20 00	20	Nitroetano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 20 00	50	2,2'-Dinitro-bibenzil	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 90 20	10	Cloruro di tosile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2904 90 40	10	Tricloronitrometano, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3808 92 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 90 85	10	Quintozene (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 90 85	20	1-Cloro-2,4-dinitrobenzene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 90 85	30	5-Nitro-1,2,4-triclorobenzene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 90 85	40	3-Bromo-5-nitro-trifluorometilbenzene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2905 19 00	11	*terz*-Butanolato di potassio (*terz*-butilato di potassio), anche sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	56			
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetileptan-4-olo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2905 39 85	20	Esa-1,5-dien-3,4-diolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2905 49 10	10	Etilidintrimetanolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
2906 11 00		Mentolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2906 19 00	10	Cicloes-1,4-ilendimetanolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropilidendicicloesanolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2906 29 00	10	2,2'-(*m*-Fenilene)dipropan-2-olo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2906 29 00	20	1-Idrossimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 19 90	10	2,3,5-Trimetilfenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 21 00	10	Resorcinolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	10	1,4-Diidroantracen-9,10-diolato di disodio, sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetilcicloesiliden)difenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etilidinetrifenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	40	Miscela di isomeri di metilendifenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Tricicloesil-4,4',4"-butan-1,1,3-triiltri(*m*-cresolo)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	60	4,4'-(1,3-Fenilendiisopropiliden)difenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	70	2,2',2",6,6',6"-Esa-*terz*-butil-*α, α',α"*-(mesitilen-2,4,6-triil)tri-*p*-cresolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	80	Pirogallolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	85	Floroglucinolo, anche idratato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2908 99 10	10	3-Idrossinaftalen-2,7-disolfonato di disodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2908 99 10	20	7-Idrossinaftalen-1,3-disolfonato di dipotassio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2908 99 10	30	Acido 6-idrossinaftalen-2-solfonico e suoi sali	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	74			
ex 2908 99 90	10	4-Nitroso-*o*-cresolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2908 99 90	30	4-Nitrofenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2908 99 90	40	3-Nitro-*p*-cresolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 19 00	10	1,2-Bis(2-cloroetossi)etano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 19 00	20	Ossido di bis(2-cloroetile)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 19 00	30	Miscela di isomeri di ossido di nonafluorobutile e metile o di ossido di nonafluorobutile e etile, di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 19 00	40	Ossido di bis(2-etossietile)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 19 00	50	3-Etossi-perfluoro-2-metilesano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2909 30 38	10	Ossido di bis(pentabromofenile)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 30 90	10	4-(*p*-Tolilossi)bifenile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(*m*-tolilossi)etano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 30 90	30	1,2-Difenossietano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 44 00	10	2-Esilossietanolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 49 18	10	1-*terz*-Butossipropan-2-olo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 50 90	10	4-(2-Metossietil)fenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 60 00	10	Bis(α, α-dimetilbenzil)perossido	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2910 90 00	30	2,3-Epossipropan-1-olo (glicidolo)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2910 90 00	40	Perfluoroepossipropano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2910 90 00	60	1,2-Epossiottadecano, di purezza, in peso, di 82 % o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	59			
ex 2910 90 00	70	(Epossietil)benzene (ossido di stirene)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2912 29 00	10	Tereftalaldeide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2912 29 00	20	*p*-Fenilbenzaldeide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2912 49 00	10	3-Fenossibenzaldeide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2912 49 00	20	4-Idrossibenzaldeide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2914 19 90	10	3,3-Dimetilbutan-2-one	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
2914 21 00		Canfora	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 29 00	10	Estr-4-en-3,17-dione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 29 00	20	Cicloesadec-8-enone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 39 00	10	Benzo[*de*]antracen-7-one	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 50 00	30	2'-Idrossiacetofenone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 50 00	40	4'-Idrossiacetofenone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 50 00	50	6'-Metossi-2'-acetonaftone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 69 90	10	2-Etilantrachinone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 69 90	20	2-Pentilantrachinone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 69 90	30	1,4-Diidrossiantrachinone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2914 69 90	40	2,3-Diidro-1,4-diidrossiantrachinone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 69 90	50	2-Metilantrachinone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 70 00	10	1-Cloro-3,3-dimetilbutan-2-one	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 70 00	30	4,4'-Dibromobenzile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 70 00	40	Perfluoro(2-metilpentan-3-one)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 70 00	50	3'-Cloropropiofenone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 29 00	10	Triacetato di antimonio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 39 80	20	Acetato di 5α-bromo-6β-idrossi-17-osso-androstan-3β-ile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 39 80	30	Di(acetato) di but-3-en-1,2-diile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 39 80	40	Acetato di *terz*-butile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 39 80	50	Acetato di 3-acetilfenile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 39 80	60	1-Feniletilacetato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 40 00	10	Cloroacetato di vinile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 90 80	20	Ortoacetato di trimetile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 90 80	30	Acido 2-etilbutirrico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 90 80	40	Acido nonanoico (acido pelargonico)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 12 90	10	Acrilato di 2-*terz*-butil-6-(3-*terz*-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)= - 4-metilfenile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 12 90	20	Acrilato di 2-etossietile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 12 90	30	Acrilato di isobutile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 12 90	40	2,4-Di-*tert*-pentil-6-[1-(3,5-di-*tert*-pentil-2-idrossifenil)etil]fenilacrilato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 13 00	10	Metacrilato di idrossizinco, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 13 00	20	Dimetacrilato di zinco, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 14 90	10	Metacrilato di 2,3-epossipropile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 19 70	20	3,3-Dimetilpent-4-enoato di metile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 20 00	10	3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di metile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 20 00	30	Empentrina (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 20 00	50	2,2-Dimetil-3-(2-metilpropenil)ciclopropancarbossilato di etile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	15	Acido bifenil-4-carbossilico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	20	Cloruro di 3,5-diclorobenzoile	3,6 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	25	Acido *p*-toluico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	35	Acido *o*-clorofenilacetico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	40	4-*terz*-Butilbenzoato di vinile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	50	Cloruro di 3,5-dimetilbenzoile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2916 39 00	60	Cloruro di 4-etilbenzoile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	70	Ibuprofene (DCI)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	80	2-(4-Nitrofenil)butirrato di etile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	85	2,6-Difluorobenzoicoacido	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 11 00	20	Ossalato di bis(*p*-metilbenzile)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 19 90	20	1,2-Bis(cicloesilossicarbonil)etansolfonato di sodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 19 90	40	Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 %	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 19 90	50	Anidride glutarica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 19 90	60	Isobutilmalonato di dietile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 19 90	70	Acido itaconico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 20 00	30	Anidride 1,4,5,6,7,7-esacloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarbossilica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 20 00	40	Anidride 3-metil-1,2,3,6-tetraidroftalico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 34 90	10	Ftalato di diallile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 39 80	10	Naftalen-2,6-dicarbossilato di dimetile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 39 80	20	Acido benzen-1,2,4,5-tetracarbossilico (acido piromellitico)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 39 80	30	Dianidride benzen-1,2:4,5-tetracarbossilica (dianidride piromellitica)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 39 80	40	Dianidride bifenil-3,4:3',4'-tetracarbossilica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 13 00	10	Acido L-(-)-di-*p*-toluoiltartarico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 19 85	20	Acido L-malico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 19 85	30	Acido 2,2-bis(idrossimetil)butirrico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 19 85	50	Acido DL-mandelico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 29 10	10	Acidi monoidrossinaftoici	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 29 80	10	Bis[3-(3,5-di-*terz*-butil-4-idrossifenil)propionato] di esametilene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 29 80	20	Acido gallico, di purezza, in peso, di 98,5 % o più sul prodotto secco (misurata con acidimetria)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 29 80	30	3-(3,5-Di-*terz*-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2918 30 00	20	Acido 2-(4-etilbenzoil)benzoico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 99 90	10	3,4-Epossicicloesancarbossilato di 3,4-epossicicloesilmetile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 99 90	20	3-Metossiacrilato di metile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 99 90	30	2-(4-Idrossifenossi)propionato di metile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 99 90	40	Acido *trans*-4-idrossi-3-metossicinnamico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 99 90	50	3,4,5-Trimetossibenzoato di metile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2918 99 90	60	Acido 3,4,5-trimetossibenzoico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 99 90	70	5-metossi-3-ossopentanoato di metile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2919 90 90	10	Sale di monosodio di fosfato di 2,2'-metilenebis (4,6-di-*terz*-butilfenile)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2919 90 90	20	Sale di diammonio di tetramiristoilcardiolipina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2919 90 90	30	Idrossibis[2,2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil) fosfato] di alluminio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2919 90 90	40	Tri-n-esilfosfato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 19 00	10	Fenitrotion (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 19 00	20	Tolclofos-metil (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 90 10	10	Solfato di dietile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 90 10	20	Dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 90 10	30	4-Etil-1,3-diossolan-2-one	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 90 10	40	Dimetilcarbonato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 90 10	50	Dicarbonato di di-ter-butile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
2920 90 30		Fosfito di trimetile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 90 85	10	*O, O'*-Diottadecilbis(fosfito) di pentaeritritolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 90 85	40	Fosfito di tritolile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 90 85	50	Tri isoottil fosfito	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 19 80	10	Triallilammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 19 80	20	Etil(2-metilallil)ammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 19 80	30	Allilammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 29 00	10	*N, N,N',N'*-Tetrabutilesametilendiammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilammino)propil]ammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilammino)propil]metilammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 29 00	40	*N, N'*-Di-*terz*-butiletilendiammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 30 99	10	Dicicloesil(metil)ammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 30 99	20	Cicloes-1,3-ilenbis(metilammina), destinata alla fabbricazione di prodotti per lavare le stoviglie ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	10	2,6-Dicloro-4-nitroanilina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	15	Acido 4-ammino-3-nitrobenzensolfonico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	20	2-Bromo-4,6-dinitroanilina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	25	Idrogeno-2-amminobenzen-1,4-disolfonato di sodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	30	Acido 4-amminobenzen-1,3-disolfonico e suoi sali	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	35	2-Nitroanilina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	40	2-Bromo-6-cloro-4-nitroanilina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2921 42 10	45	2,4,5-Tricloroanilina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	50	Acido 3-amminobenzensolfonico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	70	Acido 2-amminobenzen-1,4-disolfonico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	80	4-Cloro-2-nitroanilina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	85	3,5-Dicloroanilina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 43 00	10	Acido 5-ammino-2-clorotoluen-4-solfonico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 43 00	20	Acido 4-ammino-6-clorotoluen-3-solfonico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-*p*-toluidina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 43 00	40	Acido 4-amminotoluen-3-solfonico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 44 00	10	Difenilmetilammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 44 00	20	Difenilammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 45 00	10	Idrogeno-3-amminonaftalen-1,5-disolfonato di sodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 45 00	20	Acido 2-amminonaftalen-1,5-disolfonico e suoi sali di sodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 45 00	30	Acido 2-amminonaftalen-1-solfonico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 45 00	40	1-Naftilammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 49 10	20	Pendimetalina (ISO)	3,5 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 49 80	10	Acido 8-anilinonaftalen-1-solfonico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 49 80	20	N-1-Naftilanilina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 51 19	20	Toluendiammina (TDA) contenente una percentuale in peso compresa tra 78 e 82 di 4 metil m fenilendiammina e una percentuale in peso compresa tra 18 e 22 di 2 metil m fenilendiammina, con un tenore residuo di catrame non superiore ad una percentuale in peso di 0,23.	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 51 19	30	Solfato di 2-metil-*p*-fenilendiammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 59 90	10	Miscela di isomeri di 3,5-dietiltoluenediammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 59 90	20	Acido 4-(4-amminoanilino)-3-nitrobenzensolfonico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	68			
ex 2921 59 90	40	Acido 4,4'-diamminostilben-2,2'-disolfonico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 19 80	10	4,4-Dimetossibutilammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 19 80	30	*N, N,N',N'*-Tetrametil-2,2'-ossibis(etilammina)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 19 80	40	2-Ammino-2-metilpropanolo, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti delle sottovoci 3004 90 e 3305 30 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 19 80	50	2-(2-Metossifenossi)etilammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 19 80	60	N,N,N'-Trimetil-N'-(2-idrossi-etil)2,2'-ossibis(etilammina)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2922 19 80	70	D-(-)-treo-2-ammino-1-(*p*-nitrofenil)propan-1,3-diolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2922 21 00	10	Acido 2-ammino-5-idrossinaftalen-1,7-disolfonico e suoi sali, di purezza, in peso, di 60 % o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 21 00	20	Acido 4-idrossi-7-metilamminonaftalen-2-solfonico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 21 00	30	Acido 6-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 21 00	40	Acido 7-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 21 00	50	Idrogeno-4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonato di sodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	10	2-Metil-*N*-fenil-*p*-anisidina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	15	*N*-Metil-2-(3,4-dimetossifenil)etilammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	20	3-Amminofenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-cresolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	30	Acido 4-ammino-5-metossi-2-metilbenzenesolfonico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	35	2-Amino-4,6-dinitrofenolo di sodio, contenente almeno il 20 % di acqua	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2922 29 00	40	2-Ammino-4-*terz*-pentil-6-nitrofenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	45	Anisidine	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	50	6-Metossi-*m*-toluidina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	60	3,5-Dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetossi)anilina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anisidina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	80	3-Dietilamminofenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 39 00	10	Acido 1-ammino-4-bromo-9,10-diossoantracen-2-solfonico e suoi sali	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 39 00	20	1-Amminoantrachinone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 39 00	30	1-Bromo-4-metilamminoantrachinone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 39 00	40	1,4-Diammino-2,3-dicloroantrachinone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 39 00	50	2-Amminoantrachinone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 39 00	60	1,4-Diammino-2,3-diidroantrachinone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 39 00	70	*p*-[(2-Cloroetil)etilamino]benzaldeide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2922 43 00	10	Acido antranilico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 49 95	10	Aspartato di ornitina (DCIM)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 49 95	20	Acido 12-amminododecanoico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 49 95	30	Acido DL-aspartico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 49 95	40	Norvalina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 49 95	50	D-(-)-Diidrofenilglicina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 50 00	30	Acido 2-(3-ammino-4-clorobenzoil)benzoico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2922 50 00	50	Acido 2-(4-dibutilamminosaliciloil)benzoico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 50 00	70	Acetato di 2-(1-idrossicicloesil)-2-(4-metossifenil) etilammonio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2923 90 00	10	Idrossido di tetrametilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — (25 ± 0,5) % in peso di idrossido di tetrametilammonio, — 500 mg/kg o meno di carbonato, — 200 mg/kg o meno di cloruro e — 5 mg/kg o meno di potassio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2923 90 00	15	Cloruro di 3-cloro-2-idrossipropildimetildodecilammonio in soluzione acquosa	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2923 90 00	30	Idrossido di tetrametilammonio pentaidrato, di purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2923 90 00	35	Tetrabutilammonio fluoruro triidrato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2923 90 00	40	Sali di benzildimetil(ottadecil)ammonio, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di inchiostro per fotocopiatrici ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2923 90 00	50	Idrossido di tetraetilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — (35 ± 0,5) % in peso di idrossido di tetraetilammonio, — 2 000 mg/kg o meno di cloruro, — 2 mg/kg o meno di ferro e — 10 mg/kg o meno di potassio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2923 90 00	60	Idrossido di tetrabutilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente in peso: — (55 ± 1,0) % di idrossido di tetrabutilammonio, — 0,5 % o meno di bromuro, — 0,4 % o meno di tributilammina, — 0,3 % o meno di carbonato e — 0,2 % o meno di potassio e di sodio complessivi	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2923 90 00	70	Idrossido di tetrapropilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — (40 ± 2) % in peso di idrossido di tetrapropilammonio, — 0,3 % in peso o meno di carbonato, — 0,1 % in peso o meno di tripropilammina, — 500 mg/kg o meno di bromuro e — 25 mg/kg o meno di potassio e di sodio complessivi	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2923 90 00	80	Cloruro di diallildimetilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, 63 % o più e non più di 67 % di cloruro di diallildimetilammonio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 19 00	10	Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico e suoi sali di sodio o di ammonio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 19 00	30	2-Acetammido-3-cloropropionato di metile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 19 00	40	N-(1,1-Dimetil-3-ossobutil)acrilammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 19 00	50	Acrilammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2924 21 90	10	Acido 4,4'-diidrossi-7,7'-ureilendi(naftalen-2-solfonico) e suoi sali di sodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	62			
ex 2924 29 95	10	Alacloro (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	15	Acetocloro (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	20	3'-Ammino-4'-metossiacetanilide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	25	3'-Dietilamminoacetanilide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	30	Propaclor (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	35	Diethofencarb (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	40	Acido 7-acetammido-4-idrossinaftalen-2-solfonico e suoi sali di sodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	45	3'-Dietilammino-4'-metossiacetanilide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	50	5-[*N*-(2-Acetossietil)acetossiacetammido]-*N*, *N'*-bis (2,3-diacetossipropil)-2,4,6-triiodoisoftalammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	55	4'-Ammino-*N*-metilacetanilide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	60	Beflubutamid (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	65	2-(4-Idrossifenil)acetammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	70	Acido 4-acetammido-2-amminobenzensolfonico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	75	3-Ammino-*p*-anisanilide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	80	5'-Cloro-3-idrossi-2',4'-dimetossi-2-naftanilide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	85	*p*-Amminobenzammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	91	3-Idrossi-2'-metossi-2-naftanilide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	92	3-Idrossi-2-naftanilide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	93	3-Idrossi-2'-metil-2-naftanilide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	94	2'-Etossi-3-idrossi-2-naftanilide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	95	*N*-{3-[3-(Dimetilammino)prop-2-enoil]fenil}-*N*-etilacetammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	96	4'-Cloro-3-idrossi-2',5'-dimetossi-2-naftanilide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	97	1,1-Cicloesanodiacetico acido monoamide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2925 11 00	20	Saccarina e suo sale di sodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2925 19 95	10	*N*-Fenilmaleimmide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2925 19 95	20	*N*-(9-Fluorenilmetossicarbonilossi)succinimmide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2925 29 00	10	Dicicloesilcarbodiimmide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	10	Metacrilonitrile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	15	3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato di ciano(3-fenossifenil)metile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	20	2-(*m*-Benzoilfenil)propiononitrile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	25	amminoacetonitrilecloridrato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2926 90 95	30	2-Ammino-5-nitrobenzonitrile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	35	2-Bromo-2(bromometil)pentanodinitrile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	45	2-Cianoacetammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	50	Estere alchil o alcossialchil di acido cianoacetico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	55	Metil-2-ciano-2-fenilbutirrato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2926 90 95	60	Acido cianoacetico sotto forma cristallina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	65	Malononitrile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	70	Tetracloroterefталonitrile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	75	2-Ciano-2-etil-3-metilesanoato di etile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	80	2-Ciano-2-fenilbutirrato di etile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	85	2-Allil-2-ciano-3-metilesanoato di etile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	86	Etilendiamminatetraacetonitrile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	87	Nitrilotriacetonitrile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	88	1,3-Propilendiamminatetraacetonitrile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	89	Butirronitrile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2927 00 00	10	Dicloridrato di 2,2'-dimetil-2,2'-azodipropionamidina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2927 00 00	20	Idrogenosolfato di 4-anilino-2-metossibenzenediazonio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2927 00 00	30	Acido 4'-amminoazobenzen-4-solfonico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	69			
ex 2927 00 00	40	2-Idrossinaftalen-1-diazonio-4-solfonato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2927 00 00	50	2-Idrossi-6-nitronaftalen-1-diazonio-4-solfonato, di purezza, in peso, di 60 % o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	41			
ex 2927 00 00	60	Acido 4,4'-diciano-4,4'-azodivalerico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-*terz*-butil-4-idrossifenil)-*N*, *N*'-bipropionammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2928 00 90	15	1,1'-(Idrossiimmino)bis-(2-propanol)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2928 00 90	20	2,4,6-Triclorofenilidrazina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2928 00 90	40	*O*-Etilidrossilammina, sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2928 00 90	50	*N*-Isopropilidrossilammina, sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2928 00 90	60	Adipoidrazide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2928 00 90	70	Tetrachis(4-metilpentan-2-ossimmino)silano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2929 10 90	10	Diisocianati di metilendicicloesile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2929 10 90	30	Diisocianato di 3,3'-dimetilibifenil-4,4'-diile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2929 10 90	40	Isocianato di *m*-isopropenil-α, α-dimetilbenzile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2929 10 90	50	Diisocianato di *m*-fenilenodiisopropilidene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2929 10 90	60	Miscele di isomeri di diisocianato di trimetilesametilene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2929 10 90	70	Diisocianato di 9,9'-(3-eptil-4-pentilcicloes-1,2-ilene)dinonile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2929 90 00	20	Isocianoacetato di etile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	10	Tiofenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	15	Etoprofos (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	20	3,3-Dimetil-1-metiltiobutanoneossima	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	25	Tiofanato-metil (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	30	4-(4-Isopropossifenilsolfonil)fenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	35	Glutatione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2930 90 85	40	Acido 3,3'-tiodipropionico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	45	Idrogenosolfato di 2-[(*p*-amminofenil)solfonil]etile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	50	Isocianato di 2-clorofenilsolfonilo, sotto forma di soluzione in xilene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	51			
ex 2930 90 85	60	Solfuro di fenile e metile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	65	Diiodometil *p*-tolil solfone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	70	2-Amminofenilfenilsolfone, di purezza, in peso, di 75 % o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	71			
ex 2930 90 85	75	4,4'-[Metilenbis(ossietilentio)]difenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	76	Acido 2,2'-ditiodibenzoico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	77	4-[4-(2-Propenilossi)fenilsulfonil]fenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	80	Captano (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	85	Mesotrione (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	86	4-Idrossibenzentiolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	87	Acido 3-solfinobenzoico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	88	Ditiocianato di metilene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	89	Sale potassico o sodico di O-etil-, O-isopropil-, O-butil-, O-isobutil- o O-pentil-ditiocarbonati	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
2931 00 10		Metilfosfonato di dimetile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	05	Butiletilmagnesio, sotto forma di soluzione in eptano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	10	Acido 2-difenilfosfinobenzoico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	20	2-Cloroetilfosfonato di bis(2-cloroetile)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	25	Fenilfosfinato di sodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	30	Vinilfosfonato di bis(2-cloroetile)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2931 00 95	35	Tetrafenilborato di sodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	40	Acido *N*-(fosfonometil)imminodiacetico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	45	Tributilfosfina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	50	Acido bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	55	Dimetil[dimetilsilildiindenil]afnio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	60	Ossido di triottilfosfina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	65	Trietilborano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	70	Tetrachis(pentafluorofenil)borato di *N*, *N*-dimetilanilinio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	75	{2,7-Di-*terz*-butil-9-[(η^5-ciclopentadienil)bis(4-trietilsililfenil)metil]-4a,4b,8a,9,9a-η-fluorene}dimetilafnio, sotto forma di soluzione in esano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	84	Metilbis(4-metilpentan-2-ossimmino)vinilsilano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	85	Cloruro di tributil(tetradecil)fosfonio, anche sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	86	Miscela degli isomeri 9-icosil-9-fosfabiciclo[3.3.1]nonano e 9-icosil-9-fosfabiciclo[4.2.1]nonano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	87	Tris(4-metilpentan-2-ossimmino)metilsilano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	88	Tris(4-metilpentan-2-ossimmino)vinilsilano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	89	Acetato di tetrabutilfosfonio, sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	91	Trimetilsilano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2931 00 95	95	Tricloro(3-cloropropil)silano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	96	Acido 3-(idrossifenilfosfinoil)propionico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	97	Potassio 4-tolilfosfinato sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 13 00	10	Alcole tetraidrofurfurilico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 19 00	40	Furano di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 19 00	50	2,3-Diidrofurano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 19 00	70	Furfurilammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 19 00	75	Tetraidro-2-metilfurano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 19 00	80	Ottafluorotetraidrofurano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	10	2'-Anilino-6'-[etil(isopentil)ammino]-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-one	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	15	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8α-lattone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	25	2'-(2-Cloroanilino)-6'-dibutilamminospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-one	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	30	2'-Anilino-3'-metil-6'-metil(propil)amminospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-one	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2932 29 85	35	6'-Dietilammino-3'-metil-2'-(2,4-xilidino)spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-one	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	40	2'-Anilino-6'-(*N*-etil-*p*-toluidino)-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-one	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	45	2'-Anilino-6'-etil(isobutil)ammino-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-one	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	50	2'-Anilino-6'-cicloesil(metil)ammino-3'-metilspiro [isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-one	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	55	6-Dimetilammino-3,3-bis(4-dimetilamminofenil) ftalide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	70	3',6'-Bis(etilammino)-2',7'-dimetilspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]-xanten]-3-one	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	75	Rofecoxib (DCI)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	80	Acido gibberellico con purezza minima dell'88 % in peso	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 99 70	10	Bendiocarb (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 99 70	20	Androsta-1,4-dien-3,17-dione-17-(2,2-dimetilpropilene)acetale	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 99 70	50	5-Propil-1,3-benzodiossolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 99 70	60	Bis[4-*O*-(*β*-D-galattopiranosil)-D-gluconato] di calcio, diidrato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 99 70	70	1,3:2,4—*bis*-O-Benzilidene-*D*-glucitolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2932 99 70	75	3-(3,4-Metilendiossifenile)-2-metilpropanale	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2932 99 70	80	1,3:2,4—*bis*-O-(4-Metilbenzilidene)-*D*-glucitolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2932 99 85	20	(2-Butilbenzofuran-3-il)(4-idrossi-3,5-diiodofenil) chetone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 99 85	30	Carbofuran (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 19 90	10	Solfato di 4,5-diammino-l-(2-idrossietil)-1*H*-pirazolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 19 90	20	4-Ammino-1-metil-3-propilpirazol-5-carbossammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 19 90	30	3-Metil-1-*p*-tolil-5-pirazolone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 19 90	40	Edaravone (INN)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 19 90	50	Fenpiroximate (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 21 00	10	Idantoina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 21 00	20	2-(3-Benzil-2,5-diossoimidazolidin-1-il)-2'-cloro-5'-(3-dodecilsolfonil-2-metilpropionammido)-4,4-dimetil-3-ossovaleranilide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 21 00	40	1-[1,3-Bis(idrossimetil)-2,5-diossoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(idrossimetil)urea	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilidantoin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Idrossifenilidantoin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2933 29 90	20	Prodotto di reazione costituito di esteri metilici degli acidi (±)-6-(4-isopropil-4-metil-5-osso-2-immidazolin-2-ile)-*m*-toluico e (±)-2-(4-isopropil-4-metil-5-osso-2-immidazolin-2-ile)-*p*-toluico (Imazametabenz-metil)	4 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 29 90	40	Triflumizolo (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-one	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	10	Fendizoato di cloperastina (DCIM)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	15	Acido piridin-2,3-dicarbossilico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	20	5-Metil-2-piridilammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	30	4,4'-Trimetilendipiperidina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	35	Aminopiralide (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	40	2-Cloropiridina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	45	Cloruro di 3-(carbossimetil)piridinio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	70	Etoricoxib (DCI)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	75	Picolinafen (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 49 90	20	5,7-Dicloro-4-(4-fluorofenossi)chinolina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 49 90	40	*p*-Toluensolfonato di *N*-etil-5,6,7,8-tetraidrochinolinio, sotto forma di soluzione in acqua	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 49 90	50	2-[(*S*)-3-{(*E*)-3-[2-(7-Cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-idrossipropil] benzoato di metile monoidrato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 49 90	60	5,6,7,8-Tetraidrochinolina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-olo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 52 00	10	Malonilurea (acido barbiturico)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2933 59 95	10	Acido 1-etil-6-fluoro-1,4-diidro-4-osso-7-piperazin-1-il-1,8-naftiridin-3-carbossilico, suoi sali ed esteri	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	15	Fosfato di (2R)-4-oxo-4-[3-(trifluorometil)-5,6-driidro[1,2,4]triazolo[4,3-a] pirazina-7(8H)-il]-1-(2,4,5-trifluorofenil)butil-2-ammonio, monoidrato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	20	2,4-Diammino-6-cloropirimidina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	25	2,5-Diamino-4,6-diidrossipirimidina monocloridrato monoidrato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	35	4-Amino-2,6-dicloropirimidin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2933 59 95	40	Guanina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	50	Bis(tetrafluoroborato) di 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]ottano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2933 59 95	60	2,6-Dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4—*d*]pirimidina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	70	*N*-(4-Etil-2,3-diossopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-fenilglicina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	80	*N*-(4-Etil-2,3-diossopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-(4-idrossifenil)glicina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	85	Adenina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 69 80	20	1,3,5-Tris[(3,5-di-*terz*-butil-4-idrossifenil)metil]-1,3,5-triazina-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 69 80	40	Cianazina (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 69 80	60	Hexazinone (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 69 80	80	Tris(2-idrossietil)-1,3,5-triazintrione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 79 00	10	Ezetimibe (DCI)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 30	10	Azepano, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3808 93 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 30	20	Cloruro di 5*H*-dibenzo[*b*, *f*]azepina-5-carbonile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	10	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-*terz*-butilfenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	15	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-*terz*-pentilfenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	20	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil) fenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	25	6,6'-Di-2*H*-Benzotriazol-2-il-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2'-metilendifenolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	30	Quizalofop-P-etile (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	35	Indolina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	40	*trans*-4-Idrossi-L-prolina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	45	Idrazide maleico (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	50	Metconazolo (ISO)	3,2 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	55	5-Nitroindolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	60	1,3-Bis(3-isocianatometilfenil)-1,3-diazetidin-2,4-dione (diisocianato di 2,4-toluene dimerico)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	65	Candesartan cilesetile (DCIM)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	69	Acido acetico [(3R)-4-(4-clorobenzil)-7-fluoro-5-(metilsulfonil)-1,2,3,4-tetraidrociclopenta[*b*]indol-3-il]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2933 99 90	70	6,7-Diidro-5*H*-ciclopenta[*b*]piridina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	75	2,3-Dicloropirazina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	80	1-Metiltetrazol-5-tiolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	86	Piridaben (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	87	Piridato (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2933 99 90	88	2,6-Diclorochinossalina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	89	Carbendazina (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 10 00	10	Essitiazox (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 10 00	30	5-[(2,4-Diosso-5-tiazolidinil)metil]-2-metossi-*N*-{[4-(trifluorometil)fenil] metil}benzammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 20 80	10	4-Cloro-1,3-benzotiazol-2(3*H*)-one	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 20 80	20	(*Z*)-2-(2-Amminotiazol-4-il)-2-(metossiimmino) tioacetato di *S*-(1,3-benzotiazol-2-ile)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 20 80	30	Bentiavalicarb-isopropile (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	10	7-Cloro-5-metil-2*H*—1,4-benzotiazin-3-(4*H*)-one	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	15	Carbossina (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	20	1,1-Diossido di 4-[4-(tridecil[ramificato]ossi)fenil]-1,4-tiazinano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	25	Ossicarbossina (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	30	Etridiazolo (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	35	Dimetenammide (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	40	2,3,5,6-Tetraidrossi-1,4-diisobutil-1,4-diosso-1,4-difosfinano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epossipropil)-1,3,5-triazinantrione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	50	Bromuro di 1-[2-(1,3-diossan-2-il)etil]-2-etilpiridinio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	55	Olmesartano medoxomil (DCI)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	60	Cloridrato di DL-omocisteinatiolattone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	65	3-Amminotiofen-2-carbossilato di metile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furil)allilidenammino]imidazolidin-2,4-dione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	73	*N*-(5-Mercapto-1,3,4-tiadiazol-2-il)acetammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	75	(4*R*-*cis*)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorofenil)-5-(1-isopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)carbonil]-1*H*-pirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-diossano-4-acetato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2934 99 90	76	2,5-Bis-tiofendiilbis(5-*terz*-butil-1,3-benzossazolo)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2934 99 90	77	Potassio 5-metil-1,3,4-ossadiazolo-2-carbossilato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2934 99 90	80	Oblimersen sodium (DCIM)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	85	Aprepitant (INN)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	10	Sali di solfatiazolo (DCI)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	15	Flupyrsulfuron-metil-sodio (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	20	Toluensolfonammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	25	Triflusulfuron-metil (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 2935 00 90	30	Miscela di isomeri costituita di *N*-etiltoluen-2-solfonammide e di *N*-etiltoluen-4-solfonammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	35	Chlorsulfuron (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	40	1-(4,6-Dimetossipirimidin-2-il)-3-(2-etilsolfonilimidazo[1,2-a]piridin-3-ilsolfonil)urea (sulfosulfuron)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	45	Rimsulfuron (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	50	4,4'-Ossidi(benzensolfonoidrazide)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	55	Thifensulfuron-metil (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	60	5-Ammino-*N*-(2,6-dicloro-*m*-tolil)-1*H*—1,2,4-triazol-3-solfonammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	65	Tribenuron-metil (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	70	3-Amminosolfoniltiofen-2-carbossilato di metile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-metil (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	76	4-Toluenesulfonil urea	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2935 00 90	80	*N*-(3-Ammino-2-idrossi-4-fenilbutil)-*N*-(2-metilpropil)-4-amminobenzensolfonammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	81	4-Amino-*N*-(4-aminofenil)benzenesulfonamide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	82	*N*-(5,7-Dimetossi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metossi-4-(trifluorometil)piridina-3-sulfonamide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	85	Cloridrato di *N*-[4-(isopropilamminoacetil)fenil] metansolfonammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	86	4-(*m*-Tolilammino)piridin-3-solfonammide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	87	4'-Solfammoilacetanilide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Ammino-N-etil-m-toluidino)etil)metanosolfonammide sesquisolfato monoidrato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-*N*, *N*-dimetil-1,2,4-triazolo-1-sulfonamide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2938 90 90	10	Esperidina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
3201 20 00		Estratto di mimosa	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3201 90 90	10	Estratti tannici di eucalipto	3,2 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3201 90 90	20	Estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti del mirobalano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 13 00	10	Colorante C.I. Basic Red 1	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3204 15 00	10	Colorante C.I. Vat Orange 7	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 15 00	20	Colorante C.I. Vat Red 15	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 15 00	30	Colorante C.I. Vat Red 14	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 15 00	40	Colorante C.I. Vat Brown 57	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 15 00	50	Colorante C.I. Vat Blue 47	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 15 00	60	Colorante CI Vat Blue 4	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3204 17 00	10	Colorante C.I. Pigment Yellow 81	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	10	Bis{4-metossi-2-[6-(pentafluoroetiltio)benzotiazol-2-ilazo]-5-(dipropilammino)benzensolfonato}di nichel	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	15	4-{4-[3-(4-Metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]cromen-3-il]fenil}morfolina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	20	13-Etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-diidrobenzo= [*h*]indeno[2,1-*f*]cromen-13-olo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	25	8-Metil-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]cromen-5-carbossilato di cicloesile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	30	13-Isopropil-3,3-bis(4-metossifenil)-6,11-dimetil-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]cromen-13-olo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	35	13-Butil-13-etossi-6,11-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1—*f*]cromene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	40	8'-Acetossi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-diidrospiro [1*H*-indol= -2,3'-nafto[2,1—*b*][1,4]ossazina]-9'-carbossilato di metile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	45	6,7-Dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1—*f*]cromene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	50	6-(Isobutirrilossi)-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]cromen-5-carbossilato di metile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	60	8-Metil-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]cromen-5-carbossilato di etossicarbonilmetile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	65	6-Metossi-7-morfolino-13-etil-13-metossi-3,3-bis-(4-metossifenil)-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f] cromene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	70	Colorante C.I. Solvent Red 49	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	75	6,7-Dimetossi-13-etil-13-metossi-3,3-bis-(4-metossifenil)-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	80	Isomeri R e S del 6,7-dimetossi-13-etil-13-[2-(2-metossietossi)-etossi]-3-(4-metossifenil)-3-(4-fluorofenil)-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	81	6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[*h*]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	82	3-(4-Fluorofenil)-3-(4-piperidinofenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[*h*]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	83	6,7-Dimetossi-11-ciano-3,3-di-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[*h*]indeno[2,1-f]cromene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3205 00 00	10	Lacche di alluminio preparate a partire da coloranti, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di pigmenti utilizzati nell'industria farmaceutica (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3206 11 00	10	Diossido di titanio rivestito di triisostearato di isopropossititanio, contenente, in peso, 1,5 % o più e non più di 2,5 % di triisostearato di isopropossititanio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3206 19 00	10	Preparazione a base di diossido di titanio, contenente, in peso, 66 % o più e non più di 71 % di diossido di titanio e 1 % o più e non più di 2 % di triisostearato di isopropossititanio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3206 42 00	10	Litopone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3206 49 80	10	Preparazione liquida di pigmenti di ossido di ferro, di color nero, in cui l'insieme delle particelle presenta una grossezza inferiore o uguale a 20 nanometri, contenente, in peso, 25 % o più di ferro, calcolato come Fe_2O_3, destinata alla fabbricazione di prodotti delle voci 3304 o 9608 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
3206 50 00		Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti"	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3207 30 00	10	Preparazione contenente: — non più dell'85 % d'argento in peso, — non meno del 2 % di palladio in peso, — titanato di bario, — terpineolo e — etilcellulosa, utilizzata per la serigrafia nella produzione di condensatori multistrato in ceramica (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3207 40 80	20	Pagliette di vetro rivestite di argento, di diametro medio di 40 (± 10) µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3207 40 80	30	Fritte di vetro, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione ditubi catodici (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 10 90 ex 3707 90 90	10 60	Rivestimento antiriflesso costituito da un polimero a base di estere, modificato da un gruppo cromoforo, sotto forma di soluzione acetata di 2-metossi-1-propanolo, di acetato di 2-metossi-1-metiletile o di 2-idrossiisobutirrato di metile, contenente, in peso, non più del 10 % di polimero	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 20 10	10	Copolimero di *N*-vinilcaprolattame, di *N*-vinil-2-pirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, sotto forma di soluzione in etanolo contenente, in peso, 34 % o più e non più di 40 % di copolimero	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	20 92	Copolimero di vinilpirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, parzialmente quaternizzato da solfato di dietile, sotto forma di soluzione in etanolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 20 10	30	Soluzione di ftalato di diundecile e di un copolimero di maleato di dibutile e di metacrilato di isobutile in un solvente di idrocarburi	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 20 10	40	Poli(1H,1H-eptafluorobutil metacrilato) disciolto in un miscuglio di etere metil perfluorobutil ed etere metil perfluoroisobutil	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	10 35	Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, monoesterificato con gruppi etil e/o isopropil e/o butil, sotto forma di soluzione in etanolo, etanolo e butanolo, isopropanolo o isopropanolo e butanolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3208 90 19	15	Poliolefine modificate e clorurate, anche in soluzione o dispersione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 90 90	94			
ex 3208 90 19	20	Copolimero di poliuretano e di silicone, sotto forma di soluzione in una miscela di butanone, di toluene e di cicloesanone, contenente, in peso, 13 % o più e non più di 16 % di copolimero	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 90 19	30	Soluzione contenente: — (30 ± 5) % in peso di resina poliammide, — (6,5 ± 3,5) % in peso di diazonaftochinone, — (55 ± 5) % in peso di 1-metil-2-pirrolidone, — 1 000 µg/kg o meno di cloruro, — 1 000 µg/kg o meno di potassio e — 1 000 µg/kg o meno di ferro	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 90 19	40	Polimero di metilsilossano, sotto forma di soluzione in una miscela di acetone, di butanolo, di etanolo e di isopropanolo, contenente, in peso, 5 % o più e non più di 11 % di polimero di metilsilossano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 90 19	50	Soluzione contenente, in peso,: — (65 ± 10) % di γ-butirrolattone, — (30 ± 10) % di resina poliammide, — (3,5 ± 1,5) % di derivato estere di naftochinone e — (1,5 ± 0,5) % di acido arilsilicico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 90 19	60	Copolimero di idrossistirene e di stirene o di alcossistirene disciolto in lattato di etile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3208 90 19	85	Miscela contenente, in peso : — 30~45 % resina poliammidica; — 2~10 % diazonaftochinone; — 50~65 % γ-butirrolactone.	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 90 99	10	Soluzione a base di polimeri naturali modificati chimicamente, contenente due o più dei seguenti coloranti: — 8'-acetossi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-diidrospiro[1*H*-indol-2,3'-nafto[2,1—*b*][1,4]ossazina]-9'-carbossilato di metile, — 6-(isobutirrilossi)-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]cromen-5-carbossilato di metile, — 13-isopropil-3,3-bis(4-metossifenil)-6,11-dimetil-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1—*f*] cromen-13-olo, — 8-metil-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]cromen-5-carbossilato di etossicarbonilmetile, — 13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1—*f*]cromen-13-olo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3208 90 99	20	Soluzione a base di polimeri naturali modificati chimicamente, contenente due o più dei seguenti coloranti: — 4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1–*f*]cromen-3-il)fenil]morfolina, — 4-{4-[3-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1–*f*]cromen-3-il] fenil}morfolina, — 8-metil-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]cromen-5-carbossilato di cicloesile, — 6-acetossi-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]cromen-5-carbossilato di etossicarbonilmetile, — 2-pentil-7,7-difenilbenzo[*h*]cromeno[6,5-*d*]-1,3-diossin-4(7*H*)-one, — 13-butil-13-etossi-6,11-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1—*f*]cromene, — 3-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1–*f*]cromene, — 6,7-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo [*h*]indeno[2,1–*f*] cromene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Inchiostro da stampa, liquido, consistente in una dispersione di un copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti in isoparaffine, contenente, in peso, non più di 13 % di copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3215 90 80	10	Formulazione d'inchiostro, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di cartucce a getto d'inchiostro ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3215 90 80	20	Inchiostro termosensibile fissato su un foglio di materia plastica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3215 90 80	30	Preparazione per inchiostri, sotto forma di polvere, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di bottiglie di inchiostro del tipo utilizzato nelle macchine digitali per la stampa a colori della voce 8443 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
3301 12 10		Oli essenziali di arancio, non deterpenati	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3402 11 90	10	Miscela tensioattiva di sali bisodici di acido dodecil (solfofenossi)benzensolfonico e di acido ossibis (dodecilbenzensolfonico)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3402 13 00	10	Tensioattivo a base di un copolimero di vinile in polipropilene glicole	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3402 90 10	20	Miscela di docusato sodico (DCI) e di benzoato di sodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3402 90 10	30	Preparazione tensioattiva non acquosa, contenente: — etere alchilfenilico di polietilenglicole, — 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo e — esteri di acido fosforico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3402 90 10	40	Tensioattivo anfoterico fluorato in una miscela di acqua ed etanolo, contenente, in peso, tra 25 % e 30 % di tensioattivo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3402 90 90	10	Polvere cristallina ottenuta dalla reazione di fosfato di trisodio con una miscela di ipoclorito di sodio e di cloruro di sodio ("fosfato trisodico clorato"), contenente, in peso: — 3,5 % o più di cloro disponibile, calcolato iodometricamente e — 17,0 % o più di fosforo, calcolato come P_2O_5	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3403 99 90	10	Fluido da taglio a base di una soluzione acquosa di polipeptidi sintetici	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3504 00 00	10	Antigene purificato ottenuto da cellule di lievito geneticamente manipolate, destinata alla fabbricazione di test di rivelazione per l'epatite-C (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3504 00 00	20	Glicoproteina 160 ottenuta a partire da "Human Immunodeficiency Virus", ceppo HIV-1	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3505 10 50	20	Derivato O-(2-idrossietilico) di amido di granturco idrolizzato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3506 10 00	11	Cartuccia contenente adesivo composto da una miscela di polimeri modificati con silicio e idrossido di alluminio, destinata alla produzione di gioghi di deflessione (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3506 91 00	10	Adesivo a base di una dispersione acquosa di un miscela di colofonia dimerizzata e un copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3506 91 00	20	Adesivo termoattivo a base di resina fenolica e di gomma, sotto forma di una foglia su una carta antiadesiva, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di pastiglie dei freni per l'industria automobilistica (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3506 91 00	30	Microcapsule di adesivo epossidico a due componenti disperse in solvente	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3507 90 90	10	Asparaginasi	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3507 90 90	20	Preparazione di enzimi a base di termolisina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3507 90 90	40	Trascrittasi inversa del virus della mieloblastosi aviaria (AMV)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3507 90 90	60	Tripsina certificata prodotta in conformità della "EC Good Manufacturing Practice (cGMP)", con un'attività enzimatica specifica di 0,45 µkat/mg o più, destinata alla fabbricazione di prodotti della voce 3004 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3507 90 90	70	Chimotripsina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3701 30 00	10	Lastra tipografica in rilievo, del tipo utilizzato per la stampa su carta da giornale, costituita da un sostrato metallico rivestito d'uno strato di fotopolimero di spessore di 0,2 mm o più ed uguale o inferiore a 0,8 mm, non ricoperta da pellicola di protezione amovibile, di spessore totale uguale o inferiore a 1 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3701 99 00	10	Lastra di quarzo o di vetro, ricoperta da una pellicola di cromo e rivestita di uno strato di resina fotosensibile oppure elettronsensibile, destinata alla fabbricazione di masks per ai prodotti delle voci 8541 e 8542 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3702 31 98	10	Pellicole negative a colori, destinati alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3702 43 00 ex 3702 44 00	10 10	Pellicola fotografica, di larghezza nominale di 459, 669 o 761 mm, composta di vari strati, comprese due pellicole di poliestere, uno strato di carbonio, uno strato adesivo, anche con uno strato di un copolimero di stirene e di acrilonitrile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3703 90 10	10	Fogli di carta, ricoperti di una emulsione di alogenuro di argento, destinati alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3701 20 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 10 00	10	Emulsione fotosensibile destinata alla sensibilizzazione di disco di silicio (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 10 00	15	Emulsione per sensibilizzare le superfici, costituita di estere di acido diazoossonaftalensolfonico e di resine fenoliche, contenente, in peso, non più del 12 % di acido diazoossonaftalensolfonico, in acetato di 2-metossi-1-metiletile o lattato di etile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 10 00	20	Emulsione per sensibilizzare le superfici, costituita di estere di acido diazoossonaftalensolfonico e di resine fenoliche, contenente, in peso, non più di 6 % di estere di acido diazoossonaftalensolfonico, in acetato di 1-metil-2-metossietile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 10 00	25	Emulsione per sensibilizzare le superfici contenente: — resine fenoliche o acriliche — in peso, fino al 2 % di precursore acido fotosensibile, in una soluzione contenente acetato di 2-metossi-1-metiletile o lattato di etile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 10 00	30	Preparazione a base di un polimero fotosensibile acrilico, contenente pigmenti colorati, 2-metossi-1-metiletilacetato e cicloesanone e contenente o meno etil-3-etossipropionato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 10 00	35	Emulsione per sensibilizzare le superfici, costituita da polimeri di acrilato e/o metacrilato, contenente, in peso, non più di 7 % di precursori di acidi fotosensibili disciolti in un solvente organico contenente almeno acetato 2-metossi-1-metiletil	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3707 90 30	10	Toner, sotto forma di polvere, costituita di un copolimero di stirene e di acrilato di butile e sia di magnetite sia di nerofumo, destinato ad essere utilizzato come rivelatore nella fabbricazione di cartucce per telecopiatrici (telefax) o stampanti di ordinatrice (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 90 30	20	Toner, a base di una resina di poliolo, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 90 30	30	Toner a due componenti, liquido, in forma di abbinamento consistente in un recipiente contenente una dispersione di un copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti in isoparaffine, contenente, in peso, non più di 13 % di copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti, e in un recipiente contenente isoparaffine	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 90 30	40	Toner a base di resina di poliestere, prodotto per polimerizzazione, da utilizzare come rivelatore nella produzione di cartucce per stampanti di computer e fotocopiatrici (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 90 90	10	Rivestimento antiriflettente, costituito di un polimero metacrilico modificato, contenente, in peso, non più di 10 % di polimero, sotto forma di soluzione in acetato di 1-metil-2-metossietile e 1-metossipropan-2-olo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3707 90 90	20	Rivestimento antiriflettente, costituito di un copolimero di idrossistirene e di metacrilato di metile, modificato con gruppi cromofori, contenente, in peso, non più di 10 % di polimero, sotto forma di soluzione in 1-metossipropan-2-olo e lattato di etile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 90 90 ex 3824 90 98	30 91	Rivestimento antiriflettente, sotto forma di soluzione acquosa, contenente, in peso,: — non più di 2 % di derivati peralogenati di acido solfonico, — non più di 1 % di un polimero vinilico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 90 90	40	Rivestimento antiriflettente, costituito di resina amminica e di resina fenolica modificata, sotto forma di soluzione in 1-metossipropan-2-olo e lattato di etile, contenente, in peso, 15 % o più e non più di 24 % dei due polimeri complessivi	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 90 90	50	Rivestimento antiriflettente, contenente, in peso,: — 30 % o più e non più di 40 % di cicloesanone, — 30 % o più e non più di 40 % di 1-metil-2-pirrolidone, — 20 % o più e non più di 30 % di alcole tetraidrofurfurilico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3801 20 90	10	Grafite colloidale in sospensione in acqua, destinata ad essere utilizzata come rivestimento interno nei tubi catodici a colori ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
3805 90 10		Olio di pino	1,7 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) e suo isomero (*R*), fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3808 91 90	20	Preparazione contenente, in peso, 2 % o più e non più di 4 % di azadiractina (ISO), non condizionata per la vendita al minuto	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3808 91 90	30	Preparazione contenente endospore e cristalli di proteine derivate dallo strato ibrido GC 91 di *Bacillus thuringiensis* Berliner subsp. aizawai e kurstaki	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3808 92 90	10	Fungicida sotto forma di polvere, contenente, in peso, 65 % o più e non più di 75 % di hymexazole (ISO), non condizionato per la vendita al minuto	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3808 92 90	20	Preparazione a base di diiodometil *p*-tolil solfone, non condizionato per la vendita al minuto	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3808 92 90	30	Preparazione costituita da una sospensione di piritione zincica (DCI) in acqua, contenente, in peso, 24 % o più e non più di 26 % di piritione zincica (DCI)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3808 94 20	10	Preparazione contenente, in peso: — 58 % o più e non più di 62 % di 1-bromo-3-cloro-5,5-dimetilidantoina, — 26 % o più e non più di 29 % di 1,3-dicloro-5,5-dimetilidantoina, — 10 % o più e non più di 12 % di 1,3-dicloro-5-etil-5-metilidantoina, destinata alla fabbricazione di disinfettanti per piscine ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3808 94 90	10	Cloridrato di 1-dodecilguanidina, sotto forma di soluzione in isopropanolo e acqua, contenente, in peso 40 % o meno di cloridrato di 1-dodecilguanidina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3809 91 00	10	Miscela di metilfosfonato di metile e di 5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ^5-diossafosforan-5-ilmetile e di metilfosfonato di bis(5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ^5-diossafosforan-5-ilmetile)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3809 92 00	10	Agente antiscolorimento, costituito da una miscela di trisilicato di magnesio e di sale di monosodio di fosfato di 2,2'-metilenebis(4,6-di-*terz*-butilfenile)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3811 21 00	10	Sali dell'acido dinonilnaftalensolfonico, sotto forma di soluzione in oli minerali	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3811 21 00	20	Additivi per oli lubrificanti, a base di composti organici complessi di molibdeno, sotto forma di soluzione in olio minerale	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3811 90 00	10	Sale dell'acido dinonilnaftalensolfonico, in forma di soluzione in olio minerale	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3811 90 00	20	Inibitore di corrosione, contenente prodotti di reazione di acidi grassi e di talloil con formaldeide e (Z)-*N*-9-octadecenil-1,3-propandiammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3812 30 80	20	Miscela contenente essenzialmente sebacato di bis (2,2,6,6-tetrametil-1-ottilossi-4-piperidile)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3812 30 80	30	Stabilizzanti composti contenenti, in peso, 15 % o più e non più di 40 % di perclorato di sodio e non più di 70 % di 2-(2-metossietossi)etanolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3814 00 90	10	Miscela contenente, in peso, 25 % o più e non più di 35 % di dimetilsolfossido e 65 % o più e non più di 75 % di monoetanolammina	3 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3814 00 90	20	Miscela contenente, in peso,: — 69 % o più e non più di 71 % di 1-metossipropan-2-olo, — 29 % o più e non più di 31 % di acetato di 1-metil-2-metossietile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3814 00 90	30	Miscela azeotropica contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di *trans*-dicloroetilene e una miscela di isomeri di ossido di nonafluorobutile e metile o di ossido di nonafluorobutile e etile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3814 00 90	40	Miscele azeotropiche contenenti isomeri di etere nonafluorbutilmetilico e/o di etere nonafluorbutiletilico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 12 00	10	Catalizzatore, sotto forma di granuli o di anelli di diametro di 3 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm, costituito da argento fissato su un supporto di ossido di alluminio, e contenente, in peso, 8 % o più e non più di 40 % di argento	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3815 12 00	20	Catalizzatore, costituito di palladio e renio, fissati su un supporto di carbonio attivo, sotto forma di polvere, contenente: — 0,5 % o più e non più di 1,5 % in peso di palladio, — 3 % o più e non più di 5 % in peso di renio e — 0,1 mole % o più e non più di 1 mole % di metalli alcalini, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tetraidrofurano (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 12 00	30	Catalizzatore, costituito di platino e di palladio fissati su un supporto, contenente in peso: — non più di 1,5 % di platino, — non più di 1,5 % di palladio e — non più di 0,1 % di mettali alcalini, destinato ad essere utilizzato nella idrogenazione di oli bianchi (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	10	Catalizzatore, costituito da triossido di cromo o da triossido di dicromo fissato su un supporto di diossido di silicio, di un volume dei pori, determinato secondo il metodo di assorbimento dell'azoto, di 2 cm^3/g o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	15	Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di ossidi di metalli fissati su un supporto di diossido di silicio, contenente in peso 20 % o più e non più di 40 % di molibdeno, bismuto e ferro calcolato insieme, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acrilonitrile (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	20	Catalizzatore, costituito da ossidi di cromo e ossido di titanio fissati su un supporto di diossido di silicio, ossido di alluminio o fosfato di alluminio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	30	Catalizzatore contenente tetracloruro di titanio fissato su supporto di dicloruro di magnesio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polipropilene (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	35	Catalizzatore, sotto forma di cilindri di lunghezza di 5,5 mm o più ed uguale o inferiore a 6,5 mm, costituito di ossido di rame e di ossido di zinco fissati su un supporto di ossido di alluminio, contenente, in peso,: — 55 % o più e non più di 60 % di ossido di rame e — 30 % o più e non più di 35 % di ossido di zinco	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	40	Catalizzatore, sotto forma di sfere di diametro di 4,2 mm o più ed uguale o inferiore a 9 mm, costituito da una miscela di ossidi di metalli contenente essenzialmente ossidi di molibdeno, di vanadio e di rame, fissata su un supporto di diossido di silicio e/o di ossido di alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	45	Catalizzatore, costituito essenzialmente di tetraossido di dicromo e rame e di ossido di rame (II), contenente, in peso, 38 % o più e non più di 48 % di rame, calcolato come ossido di rame (II), fissato su un supporto di diossido di silicio, destinato all'idrogenazione di acetofenoni (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3815 19 90	50	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di titanio, di magnesio e di alluminio su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di sospensione in tetraidrofurano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	55	Catalizzatore costituito da una miscela di ossidi di metalli contenente triossido di cromo, fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	60	Catalizzatore, costituito di triossido di dicromo, fissato su un supporto di ossido di alluminio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	65	Catalizzatore costituito di acido fosforico legato chimicamente ad un supporto di diossido di silicio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	70	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio e di zirconio, fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	75	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio e di cromo, fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	80	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di magnesio e di titanio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di sospensione in oli minerali	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	85	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio, magnesio e titanio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	86	Catalizzatore contenente tetracloruro di titanio su un supporto di dicloruro di magnesio, da utilizzare per la produzione di poliolefine (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	15	Catalizzatore, costituito da una miscela di ossidi contenente, in peso, più di 96 % di ossidi di molibdeno, di vanadio, di nichel e di antimonio, miscelato o no con biglie di porcellana, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	16	Iniziatore a base di dimetilaminopropilurea per la produzione di sistemi in schiuma di poliuretano (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	20	Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di tricoloruro di titanio e cloruro di alluminio, contenente, in peso: — 20 % o più e non più di 30 % di titanio e — 55 % o più e non più di 72 % di cloro	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	25	Catalizzatore, costituito da una miscela di ossidi contenente, in peso, più di 96 % di ossidi di molibdeno, di bismuto, di nichel, di ferro e di silicio, miscelato o no con biglie di porcellana, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acrilaldeide (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	30	Catalizzatore, sotto forma di polvere, contenente, in peso, 82 % o più di rame e di superficie specifica di 0,5 m^2/g o più e non più di 8 m^2/g	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3815 90 90	35	Catalizzatore, sotto forma di sospensione in oli, costituito da tricloruro di titanio e di tricloruro di alluminio, contenente, in peso, calcolato sul prodotto privo di olio: — 15 % o più e non più di 30 % di titanio e — 40 % o più e non più di 72 % di cloro	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	40	Catalizzatore, sotto forma di cilindri di lunghezza di 5 mm o più ed uguale o inferiore a 8 mm, costituito da una miscela di ossidi di metalli contenente essenzialmente ossidi di ferro, di molibdeno e di bismuto, anche contenente diossido di silicio come carica, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	50	Catalizzatore contenente tricloruro di titanio, sotto forma di sospensione in esano o eptano contenente, in peso, sul prodotto senza esano o eptano, 9 % o più e non più di 30 % di titanio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	60	Catalizzatore, sotto forma di barrette tonde, costituito da silicato di alluminio acido (zeolite): — con una proporzione di diossido di silicio: triossido di dialluminio di almeno 500: 1 e — contenente, in peso, 0,2 % o più e non più di 0,8 % di platino	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	65	Catalizzatore a base di zeolite mordenite, sotto forma di granuli, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di metilammine contenenti, in peso, 50 % o più di dimetilammina (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	70	Catalizzatore, costituito da una miscela di formiato di (2-idrossipropil)trimetilammonio e dipropilenglicoli	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	75	Catalizzatore, costituito da una miscela di 1,4-diazabiciclo[2.2.2]ottano, di acido 2-idrossietiliminodi(acetico) e di di(acetato) di dibutilstagno, contenente, in peso, 5 % o più e non più di 10 % di 1,4-diazabiciclo[2.2.2]ottano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	80	Catalizzatore costituito essenzialmente di acido dinonilnaftalendisolfonico sotto forma di soluzione in isobutanolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	81	Catalizzatore, contenente, in peso, 69 % o più e non più di 79 % di 2-etilesanoato di (2-idrossi-1-metiletil)trimetilammonio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	82	Catalizzatore, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 55 % di formiato di (2-idrossi-1-metiletil) trimetilammonio e acido formico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	83	Catalizzatore, sotto forma di polvere, contenente idrossido di alluminio e magnesio idrato, ossidi di metalli di terre rare e pentaossido di divanadio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	84	Catalizzatore in polvere contenente, in peso, almeno il 96 % di ossidi di rame, cromo e ferro	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	85	Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all'oligomerizzazione di olefine (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3815 90 90	86	Catalizzatore, sotto forma di barrette tonde, costituito da silicato di alluminio (zeolite), contenente, in peso, 2 % o più e non più di 3 % di ossidi di metalli delle terre rare e meno di 1 % di ossido di disodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	87	Iniziatore di reazione, costituito da perossidicarbonato di diisopropile, sotto forma di soluzione in dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	88	Catalizzatori, a base di cloruro di titanio e di cloruro di magnesio, con un tenore in peso calcolato sul prodotto privato di oli o esano: — uguale o superiore a 4 %, ma non superiore a 10 % di titanio e — uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 % di magnesio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	89	Batteri Rhodococcus rhodocrous J1, contenenti enzimi, in una sospensione di gel di poliacrilamide o nell'acqua, destinati ad essere utilizzati come catalizzatore nella produzione di acrilamide mediante idratazione dell'acrilonitrile ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3817 00 80	10	Miscela di alchilbenzeni, con tenore, in peso: — di esadecilnaftalene pari a 88 % o più ma non superiore a 98 % — di diesadecilnaftalene pari a 2 % o più ma non superiore a 12 %	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3819 00 00	20	Fluido idraulico resistente al fuoco a base di estere fosfato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3823 19 10	91	Miscela di acidi grassi contenente, in peso: — 2 % o più e non più di 6 % di acido esanoico, — 53 % o più e non più di 60 % di acido ottanoico, — 34 % o più e non più di 42 % di acido decanoico e — non più di 2 % di acido dodecanoico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 15	10	Silicato di alluminio acido (zeolite artificiale del tipo Y), sotto forma di sodio, contenente, in peso, 11 % o meno di sodio calcolato come ossido di sodio, sotto forma di barrette tonde	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 64	01	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di *Micromonospora purpurea*, anche anidri	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 64	02	Acido colico e acido 3*α*,12*α*-diidrossi-5*β*-colan-24-oico (acido desossicolico), greggio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 64	03	Prodotti ottenuti per *N*-etilazione della sisomicina (DCI)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 64	04	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di *Micromonospora inyoensis*, anche anidri	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 64	05	Residuo di fabbricazione, contenente, in peso, 40 % o più di 21-acetato di 11*β*,17,20,21-tetraidrossi-6-metilpregna-1,4-dien-3-one	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 64	06	Miscela di inosina (DCI), dimepranol (DCI) e acedoben (DCI)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	01	Pentaossido di diantimonio, colloidale	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	02	Miscela di nitrometano ed 1,2-epossibutano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3824 90 98	03	Granuli costituiti da una miscela di triossido di dialluminio e di diossido di zirconio, contenenti, in peso: — 70 % o più e non più di 78 % di triossido di dialluminio e — 19 % o più e non più di 26 % di diossido di zirconio	5,2 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	04	Ipoclorito di litio, greggio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	05	Polisilicato, modificato con acido fosforico, sotto forma di soluzione in una miscela di etanolo, isopropanolo e tetraidrofurano, contenente, in peso, 3 % o più e non più di 6 % di polisilicato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	06	Preparazione, sotto forma: — di polvere, contenente, in peso, 75 % o più di bis[3,5-bis(1-feniletil)salicilato] di zinco o — di dispersione acquosa, contenente, in peso, 22 % o più e non più di 55 % di bis[3,5-bis(1-feniletil)salicilato] di zinco	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	07	Pellicola costituita di ossidi di sia bario sia calcio e sia titanio sia zirconio, mescolati a leganti	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	08	Preparazione costituita essenzialmente di solfonato alcalino di asfalto, di: — densità di 0,9 o più ed uguale o inferiore a 1,5 e — solubilità in acqua di 70 % in peso o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	09	Preparazioni anticorrosione, costituite da sali di acidi dinonilnaftalensolfonico, presentate sia: — su un supporto di cera minerale, anche modificata chimicamente, sia — sotto forma di soluzione in solventi organici	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	10	Bauxite calcinata (refrattaria)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	11	Ossido di ferro magnetizzabile, sotto forma di polvere, contenente, in peso: — 30 % o più e non più di 38 % di ferro bivalente in rapporto al ferro totale e — 1 % o più e non più di 4 % di cobalto	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	12	Oligomero di tetrafluoroetilene, con un gruppo terminale iodoetilico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	13	Preparazioni contenenti non meno di 92 % ma non più di 96,5 %, in peso, di 1,3:2,4—*bis*-O-(4-metilbenzilidene)-*D*-glucitolo e contenenti anche derivati dell'acido carbossilico e un alchilsolfato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3824 90 98	14	Fosfonato fenato di calcio, disciolto in olio minerale	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3824 90 98	15	Miscela di sale disodico dell'acido *N*-benzilossicarbonil-L-aspartico e cloruro di sodio, sotto forma di soluzione in acqua	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	16	9,10-Diidro-9,10-diossoantracen-2,7-disolfonato di disodio, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 20 % di solfato di sodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	17	Lega eutettica interamente di potassio e di sodio, contenente, in peso, 77 % o più e non più di 79 % di potassio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	18	Acido 4-metilmandelico, greggio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3824 90 98	20	Preparazione costituita di 83 % o più, in peso, di 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene (diciclopentadiene), di gomma sintetica, anche contenente, in peso, 7 % o più di triciclopentadiene, e: — sia di un composto di alluminio-alchile, — sia di un complesso organico di tungsteno — sia di un complesso organico di molibdeno	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	21	Miscela di fosfato di tris[2-cloro-1-(clorometil)etile] e oligomero di acido metilfosfonico e acido fosforico e etan-1,2-diolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	22	Preparazioni contenenti non meno di 47 %, in peso, di 1,3:2,4—*bis*-O-benzilidene-*D*-glucitolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3824 90 98	23	Miscele di esteri di saccarosio, ottenuti dall'esterificazione del saccarosio mediante l'acido stearico industriale	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	24	Preparazioni costituite essenzialmente di fosfabiciclononane e di derivati *P*-alchil, sotto forma di soluzione in 4-*terz*-butiltoluene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	25	Placchette di tantalato di litio non drogato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	27	Preparazione a base di: 2-pentanone, 4-metil-O, O', O"-(metilsililidin)triossima e 4-metil-2-butanone-O, O',O" ,O"'-silano tetrail tetraossima	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	28	Preparazione costituita essenzialmente di glicole etilenico e di *N*, *N*-dimetilformammide o di glicole etilenico e di γ-butirrolattone, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici [1]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	29	Preparazione costituita essenzialmente di γ-butirrolattone e di sali di ammonio quaternario, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici [1]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	30	2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo, idrossietilato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	31	Ferrite di rame e di zinco, rivestita di una resina di silicone, sotto forma di granuli di dimensione uguale o inferiore a 120 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	32	Oligomero di stirene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	33	Preparazione costituita di α-(4-allilossicarbonilbenzoil)-ω-allilossipoli[ossi(2-metiletilen)ossitereftaloil] e sia di dicarbonato di diallil-2,2'-ossidietile sia di isoftalato di diallile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	34	Miscela di fitosteroli, in forma di polvere cristallina cerosa, con un contenuto ponderale: uguale o superiore a : — 36 %, ma inferiore a 79 % di sitosteroli, uguale o superiore a — 15 %, ma inferiore a 34 % di sitostanoli, uguale o superiore a — 4 %, ma inferiore a 25 % di campesteroli, uguale o superiore a — 0 %, ma inferiore a 14 % di campestanoli	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	35	Acido nitrosilsolforico di purezza, in peso, di 70 % o più e non più di 73 %	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	39	Miscela contenente, in peso, 40 % o più e non più di 50 % di metacrilato di 2-idrossietile e 40 % o più e non più di 50 % di estere di glicerolo di acido borico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3824 90 98	40	Acido azelaico di purezza, in peso, di 75 % o più e non più di 85 %	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	42	Miscela di ossidi di metalli, sotto forma di polvere, contenente, in peso: — sia 5 % o più di bario, di neodimio o di magnesio e 15 % o più di titanio, — sia 30 % o più di piombo e 5 % o più di niobio, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di pellicola dielettrica o destinata ad essere utilizzata come materiale dielettrico nella fabbricazione di condensatori ceramici multistrati ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	43	Acido 7-amminonaftalen-1,3,6-trisolfonico e suoi sali, di purezza, in peso, di 65 % o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	45	Preparazione costituita essenzialmente di glicole etilenico e: — sia di glicole dietilenico, di acido dodecandioico e di ammoniaca, — sia di ossido di silicio, — sia di idrogenoazelato di ammonio, — sia di idrogenoazelato di ammonio e di ossido di silicio, — sia di acido dodecandioico, di ammoniaca e di ossido di silicio, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	46	Indurente per resina epossidica a base di anidride di acido carbossilico, sotto forma liquida, di peso specifico a 25 °C di 1,15 g/cm^3 o più ed inferiore o uguale a 1,18 g/cm^3	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	49	Miscela di ossidi di metalli, sotto forma di polvere, contenente, in peso: — 70 % o più e non più di 75 % di ossido di ferro, — 10 % o più e non più di 20 % di ossido di zinco, — 10 % o più e non più di 15 % di ossido di magnesio, — 1 % o più e non più di 5 % di ossido di manganese e — 1 % o più e non più di 3 % di ossido di rame	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	50	Zeolite costituita di ossidi di bario, di alluminio e di silicio, contenente, in peso, 30 % o più e non più di 40 % di ossido di bario, sotto forma di sfere di cui 80 % o più in peso hanno un diametro di 0,3 mm o più ed uguale o inferiore a 1,2 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	54	2-Idrossibenzonitrile, sotto forma di soluzione in *N*, *N*-dimetilformammide, contenente, in peso, 45 % o più e non più di 55 % di 2-idrossibenzonitrile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	55	Miscela contenente, in peso, 75 % o più di etere triallilico di pentaeritritolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	57	Miscela di ossidi di trialchilfosfini	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3824 90 98	58	Ossido di platino fissato su un supporto poroso di ossido di alluminio, contenente, in peso, 0,1 % o più e non più di 1 % di platino e 0,5 % o più e non più di 5 % di dicloruro di etilalluminio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	60	α-Fenossicarbonil-ω-fenossipoli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene) isopropilidene(3,5-dibromo-1,4-fenilene)ossicarbonil]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	61	Miscela di ossidi di metalli, sotto forma di polvere, contenente, in peso: — 20 % o più di bario, — 10 % o più di titanio e — 4 % o più di piombo o 3 % o più di niobio o 0,7 % o più di zirconio, destinata ad essere utilizzata come materiale dielettrico nella fabbricazione di condensatori ceramici multistrati ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	63	Trietilborano, sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	64	Silicato di alluminio e sodio, sotto forma di sfere di diametro di: — sia 1,6 mm o più ed uguale o inferiore a 3,4 mm, — sia 4 mm o più ed uguale o inferiore a 6 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	65	Miscela di tris(alcossicarbonilammino)-1,3,5-triazine in cui i gruppi alcossi sono metossi e butossi	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	66	Miscela di *terz*-alchilammine primarie	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	67	Preparazione costituita di ossido di indio e stagno disperso in solventi organici	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	72	Soluzione contenente, in peso, 80 % o più di 2,4,6-trimetilbenzaldeide in acetone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	73	Particelle di diossido di silicio sulle quali sono legati in modo covalente composti organici, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	77	Dietilmetossiborano, sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	80	Preparazione contenente una percentuale, in peso, uguale o superiore a 81 %, ma non superiore a 89 %, in peso, di adipato di bis(3,4-epossicicloesilmetile)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	81	Zircone stabilizzato con ossido di calcio, in blocchi, di cui una proporzione uguale o superiore a 94 %, in peso, è trattenuta da un setaccio che presenta un'apertura di maglia di 16 mm, contenente, in peso,: — 92 % o più di diossido di zirconio e — 2 % o più e non più di 6 % di ossido di calcio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98 ex 3907 40 00	82 20	α-(2,4,6-Tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenossi) poli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)isopropiliden (3,5-dibromo-1,4-fenilen)ossicarbonile]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3824 90 98	83	Miscela contenente: — acidi grassi insaturi, dimerizzati, idrogenati e polimerizzati con etilendiammina e ottadecan-1-olo, — olio bianco, — 2-metilpentan-2,4-diolo e — gliceridi di acidi decanoico e ottanoico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	84	Prodotto di reazione, contenente, in peso,: — 1 % o più e non più di 40 % di ossido di molibdeno, — 10 % o più e non più di 50 % di ossido di nichel, — 30 % o più e non più di 70 % di ossido di tungsteno	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	85	Particelle di silicato di magnesio e di sodio sulle quali sono legati in modo ionico complessi chirali di tris(1,10-fenantrolina)rutenio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	88	Prodotto di reazione oligomerica, costituito di bis (4-idrossifenil)solfone e di 1,1'-ossibis(2-cloroetano)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	89	Oligomero di tetrafluoroetilene, avente gruppi terminali tetrafluoroiodoetil	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	90	Sfere cave di alluminosilicato fuso contenenti alluminosilicato amorfo al 65-80 % con le seguenti caratteristiche: — punto di fusione tra i 1 600 °C e i 1 800 °C, — densità di 0,6 — 0,8 g/cm^3, utilizzate nella produzione di filtri di particelle per veicoli a motore (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	92	Bis{4-[(5-cloro-2-idrossifenil)azo]-3-idrossi-N-fenil-2-naftalen carbossiammidato}ferrato con una miscela di cationi ammonio, sodio e idrogeno	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	93	Resina preparata, a base di dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile e di suoi oligomeri, contenente, in peso, 42 % o più e non più di 52 % di dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile e 33 % o più e non più di 43 % di un copolimero di acido tereftalico, di propan-1,2-diolo e di alcole allilico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	94	Resina preparata, a base di dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile e di suoi oligomeri, contenente, in peso, 73 % o più di dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	95	Miscela di fitosteroli, sotto forma di fiocchi, contenente, in peso, 80 % o più di steroli e non più di 4 % di stanoli	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	96	Diossido di zirconio, stabilizzato con ossido di calcio, in forma di polvere	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	97	Preparazioni contenenti una percentuale, in peso, uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 %, di esafluorofosfato di litio o uguale o superiore a 5 %, ma non superiore a 10 %, in peso, di perclorato di litio, miscelate con solventi organici	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3825 69 00	10	Catalizzatore esausto, sotto forma di cilindri di diametro di 1 mm o più ed uguale o inferiore a 3 mm, contenente una miscela di solfuri di tungsteno e di nichel fissata su un supporto di zeolite, contenente, in peso, 10 % o meno di tungsteno e 10 % o meno di nichel, destinato ad essere rigenerato come catalizzatore per il cracking di idrocarburi (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 10 10	10	Polietilene lineare, di densità di 0,928 o più ed uguale o inferiore a 0,935 e di indice di fusione (melt flow index) inferiore a 0,6 g/min, destinato alla fabbricazione di fibre leganti "shrinkmelt" (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 10 90	10	Polietilene destinato alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 10 90	20	Polietilene, sotto forma di granuli, di densità di 0,925 (± 0,0015), di indice di fusione (melt flow index) di 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), destinato alla fabbricazione di fogli soffiati di valore Haze di non più di 6 % e di allungamento a rottura (MD/TD) di 210/340 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 10 90	30	Polietilene in granuli, contenente, in peso, 15 % o più di rame, da utilizzare come protezione contro l'elettricità statica e la corrosione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 20 90	10	Polietilene, in una delle forme dalla nota 6 b) del capitolo 39, di densità di 0,945 o più ed uguale o inferiore a 0,985, destinato alla fabbricazione di pellicola per nastri inchiostratori per macchine da scrivere o nastri inchiostratori simili (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 20 90	20	Polietilene, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 45 % di mica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 20 90	30	Polietilene, in una delle forme dalla nota 6 b) del capitolo 39, di densità di 0,940 o più ed uguale o inferiore a 0,943 e di indice di fusione (melt flow index) di 27 g/10 min (± 5 g/10 min) (MFI 190 °C/ 2,16 kg secondo il metodo ISO 1133), destinato alla fabbricazione di stoffe non tessute di fibre ottenute mediante filatura diretta a due componenti (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 90 90	81	Copolimero di etilene e di propilene, modificato con anidride maleica, contenente, in peso, più di 55 % di etilene e non più di 3 % di anidride maleica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 90 90	82	Polietilene modificato con anidride maleica, contenente, in peso, non più di 4 % di anidride maleica, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di serbatoio di combustibile per autoveicoli (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 90 90	91	Resina ionomera, costituita di un sale di copolimero di etilene e di acido metacrilico	4 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 90 90	92	Polietilene clorosolfonato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 90 90	93	Copolimero di etilene, di acetato di vinile e di monossido di carbonio, destinato ad essere utilizzato come plastificante nella fabbricazione di coperture di tetti (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3901 90 90	94	Miscela di copolimero a blocchi A-B, di polistirene e di copolimero etilene-butilene, e di copolimero a blocchi A-B-A, di polistirene, di copolimero etilene-butilene e di polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 90 90 ex 3902 90 90	95 95	Copolimero di etilene e di butilene, avente gruppi terminali idrossile o acrilato, contenente, in peso, 40 % o più e non più di 60 % di butilene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 90 90 ex 3902 90 90 ex 3903 90 90	96 96 50	Copolimero lineare a blocchi A-B di poliisoprene, epossidato o no, e di copolimero di etilene-butilene oppure di copolimero stirene-etilene-butilene, avente gruppi terminali idrossile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 90 90	97	Polietilene clorato, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 10 00	10	Polipropilene senza plastificante e contenente non più di: — 7 mg/kg di alluminio, — 2 mg/kg di ferro, — 1 mg/kg di magnesio, — 8 mg/kg di cloruro	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 10 00	20	Polipropilene, senza plastificante, — di punto di fusione di più di 150 °C (secondo il metodo ASTM D 3417), — di calore di fusione di 15 J/g o più e non più di 70 J/g, — di allungamento a rottura di 1 000 % o più (secondo il metodo ASTM D 638), — di modulo elastico a trazione (tensile modulus) di 69 MPa o più e non più di 379 MPa (secondo il metodo ASTM D 638)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 10 00	30	Polipropilene, contenente non più di 1 mg/kg di alluminio, 0,05 mg/kg di ferro, 1 mg/kg di magnesio e 1 mg/kg di cloruro, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di imballaggi per lenti a contatto usa e getta (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 20 00	10	Poliisobutilene, di peso molecolare medio (M_n) di 700 o più ed uguale o inferiore a 800	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 30 00 ex 3903 90 90	91 25	Copolimero a blocchi A-B, di polistirene e un copolimero di etilene e di propilene, contenente, in peso, 40 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 30 00	94	Polipropilene clorato, modificato chimicamente con anidride maleica, contenente, in peso, 23 % o più e non più di 26 % di cloro e meno di 5 % di resina epossidica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 90 90	92	Polimero di 4-metilpent-1-ene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 90 90	97	Poliisobutene idrogenato, sotto forma liquida	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 90 90	98	Poli-alfa-olefina sintetica con una viscosità a 100° Celsius (misurata secondo il metodo ASTM D 445) compresa fra 3 e 9 centistokes e ottenuta mediante polimerizzazione di un miscuglio di dodecene e tetradecene, contenente al massimo il 40 % di tetradecene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3903 19 00	20	Polistirene di peso molecolare (M_n) uguale o inferiore a 5 000	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3903 90 90	10	Copolimero interamente costituito di stirene e di anidride maleica, oppure interamente costituito di stirene, di anidride maleica e di un monomero acrilico, anche contenente un copolimero a blocchi di butadiene-stirene, in una della forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di rivestimenti preformati per padiglioni di autoveicoli (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90	15	Copolimero interamente costituito di stirene e di anidride maleica, oppure interamente costituito di stirene, di anidride maleica e di un monomero acrilico, anche parzialmente esterificato, di peso molecolare medio (M_n) uguale o inferiore a 3 000, in una delle forme previste dalla nota 6 a) e b) del capitolo 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90	20	Copolimero di stirene e di acrilato di 2-etilesile o di acrilato di *n*-butile, contenente: — 10 mole % o più e non più di 16 mole % di acrilato, — 0,2 mg/kg o meno di sodio e — 0,1 mg/kg o meno di calcio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 30	Copolimero di *α*-metilstirene e stirene, con punto di rammollimento superiore a 113 °C	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90 ex 3906 90 90 ex 3911 90 99	40 40 50	Copolimero di stirene, di *α*-metilstirene e di acido acrilico, di peso molecolare (M_n) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90 ex 3906 90 90	55 45	Copolimero di stirene, di metacrilato di metile, di acrilato di butile e di acido acrilico oppure di metacrilato di idrossietile, di peso molecolare (M_n) di 500 o più ed inferiore o uguale a 6 000	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90	65	Copolimero di stirene, di acrilato di butile, di metacrilato di butile, di metacrilato di metile e di acido acrilico, sotto forma di polvere, contenente, in peso, (81 ± 1) % di stirene, (6 ± 1) % di acrilato di butile, (5 ± 1) % di metacrilato di butile, (7 ± 1) % di metacrilato di metile e (1 ± 0,5) % di acido acrilico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90	70	Polistirenesolfonato di ammonio, sotto forma di soluzione acquosa	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90	75	Copolimero di stirene e di pirrolidone di vinile, contenente, in peso, non più di 1 % di solfato di sodio e dodecile, sotto forma di emulsione acquosa, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3305 20 00 o di tinturi per capelli della sottovoce 3305 90 90 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90	80	Granuli di copolimeri di stirene e divinilbenzene con diametro minimo di 150 µm e diametro massimo di 800 µm, contenenti, in peso: — non meno del 65 % di stirene — non più del 25 % di divinilbenzene da utilizzare per la produzione di resine a scambio di ioni (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 22 00 ex 3926 90 98	91 80	Poli(cloruro di vinile), tinto in massa, sotto forma di pagliette, di grani, di ciottoli o di lastre rettangolari, destinati ad essere utilizzati come elementi decorativi nella rivestimenti del suolo e del muro (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3904 30 00	10	Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile e di acido maleico, contenente, in peso: — 81,5 % o più e non più di 84,5 % di cloruro di vinile, — 13,8 % o più e non più di 16,2 % di acetato di vinile e — 0,8 % o più e non più di 1,2 % di acido maleico, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 3215 o ad essere utilizzato nella fabbricazione di rivestimenti per recipienti e sistemi di chiusura del tipo utilizzato per le derrate alimentari e le bevande (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 30 00	20	Copolimero di cloruro di vinile con acetato di vinile e acido maleico, contenente, in peso: — tra l'80,5 % e l'81,5 % di cloruro di vinile, — tra il 16,5 % e il 17,5 % di acetato di vinile e — tra l'1,5 % e il 2,5 % di acido maleico, da utilizzare, in campo industriale, per la termosaldatura di materiali plastici su supporto d'acciaio (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 40 00	91	Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile e di alcole vinilico, contenente, in peso: — 87 % o più e non più di 92 % di cloruro di vinile, — 2 % o più e non più di 9 % di acetato di vinile e — 1 % o più e non più di 8 % di alcole vinilico, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 3215 o 8523 o ad essere utilizzato nella fabbricazione di rivestimenti per recipienti e sistemi di chiusura del tipo utilizzato per le derrate alimentari e le bevande (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 40 00	92	Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile, di acrilato di idrossipropile e di acido maleico, contenente, in peso, 80 % o più e non più di 83 % di cloruro di vinile, 1,6 % o più e non più di 2 % dei gruppi idrossi e 0,25 % o più e non più di 0,38 % dei gruppi carbossile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 40 00	93	Copolimero di cloruro di vinile e di acrilato di metile, contenente, in peso, (80 ± 1) % di cloruro di vinile e (20 ± 1) % di acrilato di metile, sotto forma di emulsione acquosa	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 50 90	91	Copolimero di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile, contenente, in peso, 79,5 % o più di cloruro di vinilidene, in una delle forme previste dalle note 6 a) o b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di fibre, monofilamenti e lamette (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 61 00	10	Miscela di politetrafluoroetilene e di mica, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 61 00	20	Copolimero di tetrafluoroetilene e di trifluoro (eptafluoropropossi)etilene, contenente 3,2 % o più e non più di 4,6 % in peso di trifluoro (eptafluoropropossi)etilene e meno di 1 mg/kg di ioni fluoruro estraibili	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3904 61 00	30	Politetrafluoroetilene, sotto forma di polvere, di una superficie specifica di 8 m^2/g o più ed uguale o inferiore a 12 m^2/g, di una distribuzione di dimensione di particella di 10 % inferiore a 10 µm e di 90 % inferiore a 35 µm e di una dimensione di particella media di 20 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 61 00	60	Miscela di politetrafluoroetilene (PTFE), cloruro di sodio e un surfattante non ionico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 69 90	92	Copolimero di tetrafluoroetilene e di trifluoro (trifluorometossi)etilene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 69 90	93	Copolimero di etilene e di clorotrifluoroetilene, in una della forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 69 90	94	Copolimero di etilene e di tetrafluoroetilene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 69 90	96	Policlorotrifluoroetilene, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 69 90	97	Copolimero di clorotrifluoretilene e di difluoruro di vinilidene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3905 29 00	91	Copolimero di acetato di vinile, di maleato di dibutile e di acido acrilico, sotto forma di soluzione in acetato di isopropile e toluene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3905 91 00	91	Copolimero di *N*-vinilcaprolattame, di *N*-vinil-2-pirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3905 99 90	93	Poli(acetato ftalato di vinile)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3905 99 90	94	Polimero di vinilpirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, contenente, in peso, 97 % o più e non più di 99 % di vinilpirrolidone, sotto forma di soluzione in acqua	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3905 99 90	95	Polivinilpirrolidone esadecilata o eicosilata	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3905 99 90	96	Polimero di formale di vinile, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39, di peso molecolare (M_w) di 25 000 o più ed uguale o inferiore a 150 000 e contenente, in peso: — 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, calcolati come acetato di vinile e — 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, calcolati come alcole vinilico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3905 99 90	97	Povidone (DCI)-iodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3905 99 90	98	Poli(pirrolidone di vinile) parzialmente sostituito con gruppi triacontilici, contenente, in peso, 78 % o più e non più di 82 % di gruppi triacontilici	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 10 00	10	Poli(metacrilato di metile), sotto forma di biglie espansibili contenente 2-metilpentano come gas di espansione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
3906 90 60		Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a diossido di silicio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3906 90 90	10	Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturo, destinato alla fabbricazione di medicamenti delle voci 3003 o 3004 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	20	Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturo, destinato ad essere utilizzato quale stabilizzante in emulsioni o dispersioni di pH superiore a 13 (1)	6 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	30	Copolimero di stirene, di metacrilato di idrossietile e di acrilato di 2-etilesile, di peso molecolare (M_n) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	50	Polimeri di esteri dell'acido acrilico, che presentano uno o più dei seguenti monomeri nella catena: — ossido di clorometile e vinile, — ossido di cloroetile e vinile, — clorometilstirene, — cloroacetato di vinile, — acido metacrilico, — estere monobutilico di acido butendioico, contenenti, in peso, non più di 5 % di ciascuna delle unità monomeriche, in una delle forme dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	55	Miscele contenenti copolimeri di acrilato di metile e di etilene e copolimeri di estere di polietere a base di acido tereftalico, in forma di granuli o pellets	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	60	Copolimero di acrilato di butile e di cloruro di vinile, contenente, in peso, (58 ± 1) % di acrilato di butile e (42 ± 1) % di cloruro di vinile, sotto forma di emulsione acquosa	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	70	Copolimero di dimetacrilato di etilene e sia di metacrilato di metile sia di metacrilato di dodecile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	75	Copolimero di *N*-[4,5-diidro-5-osso-1-(2,4,6-triclorofenil)(1',4-bi-1*H*-pirazol)-3-il]= metacrilammide, di acrilato di butile e di stirene, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	80	Polidimetilsilossano-graft-(poliacrilati; polimetacrilati)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	85	Dispersione non acquosa di polimeri a base di esteri di acido acrilico con un gruppo silile idrosolubile ad una o alle due estremità dei polimeri	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 11	10	Poli(ossido di etilene) di peso molecolare medio (M_n) di 100 000 o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 21	10	Miscela contenente, in peso, 70 % o più ma non oltre 80 % di un polimero di glicerolo e di 1,2-epossipropano e 20 % o più ma non oltre 30 % di un copolimero di maleato di dibutile e di *N*-vinil-2-pirrolidone	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 21	20	Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano con peso molecolare medio di 3 500 (± 100)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 29	10	Prodotti contenenti copolimeri di destrosio, sorbitolo e acido citrico o fosforico, contenenti non meno di 90 %, in peso, di copolimeri calcolato su base anidra ed esente da ceneri	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3907 20 29	20	Poli[ossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilenossi-(2-idrossitrimetilene)], di peso molecolare medio (M_w) superiore a 26 000, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 99	10	Idrossimetilfosfonato di bis{2-[ω-idrossi-poli(etileneossi)]etile}	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 99	15	Poli(ossipropilene) avente gruppi terminali di alcossisilile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 99	30	Omopolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 99	35	Polietilenglicole modificato chimicamente con un gruppo isocianato contenente un gruppo carbodiimmide, sotto forma di soluzione in acetato di 1-metil-2-metossietile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 99	40	Polidimetilsilossano innestato con poli(ossido di etilene) avente gruppi terminali estere di acidi grassi in C_{20} e C_{22}	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 99	45	Copolimero di ossido di etilene e di ossido di propilene, avente gruppi terminali amminopropil e metossi	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 99	50	Copolimero di ossido di etilene e di ossido di propilene, avente gruppi terminali 2-amminopropil	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 30 00	20	Resina epossidica sotto forma di polvere, contenente, in peso, 44 % o più e non più di 55 % di quarzo e 0,5 % o più e non più di 1 % di triossido di diantimonio, destinata al rivestimento di condensatori a lamina ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 30 00	30	Resina epossidica, senza solventi, contenente cariche minerali (silice), senza fibre di vetro, di peso specifico a 25 °C di 1,55 g/cm³ o più ed inferiore o uguale a 1,60 g/cm³	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 30 00 ex 3916 90 15 ex 3926 90 98	40 10 70	Resina epossidica, contenente, in peso, 70 % o più di diossido di silicio, destinata al incapsulamento di prodotti delle voci 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 o 8548 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 30 00	50	Resina epossidica liquida di 2-propenenitrile/epossido di 1,3-butadiene copolimero, priva di qualsiasi solvente, con: — un contenuto di zinco borato idrato non superiore al 40 % in peso, — un contenuto di triossido di diantimonio non superiore al 5 % in peso	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 40 00	10	Copolimero di esan-1,6-diolo, di cicloesan-1,4-dimetanolo e di carbonato di etilene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 60 80	10	Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con etilenglicole, butan-1,4-diolo e esan-1,6-diolo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 60 80	20	Copolimero fissatore di ossigeno (secondo le metodi ASTM D 1434 e 3985), ottenuto a partire da acidi benzendicarbossilici, etilenglicole e polibutadiene sostituito da gruppi idrossi	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
3907 70 00		Poli(acido lattico)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 91 90	10	Prepolimero di ftalato di diallile, sotto forma di polvere	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 99 19 ex 3907 99 98	10 10	Poli(ossi-1,4-fenilenecarbonile), sotto forma di polvere	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3907 99 19	20	Copoliestere a cristalli liquidi con un punto di fusione di non meno di 270 °C, con o senza carica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 99 19	40	Copolimero di acido isoftalico e acido 5-sodiosulfoisoftalico con cicloesanedimetanolo e dietilene glicole	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 99 19	50	Resina polimerica semicristallina di tereftalato di policicloesilendimetilene, contenente, in peso, 10 % o più ma non più di 40 % di fibra di vetro, sotto forma di granuli o pellet	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3908 90 00	10	Poli(imminometilene-1,3-fenilenemetileneimminoadipoile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3908 90 00	20	Copolimero costituito di esametilendiammina, di acido isoftalico e di acido tereftalico, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3908 90 00	30	Prodotto della reazione di miscele di acidi ottadecancarbossilici polimerizzati con politerdiamine alifatico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3908 90 00	40	Resina termoplastica poliammidica con punto di combustionesuperiore a 750 °C utilizzata nella fabbricazionedei gioghi di deflessione dei tubi catodici (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3909 40 00	10	Prodotto di policondensazione di fenolo e di formaldeide, sotto forma di sfere cave di diametro inferiore a 150 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3910 00 00	10	3-[(2-Amminoetil)ammino]propil(metil)ciclosilossano	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3910 00 00	20	Copolimero a blocchi di poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsilossano) e di poli[metil(vinil)silossano]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3910 00 00	40	Siliconi biocompatibili destinati alla fabbricazione di impianti chirurgici a lungo termine (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3911 90 19	10	Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4'-bifenilene)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99	25	Copolimero di viniltoluene e di α-metilstirene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99	40	Sale misto di calcio e di sodio di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, con un tenore in calcio di 9 % o più ed uguale o inferiore a 16 % in peso	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99	45	Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99	55	Soluzione contenente: — (36 ± 0,5) % in peso di poliammide con gruppi laterali estere, — (2 ± 0,5) % in peso di estere acrilico, — (48 ± 0,5) % in peso di 1-metil-2-pirrolidone, — (12 ± 0,5) % in peso di ossido di bis(2-metossietile), — 500 µg/kg o meno di potassio e — 500 µg/kg o meno di ferro, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di prodotti della voce 8542 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99	60	Prepolimero idrocarbonato, ottenuto dalla reazione di ciclopentadiene e di 1,3-pentadiene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3911 90 99	65	Sale di calcio e di zinco di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99 ex 3926 90 97	75 75	Microsfere di un copolimero di divinilbenzene e di stirene, di diametro medio di 220 µm o più ed uguale o inferiore a 575 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99	80	Poli[(8-metil-8-metossicarboniltriciclo[5.2.1.0^{2,6}] decan-3,5-diil)etilene]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99	85	Polimero etilenico e stirenico, reticolato con divinilbenzene, in forma di sospensione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99	86	Copolimero di metil vinil etere e anidride dell'acido maleico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3912 11 00	10	Triacetato di cellulosa non plastificata, sotto forma di fiocchi, destinato alla fabbricazione di filati di triacetato ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3912 39 10	10	Etilcellulosa non plastificata	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3912 39 10	20	Etilcellulosa, sotto forma di dispersione acquosa contenente esadecan-1-olo e solfato di sodio e dodecile, contenente, in peso, (27 ± 3) % di etilcellulosa	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3912 39 80	10	Cellulosa, idrossietilata e etilata, insolubile nell'acqua	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3912 39 80	20	Cellulosa, idrossietilata e alchilata con catena di alchile di lunghezza di 3 atomi di carbonio o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3912 90 10	10	Acetato propionato di cellulosa, non plastificato, sotto forma di polvere: — contenente, in peso, 25 % o più di propionile (secondo il metodo ASTM D 817-72) e — di viscosità uguale o inferiore a 120 poise (secondo il metodo ASTM D 817-72), destinato alla fabbricazione di inchiostri di stampa, di pitture, vernici e altri rivestimenti, e di rivestimenti reprografici ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3912 90 10	20	Idrossipropil-metilcellulosa ftalato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3913 90 00	92	Proteine, modificate chimicamente per carbossilazione e/o aggiunta di acido ftalico, con peso molecolare compreso tra 100 000 e 300 000	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3913 90 00	94	Granuli contenenti, in peso: — 35 % o più ma meno di 75 % di un biopolimero estruso ad alto tenore di amilosio prodotto dall'amido di granturco, — 5 % o più ma meno di 16 % di alcol polivinilico, — 10 % o più ma meno di 46 % di plastificanti polioli, — 0,25 % o più ma meno di 3 % di acido stearico, — anche contenente 30 % (± 10 %) di resina poliestere biodegradabile ma mai a un livello superiore alla quantità del biopolimero ad alto tenore di amilosio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3913 90 00	95	Acido condroitinsolforico, sale di sodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3913 90 00	96	Polvere costituita dal 90 % (± 5 %), in peso, di un biopolimero estruso ad alto tenore di amilosio prodotto dall'amido di granturco, dal 10 % (± 5 %), in peso, di un polimero sintetico e dallo 0,5 % (± 0,25 %) di acido stearico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3913 90 00	97	Pirrolidonecarbossilato di chitosonio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3913 90 00	98	Ialuronato di sodio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3915 90 90	10	Cascami, ritagli e avanzi di pellicole fotografiche, cinematografiche e radiografiche	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3916 90 90	10	Profilato composito, armato di fibre di vetro, prodotto mediante pultrusione, destinato alla fabbricazione di telai per finestre (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3917 32 10	10	Tubo flessibile di schiuma di silicone, con canali continui, di durezza Shore A di 7 o più ed uguale o inferiore a 48 e di densità di 0,28 g/cm³ o più ed uguale o inferiore a 0,92 g/cm³	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3917 32 31 ex 3917 32 99 ex 3926 90 97	91 10 45	Assemblaggio di tubi termoretrattili, di polietilene e poli(acetato di vinile), disposti in maniera parallela ed equidistante e fissati ad una o ad entrambe le estremità con strisce perforate di materia plastica, in rotoli	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3917 32 39	20	Tubo costituito di un copolimero a blocchi di politetrafluoroetilene e di poliperfluoroalcossitrifluoroetilene, di lunghezza uguale o inferiore a 600 mm, di diametro uguale o inferiore a 85 mm e di uno spessore di parete di 30 µm o più e uguale o inferiore a 110 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3917 32 39	30	Guaina termorestringente in polistirene utilizzata nella produzione di batterie zinco-carbonio (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 10 19 ex 3919 10 38 ex 3919 90 38 ex 3920 99 28	10 20 10 20	Foglio riflettente costituito da uno strato di poliuretano avente, su un lato, contrassegni di sicurezza e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, uno strato adesivo, ricoperto su un lato o su entrambi i lati da una pellicola di protezione amovibile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 10 31 ex 3919 10 38 ex 3919 90 31 ex 3920 61 00	10 30 50 20	Foglio stratificato riflettente, costituito di una pellicola di policarbonato totalmente stampata a secco su un lato in modo regolare, ricoperto su entrambi i lati da uno o più strati di materia plastica e su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola di protezione amovibile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 10 38	10	Nastri autoadesivi di poliuretano metallizzato contenente microsfere di vetro, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di attrezzatura di salvataggio in mare (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 10 38	40	Nastro biadesivo in resina epossidica modificata, in rotoli di larghezza di 16 cm, di lunghezza di 140 — 200 m e di spessore totale di 20 µm, non destinato alla vendita al dettaglio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3919 10 61 ex 3919 90 61	91 94	Foglio riflettente, formato da uno strato di poli (cloruro di vinile), da uno strato di poliestere alchidico, recante, su un lato, contrassegni di sicurezza contro la contraffazione, l'alterazione e la sostituzione dei dati o contro la duplicazione, o un contrassegno ufficiale per undeterminato uso, visibile unicamente tramite illuminazione retroriflettente, e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, da uno strato adesivo, ricoperto su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 10 61 ex 3919 90 61	92 95	Pellicola nera di cloruro di polivinile avente un'alta brillantezza di oltre 90 gradi determinata secondo il metodo di prova ASTM D 2457, ricoperta su un lato da una pellicola protettiva di polietilene tereftalato e sull'altro da un adesivo a contatto con canali e un release liner di polietilene tereftalato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3919 10 69 ex 3919 90 69	91 96	Nastro di schiuma acrilica nera, rivestito su un lato da un adesivo attivabile dal calore o da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da un foglio di protezione amovibile, di un adesione (peel adhesion) ad un angolo di 90 ° superiore a 25 N/cm (secondo il metodo ASTM D 3330)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 10 69 ex 3919 90 69	95 98	Lastre laminate riflettenti che presentano un motivo regolare, costituite successivamente da uno strato di poli(metilmetacrilato), uno strato di polimero acrilico contenente microprismi, uno strato di poli (metilmetacrilato), uno strato di colla e di un foglio staccabile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 10	10	Fogli di materia plastica sagomati, rivestiti di uno strato adesivo contenente poliisobutilene e pectina, destinati alla fabbricazione di sacchetti per colostomia ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 31	15	Pellicola in poli(etilene tereftalato), con uno strato colorato su un lato e uno strato autoadesivo sull'altro, rivestita su entrambi i lati da una pellicola protettiva, con spessore totale di 100 (± 10) µm, in rotoli, per la produzione di filtri ottici ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 31	25	Fogli di polietilene tereftalato: — ricoperti su un lato di maglia di rame con fili di larghezza compresa trai 10 e i 15 µm, — ricoperti sull'altro lato di uno strato adesivo colorato, — rivestiti su entrambi i lati di pellicola protettiva, — di spessore totale di 110–210 µm da utilizzare per la produzione di filtri ottici ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 31	35	Fogli di polietilene tereftalato ricoperti, su un lato, di uno strato colorato e, sull'altro, di uno strato adesivo, rivestiti su entrambi i lati di una pellicola protettiva, con uno spessore complessivo di 235 (± 5) µm, da utilizzare per la produzione di filtri ottici ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 31 ex 3920 62 19 ex 3920 62 90 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	40 20 20 30 30	Fogli di poliestere, riflettenti, che presentano delle impressioni a forma di piramide, destinati alla fabbricazione di autoadesivi e fasce di sicurezza, di indumenti di sicurezza e loro accessori, o di cartelle, sacchi, sacchetti ed altri contenitori simili ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3919 90 31	60	Foglio costituito da 1 a 3 spessori stratificati di poli (etilene tereftalato) e di un copolimero di acido tereftalico, di acido sebacico e di etilenglicole coperto su un lato da un rivestimento acrilico resistente all'abrasione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione, da un rivestimento di metilcellulosa solubile nell'acqua e da un foglio di protezione di poli(etilene tereftalato)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 31	70	Fogli di poli(etilentereftalato), rivestiti, su una faccia, di uno strato antistatico e di uno strato di copertura duro e, sull'altra faccia, di uno strato adesivo e di un foglio di protezione amovibile, in forma di rotoli, destinati alla fabbricazione di filtri ottici (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	92 92	Fogli di poli(cloruro di vinile), di spessore inferiore a 1 mm, stratificati con sfere di vetro di diametro uguale o inferiore a 100 µm incorporate in una sostanza adesiva	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69 ex 3920 10 89	93 93 25	Pellicola adesiva costituita da una base di copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA) di spessore di 70 µm o più e di una parte adesiva di tipo acrilico di spessore di 5 µm o più, destinata alla protezione delle surperfici dei dischi di silicio (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 69 ex 3920 51 00	95 30	Foglio biassialmente orientato di poli(metacrilato di metile), di spessore di 50 µm o più ed uguale o inferiore a 90 µm, anche ricoperto su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola di protezione amovibile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 10 26	20	Fogli di polietilene, di spessore di 20 µm o più ed uguale o inferiore a 45 µm, contenente nella massa del carbonato di calcio, destinati alla fabbricazione di pannolini per bambini piccoli (bébés) o di assorbenti igienici o di tamponi igienici o di camice chirurgico monouso (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 10 26 ex 3920 10 89	30 20	Fogli di spessore inferiore o uguale a 0,20 mm, di una miscela di polietilene e di un copolimero di etilene e di ottene-1, che presentano delle impressioni a forma di losanga, destinati a ricoprire su entrambi i lati una pellicola di gomma non vulcanizzata (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 10 26	40	Foglio di polietilene, del tipo utilizzato per i nastri inchiostratori per macchine da scrivere	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 10 40	91	Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 10 40	92	Fogli stratificati costituiti di una pellicola di una miscela di un copolimero di etilene e di acetato di vinile e di un elastomero etilene-propilene-modificato (EPM) o di un elastomero etilene-propilene-diene modificato (EPDM), ricoperti su entrambi i lati con una pellicola di un copolimero di etilene e di acetato di vinile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 10 89	35	Foglio riflettente, formato da uno strato di polietilene, da uno strato di poliuretano, recante, su un lato, contrassegni di sicurezza contro la contraffazione, l'alterazione e la sostituzione dei dati o contro la duplicazione, o un contrassegno ufficiale per un determinato uso, visibile unicamente tramite illuminazione retroriflettente, e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, da uno strato adesivo a caldo, ricoperto su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3920 10 89	40	Foglio composito formato da un rivestimento acrilico e laminato in uno strato di polietilene ad alta densità, di spessore totale uguale o superiore a 0,8 mm, ma inferiore a 1,2 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3920 20 21	30	Fogli di polipropilene biassialmente orientati, rivestiti di uno strato esterno di polietilene, di spessore totale uguale o superiore a 11,5 µm, ma non superiore a 13,5 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 20 29	91	Foglio orientato monoassialmente, costituito da tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e da un copolimero di etilene e acetato di vinile, avente: — uno spessore di 55 µm o più ed uguale o inferiore a 97 µm, — un modulo di elasticità in direzione di macchina di 0,75 GPa o più ed uguale o inferiore a 1,45 GPa e — un modulo di elasticità in direzione trasversale di 0,20 GPa o più ed uguale o inferiore a 0,55 GPa	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 20 90	91	Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti da fibrille non coerenti di polipropilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 20 90	92	Foglio o nastro stratificato, costituito da uno foglio di spessore di 181 µm o più ed uguale o inferiore a 223 µm da una miscela di un copolimero di propilene e di etilene e di un copolimero di stirene-etilene-butilene-stirene (SEBS) ricoperto su un lato di uno strato di un copolimero di stirene-etilene-butilene-stirene (SEBS) e di uno strato di poliestere	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 20 90	93	Foglio di polipropilene, di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1,0 mm, di resistenza alla rottura di 14,7 MPa o più ed uguale o inferiore a 21 MPa (secondo il metodo ASTM D 638), in rotoli di larghezza di 3,81 m	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 30 00	20	Fogli e strisce stratificati, costituiti da una pellicola composta di una miscela di elastomero termoplastico (TPE) di stirene-butadiene-stirene (SBS) con polietilene o polipropilene, di spessore di 100 µm o più ed uguale o inferiore a 200 µm, ricoperta su entrambi i lati con una pellicola di polipropilene di spessore inferiore o uguale a 20 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	91 91	Fogli riflettenti, costituiti unicamente di un solo strato di poli(cloruro di vinile), che presentano su tutta la superficie di un lato delle impressioni a forma di piramide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 43 10	92	Fogli di poli(cloruro di vinile), stabilizzati o contenenti stabilizzanti contro i raggi ultravioletti, senza fori, di spessore di 60 µm o più ed uguale o inferiore a 80 µm, e contenenti 30 parti o più e non più di 40 parti di plastificanti per 100 parti di poli (cloruro di vinile)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 43 10	93	Foglio di poli(cloruro di vinile), che presenta delle impressioni in rilievo, del tipo utilizzato nelle sagome per la stampa di tessuti	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Foglio di una riflessione speculare uguale o superiore a 70, misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno o due strati di poli (cloruro di vinile) rivestiti su entrambi i lati da uno strato di materia plastica, di spessore di 0,26 mm o più ed uguale o inferiore a 1,0 mm, ricoperto sulla superficie brillante da un foglio protettivo di polietilene, in rotoli di larghezza di 1 000 mm o più ed uguale o inferiore a 1 450 mm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 9403 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	95 92	Foglio stratificato riflettente, costituito da una pellicola di poli(cloruro di vinile) e da una pellicola di un'altra materia plastica totalmente imbutita in modo regolare piramidale, ricoperto su un lato da una pellicola di protezione amovibile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 43 10	96	Foglio, di una riflessione speculare di 70 o più misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno strato di poli(etilene tereftalato) e da uno strato di poli(cloruro di vinile) colorato, destinato a ricoprire pannelli e porte del tipo utilizzato nella fabbricazione di apparecchi domestici (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 43 10	97	Foglio goffrato fino ad una profondità di 12 µm o meno, di una riflessione speculare di 7 o più ed uguale o inferiore a 17, misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito perlomeno di due strati di poli(cloruro di vinile), di spessore totale inferiore a 0,5 mm, ricoperto sul lato goffrato da un foglio protettivo, in rotoli di larghezza di 1 400 mm o più ed uguale o inferiore a 1 420 mm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 9403 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 51 00	10	Lastre di poli(metacrilato di metile), con rivestimento antistatico, di dimensioni di 738 × 972 mm (± 1,5 mm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 51 00	20	Lastre di poli(metacrilato di metile) contenente triidrossido di alluminio, di spessore di 3,5 mm o più ed uguale o inferiore a 19 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 61 00	10	Fogli di policarbonato di spessore uguale o inferiore a 15 µm, destinati alla fabbricazione di condensatori a lamina (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	01 03	Foglio opaco coestruso di poli(etilene tereftalato), di spessore di 50 µm o più ed uguale o inferiore a 350 µm, costituito in particolare da uno strato contenente nerofumo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	04 06	Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore inferiore a 11 µm, destinati alla fabbricazione di nastri audionumerichi per cassette (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	07 09	Pellicola di poli(etilene tereftalato), non ricoperta di adesivo, di spessore uguale o inferiore a 25 µm: — unicamente tinta in massa, — oppure tinta in massa e metallizzata su un lato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	11 13	Fogli di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 µm, costituiti da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3920 62 19	14	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore di 20 µm o più ed uguale o inferiore a 150 µm, ricoperto su un lato di silicone, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di fogli per finestre (1)	3 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3920 62 19	16			
ex 3920 62 19	17	Fogli stratificati di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 µm, costituiti da uno strato soltanto metallizzato e da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	19			
ex 3920 62 19	21	Pellicola di poli(etilene tereftalato), ricoperta su un lato o su entrambi i lati di uno strato di poliestere modificato, di spessore totale di 7 µm o più ed inferiore o uguale a 11 µm, destinata alla fabbricazione di nastri di video con uno strato magnetico di pigmenti metallici e una larghezza di 8 mm o di 12,7 mm (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	23			
ex 3920 62 19	24	Fogli da uno strato di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore uguale o inferiore a 120 µm, che soltanto: — contiene nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV e — è metallizzato su un lato, ricoperto o no su uno o due lati da un polimero di acrilato di vinile ma senza nessun altro rivestimento o adesivo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	26			
ex 3920 62 19	27	Pellicola di poli(etilene tereftalato), di spessore totale inferiore o uguale a 120 µm, di larghezza di 100 mm o più ed inferiore o uguale a 115 mm, ricoperta su entrambi i lati di uno o più strati contenenti diverse sostanze chimiche, destinata alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3701 20 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	29			
ex 3920 62 19	31	Pellicola di poli(etilene tereftalato), metallizzata su un lato e ricoperta di inchiostro bianco e un strato protettivo e sull'altro lato ricoperta di un strato ermetico termosensibile, di larghezza di 100 mm o più ed inferiore o uguale a 150 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3701 20 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	33			
ex 3920 62 19	34	Pellicola di poli(etilene tereftalato), ricoperta su un lato di uno strato di poliestere modificato, di spessore di 20 µm (± 0,7 µm) o di 30 µm (± 0,9 µm), destinata alla fabbricazione di nastri magnetici audio di spessore totale di 33 µm o più (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	36			
ex 3920 62 19	37	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore uguale o inferiore a 12 µm, rivestito su un lato da uno strato di ossido di alluminio uguale o inferiore a 35 nm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	39			
ex 3920 62 19	41	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore di 18 µm o più ed uguale o inferiore a 25 µm, avente: — uno restringimento di (3,4 ± 0,1) % in direzione di macchina (secondo il metodo ASTM D 1204) e — uno restringimento di (0,3 ± 0,2) % in direzione trasversale (secondo il metodo ASTM D 1204)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	43			
ex 3920 62 19	44	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore uguale o inferiore a 19 µm o di peso di 20 g/m^2 o più ed uguale o inferiore a 26,7 g/m^2, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di pellicole fotoresistenti (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	46			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3920 62 19	47	Pellicola di poli(etilene tereftalato), ricoperta su entrambi i lati di uno strato di resina epossidica acrilica, di spessore totale di 37 µm (± 3 µm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	49			
ex 3920 62 19	51	Pellicola di poli(etilene tereftalato), ricoperta su un lato di metalli e/o di ossidi di metalli, contenente, in peso, meno di 0,1 % di alluminio, di spessore inferiore o uguale a 300 µm e di resistività di surperficie inferiore o uguale a 10 000 ohm (per quadrato) (secondo il metodo ASTM D 257-93)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	53			
ex 3920 62 19	54	Pellicola opaca di poli(etilene tereftalato), di una riflessione speculare di 15 misurata ad un angolo di 45° e di 18 misurata ad un angolo di 60° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000) e di larghezza di 1 600 mm o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	56			
ex 3920 62 19	57	Foglio di poli(etilene tereftalato) bianco, tinto in massa, di spessore di 185 µm o più ed uguale o inferiore a 253 µm, ricoperto su entrambi i lati di uno strato antistatico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	59			
ex 3920 62 19	61	Pellicola di spessore totale di 4,5 µm (± 0,16 µm), costituita da una pellicola di poli(etilene tereftalato) biassialmente orientata, di un modulo elastico (nella direzione della macchina) di 12 kg/mm^2 (± 2 kg/mm^2) e di una resistenza alla rottura (nella direzione della macchina) di più di 28 kg/mm^2, e di un rivestimento antiaderente	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	63			
ex 3920 62 19	67	Pellicola di poli(etilene tereftalato), rivestita tra l'altro di uno strato resistente alla scalfittura a base di poliacrilato e uno strato termoadesivo, di larghezza nominale di 790 mm e di spessore totale di 23 µm o più ed uguale o inferiore a 26 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	69			
ex 3920 62 19	71	Foglio riflettente non metallizzato, costituito da strati esterni di poli(etilene tereftalato) o poli(etilene naftalato) e da vari strati di poli(metacrilato di metile), di coefficiente di riflessione di 95 % o più (secondo i metodi ASTM E 1164-94 e ASTM E 387-95) e di spessore totale uguale o inferiore a 70 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 69 00	70			
ex 3920 62 19	72	Foglio riflettente non metallizzato, costituito da strati esterni di poli(etilene tereftalato) e da vari strati di poli(metacrilato di metile), di spessore totale di 51 µm (± 10 %), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di vetro stratificato che riflette il sole per autoveicoli a motore ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	73	Pellicola iridescente di poliestere e poli(metacrilato di metile)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 69 00	40			
ex 3920 62 19	74	Foglio stratificato di spessore uguale o inferiore a 150 µm, costituito di un foglio di poliestere ricoperto su un lato di resina policarbonata, metallizzata sull'altro lato con titanio ricoperto di resina policarbonata e di altri strati contenenti *N, N'*-difenil-*N, N'*-di-*m*-tolilbifenil-4,4'-ilendiammina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	76			
ex 3920 62 19	77	Fogli di poli(etilene tereftalato), con: — strati termosensibili che producono i colori primari quando riscaldati, — strato riflettente, — strato protettivo, da utilizzare nelle stampanti termiche a colori ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3920 62 19	88	Foglio stratificato, costituito da un foglio biassialmente orientato di poli(etilene tereftalato), ricoperto su un lato o su entrambi i lati da uno strato di poli (etilene tereftalato), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di documenti d'identità, carte di credito e manufatti simili (comprese le "schede intelligenti") (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 90	31	Pellicola di poli(etilene tereftalato), di spessore di 500 µm (± 25 µm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 90	33			
ex 3920 62 90	40	Lamelle di poli(etilene tereftalato), ricoperte su entrambe le facce di uno strato di poliestere modificato chimicamente, di larghezza uguale o inferiore a 16 mm e di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 2 mm, di resistenza alla rottura uguale o superiore a 0,7 GPa (secondo il metodo ASTM D 638)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 69 00	20	Fogli di poli(etilene naftalen-2,6-dicarbossilato)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 69 00	50	Prodotto di policondensazione dell'acido tereftalico con una miscela di cicloes-1,4-ilendimetanolo e etan-1-2 diolo, sotto forma di pellicola	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 69 00	60	Fogli di un copolimero di tereftalato di etilene e di isoftalato di etilene, di spessore inferiore o uguale a 2 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 91 00	91	Pellicola di poli(butirrale di vinile), avente una superficie colorata	3 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 91 00	92	Pellicola plastificata di polivinilbutirrale, contenente, in peso: — 14,5 % o più e non più di 17,5 % di adipato di diesile, — oppure 14,5 % o più e non più di 28,5 % di sebacato di dibutile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 91 00	93	Foglio di poli(etilentereftalato), anche metalizzato su una o due facce, o foglio stratificato di fogli di poli (etilentereftalato), metallizzato sulle facce esterne solo, che presenta le caratteristiche seguenti: — una trasmissione della luce visibile uguale o superiore a 50 %, — , ricoperto su una o sulle due facce di uno strato di poli(butirrale di vinile) ma non spalmato di sostanza adesiva o altri materiali diversi dal poli(butirrale di vinile), — , di uno spessore totale uguale o inferiore a 0,2 mm, senza tener conto degli strati di poli (butirrale di vinile)), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di vetro stratificato termoriflettente o decorativo (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 28	10	Foglio riflettente di poliuretano metallizzato, contenente perle di vetro, rivestito di uno strato adesivo fondente a caldo, coperto su uno o entrambi i lati da un foglio staccabile, in rotoli di larghezza di 1 020 mm (± 20 mm), destinato ad essere tagliato in strisce riflettenti per indumenti di sicurezza (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3920 99 28 ex 3921 90 55 ex 7410 21 00	30 10 30	Foglio di poliimmide, non contenente resina epossidica e/o fibre di vetro,: — metallizzato mediante spruzzamento catodico con rame su un lato o su entrambi i lati, — metallizzato mediante spruzzamento catodico con rame e placcato su un lato o su entrambi i lati con rame raffinato o — ricoperto su un lato o su entrambi i lati con un foglio di rame	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 28	40	Fogli di polimeri ad orientamento monoassiale contenenti i seguenti polimeri: — politetrametilene-glicol-etere — bis(4-cicloesil isocianato)metano, — 1,4-butanediolo o 1,3-butanediolo, — con uno spessore uguale o superiore a 0,25 mm ma non superiore a 5,0 mm, — decorato con un motivo regolare a rilievo su un lato e — ricoperto di un foglio protettivo staccabile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
3920 99 53 ex 3920 99 59	 55	Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 59	20	Foglio costituito interamente di poli(alcole vinilico), di spessore uguale o inferiore a 1 mm e contenente, in peso: — 2 % o meno di gruppi acetati non idrolizzati, calcolati come acetati di vinile e — 5 % o più e non più di 25 % di glicerolo come plastificante, destinato alla fabbricazione di finestre per tetti ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 59	25	Pellicola di poli(1-clorotrifluoroetilene)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 59	30	Fogli di copolimero di etilene e di clorotrifluoroetilene, di spessore di 12 µm o più ed uguale o inferiore a 400 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 59	35	Foglio costituito interamente di poli(alcole vinilico), di spessore uguale o inferiore a 1 mm e di larghezza di 2,20 m o più, con allungamento a rottura di traverso di 350 % o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 59	40	Foglio di poli(alcole vinilico), biassialmente orientato, ricoperto su entrambi i lati, di spessore totale inferiore a 1 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 59	45	Pellicola iridescente di poliestere, di polietilene e di un copolimero di etilene e di acetato di vinile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 59	50	Foglio di politetrafluoroetilene, non microporoso, sotto forma di rotoli, di spessore di 0,019 mm o più ed uguale o inferiore a 0,14 mm, impermeabile al vapor d'acqua	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 59	60	Foglio di un copolimero di alcole vinilico, solubile in acqua fredda, di spessore di 34 µm o più ed uguale o inferiore a 90 µm, di un carico di rottura a trazione uguale o superiore a 20 MPa, ma non superiore a 45 MPa e di un allungamento a rottura uguale o superiore a 250 %, ma non superiore a 900 %	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 90	10	Foglio biodegradabile di spessore non superiore a 1 mm contenente in peso: — 90 % (± 5 %) di amido, — 10 % (± 5 %)di un polimero sintetico, — 0,5 % (± 0,5 %) di acido stearico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3920 99 90	20	Pellicola conduttiva anisotropa, in rotoli, di larghezza di 1,5 mm o più ma non superiore a 2 mm e di lunghezza massima di 300 m, usata per unire componenti elettronici nella produzione di schermi LCD	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3921 13 10	10	Foglio di schiuma di poliuretano, di spessore pari a 3mm (± 15 %) e di densità pari a 0,09435 o più ma non superiore a 0,10092	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 14 00	10	Foglio alveolare di cellulosa rigenerata, di spessore uguale o inferiore a 350 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 19 00	91	Foglio di polipropilene microporoso di spessore uguale o inferiore a 100 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 19 00	92	Foglio microporoso costituito da miscele di acetato di cellulosa e di nitrato di cellulosa, di spessore uguale o inferiore a 200 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 19 00	93	Striscia di politetrafluoroetilene microporoso su un supporto di stoffa non tessuto, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di filtri per apparecchiature per dialisi renale ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 19 00	94	Foglio di polietilene, di spessore di 16 µm o più ed uguale o inferiore a 24 µm, aventi: — un peso di 19 g/m^2 (± 2 g/m^2), — un grado di permeabilità di vapor d'acqua di 5 000 g/m^2 o più ed uguale o inferiore a 30 000 g/m^2 al giorno (secondo il metodo ASTM D 6701-01), — un allungamento in direzione trasversale di 25 % o più per un carico di 500 g o meno, — un allungamento in direzione di macchina, di 50 % o più ed uguale o inferiore a 100 % (secondo il metodo ASTM D 882-91), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di pannolini per neonati ed articoli d'igiene similari ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 19 00	95	Foglio di polietersolfone, di spessore uguale o inferiore a 200 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 19 00	96	Foglio alveolare, costituito da uno strato di polietilene di spessore di 90 µm o più ed uguale o inferiore a 140 µm e da uno strato di cellulosa rigenerata di spessore di 10 µm o più ed uguale o inferiore a 40 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 90 19	35	Lastra composita di policarbonato e poli(butilene tereftalato), rinforzata con fibre di vetro	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 90 19	45	Lastra composita di poli(etilene tereftalato) oppure di poli(butilene tereftalato), rinforzata con fibre di vetro	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	91 20 10	Tessuto di politetrafluoroetilene, spalmato o ricoperto di copolimero di tetrafluoroetilene e trifluoroetilene, con catene laterali di alcossi perfluorurati terminanti in gruppi acido carbossilico o acido solfonico, anche sotto forma di sali di sodio o di potassio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 90 60	92	Foglio di polipropilene rinforzato, di spessore di 0,91 mm o più ed uguale o inferiore a 1,12 mm, di resistenza alla rottura di 890 N o più ed uguale o inferiore a 1 500 N (secondo il metodo ASTM D 751), in rotoli di larghezza di 3,81 m	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 3921 90 60	93	Foglio, di una riflessione speculare di 30 o più ed uguale o inferiore a 60 misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno strato di poli(etilene tereftalato) e da uno strato di poli (cloruro di vinile) colorato, congiunti da un rivestimento adesivo metallizzato, destinato a ricoprire pannelli e porte del tipo utilizzato nella fabbricazione di apparecchi domestici (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 92	20	Fogli o pellicole riflettenti, costituiti da una faccia superiore di poli(cloruro di vinile) con impressioni regolari a forma di piramide, sigillati a caldo in linee parallele o in forma di griglia ad un dorso di materia plastica o di tessuto o di maglia, ricoperto da un lato di materia plastica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 97	10	Microsfere di polimero di divinilbenzene, di diametro di 4,5 µm o più ed uguale o inferiore a 80 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 97	15	Molla trasversale a balestra in plastica di fibra di vetro rinforzata destinata alla fabbricazione di sistemi di sospensione per autoveicoli a motore (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 97	20	Tampone ammortizzatore per nastro magnetico, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8523 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 97	25	Microsfere non espansibili di un copolimero di acrilonitrile, di metacrilonitrile e di metacrilato di isobornile, di diametro di 3 µm o più ed uguale o inferiore a 4,6 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 97	30	Assi e rulli di guida, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 8523 29 15 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 97	35	Microsfere di polialchilsilossano, sulle quali sono legati in modo covalente composti organici, di diametro di 1 µm o più ed uguale o inferiore a 30 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 97	40	Microsfere cave di un copolimero di isooctilacrilato e acido acrilico, con diametro di 10 µm o superiore ma non superiore a 1 000 µm, disperse in acqua	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 97	55	Prodotto piatto di polietilene perforato in direzioni opposte, di spessore di 600 µm o più ed uguale o inferiore a 1 200 µm e di peso di 21 g/m^2 o più ed uguale o inferiore a 42 g/m^2	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 4007 00 00	10	Fili e corde di gomma vulcanizzata e siliconata	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 4008 11 00	10	Blocchi o fogli di gomma vulcanizzata alveolare di etilene-propilene-diene modificato (EPDM) miscelato con cloroprene, che soddisfa l'"Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1"	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 4016 99 99	20	Tappo a tenuta ermetica in gomma morbida destinato alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
4105 10 10 4105 10 90 4105 30 91 4105 30 99		Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle della voce 4114, conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
4106 21 10 4106 21 90 4106 22 90		Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle della voce 4114, conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
4106 31 10 4106 31 90 4106 32 10 4106 32 90 4106 40 90 4106 91 00 4106 92 00		Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, preparate, diverse da quelle della voce 4114, semplicemente conciate	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5004 00 10 ex 5004 00 90	10 10	Filati interamente di seta, non condizionati per la vendita al minuto	2,5 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Filati interamente di cascami di seta (schappe), non condizionati per la vendita al minuto	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5205 31 00	10	Filato ritorto di cotone imbianchito a sei fili, avente un titolo compreso tra 925 dtex e 989 dtex per filo, destinato alla fabbricazione di tamponi. ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
5208 11 10		Garza per fasciatura	5,2 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 45 00	10	Filati di fibre bicomponenti, restringibili, costituiti di poliesametilenadipammide e un copoliammide, non testurizzati, non torti o con torsione inferiore o uguale a 22 giri per metro, destinati alla fabbricazione di: — calzettoni delle sottovoci 6115 10 90, 6115 30 11 e 6115 96 10, — calze da donna delle sottovoci 6115 30 19 e 6115 96 91 o — calze-mutande della sottovoce 6115 21 00 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 45 00	20	Filati totalmente costituiti di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di *m*-fenilendiammina e di acido isoftalico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 47 00	10	Filo di filamenti sintetici bicomponenti, non testurizzati, senza torsione, con un titolo di 1 650 decitex o più ma non più di 1 800 decitex, costituito di 110 filamenti o più ma non più di 120 filamenti, ciascuno con un'anima di poli(etilene tereftalato) e da un rivestimento di poliammide-6, contenente, in peso, 75 % o più, ma non più di 77 % di poli(etilene tereftalato), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di coperture per tetti (roofings) ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 5402 49 00	10	Filati multifilamenti di politetrafluoroetilene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 69 90	20			
ex 5402 49 00	30	Filati di un copolimero di acido glicolico e di acido lattico, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 49 00	50	Filati di poli(alcole vinilico), non testurizzati	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 59 90	20			
ex 5402 69 90	40			
ex 5402 49 00	60	Filati totalmente costituiti di poli(acido glicolico)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 69 90	10			
ex 5402 49 00	70	Filati di filamenti sintetici, non ritorti, contenenti, in peso, 85 % o più di acrilonitrile, sotto forma di fascio contenente 1 000 fili continui o più e non più di 25 000 fili continui, di peso per metro di 0,12 g o più ed uguale o inferiore a 3,75 g e di lunghezza di 100 m o più, destinati alla fabbricazione di filati di fibre di carbonio (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 49 00	80	Filati di filamenti di polietilene, non torti, di 55, 110, 165 o 1 760 decitex, destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 5607 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 49 00	85	Filati di filamenti sintetici, semplici, non torti, costituiti interamente di poli(tio-1,4-fenilene)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5404 19 00	10	Monofilamenti di politetrafluoroetilene	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5404 19 00	20	Monofilamenti di poli(1,4-diossanone)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5404 19 00	30	Monofilamenti costituiti di copolimero di 1,3-diossan-2-one e di 1,4-diossan-2,5-dione, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5404 19 00	40	Monofilamenti di una miscela stabilizzate di poliestere e di poliuretano, di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5404 19 00	50	Monofilamenti di poliestere o di poli(butilene tereftalato), di cui la più grande dimensione della sezione trasversale uguale o superiore a 0,5mm ed inferiore o uguale a 1 mm, destinata alla fabbricazionedelle chiusure a slittamento (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5404 90 90	20	Lamella di poliimmide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5407 71 00	10	Tessuti di fibre di poli(alcole vinilico) per ricamo a macchina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5501 90 00	10	Fasci di poli(alcole vinilico)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Fibre sintetiche in fiocco di un copolimero di acido tereftalico, di *p*-fenilendiammina e di 3,4'-ossibis (fenilenammina), di lunghezza uguale o inferiore a 7 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5503 90 10 ex 5503 90 90	10 30	Fibre tessili multicomponenti, acetalizzate, aventi matrice a struttura fibrillare, costituiti di poli(alcole vinilico) e di poli(cloruro di vinile) polimerizzati in emulsione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 5503 90 90	20	Fibre di poli(alcole vinilico), anche acetalizzate	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5506 90 90	10			
ex 5601 30 00	10			
ex 5503 90 90	40	Fibre costituite interamente di poli(tio-1,4-fenilene)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5601 30 00	20	Fibre di poliestere, con titolo di 0,56 decitex, di lunghezza di 3 mm o più ed uguale o inferiore a 5 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5601 30 00	30	Fibre acriliche, con titolo di 0,11 e 0,56 decitex, di lunghezza di 3 mm o più ed uguale o inferiore a 5 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 11 10	10	Stoffe non tessute di poli(alcole vinilico), in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare: — di spessore di 200 µm o più ed uguale o inferiore a 280 µm e — di peso di 20 g/m² o più ed uguale o inferiore a 50 g/m²	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 11 90	10			
ex 5603 12 10	10			
ex 5603 12 90	10			
ex 5603 91 10	10			
ex 5603 91 90	10			
ex 5603 92 10	10			
ex 5603 92 90	10			
ex 5603 11 10	20	Stoffe non tessute, contenenti fibre ottenuta mediante filatura diretta (spunbonded) di polipropilene o di polipropilene e di polietilene, destinati alla fabbricazione di pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 11 90	20			
ex 5603 12 10	20			
ex 5603 12 90	50			
ex 5603 12 90	30	Stoffe non tessute, di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di *m*-fenilendiammina e di acido isoftalico, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 13 90	30			
ex 5603 14 90	10			
ex 5603 92 90	60			
ex 5603 93 90	40			
ex 5603 94 90	30			
ex 5603 12 90	60	Stoffe non tessute di polietilene ottenute mediante filatura diretta (spunbonded), di peso superiore a 60 g/m² ed inferiore o uguale a 80 g/m² e di resistenza all'aria (Gurley) di 8 s o più ed inferiore o uguale a 36 s (secondo il metodo ISO 5636/5)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 13 90	60			
ex 5603 12 90	70	Stoffe non tessute di polipropilene, costituite da una nappa di filamenti ottenuta per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna facciá ad una nappa di fibre di polipropilene ottenuta mediante filatura diretta, di spessore uguale o inferiore a 550 µm e di peso uguale o inferiore a 80 g/m², in pezza o semplicemente tagliate, di forma quadrata o rettangolare, non impregnate	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 13 90	70			
ex 5603 92 90	40			
ex 5603 93 90	10			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 5603 13 90 ex 5603 14 90	40 20	Stoffe non tessute costituite da una nappa centrale di fibre di policarbonato, ricoperta su ciascuna faccia con una nappa di filamenti di poliestere ottenuta mediante filatura diretta, di peso superiore a 130 g/m^2 ma non superiore a 200 g/m^2	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 13 90 ex 5603 93 90	80 30	Stoffa non tessuto di polietilene, coperto da entrambi i lati da stoffa non tessuto di polipropilene e pasta di legno, di peso di 70 g/m^2 o più ed uguale o inferiore a 90 g/m^2, in rotoli, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di salviette umidificate ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 14 90	30	Stoffe non tessute, formate da uno strato elastomerico centrale ricoperto, su entrambi i lati, da uno strato di filamenti di polipropilene ottenuti per filatura diretta, di peso pari a 200 g/m^2 o più ma non superiore a 300 g/m^2	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 91 90	30	Rayon viscosa non tessuto, con legante chimico a base di amido solubile in acqua, di peso compreso tra i 12g/m ^{2} e i 18 g/m ^{2}	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Stoffe non tessute costituite da una nappa di fibre di elastomero termoplastico ottenuta per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia ad una nappa di filamenti di polipropilene ottenuta mediante filatura diretta	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 92 90	50	Stoffa non tessuta di fibre in fiocco, in rotoli, di larghezza di 78 mm o più ed uguale o inferiore a 252 mm, destinata alla fabbricazione di dischi flessibili ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	70 50 40	Stoffe non tessute, costituite da vari strati di una miscela di fibre ottenute per polverizzazione del polimero fuso e da fibre in fiocco di polipropilene e di poliestere, anche stratificato su un lato o sui due lati con filamenti di polipropilene ottenuti per filatura diretta, di spessore totale non superiore a 50 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 94 90	20	Bastoncini di fibre acriliche, di lunghezza uguale o inferiore a 50 cm, destinati alla fabbricazione di punte per evidenziatori ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5604 90 90	60	Striscia composta da: — uno strato di poliestere, stratificato su un lato o su entrambi i lati, su uno strato di polimeri contenente microsfere di vetro, avente — larghezza massima di 1,2 mm e — spessore massimo di 0,05 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5607 50 90	10	Spaghi, non sterili, totalmente di poli(acido glicolico), intrecciati, rivestiti, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5803 00 10	91	Tessuto a punto di garza di cotone, di una larghezza inferiore a 1 500 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Tessuti o stoffe a maglia, spalmati o ricoperti su un lato di uno strato di materie plastiche artificiali, nel quale sono incorporate delle microsfere	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 5903 20 90	20	Nastri di tessuti di poliestere ricoperti con un foglio di poliuretano metallizzato contenente microsfere di vetro, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di attrezzatura di salvataggio in mare (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5906 99 90	10	Tessuto gommato, costituito di fili d'ordito di poliammide-6,6 e di fili di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di *p*-fenilendiammina e di 3,4'-ossibis (fenilenammina)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5907 00 90	10	Tessuti, spalmati di una sostanza adesiva nella quale sono incorporate sfere di diametro uguale o inferiore a 75 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5911 10 00	10	Feltri all'ago di fibra sintetica, non contenenti poliesteri, anche contenenti particelle catalitiche intrappolate nelle fibre sintetiche, ricoperti o spalmati su di un lato con una pellicola di politetrafluoroetilene, destinati alla fabbricazione di prodotti filtranti (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5911 90 90	10	Filati o lamelle di politetrafluoroetilene impregnati, anche oleati o con aggiunta di grafite	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5911 90 90 ex 8421 99 00	30 92	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti essenzialmente di membrane su base di materia plastica rinforzate internamente con materie tessili o non, avvolte attorno ad un tubo perforato racchiuso in un contenitore cilindrico di materia plastica la cui parete ha uno spessore inferiore o uguale a 4 mm, anche inserite in un contenitore cilindrico la cui parete ha uno spessore di 5 mm o più	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
6305 10 10		Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6305 90 00 ex 6305 90 00 ex 6305 90 00	10 93 95	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino o di sisal	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6307 90 10	10	Struttura reticolata sterile, per innesto, costituita da una maglia di monofilamenti di polipropilene, con angoli arrotondati, di forme coperte da un quadrato di dimensioni uguale o inferiori a 31 × 31 cm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6805 10 00 ex 6805 20 00 ex 6805 30 80	10 10 10	Abrasivo formato da particelle di forma identica su un supporto	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6813 89 00	10	Guarnizioni di frizione, di spessore inferiore a 20 mm, non montati, destinati alla fabbricazione di componenti di frizione dei tipi utilizzati in cambi e frizioni automatici (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6903 20 90 ex 6914 90 90	10 10	Filati costituiti di filamenti continui di ceramica, contenente ciascuna fibra, in peso: — 12 % o più di triossido di diboro, — 26 % o meno di diossido di silicio e — 60 % o più di triossido di dialluminio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 6903 90 90 ex 6909 19 00	10 40	Ossido di berillio, di purezza, in peso, di più di 99 %, sotto forma di sbozzi, barre, blocchi o lastre	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6903 90 90	20	Tubi e supporti di reattori di carburo di silicio, del tipo utilizzato per equipaggiare forni di diffusione e di ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6909 12 00	20	Piastre di triossido di dialluminio e di carburo di titanio, di dimensioni uguale o inferiori a 48 × 48 mm, o di diametro uguale o inferiore a 125 mm, destinate alla fabbricazione di testine magnetiche ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6909 19 00	30	Supporti di catalizzatori formati da pezzi ceramici di cordierite o mullite porosa, di volume totale uguale o inferiore a 65 l, con almeno uno canale continuo oppure otturato ad una estremità per cm^2 della sezione trasversale	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6909 19 00 ex 6914 90 90	50 20	Lavori di ceramica fatti di filamenti continui di ossidi di ceramica, contenente, in peso: — 2 % o più di triossido di diboro, — 28 % o meno di diossido di silicio e — 60 % o più di triossido di dialluminio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6909 19 00	60	Supporti di catalizzatori, formati da pezzi di ceramica porosa, sulla base di una miscela di carburo di silicio e di silicio, aventi una durezza inferiore a 9 su scala Mohs, di volume totale uguale o inferiore a 65 l., con almeno un canale otturato ad un'estremità per cm^2 della sezione trasversale	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6914 90 90	30	Microsfere di ceramica, trasparenti, ottenute a partire da diossido di silicio e diossido di zirconio, di diametro di più di 125 μm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7002 10 00	10	Perle di vetro E, di diametro pari a 20,3 mm o più ma non superiore a 26 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7006 00 90	10	Lastre di vetro, ricoperte su un lato di cromo e/o di una miscela di triossido di diindio e diossido di stagno, di dimensioni di 260 × 320 mm o più ed uguale o inferiore a 400 × 400 mm, di spessore uguale o inferiore a 1,2 mm, destinati alla fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7006 00 90	20	Filtro di colore, costituito di una lastra di vetro con pixel rossi, blu e verdi, con uno spessore totale di 1,1 mm (± 0,1 mm) e di dimensione di 320 × 352 mm o più ma non superiore a 320 × 400 mm, destinato alla fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7006 00 90	30	Lastre di vetro, non ricoperte, di dimensioni di 320 × 352 mm o più ed uguale o inferiore a 320 × 400 mm, di spessore di 0,6 mm o più ed uguale o inferiore a 1,2 mm, destinati alla fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7007 19 20	10	Schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81,28 cm (+/- 1,5cm) e 185,42 cm (+/- 1,5 cm), costituito di vetro temprato; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia, destinato alla fabbricazione di monitor videotelevisivi PDP ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 7007 29 00	10	Schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81,28 cm (+/- 1,5cm) e 185,42 cm (+/- 1,5 cm), costituito da due superfici di vetro stratificate; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia, destinato alla fabbricazione di monitor videotelevisivi PDP (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7011 10 00	10	Lenti di vetro, provviste di punti di rifrazione della luce o elementi prismatici, di un diametro esterno di più di 121 mm ma uguale o inferiore a 125 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7011 10 00	20	Coppa parabolica di vetro, di un diametro esterno di più di 121 mm ma uguale o inferiore a 125 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7011 90 00	10			
ex 7011 20 00	25	Cono di vetro per tubo catodico, di diagonale di 912 mm (± 5 mm) e di distanza dal bordo di saldatura all'estremità del collo di 454,3 mm (± 5 mm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7011 20 00	40	Schermi di vetro: — con la diagonale di 366,4 mm (± 1,5 mm) e di dimensioni di 246,4 × 315,4 mm (± 1,5 mm), — con la diagonale di 391 mm (± 1,5 mm) e di dimensioni di 261,4 × 326,8 mm (± 1,5 mm), — con la diagonale di 442 mm (± 1,5 mm) e di dimensioni di 293,4 × 369,2 mm (± 1,5 mm), — con la diagonale di 544,5 mm (± 1,6 mm) e di dimensioni di 358 × 454 mm (± 1,6 mm), con una curvatura cilindrica, — con la diagonale di 570,5 mm (± 1,6 mm) e di dimensioni di 360 × 486 mm (± 1,6 mm), — con la diagonale di 629,8 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 406,5 × 519 mm (± 2 mm), con una curvatura cilindrica, o — con la diagonale di 753 mm (± 1,6 mm) e di dimensioni di 471 × 640 mm (± 1,6 mm), e muniti di bordi, destinati alla fabbricazione di tubi catodici a colori (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7011 20 00	75	Schermi di vetro: — con la diagonale di 604,5 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 340 × 541 mm (± 2 mm), — con la diagonale di 639,3 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 413,6 × 527 mm (± 2 mm), — con la diagonale di 708 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 404 × 633 mm (± 2 mm), — con la diagonale di 723 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 477 × 602 mm (± 2 mm), o — con la diagonale di 812,8 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 463,8 × 725,5 mm (± 2 mm), con una curvatura cilindrica, destinati alla fabbricazione di tubi catodici a colori (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 7011 20 00	80	Bulbo di vetro per tubo catodico monocromo, di diagonale di 3,8 cm o più ed uguale o inferiore a 51 cm e di diametro del collo nominale di 13 mm, 20 mm, 29 mm o 37 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7014 00 00	10	Elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente, diversi da vetrerie per segnalazione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 12 00	10	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 2 600 tex o più ed inferiore o uguale a 3 300 tex e di perdita di ignizione di 4 % o più ed inferiore o uguale a 8 % in peso (secondo il metodo ASTM D 2584-94)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 12 00	15	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 650 tex o più e non più di 2 500 tex, ricoperti da uno strato di poliuretano, anche in miscuglio con altri materiali	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 12 00	30	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 1 693 tex (± 10 %), ricoperti di uno strato di gomma stirene-butadiene (SBR)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 12 00	40	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 2 040 tex (± 10 %), ricoperti di carbonio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 12 00	50	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 392 tex o più e non più di 2 884 tex, ricoperti da uno strato di un copolimero acrilico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 12 00	60	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 517 tex o più e non più di 3 569 tex, ricoperti da uno strato di paraffina	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 12 00	70	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 417 tex o più e non più di 3 180 tex, ricoperti da uno strato di poli(acrilato di sodio) e di poli(acido acrilico)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 19 10	10	Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex (± 7,5 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro nominale di 3,5 µm o di 4,5 µm, aventi prevalentemente un diametro di 3 µm o più ed uguale o inferiore a 5,2 µm, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 19 10	30	Filati di 22 tex (± 7,5 %), ottenuti a partire da fibre tessili di vetro a filamento continuo di diametro nominale di 5 µm, avente prevalentemente un diametro di 4,2 µm o più ed uguale o inferiore 5,8 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 19 10	40	Filati di 33, 34 o 51 tex o di un loro multiplo (± 7,5 %), ottenuti a partire da fibre tessili continue di vetro di diametro nominale di 6 µm, aventi prevalentemente un diametro di 5,1 µm o più ed uguale o inferiore a 6,9 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 19 10	50	Filati di vetro E di 68 o 74 tex (± 7 %), ottenuti a partire da fibre tessili continue di vetro di diametro nominale di 9 µm, aventi prevalentemente un diametro di 8,1 µm o più ed uguale o inferiore a 9,9 µm, destinati alla fabbricazione di tessuti per stratificati elettrici (preimpregnati) ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 39 00	30	Foglio, costituito da uno strato di fibre di vetro e di polipropilene, contenente, in peso, 40 % o più e non più di 60 % di fibre di vetro di lunghezza di 12,7 mm (± 0,2 mm) e di diametro di 16 µm (± 1 µm), rivestito su un lato da una pellicola di materia plastica e sull'altro da uno strato di materia plastica, di spessore totale uguale o inferiore a 1 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 7019 39 00	40	Foglio composto da fibre di vetro tagliate e polimeri termoplastici, contenenti, in peso, non meno del 30 % e non più del 70 % di fibre di vetro di diametro pari a 16 µm (+/- 1 µm), anche ricoperto su un lato o su entrambi i lati di uno strato di materiale plastico protettivo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 39 00	50	Prodotto non tessuto in fibre di vetro non tessili, destinato alla fabbricazione di filtri d'aria (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 7019 90 10	10	Fibre di vetro, non tessili, aventi prevalentemente un diametro inferiore a 4,6 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 90 10	20	Fibre di vetro E non tessili, di lunghezza uguale o inferiore a 3 mm e di diametro di 5 µm, destinata alla fabbricazione di catalizzatore per l'epurazione dei fumi (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 90 99	10	Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide e di polietilene clorosolfonato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 90 99	20	Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide-vinilpiridina e una gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 90 99	30	Corda di vetro ad elevato modulo(di tipo K) impregnata di gomma, ottenuta da filamenti di vetro ritorti ad alto modulo, rivestita da lattice comprendente una resina resorcinolo-formaldeide con o senza vinilpiridina e/o gomma di acrilonitrile butadiene idrogenato (HNBR)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7116 20 90	10	Disco di silicio su zaffiri	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7201 10 11	10	Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350 mm, di larghezza non superiore a 150 mm, di altezza non superiore a 150 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 7201 10 30	10	Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350 mm, di larghezza non superiore a 150 mm, di altezza non superiore a 150 mm, contenenti, in peso, non più di 1 % di silicio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
7202 50 00		Ferro-silico-cromo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7202 99 80	10	Ferrosilicio, nitrurato, contenente, in peso, 55 % o più di silicio e 25 % o più di azoto	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7326 20 80	20	Feltro metallico, consistente in una massa di fili di acciaio inossidabile di diametro compreso fra 0,022 mm e 0,070 mm, compattato mediante sinterizzazione e laminazione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 7409 19 00	10	Fogli o lastre di politetrafluoroetilene, contenenti ossido di alluminio o diossido di titanio o rinforzate con tessuto di fibre di vetro, ricoperte su entrambi i lati con un foglio di rame	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7410 21 00	10	Fogli o lastre di politetrafluoroetilene, contenenti ossido di alluminio o diossido di titanio come carica o rinforzate con tessuto di fibre di vetro, ricoperte su entrambi i lati con un foglio di rame	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 7410 21 00	40	Fogli o lastre — costituite da uno strato centrale di carta, ricoperto su entrambi i lati da un tessuto di fibre di vetro e impregnato di resina epossidica, oppure — costituite da più strati di carta, impregnati di resina fenolica, rivestiti su un lato o su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 0,15 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Disco di materiale di deposizione, costituito di siliciuro di molibdeno: — contenente 1 mg/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame o di alluminio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	92 70	Disco di materiale di deposizione, di tungsteno o di lega contenente in peso il 90 % di tungsteno e il 10 % di titanio: — contenente 100 µg/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame o di alluminio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	93 80	Disco di materiale di deposizione al titanio: — contenente 50 µg/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame o di alluminio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7605 19 00	10	Filo di alluminio non legato, di diametro di 2 mm o più ed uguale o inferiore a 6 mm, ricoperto di uno strato di rame di spessore di 0,032 mm o più ed uguale o inferiore a 0,117 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7606 11 10	20	Nastro di alluminio non legato, provvisto di un foglio riflettente, di uno strato di finizione trasparente di poliuretano, di una pezza di rete e di particelle antiscivolo di ceramica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7606 11 91 ex 7606 11 93	20 20	Nastro, con incisione profonda, di alluminio ossidato anodicamente in strisce di purezza, in peso, di 99,9 % e di spessore inferiore a 3 mm, destinato ad essere incorporato in carrozzerie di autoveicoli [1]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7607 11 90	10	Foglio di alluminio naturale avente i seguenti parametri: — contenuto di alluminio del 99,98 % o più — spessore di 0,070 mm o più ma non più di 0,115 mm — un struttura cubica del tipo usato per incisione ad alta tensione [1]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 7613 00 00 ex 8708 99 97	20 10	Recipiente di alluminio, senza saldatura, per gas naturale compresso o idrogeno compresso, interamente inguainato da una copertura di composito epossi-fibre di carbonio, di capacità di 172 l (± 10 %) e di peso a vuoto non superiore a 64 kg	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7616 99 90	15	Blocchi di alluminio a struttura alveolare del tipo utilizzato per la costruzione di parti di aeromobili	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7616 99 90	50	Dischi di lega di alluminio, di spessore uguale o inferiore a 0,84 mm, destinati alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8523 29 15 [1]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 7905 00 00	10	Lastra di leghe di zinco, smerigliata e levigata su un lato e rivestita sull'altro lato di resina epossidica, in forma rettangolare o quadrata, di lunghezza di 300 mm o più ed uguale o inferiore a 2 000 mm e di larghezza di 300 mm o più ed uguale o inferiore a 1 000 mm, e contenente: — 10 mg/kg o meno di ferro, — 10 mg/kg o meno di piombo, — 700 mg/kg o più e non più di 900 mg/kg di alluminio e — 500 mg/kg o più e non più di 900 mg/kg di magnesio, destinata alla fabbricazione di lastre sensibilizzate per la stampa (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8103 90 90	10	Tubo saldato, costituito unicamente di tantalio, o unicamente di leghe di tantalio e tungsteno contenente, in peso, 3,5 % o meno di tungsteno	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
8104 11 00		Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8104 90 00	10	Fogli di magnesio smerigliati e levigati, di dimensioni uguale o inferiore a 1 500 × 2 000 mm, rivestiti su un lato di resina epossidica insensibile alla luce	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8104 90 00	20	Profilati, di magnesio estruso, di lunghezza di 800 mm o più ed uguale o inferiore a 2 900 mm e di larghezza di 15 mm o più ed uguale o inferiore a 70 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8108 20 00	10	Spugna di titanio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8108 30 00	10	Cascami e avanzi di titanio e leghe di titanio, eccetto quelle con tenore di alluminio, in peso, pari a 1 % o più ma non superiore a 2 %	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8108 90 50	10	Lega di titanio e di alluminio, con tenore di alluminio, in peso, pari a 1 % o più ma non superiore a 2 %, in fogli o rotoli, di spessore pari a 0,49 mm o più ma non superiore a 3,1 mm, di larghezza pari a 1 000 mm o più ma non superiore a 1 254 mm, destinata alla fabbricazionedi prodotti di cui alla sottovoce 8714 19 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8108 90 50	20	Lega di titanio, di alluminio e di vanadio, con tenore, in peso, di alluminio pari a 2,5 % o più ma non superiore a 3,5 % e di vanadio pari a 2 % o più ma non superiore a 3 %, in fogli o rotoli, di spessore pari a 0,6mm o più ma non superiore a 0,9 mm, di larghezza non superiore a 1 000 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti di cui alla sottovoce 8714 19 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8108 90 50	30	Lega di titanio e silicio, contenente, in peso 0,15 % o più ma non più di 0,60 % di silicio, in lastre o rotoli, destinata alla fabbricazione di sistemi di scappamento per motori a combustione interna (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8109 20 00	10	Zirconio non legato, sotto forma di lingotti, contenente, in peso, più di 0,01 % di afnio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tubi per l'industria chimica (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8110 10 00	10	Antimonio sotto forma di lingotti	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8112 19 00	10	Berillio, di purezza, in peso, di 94 % o più, sotto forma di barre, di lamiere o lastre e di fogli	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8112 99 30	10	Leghe di niobio (colombio) e titanio, sotto forma di barre	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8305 20 00	10	Graffe con larghezza di 12 mm (± 1 mm) e profondità di 8 mm (± 1 mm) utilizzate in fotocopiatrici e stampanti (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8309 90 90	10	Coperchi per barattoli in alluminio ad apertura totale con anello a strappo con un diametro di 136,5 mm (± 1 mm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8401 30 00	20	Cartucce esagonali non irradiate, destinate alla fabbricazione di reattori nucleari (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8407 31 00	10	Motore a combustione interna a due tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 30 cm^3, destinato alla fabbricazione di monopattini con motore portatile della sottovoce 8711 10 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm^3 e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 15,5 kW, destinati alla fabbricazione: — di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51, — di trattori della sottovoce 8701 90 11 che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato, — di tosatrici con motore a quattro tempi d'una capacità di cilindrata non inferiore a 300 cm^3 della sottovoce 8433 20 10 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm^3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 o motofalciatrice della sottovoce 8433 20 10 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8407 90 10	20	Motori a combustione interna a due tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 125 cm^3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8408 90 41	20	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 15 kW, a due o tre cilindri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8408 90 43	20	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 30 kW, a 4 cilindri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8414 30 89	20	Elemento di impianto di condizionamento dell'aria per autoveicoli, consistente in un compressore alternativo ad albero aperto di potenza compresa tra 0,4 kW e 10 kW	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8414 59 20	20	Ventilatori assiali di 170 mm (±10 mm) di diametro e 50 mm (±0,10 mm) di altezza, destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 8525 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8414 90 00	20	Pistoni di alluminio, parzialmente ricoperti di politetrafluoroetilene, destinati ad essere inseriti in compressori di apparecchi per il condizionamento dell'aria di autoveicoli (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8414 90 00	30	Regolatore di pressione, destinato ad essere inserito in compressori di apparecchi per il condizionamento dell'aria di autoveicoli (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8414 90 00	40	Parte di trasmissione, destinata ad essere incorporata nei compressori per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8414 90 00	50	Ventilatore tangenziale, di 97,4 mm (±0,2 mm) di diametro e 645 mm (±1 mm) o 873 mm (+ 0,5/-1 mm) di altezza, fatto di plastica rinforzata da fibre di vetro, antistatica, antibatterica e termostabile, resistente a temperature di 70 °C o più, destinato alla fabbricazione di impianti di condizionamento dell'aria interni (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8415 90 00	20	Evaporatore di alluminio, destinato alla fabbricazione di macchine per il condizionamento dell'aria nelle automobili (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8418 99 90	91	Microelementi di refrigerazione saldati, di lega di alluminio, destinati alla fabbricazione di condensatori (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8419 19 00	10	Accumulatore di calore per autoveicoli, di capacita di raffreddamento di 4 l o più ed uguale o inferiore a 10 l	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8419 89 98	10	Fasci ad immersione composti dall'unione di tubi di materia plastica, riuniti ad ogni estremità in una struttura a nido d'api racchiusa in un raccordo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8421 99 00	91	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili di materia plastica, collegate ad una estremità ad un elemento di materia plastica e che attraversa, all'altra estremità, un altro elemento di materia plastica, il tutto inserito o non in un contenitore cilindrico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8421 99 00	93	Elementi di apparecchi per separare o purificare gas da miscele gassose, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili inserito in un contenitore anche perforato di lunghezza di 300 mm o più ed uguale o inferiore a 3 700 mm e di diametro uguale o inferiore a 500 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8421 99 00	95	Elementi di apparecchi per il filtraggio di dispersioni magnetiche, costituiti essenzialmente da fibre di nylon-6 contenute in un involucro di materia plastica di diametro di 70 mm (± 2 mm) e di lunghezza di 520 mm (± 5 mm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8422 30 00 ex 8479 89 97	10 30	Macchine e apparecchi, esclusi gli apparecchi per stampaggio a iniezione, destinati alla fabbricazione di cartucce per stampanti a getto dinchiostro (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8439 99 10 ex 8439 99 90	10 10	Cilindri aspiratori, non perforati, di leghe di acciaio, di lunghezza di 5 207 mm o più e di diametro esterno di 754 mm o più, destinati a macchine per la fabbricazione della carta e del cartone (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8454 30 10	10	Macchine per colare sotto pressione leghe metalliche in forma tissotropica (semisolida)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8455 90 00	10	Dispositivo a spira elicoidale per laminatoi a freddo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8456 10 00	10	Macchina utensile per la mortasatura delle fessure sulla superficie di un tubo cilindrico, operante mediante raggio laser, destinato alla fabbricazione di protesi endovascolari (stents) (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8473 40 18	10	Testine di stampa termica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8477 80 99	10	Macchine per la fusione e la lavorazione della superficie delle membrane di materie plastiche della voce 3921	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8479 89 97 ex 8501 10 99	20 78	Motore, anche montato su una piastra di base, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8517 12 00 o 8517 69 31 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8481 80 59	10	Valvola per la regolazione dell'aria, costituita di un motore passo passo e di una valvola a spillo, per la regolazione del minimo nei motori a iniezione di carburante	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8481 80 99	50	Valvola di servizio, formata da una combinazione di una valvola a due vie sul condotto del liquido e di una valvola a tre vie sul condotto del gas con: — una pressione di chiusura minima di 30 kgf/cm^2, — una pressione di resistenza minima di 45 kgf/cm^2, destinata alla fabbricazione di impianti di condizionamento dell'aria esterni (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8481 80 99	60	Valvola a quattro vie, formata da: — un nucleo mobile centrale, — un nucleo mobile sigillante, — un solenoide da 220V-240V AC 50/60 Hz, — una pressione di lavoro fino a 4,3 Mpa, — un alloggiamento per orientare il flusso del refrigerante, destinata alla fabbricazione di impianti per il condizionamento dell'aria esterni (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8483 10 95	20	Alberi di trasmissione di generatrici e di turbine, fusi in un solo pezzo, forgiati e sgrossati, di peso unitario superiore a 215 t	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8483 40 51	20	Cambio di velocità, avente un differenziale con assiale, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tosatrici da prato semoventi, munite di un sedile, della sottovoce 8433 11 51 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8483 40 59 ex 8483 40 90	20 20	Riduttore idrostatico di velocità, avente una pompa idraulica e un differenziale con assiale, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tosatrici da prato semoventi, munite di un sedile, della sottovoce 8433 11 51 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8501 10 93	20	Motore monofase a corrente alternata da 50 Hz, azionato da un unico condensatore permanente e provvisto di una potenza erogata inferiore a 37 W, destinato alla fabbricazione di impianti split per il condizionamento dell'aria interni (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8501 10 99	54	Motore a corrente continua, senza spazzole, con diametro non superiore a 25,4 mm, velocità nominale di 2260 (±15 %) o 5420 (±15 %) giri al minuto e tensione di alimentazione di 1,5 V o 3 V	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8501 10 99	59	Motore passo a passo a corrente continua, con angolo di passo di 1,8° (±0,09°), con coppia di bloccaggio di 0,156 Nm o più, avvolgimento a 2 fasi, con flangia di fissaggio di dimensioni non superiori a 43 × 43 mm, mandrino di diametro di 4 mm (±0,1 mm) e potenza non superiore a 5 W	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8501 10 99	73	Motore a corrente continua, anche montato su una piastra di base, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8471 70 50 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8501 10 99	77	Motore a corrente continua, con spazzole, con coppia tipica di rotazione di 0,004 Nm (±0,001 Nm), avvolgimento a 3 fasi, con flangia di fissaggio di diametro di 32 mm (±0,5 mm), mandrino di diametro di 2 mm (±0,004 mm), rotore interno, velocità nominale di 2 800 (±10 %) giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 V (±15 %)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8501 10 99	79	Motore a corrente continua, con spazzole e rotore interno, con avvolgimento trifase, di una gamma di temperatura specificata compresa almeno tra — 20 °C e + 70 °C	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8501 10 99	81	Motore passo a passo a corrente continua, con angolo di passo di 18 ° o più, coppia di bloccaggio di 0,5 mNm o più, supporto di accoppiamento di dimensioni non superiori a 22 x 68 mm, avvolgimento a due fasi e potenza non superiore a 5 W	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8501 10 99	82	Motore a corrente continua, senza spazzole, con diametro non superiore a 29 mm, velocità nominale di 1 500 (±15 %) o 6 800 (±15 %) giri al minuto e tensione di alimentazione di 2 V o 8 V	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8501 10 99	83	Motore elettrico multifase a corrente continua, senza spazzole, di potenza motrice normale di 31 W (±5 W) calcolata a 600 giri/minuto, provvisto di un circuito elettronico con sensori ad effetto Hall (motore per servodirezione elettrico)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8502 40 00	20	Convertitore rotante con un nucleo di ferrite, con bobine a 2 o 6 avvolgimenti del diametro di 0,1 mm, collegato ad un circuito stampato flessibile	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8503 00 91	31	Rotore, munito all'interno di 1 o 2 anelli magnetici incorporati o non in un anello di acciaio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8503 00 99	32			
ex 8503 00 99	31	Collettore stampato di un motore elettrico, con un diametro non superiore a 16 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8504 40 90	20	Convertitore di corrente continua in corrente continua	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8504 40 90	30	Convertitori statici comprendenti un circuito di commutazione della potenza con transistor bipolari a porta isolata (IGBT), inseriti in un contenitore, destinati alla fabbricazione di forni a microonde della sottovoce 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8504 50 95	20	Bobina di reattanza, con una induttanza non superiore a 62 mH	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8504 50 95	30	Bobina di reattanza monolitica a strati multipli, inserita in un contenitore del tipo SMD (Surface mounted device) di dimensioni non superiori a 1,8 x 3,4 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti dei codici 8517 11 00, 8517 12 00 o 8517 69 31 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8504 90 11	10	Nuclei di ferrite, esclusi i gioghi di deflessione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8504 90 18	32	Parte di trasformatore rotante, comprendente un nucleo di ferrite munito di scanalature circolari con avvolgimenti di fili di rame	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8504 90 18	40	Bobina per aumentare la tensione CC e isolare le alte e basse tensioni, destinata alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8504 31 80 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8505 11 00	31	Magnete di ferrite, con magnetismo residuo di 455 mT (±15 mT)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8505 11 00	33	Magneti composti da una lega di neodimio, ferro e boro, a forma di rettangolo arrotondato di dimensioni non superiori a 15 x 10 x 2 mm, oppure a forma di disco con diametro non superiore a 90 mm, con o senza foro al centro	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8505 19 90	31	Anello di neodimio-ferro, avente diametro esterno non superiore a 13 mm, diametro interno non superiore a 9 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8505 19 90	32	Magnete, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di gioghi di deviazione magnetica (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8505 20 00	20	Innesto elettromagnetico con molla a spirale di diametro non superiore a 40 mm, destinato alla fabbricazione di copiatrici e stampanti, incluse le copiatrici multifunzionali (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8505 20 00	30	Innesto elettromagnetico per la fabbricazione di compressori per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8505 90 10	91	Solenoide con nucleo emergente, operante con tensione di alimentazione nominale di 24 V con una corrente continua nominale di 0,08 A, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8517 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8505 90 10	92	Elettromeccanismo per comandare l'immissione di gas, per motori di autoveicoli	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8506 50 90	10	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 9 × 23 × 45 mm, e tensione massima di 2,8 V	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8506 50 90	20	Unità costituita da non più di 2 pile al litio inserita in un supporto per circuiti integrati, con non più di 32 contatti e con un circuito di controllo incorporato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8506 50 90	30	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 28 x 45 x 15 mm, e con una capacità non inferiore a 1,05 Ah	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8507 30 20 ex 8507 80 20 ex 8507 80 30 ex 8507 80 80	20 20 20 20	Accumulatore, di forma rettangolare, di lunghezza non superiore a 69 mm, di larghezza non superiore a 36 mm e di spessore non superiore a 12 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8507 30 20	30	Accumulatore al nichel-cadmio, di forma cilindrica, di lunghezza di 65,3 mm (±1,5 mm) e di diametro di 14,5 mm (±1 mm), con una capacità nominale di 1 000 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8507 80 20	30	Accumulatore all'idruro di nichel, di forma cilindrica, di diametro non superiore a 14,5 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8507 80 30	30	Accumulatore al litio-ione, di forma cilindrica, di lunghezza di 64,6 mm o più e di diametro di 18,1 mm o più, con una capacità nominale di 1200 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8516 90 00	31	Diodo doppio, costituito da un diodo raddrizzatore di potenza collegato con un cavo a un diodo di protezione di un trasformatore, con una potenza di dissipazione inversa di picco di 2 J o più, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8516 90 00	33	Piastra in acciaio inossidabile con cavo riscaldante, destinata alla fabbricazione di ferri da stiro elettrici (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8518 29 95	20	Altoparlante, con una potenza di 5 W e una impedenza di 4 Ohm, di diametro non superiore a 50 mm, destinato alla fabbricazione di apparecchi telefonici portabili (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8518 30 95	20	Auricolare o cuffie, per apparecchi che agevolano l'audizione, inserito in un contenitore di dimensioni, cavi esclusi, non superiori a 5 × 6 × 8 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8518 40 81	20	Unità di amplificazione ad audiofrequenza, comprendente perlomeno un amplificatore ad audiofrequenza, un convertitore statico e un generatore di suono, destinata alla fabbricazione di casse di altoparlante attivo (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8518 90 00	91	Nocciolo di acciaio ottenuto mediante imbutitura, in un solo pezzo, sotto forma di disco munito su un lato di un nucleo cilindrico, destinato alla fabbricazione di altoparlanti (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 49	40	Unità ottica, costituita di uno diodo laser con un fotodiodo, che emette luce con una lunghezza d'onda nominale di 780 nanometri, inserito in un contenitore di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 9 mm, con 10 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: LDGU L T 022	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 49	50	Assemblaggio elettronico per una testina di lettura laser di un lettore di "compact-disc", costituito di: — un circuito stampato, — un foto-rilevatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore, — 3 connettori al massimo, — 1 transistore al massimo, — 3 resistenze variabili e 4 resistenze fisse, al massimo, — 5 condensatori al massimo, il tutto montato su un supporto	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 49	60	Piastra a circuiti stampati montata con circuiti elettronici, funzionanti ad una tensione pari a 12 V, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di apparecchi televisivi combinati con unità per la videoregistrazione (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 49	70	Assiemaggio, comprendente almeno un circuito stampato flessibile, un circuito integrato a comando laser ed un circuito integrato a convertitore di segnale	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	30	Dispositivo di registrazione e di riproduzione a strato sottile, con almeno 9 canali paralleli per segnali numerici e almeno 2 canali per segnali analogici, sul quale è fissato un substrato ceramico non magnetico, il tutto arrotondato su una faccia, destinato alla fabbricazione di testine magnetiche per apparecchi di registrazione numerica e la riproduzione digitale/analogica con cassette (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8522 90 80	35	Svolgitore per dispositivo di registrazione e di riproduzione del suono mediante nastri magnetici a cassette, destinato alla fabbricazione di apparecchi di risposta telefonica (segreterie telefoniche) (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	40	Assemblaggio per la riproduzione del suono, costituito da uno svolgitore di cassette, con un motore a corrente continua, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8519 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	45	Rullo per la guida e lo svolgimento di nastri magnetici, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8522 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	50	Testina magnetica per la cancellazione di nastri video, destinata alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8522 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	55	Assemblaggio costituito da un circuito di pilotaggio, un sensore tachimetrico e un motore a corrente continua	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	60	Assemblaggio per la registrazione e la riproduzione analogiche del suono, comprendente una testina di registrazione/riproduzione e una doppia unità di avanzamento per cassette, senza circuito con funzioni di amplificazione o di controllo della tensione di alimentazione, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8527 91 35 e 8527 91 99 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	65	Accoppiamenti per dischi ottici, consistenti tra l'altro in un'unità ottica e motori a corrente continua, compatibili anche per registrazione doppio strato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	70	Assiemaggio per la videoregistrazione o la videoriproduzione, comprendente almeno un motore e una scheda a circuiti stampati contenente circuiti integrati con funzione di pilotaggio o di controllo, anche provvisto di un trasformatore, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8521 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	75	Testina di lettura ottica per lettore di CD, costituita da un diodo laser, un circuito integrato fotorilevatore e un divisore di fascio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80 ex 8548 90 90	80 45	Assiemaggio di unità di lettura ottica mediante fascio laser (cosiddette "unità meccaniche") per la registrazione e/o la riproduzione di segnali digitali video e/o audio, comprendenti almeno un'unità di lettura e/o scrittura ottica mediante fascio laser, un o più motori a corrente continua e non comprendenti un circuito stampato o comprendenti un circuito stampato non in grado di trattare suoni e immagini, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti delle voci 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 o 8543 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8522 90 80	81	Pickup ottico al laser per la riproduzione di segnali ottici di CD o DVD e la registrazione di segnale ottico su DVD, comprendente almeno — un diodo laser, — un circuito integrato a comando laser, — un circuito integrato fotorilevatore, — un circuito integrato per monitor frontale e un attuatore, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione dei prodotti della voce 8521 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8522 90 80	85	Tamburo della testina video, con testine video o testine audio-video e motore elettrico, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce n. 8521 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	90	Testina magnetica per la riproduzione di audiocassette, destinata alla fabbricazione dei prodotti della voce 8519 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	95	Unità di avanzamento per la registrazione dei segnali magneticottico e per la riproduzione di segnali ottici, comprendente almeno un'unità ottica, motori a corrente continua e un circuito stampato sul quale sono montati circuiti integrati con funzione di pilotaggio e di elaborazione di segnali di lettura per dischi ottici con un diametro esterno non superiore a 70 mm, non comprendente circuiti con la funzione d'amplificazione o con la funzione di controllo della tensione d'alimentazione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8525 80 19	20	Modulo per telecamera di dimensioni uguale o inferiore a 10 × 15 × 18 mm, comprendente un sensore di immagine, un obiettivo e un processore a colori, con una risoluzione di immagine uguale o inferiore a 1 024 × 1 280 pixel, anche con cavo e/o rivestimento, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8517 12 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8525 80 19	30	Camera di televisione a circuito chiuso (CCTV) del tipo telaio, di peso non superiore a 250 g, contenuta in un alloggiamento di dimensioni non superiori a 50 × 60 × 89,5 mm, fornita di un unico dispositivo ad accoppiamento di carica (CCD), con un numero di pixel effettivi non superiore a 4400 00, destinata ad essere utilizzata nei sistemi di sorveglianza CCTV (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8525 80 19	40	Modulo per camere utilizzate nei computer portatili (notebook) di dimensioni uguali o inferiori a 15 x 25 x 25 mm, comprendente un sensore di immagine, un obiettivo e un processore a colori, con una risoluzione di immagine uguale o inferiore a 1600 x 1200 pixel, anche con cavo e/o rivestimento, anche montato su una base e contenente un chip a LED (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8528 49 10	10	Videomonitor costituito da: — un tubo catodico monocromo a schermo piatto, con diagonale dello schermo non superiore a 110 mm, fornito di bobina di deviazione, e — un circuito stampato su cui sono montati l'unità di deviazione, il videoamplificatore e il trasformatore, il tutto anche se montato su telaio, destinato alla fabbricazione di videocitofoni, videotelefoni o apparecchi di sorveglianza (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8528 59 90	20	Videomonitor a colori con visualizzatore a cristalli liquidi (LCD) con tensione d'ingresso a corrente continua di 7 V o più ma inferiore a 30 V o con una tensione d'ingresso fissa a corrente continua di 12 V, con diagonale dello schermo uguale o inferiore a 33,2 cm, incorporabile nei prodotti dei capitoli da 84 a 90 e 94	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	20	Assemblaggio di filtri ceramici costituito da 2 filtri ceramici e da un risuonatore ceramico per una frequenza di 10,7 MHz (±30 kHz), inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	25	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 10,7 MHz con una larghezza di banda non superiore a 330 kHz a 3 dB e non superiore a 950 kHz a 20 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	30	Filtro ceramico per una frequenza non inferiore a 4,5 MHz e non superiore a 6,6 MHz, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	35	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 450 kHz o più ma non superiore a 470 kHz, con una larghezza di banda non superiore a 13 kHz a 3 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	40	Filtro ceramico per una frequenza di 450 kHz con una larghezza di banda non superiore a 18 kHz con 10 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	45	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 455 kHz (±1,5 kHz), con una banda passante non superiore a 25 kHz a 6 dB e non superiore a 60 kHz a 40 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	50	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 450 kHz (±1,5 kHz) o di 455 kHz (±1,5 kHz), con una banda passante non superiore a 30 kHz a 6 dB e non superiore a 70 kHz a 40 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	55	Isolatore di segnali di frequenze radio (RF) per una frequenza non inferiore a 890 MHz e non superiore a 1990 MHz, con una perdita di inserzione non superiore a 0,7 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	60	Filtro, diverso dai filtri ad onda acustica di superficie, per una frequenza centrale di 485 MHz o più ma non superiore a 1990 MHz, con una perdita d'inserzione non superiore a 3,5 dB, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	65	Assemblaggio di filtri ceramici, con esclusione dei filtri ad onde acustiche di superficie, costituito da: — un filtro di emissione con frequenza centrale di 1 747,5 MHz e perdita di inserzione non superiore a 2,3 dB con una banda passante di 75 MHz e — un filtro di ricezione con frequenza centrale di 1 842,5 MHz e perdita di inserzione non superiore a 3,3 dB con una banda passante di 75 MHz, il tutto inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8529 10 80	70	Assemblaggio di filtri ceramici, con esclusione dei filtri ad onde acustiche di superficie, costituito da 2 filtri aventi una delle combinazioni con le caratteristiche seguenti: — una frequenza di emissione centrale di 902,5 MHz, una frequenza di ricezione centrale di 947,5 MHz e una perdita di inserzione non superiore a 3,2 dB con una banda passante di 25 MHz o — una frequenza di emissione centrale di 1 747,5 MHz, una frequenza di ricezione centrale di 1 842,5 MHz e una perdita di inserzione non superiore a 3,5 dB con una banda passante di 75 MHz, il tutto inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 95	20	Commutatore per antenne, comprendente: — un filtro di emissione con frequenza centrale non inferiore a 942,5 MHz e non superiore a 1990 MHz e — un filtro di ricezione con frequenza centrale non inferiore a 847,5 MHz e non superiore a 1990 MHz, il tutto inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Parti di televisori, con funzioni di microprocessore e videoprocessore, comprendenti almeno una microunità di comando e un videoprocessore, montate su un braccio di connessione (leadframe) e contenute in un alloggiamento di materia plastica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 65	40	Accoppiamento per la registrazione e la riproduzione analogica del suono, comprendente una testina di registrazione/riproduzione, una piastra di registrazione singola per cassette, un motore mandrino elettrico, un meccanismo per il cambiamento di direzione della rotazione e un telaio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 65	50	Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti classificati alle voci 8521 e 8528 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8529 90 65	60	Sintonizzatore che converte i segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza, utilizzato nella fabbricazione di ricevitori per set-top box per la televisione terrestre o via satellite ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8529 90 92	32	Unità ottica per proiezione video, con un sistema di separazione dei colori, un meccanismo di allineamento e lenti, destinata alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	34	Assemblaggio costituito da un obiettivo di lunghezza focale regolabile uguale o superiore a 4 mm e non superiore a 69 mm, un codificatore zoom, un'unità motore passo-passo, un'unità di motore zoom, un'unità di motore iris e un interruttore fotografico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	35	Assemblaggio per la registrazione e la riproduzione video, costituito da uno svolgitore a cassette, con un motore a corrente continua, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8525 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	36	Assemblaggio costituito da un tubo catodico monocromo, con diagonale dello schermo di 143 mm o più ma non superiore a 230 mm e con una lente di focalizzazione concava montate su una struttura di raffreddamento contenente liquido	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8529 90 92 ex 8529 90 97	37 40	Filtro, costituito di 2 cristalli piezoelettrici ciascuno con una frequenza di 21 MHz o più ma non superiore a 30 MHz e montati separatamente su una flangia, con 7 contatti al massimo	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	40	Assiemaggio comprendente prismi, dispositivo a microspecchio digitale (chip DMD) e circuiti di controllo elettronici, destinato alla fabbricazione di teleproiettori o di videoproiettori (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	41	Componenti digitali a microspecchi (Digital micro-mirror device-DMD), destinati alla fabbricazione di videoproiettori (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	42	Dissipatori di calore e alette di raffreddamento di alluminio, destinati ad mantenere la temperatura ottimale per il funzionamento di transistori e circuiti integrati negli apparecchi televisivi (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	43	Modulo di schermo al plasma contenente esclusivamente elettrodi di indirizzo e di visualizzazione, anche con driver e/o componenti elettroniche di controllo unicamente per indirizzo pixel, con o senza alimentatore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	44	Modulo con dispositivo a cristalli liquidi, costituito esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, non combinato con un dispositivo di schermo tattile, con o senza unità di controluce, con o senza alimentazione per controluce, e con una o più schede a circuiti stampati che consente/ono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	45	Unità a circuito integrato con apparecchio ricevente per la televisione, comprendente un chip per decodificatore, un chip per sintonizzatore, un chip per le funzioni di alimentazione, filtri GSM, componenti passivi discreti e incorporati nei circuiti per la ricezione di segnali videodigitali in formato DVB-T e DVB-H	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 97	50	Assemblaggio per la videoregistrazione o la video-riproduzione, comprendente almeno un motore e una scheda a circuiti stampati contenente circuiti integrati con funzioni di driver o controllo, montato su una scheda a circuiti stampati contenente almeno circuiti integrati per il controllo delle funzioni della piastra di registrazione, delle funzioni di videoregistrazione e delle funzioni di trattamento dei segnali televisivi, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8528 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8531 80 95	20	Indicatore lampeggiante, costituito di 4 diodi emettitori di luce, di un semiconduttore a base di carburo di silicio (SiC), con una lunghezza d'onda nominale di 481, 560 o 630 nm, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8531 80 95	30	Indicatore lampeggiante, costituito di 2 diodi emettitore di luce, di un semiconduttore a base di alluminio, gallio e arseniuro (AlGaAs) o di gallio e fosforo (GaP), con una base rettangolare, inserito in un contenitore del tipo SMD e con una lente	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8531 80 95	40	Trasduttore elettroacustico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8531 80 95	50	Dispositivo di visualizzazione elettromagnetica costituito da 7 bobine elettromagnetiche che permettono, grazie ad un magnetismo residuo dello statore, la disponibilità dell'ultima indicazione (set state) e da 7 segmenti rotanti riflettenti la luce, ciascuno dei quali è montato su una barra magnetica; assemblaggio comprendente tali dispositivi	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 30 30 ex 8536 30 90 ex 8536 50 80	11 31 96	Interruttore termoelettrico con una caduta di corrente di 50 A o più, comprendente un interruttore elettromeccanico a scatto, da montare direttamente sulla bobina di un motore elettrico, inserito in un contenitore ermeticamente chiuso	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	91 91 91	Relè termico contenuto in un'ampolla di vetro ermeticamente chiusa di lunghezza non superiore a 35 mm, fili esclusi, e il cui tasso di perdita non supera 10^{-6} cm^3 di elio al secondo ad 1 bar e ad una temperatura compresa tra 0 e 160 °C, destinato ad essere montato in compressori per gruppi frigoriferi ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 50 11	31	Commutatore del tipo per montaggio su un circuito stampato, operante con una forza di 4,9 N (±0,9 N), inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 50 11	32	Interruttore tattile meccanico per la connessione di circuiti elettronici, funzionante ad una tensione inferiore o uguale a 60 V e ad un'intensità inferiore o uguale a 50 mA, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di apparecchi televisivi ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 50 15	32	Commutatore rotante a forma di ruota avente un diametro da 15 a 16 mm e contatti per la chiusura dei circuiti elettrici, con tensione nominale di 12 V e intensità di 50 mA	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 50 19	91	Commutatore ad effetto Hall, comprendente un magnete, un sensore ad effetto Hall e 2 condensatori, inserito in un contenitore con 3 contatti e sul quale contenitore è riportata: 2AV28E 2AV31E 2AV56	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 50 19	92	Interruttore a pressione idraulica avente un disco sensibile alla pression del tipo "snap action" operante ad una tensione di alimentazione non inferiore a 6 V e non superiore a 18 V	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 50 19 ex 8536 50 80	93 97	Unità con funzioni regolabili di comando e di collegamento, comprendenti uno o più circuiti integrati monolitici, combinati o no con elementi semiconduttori, montate su un braccio di connessione (leadframe) e contenute in un alloggiamento di materia plastica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 50 80	93	Unità di commutazione per cavo coassiale, comprendente 3 commutatori elettromagnetici, con un tempo di commutazione non superiore a 50 ms e una corrente di azionamento non superiore a 500 mA a una tensione di 12 V	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 50 80	95	Interruttore a lame (reed), con una potenza di interruzione di non meno di 20 W in una gamma di 17 a 43 A.rotazione, costituite da una capsula di vetro senza mercurio, di dimensioni non superiori a 3 × 21 mm, destinato alla fabbricazione di sensori d'urto per palloni di protezione per automobili (airbag) ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8536 50 80	98	Interruttore meccanico a tasto o pulsante per la connessione di circuiti elettronici, funzionante ad una tensione di 220 V o più ed uguale o inferiore a 250 V e ad un'intensità uguale o inferiore a 5 A, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di apparecchi televisivi ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 90 85	92	Nastro di metallo stampato, con contatti	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 90 85	93	Elemento di contatto che assicura una forza di posizionamento superiore a 3 N, sotto forma di 2 pannelli di materia plastica di forma rettangolare legati tra di loro con conduttori elettrici	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 90 85	94	Connettore elastomerico, di gomma o di silicone, costituito da uno o più elementi conduttori	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8544 49 93	10			
ex 8537 10 99	92	Pannello tattile, formato da una griglia conduttiva posta fra due lastre o fogli di plastica o di vetro, fornito di conduttori ed elementi di contatto elettrici	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8537 10 99	93	Apparecchi di comando elettronico per una tensione pari a 12 V, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8537 10 99	94	Unità consistente in due transistor ad effetto di campo a giunzione, contenuti in un involucro a doppio leadframe	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	20			
ex 8537 10 99	95	Unità consistente in due transistor ad effetto di campo a semiconduttore a ossido metallico, contenuti in un involucro a doppio leadframe	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	25			
ex 8538 90 99	92	Parte di una valvola elettrotermica, costituita da un filo di rame ricoperto di stagno collegato a un contenitore cilindrico di dimensioni non superiori a 5 × 48 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 11 11	91	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (*slit* o *slot*-mask) con cannoni a elettroni posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in-line) e con diagonale dello schermo non inferiore a 12 cm e non superiore a 26 cm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 11 11	93	Tubo catodico a colori, con 1 cannone con 3 raggi e con diagonale dello schermo di 19 cm o più ed uguale o inferiore a 26 cm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 11 13	91	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (*slit* o *slot*-mask), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,42 mm e una diagonale dello schermo di 49 cm, destinato alla fabbricazione di videomonitors per uso professionale, compresi i monitors di sicurezza o per uso medico ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 11 15	20	Tubo catodico a colori con schermo curvo quadrato, dotato di un cannone elettronico e di un giogo di deflessione e che presenta un rapporto larghezza/altezza pari a 4/3 e una diagonale di schermo pari a 68 cm (± 2 mm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8540 11 19	91	Tubo catodico a colori, con cannoni elettronici posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in-line), con diagonale dello schermo non inferiore a 85 cm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8540 11 91	31	Tubo catodico a colori, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 16/9 e una diagonale dello schermo di 39,8 cm (± 0,3 cm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 12 00	82	Tubo catodico monocromo, con diagonale dello schermo di 250 mm o più ma non superiore a 320 mm e tensione anodica di 18 kV o più ma non superiore a 22 kV	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 12 00	83	Tubo catodico monocromo, con diagonale dello schermo di 150 mm o più ma non superiore a 182 mm, un diametro del collo inferiore a 30 mm e tensione anodica di 25 kV o più ma non superiore a 32 kV	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 12 00	84	Tubo catodico monocromo a schermo piatto, con diagonale dello schermo non superiore a 102 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 20 80	91	Fotomoltiplicatore costituito da un tubo fotocatodico a 9 o 10 diodi, attivi nella gamma di lunghezza d'onda di 160 o più ma non superiore a 930 nanometri, di diametro non superiore a 14 mm ed altezza non superiore a 94 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	31 31	Tubo catodico a colore con maschera forata con buchi circolari (dot-mask) con 3 cannoni a elettroni posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in-line) o 1 cannone con 3 raggi, con diagonale dello schermo superiore a 72 cm e una distanza tra i punti dello stesso colore inferiore a 0,5 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	32 32	Tubo catodico a colore con maschera forata con buchi circolari (dot-mask) con 3 cannoni a elettroni posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in-line) o 1 cannone con 3 raggi, e con diagonale dello schermo non superiore a 72 cm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 40 00	33	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (*slit* o *slot*-mask), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,35 mm e una diagonale dello schermo non superiore a 53 cm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 40 00	34	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (*slit* o *slot*-mask), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,39 mm e una diagonale dello schermo non inferiore a 33 cm ma non superiore a 38 cm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 40 00	35	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (*slit* o *slot*-mask), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,35 mm e una diagonale dello schermo non superiore a 72 cm, destinato alla fabbricazione di monitors [1]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 40 00	36	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (*slit* o *slot*-mask), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,30 mm e una diagonale dello schermo non superiore a 58 cm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	31 33	Tubo catodico monocromo con schermo piatto, con diagonale dello schermo di 142 mm o più ma non superiore a 190 mm, luminescenza di 300 lumen o più ma non superiore a 2000 lumen, un potere di risoluzione di 0,06 mm o più ma non superiore a 0,1 mm, con fosforo del tipo P1, oppure P22, oppure P53, oppure P55, oppure P56, tensione anodica superiore a 34 kV, tensione di focalizzazione superiore a 7 kV e corrente catodica di almeno 3 mA	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	32 34	Tubo catodico monocromo, con diagonale dello schermo di 176 mm o più ma non superiore a 520 mm e un diametro di collo non superiore a 21 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 71 00	20	Magnetron per regime continuo a frequenza fissa di 2460 MHz, magnete imballato, portata sonda, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice NC 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 89 00	91	Indicatori consistenti in un tubo di vetro montato su una base di dimensioni non superiori a 300 mm × 350 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluorescenti o sali fosforescenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 89 00	92	Tubo di visualizzazione sotto vuoto, fluorescente	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 91 00	31	Cannone a elettroni, destinato alla fabbricazione di tubi catodici a colori del codice 8540 40 00, con diagonale dello schermo non inferiore a 34 cm ma non superiore a 39 cm (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 91 00	32	Cannone a elettroni di tubi catodici a colori con tensione anodica operativa compresa non inferiore a 27,5 kV e non superiore a 36 kV	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 91 00	36	Maschere piatte di tubi catodici di : — una larghezza di 592,8 mm (+/- 0,5 mm) — un'altezza di 463,1 mm (+/- 0,5 mm) — uno spessore di 250 µm (+/- 10 µm) — una larghezza delle aperture al centro di 180 µm (+/- 8 µm) — una larghezza delle aperture sui bordi di 210 µm (+/- 8 µm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 91 00	92	Maschera a fessura (*slit* o *slot*-mask), con esclusione delle maschere con fessure verticali continue, con una lunghezza in diagonale non superiore a 69 cm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8540 91 00	93	Cannone elettronico per la produzione di tubi catodici monocromi con diagonale dello schermo non inferiore a 7,6 cm ma non superiore a 30,5 cm (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 91 00	96	Assemblaggio per tubo catodico, in grado di regolare la nitidezza e/o la convergenza dello schermo, con almeno 2 ma non più di 6 bobine, un supporto in materia plastica e un anello metallico di fissaggio	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 91 00	97	Maschera a fessura (slit-mask), con fessure verticali di lunghezza superiore a 275 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8540 91 00	98	Pannello di acciaio al cromo-molibdeno, destinato alla fabbricazione di tubi catodici (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 99 00	91	Anodo, catodo o dispositivo di uscita, o assemblaggio di questi componenti (Magnetron core tube), destinato alla fabbricazione di magnetroni del codice 8540 71 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 10 00	10	Acceleratori di fasci di elettroni funzionanti con una tensione non superiore a 1,5 MV e una corrente di fascio di elettroni non superiore a 70 mA	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	30	Amplificatore, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	35	Modulatore di frequenze radio (RF), operante in una gamma di frequenze da 43 MHz a 870 MHz, che permette la commutazione di segnali VHF e UHF, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	40	Assemblaggio raddrizzatore a diodi di potenza, costituito da 2 diodi con una corrente diretta media non superiore a 600 A e una tensione inversa ripetitiva di picco non superiore a 40 V, ciascuno inserito in un contenitore e legato con un catodo comune	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	45	Oscillatore a cristalli piezoelettrici a frequenza fissa, in una gamma di frequenza da 1,8 MHz a 67 MHz, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	50	Giroscopio di vibrazione meccanica azionato da un oscillatore di 25 o 26 kHz, comprendente un amplificatore differenziale e un circuito di rilevazione, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	55	Circuito optoelettronico comprendente uno o più diodi emettitori di luce (LED), muniti o no di un circuito integrato pilota, e un fotodiodo con circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche (gate array), oppure comprendente uno o più diodi emettitori di luce e almeno 2 fotodiodi con un circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche o altri circuiti integrati, contenuto in un involucro	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	60	Oscillatore, con una frequenza centrale di 20 GHz o più ma non superiore a 42 GHz, costituito di elementi attivi e passivi non montati su un supporto, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	65	Circuito per la registrazione e la riproduzione audio, che permette la memorizzazione di dati audio stereo, la registrazione e la riproduzione simultanee, comprendente 2 o 3 circuiti integrati monolitici fissati su un circuito stampato o su un quadro conduttore (lead frame), inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	70	Assemblaggio per la soppressione degli sbalzi di tensione, comprendente 8 diodi, con tensione in eccesso non superiore a 4,5 V, una corrente inversa di perdita non superiore a 10 µA, una corrente di picco non superiore a 30 A e una capacità nominale di 50 pF, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8543 70 90	75	Assemblaggio di scanner con dispositivo a trasferimento di carico (CCD), per un sistema di scansione di pellicole in tempo reale, avente funzioni ottiche, di illuminazione e di elaborazione dei segnali	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	80	Oscillatore a compensazione termica, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati almeno un cristallo piezoelettrico e un condensatore regolabile, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	85	Oscillatore controllato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un continetore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	90	Modulo con pile a combustibile, comprendente: — pile a membrana elettrolitica polimerica, in alloggiamento, con sistema di raffreddamento integrato, — unità di controllo della tensione e dei collegamenti, destinata alla fabbricazione di sistemi di propulsione per autoveicoli ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 90 00	20	Catodo di acciaio inossidabile sotto forma di una lastra con barra di sospensione, anche con bande laterali di materia plastica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 90 00	30	Assemblaggio di prodotti della voce 8541 o 8542 montati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8544 60 10	10	Cavo di contatto anodico, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di trasformatori di uscita orizzontale (fly back) ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8545 19 90	20	Elettrodi di carbonio, destinati alla fabbricazione di pile secche al carbonio/zinco ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8545 90 90	01	Carbone per pile e batterie di pile, sotto forma di bastoncini di lunghezza di 34 mm o più ma non superiore a 160 mm e di diametro non superiore a 12 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8547 10 10	10	Pezzo isolante in ceramica, contenente, in peso, 90 % o più di ossido di alluminio, metallizzato, sotto forma di un corpo cilindrico cavo di diametro esterno di 20 mm o più ed uguale o inferiore a 250 mm, destinato alla fabbricazione di interruttori a vuoto ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8548 90 90	38	Parti, destinate alla fabbricazione o alla riparazione di prodotti del codice 8443 31 10 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8548 90 90	40	Unità di ricezione di segnali infrarossi, costituita da un fotodiodo e almeno da un amplificatore sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8548 90 90	41	Unità, costituita da 1 risonatore operante ad una gamma di frequenze di 1,8 MHz o più ma non superiore a 40 MHz e da 1 condensatore, inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8548 90 90 ex 9110 90 00	42 94	Circuito orologio/calendario, costituito da un circuito stampato sul quale sono montati almeno un risonatore al quarzo e un circuito integrato monolitico, il tutto inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8548 90 90	43	Ricevitore di immagine a mezzo contatto	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 8548 90 90	47	Unità consistente in due o più chip a diodi elettroluminescenti funzionanti ad una lunghezza d'onda tipica di 450 nm o più ma non superiore a 660 nm, contenuti in involucro a doppio leadframe dotato di apertura circolare le cui dimensioni esterne, senza accessori, non superano 4 x 4 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8548 90 90	48	Unità ottica consistente in almeno un diodo laser e un fotodiodo funzionante ad una lunghezza d'onda tipica di 635 nm o più ma non superiore a 815 nm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8548 90 90	49	Modulo con dispositivo a cristalli liquidi, costituito esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, combinato con un dispositivo di schermo tattile, con o senza unità di controluce, con o senza alimentazioneper controluce, e con una o più schede a circuiti stampatiche consente/ono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8708 99 97	20	Tappi per alloggiamenti metallici assemblati in bracci di bilanciamento o cuscinetti sferici usati nei sistemi di sospensione delle ruote anteriori dei veicoli a motore (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8711 10 00	10	Monopattino motorizzato portatile, smontato o non montato	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 10 90	10	Invertitore d'immagine costituito da un insieme di fibre ottiche	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 20 00	10	Prodotto costituito da una pellicola polarizzante, sostenuta su uno o entrambi i lati da materiale trasparente	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 20 00	20	Pannelli diffusori destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di moduli LCD (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 9001 90 00	55			
ex 9001 20 00	30	Pannelli prismatici destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di moduli LCD (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 9001 90 00	65			
ex 9001 90 00	20	Schermo di retroproiezione, comprendente una lente di fresnel in materia plastica e un foglio polarizzante in materia plastica, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 90 00	25	Lente di materia plastica, non montata, di lunghezza focale di 3,86 mm (±0,1 mm) e di diametro non superiore a 8 mm, destinata alla fabbricazione di un lettore di "compact-discs" (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 90 00	30	Piastra a fibra ottica, destinata alla fabbricazione di schermi e di fotocatodi per dispositivi d'intensificazione delle immagini (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 90 00	35	Schermo di retroproiezione, comprendente una piastra lenticolare di plastica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 90 00	40	Prisma, non montato, per la separazione della luce, destinato alla fabbricazione di telecamere con ricezione d'immagine a trasferimento di carico (CCD) (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 90 00	45	Barra, in materiale granato, di ittrio-alluminio (YAG) drogato al neodimio, smerigliata alle 2 estremità	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 90 00	50	Lente di plastica, non montata, destinata alla fabbricazione di prodotti del codice 9006 40 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 9002 11 00	10	Obiettivo regolabile di lunghezza focale uguale o superiore a 90 mm ed inferiore o uguale a 180 mm, costituito da 4 fino a 8 lenti, di vetro o di metacrilato, aventi diametro uguale o superiore a 120 mm ed inferiore o uguale a 180 mm e ricoperte almeno su un lato di uno strato di fluoruro di magnesio, destinato alla fabbricazione di video proiettori ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 11 00	50	Obiettivo di lunghezza focale uguale o superiore a 25 mm ed inferiore o uguale a 150 mm, costituito da lenti di vetro o di materia plastica, aventi un diametro uguale o superiore a 60 mm ed inferiore o uguale a 190 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 11 00	60	Elemento ottico, comprendente uno o più lenti di plastica, montate, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 9006 40 00 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 19 00	10	Obiettivo di lunghezza focale di 24,96 mm (±0,1 mm), con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 16 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8443 31 10 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 20 00	10	Filtro, costituito da una membrana polarizzante in plastica, una piastra di vetro e una pellicola trasparente di protezione, fissato su un telaio metallico, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 90 00	20	Lente, montata, di lunghezza focale fissa di 3,8 mm (±0,19 mm) o di 8 mm (±0,4 mm), con apertura relativa di F2.0 e diametro non superiore a 33 mm, destinata alla fabbricazione di telecamere con trasferimento di carico (CCD) ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 90 00	30	Unità ottica comprendente uno o due strati di fibre ottiche di vetro sotto forma di lenti con diametro di 0,85 mm o più ma non superiore a 1,15 mm, inserita tra 2 lastre di plastica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 90 00	40	Assemblaggio di lente e di porta immagini, per un sistema di scansione delle pellicole in tempo reale, comprendente una lente costituita da 9 o 11 elementi e con una funzione di illuminazione	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 90 00	50	Lenti, montate, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di televisori con sistema di proiezione ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9006 91 00	10	Parti, destinate alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 9006 40 00 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9013 80 90	10	Isolatore di fibre ottiche, insensibile alla polarizzazione, operante ad una lunghezza d'onda di 1200 nm o più, inserito in un contenitore cilindrico	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9013 80 90	20	Commutatore ottico, comprendente almeno un'entrata ottica e due uscite ottiche e connettori elettrici	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9017 90 00	10	Testina di stampa termica, comprendente almeno 7168 elementi scaldanti, fissati su 2 o più supporti di ceramica, il tutto inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 × 39 × 639 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9022 30 00	10	Tubo a raggi X, con una tensione d'obiettivo non inferiore a 4 kV e non superiore a 30 kV, una potenza non superiore a 9 W ed una intensità di corrente non superiore a 2 mA	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 9027 10 90	10	Elemento di sensore per analisi di gas o di fumi, negli autoveicoli, consistenti essenzialmente in un elemento in ceramica-zirconio, alloggiato in una scatola metallica	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9031 80 34 ex 9031 80 38	30 30	Macchine di misura dell'angolo e del senso di rotazione di autoveicoli, costituito da almeno un sensore di velocità d'imbardata che si presenta in forma di quarzo monocristallino, anche combinato con uno o più sensori, il tutto alloggiato in una scatola	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9031 80 38	10	Dispositivo di misura dell'accelerazione per applicazioni su automobili, comprendente uno o più elementi attivi e/o passivi e un i o più sensori, il tutto inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9031 80 38	20	Macchine e apparecchi per il controllo automatico dellintegrità dei contenitori di cartucce dinchiostro a getto (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9031 90 85	20	Assemblaggio per sensori di allineamento a raggio laser, sotto forma di un circuito stampato comprendente filtri ottici, un ricevitore d'immagine a trasferimento di carico (CCD), il tutto inserito in un contenitore	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9032 10 81	20	Termostato, comprendente un interruttore elettromeccanico a scatto, da montare direttamente su una bobina di motore elettrico, inserito in un contenitore ermeticamente chiuso	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9032 89 00	20	Sensore d'urto per cuscini di protezione (*airbag*) per automobile, con un contatto che permette la commutazione di una corrente di 12 A per una tensione di 30 V, con una resistenza di contatto tipico di 80 mOhm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9032 89 00	30	Controllore elettronico di servosterzo elettrico (EPS controller)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9106 90 10	10	Assemblaggio per un temporizzatore, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9107 00 00	20	Temporizzatore meccanico impiegato per la fabbricazione di frigoriferi "no frost" (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 9110 12 00	91	Unità costituita da un circuito stampato sul quale sono stati montati un oscillatore a quarzo, non meno di un circuito orologio, e non meno di un condensatore integrato o non, avente spessore non superiore a 5 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9110 90 00 ex 9114 90 00	92 91	Unità costituita da un circuito stampato sul quale è montato un circuito orologio, o un circuito orologio e un oscillatore al quarzo, avente spessore non superiore a 5 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9110 90 00	93	Unità costituita da un circuito stampato sul quale sono montati non meno di un circuito orologio, un oscillatore al quarzo ed un cicalino, avente spessore superiore a 5 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Scadenza del periodo di validità
ex 9405 40 35	10	Apparato di illuminazione elettrica in materiale sintetico contenente 3 tubi fluorescenti (RBG) di un diametro di 3,0 mm (±0,2 mm) e di una lunghezza di 420 mm (±1 mm) o più ma non superiore a 600 mm (±1 mm), destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9608 91 00	10	Punta non fibrosa in materia plastica, per stilografi, avente un canale intero	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9608 91 00	20	Punte di feltro o altre punte porose per pennarelli, senza canale interno	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9612 10 10	10	Nastri inchiostratori di materia plastica composti da più segmenti di colori diversi, nei quali il colore viene fissato per calore in un supporto (cosiddetta sublimazione di sostanze coloranti)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9613 90 00	20	Meccanismo di accensione piezoelettrica, anche con elementi complementari	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — GU L 253 dell'11.10.1993 pag. 1 e successive modifiche).

(2) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti:
— pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
— taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati, o del frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati,
— selezionatura,
— etichettatura,
— condizionamento,
— refrigerazione,
— congelamento,
— surgelamento,
— decongelamento, separazione.

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.

(3) Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1898/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ([1]), in particolare l'articolo 16 e l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 510/2006 ha stabilito norme generali in merito alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ([2]).

(2) A fini di chiarezza, il regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ([3]) e il regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per quanto concerne la scheda riepilogativa dei principali elementi dei disciplinari ([4]), devono essere abrogati e sostituiti da un nuovo regolamento.

(3) Occorre definire le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica può chiedere la registrazione. Una particolare attenzione deve essere rivolta alla delimitazione della zona, tenendo conto della zona tradizionale di produzione, e alle caratteristiche del prodotto. Qualsiasi produttore stabilito nella zona geografica delimitata deve essere in grado di utilizzare la denominazione registrata fintantoché sono soddisfatte le condizioni previste dal disciplinare.

(4) Possono essere registrate solo denominazioni utilizzate nel commercio o nel linguaggio corrente o che sono state storicamente utilizzate in riferimento a specifici prodotti agricoli o alimentari. È necessario stabilire norme specifiche per quanto riguarda le versioni linguistiche di una denominazione, le denominazioni che coprono più prodotti distinti e le denominazioni che sono omonime o parzialmente omonime di nomi di varietà vegetali o razze animali.

(5) La zona geografica deve essere delimitata con riferimento al legame e utilizzando una descrizione dettagliata e precisa, senza ambiguità, che consenta ai produttori o alle autorità competenti e agli organismi di controllo di verificare se le operazioni hanno luogo all'interno della zona geografica delimitata.

(6) Deve essere fornito un elenco delle materie prime utilizzate per le denominazioni d'origine che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, possono provenire da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono stati inclusi nell'elenco solo animali vivi, carne e latte. Per motivi di continuità non viene proposta alcuna modifica dell'elenco.

(7) Il disciplinare deve includere i provvedimenti presi per garantire la prova dell'origine, assicurando la tracciabilità del prodotto, delle materie prime, degli alimenti per gli animali e di altri elementi che devono provenire dalla zona geografica delimitata.

(8) Esigere che il condizionamento di un prodotto agricolo o alimentare o le operazioni attinenti alla sua presentazione, come l'affettatura o la grattugiatura, possano avere luogo solo entro una zona geografica delimitata costituisce una restrizione della libera circolazione delle merci e della libera prestazione di servizi. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, tali restrizioni possono essere imposte solo se sono necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione dell'indicazione geografica o della denominazione di origine. Dette restrizioni devono essere motivate.

([1]) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
([2]) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 12.
([3]) GU L 185 del 28.7.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2168/2004 (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 12).
([4]) GU L 64 del 2.3.2004, pag. 16.

(9) Al fine di assicurare un'applicazione coerente del regolamento (CE) n. 510/2006, devono essere specificate le procedure e forniti i modelli per le domande, le opposizioni, le modifiche e le cancellazioni.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d'origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006.

Articolo 2

Norme specifiche relative ad un'associazione

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione quando viene dimostrato che sono soddisfatte entrambe le condizioni indicate di seguito:

a) la persona di cui trattasi è il solo produttore nella zona geografica delimitata intenzionato a presentare una domanda;

b) la zona geografica delimitata ha caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle zone vicine o le caratteristiche del prodotto lo differenziano da quelli prodotti nelle zone vicine.

Articolo 3

Norme specifiche relative alla denominazione

1. Può essere registrata solo una denominazione utilizzata, nel commercio o nel linguaggio corrente, per designare lo specifico prodotto agricolo o alimentare.

La denominazione di un prodotto agricolo o alimentare può essere registrata solo nelle lingue che sono o sono state in passato utilizzate per descrivere il suddetto prodotto nella zona geografica delimitata.

2. Una denominazione deve essere registrata nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, insieme alla denominazione nella grafia originale occorre registrare anche una trascrizione in caratteri latini.

3. Per prodotti comparabili non possono essere registrate denominazioni omonime di nomi di varietà vegetali o di razze animali se, prima della conclusione della procedura di opposizione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, viene dimostrato che della varietà o della razza di cui trattasi esisteva una tale produzione commerciale al di fuori della zona delimitata prima della data della domanda, che il consumatore rischierebbe di confondere i prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o la razza.

Le denominazioni parzialmente omonime di nomi di varietà vegetali o di razze animali possono essere registrate, anche se di tali varietà o razze esiste una produzione commerciale rilevante anche al di fuori della zona delimitata, a condizione che i consumatori non rischino di confondere i prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o la razza.

4. Se la domanda di registrazione di una denominazione o l'autorizzazione di una modifica contiene una descrizione del prodotto agricolo o alimentare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006 che si riferisce a più prodotti distinti dello stesso tipo, per ogni prodotto deve essere dimostrato il rispetto dei requisiti per la registrazione.

Ai fini del presente paragrafo, per «prodotti distinti» si intendono prodotti che sono differenziati al momento dell'immissione sul mercato.

Articolo 4

Delimitazione della zona geografica

La zona geografica è delimitata facendo riferimento al legame di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 510/2006.

La zona geografica deve essere delimitata in modo preciso e dettagliato, così da non presentare ambiguità.

Articolo 5

Norme specifiche su materie prime e alimenti per animali

1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 possono essere considerati materie prime solo gli animali vivi, la carne e il latte.

2. Qualunque restrizione relativa all'origine delle materie prime per una denominazione geografica devono essere giustificate con riferimento al legame di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 510/2006.

3. Nel caso di un prodotto di origine animale protetto da una denominazione di origine, il disciplinare deve contenere norme dettagliate sull'origine e sulla qualità degli alimenti somministrati. Nella misura del possibile gli alimenti devono provenire dalla zona geografica delimitata.

Articolo 6

Prova dell'origine

1. Il disciplinare deve individuare le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell'origine, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 510/2006, per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, gli alimenti per animali e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata.

2. Gli operatori di cui al paragrafo 1 devono poter individuare:

a) il fornitore, la quantità e l'origine di tutte le partite di materie prime e/o di prodotti ricevuti;

b) il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti;

c) la correlazione fra ogni partita in entrata di cui alla lettera a) e ogni partita in uscita di cui alla lettera b).

Articolo 7

Legame

1. Gli elementi che giustificano i legami di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 510/2006 devono spiegare in che modo le caratteristiche della zona geografica delimitata influiscono sul prodotto finale.

2. Per quanto riguarda la denominazione d'origine, il disciplinare contiene:

a) informazioni sulla zona geografica, inclusi i fattori naturali e antropici, importanti per il legame;

b) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare essenzialmente o esclusivamente dovute all'ambiente geografico;

c) una descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

3. Per quanto riguarda l'indicazione geografica, il disciplinare contiene:

a) informazioni sulla zona geografica importanti per il legame;

b) informazioni sulla qualità, la reputazione o altre caratteristiche specifiche del prodotto agricolo o alimentare attribuibili all'origine geografica;

c) una descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

4. Per quanto riguarda l'indicazione geografica, il disciplinare indica se si basa su una qualità o una reputazione specifica o su altre caratteristiche del prodotto attribuibili alla sua origine geografica.

Articolo 8

Condizionamento nella zona geografica delimitata

Se l'associazione richiedente stabilisce nel disciplinare che il condizionamento del prodotto agricolo o alimentare di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 510/2006 deve avvenire nella zona geografica delimitata, tali restrizioni alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi devono essere motivate con argomenti specificamente riferiti al prodotto di cui trattasi.

Articolo 9

Norme specifiche relative all'etichettatura

Uno Stato membro può prevedere che il nome dell'autorità o dell'organismo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 510/2006 debba figurare sull'etichetta del prodotto agricolo o alimentare prodotto sul suo territorio recante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta.

Articolo 10

Domanda di registrazione

1. La domanda di registrazione comprende i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7 o paragrafo 9, a seconda dei casi, del regolamento (CE) n. 510/2006, e una copia elettronica del disciplinare e del documento unico, se tali documenti sono richiesti nei suddetti paragrafi.

Sono inoltre fornite informazioni sulla natura giuridica, le dimensioni e la composizione dell'associazione richiedente.

2. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data alla quale la domanda è iscritta nel registro della corrispondenza della Commissione a Bruxelles.

Articolo 11

Documento unico

1. Il documento unico viene redatto in conformità del modello riportato nell'allegato I del presente regolamento per ogni domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/2006 e per ogni richiesta relativa all'approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

2. Il tipo del prodotto agricolo o alimentare è indicato secondo la classificazione di cui all'allegato II del presente regolamento.

3. La descrizione del prodotto nel documento unico deve includere i dati tecnici specifici comunemente utilizzati per descrivere quel tipo di prodotto, incluse, se del caso, le caratteristiche organolettiche.

Articolo 12

Domande transfrontaliere

Quando diverse associazioni presentano una domanda comune per una denominazione relativa ad una zona geografica transfrontaliera o per una denominazione tradizionale legata ad una zona geografica transfrontaliera, si applicano le regole seguenti:

i) se la domanda riguarda solo Stati membri, in tutti gli Stati membri di cui trattasi viene espletata la procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006; la domanda viene presentata da uno qualsiasi dei suddetti Stati membri a nome degli altri e comprende le dichiarazioni di tutti gli Stati membri interessati, di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera c), del suddetto regolamento;

ii) se la domanda riguarda solo paesi terzi, ognuno di essi deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006; la domanda viene presentata alla Commissione da una qualsiasi delle associazioni interessate a nome delle altre, direttamente o tramite le rispettive autorità, e include gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta in ognuno dei paesi terzi interessati, di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del suddetto regolamento;

iii) se la domanda riguarda almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, in tutti gli Stati membri interessati viene espletata la procedura nazionale di opposizione, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006, e in tutti i paesi terzi interessati devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006; la domanda viene presentata alla Commissione da uno qualsiasi degli Stati membri interessati o da una qualsiasi delle associazioni richiedenti dei paesi terzi interessati, direttamente o attraverso le autorità del paese terzo di cui trattasi, e include le dichiarazioni di tutti gli Stati membri interessati, di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera c), del suddetto regolamento e gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta in ognuno dei paesi terzi interessati, di cui all'articolo 5, paragrafo 9 dello stesso regolamento.

Articolo 13

Opposizioni

1. È possibile presentare una dichiarazione di opposizione, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità del modello riportato nell'allegato III del presente regolamento.

2. Al fine di stabilire la ricevibilità dell'opposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione controlla che la dichiarazione includa i motivi e la giustificazione dell'opposizione.

3. Il periodo di sei mesi, di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006, inizia a decorrere dalla data di invio dell'invito della Commissione agli interessati a raggiungere un accordo.

4. Una volta conclusa la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 510/2006, lo Stato membro o il paese terzo che ha presentato la domanda comunica entro un mese alla Commissione i risultati di ciascuna consultazione e può utilizzare a tal fine il modello riportato nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 14

Indicazioni e simboli

1. I simboli comunitari di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 510/2006, devono essere riprodotti secondo quanto stabilito nell'allegato V del presente regolamento. Le diciture «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» all'interno dei simboli possono essere sostituite da termini equivalenti in un'altra lingua ufficiale della Comunità, secondo quanto stabilito nell'allegato V del presente regolamento.

2. Quando i simboli comunitari o le diciture di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 510/2006 figurano sull'etichetta di un prodotto, devono essere accompagnati dalla denominazione registrata.

Articolo 15

Registro

1. La Commissione conserva presso la sua sede di Bruxelles il «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», in appresso «il Registro».

2. All'entrata in vigore di uno strumento giuridico che registra una denominazione, la Commissione annota nel Registro i seguenti dati:

a) la denominazione registrata del prodotto conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;

b) l'informazione che la denominazione è protetto in quanto indicazione geografica o denominazione di origine;

c) la classe del prodotto di cui all'allegato II del presente regolamento;

d) l'indicazione del paese d'origine; nonché

e) il riferimento allo strumento di registrazione della denominazione.

3. Per quanto riguarda le denominazioni automaticamente iscritte nel registro, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione annota nel Registro, entro il 31 dicembre 2007, i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 16

Modifiche del disciplinare

1. La domanda di approvazione di modifiche del disciplinare è redatta in conformità dell'allegato VI del presente regolamento.

2. Nel caso di una domanda di approvazione di modifiche del disciplinare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006:

a) le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 comprendono la domanda debitamente compilata di cui al paragrafo 1 e la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera c), del suddetto regolamento;

b) le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006 comprendono la domanda debitamente compilata di cui al paragrafo 1 e la modifica del disciplinare proposta;

c) le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, comprendono il documento debitamente completato redatto conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

3. Nel caso di modifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 510/2006 approvate dalla Commissione, quest'ultima rende pubblica la modifica del disciplinare.

4. Per poter essere considerata minore una modifica non deve:

a) riferirsi alle caratteristiche essenziali del prodotto;

b) alterare il legame;

c) includere una modifica della denominazione, o di una parte della denominazione, del prodotto;

d) riguardare la zona geografica delimitata;

e) rappresentare un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o alle sue materie prime.

5. Quando decide di approvare una modifica del disciplinare che comporta anche un cambiamento delle informazioni annotate nel Registro di cui all'articolo 15 del presente regolamento, la Commissione cancella i dati originali dal Registro e vi annota i nuovi dati con effetto a decorrere dall'entrata in vigore della suddetta decisione.

6. Le informazioni vengono presentate alla Commissione, in applicazione del presente articolo, in forma cartacea e in forma elettronica. La data di presentazione di una domanda di modifica alla Commissione è la data alla quale la domanda viene iscritta nel registro centrale della corrispondenza della Commissione a Bruxelles.

Articolo 17

Cancellazione

1. La Commissione può ritenere che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sia più possibile o non possa più essere garantito in particolare se le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 non vengono soddisfatte e se tale situazione è verosimilmente destinata a perdurare.

2. La domanda di cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 è redatta in conformità dell'allegato VII del presente regolamento.

Le informazioni richieste all'articolo 5, paragrafi 7 e 9, del regolamento (CE) n. 510/2006, comprendono la domanda di cancellazione debitamente compilata, di cui al primo comma del presente paragrafo.

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 non si applica.

La domanda di cancellazione è resa pubblica in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.

Le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, comprendono il documento debitamente compilato redatto in conformità dell'allegato VII del presente regolamento.

Le dichiarazioni di opposizione sono ammissibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 solo se dimostrano una dipendenza commerciale continuata dalla denominazione registrata da parte di un terzo interessato.

3. Quando la cancellazione prende effetto, la Commissione cancella la denominazione dal Registro di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

4. Le informazioni vengono presentate alla Commissione, in applicazione del presente articolo, in forma cartacea e in forma elettronica.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1. Se, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, il documento unico è sostituito dalla scheda riepilogativa del disciplinare, la suddetta scheda è redatta in conformità dell'allegato VIII del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda le denominazioni registrate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, pubblica un documento unico presentato dal suddetto Stato membro e redatto conformemente al modello riportato nell'allegato I del presente regolamento. La pubblicazione è accompagnata dal riferimento di pubblicazione del disciplinare.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore, fatto salvo quanto segue:

a) le disposizioni degli articoli da 2 a 8 si applicano solo per le procedure di registrazione e approvazione di modifiche, quando la pubblicazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 o ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 non è avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

b) le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 16, paragrafi 1, 2, 3 e 6, e 17, paragrafo 2, si applicano solo per le domande di registrazione e di approvazione di modifiche e per le domande di cancellazione ricevute dopo il 30 marzo 2006;

c) le disposizioni dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano solo per le procedure di opposizione per le quali il periodo di 6 mesi, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, non è iniziato alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 4, si applicano solo per le procedure di opposizione per le quali il periodo di 6 mesi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non è scaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2008 e non riguardano i prodotti immessi sul mercato prima di tale data.

Articolo 19

Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 2037/93 e (CE) n. 383/2004 sono abrogati.

I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), si applica a decorrere dal 31 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 14 dicembre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Una volta compilato il presente modello, si omette il testo fra parentesi quadre

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

[Inserire la denominazione, come in 1 infra:] « »

N. CE: **[esclusivamente per uso CE]**

[Barrare con una X la casella pertinente:] ☐ IGP ☐ DOP

1. **DENOMINAZIONE [DI IGP O DOP]**

[Inserire la denominazione proposta per la registrazione o, nel caso di una domanda di approvazione di una modifica ad un disciplinare di prodotto o di pubblicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, la denominazione registrata]

2. **STATO MEMBRO O PAESE TERZO**

3. **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE**

3.1. **Tipo di prodotto (Allegato II)**

3.2. **Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1)**

[Principali caratteristiche di cui alla lettera b) dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Descrizione tecnica del prodotto finito al quale si applica la denominazione di (1), inclusi eventuali requisiti per l'uso di talune razze animali o varietà vegetali].

3.3. **Materie prime (solo per i prodotti trasformati)**

[Indicare eventuali requisiti in materia di qualità o restrizioni sull'origine delle materie prime. Indicare la ragione delle suddette restrizioni].

3.4. **Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale)**

[Indicare eventuali requisiti in materia di qualità o restrizioni sull'origine degli alimenti. Indicare la ragione delle suddette restrizioni].

3.5. **Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata**

[Indicare la ragione delle eventuali restrizioni].

3.6. **Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.**

[Se non esistono, lasciare spazio in bianco. Indicare la ragione delle eventuali restrizioni].

3.7. **Norme specifiche relative all'etichettatura**

[Se non esistono, lasciare spazio in bianco. Indicare la ragione delle eventuali restrizioni].

4. **DEFINIZIONE CONCISA DELLA ZONA GEOGRAFICA**

5. **LEGAME CON LA ZONA GEOGRAFICA**

5.1. **Specificità della zona geografica]**

[Per le domande relative a DOP includere anche la descrizione di eventuali fattori naturali e antropici pertinenti].

5.2. **Specificità del prodotto**

5.3. **Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP).**

RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DEL DISCIPLINARE (ARTICOLO 5, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006)

———

ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI AI FINI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

1. PRODOTTI AGRICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO ELENCATI NELL'ALLEGATOI DEL TRATTATO
   - — Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
   - — Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
   - — Classe 1.3. Formaggi
   - — Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)
   - — Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)
   - — Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
   - — Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
   - — Class 1.8. Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

2. PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO
   - — Classe 2.1. Birre
   - — Classe 2.2. Acque minerali naturali e acque di sorgente (*sospesa*) ([1])
   - — Classe 2.3. Bevande a base di estratti di piante
   - — Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
   - — Classe 2.5. Gomme e resine naturali
   - — Classe 2.6. Pasta di mostarda
   - — Classe 2.7. Pasta alimentare

3. Prodotti agricoli di cui all'allegato II del regolamento
   - — Classe 3.1. Fieno
   - — Classe 3.2. Oli essenziali
   - — Classe 3.3. Turaccioli
   - — Classe 3.4. Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale)
   - — Classe 3.5. Fiori e piante ornamentali
   - — Classe 3.6. Lana
   - — Classe 3.7. Vimini
   - — Classe 3.8. Lino stigliato

([1]) Utilizzata solo per registrazioni e domande precedenti il 31 marzo 2006

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE D'OPPOSIZIONE

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

1. **NOME DEL PRODOTTO**

[quale figura nella *Gazzetta ufficiale (GU)*]

2. **RIFERIMENTO UFICIALE**

[quale figura nella *Gazzetta ufficiale (GU)*]

Numero di riferimento:

Data di pubblicazione nella *GU:*

3. **CONTATTI**

Referente: Titolo (Sig. Sig.ra, ecc.): Nome:

Associazione/organizzazione/persona richiedente:

*O autorità nazionale:*Servizio:

Indirizzo:

Telefono +

Indirizzo di posta elettronica (e-mail):

4. **MOTIVO DELL'OPPOSIZIONE:**

— ☐ Non rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006

— ☐ La registrazione della denominazione sarebbe contraria all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 (varietà vegetali o razze animali)

— ☐ La registrazione della denominazione sarebbe contraria all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 (denominazione omonima o parzialmente omonima)

— ☐ La registrazione della denominazione sarebbe contraria all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006 (marchio esistente)

— ☐ La registrazione danneggerebbe l'esistenza di denominazioni, marchi o prodotti come precisato alla lettera c) dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006.

— ☐ La denominazione proposta per la registrazione è generica; precisare gli elementi come previsto alla lettera d) dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006.

5. **ELEMENTI DELL'OPPOSIZIONE**

Presentare una dichiarazione che contenga le ragioni che giustificano l'opposizione. Presentare inoltre una dichiarazione che dimostri l'interesse legittimo dell'opponente, a meno che l'opposizione venga presentata dalle autorità nazionali, nel qual caso non è richiesta alcuna dichiarazione di interesse legittimo. La dichiarazione di opposizione deve essere firmata e datata.

———

ALLEGATO IV

Una volta compilato il presente modello, omettere il testo fra parentesi quadre.

NOTIFICA DELLA CONCLUSIONE DELLE CONSULTAZIONI CHE SEGUONO LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

1. **DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO**

[quale figura nella *Gazzetta ufficiale (GU)*]

2. **RIFERIMENTO UFFICIALE [QUALE FIGURA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE (GU)*]**

Numero di riferimento:

Data di pubblicazione nella *GU:*

3. **RISULTATO DELLE CONSULTAZIONI**

3.1. **È stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:**

[allegare copia delle lettere che provano l'accordo raggiunto]

3.2. **Non è stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:**

4. **DISCIPLINARE E DOCUMENTO UNICO**

4.1. **Il disciplinare è stato modificato**

… Sì * **… No**

* In caso affermativo, allegare una descrizione delle modifiche

4.2. **Il documento unico (o scheda riepilogativa del disciplinare) è stato modificato:**

… Sì ** **… No**

** In caso affermativo, allegare copia del documento aggiornato

5. **DATATO E FIRMATO**

[Nome]

[Servizio/Organizzazione]

[Indirizzo]

[Telefono: +]

[Indirizzo di posta elettronica (e-mail):]

ALLEGATO V

RIPRODUZIONE DEI SIMBOLI COMUNITARI E DELLE DICITURE

1. SIMBOLI COMUNITARI A COLORI O IN BIANCO E NERO

Se vengono utilizzati i colori, possono essere utilizzati colori diretti (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati infra.

Simboli comunitari in pantone:

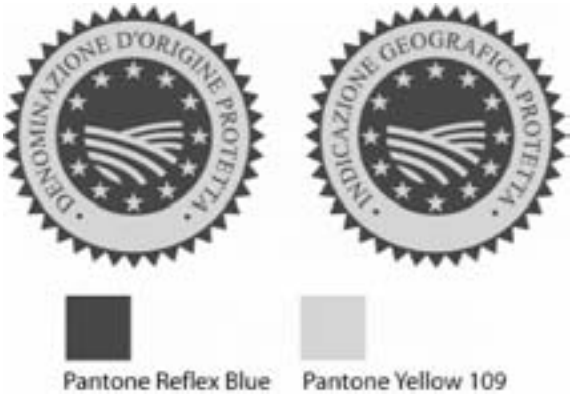

Simboli comunitari in quadricromia:

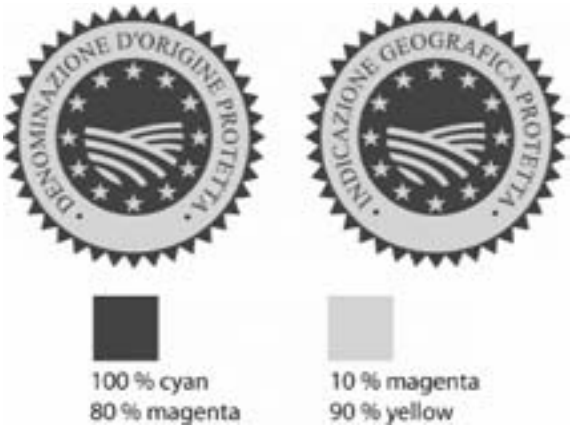

Simboli comunitari in bianco e nero:

2. SIMBOLI COMUNITARI IN NEGATIVO

Se il colore di fondo del condizionamento o dell'etichetta è scuro, i simboli possono essere utilizzati in negativo, avvalendosi del colore di fondo del condizionamento o dell'etichetta.

3. CONTRASTO CON COLORI DI FONDO

Se viene utilizzato un simbolo a colori su un fondo colorato, che rende difficile vederlo, utilizzare un cerchio delimitante esterno intorno al simbolo per migliorare il contrasto con i colori di fondo:

4. CARATTERI TIPOGRAFICI

Utilizzare per il testo lettere maiuscole in Times Roman.

5. RIDUZIONE

La dimensione minima dei simboli comunitari è di 15 mm di diametro.

6. «DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA» (DOP) E SUE ABBREVIAZIONI NELLE LINGUE CE

Lingue CE	*Termine*	*Abbreviazione*
ES	denominación de origen protegida	DOP
CS	chráněné označení původu	CHOP
DA	beskyttet oprindelsesbetegnelse	BOB
DE	geschützte Ursprungsbezeichnung	g.U.
ET	kaitstud päritolunimetus	KPN
EL	προστατευόμενη ονομασία προέλευσης	ΠΟΠ
EN	protected designation of origin	PDO
FR	appellation d'origine protégée	AOP
IT	denominazione d'origine protetta	DOP

Lingue CE	*Termine*	*Abbreviazione*
LV	aizsargāts cilmes vietas nosaukums	ACVN
LT	saugoma kilmės vietos nuoroda	SKVN
HU	oltalom alatt álló eredetmegjelölés	OEM
MT	denominazzjoni protetta ta' oriġini	DPO
NL	beschermde oorsprongsbenaming	BOB
PL	chroniona nazwa pochodzenia	CHNP
PT	denominación de origen protegida	DOP
SK	chránené označenie pôvodu	CHOP
SL	zaščitena označba porekla	ZOP
FI	suojattu alkuperänimitys	SAN
SV	skyddad ursprungsbeteckning	SUB

7. «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» (IGP) E SUE ABBREVIAZIONI NELLE LINGUE CE

Lingue CE	*Termine*	*Abbreviazione*
ES	indicación geográfica protegida	IGP
CS	chráněné zeměpisné označení	CHZO
DA	beskyttet geografisk betegnelse	BGB
DE	geschützte geografische Angabe	g.g.A.
ET	kaitstud geograafiline tähis	KGT
EL	προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη	ΠΓΕ
EN	protected geographical indication	PGI
FR	indication géographique protégée	IGP
IT	indicazione geografica protetta	IGP
LV	aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde	AĢIN
LT	saugoma geografinė nuoroda	SGN
HU	oltalom alatt álló földrajzi jelzés	OFJ
MT	indikazzjoni ġeografika protetta	IĠP
NL	beschermde geografische aanduiding	BGA
PL	chronione oznaczenie geograficzne	CHOG
PT	indicação geográfica protegida	IGP
SK	chránené zemepisné označenie	CHZO
SL	zaščitena geografska označba	ZGO
FI	suojattu maantieteellinen merkintä	SMM
SV	skyddad geografisk beteckning	SGB

ALLEGATO VI

Una volta compilato il presente formulario, omettere il testo fra parentesi quadre.

DOMANDA DI MODIFICA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9

[Denominazione registrata]

N. CE: [esclusivamente per uso CE]

[Barrare con una X la casella pertinente:] ☐ IGP ☐ DOP

1. **VOCE DEL DISCIPLINARE INTERESSATA DALLA MODIFICA**

— ☐ Denominazione del prodotto
— ☐ Descrizione del prodotto
— ☐ Zona geografica
— ☐ Prova dell'origine
— ☐ Metodo di ottenimento
— ☐ Legame
— ☐ Etichettatura
— ☐ Condizioni nazionali
— ☐ Altro [da precisare]

2. **TIPO DI MODIFICA**

— ☐ Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa
— ☐ Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati
— ☐ Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato (articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006)
— ☐ Modifica temporanea del disciplinare derivante dall'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006)

3. **MODIFICA (MODIFICHE):**

[Per ogni voce indicata nel paragrafo che precede, fornire una breve spiegazione di ogni modifica. Fornire inoltre una dichiarazione che prova l'interesse legittimo dell'associazione che propone la modifica].

4. **DOCUMENTO UNICO AGGIORNATO (SE RICHIESTO)**

[utilizzare l'allegato I]

5. **RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DEL DISCIPLINARE**

———

ALLEGATO VII

Una volta compilato il presente modello, omettere il testo fra parentesi quadre.

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

DOMANDA DI CANCELLAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2

[Denominazione registrata:] « »

N. CE: **[esclusivamente per uso CE]**

Barrare con una X la casella pertinente: ☐ IGP ☐ DOP

1. **DENOMINAZIONE REGISTRATA DI CUI SI PROPONE LA CANCELLAZIONE**

2. **STATO MEMBRO O PAESE TERZO**

3. **TIPO DI PRODOTTO [*ALLEGATO II*]**

4. **PERSONA O ORGANISMO CHE PRESENTA LA DOMANDA DI CANCELLAZIONE**

   Nome:

   Indirizzo:

   Tipo di interesse legittimo a presentare la domanda:

   [Presentare una dichiarazione che prova l'interesse legittimo della persona o dell'associazione che propone la cancellazione].

5. **MOTIVO DELLA CANCELLAZIONE**

   [Presentare una dichiarazione in cui sono esposte le ragioni che giustificano la cancellazione della denominazione].

———

ALLEGATO VIII

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

« »

N. CE:

DOP (§) IGP (§)

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. **SERVIZIO COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO**

Nome:

Indirizzo:

Tel.:

Fax:

E-mail:

2. **ASSOCIAZIONE**

Nome:

Indirizzo:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Composizione: Produttori/trasformatori (§) altro (§)

3. **TIPO DI PRODOTTO**

Classe

4. **DISCIPLINARE**

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1. **Nome:**

« … »

4.2. **Descrizione:**

4.3. **Zona geografica:**

4.4. **Prova dell'origine:**

4.5. **Metodo di ottenimento:**

4.6. **Legame:**

4.7. **Organismo di controllo:**

Nome:

Indirizzo:

Tel.:

Fax:

E-mail:

4.8. **Etichettatura:**

REGOLAMENTO (CE) N. 1899/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3922/91 ([3]) stabilisce una serie di norme comuni di sicurezza, che sono riportate nell'allegato II dello stesso, riguardanti, in particolare, la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli aeromobili, nonché le persone e gli organismi interessati a tali attività. Tali norme di sicurezza armonizzate si applicano a tutti gli aeromobili utilizzati dagli operatori comunitari, a prescindere dal fatto che tali aeromobili siano immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo.

(2) L'articolo 4, paragrafo 1, del citato regolamento prescrive, per i settori che non erano menzionati nell'allegato II di detto regolamento, l'adozione di regole tecniche e procedure amministrative comuni sulla base dell'articolo 80, paragrafo 2 del trattato.

(3) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ([4]), stabilisce che il rilascio e la validità, in qualsiasi momento, di una licenza di esercizio sono subordinati al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza d'esercizio e che sia conforme ai criteri che dovranno essere stabiliti in un futuro regolamento. È ora opportuno definire tali criteri.

(4) Le autorità aeronautiche comuni hanno adottato una serie di norme armonizzate per il trasporto aereo commerciale, dette JAR-OPS 1 (norme aeronautiche comuni — trasporto aereo commerciale (velivoli)), successivamente modificate. Tali norme (modifica 8 del 1º gennaio 2005) definiscono il livello minimo di sicurezza richiesto per questo tipo di operazioni e costituiscono pertanto una buona base per la normativa comunitaria sull'esercizio dei velivoli. È stato necessario modificare le JAR-OPS 1 per renderle conformi alla legislazione e alle politiche comunitarie, tenuto conto delle loro molteplici implicazioni di tipo economico e sociale. Il nuovo testo non può pertanto essere recepito nel diritto comunitario mediante un semplice rinvio alle JAR-OPS 1 nel regolamento (CEE) n. 3922/91. Pertanto, a detto regolamento dovrebbe essere aggiunto un nuovo allegato che contenga le norme comuni.

(5) Ai vettori aerei dovrebbe essere accordato un margine di discrezionalità sufficiente per poter far fronte a necessità operative impreviste e urgenti, o a esigenze operative di breve durata, oppure per dimostrare che sono in grado di raggiungere un livello equivalente di sicurezza ricorrendo a mezzi diversi dall'applicazione delle norme comuni di cui all'allegato, in seguito denominato allegato III. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad ammettere deroghe o variazioni alle regole tecniche e alle procedure amministrative comuni. Poiché in alcuni casi tali deroghe e variazioni potrebbero pregiudicare le norme comuni di sicurezza o falsare la concorrenza nel mercato, si dovrebbe delimitarne rigorosamente il campo di applicazione e subordinarne la concessione a un adeguato controllo comunitario. Pertanto *dovrebbe* essere conferito alla Commissione il potere di adottare misure di salvaguardia.

([1]) GU C 14 del 16.1.2001, pag. 33.
([2]) Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2002 (GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 103), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 2006 (GU C 179 E dell'1.8.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 ottobre 2006).
([3]) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2002 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).
([4]) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(6) I casi in cui gli Stati membri andrebbero autorizzati ad adottare o conservare le proprie disposizioni nazionali in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio e di requisiti di riposo sono ben definiti, purché siano rispettate le procedure comuni e finché non siano state stabilite regole comunitarie basate sulla conoscenza scientifica e sulle migliori prassi.

(7) L'obiettivo del presente regolamento è predisporre criteri armonizzati di sicurezza ad alto livello, anche in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio e periodi di riposo. In alcuni Stati membri vigono contratti collettivi di lavoro e/o normative che prevedono migliori condizioni per quanto riguarda i limiti di volo e di servizio nonché le condizioni di lavoro dell'equipaggio di cabina. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come una limitazione della possibilità di concludere o mantenere tali contratti. Gli Stati membri possono mantenere una normativa che preveda disposizioni più favorevoli di quelle stabilite dal presente regolamento.

(8) Al fine di tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ([1]) è opportuno adattare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3922/91 relative alla procedura del comitato.

(9) È opportuno adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3922/91 relative al campo di applicazione dello stesso per tener conto del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ([2]) e delle relative norme di attuazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ([3]), come pure del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni ([4]).

(10) Il presente regolamento, ed in particolare le disposizioni in materia di limiti di volo e di servizio e di requisiti di riposo di cui all'allegato III, capo Q, tiene conto dei limiti e delle norme minime già stabiliti dalla direttiva 2000/79/CE ([5]). I limiti prescritti da tale direttiva dovrebbero essere sempre rispettati nei confronti del personale di volo nell'aviazione civile. In nessun caso le disposizioni dell'allegato III, capo Q e le altre disposizioni approvate conformemente al presente regolamento dovrebbero essere meno rigorose e quindi determinare un livello di protezione inferiore per tale personale.

(11) Gli Stati membri dovrebbero poter continuare ad applicare le disposizioni nazionali sui limiti dei tempi di volo e di servizio e periodi di riposo per i membri dell'equipaggio, purché i limiti stabiliti da tali disposizioni nazionali siano inferiori ai limiti massimi e superiori ai limiti minimi fissati nell'allegato III, capo Q.

(12) Gli Stati membri dovrebbero poter continuare ad applicare le disposizioni nazionali sui limiti dei tempi di volo e di servizio e periodi di riposo per i membri dell'equipaggio nei settori che attualmente non rientrano nell'allegato III, capo Q, per es. il periodo massimo di servizio giornaliero in volo per operazioni con un solo pilota e operazioni mediche d'emergenza, disposizioni riguardanti la riduzione dei periodi di servizio in volo o l'aumento dei periodi di riposo nell'attraversamento di zone orarie multiple.

(13) Nei due anni che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento è opportuno effettuare una valutazione medico-scientifica delle disposizioni relative ai limiti dei tempi di volo e di servizio e, ove opportuno, delle disposizioni relative ai membri dell'equipaggio di cabina.

(14) Il presente regolamento non dovrebbe ostare all'applicazione di disposizioni sulle ispezioni come previsto dalla convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago del 1944 e dalla direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ([6]).

(15) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno Unito e il Regno di Spagna hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora diventare operativi.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
([2]) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).
([3]) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).
([4]) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 707/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 17).
([5]) Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 57).
([6]) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 2111/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

(16) Il regolamento (CEE) n. 3922/91 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3922/91 è così modificato:

1) è inserito il considerando seguente subito dopo il considerando (9):

«L'applicazione delle disposizioni in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio può portare a notevoli turbative dei turni di servizio delle imprese i cui modelli operativi si basano esclusivamente sull'esercizio notturno. La Commissione dovrebbe, sulla base di prove prodotte dagli interessati, procedere a una valutazione e proporre un adeguamento delle disposizioni in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio, al fine di tenere conto di tali modelli specifici di esercizio.»;

2) sono inseriti i considerando seguenti subito dopo il considerando (10):

«Entro il 16 gennaio 2009, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea dovrebbe concludere una valutazione medico-scientifica dell'allegato III, capo Q e, ove opportuno, del capo O. Sulla base dei risultati di tale valutazione e secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione, se necessario, dovrebbe elaborare e presentare senza indugio proposte di modifica delle relative disposizioni tecniche.

Nel contesto della revisione di talune disposizioni di cui all'articolo 8 bis, la tendenza verso l'ulteriore armonizzazione dei requisiti di formazione dell'equipaggio di cabina finora adottati andrebbe proseguita, al fine di agevolare la libera circolazione dei membri dell'equipaggio di cabina all'interno della Comunità. In tale contesto, è opportuno riesaminare la possibilità di un'ulteriore armonizzazione delle qualifiche dei membri dell'equipaggio di cabina.»;

3) l'ultimo considerando è sostituito dal seguente:

«Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*),

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;

4) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento concerne l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, relative all'esercizio e alla manutenzione degli aeromobili e alle persone e imprese interessate a tali attività.»;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.

4. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune dei ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987 diventano operativi. I Governi del Regno di Spagna e del Regno Unito comunicano al Consiglio tale data.»;

5) nell'articolo 2 è aggiunta la definizione seguente:

«i) "Autorità" nell'allegato III: l'autorità competente che ha rilasciato il certificato di operatore aereo (COA).»;

6) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. Fatto salvo l'articolo 11, le regole tecniche e le procedure amministrative comuni applicabili nella Comunità al settore del trasporto commerciale mediante velivoli sono quelle specificate nell'allegato III.

2. I riferimenti al capo M dell'allegato III o alle disposizioni dello stesso si intendono fatti alla parte M del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, porti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (**) o alle sue disposizioni pertinenti.

(**) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.»;

7) l'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i settori non menzionati nell'allegato III, sulla base dell'articolo 80, paragrafo 2 del trattato, sono adottate regole tecniche e procedure amministrative comuni. La Commissione presenta, se del caso e al più presto, le opportune proposte riguardo ai settori in questione.»;

8) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

Gli aeromobili utilizzati in virtù di un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità alle regole tecniche e alle procedure amministrative comuni possono essere utilizzati alle stesse condizioni in altri Stati membri senza imporre altre esigenze tecniche o procedere a una nuova valutazione da parte di tali altri Stati membri.»;

9) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

Gli Stati membri riconoscono la certificazione rilasciata a norma del presente regolamento da un altro Stato membro, o da un organismo che agisce a suo nome, agli organismi o alle persone posti sotto la sua giurisdizione e sotto la sua autorità, incaricati della manutenzione dei prodotti e dell'esercizio di aeromobili.»;

10) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

1. Le disposizioni degli articoli da 3 a 7 non ostano a che uno Stato membro reagisca immediatamente nel caso di un problema di sicurezza riguardante un prodotto, una persona o una organizzazione soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

Se il problema di sicurezza è dovuto a un inadeguato livello di sicurezza fornito dalle regole tecniche e dalle procedure amministrative comuni oppure da lacune di dette regole e procedure, lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e delle relative motivazioni.

La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, se un livello di sicurezza inadeguato o una lacuna nelle regole tecniche e procedure amministrative comuni giustifichi il mantenimento in vigore delle misure adottate in forza del primo comma del presente paragrafo. In questo caso, la Commissione adotta i provvedimenti necessari per modificare le regole tecniche e procedure amministrative comuni in oggetto, conformemente all'articolo 4 oppure all'articolo 11. Lo Stato membro revoca le misure che sono state giudicate prive di giustificazione.

2. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle regole tecniche e procedure amministrative comuni di cui al presente regolamento nel caso di impreviste e urgenti necessità operative o di esigenze operative di breve durata.

La Commissione e gli altri Stati membri vengono informati delle deroghe concesse non appena queste diventano frequenti o se sono concesse per periodi di oltre due mesi.

La Commissione esamina se le deroghe concesse da uno Stato membro a norma del secondo comma, e comunicate alla Commissione stessa e agli altri Stati membri, siano conformi agli obiettivi di sicurezza definiti dal presente regolamento o da altre norme di diritto comunitario.

Se ritiene che le deroghe concesse non siano conformi agli obiettivi di sicurezza del presente regolamento o di altre norme pertinenti di diritto comunitario, la Commissione decide su misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis.

In questo caso lo Stato membro interessato revoca tali deroghe.

3. Qualora un livello di sicurezza equivalente a quello raggiungibile applicando le regole tecniche e le procedure amministrative comuni di cui all'allegato III possa essere ottenuto ricorrendo ad altri mezzi, gli Stati membri possono rilasciare un'omologazione non conforme a tali disposizioni, senza discriminare i richiedenti sulla base della loro nazionalità e nel rispetto dell'esigenza di non falsare la concorrenza.

In questo caso, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la propria intenzione di rilasciare l'omologazione, le relative motivazioni e le condizioni previste per raggiungere un livello equivalente di sicurezza.

Entro tre mesi dalla notificazione fatta da uno Stato membro, la Commissione avvia la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 al fine di decidere se possa essere rilasciata la proposta omologazione della misura.

In questo caso, essa notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono essere modificate per tenere conto di tale misura.

Gli articoli 6 e 7 si applicano a tale misura.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni relative all'OPS 1.1105, punto 6, all'OPS 1.1110, punti 1.3 e 1.4.1, all'OPS 1.1115 e all'OPS 1.1125, punto 2.1, dell'allegato III, capo Q, fino a che non siano state stabilite norme comunitarie basate sulla conoscenza scientifica e sulle migliori prassi.

Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che decidono di mantenere in vigore.

Per le disposizioni nazionali che derogano alle disposizioni OPS 1 di cui al primo comma e che gli Stati membri intendono adottare dopo la data di applicazione dell'allegato III, la Commissione, entro tre mesi dalla notificazione fatta da uno Stato membro, avvia la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 per decidere se dette disposizioni siano conformi agli obiettivi di sicurezza del presente regolamento e ad altre disposizioni della normativa comunitaria e se possano essere applicate.

In questo caso, essa notifica la decisione di omologare la misura a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono essere modificate per tenere conto di tale misura.

Gli articoli 6 e 7 si applicano a detta misura.»;

11) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

1. Entro il 16 gennaio 2009 l'Agenzia europea per la sicurezza aerea conclude una valutazione medico-scientifica delle disposizioni dell'allegato III, capo Q e, ove opportuno, del capo O.

2. Fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (*), l'Agenzia europea per la sicurezza aerea assiste la Commissione nella preparazione di proposte intese a modificare le disposizioni tecniche applicabili dell'allegato III, capo Q e capo O.

(*) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).»;

12) l'articolo 11, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora il progresso scientifico e tecnico lo renda necessario, la Commissione modifica le regole tecniche e le procedure amministrative comuni elencate nell'allegato III secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»;

13) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza aerea, in seguito denominato il "comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»;

14) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura di salvaguardia di cui all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE.

Prima di adottare la decisione, la Commissione consulta il comitato.

Il periodo di cui all'articolo 6, lettera b) della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Quando uno Stato membro deferisce al Consiglio una decisione della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro il termine di tre mesi.»;

15) il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fermo restando il disposto dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3922/91, l'allegato III si applica a decorrere dal 16 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo
Il presidente
Josep BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
Mauri PEKKARINEN

ALLEGATO

«ALLEGATO III

REQUISITI TECNICI COMUNI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE APPLICABILI AL TRASPORTO COMMERCIALE MEDIANTE AEROMOBILI

OPS 1: TRASPORTO AEREO COMMERCIALE (VELIVOLI)

Indice

CAPO A — Applicabilità e definizioni
CAPO B — Generalità
CAPO C — Certificazione e supervisione dell'operatore
CAPO D — Procedure operative
CAPO E — Operazioni in ogni condizione meteorologica
CAPO F — Prestazioni — Parte generale
CAPO G — Prestazioni di classe A
CAPO H — Prestazioni di classe B
CAPO I — Prestazioni di classe C
CAPO J — Massa e bilanciamento
CAPO K — Strumenti ed equipaggiamenti
CAPO L — Apparati di comunicazione e di navigazione
CAPO M — Manutenzione del velivolo
CAPO N — Equipaggio di condotta
CAPO O — Equipaggio di cabina
CAPO P — Manuali, documentazione e giornali di bordo, registrazioni.
CAPO Q — Limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo
CAPO R — Trasporto di merci pericolose per via aerea
CAPO S — Sicurezza (Security)

CAPO A

APPLICABILITÀ E DEFINIZIONI

OPS 1.001

Applicabilità

La norma OPS 1 prescrive i requisiti applicabili all'impiego dei velivoli civili per il trasporto aereo commerciale da parte di operatori che abbiano la sede principale dell'attività, ed eventualmente la sede legale, in uno degli Stati membri, e che vengono qui di seguito denominati operatori. La norma OPS 1 non si applica:

1) ai velivoli impiegati per scopi militari, per servizi doganali e per servizi di polizia; né

2) ai voli per lanci paracadutistici e per attività antincendio ed ai relativi voli di posizionamento e di rientro in cui le persone trasportate sono quelle che sarebbero normalmente trasportate sui voli per lanci paracadutistici o voli antincendio; né

3) ai voli immediatamente prima, durante o immediatamente dopo un'attività di lavoro aereo purché tali voli siano connessi con tale attività e su di essi, esclusi i membri dell'equipaggio, non siano trasportate più di 6 persone indispensabili allo svolgimento dell'attività di lavoro aereo.

OPS 1.003

Definizioni

a) Ai fini del presente allegato si intende per:

   1) "Accettato/accettabile": soggetto, condizione, richiesta od atto rispetto al quale l'Autorità non ha espresso obiezioni giudicandolo adeguato per il fine prefissato.

   2) "Approvato (dall'Autorità)": soggetto, condizione, richiesta od atto rispetto al quale è stato espresso in forma documentata (dall'Autorità) un giudizio di adeguatezza per il fine prefissato.

   3) "Lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL)": un elenco di riferimento (preceduto da un preambolo) pertinente ad un tipo di aeromobile che stabilisce gli strumenti, gli elementi di equipaggiamento o le funzioni che, pur mantenendo il livello di sicurezza previsto dalle specifiche per la certificazione di aeronavigabilità, possono temporaneamente essere inoperativi grazie alla ridondanza intrinseca del progetto e/o in virtù delle procedure operative e di manutenzione, delle condizioni e limitazioni specificate e conformemente alle procedure applicabili per l'aeronavigabilità continua.

   4) "Lista degli equipaggiamenti minimi (MEL)": un elenco (preceduto da un preambolo) che stabilisce i termini per l'impiego degli aeromobili in determinate condizioni, con particolari strumenti, elementi o funzioni dell' equipaggiamento inoperativi all'inizio del volo. Questo elenco è predisposto dall'operatore per il proprio specifico aeromobile, tenendo conto della configurazione dell'aeromobile e delle pertinenti condizioni operative e di manutenzione, conformemente ad una procedura approvata dall'Autorità.

b) La parte M e la parte 145 richiamate nel presente allegato sono quelle di cui al regolamento (CE) n. 2042/2003, del 20 novembre 2003.

CAPO B

GENERALITÀ

OPS 1.005

Generalità

a) L'operatore non utilizza velivoli per trasporto aereo commerciale che non siano in accordo con quanto stabilito nella norma OPS 1. Per quanto riguarda le operazioni dei velivoli di prestazione di classe B, requisiti meno restrittivi possono essere individuati nell'appendice 1 alla norma OPS 1.005, lettera a).

b) L'operatore si attiene ai requisiti di aeronavigabilità retroattivi applicabili ai velivoli utilizzati per il trasporto aereo commerciale.

c) Ogni velivolo è impiegato in conformità a quanto prescritto dal proprio Certificato di navigabilità (Certificate of Airworthiness) e nell'ambito dei limiti approvati, contenuti nel Manuale di volo del velivolo (Aeroplane Flight Manual — AFM).

d) Tutti i dispositivi di addestramento (STD), quali i simulatori di volo o i dispositivi di addestramento al volo (FTD), che sostituiscono un velivolo a fini di addestramento e/o controllo devono essere qualificati conformemente ai requisiti applicabili della norma JAR-STD. L'operatore che intende utilizzare tali dispositivi deve ottenere l'approvazione dell'Autorità.

OPS 1.020

Leggi, regolamenti e procedure — Responsabilità dell'operatore

L'operatore deve garantire che:

1) tutto il personale impiegato sia consapevole dell'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati nei quali sono condotte le operazioni e che riguardano lo svolgimento dei loro compiti; e

2) tutti i membri d'equipaggio abbiano familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure relative allo svolgimento dei loro compiti.

OPS 1.025

Lingua comune

a) L'operatore deve garantire che tutti i membri dell'equipaggio siano in grado di comunicare con una lingua comune.

b) L'operatore deve garantire che tutto il personale addetto alle operazioni di terra e di volo sia in grado di capire la lingua usata nelle parti del Manuale delle operazioni (Operations Manual) attinenti al proprio compito ed alle proprie responsabilità.

OPS 1.030

Lista degli equipaggiamenti minimi — Responsabilità dell'operatore

a) L'operatore stabilisce, per ogni velivolo, la lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) approvata dall'Autorità. Senza essere meno restrittiva, tale lista deriva dalla lista base degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL) (se esiste) accettata dall'Autorità.

b) L'operatore non utilizza un velivolo se non in ottemperanza alla MEL a meno che non ne sia autorizzato dall'Autorità. Tale autorizzazione non consentirà in nessuna circostanza operazioni al di fuori di quanto previsto dalla MMEL.

OPS 1.035

Sistema di qualità

a) L'operatore stabilisce un unico Sistema di qualità e designa un unico responsabile della qualità (Quality Manager) al fine di controllare l'adeguatezza e il rispetto delle procedure richieste per garantire il sicuro svolgimento delle operazioni e l'aeronavigabilità dei velivoli. Il controllo del rispetto delle procedure deve anche prevedere un sistema per riferire le risultanze al dirigente responsabile (Accountable Manager) (vedi anche la norma OPS 1.175, lettera h)) in modo da garantire, in funzione delle necessità, l'adozione delle misure correttive.

b) Il Sistema di qualità deve includere un Programma di garanzia della qualità (Quality Assurance Programme) che contenga procedure atte a verificare che tutte le operazioni siano condotte secondo i requisiti, gli standard e le procedure applicabili.

c) Il Sistema di qualità ed il responsabile della qualità devono essere accettati dall'Autorità.

d) Il Sistema di qualità deve essere descritto nei documenti pertinenti.

e) In deroga alla precedente lettera a), l'Autorità può accettare la nomina di due responsabili della qualità, uno per le operazioni e l'altro per la manutenzione, a condizione che l'operatore abbia creato un'unica unità per la gestione della qualità al fine di garantire che il Sistema di qualità sia applicato uniformemente al complesso delle operazioni.

OPS 1.037

Programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli

a) L'operatore elabora e mantiene un programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli, che può essere integrato nel Sistema di qualità, che comprenda:

   1) programmi atti a far acquisire e a mantenere la consapevolezza dei rischi presso tutte le persone che partecipano alle operazioni; e

   2) un sistema di notifica degli eventi atto a consentire la raccolta e la valutazione degli inconvenienti pertinenti e delle notifiche degli incidenti per individuare le tendenze sfavorevoli o colmare le lacune nell'interesse della sicurezza dei voli. Il sistema protegge l'identità del notificatore e comprende la possibilità che i rapporti possano essere presentati in modo anonimo; e

3) una valutazione delle informazioni di rilievo sugli incidenti e gli inconvenienti e diffusione delle relative informazioni ma non attribuzione di colpa; e

4) un programma di controllo dei dati relativi al volo per i velivoli la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 27 000 kg MCTOM. Il controllo dei dati relativi al volo (FDM) è l'utilizzo proattivo dei dati digitali di volo relativi alle operazioni di routine per migliorare la sicurezza dell'aviazione. Il programma di controllo dei dati relativi al volo non è punitivo e contiene opportune salvaguardie per proteggere la o le fonti dei dati; e

5) la nomina di una persona responsabile della gestione del programma.

b) Le proposte relative a misure correttive derivanti dal programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli competono alla persona responsabile della gestione del programma.

c) L'efficacia degli interventi derivanti dalle proposte relative a misure correttive individuate dal programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli è verificata dal responsabile della qualità.

OPS 1.040

Membri d'equipaggio

a) L'operatore garantisce che tutti i membri d'equipaggio di condotta e di cabina siano stati addestrati e sappiano svolgere i compiti loro assegnati.

b) In presenza di membri d'equipaggio non facenti parte dell'equipaggio di cabina e che svolgano le loro funzioni nel compartimento passeggeri di un velivolo, l'operatore assicura che questi:

1) non siano scambiati per membri dell'equipaggio di cabina da parte dei passeggeri,

2) non occupino postazioni assegnate all'equipaggio di cabina minimo richiesto;

3) non intralcino i membri dell'equipaggio di cabina nello svolgimento delle loro funzioni.

OPS 1.050

Informazioni su ricerca e soccorso

L'operatore garantisce che le informazioni essenziali riguardanti il servizio di ricerca e soccorso relative al volo da svolgere siano facilmente accessibili nella cabina di pilotaggio.

OPS 1.055

Informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo

L'operatore garantisce che siano disponibili, per l'immediata comunicazione ai centri di coordinamento delle ricerche, le liste contenenti le informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo di tutti i propri velivoli. Tali informazioni specificano, se del caso, il numero, colore e tipo dei canotti di salvataggio e degli artifizi pirotecnici, i dettagli delle forniture mediche di emergenza, le scorte d'acqua e il tipo e le frequenze dell'equipaggiamento radio portatile di emergenza.

OPS 1.060

Ammaraggio

L'operatore non utilizza un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 30 per voli su acqua ad una distanza dalla costa, che consenta un atterraggio di emergenza, superiore alla distanza percorribile in 120 minuti di volo alla velocità di crociera o a 400 miglia nautiche, a seconda di quale delle due è la minore, a meno che il velivolo non risponda ai requisiti richiesti per l'ammaraggio, prescritti dal codice di aeronavigabilità applicabile.

OPS 1.065

Trasporto di armi e munizioni da guerra

a) L'operatore non trasporta armi e munizioni da guerra, a meno che non sia stata concessa approvazione da tutti gli Stati interessati.

b) L'operatore garantisce che sia le armi che le munizioni da guerra siano:

1) stivate in una zona inaccessibile ai passeggeri durante il volo; e

2) scariche, qualora si tratti di armi da fuoco, a meno che prima dell'inizio del volo non sia stata concessa approvazione, da tutti gli Stati interessati, che tali armi e munizioni da guerra possano essere trasportate in condizioni diverse in parte o in tutto da quelle indicate in questo paragrafo.

c) L'operatore garantisce che al comandante sia stata data notifica, prima dell'inizio del volo, di tutti i dettagli e della posizione a bordo del velivolo di tutte le armi e munizioni da guerra che si intende trasportare.

OPS 1.070

Trasporto di armi e munizioni da sport

a) L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare di essere messo al corrente della presenza di tutte le armi da sport da trasportare a bordo.

b) L'operatore, nell'accettare il trasporto di armi da sport, assicura che queste siano:

1) stivate in una zona del velivolo inaccessibile ai passeggeri durante il volo, a meno che l'Autorità non abbia accertato che ciò non è possibile ed abbia autorizzato l'applicazione di altre procedure; e

2) scariche, qualora si tratti di armi da fuoco o altre armi che possano contenere munizioni.

c) Le munizioni per armi da sport possono essere trasportate nel compartimento bagagli passeggeri, salvo l'applicazione di alcune limitazioni, secondo quanto stabilito dalle Istruzioni tecniche (cfr. norma OPS 1.1160, lettera b), punto 5)) definite nella norma OPS 1.1150, lettera a), punto 15).

OPS 1.075

Modalità per il trasporto di persone

L'operatore adotta tutte le misure per garantire che durante il volo nessuna persona debba trovarsi in zone del velivolo non adibite alla sistemazione delle persone, a meno che il comandante non abbia concesso l'accesso temporaneo a qualsiasi parte del velivolo:

1) al fine di prendere i necessari provvedimenti per garantire la sicurezza del velivolo, delle persone, degli animali o delle cose trasportati, oppure

2) in cui siano trasportate merci o provviste e che sia predisposta per l'accesso di persone durante il volo.

OPS 1.080

Richiesta di trasporto aereo di merci pericolose

L'operatore prende tutti i provvedimenti possibili al fine di garantire che nessuno offra o accetti merci pericolose per il trasporto aereo a meno che la persona sia stata debitamente addestrata e che le merci siano state classificate, documentate, certificate, descritte, imballate, contrassegnate ed etichettate in modo corretto e si trovino nelle condizioni idonee al trasporto secondo quanto previsto dalle Istruzioni tecniche e dalla pertinente normativa comunitaria.

OPS 1.085

Responsabilità dell'equipaggio

a) Un membro d'equipaggio è responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti che:

1) sono connessi con la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti;

2) sono specificati nelle istruzioni e procedure esposte nel Manuale delle operazioni.

b) Un membro d'equipaggio:

1) riferisce al comandante qualsiasi errore, guasto, cattivo funzionamento o difetto che ritiene possa pregiudicare l'aeronavigabilità o l'impiego del velivolo in sicurezza compresi i sistemi di emergenza;

2) riferisce al comandante qualsiasi incidente che abbia minacciato o rischiato di minacciare la sicurezza dell'operazione;

3) fa uso dei sistemi attivati dall'operatore in materia di notifica degli eventi conformemente alla norma OPS 1.037, lettera a), punto 2. In tutti questi casi è comunicata al comandante interessato una copia del o dei rapporti.

c) Nulla nella lettera b) precedente obbliga un membro d'equipaggio a notificare un evento che è già stato notificato da un altro membro d'equipaggio.

d) Nessun membro d'equipaggio presta servizio su un velivolo:

1) se sotto l'effetto di farmaci che possano influenzare le sue facoltà in modo da compromettere la sicurezza;

2) dopo un'immersione in acque profonde, a meno che non sia passato un adeguato periodo di tempo;

3) dopo una donazione di sangue, a meno che non sia passato un adeguato periodo di tempo;

4) se non sono soddisfatti i requisiti medici applicabili o se in dubbio sulle proprie capacità di svolgere i compiti assegnati;

5) se è a conoscenza o sospetta di soffrire di affaticamento o se ha la sensazione di una non perfetta efficienza fisica al punto da poter determinare una situazione di pericolo per lo svolgimento del volo.

e) Un membro d'equipaggio è sottoposto ad appropriati requisiti in materia di consumo di alcolici, requisiti che devono essere stabiliti dall'operatore e accettabili per l'Autorità e che non sono meno restrittivi dei seguenti:

1) nessun tipo di alcolico è consumato nelle 8 ore precedenti l'orario specificato di inizio del turno di volo o del periodo di riserva;

2) il tasso di alcolemia non è superiore a 0,2 per mille all'inizio del turno di volo;

3) nessun tipo di alcolico può essere consumato durante un turno di volo o di riserva.

f) Il comandante:

1) è responsabile della sicurezza di tutti i membri d'equipaggio, dei passeggeri e delle merci a bordo dal momento in cui arriva a bordo fino a quando lascia il velivolo al termine del volo;

2) è responsabile dell'impiego e della sicurezza del velivolo dal momento in cui il velivolo è pronto a muoversi a scopo di rullaggio prima del decollo fino al momento in cui infine si ferma al termine del volo e il motore o i motori impiegati come unità di propulsione primaria si spengono;

3) ha l'autorità di impartire tutti gli ordini ritenuti necessari a garantire la sicurezza del velivolo e delle persone o cose trasportate;

4) ha l'autorità di sbarcare qualsiasi persona o qualsiasi parte del carico che, a suo avviso, possa costituire un pericolo potenziale per la sicurezza del velivolo o dei suoi occupanti;

5) vieta la presenza a bordo di persone che appaiano sotto l'influenza di alcolici o droghe al punto da mettere in pericolo la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti;

6) ha il diritto di rifiutare il trasporto di passeggeri non ammessi dalle autorità di frontiera, persone espulse o sotto custodia se tale trasporto può comportare un rischio per la sicurezza del velivolo o dei suoi occupanti;

7) si assicura che tutti i passeggeri ricevano istruzioni sulla posizione delle uscite di emergenza e sulla posizione ed uso degli equipaggiamenti di emergenza;

8) si assicura che tutte le procedure operative e liste dei controlli siano completate conformemente al Manuale delle operazioni;

9) vieta ai membri d'equipaggio di effettuare qualunque attività durante il decollo, la salita iniziale, l'avvicinamento finale e l'atterraggio ad eccezione dei compiti necessari all'impiego del velivolo in sicurezza;

10) non permette che:

i) il registratore dei dati di volo venga scollegato, spento o che i dati siano cancellati durante il volo, né permette che, nel caso di un incidente o di un inconveniente soggetto a obbligo di notifica, i dati registrati vengano cancellati dopo il volo;

ii) il fonoregistratore in cabina di pilotaggio venga scollegato o spento durante il volo a meno che non ritenga che i dati registrati, che altrimenti si cancellerebbero automaticamente, debbano essere conservati per l'indagine di incidenti o inconvenienti, né permette che i dati registrati vengano manualmente cancellati durante o dopo il volo in caso di incidente o inconveniente soggetto a obbligo di notifica;

11) è il responsabile della decisione finale di accettare o meno un velivolo con anomalie consentite dalle CDL o MEL;

12) si assicura che l'ispezione pre-volo sia stata effettuata.

g) il comandante effettua, in una situazione di emergenza che richiede decisioni ed azioni immediate, tutte le azioni che ritiene necessarie in tali circostanze. In questi casi può, ai fini della sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi stabiliti.

OPS 1.090

Autorità del comandante

L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che tutte le persone trasportate sul velivolo obbediscano a tutti i legittimi ordini dati dal comandante nell'intento di garantire la sicurezza del velivolo e delle persone o cose trasportate.

OPS 1.095

Autorizzazione al rullaggio di un velivolo

L'operatore prende tutte le iniziative ragionevoli per garantire che un velivolo di cui è responsabile non rulli nell'area di movimento di un aeroporto ad opera di una persona diversa dal membro dell'equipaggio di condotta a meno che tale persona, seduta ai comandi:

1) sia stata debitamente autorizzata dall'operatore o da un agente designato e sia competente a:

i) rullare il velivolo;

ii) utilizzare il radiotelefono; e

2) abbia ricevuto istruzioni in merito alla conformazione (layout) dell'aeroporto, ai percorsi, ai segnali, alla segnaletica orizzontale, alle luci, ai segnali e alle istruzioni per il controllo del traffico aereo, alla fraseologia e alle procedure e sia in grado di conformarsi agli standard operativi richiesti per il movimento sicuro del velivolo all'aeroporto.

OPS 1.100

Ammissione in cabina di pilotaggio

a) L'operatore deve garantire che nessuna persona, al di fuori dei membri dell'equipaggio di condotta assegnati al volo, sia ammessa o trasportata in cabina di pilotaggio a meno che tale persona non sia:

1) un membro dell'equipaggio in servizio operativo;

2) un rappresentante dell'Autorità responsabile delle certificazioni, licenze o ispezioni se il suo accesso é necessario per lo svolgimento dei propri compiti ufficiali;

3) autorizzata e trasportata conformemente alle istruzioni del Manuale delle operazioni.

b) Il comandante assicura che:

1) per motivi di sicurezza, l'ammissione in cabina di pilotaggio non distragga e/o interferisca con le operazioni di volo;

2) tutte le persone trasportate in cabina di pilotaggio siano rese familiari con le relative procedure di sicurezza.

c) Il comandante è il responsabile finale dell'autorizzazione all'ammissione in cabina di pilotaggio.

OPS 1.105

Trasporto non autorizzato

L'operatore adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che nessuna persona si introduca di nascosto o introduca di nascosto merce a bordo di un velivolo.

OPS 1.110

Dispositivi elettronici portatili

L'operatore non permette a nessuna persona di usare dispositivi elettronici portatili che possono influenzare negativamente le prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti del velivolo e adotta tutte le ragionevoli misure per assicurare che nessuna persona usi, a bordo di un velivolo, tali dispositivi.

OPS 1.115

Alcolici, droghe e farmaci

L'operatore non permette a nessuna persona, e adotta tutte le ragionevoli misure per assicurare che nessuna persona salga o sia a bordo sotto l'influenza di alcolici, droghe o farmaci al punto che la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti possa essere messa a rischio.

OPS 1.120

Pericoli per la sicurezza

L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che nessuna persona agisca in maniera avventata o negligente o ometta di agire

1) in modo da mettere in pericolo il velivolo o le persone a bordo;

2) in modo da causare o consentire che il velivolo metta in pericolo persone o cose.

OPS 1.125

Documenti obbligatori a bordo

a) L'operatore assicura che su ogni volo siano presenti i seguenti documenti o copie di essi:

1) il Certificato di immatricolazione

2) il Certificato di navigabilità;

3) l'originale o una copia del Certificato acustico (se applicabile), compresa una traduzione in lingua inglese, fornita dall'Autorità responsabile del rilascio di tale certificato;

4) l'originale o una copia del Certificato di Operatore Aereo;

5) la Licenza di stazione radio; e

6) l'originale o una copia della Nota di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

b) Ogni membro d'equipaggio di condotta porta con sé, su ogni volo, la licenza di pilotaggio in corso di validità con la/e appropriata/e abilitazione/i per lo svolgimento del volo.

OPS 1.130

Manuali obbligatori a bordo

L'operatore assicura che:

1) le parti in corso di validità del Manuale delle operazioni riguardanti i compiti dell'equipaggio siano presenti su ogni volo;

2) le parti del Manuale delle operazioni che sono necessarie per la condotta del volo sono facilmente accessibili all'equipaggio a bordo del velivolo;

3) il Manuale di volo del velivolo in corso di validità sia presente a bordo a meno che l'Autorità non abbia accettato che il Manuale delle operazioni prescritto nella norma OPS 1.1045, appendice 1, parte B contenga le pertinenti informazioni per quel velivolo.

OPS 1.135

Informazioni addizionali e moduli obbligatori a bordo

a) L'operatore assicura che, oltre ai documenti e manuali prescritti nelle norme OPS 1.125 e 1.130, sono presenti su ogni volo le seguenti informazioni ed i seguenti moduli attinenti al tipo e alla zona delle operazioni:

   1) Piano di volo operativo contenente almeno le informazioni prescritte dalla norma OPS 1.1060;

   2) Quaderno tecnico di bordo del velivolo contenente almeno le informazioni prescritte dalla parte M, norma M. A. 306;

   3) dettagli del piano di volo ATS compilato;

   4) appropriata documentazione NOTAM/AIS;

   5) appropriate informazioni meteorologiche;

   6) documentazione relativa alla massa e al bilanciamento come specificato nel capo J;

   7) notifica di speciali categorie di passeggeri, ad esempio personale addetto al servizio di sicurezza, se non considerato parte dell'equipaggio, persone disabili, passeggeri non ammessi dalle autorità di frontiera, persone espulse o sotto custodia;

   8) notifica di carichi speciali, incluse merci pericolose, con le relative informazioni scritte per il comandante come prescritto nella norma OPS 1.1215, lettera d);

   9) mappe e carte aggiornate e documenti collegati come prescritto dalla norma OPS 1.290, lettera b), punto 7;

   10) ogni altra documentazione che può essere richiesta dagli Stati interessati dal volo, ad esempio il manifesto di carico o la lista dei passeggeri ecc.;

   11) moduli per effettuare le notifiche richieste dall'Autorità e dall'operatore.

b) l'Autorità può consentire che tutte o parte delle informazioni descritte nella precedente lettera a) siano presentate in una forma diversa da quella stampata su carta. Deve comunque essere assicurato un accettabile livello di accessibilità, fruibilità e affidabilità.

OPS 1.140

Informazioni da trattenere a terra

a) L'operatore assicura che:

   almeno per la durata di ogni volo o serie di voli:

   i) siano conservate a terra le informazioni riguardanti il volo e quelle appropriate al tipo di operazione;

   ii) le informazioni siano conservate fino a quando non siano state duplicate nel luogo nel quale saranno archiviate, conformemente alla norma OPS 1.1065;

   iii) le stesse informazioni siano trasportate sul velivolo in un contenitore resistente al fuoco.

b) Le informazioni di cui alla precedente lettera a) includono:

1) una copia del Piano di volo operativo, se del caso;

2) copie della parte pertinente del Quaderno tecnico di bordo del velivolo;

3) documentazione NOTAM specifica per la rotta, se specificamente pubblicata dall'operatore;

4) documentazione relativa alla massa e al bilanciamento, se richiesta (cfr. norma OPS 1.625);

5) notifiche di carichi speciali.

OPS 1.145

Ispezioni in volo

L'operatore assicura che ad ogni persona autorizzata dall'Autorità sia concesso in qualunque momento di salire a bordo ed effettuare il volo su qualsiasi velivolo impiegato in conformità al COA emanato dalla stessa Autorità e di entrare e rimanere in cabina di pilotaggio, tenuto conto che il comandante può negare l'accesso alla cabina di pilotaggio se, a suo giudizio, la sicurezza del velivolo può essere messa in pericolo.

OPS 1.150

Ispezione di documentazione e registrazioni

a) L'operatore:

1) permette, ad ogni persona autorizzata dall'Autorità, l'accesso ad ogni documento e alle registrazioni relativi alle operazioni di volo e di manutenzione;

2) su richiesta dell'Autorità esibisce, entro un ragionevole periodo di tempo, tutti i suddetti documenti e registrazioni.

b) Quando richiesto da una persona autorizzata dall'Autorità ed entro un ragionevole periodo di tempo dalla richiesta, il comandante consegna a tale persona la documentazione che deve essere obbligatoriamente tenuta a bordo.

OPS 1.155

Conservazione della documentazione

L'operatore assicura che:

1) ogni documento originale o relativa copia, che è obbligatorio conservare, sia effettivamente conservato per il periodo di tempo prescritto anche se durante tale periodo egli cesserà di essere l'operatore del velivolo; e

2) qualora un membro dell'equipaggio cambi operatore, la documentazione che lo riguarda in termini di registrazioni di tempo di volo, tempo di servizio e periodi di riposo sia messa a disposizione del nuovo operatore.

OPS 1.160

Conservazione, consegna e utilizzazione delle registrazioni dei registratori di volo

a) Conservazione delle registrazioni

1) A seguito di un incidente, l'operatore di un velivolo sul quale è installato un registratore di volo conserva, nel limite del possibile, le registrazioni originali pertinenti all'incidente così come sono state registrate dal registratore, per un periodo di 60 giorni, a meno che l'autorità investigatrice non abbia dato istruzioni diverse al riguardo.

2) A meno che non sia stata concessa in precedenza un'autorizzazione da parte dell'Autorità, a seguito di un inconveniente soggetto a obbligo di notifica, l'operatore di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore dei dati di volo conserva, nel limite del possibile, le registrazioni originali pertinenti all'inconveniente così come sono state registrate dal registratore, per un periodo di 60 giorni, a meno che l'autorità investigatrice non abbia dato istruzioni diverse al riguardo.

3) Inoltre, quando l'Autorità lo richiede, l'operatore di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore di volo conserva le registrazioni originali per un periodo di 60 giorni, a meno che l'autorità investigatrice non abbia dato istruzioni diverse al riguardo.

4) Nel caso in cui un registratore dei dati di volo sia obbligatorio a bordo di un velivolo, l'operatore del velivolo:

i) conserva le registrazioni per il periodo di tempo operativo specificato dalle norme OPS 1.715, 1.720 e 1.725, salvo per le esigenze di prova e di manutenzione dei registratori dei dati di volo, nel qual caso è possibile cancellare al massimo un'ora delle registrazioni più vecchie al momento della prova; e

ii) tiene un documento contenente le informazioni necessarie per estrarre e convertire i dati registrati in supporti di indagine tecnica.

b) Consegna delle registrazioni

L'operatore di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore di volo consegna, entro un periodo di tempo ragionevole a partire dal momento in cui l'Autorità glielo richiede, tutte le registrazioni disponibili o conservate fatte da un registratore di volo.

c) Uso delle registrazioni

1) Le registrazioni fatte dal fonoregistratore in cabina di pilotaggio non possono essere utilizzate per fini diversi dall'inchiesta relativa ad un incidente o inconveniente soggetto a obbligo di notifica, salvo accordo di tutti i membri d'equipaggio interessati.

2) Le registrazioni del registratore dei dati di volo non possono essere usate per fini diversi dall'inchiesta relativa ad un incidente o inconveniente soggetto a obbligo di notifica, salvo i casi in cui tali registrazioni sono:

i) utilizzate dall'operatore unicamente per questioni di aeronavigabilità o di manutenzione; o

ii) rese anonime; o

iii) divulgate in condizioni di riservatezza.

OPS 1.165

Noleggio

a) Terminologia

I termini usati nel presente paragrafo hanno il seguente significato:

1) Dry lease (noleggio a scafo nudo) — quando l'impiego del velivolo avviene in accordo alle specifiche del COA del locatario.

2) Wet lease (noleggio con equipaggio) — quando l'impiego del velivolo avviene in accordo alle specifiche del COA del locatore.

b) Noleggio (leasing) di velivoli fra operatori comunitari

1) Wet lease-out. L'operatore comunitario che fornisce un velivolo con equipaggio completo ad un altro operatore comunitario ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio della licenza ai vettori aerei ([1]) e che conserva tutte le funzioni e le responsabilità prescritte nel capo C, rimane l'operatore del velivolo.

2) Tutti i noleggi eccetto il wet lease-out

i) Ad eccezione del caso contemplato nella precedente lettera b), punto 1), l'operatore comunitario che utilizza un velivolo di un altro operatore comunitario o che fornisce un velivolo ad un altro operatore comunitario deve ottenere l'approvazione preventiva della propria Autorità. Tutte le condizioni che fanno parte di tale approvazione devono essere incluse nel contratto di noleggio.

ii) Gli elementi del contratto di noleggio che sono approvati dall'Autorità, ad eccezione dei contratti di noleggio che riguardano un velivolo con equipaggio completo e non prevedono alcun trasferimento di funzioni e responsabilità, devono essere considerati tutti, per quanto riguarda il velivolo noleggiato, come modifiche del COA nell'ambito del quale saranno compiuti i voli.

([1]) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

c) Noleggio (leasing) di velivoli tra un operatore comunitario e un soggetto che non sia un altro operatore comunitario

1) Dry lease-in (presa a noleggio a scafo nudo)

i) Un operatore comunitario non prende a noleggio a scafo nudo un velivolo di un soggetto che non sia un altro operatore comunitario, salvo approvazione dell'Autorità. Tutte le condizioni che fanno parte di tale approvazione devono essere incluse nel contratto di noleggio.

ii) L'operatore comunitario assicura che, per quanto riguarda i velivoli presi a noleggio a scafo nudo, tutte le differenze rispetto ai requisiti di cui ai capitoli K, L e/o alla norma OPS 1.005, lettera b) sono notificate all'Autorità e da questa accettate.

2) Wet lease-in (presa a noleggio con equipaggio)

i) Un operatore comunitario non prende a noleggio con equipaggio un velivolo di un soggetto che non sia un altro operatore comunitario, salvo approvazione dell'Autorità.

ii) L'operatore comunitario, per quanto riguarda i velivoli presi a noleggio con equipaggio, assicura che:

A) le norme di sicurezza del locatore relative alla manutenzione e all'impiego siano equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento;

B) il locatore è un operatore titolare di COA emesso da uno Stato firmatario della Convenzione di Chicago;

C) il velivolo ha un Certificato di navigabilità standard rilasciato conformemente all'allegato 8 dell'ICAO. I Certificati di navigabilità standard rilasciati da uno Stato membro diverso da quello responsabile del rilascio del COA saranno accettati senza ulteriore documentazione se rilasciati a norma della parte 21; e

D) sono rispettati tutti i requisiti resi applicabili dall'Autorità del locatario.

3) Dry lease-out (cessione a noleggio a scafo nudo)

Un operatore comunitario può dare a noleggio a scafo nudo un velivolo per trasporto aereo commerciale a qualsiasi operatore di uno Stato firmatario della Convenzione di Chicago a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

A) l'Autorità ha esentato l'operatore dai requisiti pertinenti della norma OPS 1 e, dopo che l'Autorità di regolamentazione straniera abbia accettato per iscritto di essere responsabile del controllo della manutenzione e dell'impiego operativo del(i) velivolo(i), ha tolto il velivolo dal suo COA; e

B) il velivolo è mantenuto conformemente ad un programma di manutenzione approvato.

4) Wet lease-out (cessione a noleggio con equipaggio)

L'operatore comunitario che fornisce un velivolo con equipaggio completo ad un altro soggetto ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 e che conserva tutte le funzioni e le responsabilità prescritte nel capo C, rimane l'operatore del velivolo.

Appendice 1 alla norma OPS 1.005, lettera a)

Operazioni dei velivoli con prestazioni di classe B

a) Terminologia

1) Operazioni da A ad A — Il decollo e l'atterraggio sono effettuati nel medesimo luogo.

2) Operazioni da A a B — Il decollo e l'atterraggio sono effettuati in luoghi diversi.

3) Notte — le ore comprese tra la fine del crepuscolo serale civile e l'inizio del crepuscolo mattutino civile o altro periodo di tempo compreso tra il tramonto e l'alba, così come previsto dalla competente Autorità;

b) Le operazioni alle quali è applicabile la presente appendice possono essere condotte in conformità alle attenuazioni dei requisiti esposte qui di seguito.

1) OPS 1.035 Sistema di qualità: nel caso di un operatore molto piccolo, l'incarico di responsabile della qualità (Quality Manager) può essere ricoperto da un responsabile (Post Holder) designato se si ricorre a auditor esterni. Ciò vale anche quando il dirigente responsabile (Accountable Manager) ricopre uno o più incarichi (posts).

2) A disposizione

3) OPS 1.075 Modalità per il trasporto di persone: non richiesto per le operazioni VFR dei velivoli monomotore.

4) OPS 1.100 Accesso alla cabina di pilotaggio:

i) l'operatore deve stabilire norme per il trasporto di passeggeri seduti ad un posto di pilotaggio.

ii) Il comandante deve assicurare che:

A) il trasporto di passeggeri seduti ad un posto di pilotaggio non causi distrazione e/o non interferisca con le operazioni di volo; e

B) il passeggero che occupa un posto di pilotaggio sia reso familiare con le pertinenti restrizioni e procedure di sicurezza.

5) OPS 1.105 Trasporto non autorizzato: non richiesto per le operazioni VFR dei velivoli monomotore.

6) OPS 1.135 Informazioni addizionali e moduli obbligatori a bordo:

i) Per le operazioni VFR di giorno da A ad A dei velivoli monomotore non sono obbligatori a bordo i seguenti documenti:

A) Piano di volo operativo;

B) Quaderno tecnico di bordo del velivolo;

C) NOTAM/AIS, informazioni relative al volo;

D) informazioni metereologiche;

E) notifica di speciali categorie di passeggeri, ecc., e

F) notifica di carichi speciali, incluse merci pericolose, ecc.

ii) Per le operazioni VFR di giorno da A a B dei velivoli monomotore non è obbligatoria a bordo la notifica di speciali categorie di passeggeri di cui alla norma OPS 1.135, lettera a), punto 7.

iii) Per le operazioni VFR di giorno da A a B, il Piano di volo operativo può essere in forma semplificata e deve soddisfare le esigenze del tipo di operazioni.

7) OPS 1.215 Uso del servizio del traffico aereo: per le operazioni VFR di giorno dei velivoli monomotore, il contatto non obbligatorio con gli ATS è mantenuto per la durata appropriata alla natura delle operazioni. I servizi di ricerca e soccorso devono essere assicurati in conformità della norma OPS 1.300.

8) OPS 1.225 Minimi operativi di aeroporto: per le operazioni VFR, i minimi operativi VFR standard copriranno generalmente tale requisito. Se necessario, l'operatore specifica requisiti aggiuntivi tenendo conto di fattori quali la copertura radio, l'orografia del terreno, la natura dei siti di decollo e atterraggio, le condizioni di volo e la capacità ATS.

9) OPS 1.235 Procedura antirumore: non si applica alle operazioni VFR dei velivoli monomotore.

10) OPS 1.240 Rotte e aree di operazioni:

la lettera a), punto 1, non si applica alle operazioni VFR di giorno da A ad A dei velivoli monomotore.

11) OPS 1.250 Determinazione delle altitudini minime di volo:

per le operazioni VFR di giorno, tale norma si applica come descritto qui di seguito. L'operatore garantisce che le operazioni siano condotte esclusivamente sulle rotte e nelle aree per le quali è possibile mantenere la separazione minima di sicurezza dal suolo e tiene conto di fattori quali la temperatura, l'orografia del terreno, le condizioni metereologiche sfavorevoli (ad esempio, turbolenza forte e correnti d'aria discendenti, correzioni dovute alle variazioni di temperatura e di pressione rispetto ai valori standard).

12) OPS 1.255 Rifornimento di combustibile:

i) per i voli da A ad A — L'operatore specifica la quantità minima di combustibile con cui un volo deve concludersi. Tale riserva finale minima di combustibile non deve essere inferiore alla quantità necessaria per volare per un periodo di tempo di 45 minuti.

ii) Per i voli da A a B — L'operatore garantisce che i calcoli pre-volo del combustibile utilizzabile richiesto per il volo includano:

A) il combustibile per il rullaggio (taxi fuel) — Combustibile consumato prima del decollo, se significativo;

B) il combustibile per il volo (trip fuel) — Combustibile consumato dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto di destinazione; e

C) il combustibile di riserva (reserve fuel) — Comprendente:

1) il combustibile per le necessità contingenti (contingency fuel) —

Combustibile non inferiore al 5 % del combustibile previsto per il volo dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto di destinazione o, in caso di ripianificazione in volo, al 5 % del combustibile necessario per la continuazione del volo; e

2) il combustibile di riserva finale (final reserve fuel) —

Combustibile necessario per prolungare il volo di altri 45 minuti (motori alternativi) o 30 minuti (motori a turbina);

D) il combustibile per l'aeroporto alternato (alternate fuel) —

Combustibile necessario per raggiungere l'aeroporto alternato alla destinazione, via quello di destinazione, qualora sia richiesto un aeroporto alternato alla destinazione;

E) il combustibile extra (extra fuel) —

Combustibile che il comandante può richiedere in aggiunta a quello di cui alle lettere da A) a D).

13) OPS 1.265 Trasporto di passeggeri non ammissibili, persone espulse o sotto custodia: per le operazioni VFR dei velivoli monomotore e qualora non sia previsto il trasporto di passeggeri non ammissibili, persone espulse o sotto custodia, l'operatore non è obbligato a definire le procedure per il trasporto di tali tipologie di passeggeri.

14) OPS 1.280 Sistemazione dei passeggeri: non si applica alle operazioni VFR dei velivoli monomotore.

15) OPS 1.285 Informazioni ai passeggeri: la dimostrazione e le informazioni sono fornite in modo appropriato al tipo di operazioni. Nelle operazioni con un solo pilota non possono essere assegnati a quest'ultimo compiti che lo distraggano dalle sue funzioni a bordo.

16) OPS 1.290 Preparazione del volo:

i) Piano di volo operativo per le operazioni da A ad A — Non richiesto

ii) Operazioni VFR di giorno da A a B — L'operatore assicura che per ogni volo sia compilato un Piano di volo operativo in forma semplificata, pertinente al tipo di operazioni.

17) OPS 1.295 Scelta degli aeroporti:

non si applica alle operazioni VFR. Le istruzioni necessarie per l'uso degli aeroporti e dei siti di decollo e atterraggio devono essere formulate in riferimento alla norma OPS 1.220.

18) OPS 1.310 Membri d'equipaggio alle postazioni di lavoro:

per le operazioni VFR, le istruzioni in materia sono obbligatorie solo quando sono effettuate operazioni con due piloti.

19) OPS 1.375 Gestione del combustibile in volo:

l'appendice 1 alla norma OPS 1.375 non si applica alle operazioni VFR di giorno dei velivoli monomotore.

20) OPS 1.405 Inizio e continuazione di un avvicinamento:

non si applica alle operazioni VFR.

21) OPS 1.410 Procedure operative — Altezza di attraversamento della soglia pista:

non si applica alle operazioni VFR.

22) OPS da 1.430 a 1.460, appendici incluse:

non si applicano alle operazioni VFR.

23) OPS 1.530 Decollo:

i) la lettera a) si applica con l'aggiunta seguente. L'Autorità può, vagliando caso per caso, accettare altri dati di prestazione presentati dall'operatore e basati sulla dimostrazione e/o su un'esperienza documentata. Le lettere b) e c) si applicano con la seguente aggiunta. Qualora le prescrizioni della presente norma non possano essere soddisfatte a causa delle limitazioni fisiche relative ad un allungamento della pista e sussistano un evidente interesse generale ed una necessità operativa, l'Autorità può, vagliando caso per caso, accettare altri dati di prestazione, non contrastanti con quelli del Manuale di volo del velivolo relativi a procedure speciali, presentati dall'operatore e basati sulla dimostrazione e/o su un'esperienza documentata.

ii) L'operatore che desidera effettuare operazioni a norma del punto i) deve ottenere l'approvazione preventiva dell'Autorità che rilascia il COA. Tale approvazione specificherà:

A) il tipo di velivolo;

B) il tipo di operazioni;

C) l'aeroporto o gli aeroporti e le piste interessati;

D) le restrizioni al decollo da applicare in VMC;

E) le qualifiche dei membri dell'equipaggio; e

F) che l'applicazione è limitata ai velivoli il cui primo certificato per tipo è stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º gennaio 2005.

iii) L'operazione deve essere accettata dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto.

24) OPS 1.535 Separazione dagli ostacoli al decollo — Velivoli plurimotore:

i) la lettera a), punti 3, 4 e 5, la lettera b), punto 2, la lettera c), punti 1 e 2 e l'appendice non sono applicabili alle operazioni VFR di giorno.

ii) Per le operazioni IFR o VFR di giorno, le lettere b) e c) si applicano con le variazioni seguenti.

A) La guida visiva di direzione è considerata disponibile quando la visibilità in volo è pari o superiore a 1 500 m.

B) La larghezza massima del corridoio richiesta è di 300 m quando la visibilità in volo è pari o superiore a 1 500 m.

25) OPS 1.545Atterraggio — Aeroporto di destinazione e aeroporto alternato:

i) La norma si applica con la seguente aggiunta. Qualora le prescrizioni della presente norma non possano essere soddisfatte a causa delle limitazioni fisiche relative ad un allungamento della pista e sussistano un evidente interesse generale ed una necessità operativa, l'Autorità può, vagliando caso per caso, accettare altri dati di prestazione, non contrastanti con il Manuale di volo del velivolo, relativo a procedure speciali, presentati dall'operatore sulla base di una dimostrazione e/o di un'esperienza documentata.

ii) L'operatore che desidera effettuare operazioni a norma del punto i) deve ottenere l'approvazione preventiva dell'Autorità che rilascia il COA. Tale approvazione specificherà:

A) il tipo di velivolo;

B) il tipo di operazioni;

C) l'aeroporto o gli aeroporti e le piste interessati;

D) le restrizioni al decollo da applicare in VMC;

E) le qualifiche dei membri dell'equipaggio; e

F) che l'applicazione è limitata ai velivoli il cui certificato per tipo è stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º gennaio 2005.

iii) Le operazioni devono essere accettate dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto.

26) OPS 1.550 Atterraggio — Pista asciutta:

i) la norma si applica con la seguente aggiunta. Qualora le prescrizioni della presente norma non possano essere soddisfatte a causa delle limitazioni fisiche relative ad un allungamento della pista e sussistano un evidente interesse generale ed una necessità operativa, l'Autorità può, vagliando caso per caso, accettare altri dati di prestazione, non contrastanti con quelli del Manuale di volo del velivolo, relativi alle procedure speciali, presentati dall'operatore sulla base di una dimostrazione e/o di un'esperienza documentata.

ii) L'operatore che desidera effettuare operazioni a norma del punto i) deve ottenere l'approvazione preventiva dell'Autorità che rilascia il COA. Tale approvazione specificherà:

A) il tipo di velivolo;

B) il tipo di operazioni;

C) l'aeroporto o gli aeroporti e le piste interessati;

D) le restrizioni al decollo da applicare in VMC;

E) le qualifiche dei membri dell'equipaggio; e

F) che l'applicazione è limitata ai velivoli il cui primo certificato per tipo è stato rilasciato anteriormente al 1º gennaio 2005.

iii) L'operazione deve essere accettata dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto.

27) A disposizione

28) OPS 1.650 Operazioni VFR di giorno:

La norma OPS 1.650 si applica con la seguente aggiunta. L'Autorità può esentare dal rispetto dei requisiti di cui alle lettere da f) a i) i velivoli monomotore con certificato di navigabilità individuale rilasciato per la prima volta anteriormente al 22 maggio 1995, qualora il rispetto dei suddetti requisiti richieda un adeguamento.

29) Parte M, norma M.A.704, Descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

La descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità può essere adattata alle operazioni da effettuare.

30) Parte M, norma M.A.306, Quaderno tecnico di bordo del velivolo.

L'Autorità può approvare una versione semplificata del Quaderno tecnico di bordo del velivolo, pertinente al tipo di operazioni condotte.

31) OPS 1.940 Composizione dell'equipaggio di condotta.

La lettera a), punti 2 e 4 e la lettera b) non sono applicabili alle operazioni VFR di giorno; la lettera a), punto 4 deve tuttavia essere applicata integralmente quando la norma OPS 1 richiede 2 piloti.

32) OPS 1.945 Addestramento di conversione e controllo:

i) lettera a), punto 7 — Il volo di linea sotto supervisione (LIFUS) può essere condotto su qualsiasi velivolo nell'ambito della classe applicabile. La durata del volo di linea sotto supervisione (LIFUS)richiesta dipende dalla complessità delle operazioni da effettuare.

ii) Lettera a), punto 8: non richiesta.

33) OPS 1.955 Nomina a comandante

La lettera a) si applica come descritto qui di seguito. L'Autorità può accettare un corso comando abbreviato in relazione al tipo di operazioni condotte.

34) OPS 1.960 Comandanti con Licenza di pilota commerciale

La lettera a), punto 1, i) non è applicabile alle operazioni VFR di giorno.

35) OPS 1.965 Addestramento e controlli periodici

i) La lettera a), punto 1 si applica alle operazioni VFR di giorno così come descritto qui di seguito. Ogni addestramento e controllo è pertinente al tipo di operazioni e classe del velivolo su cui operano i membri dell'equipaggio di condotta, tenuto debitamente conto dell'eventuale equipaggiamento specializzato utilizzato.

ii) La lettera a), punto 3, ii) si applica come segue. L'addestramento nel velivolo può essere condotto da un esaminatore di abilitazione per classe (Class Rating Examiner — CRE), un esaminatore di volo (Flight Examiner — FE) o un esaminatore di abilitazione per tipo (Type Rating Examiner — TRE).

iii) La lettera a), punto 4, i) si applica come segue. Il controllo di professionalità da parte dell'operatore può essere condotto da un esaminatore di abilitazione per tipo (TRE), un esaminatore di abilitazione per classe (CRE) oppure da un comandante adeguatamente qualificato designato dall'operatore e accettabile per l'Autorità, addestrato in materia di gestione delle risorse dell'equipaggio (Crew Resource Management — CRM) e nella valutazione delle capacità sotto il profilo di CRM.

iv) La lettera b), punto 2, è applicabile alle operazioni VFR di giorno come segue. Nei casi in cui le operazioni siano condotte durante stagioni inferiori a 8 mesi consecutivi, è sufficiente un solo controllo di professionalità da parte dell'operatore (operator proficiency check). Tale controllo di professionalità deve essere effettuato prima di avviare le operazioni di trasporto aereo commerciale.

36) OPS 1.968 Qualifica dei piloti che possono operare in entrambi i posti di pilotaggio:

L'appendice 1 non è applicabile alle operazioni VFR di giorno dei velivoli monomotore.

37) OPS 1.975 Qualificazione di rotta e di aeroporto

i) Per le operazioni VFR di giorno, le lettere b), c) e d) non sono applicabili, salvo che l'operatore garantisca, nei casi in cui è richiesta un'approvazione speciale dello Stato di ubicazione dell'aeroporto, l'osservanza delle prescrizioni associate;

ii) per le operazioni IFR o VFR di notte, in alternativa alle lettere b), c) e d), la qualificazione di rotta e di aeroporto può essere rinnovata come segue.

A) Eccetto per le operazioni verso gli aeroporti più impegnativi, mediante il completamento di almeno 10 tratte nella zona delle operazioni durante i precedenti 12 mesi oltre all'eventuale autoinformazione (self briefing) richiesta.

B) Le operazioni verso gli aeroporti più impegnativi possono essere effettuate solo se:

1) il comandante è stato qualificato all'aeroporto nei precedenti 36 mesi mediante ricognizione quale membro operativo dell'equipaggio di condotta oppure quale osservatore;

2) l'avvicinamento è effettuato in VMC dalla prevista altitudine minima di settore, e

3) prima del volo è stata effettuata un'adeguata autoinformazione.

38) OPS 1.980 Operazioni su più di un tipo o variante

i) Non si applica se le operazioni sono limitate alle classi di velivoli a motore alternativo in VFR diurno con un solo pilota.

ii) Per le operazioni IFR e VFR di notte, il requisito di cui all'appendice 1 alla norma OPS 1.980, lettera d), punto 2, i), relativo all'obbligo di avere al proprio attivo 500 ore sul pertinente posto di pilotaggio prima di applicare i benefici derivanti dalla trascrizione di due abilitazioni sulla licenza, è ridotto a 100 ore o tratte se una delle abilitazioni è correlata ad una classe. Prima di essere assegnato alle funzioni di comandante, il pilota deve completare un volo di controllo.

39) OPS 1.981 Impiego di elicotteri ed aerei:

La lettera a), punto 1, non è applicabile se le operazioni sono limitate a classi di velivoli a motore alternativo con un solo pilota.

40) A disposizione

41) OPS 1.1060 Piano di volo operativo

Non richiesto per le operazioni VFR di giorno da A ad A. Per le operazioni VFR di giorno da A a B la norma è applicabile, ma il Piano di volo può essere in forma semplificata in relazione al tipo di operazioni condotte (cfr. norma OPS 1.135).

42) OPS 1.1070 Descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità

La descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità può essere adattata alle operazioni da effettuare.

43) OPS 1.1071 Quaderno tecnico di bordo del velivolo

Applicabile come indicato nella parte M, norma M.A.306.

44) A disposizione

45) A disposizione

46) OPS 1.1240 Programmi di addestramento

I programmi di addestramento sono adattati al tipo di operazioni effettuate. Per le operazioni VFR può essere bene accetto un programma autodidattico di addestramento.

47) OPS 1.1250 Lista di controllo della procedura di ricerca nel velivolo

Non si applica alle operazioni VFR di giorno.

Appendice 1 alla norma OPS 1.125

Documenti obbligatori a bordo

Cfr. norma OPS 1.125

In caso di perdita o furto dei documenti specificati nella norma OPS 1.125, le operazioni possono proseguire finché il velivolo non raggiunga la base o il luogo in cui può essere fornita una documentazione sostitutiva.

CAPO C

CERTIFICAZIONE E SUPERVISIONE DELL'OPERATORE

OPS 1.175

Certificato di operatore aereo — Regole generali

Nota 1: l'appendice 1 alla presente norma specifica il contenuto e le condizioni del COA.

Nota 2: l'appendice 2 alla presente norma specifica i requisiti in materia di gestione e organizzazione.

a) L'operatore non utilizza un velivolo a fini di trasporto aereo commerciale se non in base e in conformità ai termini e alle condizioni di un certificato di operatore aereo (COA).

b) Il richiedente di un COA o di una modifica del COA permette all'Autorità di esaminare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza delle operazioni proposte.

c) Il richiedente di un COA deve:

1) non essere in possesso di un COA rilasciato da un'altra Autorità, salvo accordo specifico delle Autorità interessate;

2) avere la sede principale di attività e, se del caso, la sede sociale nello Stato responsabile del rilascio del COA;

3) dimostrare all'Autorità di essere in grado di garantire la sicurezza delle operazioni.

d) Se l'operatore è in possesso di velivoli immatricolati in diversi Stati membri, vengono adottate misure atte a garantire una adeguata sorveglianza ai fini della sicurezza.

e) L'operatore permette all'Autorità di accedere alla propria organizzazione ed ai propri velivoli e assicura, per quanto riguarda la manutenzione, che l'accesso sia permesso a tutte le imprese di manutenzione certificate parte 145 collegate, al fine di determinare la continua conformità alla norma OPS 1.

f) Il COA sarà modificato, sospeso o ritirato se l'Autorità non è più convinta che l'operatore possa continuare ad operare in condizioni di sicurezza.

g) L'operatore deve dimostrare all'Autorità che:

1) la sua organizzazione e gestione sono adeguate e corrispondono effettivamente alle dimensioni e alla tipologia delle operazioni; e

2) sono state definite procedure per la supervisione delle operazioni.

h) L'operatore deve avere nominato un dirigente responsabile accettabile per l'Autorità che detiene l'autorità giuridica per assicurare che tutte le attività legate alle operazioni e alla manutenzione possono essere finanziate e condotte secondo le norme richieste dall'Autorità.

i) L'operatore deve avere nominato dei responsabili (Post Holders), accettabili per l'Autorità, incaricati della gestione e supervisione dei seguenti settori::

1) le operazioni di volo;

2) il sistema di manutenzione;

3) l'addestramento degli equipaggi; e

4) le operazioni di terra.

(j) Una persona può ricoprire più di un incarico, a patto che ciò sia accettabile per l'Autorità tuttavia, per gli operatori che impiegano 21 o più persone a tempo pieno, sono necessarie almeno due persone per ricoprire i quattro settori di responsabilità.

(k) Per gli operatori che impiegano fino a 20 dipendenti a tempo pieno, uno o più incarichi possono essere ricoperti, se accettabile per l'Autorità, dal dirigente responsabile.

l) L'operatore deve assicurare che ogni volo sia compiuto conformemente alle istruzioni contenute nel Manuale delle operazioni.

m) L'operatore deve predisporre adeguate strutture di assistenza a terra al fine di garantire la sicurezza dei propri voli.

n) L'operatore deve assicurare che l'equipaggiamento dei propri velivoli e le qualifiche dei propri equipaggi siano tali da rispondere alle esigenze relative all'area e al tipo di operazioni.

o) L'operatore deve soddisfare i requisiti di manutenzione, conformemente alla parte M, per tutti i velivoli impiegati in accordo al proprio COA.

p) L'operatore deve fornire all'Autorità una copia del Manuale delle operazioni conformemente al disposto capo P, nonché tutti i relativi emendamenti o revisioni.

q) L'operatore deve predisporre nella base principale delle operazioni mezzi di assistenza operativa adeguati all'area e al tipo di operazioni.

OPS 1.180

Rilascio, modifica e mantenimento in stato di validità di un COA

a) L'operatore non può ottenere un COA o una modifica del COA e tale COA non può continuare ad essere valido a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) i velivoli impiegati hanno un certificato di navigabilità standard rilasciato da uno Stato membro conformemente al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ([1]). I certificati di navigabilità standard rilasciati da un Stato membro diverso da quello responsabile del rilascio del COA saranno accettati senza ulteriore documentazione se rilasciati a norma della parte 21;

2) il sistema di manutenzione è stato approvato dall'Autorità in conformità della parte M, capo G, e

3) l'operatore ha dimostrato all'Autorità di essere in grado di:

i) stabilire e mantenere un'adeguata organizzazione;

ii) stabilire e mantenere un Sistema di qualità conformemente alla norma OPS 1.035;

iii) riapplicare i programmi di addestramento richiesti;

iv) soddisfare i requisiti di manutenzione compatibili con la tipologia e l'ampiezza delle operazioni specificate, ivi compresi gli elementi pertinenti previsti nella norma OPS 1.175, lettere da g) a o), e

v) soddisfare i requisiti della norma OPS 1.175.

b) In deroga alle disposizioni della norma OPS 1.185, lettera f), l'operatore deve comunicare appena possibile all'Autorità tutti i cambiamenti relativi alle informazioni fornite ai sensi della norma OPS 1.185, lettera a).

c) Se l'Autorità non ritiene che i requisiti di cui alla lettera a) della presente norma siano soddisfatti, può richiedere l'effettuazione di uno o più voli dimostrativi che simulino voli di trasporto aereo commerciale.

OPS 1.185

Requisiti amministrativi

a) L'operatore assicura che le seguenti informazioni siano incluse nella richiesta di rilascio del COA e, se del caso, in ogni richiesta di modifica o di rinnovo:

1) il nome ufficiale e la ragione sociale, l'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente;

2) la descrizione delle operazioni proposte;

3) la descrizione dell'organizzazione;

4) il nome del dirigente responsabile (Accountable Manager);

5) i nomi dei principali responsabili (Post Holders), in particolare quelli incaricati delle operazioni di volo, del sistema di manutenzione, dell'addestramento degli equipaggi e delle operazioni di terra, con le loro qualifiche professionali ed esperienze; e

(6) il Manuale delle operazioni.

b) Per quanto riguarda specificamente il sistema di manutenzione dell'operatore, nella domanda di rilascio del COA e, se del caso, in ogni richiesta di modifica o di rinnovo e per ogni singolo tipo di velivolo da usare, devono essere incluse le seguenti informazioni:

1) la descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'operatore;

2) il programma o i programmi di manutenzione dei velivoli dell'operatore;

3) il Quaderno tecnico di bordo del velivolo;

4) se del caso, le specifiche tecniche del contratto o dei contratti di manutenzione conclusi tra l'operatore ed un'impresa di manutenzione approvata parte 145;

5) il numero di velivoli.

([1]) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

c) La domanda di rilascio di un COA deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data di previsto inizio delle operazioni, ad eccezione del Manuale delle operazioni che può essere consegnato successivamente ma non meno di 60 giorni prima di tale data.

d) La domanda di modifica del COA deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende dare inizio alle operazioni, o come diversamente concordato.

e) La domanda di rinnovo del COA deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di validità, o come diversamente concordato.

f) Salvo circostanze eccezionali, la proposta di sostituire un responsabile deve essere notificata all'Autorità con almeno 10 giorni di preavviso.

Appendice 1 alla norma OPS 1.175

Contenuto e condizioni del Certificato di operatore aereo

Il COA specifica:

a) il nome e l'indirizzo (sede principale di attività) dell'operatore;

b) la data di rilascio e il periodo di validità;

c) il tipo di operazioni autorizzate;

d) il tipo o i tipi di velivoli autorizzati all'impiego;

e) le marche di immatricolazione del velivolo o dei velivoli autorizzati; tuttavia gli operatori possono ottenere l'approvazione di un sistema per informare l'Autorità in merito alle marche di immatricolazione dei velivoli impiegati nell'ambito del proprio COA;

f) le aree di operazioni autorizzate;

g) le limitazioni specifiche; e

h) le autorizzazioni/approvazioni specifiche, quali:

— CAT II/CAT III (compresi i minimi autorizzati)

— (MNPS) Specifiche delle prestazioni minime di navigazione

— (ETOPS) Impiego di velivoli bimotore in operazioni di lungo raggio

— (RNAV) Navigazione d'area

— (RVSM) Minimi di separazione verticale ridotti

— Trasporto di merci pericolose

— Autorizzazione ad impartire all'equipaggio di cabina la formazione iniziale in materia di sicurezza e, se applicabile, a rilasciare l'attestato di cui al capo O per gli operatori che impartiscono tale formazione direttamente o indirettamente.

Appendice 2 alla norma OPS 1.175

Gestione e organizzazione di un titolare di COA

a) Generalità

L'operatore deve disporre di una struttura di gestione ben organizzata ed efficiente al fine di assicurare la sicurezza delle operazioni di volo. I responsabili (Post Holders) designati devono possedere competenza manageriale e adeguate qualifiche tecniche e operative in materia di aviazione.

b) Responsabili (Post Holders) designati

1) Nel Manuale delle operazioni devono essere inclusi i nomi dei responsabili insieme con una descrizione dei rispettivi compiti e responsabilità e l'Autorità deve essere informata per iscritto di ogni cambiamento che si intende effettuare o che si effettua sia nelle nomine che nei compiti.

2) L'operatore deve adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la continuità della supervisione in assenza dei responsabili.

3) Una persona nominata designata quale responsabile dal titolare di un COA non può essere designata quale responsabile dal titolare di un altro COA, a meno che ciò non sia accettabile per le Autorità interessate.

4) Le persone designate quali responsabili devono avere un contratto di lavoro per un numero di ore sufficienti a svolgere i compiti di gestione legati alle dimensioni e alla tipologia delle operazioni.

c) Adeguatezza e supervisione del personale

(1) Membri d'equipaggio. L'operatore deve impiegare un numero di equipaggi di condotta e di cabina sufficiente per le operazioni pianificate, addestrati e controllati conformemente alle disposizioni dei capitoli N e O, rispettivamente.

(2) Personale di terra

i) L'entità numerica del personale di terra dipende dalla natura e dalle dimensioni delle operazioni. Il settore delle operazioni e quello dei servizi a terra, in particolare, devono essere dotati di personale addestrato e che abbia una profonda consapevolezza e una perfetta conoscenza delle proprie responsabilità all'interno dell'organismo.

ii) L'operatore che dà alcuni servizi in appalto ad altre imprese rimane responsabile del mantenimento degli standard appropriati. In tali casi, ad uno dei responsabili deve essere dato il compito di assicurarsi che tutti i subappaltatori rispettino gli standard richiesti.

(3) Supervisione

i) Il numero di supervisori da nominare dipende dalla struttura dell'operatore e dal numero dei dipendenti.

ii) I compiti e le responsabilità dei supervisori devono essere chiaramente definiti ed ogni impegno di volo deve essere pianificato in modo che essi possano delegare le proprie responsabilità in materia di supervisione.

iii) La supervisione dei membri d'equipaggio e del personale di terra deve essere svolta da persone in possesso di esperienza e qualità personali tali da garantire il rispetto delle norme specificate nel Manuale delle operazioni.

d) Infrastrutture

1) L'operatore deve assicurare che in ogni base delle operazioni vi sia spazio sufficiente per lo svolgimento del lavoro del personale addetto alla sicurezza delle operazioni di volo. È necessario tenere conto delle necessità del personale di terra, degli addetti al controllo delle operazioni, all'archiviazione ed esibizione delle registrazioni essenziali e dei documenti relativi alla pianificazione dei voli da parte degli equipaggi.

2) Gli uffici devono essere dotati di sistemi e servizi in grado di distribuire a chi ne ha necessità, senza ritardo, le istruzioni operative e altri tipi di informazioni.

e) Documentazione

L'operatore deve adottare gli opportuni provvedimenti relativi alla preparazione dei manuali, degli emendamenti e di altra documentazione.

CAPO D

PROCEDURE OPERATIVE

OPS 1.195

Controllo delle operazioni

L'operatore:

a) stabilisce e mantiene il metodo per l'esercizio del controllo delle operazioni approvato dall'Autorità.

b) esercita il controllo delle operazioni su tutti i voli compiuti conformemente al proprio COA.

OPS 1.200

Manuale delle operazioni

L'operatore prepara il Manuale delle operazioni, conforme al capo P, ad uso e guida del personale addetto alle operazioni.

OPS 1.205

Competenza del personale addetto alle operazioni

L'operatore assicura che tutto il personale assegnato alle operazioni di terra e di volo o direttamente impegnato in tali operazioni abbia ricevuto un'adeguata formazione, abbia dimostrato di essere capace di svolgere i compiti specifici assegnatigli e sia consapevole delle proprie responsabilità e della relazione esistente tra tali compiti e le operazioni nel loro complesso.

OPS 1.210

Criteri per stabilire le procedure

a) L'operatore stabilisce, per ogni tipo di velivolo, procedure ed istruzioni relative ai compiti del personale di terra e dei membri d'equipaggio per tutti i tipi di operazioni a terra ed in volo.

b) L'operatore stabilisce un sistema di liste di controllo (check-list) che devono essere utilizzate dai membri d'equipaggio nelle varie fasi del volo (prima, durante e dopo il volo) in condizioni normali, non normali e di emergenza, al fine di garantire che siano osservate le procedure operative riportate nel Manuale delle operazioni.

c) Durante le fasi critiche del volo, l'operatore non richiede ai membri d'equipaggio di eseguire alcuna attività se non quelle relative alla condotta in sicurezza del velivolo.

OPS 1.215

Uso dei servizi del traffico aereo

L'operatore assicura che, ogniqualvolta disponibili, i servizi del traffico aereo siano utilizzati per tutti i voli.

OPS 1.216

Istruzioni operative in volo

L'operatore assicura che le istruzioni operative in volo da lui impartite e tali da comportare una modifica del piano di volo ATS siano, ove possibile, coordinate con l'appropriata unità dei servizi del traffico aereo prima di essere trasmesse al velivolo.

OPS 1.220

Autorizzazione all'uso di aeroporti

L'operatore autorizza esclusivamente l'uso di aeroporti che siano adeguati ali) tipoi) di velivolo e di operazioni interessate.

OPS 1.225

Minimi operativi di aeroporto

a) L'operatore specifica i minimi operativi di aeroporto, stabiliti in conformità della norma OPS 1.430, per ciascun aeroporto di partenza, di destinazione o alternato il cui uso è autorizzato in conformità della norma OPS 1.220.

b) Ogni eventuale maggiorazione prescritta dall'Autorità deve essere aggiunta ai minimi stabiliti conformemente alla precedente lettera a).

c) Per ciascun tipo di procedura di avvicinamento e di atterraggio i relativi minimi operativi sono applicabili se:

   1) sono operative le installazioni al suolo necessarie all'esecuzione della procedura come riportato sulle cartine;

   2) sono operativi i sistemi a bordo del velivolo necessari per l'avvicinamento;

   3) sono rispettate le necessarie norme relative alle prestazioni del velivolo;

   4) l'equipaggio è qualificato per quel tipo di operazioni.

OPS 1.230

Procedure strumentali di partenza e di avvicinamento

a) L'operatore assicura che siano utilizzate le procedure strumentali di partenza e di avvicinamento stabilite dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto.

b) In deroga al disposto della precedente lettera a), un comandante può accettare un'autorizzazione ATC a deviare dalle rotte di partenza o di arrivo pubblicate, a condizione che siano osservati i criteri di separazione dagli ostacoli e siano prese in considerazione tutte le condizioni operative. L'avvicinamento finale deve essere eseguito a vista o secondo la procedura strumentale di avvicinamento stabilita.

c) Possono essere applicate dall'operatore procedure diverse da quelle indicate alla precedente lettera a) solo a condizione che siano state approvate dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto, se tale approvazione è necessaria, e accettate dall'Autorità.

OPS 1.235

Procedure antirumore

a) L'operatore stabilisce procedure operative antirumore per le operazioni di volo strumentali, conformemente all'ICAO PANS OPS volume 1 (doc. 8168-OPS/611).

b) Le procedure antirumore di salita dopo il decollo specificate dall'operatore per un dato tipo di velivolo dovrebbero essere le stesse per tutti gli aeroporti.

OPS 1.240

Rotte e aree delle operazioni

a) L'operatore assicura che le operazioni siano condotte esclusivamente sulle rotte e nelle aree per le quali:

1) le installazioni ed i servizi a terra provvisti, inclusi i servizi meteorologici, sono adeguati alle operazioni previste;

2) le prestazioni del velivolo che si intende impiegare sono tali da rispettare i requisiti relativi alle altitudini minime di volo;

3) gli equipaggiamenti del velivolo che si intende impiegare soddisfano i requisiti minimi relativi alle operazioni previste;

4) sono disponibili mappe e carte appropriate (cfr. norma OPS 1.135, lettera a), punto 9));

5) se si utilizzano velivoli bimotore, sono disponibili aeroporti adeguati entro i limiti di tempo/distanza previsti nella norma OPS 1.245;

(6) se si utilizzano velivoli monomotore, sono disponibili aree che permettono di eseguire un atterraggio forzato in sicurezza.

b) L'operatore assicura che le operazioni siano condotte in conformità di tutte le restrizioni sulle rotte o aree delle operazioni imposte dall'Autorità.

OPS 1.241

Operazioni in uno spazio aereo definito con separazioni verticali minime ridotte (RVSM)

L'operatore non impiega un velivolo in una porzione definita di spazio aereo in cui, in base agli accordi regionali di navigazione aerea, si applica una separazione verticale minima di 300 m (1 000 ft), salvo approvazione dell'Autorità (autorizzazione RVSM). (Vedi anche la norma OPS 1.872.)

OPS 1.243

Operazioni in aree con requisiti specifici di prestazioni di navigazione

L'operatore non impiega un velivolo in aree definite o in una porzione definita di spazio aereo in cui, in base agli accordi regionali di navigazione aerea, sono prescritte norme di prestazioni minime di navigazione, salvo approvazione dell'Autorità (autorizzazione MNPS/RNP/RNAV). (Vedi anche la norma OPS 1.865, lettera c), punto 2) e la norma OPS 1.870.)

OPS 1.245

Distanza massima da un aeroporto adeguato per velivoli bimotore senza approvazione ETOPS

a) Salvo autorizzazione specifica dell'Autorità conformemente alla norma OPS 1.246, lettera a) (approvazione ETOPS), l'operatore non impiega un velivolo bimotore su una rotta che comprende un punto la cui distanza da un aeroporto adeguato è superiore, nel caso di:

   1) velivoli con prestazioni di classe A aventi:

      i) una configurazione massima approvata di posti passeggeri maggiore o uguale a 20; o

      ii) una massa massima al decollo superiore o uguale a 45 360 kg,

      alla distanza percorsa dal velivolo in 60 minuti alla velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente alla seguente lettera b);

   2) velivoli con prestazioni di classe A aventi:

      i) una configurazione massima approvata di posti passeggeri minore o uguale a 19; e

      ii) una massa massima al decollo inferiore a 45 360 kg, alla distanza percorsa dal velivolo in 120 minuti oppure, se autorizzato dall'Autorità, in un massimo di 180 minuti per i velivoli a turbogetto alla velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente alla seguente lettera b);

   3) velivoli con prestazioni di classe B o C,

      i) alla distanza percorsa dal velivolo in 120 minuti alla velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente alla seguente lettera b); o

      ii) 300 miglia nautiche, a seconda di quale dei due valori è minore.

b) L'operatore determina una velocità per il calcolo della distanza massima da un aeroporto adeguato per ciascun tipo o variante di velivolo bimotore impiegato, non superiore a $V_{MO,}$ in base all'effettiva velocità aerodinamica (true airspeed) che il velivolo può mantenere con un motore inoperativo nelle seguenti condizioni:

   1) atmosfera standard (ISA);

   2) volo livellato:

      i) per i velivoli a turbo-reazione:

         A) a FL 170; o

         B) al massimo livello di volo a cui il velivolo, con un motore inoperativo, può salire e mantenersi, utilizzando la velocità ascensionale lorda (gross rate) specificata nel Manuale di volo del velivolo (AFM), a seconda di quale dei due valori è minore;

      ii) Per i velivoli ad elica:

         A) a FL 80; o

         B) al massimo livello di volo a cui il velivolo, con un motore inoperativo, può salire e mantenersi, utilizzando la velocità ascensionale lorda specificata nel Manuale di volo del velivolo (AFM), a seconda di quale dei due valori è minore;

3) spinta o potenza massima continuativa sul motore in funzione;

4) una massa velivolo non inferiore a quella risultante da:

i) il decollo a livello del mare alla massa massima al decollo; e

ii) la salita con tutti i motori funzionanti fino all'altitudine ottimale di crociera di massima autonomia kilometrica (long range cruise altitude); e

iii) la crociera con tutti i motori funzionanti alla velocità di crociera di massima autonomia kilometrica (long range cruise speed) a questa altitudine, fino a che il tempo trascorso dopo il decollo sia uguale alla soglia prescritta alla precedente lettera a).

c) L'operatore assicura che i seguenti dati, specifici a ciascun tipo o variante, siano inclusi nel Manuale delle operazioni:

1) la velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente alla precedente lettera b); e

2) la distanza massima da un aeroporto adeguato determinata conformemente alle precedenti lettere a) e b).

Nota: le velocità e le altitudini (livelli di volo) di cui sopra sono usate soltanto per stabilire la distanza massima da un aeroporto adeguato.

OPS 1.246

Operazioni a lungo raggio con velivoli bimotore (ETOPS)

a) L'operatore non intraprende operazioni oltre la distanza limite determinata conformemente alla norma OPS 1.245, salvo approvazione dell'Autorità (approvazione ETOPS).

b) Prima di intraprendere un volo ETOPS, l'operatore assicura che sia disponibile un aeroporto alternato in rotta ETOPS raggiungibile entro il tempo di dirottamento approvato o entro il tempo basato sullo stato operativo del velivolo in funzione della MEL, a seconda di quale dei due è il più corto. (Vedi anche la norma OPS 1.297, lettera d).)

OPS 1.250

Determinazione delle altitudini minime di volo

a) L'operatore stabilisce le altitudini minime di volo e definisce i metodi per determinare tali altitudini, per tutti i segmenti di rotta da percorrere, che forniscono la distanza minima dal suolo richiesta tenendo conto dei requisiti dei capitoli da F ad I.

b) Ciascun metodo per definire le altitudini minime di volo deve essere approvato dall'Autorità.

c) Qualora le altitudini minime di volo stabilite dagli Stati sorvolati siano più alte di quelle stabilite dall'operatore, si applicano i valori più alti.

d) Per stabilire le altitudini minime di volo, l'operatore considera i seguenti fattori:

1) la precisione con la quale può essere determinata la posizione del velivolo;

2) le possibili imprecisioni delle indicazioni degli altimetri utilizzati;

3) le caratteristiche del terreno (ad esempio cambiamenti improvvisi di elevazione) lungo le rotte o nelle aree dove si conducono le operazioni;

4) la probabilità di incontrare condizioni meteorologiche sfavorevoli (ad esempio turbolenze forti e correnti d'aria discendenti); e

5) le possibili imprecisioni delle carte aeronautiche.

e) Nel soddisfare i requisiti di cui alla precedente lettera d) si tengono in debito conto i seguenti fattori:

1) le correzioni dovute alle variazioni di temperatura e di pressione rispetto alle condizioni standard;

2) le richieste dell'ATC;

3) tutte le eventualità che si possono manifestare lungo la rotta pianificata.

OPS 1.255

Rifornimento di combustibile

a) L'operatore stabilisce, per la pianificazione del volo e per la ripianificazione in volo, le linee guida per il rifornimento al fine di garantire che ogni volo abbia combustibile sufficiente per l'operazione pianificata ed una riserva per le eventuali deviazioni dall'operazione pianificata.

b) L'operatore assicura che la pianificazione del volo sia basata almeno sui seguenti punti 1) e 2):

1) le procedure contenute nel Manuale delle operazioni e i dati derivati da:

i) i dati forniti dal costruttore del velivolo; o

ii) gli attuali dati specifici del velivolo derivati da un sistema di monitoraggio del consumo di combustibile.

2) le condizioni operative previste per il volo, che devono includere:

i) dati realistici sul consumo di combustibile del velivolo;

ii) masse previste;

iii) condizioni meteorologiche previste; e

iv) restrizioni e procedure del servizio del traffico aereo (ATS).

c) L'operatore assicura che i calcoli pre-volo del combustibile utilizzabile richiesto per il volo includano:

1) il combustibile per il rullaggio (taxi fuel);

2) il combustibile per il volo dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto di destinazione (trip fuel);

3) il combustibile di riserva (reserve fuel) comprendente:

i) il combustibile per le necessità contingenti (contingency fuel);

ii) il combustibile per l'aeroporto alternato (alternate fuel) qualora sia richiesto un aeroporto alternato alla destinazione. (Ciò non preclude la possibilità di scegliere l'aeroporto di partenza come aeroporto alternato alla destinazione);

iii) il combustibile di riserva finale (final reserve fuel); e

iv) il combustibile addizionale (additional fuel) se il tipo di operazioni lo richiede (ad esempio un volo ETOPS); e

4) il combustibile extra (extra fuel) se il comandante lo richiede.

d) L'operatore assicura che le procedure di ripianificazione in volo per il calcolo del combustibile utilizzabile richiesto, qualora il volo debba seguire una rotta o dirigersi verso una destinazione diversa da quella pianificata inizialmente, includano:

1) il combustibile necessario per la continuazione del volo;

2) il combustibile di riserva (reserve fuel) comprendente:

i) il combustibile per le necessità contingenti (contingency fuel);

ii) il combustibile per l'aeroporto alternato (alternate fuel) qualora sia richiesto un aeroporto alternato alla destinazione. (Ciò non preclude la possibilità di scegliere l'aeroporto di partenza come aeroporto alternato alla destinazione);

iii) il combustibile di riserva finale (final reserve fuel); e

iv) il combustibile addizionale (additional fuel) se il tipo di operazioni lo richiede (ad esempio un volo ETOPS); e

3) il combustibile extra (extra fuel) se il comandante lo richiede.

OPS 1.260

Trasporto di persone con mobilità ridotta

a) L'operatore stabilisce le procedure per il trasporto di persone con mobilità ridotta.

b) L'operatore assicura che a tali persone con mobilità ridotta non vengano assegnati e non sia concesso di occupare posti dove la loro presenza potrebbe:

1) intralciare i membri dell'equipaggio nello svolgimento dei propri compiti;

2) ostruire l'accesso agli equipaggiamenti di emergenza; o

3) impedire l'evacuazione di emergenza del velivolo.

c) Al comandante deve essere segnalata l'eventuale presenza a bordo di passeggeri con mobilità ridotta.

OPS 1.265

Trasporto di passeggeri non ammissibili, persone espulse o sotto custodia

L'operatore stabilisce le procedure per il trasporto di passeggeri non ammissibili, persone espulse o sotto custodia, al fine di assicurare la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti. Al comandante deve essere segnalata l'eventuale presenza a bordo delle persone sopra menzionate.

OPS 1.270

Stivaggio del bagaglio e delle merci

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.270)

a) L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che in cabina passeggeri siano portati soltanto bagagli a mano che possono essere stivati in modo adeguato e sicuro.

b) L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che tutti i bagagli e le merci a bordo, che se liberi di muoversi possono provocare danni o lesioni od ostruire corridoi ed uscite, siano opportunamente stivati in appositi comparti destinati ad evitare tali movimenti.

OPS 1.275

Intenzionalmente in bianco

OPS 1.280

Sistemazione dei passeggeri

L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che i passeggeri siano sistemati in maniera tale che, nel caso sia necessaria un'evacuazione di emergenza, essi possano facilitare e non ostacolare l'evacuazione del velivolo.

OPS 1.285

Informazioni ai passeggeri

L'operatore assicura che:

a) Generalità

1) i passeggeri siano informati verbalmente sulle questioni attinenti alla sicurezza; è consentito fornire tali informazioni, in tutto o in parte, mediante presentazioni audiovisive;

2) ai passeggeri venga fornita una scheda con le informazioni di sicurezza sulla quale è illustrato con disegni il funzionamento degli equipaggiamenti e delle uscite di emergenza che potrebbero utilizzare;

b) Prima del decollo

1) i passeggeri siano informati sui seguenti punti, nei casi in cui è richiesto:

i) norme sul fumo;

ii) sistemazione dello schienale in posizione verticale e chiusura del tavolino;

iii) ubicazione delle uscite di emergenza;

iv) ubicazione ed utilizzazione dei segnali luminosi sul pavimento indicanti il percorso di evacuazione;

v) stivaggio del bagaglio a mano;

vi) restrizioni sull'uso degli apparecchi elettronici portatili; e

vii) ubicazione e contenuto della scheda con le informazioni di sicurezza; e,

2) ai passeggeri venga fatta una dimostrazione di quanto segue:

i) uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza, ivi compreso il modo di allacciarle o slacciarle;

ii) ubicazione e utilizzazione dell'equipaggiamento per l'ossigeno, se richiesto (vedi le norme OPS 1.770 e OPS 1.775). I passeggeri devono anche essere informati sull'obbligo di spegnere sigarette, sigari e pipe in caso di utilizzazione dell'ossigeno; e

iii) ubicazione e utilizzazione dei giubbotti di salvataggio, se richiesto (cfr. norma OPS 1.825).

c) Dopo il decollo

1) ai passeggeri, nei casi in cui è richiesto, sia ricordato quanto segue:

i) norme sul fumo; e

ii) l'uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza, inclusi i vantaggi, in termini di sicurezza, di tenere le cinture di sicurezza allacciate quando si è seduti, anche se l'apposito segnale è spento.

d) Prima dell'atterraggio

1) ai passeggeri, nei casi in cui è richiesto, sia ricordato quanto segue:

i) norme sul fumo;

ii) uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza;

iii) sistemazione dello schienale in posizione verticale e chiusura del tavolino;

iv) risistemazione del bagaglio a mano; e

v) restrizioni sull'uso degli apparecchi elettronici portatili.

e) Dopo l'atterraggio

1) ai passeggeri sia ricordato quanto segue:

i) norme sul fumo; e

ii) uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza,

f) In caso di emergenza durante il volo, i passeggeri ricevano istruzioni sul comportamento più appropriato alla situazione d'emergenza.

OPS 1.290

Preparazione del volo

a) L'operatore assicura che venga compilato il Piano di volo operativo per ogni volo che si intende effettuare.

b) Il comandante non inizia il volo se non si è assicurato di quanto segue:

1) il velivolo è idoneo al volo;

2) il velivolo non è utilizzato in modo non conforme alla lista delle deviazioni di configurazione consentite (CDL);

3) gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per il volo da svolgere sono disponibili, conformemente ai capitoli K e L;

4) gli strumenti e gli equipaggiamenti sono in condizioni di operabilità salvo quanto previsto nella MEL;

5) le parti del Manuale delle operazioni necessarie per la condotta del volo sono disponibili a bordo;

6) i documenti, le informazioni addizionali e i moduli richiesti dalle norme OPS 1.125 e OPS 1.135 sono presenti a bordo;

7) le mappe aggiornate, le carte e la documentazione associata o dati equivalenti, sono disponibili per far fronte alle necessità delle operazioni previste, ivi compresa ogni diversione che si possa ragionevolmente prevedere. Sono incluse le tavole di conversione necessarie a supporto delle operazioni in cui si devono utilizzare altezze, altitudini e livelli di volo espressi in valori metrici;

8) i servizi e le installazioni a terra richiesti per il volo previsto sono disponibili e adeguati;

9) per il volo previsto possono essere rispettate le norme indicate nel Manuale delle operazioni per quanto riguarda le quantità di combustibile, olio ed ossigeno, le altitudini minime di sicurezza, i minimi operativi di aeroporto e la disponibilità di aeroporti alternati, se necessario;

10) il carico è distribuito correttamente e fissato in modo sicuro;

11) la massa del velivolo, all'inizio della corsa di decollo, è tale che il volo possa essere condotto in conformità delle disposizioni applicabili riportate nei capitoli da F a I;

12) possono essere rispettate tutte le ulteriori limitazioni operative oltre a quelle previste ai precedenti punti 9 e 11.

OPS 1.295

Scelta degli aeroporti

a) Per la pianificazione del volo, l'operatore stabilisce le procedure per la scelta degli aeroporti di destinazione e/o alternati conformemente alla norma OPS 1.220.

b) L'operatore sceglie e indica sul Piano di volo operativo un aeroporto alternato al decollo per il caso in cui non fosse possibile ritornare all'aeroporto di partenza per ragioni meteorologiche o per motivi legati alle prestazioni. L'aeroporto alternato al decollo è ubicato entro:

1) per velivoli bimotore:

i) un'ora di volo alla velocità di crociera con un motore inoperativo, in conformità al Manuale di volo del velivolo (AFM), in condizioni di atmosfera standard, vento calmo, alla massa effettiva al decollo; o

ii) il tempo di diversione ETOPS approvato dall'operatore, fatte salve eventuali restrizioni MEL, fino ad un massimo di due ore di volo, alla velocità di crociera con un motore inoperativo, conformemente al Manuale di volo del velivolo, in condizioni di atmosfera standard, vento calmo, alla massa effettiva al decollo, per velivoli ed equipaggi autorizzati ETOPS; o

2) per velivoli con tre o quattro motori, due ore di volo alla velocità di crociera con un motore inoperativo, in conformità al Manuale di volo del velivolo, in condizioni atmosfera standard, vento calmo, alla massa effettiva al decollo; e

3) nel caso in cui il Manuale di volo del velivolo non indichi la velocità di crociera con un motore inoperativo, la velocità da usare per tale calcolo è quella che si raggiunge regolando il/i rimanente/i motore/i alla potenza massima continuativa.

c) L'operatore sceglie almeno un aeroporto alternato alla destinazione per ciascun volo IFR a meno che:

1) non si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

i) il tempo di volo previsto, dal decollo all'atterraggio, non eccede le sei ore; e

ii) a destinazione sono disponibili e agibili due piste separate, e le osservazioni o le previsioni meteorologiche relative all'aeroporto di destinazione, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo a destinazione, la base delle nubi (ceiling) sarà di almeno 2 000 ft o l'altezza di circuitazione a vista (circling) + 500 ft, a seconda di quale dei due è maggiore, e la visibilità sarà di almeno 5 km;

oppure

2) l'aeroporto di destinazione non sia isolato e non esista un adeguato aeroporto alternato alla destinazione.

d) L'operatore sceglie due aeroporti alternati alla destinazione se:

1) le osservazioni o le previsioni meteorologiche relative all'aeroporto di destinazione, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo, le condizioni meteorologiche saranno inferiori ai minimi di pianificazione applicabili; o

2) non è disponibile nessuna informazione meteorologica.

e) L'operatore indica nel Piano di volo operativo tutti gli aeroporti alternati richiesti.

OPS 1.297

Minimi di pianificazione per voli IFR

a) Minimi di pianificazione per aeroporti alternati al decollo. L'operatore non sceglie un aeroporto come aeroporto alternato al decollo se le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due non indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo su tale aeroporto, le condizioni meteorologiche sullo stesso saranno uguali o superiori ai minimi di atterraggio applicabili specificati conformemente alla norma OPS 1.225. La base delle nubi (ceiling) deve essere presa in considerazione quando le uniche procedure di avvicinamento disponibili sono non di precisione e/o di circuitazione a vista (circling). Devono inoltre essere prese in considerazione tutte le limitazioni relative alle operazioni con un motore inoperativo.

b) Minimi di pianificazione per aeroporti di destinazione e alternati alla destinazione. L'operatore sceglie l'aeroporto di destinazione e/o l'aeroporto/i alternato/i alla destinazione soltanto se le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione applicabili, come segue:

1) minimi di pianificazione per l'aeroporto di destinazione, eccetto gli aeroporti di destinazione isolati:

i) RVR/visibilità specificata conformemente alla norma OPS 1.225; e

ii) per l'avvicinamento non di precisione o per la circuitazione a vista (circling), la base delle nubi è uguale o superiore alla MDH; e

2) minimi di pianificazione per aeroporto/i alternato/i alla destinazione e aeroporti di destinazione isolati conformi alla seguente tabella 1:

Tabella 1

Minimi di pianificazione — Aeroporti alternati in rotta e alla destinazione — Aeroporti di destinazione isolati

Tipo di Avvicinamento	Minimi di pianificazione
Cat II e III	Cat I (nota 1)
Cat I	Non precisione (note 1 e 2)
Non precisione	Non precisione (note 1 e 2) più 200 ft/1 000 m
Circuitazione a vista (circling)	Circuitazione a vista (circling) note 2 e 3)

Nota 1: RVR.
Nota 2: la base delle nubi deve essere uguale o superiore alla MDH.
Nota 3: visibilità

c) Minimi di pianificazione per aeroporti alternati in rotta. L'operatore sceglie un aeroporto come aeroporto alternato in rotta soltanto se le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo all'aeroporto, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione conformemente alla tabella 1 di cui sopra.

d) Minimi di pianificazione per aeroporti alternati in rotta ETOPS. L'operatore sceglie un aeroporto come aeroporto alternato in rotta ETOPS soltanto se le relative osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo all'aeroporto, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione prescritti nella tabella 2 di cui sotto ed in accordo all'approvazione ETOPS dell'operatore.

Tabella 2

Minimi di pianificazione — ETOPS

Tipi di avvicinamento	Minimi di pianificazione	
[RVR/visibilità richiesta e base delle nubi (ceiling), ove applicabile]		
Aeroporto con		
	almeno 2 procedure di avvicinamento separate, basate su 2 radio-assistenze separate che servono 2 piste separate	almeno 2 procedure di avvicinamento separate basate su 2 radio-assistenze separate che servono 1 pista oppure almeno 1 procedura di avvicinamento basata su 1 radio-assistenza che serve 1 pista
Avvicinamento di precisione di Cat II, III (ILS, MLS)	Minimi di avvicinamento di precisione di Cat I	Minimi di avvicinamento non di precisione
Avvicinamento di precisione di Cat I (ILS, MLS)	Minimi di avvicinamento non di precisione	Minimi di circuitazione a vista (circling) o, se non disponibile, minimi di avvicinamento non di precisione più 200ft/1 000m
Avvicinamento non di precisione	I più bassi fra i minimi non di precisione più 200ft/1 000m ed i minimi di circuitazione a vista (circling)	I più alti fra i minimi di circuitazione a vista (circling) e i minimi di avvicinamento non di precisione più 200ft/1 000m
Avvicinamento con circuitazione a vista (circling approach)	Minimi di circuitazione a vista (circling)	

OPS 1.300

Presentazione del piano di volo ATS

L'operatore assicura che nessun volo inizi senza che prima sia presentato un piano di volo ATS o siano depositate le informazioni adeguate, al fine di permettere di attivare i servizi di allarme se necessario.

OPS 1.305

Rifornimento/prelevamento di combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.305)

L'operatore assicura che durante l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri o quando i passeggeri sono a bordo non venga effettuata nessuna operazione di rifornimento o prelevamento di combustibile se si tratta di Avgas o di combustibili wide-cut (ad esempio Jet-B o equivalenti) o in caso di un'eventuale miscela di questi due tipi di combustibile. In tutti gli altri casi devono essere prese le necessarie precauzioni e il velivolo deve essere adeguatamente servito da personale qualificato pronto ad iniziare e dirigere un'evacuazione del velivolo nel modo più veloce e attuabile possibile.

OPS 1.307

Rifornimento/prelevamento di combustibile in caso di combustibile wide-cut

L'operatore stabilisce le procedure di rifornimento/prelevamento per combustibile wide-cut (ad esempio Jet B o equivalente), se necessario.

OPS 1.308

Push back e traino

a) L'operatore assicura che tutte le procedure di push back e traino siano conformi alle pertinenti norme e procedure aeronautiche.

b) L'operatore assicura che il posizionamento del velivolo prima e dopo il rullaggio non sia effettuato da un trattore senza asta di rimorchio a meno che:

1) il velivolo sia protetto per progetto dai danni al sistema di sterzo del ruotino anteriore causati da operazioni di traino senza asta di rimorchio; o

2) siano previsti un sistema/una procedura per avvisare l'equipaggio di condotta del velivolo che potrebbe essersi verificato o si è verificato un simile danno; o

3) il trattore senza asta di rimorchio sia progettato per impedire il verificarsi di danni al tipo di velivolo in questione.

OPS 1.310

Membri d'equipaggio alle postazioni di lavoro

a) Equipaggio di condotta

1) Durante il decollo e l'atterraggio tutti i membri dell'equipaggio di condotta richiesti in servizio in cabina di pilotaggio devono essere alla propria postazione di lavoro.

2) Durante tutte le altre fasi del volo ciascun membro dell'equipaggio di condotta richiesto in servizio in cabina di pilotaggio rimane alla propria postazione di lavoro, a meno che la sua assenza non sia dovuta all'esecuzione dei compiti assegnatigli in relazione alle operazioni in atto o per bisogni fisiologici, a condizione che almeno un pilota adeguatamente qualificato rimanga sempre ai comandi del velivolo.

3) In tutte le fasi del volo ciascun membro dell'equipaggio di condotta richiesto in servizio in cabina di pilotaggio deve restare vigile. Ove si constati un abbassamento della vigilanza, devono essere prese contromisure appropriate. In caso di affaticamento inatteso si può applicare, ove il carico di lavoro lo consenta, una procedura di riposo controllato organizzata dal comandante. Il riposo controllato di cui si usufruisce in tali eventualità non può in alcun caso essere considerato parte di un periodo di riposo ai fini del calcolo dei limiti del tempo di volo, né essere utilizzato per giustificare alcun periodo di servizio.

b) Equipaggio di cabina. In tutti i compartimenti del velivolo occupati da passeggeri, i membri dell'equipaggio di cabina richiesti devono essere seduti alle postazioni di lavoro assegnate durante le fasi critiche del volo.

OPS 1.315

Mezzi di assistenza per l'evacuazione di emergenza

L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che i mezzi per l'evacuazione di emergenza, a funzionamento automatico, siano armati prima del rullaggio, del decollo, dell'atterraggio e quando ciò è opportuno e sicuro.

OPS 1.320

Sedili, cinture e bretelle di sicurezza

a) Membri d'equipaggio

1) Durante il decollo e l'atterraggio e quando il comandante lo ritenga necessario ai fini della sicurezza, ogni membro d'equipaggio deve essere correttamente legato mediante tutte le cinture e bretelle di sicurezza previste a tale fine.

2) Durante le altre fasi del volo ogni membro dell'equipaggio di condotta mantiene le cinture di sicurezza allacciate mentre si trova alla propria postazione di lavoro in cabina di pilotaggio.

b) Passeggeri

1) Prima del decollo, dell'atterraggio e durante il rullaggio e quando ritenuto necessario per la sicurezza, il comandante assicura che ogni passeggero a bordo occupi un posto o cuccetta con le cinture, o bretelle se disponibili, correttamente allacciate.

2) L'operatore predispone e il comandante assicura che l'occupazione dei sedili del velivolo da parte di più persone sia autorizzata soltanto su sedili specificati ed esclusivamente nel caso di un adulto e di un bambino di meno di due anni correttamente legato con una cintura di sicurezza anulare supplementare o altro sistema di vincolo.

OPS 1.325

Preparazione della cabina passeggeri e delle aree di servizio

a) L'operatore stabilisce le procedure atte ad assicurare che prima del rullaggio, del decollo ed dell'atterraggio tutte le uscite e i percorsi di fuga non siano ostruiti.

b) Il comandante assicura che, prima del decollo e dell'atterraggio e quando lo ritiene necessario ai fini della sicurezza, tutti gli equipaggiamenti ed i bagagli siano correttamente stivati.

OPS 1.330

Accessibilità degli equipaggiamenti di emergenza

Il comandante assicura che gli equipaggiamenti di emergenza necessari siano facilmente accessibili per un utilizzo immediato.

OPS 1.335

Autorizzazione a fumare a bordo

a) Il comandante assicura che nessuna persona a bordo sia autorizzata a fumare:

1) quando lo ritiene necessario ai fini della sicurezza;

2) quando il velivolo è al suolo, salvo specifica autorizzazione conformemente alle procedure definite nel Manuale delle operazioni;

3) nel/i corridoio/i, nelle toilette e fuori dalle aree destinate ai fumatori;

4) nei compartimenti di carico e/o nelle altre aree dove è trasportata merce non sistemata in contenitori resistenti alle fiamme o non coperta da teloni resistenti alle fiamme; e

5) nelle aree della cabina dove viene erogato ossigeno.

OPS 1.340

Condizioni meteorologiche

a) In un volo IFR il comandante non:

1) inizia la corsa di decollo; né

2) nel caso di una ripianificazione in volo, prosegue oltre il punto a partire dal quale entra in vigore un piano di volo modificato, a meno che non siano disponibili informazioni indicanti che le condizioni meteorologiche previste a destinazione e/o al/agli aeroporto/i alternato/i richiesto/i dalla norma OPS 1.295 sono uguali o superiori ai minimi di pianificazione previsti dalla norma OPS 1.297.

b) In un volo IFR il comandante non prosegue oltre:

1) il punto di decisione quando viene utilizzata la procedura del punto di decisione; o

2) il punto predeterminato quando si utilizza la procedura del punto predeterminato, a meno che non siano disponibili informazioni indicanti che le condizioni meteorologiche previste a destinazione e/o al/agli aeroporto/i alternato/i richiesto/i dalla norma OPS 1.295 sono uguali o superiori ai minimi operativi di aeroporto applicabili previsti nella norma OPS 1.225.

c) In un volo IFR il comandante non prosegue verso l'aeroporto di destinazione previsto a meno che le informazioni più recenti non indichino che, all'ora di arrivo prevista, le condizioni meteorologiche a destinazione, o almeno ad un aeroporto alternato alla destinazione, sono uguali o superiori ai minimi operativi di aeroporto applicabili.

d) In un volo VFR il comandante non inizia la corsa di decollo a meno che le osservazioni o le previsioni meteorologiche più recenti a disposizione, o qualsiasi combinazione delle due, non indichino che le condizioni meteorologiche sulla rotta o sulla parte di rotta da seguire secondo le regole del volo a vista, all'orario previsto, saranno tali da permettere il rispetto delle suddette regole.

OPS 1.345

Ghiaccio e altri depositi contaminanti — Procedure a terra

a) L'operatore stabilisce le procedure da seguire per le operazioni di sghiacciamento e antighiacciamento a terra e per le relative ispezioni del velivolo.

b) Il comandante non inizia la corsa di decollo se le superfici esterne non sono libere da qualsiasi deposito che potrebbe avere ripercussioni negative sulle prestazioni e/o sulla manovrabilità del velivolo, salvo entro i limiti specificati nel Manuale di volo del velivolo.

OPS 1.346

Ghiaccio e altri depositi contaminanti — Procedure in volo

a) L'operatore stabilisce le procedure per i voli in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o reali.

b) Il comandante non inizia il volo né vola intenzionalmente in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o reali a meno che il velivolo non sia certificato ed equipaggiato per affrontare tali condizioni.

OPS 1.350

Rifornimento di combustibile e lubrificante

Il comandante non inizia il volo senza avere verificato che il velivolo sia provvisto almeno della quantità di combustibile e lubrificante calcolata per portare a termine il volo in sicurezza, tenendo conto delle condizioni operative previste.

OPS 1.355

Condizioni per il decollo

Prima di iniziare il decollo il comandante deve verificare che, in base alle informazioni di cui dispone, le condizioni meteorologiche dell'aeroporto e le condizioni della pista che si intende utilizzare non pregiudichino l'effettuazione del decollo e della partenza in sicurezza.

OPS 1.360

Applicazione dei minimi di decollo

Prima di iniziare un decollo, il comandante deve verificare che la RVR o la visibilità nella direzione di decollo del velivolo sia uguale o superiore ai minimi applicabili.

OPS 1.365

Altitudini minime di volo

Il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo non conducono il volo al disotto delle altitudini minime specificate, salvo per le necessità del decollo e dell'atterraggio.

OPS 1.370

Simulazione di situazioni anormali in volo

L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che la simulazione di situazioni non normali o di emergenza che richiedono l'applicazione totale o parziale delle procedure non normali o di emergenza e la simulazione delle condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC) ottenute con mezzi artificiali non siano effettuate durante voli di trasporto aereo commerciale.

OPS 1.375

Gestione del combustibile in volo

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.375)

a) L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che durante il volo siano effettuati i controlli del combustibile e sia applicata una gestione del combustibile.

b) Il comandante verifica che la quantità di combustibile utilizzabile rimanente durante il volo non sia inferiore alla quantità richiesta per raggiungere un aeroporto dove può essere effettuato un atterraggio in sicurezza avendo ancora a bordo la riserva finale di combustibile.

c) Il comandante dichiara emergenza quando la quantità calcolata di combustibile utilizzabile all'atterraggio è inferiore alla riserva finale.

OPS 1.380

Intenzionalmente in bianco

OPS 1.385

Uso dell'ossigeno supplementare

Il comandante assicura che i membri dell'equipaggio di condotta impegnati in compiti essenziali alla sicurezza delle operazioni di volo del velivolo utilizzino l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che l'altitudine della cabina supera 10 000 ft per un periodo superiore a 30 minuti e ogni volta che l'altitudine della cabina supera 13 000 ft.

OPS 1.390

Radiazioni cosmiche

a) L'operatore tiene conto dell'esposizione in volo alle radiazioni cosmiche di tutti i membri dell'equipaggio in servizio (compreso il posizionamento) e prende le seguenti misure per i membri dell'equipaggio che potrebbero essere esposti a una dose annua superiore a 1 mSv;

   1) valuta la loro esposizione;

   2) nell'organizzare l'attività di impiego tiene conto dell'esposizione stimata, in modo da ridurre le dosi per i membri dell'equipaggio fortemente esposti;

   3) informa i membri dell'equipaggio interessati dei rischi per la salute connessi con il loro lavoro;

   4) assicura che gli orari di lavoro dei membri dell'equipaggio di sesso femminile che hanno comunicato all'operatore di essere in stato di gravidanza garantiscano che la dose equivalente per il feto sia la minima ragionevolmente possibile e comunque che la dose non superi 1 mSv per tutto il resto della gravidanza;

   5) assicura che vengano registrati i dati di ciascun membro dell'equipaggio che potrebbe essere sottoposto ad esposizioni elevate. I dati relativi alle esposizioni devono essere comunicati all'interessato su base annuale nonché quando questi cessa la propria attività presso l'operatore.

b) 1) L'operatore non impiega un velivolo ad altitudini superiori a 15 000 m (49 000 ft) a meno che gli equipaggiamenti specificati nella norma OPS 1.680 non siano efficienti o non sia rispettata la procedura prescritta dalla norma OPS 1.680.

   2) Il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo inizia una discesa appena possibile quando vengono superati i valori limite per le dosi di radiazioni cosmiche specificati nel Manuale delle operazioni.

OPS 1.395

Rilevamento di prossimità al suolo

Quando un'eccessiva prossimità al suolo è rilevata da un membro dell'equipaggio di condotta o dal sistema di allarme di prossimità al suolo (ground proximity warning system), il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo assicura che venga immediatamente iniziata la manovra correttiva per ristabilire condizioni di volo sicure.

OPS 1.398

Uso del sistema anticollisione in volo (ACAS)

L'operatore stabilisce le procedure per assicurare che:

a) quando l'ACAS è installato ed efficiente, sia usato in volo in modo tale da permettere l'emissione dell'avviso di risoluzione (RA), a meno che tale emissione sia non opportuna considerate le condizioni del momento;

b) quando l'ACAS rileva un'eccessiva prossimità ad un altro aeromobile ed emette un avviso di risoluzione (RA), il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo assicura che sia immediatamente iniziata la relativa manovra correttiva per ristabilire una separazione sicura, a meno che l'altro aeromobile non sia stato identificato a vista e sia stato determinato che non costituisce un pericolo.

OPS 1.400

Condizioni per l'avvicinamento e l'atterraggio

Prima di iniziare l'avvicinamento per l'atterraggio, il comandante deve verificare che, in base alle informazioni di cui dispone, le condizioni meteorologiche dell'aeroporto e le condizioni della pista che si intende utilizzare non pregiudichino l'effettuazione dell'avvicinamento, dell'atterraggio o del mancato avvicinamento in sicurezza, tenendo conto delle informazioni sulle prestazioni contenute nel Manuale delle operazioni.

OPS 1.405

Inizio e continuazione di un avvicinamento

a) Il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo può iniziare un avvicinamento strumentale indipendentemente dalla RVR/visibilità riportata, ma l'avvicinamento non deve essere continuato oltre il radiofaro esterno di segnalazione (outer marker), o posizione equivalente, se la RVR/visibilità riportata è inferiore ai minimi applicabili.

b) Laddove la RVR non sia disponibile, il valore della RVR può essere ottenuto convertendo la visibilità riportata conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.430, lettera h).

c) Se, dopo aver superato il radiofaro esterno di segnalazione o posizione equivalente conformemente alla lettera a) di cui sopra, la RVR/visibilità riportata scende sotto i minimi applicabili, l'avvicinamento può essere continuato fino alla DA/H (altitudine/altezza di decisione) o alla MDA/H (altitudine/altezza minima di discesa).

d) In assenza di radiofaro esterno di segnalazione o posizione equivalente, il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo decide se continuare o interrompere l'avvicinamento prima di scendere sotto i 1 000 ft al di sopra dell'aeroporto sul segmento di avvicinamento finale. Se la MDA/H è pari o superiore a 1 000 ft al di sopra dell'aeroporto, l'operatore stabilisce, per ogni procedura di avvicinamento, un'altezza al di sotto della quale non si prosegue l'avvicinamento qualora la RVR/visibilità sia inferiore ai minimi applicabili.

e) L'avvicinamento può essere continuato sotto la DA/H o la MDA/H e l'atterraggio può essere completato a condizione che i riferimenti visivi richiesti siano acquisiti alla DA/H o alla MDA/H e che siano mantenuti in vista.

f) La RVR alla zona di contatto è sempre vincolante. Se trasmesse e se attinenti, anche la RVR al punto mediano e quella relativa al punto di fine pista sono vincolanti. Il valore minimo della RVR al punto mediano è di 125 m o è pari alla RVR richiesta per la zona di contatto, se inferiore ed è di 75 m per il punto di fine pista. Per i velivoli dotati di un sistema di guida o di controllo della corsa di decelerazione (roll-out) il valore minimo della RVR al punto mediano è di 75 m.

Nota: "Attinente", nel presente contesto, si riferisce alla parte della pista usata nella fase ad alta velocità dell'atterraggio e nella fase di decelerazione fino ad una velocità di circa 60 nodi.

OPS 1.410

Procedure operative — Altezza di attraversamento della soglia pista

L'operatore stabilisce le procedure operative al fine di garantire che il velivolo, utilizzato per effettuare avvicinamenti di precisione, attraversi la soglia della pista con un margine sicuro, con la configurazione e con l'assetto corretti per l'atterraggio.

OPS 1.415

Giornale di rotta

Il comandante assicura che venga compilato il giornale di rotta.

OPS 1.420

Notifica di eventi

a) Terminologia

1) Inconveniente. Un evento, diverso dall'incidente, associato all'impiego di un aeromobile, che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza delle operazioni.

2) Inconveniente grave. Un inconveniente occorso in circostanze tali da rivelare che è stato sfiorato l'incidente.

3) Incidente. Un evento, associato all'impiego di un aeromobile, che si verifichi fra il momento in cui una persona si imbarca con l'intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone sbarcano e nel quale:

i) una persona riporti lesioni gravi o mortali per il fatto di:

A) essere all'interno dell'aeromobile;

B) venire a contatto diretto con una parte qualsiasi dell'aeromobile, comprese parti staccatesi dall'aeromobile stesso; oppure

C) essere direttamente esposta al getto dei reattori, fatta eccezione per i casi in cui le lesioni siano dovute a cause naturali o siano autoprocurate o procurate da altre persone, oppure siano riportate da passeggeri clandestini nascosti fuori delle zone normalmente accessibili ai passeggeri e all'equipaggio; oppure

ii) l'aeromobile riporti un danno o un'avaria strutturale che comprometta la resistenza strutturale stessa, le prestazioni o le caratteristiche di volo dell'aeromobile e richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione del componente danneggiato, fatta eccezione per i guasti o le avarie al motore, quando il danno sia limitato al motore stesso, alla cappottatura o agli accessori, oppure per i danni limitati alle eliche, alle estremità alari, alle antenne, ai pneumatici, ai sistemi frenanti, alle carenature, a piccole ammaccature o fori nel rivestimento dell'aeromobile; oppure

iii) l'aeromobile sia scomparso o completamente inaccessibile.

b) Notifica degli inconvenienti. L'operatore stabilisce le procedure per la notifica degli inconvenienti tenendo conto delle responsabilità qui di seguito specificate e delle circostanze illustrate alla seguente lettera d).

1) La norma OPS 1.085, lettera b) specifica le responsabilità dei membri dell'equipaggio ai fini della notifica degli inconvenienti che mettono, o potrebbero mettere, a repentaglio la sicurezza delle operazioni.

2) Il comandante o l'operatore di un velivolo trasmette all'Autorità i rapporti relativi a qualsiasi inconveniente che metta o possa mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni.

3) I rapporti devono essere trasmessi entro 72 ore dall'individuazione dell'inconveniente, a meno che circostanze eccezionali lo impediscano.

4) Il comandante assicura che tutti i difetti tecnici e qualsiasi superamento delle limitazioni tecnico-operative, noti o presunti, verificatisi mentre era responsabile del volo vengano registrati nel Quaderno tecnico di bordo del velivolo. Nel caso in cui i difetti o il superamento delle limitazioni tecnico-operative metta o possa mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni, il comandante deve inoltre provvedere a trasmettere un rapporto all'Autorità conformemente a quanto prescritto alla precedente lettera b), punto 2).

5) In caso di inconvenienti notificati conformemente alla precedente lettera b), punti 1, 2 e 3, causati da o relativi ad avarie, cattivo funzionamento o difetti del velivolo, dei suoi equipaggiamenti o di parti delle attrezzature di supporto a terra che compromettono o potrebbero compromettere l'aeronavigabilità continua del velivolo, l'operatore deve inoltre informare l'impresa responsabile del progetto o il fornitore o, se del caso, l'ente responsabile dell'aeronavigabilità continua e trasmettere al tempo stesso un rapporto all'Autorità.

c) Notifica di incidenti e di inconvenienti gravi.

L'operatore stabilisce le procedure per la trasmissione dei rapporti di incidenti e di inconvenienti gravi tenendo conto delle responsabilità qui di seguito specificate e delle circostanze illustrate alla seguente lettera d).

1) Il comandante notifica all'operatore qualsiasi incidente o inconveniente grave verificatosi mentre era responsabile del volo. Qualora il comandante non sia in condizione di notificare quanto sopra, la notifica può essere effettuata da qualsiasi altro membro dell'equipaggio in grado di farlo, osservando la linea di comando stabilita dall'operatore.

2) L'operatore assicura che l'Autorità dello Stato dell'operatore, l'Autorità competente più vicina (se non l'Autorità dello Stato dell'operatore) e qualsiasi altro ente che chieda di essere informato dallo Stato dell'operatore ricevano la notifica di qualunque incidente o inconveniente grave nel modo più rapido possibile e, limitatamente agli incidenti, almeno prima dello spostamento del velivolo, salvo il caso in cui circostanze eccezionali lo rendano impossibile.

3) Il comandante o l'operatore di un velivolo trasmettono il rapporto all'Autorità dello Stato dell'operatore entro 72 ore dal momento in cui si è verificato l'incidente o l'inconveniente grave.

d) Notifica di eventi specifici

Gli eventi per i quali sono previsti notifica e specifico modo di trasmissione sono i seguenti:

1) Inconvenienti del traffico aereo. Il comandante notifica senza indugio l'inconveniente all'unità del servizio del traffico aereo interessata e la informa della sua intenzione di trasmettere un rapporto di inconveniente del traffico aereo al termine del volo ogniqualvolta un aeromobile in volo sia stato messo in pericolo da:

   i) una mancata collisione con qualunque altro oggetto volante;

   ii) procedure di traffico aereo difettose o mancato rispetto delle procedure applicabili da parte dei servizi del traffico aereo o da parte dell'equipaggio di condotta;

   iii) avaria degli apparati ATS.

   Inoltre, il comandante notifica l'incidente all'Autorità.

2) Avviso di risoluzione generato dal sistema anticollisione in volo. Il comandante notifica l'evento all'unità del servizio del traffico aereo interessata ed invia un rapporto ACAS all'Autorità ogniqualvolta un aeromobile in volo abbia effettuato le manovre di scampo in seguito ad un avviso di risoluzione ACAS.

3) Rischi d'impatto ed impatti con uccelli

   i) Il comandante informa immediatamente l'unità locale del servizio del traffico aereo ogniqualvolta rilevi un potenziale pericolo di impatto con uccelli.

   ii) Ove constati che si è verificato un impatto con uccelli, il comandante, dopo l'atterraggio, presenta all'Autorità un rapporto scritto di impatto con uccelli ogniqualvolta l'aeromobile di cui è responsabile abbia subito dall'impatto stesso un grave danno all'aeromobile o la perdita o il cattivo funzionamento di qualsiasi sistema essenziale. Se l'impatto con uccelli è scoperto quando il comandante ha terminato il servizio, la responsabilità di presentare il rapporto ricade sull'operatore.

4) Emergenze in volo con merci pericolose a bordo. In caso di emergenza in volo e qualora la situazione lo permetta, il comandante informa la competente unità del servizio del traffico aereo dell'eventuale presenza a bordo di merci pericolose. Dopo l'atterraggio dell'aeromobile il comandante, se l'evento era associato e connesso con il trasporto di merci pericolose, deve inoltre conformarsi ai requisiti relativi alla trasmissione di un rapporto di cui alla norma OPS 1.1225.

5) Interferenza illecita. A seguito di un atto di interferenza illecita a bordo di un aeromobile il comandante o, in sua assenza, l'operatore trasmette, appena possibile, un rapporto all'Autorità locale e all'Autorità dello Stato dell'operatore (vedi anche la norma OPS 1.1245).

6) Situazioni di potenziale pericolo. Il comandante notifica, non appena possibile, alla competente unità del servizio del traffico aereo ogni situazione di potenziale pericolo quale un'irregolarità di funzionamento di un apparato di navigazione o di terra, un fenomeno meteorologico rilevante o una nube di cenere vulcanica incontrata in volo.

OPS 1.425

A disposizione

Appendice 1 alla norma OPS 1.270

Stivaggio del bagaglio e delle merci

Le procedure stabilite dall'operatore al fine di assicurare che i bagagli a mano e le merci siano sistemati in modo adeguato e sicuro devono tenere conto dei seguenti requisiti:

1) ogni oggetto imbarcato in cabina passeggeri dev'essere sistemato esclusivamente in un luogo che sia capace di trattenerlo;

2) non devono essere superati i limiti di massa indicati sui contenitori o accanto ad essi;

3) gli spazi sotto i sedili non devono essere utilizzati a meno che il sedile non sia provvisto di una barra di contenimento ed il bagaglio non sia di dimensioni tali da poter essere trattenuto da questa;

4) non devono essere sistemati oggetti nelle toilette o contro le paratie che non sono provviste di sistemi per impedire agli oggetti di spostarsi in avanti, di lato od in alto e a meno che sulle paratie non sia apposta una targa che indichi la massa massima stivabile;

5) i bagagli e le merci sistemati negli armadi non devono essere di dimensioni tali da ostacolare la chiusura in sicurezza delle ante;

6) i bagagli e le merci non devono essere sistemati dove possono intralciare l'accesso all'equipaggiamento di emergenza; e

7) prima del decollo, dell'atterraggio e ogniqualvolta i segnali "Allacciare le cinture di sicurezza" sono illuminati o è impartito un ordine equivalente devono essere effettuati controlli al fine di assicurare che i bagagli siano sistemati in luoghi dove non possono intralciare un'eventuale evacuazione dell'aeromobile o causare lesioni cadendo (o con altri movimenti), a seconda della fase del volo.

Appendice 1 alla norma OPS 1.305

Rifornimento/scarico di combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo

L'operatore deve stabilire le procedure operative per il rifornimento/scarico del combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo, al fine di garantire che vengano prese le seguenti precauzioni:

1) durante le suddette operazioni con passeggeri a bordo, una persona qualificata rimanga in una determinata postazione. Essa dev'essere in grado di gestire le procedure di emergenza relative a protezione antincendio, estinzione incendi, gestione delle comunicazioni, avvio e guida di un'evacuazione;

2) grazie al sistema di intercomunicazione del velivolo o altro mezzo adeguato venga stabilito e mantenuto un collegamento di comunicazione a due vie tra il personale di terra che sorveglia il rifornimento e il personale qualificato a bordo del velivolo;

3) l'equipaggio, il personale ed i passeggeri siano avvisati che il rifornimento/scarico del combustibile è imminente;

4) i segnali "Allacciare le cinture di sicurezza" siano spenti;

5) i segnali "VIETATO FUMARE" siano accesi, come pure l'illuminazione interna affinché le uscite di emergenza possano essere individuate;

6) i passeggeri siano informati che devono slacciare le cinture di sicurezza e non devono fumare;

7) un numero sufficiente di membri d'equipaggio qualificati sia presente a bordo e pronto per un'immediata evacuazione di emergenza;

8) se all'interno del velivolo si rilevano vapori di combustibile o se si manifesta qualsiasi altro pericolo durante il rifornimento/scarico di combustibile, l'operazione sia immediatamente interrotta;

9) l'area a terra situata sotto le uscite destinate ad un'evacuazione di emergenza e le aree di spiegamento degli scivoli rimangano sgombre; e

10) siano presi opportuni provvedimenti per un'evacuazione rapida e sicura.

Appendice 1 alla norma OPS 1.375

Gestione del combustibile in volo

a) Controlli del combustibile in volo

1) Il comandante deve assicurare che vengano eseguiti controlli del combustibile in volo a intervalli di tempo regolari. Il combustibile rimanente dev'essere registrato e valutato al fine di:

i) confrontare il consumo effettivo con quello previsto;

ii) controllare che il combustibile rimanente sia sufficiente a completare il volo; e

iii) valutare il combustibile che resterà a bordo all'arrivo a destinazione.

2) I dati relativi al consumo di combustibile devono essere registrati.

b) Gestione del combustibile in volo

1) Se, dopo un controllo del combustibile in volo, il combustibile calcolato che rimarrà all'arrivo all'aeroporto di destinazione risulta inferiore alla somma del combustibile necessario per il dirottamento e della riserva finale, il comandante deve tener conto del traffico aereo e delle condizioni operative generali in atto all'aeroporto di destinazione, lungo la rotta di diversione verso l'aeroporto alternato e all'aeroporto alternato alla destinazione allo scopo di decidere se procedere verso l'aeroporto di destinazione o dirottare, in modo da atterrare almeno con la riserva finale.

2) In volo verso un aeroporto isolato:

si stabilisce l'ultimo possibile punto per il dirottamento verso un qualsiasi aeroporto alternato in rotta disponibile. Prima di raggiungere tale punto, il comandante valuta la quantità prevista di combustibile rimanente al di sopra dell'aeroporto isolato, le condizioni meteorologiche, il traffico e le condizioni operative in atto all'aeroporto isolato e in ognuno degli aeroporti in rotta, prima di decidere se proseguire verso l'aeroporto isolato o dirottare verso uno degli aeroporti in rotta.

CAPO E

OPERAZIONI IN OGNI CONDIZIONE METEOROLOGICA

OPS 1.430

Minimi operativi di aeroporto — Generalità

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.430)

a) L'operatore stabilisce, per ogni aeroporto pianificato per l'impiego, minimi operativi non inferiori ai valori riportati nell'appendice 1. Il metodo per la loro determinazione dev'essere ritenuto accettabile dall'Autorità. Tali minimi non sono inferiori ai valori eventualmente stabiliti per tali aeroporti dallo Stato in cui l'aeroporto stesso è ubicato, salvo approvazione specifica da parte del suddetto Stato.

Nota: quanto sopra non preclude che i minimi operativi per un aeroporto alternato non pianificato vengano stabiliti in volo purché secondo un metodo accettabile.

b) Nello stabilire i minimi operativi di aeroporto che saranno applicati ad una particolare operazione, l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

1) tipo, prestazioni e caratteristiche di condotta del velivolo;

2) composizione, competenza ed esperienza dell'equipaggio di condotta;

3) dimensioni e caratteristiche delle piste che possono essere utilizzate;

4) adeguatezza e prestazioni degli aiuti visivi e non visivi disponibili a terra;

5) gli equipaggiamenti e apparati di bordo per la condotta della navigazione e/o per il controllo della traiettoria di volo, rispettivamente, durante il decollo, l'avvicinamento, la richiamata, l'atterraggio, la decelerazione in pista e il mancato avvicinamento;

6) ostacoli nelle aree di avvicinamento, mancato avvicinamento e salita iniziale richieste per l'esecuzione di procedure speciali e la necessaria separazione;

7) altitudine/altezza di separazione da ostacoli per le procedure di avvicinamento strumentale; e

8) mezzi per la determinazione e la trasmissione delle condizioni meteorologiche.

c) Le categorie di velivoli di cui al presente capo devono essere dedotte conformemente al metodo esposto nell'appendice 2 alla norma OPS 1.430, lettera c).

OPS 1.435

Terminologia

Ai termini usati nel presente capo viene attribuito il seguente significato.

1) Circuitazione a vista (circling): fase di un avvicinamento strumentale condotta a vista per portare un aeromobile in posizione per l'atterraggio su una pista collocata in modo tale da non consentire un avvicinamento diretto.

2) Procedure in bassa visibilità (LVP): procedure messe in atto in un aeroporto allo scopo di garantire operazioni sicure durante avvicinamenti di categoria II e III e decolli in bassa visibilità.

3) Decollo in bassa visibilità (LVTO): decollo con portata visiva di pista (RVR — Runway Visual Range) inferiore a 400 metri.

4) Sistema per la condotta del volo: sistema composto da un sistema di atterraggio automatico e/o da un sistema di atterraggio ibrido.

5) Sistema per la condotta del volo passivo all'avaria (fail-passive): un sistema per la condotta del volo è passivo all'avaria se, in caso di avaria, non si verificano significative deviazioni della traiettoria di volo, modifiche al trimmaggio o variazioni dell'assetto, ma l'atterraggio non è portato a termine in modo automatico. In seguito ad un'avaria ad un sistema automatico per la condotta del volo passivo all'avaria, il pilota assume il controllo del velivolo.

6) Sistema per la condotta del volo operativo dopo l'avaria (fail-operational): un sistema per la condotta del volo è del tipo operativo dopo l'avaria se, in caso di avaria sotto l'altezza di allerta (alert height), l'avvicinamento, la richiamata e l'atterraggio possono essere completati automaticamente. In caso di avaria, il sistema per l'atterraggio automatico da fail-operational diventa fail-passive.

7) Sistema per l'atterraggio operativo dopo l'avaria/ibrido (fail-operational hybrid): sistema per l'atterraggio automatico costituito da un sistema primario passivo all'avaria e da un sistema secondario e indipendente di guida che consente il completamento manuale della manovra da parte del pilota in caso di avaria al sistema primario.

   Nota: un tipico esempio di sistema secondario e indipendente di guida è una visualizzazione frontale che dia indicazioni di guida per la manovra o, in alternativa, informazioni di posizione (o di deviazione).

8) Avvicinamento a vista: avvicinamento in cui tutta o parte della procedura di avvicinamento strumentale non viene completata e l'avvicinamento stesso viene effettuato con riferimento visivo costante al terreno.

OPS 1.440

Operazioni in bassa visibilità — Norme operative generali

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.440)

a) L'operatore può effettuare operazioni di categoria II o III solo se:

   1) ciascun velivolo interessato è certificato per operazioni con altezze di decisione inferiori a 200 ft o senza altezza di decisione ed equipaggiato conformemente alla CS-AWO per le operazioni in ogni condizione meteorologica o a regolamentazione equivalente accettata dall'Autorità;

   2) è stabilito e mantenuto un adeguato metodo per la registrazione degli avvicinamenti e/o atterraggi automatici, condotti o meno con successo, allo scopo di monitorare la sicurezza globale dell'operazione;

   3) le operazioni sono approvate dall'Autorità;

   4) l'equipaggio di condotta è costituito da almeno due piloti; e

   5) l'altezza di decisione è determinata per mezzo di un radio altimetro.

b) L'operatore non effettua decolli in bassa visibilità con RVR inferiore a 150 m (per velivoli di categoria A, B e C) o a 200 m (per velivoli di categoria D), salvo approvazione da parte dell'Autorità.

OPS 1.445

Operazioni in bassa visibilità — Valutazione degli aeroporti

a) L'operatore può utilizzare un aeroporto per operazioni di categoria II o III solo se detto aeroporto è stato autorizzato per tali operazioni dallo Stato in cui è ubicato.

b) L'operatore verifica che le procedure in bassa visibilità (LVP) siano state stabilite e siano in uso in quegli aeroporti dove intende condurre operazioni in bassa visibilità.

OPS 1.450

Operazioni in bassa visibilità — Addestramento e qualificazioni

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.450)

Prima di effettuare decolli in bassa visibilità e operazioni di categoria II e III, l'operatore assicura che:

1) ogni membro dell'equipaggio di condotta:

   i) abbia completato l'addestramento ed i controlli prescritti nell'appendice 1, incluso l'addestramento sul simulatore di volo per operazioni fino a valori limite di RVR e altezza di decisione di categoria II/III, approvate per l'operatore; e

   ii) sia qualificato secondo quanto prescritto nell'appendice 1;

2) l'addestramento ed i controlli siano eseguiti secondo un dettagliato programma approvato dall'Autorità ed incluso nel Manuale delle operazioni; tale addestramento è complementare a quello prescritto nel capo N; e

3) la qualifica dei membri dell'equipaggio di condotta sia specifica per il tipo di operazioni e di velivolo.

OPS 1.455

Operazioni in bassa visibilità — Procedure operative

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.445)

a) L'operatore deve stabilire procedure ed istruzioni da usare per i decolli in bassa visibilità e le operazioni di categoria II e III. Dette procedure devono essere incluse nel Manuale delle operazioni e devono contemplare i compiti di ciascun membro dell'equipaggio di condotta durante le fasi di rullaggio, decollo, avvicinamento, richiamata, atterraggio, decelerazione in pista e mancato avvicinamento, a seconda dei casi.

b) Il comandante assicura che:

   1) lo stato di efficienza degli aiuti visivi e delle altre installazioni sia soddisfacente prima di iniziare un decollo in bassa visibilità o un avvicinamento di categoria II o III;

   2) siano in vigore adeguate procedure in bassa visibilità (LVP), conformemente alle informazioni ricevute dai servizi del traffico aereo, prima di iniziare un decollo in bassa visibilità o un avvicinamento di categoria II o III; e

   3) i membri dell'equipaggio di condotta siano adeguatamente qualificati prima di iniziare un decollo in bassa visibilità con una RVR inferiore a 150 m (per velivoli di categoria A, B e C) o a 200 m (per velivoli di categoria D) o un avvicinamento di categoria II o III.

OPS 1.460

Operazioni in bassa visibilità — Equipaggiamenti minimi

a) L'operatore deve includere nel Manuale delle operazioni gli equipaggiamenti minimi che devono essere efficienti all'inizio di un decollo in bassa visibilità o di un avvicinamento di categoria II o III, conformemente al Manuale di volo del velivolo o documento approvato.

b) Il comandante verifica che lo stato del velivolo e dei relativi sistemi di bordo sia adeguato all'operazione specifica da effettuare.

OPS 1.465

Minimi operativi VFR

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.465)

L'operatore assicura che:

1) i voli VFR siano condotti conformemente alle regole del volo a vista e a quanto riportato nella tabella dell'appendice 1 alla norma OPS 1.465;

2) i voli in VFR speciale non vengano iniziati quando la visibilità è inferiore a 3 km e comunque non continuati quando la visibilità è inferiore a 1,5 km.

Appendice 1 alla norma OPS 1.430

Minimi operativi di aeroporto

a) Minimi di decollo

1) Generalità

i) I minimi di decollo stabiliti dall'operatore devono essere espressi come valori limite di visibilità o di RVR, tenendo in considerazione tutti i fattori specifici per ogni aeroporto che si intende usare e le caratteristiche del velivolo. Ove vi sia necessità specifica di vedere gli ostacoli in decollo e/o durante un atterraggio forzato, devono essere specificate ulteriori condizioni (ad esempio la base delle nubi).

ii) Nel caso in cui non sia disponibile un adeguato aeroporto alternato al decollo, il comandante non inizia il decollo a meno che le condizioni meteorologiche sull'aeroporto di partenza non siano uguali o superiori ai minimi applicabili per l'atterraggio su tale aeroporto.

iii) Quando la visibilità meteorologica riportata è inferiore a quella prescritta per il decollo e la RVR non è fornita, il decollo può essere iniziato solo se il comandante è in grado di stabilire che la RVR/visibilità lungo la pista di decollo è uguale o superiore al minimo richiesto.

iv) Quando non sono disponibili né la visibilità meteorologica né la RVR, il decollo può essere iniziato solo se il comandante è in grado di stabilire che la RVR/visibilità lungo la pista di decollo è uguale o superiore al minimo richiesto.

2) Riferimenti visivi. I minimi di decollo devono essere stabiliti allo scopo di assicurare un riferimento sufficiente per il controllo del velivolo, sia in caso d'interruzione del decollo in circostanze avverse, sia in caso di decollo continuato dopo l'avaria al motore critico.

3) RVR/visibilità richiesta

i) Per velivoli plurimotore le cui prestazioni siano tali che, in caso di avaria al motore critico in qualsiasi momento durante il decollo, il velivolo possa essere arrestato oppure continuare il decollo fino ad un'altezza sull'aeroporto di 1500 ft rispettando i richiesti margini di separazione dagli ostacoli, i minimi di decollo stabiliti dall'operatore devono essere espressi con valori di RVR/visibilità non inferiori a quelli della seguente tabella 1, salvo quanto previsto al seguente punto 4:

Tabella 1

RVR/visibilità per il decollo

RVR/visibilità al decollo	
Installazioni	RVR/visibilità (nota 3)
Nessuna (solo di giorno)	500 m
Luci di bordo pista e/o segnaletica di asse pista	250/300 m (note 1 e 2)
Luci di bordo pista e di asse pista	200/250 m (nota 1)
Luci di bordo pista e di asse pista e informazioni multiple di RVR	150/200 m (note 1 e 4)

Nota 1: i valori più alti si applicano ai velivoli di categoria D.

Nota 2: per le operazioni notturne sono obbligatorie almeno le luci di bordo pista e di fine pista.

Nota 3: l valore riportato di RVR/visibilità relativo alla parte iniziale della corsa di decollo può essere sostituito dalla valutazione del pilota.

Nota 4: il valore di RVR richiesto dev'essere disponibile per tutti i punti di rilevamento della RVR che interessano la corsa di decollo, fatta salva la disposizione della precedente nota 3.

ii) Per velivoli plurimotore le cui prestazioni non siano tali da soddisfare i requisiti di cui alla precedente lettera a), punto 3 i), in caso di avaria al motore critico, può insorgere la necessità di riatterrare immediatamente con separazione a vista dagli ostacoli situati nell'area di decollo. Tali velivoli possono essere utilizzati in conformità ai minimi di decollo riportati qui di seguito, purché siano in grado di rispettare i criteri applicabili di separazione dagli ostacoli, considerando un'avaria motore all'altezza specificata. I minimi di decollo stabiliti dall'operatore devono essere basati sull'altezza a partire dalla quale può essere costruita la traiettoria netta di decollo con un motore inoperativo. I valori minimi di RVR utilizzati non possono essere inferiori a nessuno di quelli riportati nelle tabelle 1 e 2.

Tabella 2

Altezze assunte di avaria motore al di sopra della pista e relativa RVR/visibilità

RVR/visibilità al decollo — traiettoria di volo	
Altezza assunta di avaria motore al di sopra della pista di decollo	RVR/visibilità (nota 2)
< 50 ft	200 m
51– 100 ft	300 m
101– 150 ft	400 m
151– 200 ft	500 m
201– 300 ft	1000 m
> 300 ft	1500 m (nota 1)

Nota 1: la visibilità di 1500 m si applica anche nel caso in cui non sia possibile costruire una traiettoria di decollo con pendenza positiva.

Nota 2: il valore riportato di RVR/visibilità relativo alla parte iniziale della corsa di decollo può essere sostituito dalla valutazione del pilota.

iii) Qualora non sia disponibile la RVR o la visibilità meteorologica riportata, il comandante può iniziare il decollo solo se è in grado di stabilire che le condizioni meteorologiche del momento soddisfano i minimi di decollo applicabili.

4) Deroghe alla lettera a), punto 3, i):

i) previa approvazione dell'Autorità e a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere da a) ad (E) qui di seguito, l'operatore può ridurre i minimi di decollo a 125 m di RVR (velivoli di categoria A, B e C) o a 150 m di RVR (velivoli di categoria D) quando:

A) vengano applicate procedure in bassa visibilità;

B) siano in funzione le luci di asse pista ad alta intensità spaziate di 15 m o meno e le luci di bordo pista ad alta intensità spaziate di 60 m o meno;

C) i membri dell'equipaggio di condotta abbiano completato in maniera soddisfacente l'addestramento su un simulatore di volo;

D) un segmento di 90 m sia visibile dalla cabina di pilotaggio all'inizio della corsa di decollo; e

E) il valore di RVR richiesto venga riportato da tutti i punti di rilevamento della RVR che interessano la corsa di decollo;

ii) previa approvazione dell'Autorità, l'operatore di un velivolo che usi per il decollo un sistema di guida laterale approvato può ridurre i minimi di decollo ad un valore di RVR inferiore a 125 m (per velivoli di categoria A, B o C) o inferiore a 150 m (per velivoli di categoria D) ma non inferiore a 75 m, purché siano disponibili sistemi di protezione della pista ed installazioni equivalenti a quelle per operazioni di categoria III.

b) Avvicinamento non di precisione

1) Minimi base

i) L'operatore deve assicurare che i minimi base per procedure di avvicinamento non di precisione, che si basano sull'uso di un ILS senza sentiero di discesa (LLZ soltanto), di un VOR, di un NDB, di un SRA e di un VDF, non siano inferiori ai valori di MDH riportati qui di seguito nella tabella 3.

Tabella 3

Minimi base in caso di avvicinamenti non di precisione

Minimi base — Installazioni	Valore minimo di MDH
ILS (senza sentiero di discesa solo LLZ)	250 ft
SRA (con termine a 0,5 NM dalla soglia)	250 ft
SRA (con termine a 1 NM dalla soglia)	300 ft
SRA (con termine a 2 NM dalla soglia)	350 ft
VOR	300 ft
VOR/DME	250 ft
NDB	300 ft
VDF (QDM & QGH)	300 ft

2) Altezza minima di discesa (MDH). L'operatore deve garantire che l'altezza minima di discesa per un avvicinamento non di precisione non sia inferiore:

i) all'OCH/OCL stabiliti per la categoria del velivolo; o

ii) ai minimi base.

3) Riferimenti visivi. Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto della MDA/MDH solo se almeno uno dei seguenti riferimenti visivi per la pista ove intende effettuare l'atterraggio sia chiaramente visibile ed identificabile dal pilota:

i) elementi del sentiero luminoso di avvicinamento;

ii) soglia pista;

iii) segnaletica di soglia pista;

iv) luci di soglia pista;

v) luci d'identificazione soglia pista;

vi) indicatore ottico di pendenza;

vii) zona di contatto o la segnaletica della zona di contatto;

viii) luci della zona di contatto;

ix) luci di bordo pista; o

x) altri riferimenti visivi accettati dall'Autorità.

4) RVR richiesta. I valori minimi che l'operatore deve adottare per avvicinamenti non di precisione sono i seguenti:

Tabella 4a

RVR per avvicinamenti non di precisione — installazioni complete

Minimi di avvicinamento non di precisione Installazioni complete (note 1, 5, 6 e 7)				
MDH	RVR/Categoria di velivolo			
	A	B	C	D
250– 299 ft	800 m	800 m	800 m	1 200 m
300– 449 ft	900 m	1 000 m	1 000 m	1 400 m
450– 649 ft	1 000 m	1 200 m	1 200 m	1 600 m
650 ft e oltre	1 200 m	1 400 m	1 400 m	1 800 m

Tabella 4b

RVR per avvicinamenti non di precisione — installazioni intermedie

Minimi di avvicinamento non di precisione Installazioni intermedie (note 2, 5, 6 e 7)				
MDH	RVR/Categoria di velivolo			
	A	B	C	D
250– 299 ft	1 000 m	1 100 m	1 200 m	1 400 m
300– 449 ft	1 200 m	1 300 m	1 400 m	1 600 m
450– 649 ft	1 400 m	1 500 m	1 600 m	1 800 m
650 ft e oltre	1 500 m	1 500 m	1 800 m	2 000 m

Tabella 4c

RVR per avvicinamenti non di precisione — installazioni basiche

Minimi di avvicinamento non di precisione Installazioni basiche (note 3, 5, 6 e 7)				
MDH	RVR/Categoria di velivolo			
	A	B	C	D
250 — 299 ft	1 200 m	1 300 m	1 400 m	1 600 m
300 — 449 ft	1 300 m	1 400 m	1 600 m	1 800 m
450– 649 ft	1 500 m	1 500 m	1 800 m	2 000 m
650 ft e oltre	1 500 m	1 500 m	2 000 m	2 000 m

Tabella 4d

RVR per avvicinamenti non di precisione — nessuna installazione visiva

Minimi di avvicinamento non di precisione Nessuna installazione visiva (note 4, 5, 6 e 7)				
MDH	RVR/Categoria di velivolo			
	A	B	C	D
250 — 299 ft	1 000 m	1 500 m	1 600 m	1 800 m
300– 449 ft	1 500 m	1 500 m	1 800 m	2 000 m
450– 649 ft	1 500 m	1 500 m	2 000 m	2 000 m
650 ft e oltre	1 500 m	1 500 m	2 000 m	2 000 m

Nota 1: le installazioni complete comprendono la segnaletica di pista, 720 m o più di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 2: le installazioni intermedie: comprendono la segnaletica di pista, da 420 a 719 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 3: le installazioni basiche comprendono la segnaletica di pista, meno di 420 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di avvicinamento a bassa intensità di qualsiasi lunghezza, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 4: per "nessuna installazione visiva" s'intende nessuna segnaletica di pista, né luci di bordo pista, di soglia pista o di fine pista, oppure nessuna luce.

Nota 5: le tabelle sono applicabili solo per avvicinamenti convenzionali con una pendenza nominale in finale non superiore ai 4°. Valori superiori richiedono di norma anche una guida ottica di planata (ad esempio PAPI) visibile all'altezza minima di discesa (MDH).

Nota 6: i valori di cui sopra possono essere sia RVR riportate che visibilità meteorologiche convertite in RVR come specificato alla seguente lettera h).

Nota 7: i valori di MDH delle tabelle 4a, 4b, 4c e 4d sono riferiti al calcolo iniziale della MDH. Per associarvi una RVR non è necessario considerare l'arrotondamento alla decina di piedi superiore, cosa che può essere fatta per scopi operativi, ad esempio per convertire una MDH in MDA.

5) Operazioni notturne. Per le operazioni notturne devono essere accese almeno le luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista.

c) Avvicinamenti di precisione — Operazioni di categoria I

1) Generalità. Per operazione di categoria I s'intende un avvicinamento strumentale di precisione e successivo atterraggio effettuato usando un ILS, MLS o PAR con un'altezza di decisione non inferiore a 200 ft e una portata visiva di pista non minore di 550 m.

2) Altezza di decisione. L'operatore deve garantire che, per avvicinamenti di precisione di categoria I, l'altezza di decisione non sia inferiore:

i) all'altezza di decisione minima, se specificata nel Manuale di volo del velivolo;

ii) all'altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento di precisione può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti;

iii) all'OCH/OCL stabilita per la categoria del velivolo; o

iv) a 200 ft.

3) Riferimenti visivi. Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto dell'altezza di decisione di categoria I, determinata secondo quanto specificato alla lettera c), punto 2, solo se almeno uno dei seguenti riferimenti visivi per la pista che intende usare per l'atterraggio sia chiaramente visibile ed identificabile dal pilota:

i) elementi del sistema luminoso di avvicinamento;

ii) soglia pista;

iii) segnaletica di soglia pista;

iv) luci di soglia pista;

v) luci d'identificazione soglia pista;

vi) indicatore ottico di pendenza;

vii) zona di contatto o segnaletica della zona di contatto;

viii) luci della zona di contatto; o

ix) luci di bordo pista.

4) RVR richiesta. I valori minimi di RVR che l'operatore deve applicare per operazioni di categoria I sono i seguenti:

Tabella 5

RVR per avvicinamenti di categoria I in funzione delle installazioni e della DH

Minimi di categoria I				
Altezza di decisione (nota 7)	Installazioni/RVR (nota 5)			
	Complete (note 1 e 6)	Intermedie (note 2 e 6)	Basiche (note 3 e 6)	Nessuna (note 4 e 6)
200 ft	550 m	700 m	800 m	1 000 m
201– 250 ft	600 m	700 m	800 m	1 000 m
251–300 ft	650 m	800 m	900 m	1 200 m
301 ft e oltre	800 m	900 m	1 000 m	1 200 m

Nota 1: le installazioni complete comprendono la segnaletica di pista, 720 m o più di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 2: e installazioni intermedie comprendono la segnaletica di pista, da 420 a 719 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 3: le installazioni basiche comprendono la segnaletica di pista, meno di 420 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di avvicinamento a bassa intensità di qualsiasi lunghezza, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 4: per "nessuna installazione visiva" s'intende nessuna segnaletica di pista, né luci di bordo pista, di soglia pista o di fine pista, oppure nessuna luce.

Nota 5: i valori di cui sopra possono essere sia RVR riportate che visibilità meteorologiche convertite in RVR come specificato alla lettera h).

Nota 6: la tabella è applicabile ad avvicinamenti convenzionali con una pendenza nominale in finale fino a 4° (gradi) inclusi.

Nota 7: i valori di DH della tabella 5 sono riferiti al calcolo iniziale della DH. Per associarvi una RVR non è necessario considerare l'arrotondamento alla decina di piedi superiore, cosa che può essere fatta per scopi operativi (per esempio per convertire una DH in DA).

5) Operazioni con un solo pilota. Per operazioni con un solo pilota, l'operatore deve stabilire valori minimi di RVR per tutti gli avvicinamenti conformemente alla norma OPS 1.430 e alla presente appendice. Non è ammessa una RVR inferiore a 800 m a meno che non venga impiegato un adeguato autopilota asservito ad un ILS o MLS, nel qual caso vengono applicati i minimi normali. L'altezza di decisione da applicare non dev'essere inferiore al 125 % dell'altezza minima d'impiego dell'autopilota.

6) Operazioni notturne. Per le operazioni notturne devono essere accese almeno le luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista.

d) Avvicinamenti di precisione — Operazioni di categoria II

1) Generalità. Per operazione di categoria II s'intende un avvicinamento strumentale di precisione e successivo atterraggio con utilizzazione di un ILS o MLS con:

i) un'altezza di decisione inferiore a 200 ft ma non minore di 100 ft; e

ii) una portata visiva di pista non inferiore a 300 m.

2) Altezza di decisione. L'operatore deve garantire che, per operazioni di categoria II, l'altezza di decisione non sia inferiore:

i) all'altezza di decisione minima, se specificata nel Manuale di volo del velivolo;

ii) all'altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento di precisione può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti;

iii) all'OCH/OCL stabilita per la categoria del velivolo;

iv) all'altezza di decisione fino alla quale l'equipaggio di condotta è autorizzato ad operare; o

v) a 100 ft.

3) Riferimenti visivi. Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto dell'altezza di decisione per la categoria II determinata secondo quanto specificato alla precedente lettera d), punto 2, solo se acquisisce ed è in grado di mantenere un riferimento visivo che contiene un segmento di almeno 3 luci consecutive dell'asse delle luci di avvicinamento o delle luci della zona di contatto, asse pista o bordo pista o una combinazione di questi elementi. Detto riferimento visivo deve includere un elemento laterale della disposizione geometrica delle luci al suolo, ad esempio una barra trasversale delle luci di avvicinamento o la soglia pista oppure una barretta delle luci della zona di contatto.

4) RVR richiesta. I valori minimi di RVR che l'operatore deve applicare per operazioni di categoria II sono i seguenti:

Tabella 6

RVR per avvicinamenti di categoria II in funzione della DH

Minimi di categoria II		
Altezza di decisione	Avvicinamento auto-coupled fino a quota inferiore alla DH (nota 1)	
	RVR/Categoria velivoli A, B e Consiglio	RVR/Categoria velivoli D
100 ft — 120 ft	300 m	300 m (nota 2)/350 m
121 ft — 140 ft	400 m	400 m
141 ft e oltre	450 m	450 m

Nota 1: per "avvicinamento auto-coupled fino a quota inferiore alla DH" in questa tabella s'intende l'impiego continuo dell'autopilota fino ad un'altezza non superiore all'80 % della DH applicabile. Di conseguenza, i requisiti di aeronavigabilità possono, attraverso l'altezza minima d'impiego dell'autopilota, incidere sulla DH applicabile.

Nota 2: la RVR di 300 m può essere applicata per velivoli di categoria D che effettuano l'atterraggio automatico.

e) Avvicinamenti di precisione — Operazioni di categoria III

1) Generalità. Le operazioni di categoria III sono così suddivise:

i) Operazioni di categoria III A. Avvicinamenti strumentali di precisione e successivo atterraggio con utilizzazione di un ILS o MLS con:

A) un'altezza di decisione inferiore a 100 ft; e

B) una portata visiva di pista non minore di 200 m;

ii) Operazioni di categoria III B. Avvicinamenti strumentali di precisione e successivo atterraggio con utilizzazione di un ILS o MLS con:

A) un'altezza di decisione inferiore a 50 ft oppure senza altezza di decisione; e

B) una portata visiva di pista inferiore a 200 m ma non minore di 75 m.

Nota qualora l'altezza di decisione (DH) e la portata visiva di pista (RVR) non si trovino nella stessa categoria, la RVR determina la categoria in cui rientra l'operazione.

2) Altezza di decisione. Per operazioni con altezza di decisione, l'operatore deve garantire che essa non sia inferiore:

i) all'altezza di decisione minima, se specificata nel Manuale di volo del velivolo;

ii) all'altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento di precisione può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti; o

iii) all'altezza di decisione fino alla quale l'equipaggio di condotta è autorizzato ad operare.

3) Operazioni senza altezza di decisione. Le operazioni senza altezza di decisione possono essere condotte solo se:

i) sono autorizzate dal Manuale di volo del velivolo;

ii) le radioassistenze per l'avvicinamento e le installazioni aeroportuali lo consentono; e

iii) l'operatore è stato approvato per condurre operazioni di categoria III senza altezza di decisione.

Nota: si può ritenere che una pista di categoria III consenta le operazioni senza altezza di decisione, se non espressamente vietate da AIP o NOTAM.

4) Riferimenti visivi

i) Per operazioni di categoria IIIA e di categoria IIIB con sistemi per la condotta del volo passivi all'avaria, il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto dell'altezza di decisione determinata secondo quanto specificato alla precedente lettera e), punto 2, solo se acquisisce ed è in grado di mantenere un riferimento visivo che contiene un segmento di almeno 3 luci consecutive dell'asse delle luci di avvicinamento o delle luci della zona di contatto, asse pista o bordo pista o una combinazione di questi elementi.

ii) Per operazioni di categoria IIIB con sistemi per la condotta del volo operativi dopo l'avaria con DH, il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto dell'altezza di decisione determinata secondo quanto specificato alla precedente lettera e), punto 2, solo se acquisisce ed è in grado di mantenere un riferimento visivo che contiene almeno una luce dell'asse pista.

iii) Per operazioni di categoria III senza altezza di decisione, non è richiesto il contatto visivo con la pista prima dell'atterraggio.

5) RVR richiesta. I valori minimi che l'operatore deve utilizzare per operazioni di categoria III sono i seguenti:

Tabella 7

RVR per avvicinamenti di categoria III in funzione della DH e del sistema di guida/controllo del "roll-out"

Minimi di categoria III			
Categoria di avvicinamento	Altezza di decisione (ft) (nota 2)	Sistema di guida/controllo del roll-out	RVR (m)
III A	< 100 ft	Non richiesto	200 m
III B	< 100 ft	Passivo all'avaria	150 m (nota 1)

Minimi di categoria III			
Categoria di avvicinamento	Altezza di decisione (ft) (nota 2)	Sistema di guida/controllo del roll-out	RVR (m)
III B	< 50 ft	Passivo all'avaria	125 m
III B	Meno di 50 ft o senza altezza di decisione	Operativo dopo l'avaria	75 m

Nota 1: per velivoli certificati conformemente alla CS-AWO 321 lettera b), punto 3, relativa alle operazioni in ogni condizione meteorologica.

Nota 2: la ridondanza del sistema per la condotta del volo è determinata, ai sensi della CS-AWO relativa alle operazioni in ogni condizione meteorologica, dall'altezza di decisione minima certificata.

f) Circuitazione a vista (circling)

1) I valori minimi che l'operatore deve utilizzare per la circuitazione a vista sono i seguenti:

Tabella 8

Visibilità e MDH per circuitazione a vista (circling) in funzione della categoria di velivolo

	Categoria di velivolo			
	A	B	C	D
MDH	400 ft	500 ft	600 ft	700 ft
Visibilità meteorologica minima	1 500 m	1 600 m	2 400 m	3 600 m

2) La circuitazione a vista (circling) con percorso obbligato è una procedura riconosciuta ai sensi della lettera f).

g) Avvicinamento a vista. L'operatore non utilizza valori di RVR inferiori a 800 m per l'avvicinamento a vista.

h) Conversione della visibilità meteorologica riportata in RVR

1) L'operatore deve garantire che la conversione della visibilità meteorologica in RVR non sia usata per il calcolo dei minimi di decollo o di categoria II o III, né quando è disponibile una RVR riportata.

Nota se la RVR è riportata essere superiore al valore massimo oltre al quale non viene rilevata dal gestore aeroportuale, ad esempio una RVR superiore a 1 500 metri, tale valore non è considerato un riporto di RVR ai sensi del presente punto e quindi si può utilizzare la tabella di conversione.

2) In tutti gli altri casi che non siano quelli di cui alla precedente lettera h), punto 1, l'operatore deve garantire l'uso della seguente tabella per la conversione della visibilità meteorologica in RVR:

Tabella 9

Conversione della visibilità meteorologica in RVR

Elementi di illuminazione in funzione	Fattore di conversione RVR=Visibilità x	
	giorno	notte
Luci di avvicinamento pista ad alta intensità	1,5	2,0
Qualsiasi altro tipo di installazione luminosa	1,0	1,5
Nessuna installazione luminosa	1,0	Non applicabile

Appendice 2 alla norma OPS 1.430, lettera c)

Categorie di velivoli — Operazioni in ogni condizione meteorologica

a) Classificazione dei velivoli

Il criterio preso in considerazione per la classificazione dei velivoli in categorie è quello della velocità indicata in soglia pista (Vat), che è uguale alla velocità di stallo (Vso) moltiplicata per 1,3 o alla Vs1g moltiplicata per 1,23 nella configurazione di atterraggio alla massa massima certificata all'atterraggio. Se sono disponibili sia la Vso che la Vs1g, viene utilizzata la Vat risultante più alta. Le categorie di velivoli corrispondenti ai valori delle Vat sono riportate nella seguente tabella:

Categoria di velivolo	Vat
A	meno di 91 kt
B	da 91 a 120 kt
C	da 121 a 140 kt
D	da 141 a 165 kt
E	da 166 a 210 kt

La configurazione all'atterraggio che dev'essere presa in considerazione è definita dall'operatore o dal costruttore del velivolo.

b) Cambiamento permanente di categoria (massa massima all'atterraggio)

1) L'operatore può imporre una riduzione permanente della massa massima all'atterraggio ed utilizzarla per determinare la Vat, previa approvazione dell'Autorità.

2) La categoria definita per un dato velivolo è un valore permanente e pertanto indipendente dalle condizioni variabili delle operazioni giornaliere.

Appendice 1 alla norma OPS 1.440

Operazioni in bassa visibilità — Norme operative generali

a) Generalità. Le seguenti procedure si applicano all'introduzione e all'approvazione delle operazioni in bassa visibilità.

b) Dimostrazione operativa. La dimostrazione operativa è finalizzata a determinare o convalidare l'impiego e l'efficacia dei sistemi di guida dei velivoli utilizzabili, dell'addestramento, delle procedure relative all'equipaggio di condotta, del programma di manutenzione e dei manuali relativi al programma per le categorie II e III approvato.

1) Se la DH richiesta è pari o superiore a 50 ft, si devono effettuare almeno 30 avvicinamenti e atterraggi per le operazioni che utilizzano sistemi di categoria II/III installati su ciascun tipo di aeromobile. Se la DH è inferiore a 50 ft, occorrerà effettuare almeno 100 avvicinamenti e atterraggi, salvo diversa approvazione dell'Autorità.

2) Un operatore che impieghi diverse varianti dello stesso tipo di aeromobile con gli stessi sistemi di base per la condotta del volo e la stessa presentazione dei dati oppure sistemi di base per la condotta del volo e presentazione dei dati diversi sullo stesso tipo di aeromobile deve dimostrare che le prestazioni delle diverse varianti sono soddisfacenti, ma è esentato dal condurre una dimostrazione operativa completa per ciascuna di esse. L'Autorità può anche accettare di ridurre il numero di avvicinamenti e atterraggi sulla base dell'affidabilità raggiunta con l'esperienza acquisita da un altro operatore, con un AOC rilasciato conformemente alla norma OPS 1, utilizzando lo stesso tipo o la stessa variante di velivolo e le stesse procedure.

3) Se il numero di mancati avvicinamenti supera il 5 % del totale (ad esempio atterraggi insoddisfacenti, disconnessioni degli equipaggiamenti di bordo), il programma di valutazione dev'essere esteso per gruppi di almeno 10 avvicinamenti e atterraggi finché la percentuale globale di insuccessi sia inferiore al 5 %.

c) Raccolta dei dati per le dimostrazioni operative. Ciascun richiedente deve elaborare un metodo di raccolta dei dati (ad esempio un modulo ad uso dell'equipaggio di condotta) per registrare le prestazioni di avvicinamento e atterraggio. I dati raccolti e una sintesi dei dati relativi alla dimostrazione sono messi a disposizione dell'Autorità ai fini della valutazione.

d) Analisi dei dati. Gli avvicinamenti e/o atterraggi automatici non soddisfacenti sono documentati ed analizzati.

e) Continuità della sorveglianza

1) Dopo l'autorizzazione iniziale, le operazioni devono essere continuamente sorvegliate dall'operatore al fine di individuare qualsiasi tendenza indesiderata prima che possa diventare pericolosa. A tal fine possono essere utilizzate i rapporti degli equipaggi di condotta.

2) Le seguenti informazioni devono essere conservate per un periodo di 12 mesi:

i) numero totale di avvicinamenti, per tipo di velivolo, in cui gli equipaggiamenti di bordo per categoria II o III sono stati impiegati per effettuare avvicinamenti soddisfacenti, reali o simulati, ai minimi di categoria II o III applicabili; e

ii) rapporti relativi ad avvicinamenti e/o atterraggi automatici non soddisfacenti, per aeroporto e per singolo velivolo, suddivisi come segue:

A) avarie agli equipaggiamenti di bordo;

B) irregolarità nelle installazioni a terra;

C) mancati avvicinamenti in seguito ad istruzioni ATC; o

D) altri motivi.

3) L'operatore deve stabilire una procedura per sorvegliare le prestazioni del sistema di atterraggio automatico di ogni velivolo.

f) Periodi transitori

1) Operatori senza precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III

i) Un operatore senza precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III può ottenere l'approvazione per effettuare operazioni di categoria II o IIIA dopo avere maturato un'esperienza di almeno 6 mesi in operazioni di categoria I sul tipo di velivolo in questione.

ii) Dopo 6 mesi di operazioni di categoria II o IIIA sul tipo di velivolo in questione, un operatore può ottenere l'approvazione per effettuare operazioni di categoria IIIB. Nel concedere detta approvazione, l'Autorità può imporgli di operare, per un periodo di tempo supplementare, con minimi operativi più elevati di quelli più bassi applicabili. L'incremento dei minimi operativi riguarderà normalmente soltanto la RVR e/o il divieto di operazioni senza altezza di decisione e dev'essere tale da non richiedere alcun cambiamento delle procedure operative.

2) Operatori con precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III. Un operatore con precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III può ottenere l'autorizzazione per un periodo di transizione ridotto facendone richiesta all'Autorità.

g) Manutenzione degli equipaggiamenti per le categorie II e III e per decolli in bassa visibilità (LVTO). Le norme di lavoro per la manutenzione dei sistemi di guida di bordo devono essere stabilite dall'operatore, di concerto con il costruttore, ed incluse nel programma di manutenzione del velivolo dell'operatore, previsto dalla norma OPS 1.910, che dev'essere approvato dall'Autorità.

h) Aeroporti e piste utilizzabili

1) Ciascuna combinazione di tipo di velivolo, equipaggiamento di bordo e pista dev'essere verificata mediante la completa riuscita di almeno un avvicinamento e atterraggio di categoria II o in condizioni di visibilità migliori prima di poter accedere alle operazioni di categoria III.

2) In caso di piste con terreno irregolare prima della soglia pista o altre carenze note o prevedibili, ciascuna combinazione di tipo di velivolo, equipaggiamento di bordo e pista dev'essere verificata mediante operazioni di categoria I o in migliori condizioni, prima di poter accedere alle operazioni di categoria II o III.

3) Un operatore che impieghi diverse varianti dello stesso tipo di aeromobile con gli stessi sistemi di base per la condotta del volo e la stessa presentazione dei dati oppure sistemi di base per la condotta del volo e presentazione dei dati diversi sullo stesso tipo di aeromobile deve dimostrare che le prestazioni delle diverse varianti sono soddisfacenti, ma è esentato dal condurre una dimostrazione operativa completa per ciascuna combinazione di variante e pista.

4) Gli operatori che utilizzano lo stesso tipo o variante di velivolo, la stessa combinazione di apparati di bordo e le stesse procedure possono acquisire l'affidabilità dalle reciproche esperienze e registrazioni nel conformarsi al presente punto.

Appendice 1 alla norma OPS 1.450

Operazioni in bassa visibilità — Addestramento e qualificazioni

a) Generalità. L'operatore deve garantire che i programmi per l'addestramento dei membri degli equipaggi di condotta per operazioni in bassa visibilità includano corsi strutturati di addestramento a terra, sul simulatore di volo e/o in volo. L'operatore può ridurre i contenuti del corso secondo quanto prescritto ai seguenti punti 2) e 3) purché il contenuto del corso abbreviato sia accettabile per l'Autorità.

1) I membri dell'equipaggio di condotta senza precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III devono portare a termine il programma di addestramento completo prescritto alle lettere b), c) e d).

2) I membri dell'equipaggio di condotta con precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III con un altro operatore possono effettuare un corso abbreviato di addestramento a terra.

3) I membri dell'equipaggio di condotta con precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III con lo stesso operatore possono effettuare un corso abbreviato di addestramento a terra, sul simulatore di volo e/o in volo. Il corso abbreviato deve comprendere almeno quanto previsto alla lettera d), punti 1), 2) i) o 2) ii), a seconda del caso, e alla lettera d), punto 3) i).

b) Addestramento a terra. L'operatore deve garantire che il corso di addestramento iniziale a terra per operazioni in bassa visibilità comprenda almeno:

1) caratteristiche e limitazioni di ILS e/o MLS;

2) caratteristiche degli aiuti visivi;

3) caratteristiche della nebbia;

4) capacità e limitazioni operative dei particolari sistemi di bordo;

5) effetti delle precipitazioni, dell'accumulo di ghiaccio, del wind-shear a bassa quota e della turbolenza;

6) effetti di malfunzionamenti specifici del velivolo;

7) impiego e limitazioni dei sistemi aeroportuali di misurazione della RVR;

8) principi relativi alle prescrizioni in materia di separazione dagli ostacoli;

9) riconoscimento di avarie agli impianti al suolo e azioni da intraprendere;

10) procedure e precauzioni da seguire nei movimenti al suolo nel corso di operazioni con RVR pari o inferiore a 400 m ed eventuali procedure aggiuntive per decolli con RVR inferiore a 150 m (200 m per velivoli di categoria D);

11) significato delle altezze di decisione determinate con radioaltimetro ed effetto del profilo del terreno nell'area di avvicinamento sulle letture radioaltimetriche e sul sistema di avvicinamento/atterraggio automatico;

12) importanza e significato dell'altezza di allerta, ove applicabile, ed azioni da intraprendere nel caso di avarie al di sopra e al di sotto di essa;

13) requisiti di qualificazione che i piloti devono possedere per ottenere e mantenere l'abilitazione a decolli in bassa visibilità e ad operazioni di categoria II o III e

14) importanza di una corretta regolazione del sedile e posizione degli occhi.

c) Addestramento sul simulatore di volo e/o in volo

1) L'operatore deve garantire che l'addestramento sul simulatore di volo e/o in volo per operazioni in bassa visibilità includa:

i) controlli dell'efficienza degli equipaggiamenti ed apparati, sia a terra che in volo;

ii) effetti sui minimi operativi causati da riduzioni dell'efficienza delle installazioni a terra;

iii) monitoraggio dei sistemi per il controllo automatico e degli avvisi relativi al funzionamento dell'autoland, con particolare riguardo alle azioni da intraprendere in caso di avarie a tali sistemi;

iv) azioni da intraprendere in caso di avarie quali quelle ai motori, all'impianto elettrico, all'impianto idraulico o ai sistemi per la condotta del volo;

v) effetti delle anomalie compatibili e utilizzazione della lista degli equipaggiamenti minimi;

vi) limitazioni operative risultanti dal certificato di navigabilità;

vii) indicazioni sui riferimenti visivi richiesti all'altezza di decisione e informazioni sulle deviazioni massime consentite dal sentiero di discesa o dal localizzatore; e

viii) importanza e significato dell'altezza di allerta, ove applicabile, ed azioni da intraprendere nel caso di avarie al di sopra e al di sotto di essa.

2) L'operatore deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta sia addestrato ad eseguire i propri compiti ed istruito circa il necessario coordinamento con gli altri membri dell'equipaggio. È raccomandato il massimo uso di simulatori di volo.

3) L'addestramento va suddiviso in fasi per coprire sia le normali operazioni di volo senza avarie al velivolo o agli equipaggiamenti ed apparati ma in ogni condizione meteorologica che può essere incontrata, sia ogni dettagliato scenario relativo ad avarie al velivolo e agli equipaggiamenti ed apparati che possano influire sulle operazioni di categoria II o III. Se gli equipaggiamenti di bordo comprendono sistemi ibridi o altri sistemi speciali [come ad esempio la visualizzazione frontale (head up display) o un sistema di miglioramento della visione (enhanced vision equipment)], i membri dell'equipaggio di condotta devono addestrarsi ad utilizzarli sia in condizioni normali che anormali durante la fase di addestramento sul simulatore di volo.

4) Si prenderà familiarità con le procedure appropriate per decolli in bassa visibilità ed operazioni di categoria II o III per i casi di sopravvenuta inabilità di un membro dell'equipaggio.

5) Per velivoli senza simulatore di volo, l'operatore deve garantire che la fase dell'addestramento relativa agli scenari visivi per le operazioni di categoria II sia condotta con un simulatore di volo specificamente approvato. Tale addestramento deve includere almeno 4 avvicinamenti. Gli aspetti dell'addestramento e le procedure che sono specifici per un dato tipo di velivolo sono effettuati sul velivolo.

6) L'addestramento iniziale ad operazioni di categoria II e III include almeno le seguenti esercitazioni:

i) avvicinamento con impiego degli appositi sistemi di condotta del volo, di pilotaggio automatico e di guida installati a bordo fino all'altezza di decisione appropriata, inclusa la transizione al volo a vista e all'atterraggio a vista;

ii) avvicinamento con impiego degli appositi sistemi di condotta del volo, di pilotaggio automatico e di guida installati a bordo, con tutti i motori operativi, fino all'altezza di decisione appropriata e mancato avvicinamento senza riferimenti visivi esterni;

iii) ove opportuno, avvicinamenti con impiego di sistemi di volo automatico per l'effettuazione della richiamata, dell'atterraggio e della decelerazione in pista in modo automatico; e

iv) impiego normale del sistema automatico disponibile, con e senza acquisizione dei riferimenti visivi all'altezza di decisione.

7) Le successive fasi dell'addestramento devono includere almeno:

i) avvicinamenti con avaria motore in fasi diverse dell'avvicinamento;

ii) avvicinamenti con avaria agli equipaggiamenti ed apparati critici (ad esempio impianto elettrico, sistemi di controllo automatico del volo, impianti ILS/MLS di terra e/o di bordo e relativi dispositivi di monitoraggio a terra;

iii) avvicinamenti con avarie a bassa quota agli impianti per il volo automatico che richiedano:

A) il ricorso al pilotaggio manuale per effettuare la richiamata, l'atterraggio e la decelerazione in pista o la riattaccata; oppure

B) il ricorso al pilotaggio manuale o ad una modalità di funzionamento degradata per controllare la riattaccata all'altezza di decisione oppure al di sotto di essa, includendo i casi in cui si verifichi un contatto con la pista;

iv) avarie agli impianti che comportino un'eccessiva deviazione dal localizzatore e/o dal sentiero di discesa, sia al di sopra che al di sotto dell'altezza di decisione, nelle condizioni di visibilità minima autorizzate per l'operazione. Inoltre, ove la visualizzazione frontale (HUD) rappresenti il modo degradato di funzionamento del sistema automatico o l'unico modo per effettuare la richiamata, l'avvicinamento deve essere continuato per praticare l'atterraggio manuale; e

v) avarie e procedure specifiche per il tipo o la variante di velivolo.

8) Il programma di addestramento deve esercitare alla gestione di avarie che richiedano l'applicazione di minimi operativi più alti.

9) Il programma di addestramento deve includere la condotta manuale del velivolo quando, durante un avvicinamento di categoria III con sistemi passivi all'avaria, l'avaria provochi il disinserimento dell'autopilota all'altezza di decisione o al di sotto, qualora l'ultima RVR riportata sia pari o inferiore a 300 m.

10) Per decolli con RVR pari o inferiore a 400 m, l'addestramento deve comprendere avarie agli impianti e al motore che comportino sia la continuazione che l'interruzione del decollo.

d) Requisiti di addestramento relativi a decolli in bassa visibilità e ad operazioni di categori II e III durante le transizioni da un tipo di velivolo ad un altro. In occasione del corso di transizione ad un nuovo tipo o variante di velivolo con il quale saranno condotti decolli in bassa visibilità ed operazioni di categoria II e III, l'operatore garantisce che ogni membro dell'equipaggio di condotta abbia completato il seguente addestramento alle procedure in bassa visibilità. I requisiti di esperienza richiesti ad un membro dell'equipaggio di condotta per poter frequentare un corso abbreviato figurano alla precedente lettera a), punti 2) e 3).

1) Addestramento a terra. I requisiti appropriati sono quelli riportati alla precedente lettera b), tenuto conto dell'addestramento e dell'esperienza del membro dell'equipaggio di condotta in operazioni di categoria II e III.

2) Addestramento sul simulatore di volo e/o in volo:

i) almeno 8 avvicinamenti e/o atterraggi in un simulatore di volo;

ii) ove non sia disponibile un simulatore di volo che rappresenti in maniera specifica il velivolo, un minimo di 3 avvicinamenti da effettuarsi con il velivolo, tra cui almeno una riattaccata;

iii) appropriato addestramento aggiuntivo nel caso sia richiesto l'uso di speciali equipaggiamenti quali la visualizzazione frontale (HUD) o un sistema di miglioramento della visione (enhanced vision equipment).

3) Qualificazione dell'equipaggio di condotta. I requisiti per la qualificazione dell'equipaggio di condotta sono specifici per operatore e per tipo di velivolo impiegato.

i) L'operatore deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta venga sottoposto ad un controllo prima di condurre operazioni di categoria II o III.

ii) Il controllo di cui al precedente punto i) può essere sostituito dal completamento soddisfacente dell'addestramento, al simulatore e/o in volo, di cui alla precedente lettera d), punto 2).

4) Volo in linea sotto supervisione. L'operatore deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta abbia effettuato la seguente attività di linea sotto supervisione:

i) per la categoria II, quando è richiesto un atterraggio manuale, almeno 3 atterraggi dopo il disinserimento dell'autopilota;

ii) per la categoria III, almeno 3 atterraggi automatici, fatta eccezione per i casi in cui l'addestramento richiesto alla lettera d), punto 2) sia stato effettuato in un simulatore di volo, impiegabile per la transizione al velivolo, di categoria D zero flight time, nei quali è richiesto solo 1 atterraggio automatico.

e) Esperienza di comando e sul tipo di velivolo. Prima di iniziare le operazioni di categoria II o III, i seguenti requisiti supplementari sono richiesti per i comandanti o per i piloti ai quali può essere delegata la condotta del volo, che vengono impiegati per la prima volta sul tipo di velivolo:

1) 50 ore o 20 tratte sul tipo di velivolo in questione, compresa l'attività di linea sotto supervisione; e

2) 100 m da aggiungere ai valori minimi di RVR applicabili alla categoria II o III, fino al raggiungimento di un totale di 100 ore o 40 tratte compiute sul tipo di velivolo, compresa l'attività di linea sotto supervisione, a meno che non siano stati precedentemente qualificati per operazioni di categoria II o III con un operatore.

3) L'Autorità può consentire una riduzione dei requisiti di esperienza di comando sopra esposti per membri dell'equipaggio di condotta che abbiano già esperienza di comando in operazioni di categoria II o III.

f) Decolli in bassa visibilità con RVR inferiore a 150/200 m

1) L'operatore deve garantire che, prima dell'autorizzazione ad effettuare decolli con RVR inferiori a 150 m (inferiori a 200 m per velivoli di categoria D), sia stato impartito il seguente addestramento:

i) decollo normale con la minima RVR autorizzata;

ii) decollo con la minima RVR autorizzata con avaria ad un motore tra V1 e V2 o appena le condizioni di sicurezza lo permettono; e

iii) decollo con la minima RVR autorizzata con avaria ad un motore prima della V1 e conseguente decollo abortito.

2) L'operatore deve garantire che l'addestramento di cui al precedente punto 1) sia effettuato in un simulatore di volo. Detto addestramento deve includere l'utilizzo di ogni procedura ed equipaggiamento particolari. Qualora un simulatore di volo che rappresenti un determinato velivolo non sia disponibile, l'Autorità può autorizzare tale addestramento su velivolo senza richiedere l'applicazione delle condizioni di RVR minima (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.965).

3) L'operatore deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta sia sottoposto ad un controllo prima di effettuare decolli in bassa visibilità con RVR inferiori a 150 m (inferiori a 200 m per velivoli di categoria D), ove applicabile. Il controllo può essere sostituito solo dalla conclusione soddisfacente dell'addestramento al simulatore e/o in volo di cui alla lettera f), punto 1) in sede di transizione su un tipo di velivolo.

g) Addestramento e controlli periodici — Operazioni in bassa visibilità

1) L'operatore deve garantire che, in concomitanza con i normali addestramenti e controlli periodici di professionalità da parte dell'operatore vengano verificate la preparazione e capacità dei piloti ad eseguire i compiti associati alla particolare categoria di operazioni per le quali vengono sono autorizzati. Il numero di avvicinamenti da effettuare durante il periodo di validità del controllo di professionalità da parte dell'operatore [descritto nella norma OPS 1.965, lettera b)] è di almeno tre, uno dei quali può essere sostituito da un avvicinamento e atterraggio nel velivolo secondo le procedure di categoria II e III approvate. Durante il suddetto controllo da parte dell'operatore è effettuato anche un mancato avvicinamento. Se l'operatore è autorizzato ad effettuare un decollo con RVR inferiore a 150/200 m, detto controllo include almeno un decollo in bassa visibilità (LVTO) da effettuare ai minimi più bassi applicabili.

2) Per operazioni di categoria III l'operatore deve utilizzare un simulatore di volo.

3) L'operatore deve garantire che, per operazioni di categoria III su velivoli con sistema per la condotta del volo passivo all'avaria, venga effettuata, almeno una volta nel corso di tre successivi controlli di professionalità da parte dell'operatore, un mancato avvicinamento per avaria all'autopilota all'altezza di decisione o al di sotto e con l'ultima RVR riportata pari o inferiore a 300 m.

4) L'Autorità può consentire addestramenti e controlli periodici per operazioni di categoria II e di decollo in bassa visibilità su un tipo di velivolo quando non è disponibile un simulatore di volo che rappresenti quel particolare velivolo o un simulatore similare accettabile.

Nota la validità dell'esperienza per operazioni di LTVO e di categoria II o III basate su avvicinamenti e/o atterraggi automatici è mantenuta grazie alle attività ricorrenti di addestramento e controllo descritti nella presente norma.

Appendice 1 alla OPS 1.455

Operazioni in bassa visibilità — Procedure operative

a) Generalità. Le operazioni in bassa visibilità includono:

1) decollo manuale (con o senza sistema di guida elettronico);

2) avvicinamento automatico fino al di sotto della DH, con richiamata manuale, atterraggio e decelerazione in pista condotti manualmente;

3) avvicinamento automatico seguito da richiamata automatica, atterraggio automatico e decelerazione in pista manuale; e

4) avvicinamento automatico seguito da richiamata, atterraggio e decelerazione in pista automatici, quando l'RVR applicabile è inferiore a 400 m.

Nota 1: per ciascuno dei suddetti tipi di operazioni è possibile usare un sistema ibrido.

Nota 2: possono essere certificate ed approvate altre forme di sistemi di guida o di rappresentazione.

b) Procedure e istruzioni operative

1) L'esatta natura e la portata delle procedure e delle istruzioni impartite dipendono dagli equipaggiamenti di bordo utilizzati e dalle procedure eseguite in cabina di pilotaggio. L'operatore deve definire in modo chiaro nel Manuale delle operazioni i compiti di ciascun membro dell'equipaggio di condotta nelle fasi di decollo, avvicinamento, richiamata, decelerazione in pista e mancato avvicinamento. Si devono porre in particolare risalto le responsabilità dell'equipaggio di condotta durante la transizione da condizioni strumentali a condizioni di volo a vista e le procedure da applicare nei casi di scadimento della visibilità o quando si verifichi un'avaria. Si deve prestare particolare attenzione alla ripartizione dei compiti in cabina di pilotaggio in modo da assicurare che il carico di lavoro del pilota cui spetta la decisione di atterrare o effettuare un mancato avvicinamento, gli consenta di dedicarsi alla supervisione ed ai processi decisionali.

2) L'operatore deve specificare dettagliatamente le procedure e istruzioni operative nel Manuale delle operazioni. Le istruzioni devono essere compatibili con le limitazioni e le procedure obbligatorie contenute nel Manuale di volo del velivolo e devono includere in particolare:

i) controlli di efficienza degli equipaggiamenti di bordo, sia prima della partenza che in volo;

ii) effetti sui minimi operativi dovuti a riduzioni dell'efficienza delle installazioni a terra e degli equipaggiamenti di bordo;

iii) procedure per il decollo, l'avvicinamento, la richiamata, l'atterraggio, la decelerazione in pista e la riattaccata;

iv) procedure da seguire in caso di avarie, avvisi e altre situazioni anomale;

v) riferimenti visivi minimi richiesti;

vi) importanza di una corretta regolazione del sedile e posizione degli occhi;

vii) azioni eventuali da intraprendere nel caso di deterioramento dei riferimenti visivi;

viii) distribuzione dei compiti dell'equipaggio per l'esecuzione delle procedure di cui ai precedenti punti da i) a iv) e vi), in modo da permettere al comandante di dedicarsi principalmente alla supervisione ed ai processi decisionali;

ix) obbligo di annunciare tutte le chiamate di quota sotto i 200 ft sul radioaltimetro e, per un pilota, di continuare a sorvegliare gli strumenti fino ad atterraggio concluso;

x) obbligo di proteggere l'area sensibile del trasmettitore del localizzatore;

x) uso delle informazioni relative a velocità del vento, windshear, turbolenza e contaminazione della pista e utilizzo delle valutazioni multiple della RVR;

xii) procedure da seguire per esercitarsi in avvicinamenti e atterraggi su piste per le quali le procedure aeroportuali complete di categoria II o III non sono in vigore;

xiii) limitazioni operative risultanti nel certificato di navigabilità; e

xiv) informazioni circa le deviazioni massime consentite dal sentiero di discesa e/o dal localizzatore dell'ILS.

Appendice 1 alla norma OPS 1.465

Valori minimi di visibilità per operazioni in VFR

Appendice 1 alla norma OPS 1.465

Valori minimi di visibilità per operazioni in VFR

Classe di spazio aereo		A B C D E (nota 1)	F G	
			Sopra 900 m (3 000 ft) AMSL o sopra 300 m (1 000 ft) AGL a seconda di quale delle due è più alta	A e sotto 900 m (3 000 ft) AMSL o 300 m (1 000 ft) AGL a seconda di quale delle due è più alta
Distanza dalle nubi		1 500 m in orizzontale 300 m (1 000 ft) in verticale		fuori dalle nubi e in vista del suolo
Visibilità in volo	8 km a e sopra 3 050 m (10 000 ft) AMSL (nota 2) 5 km sotto 3 050 m (10 000 ft) AMSL			5 km (nota 3)

Nota 1: si includono a titolo orientativo i valori minimi VMC per spazi aerei di classe A senza significare con ciò che i voli VFR siano ammessi negli spazi aerei di classe A.

Nota 2: quando l'altitudine di transizione è minore di 3 050 m (10 000 ft) AMSL, si deve usare FL 100 in luogo di 10 000 ft.

Nota 3: i velivoli di categoria A e B possono essere impiegati con visibilità in volo fino a 3 000 m purché l'Autorità competente permetta l'uso di visibilità in volo inferiori a 5 km, le condizioni siano tali che la probabilità d'incontrare altro traffico sia minima e la IAS sia inferiore o pari a 140 kt.

CAPO F

PRESTAZIONI — PARTE GENERALE

OPS 1.470

Applicabilità

a) L'operatore assicura che i velivoli plurimotore dotati di motori a turboelica, con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 o con una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg e tutti i velivoli plurimotore dotati di turbogetti siano impiegati conformemente al capo G (Prestazioni di classe A).

b) L'operatore assicura che i velivoli ad elica con una configurazione massima approvata di posti passeggeri pari o inferiore a 9 ed una massa massima al decollo pari o inferiore a 5 700 kg siano impiegati conformemente al capo (H) (Prestazioni di classe B).

c) L'operatore assicura che i velivoli plurimotore dotati di motori a pistoni con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 ed una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg siano impiegati conformemente al capo I (Prestazioni di classe C).

d) Qualora il rispetto totale dei requisiti dei capitoli appropriati non possa essere dimostrato a causa di specifiche caratteristiche progettuali (ad esempio velivoli supersonici o idrovolanti), l'operatore applica standard di prestazioni approvati che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello dei capitoli appropriati.

OPS 1.475

Generalità

a) L'operatore assicura che la massa del velivolo:

1) all'inizio del decollo o, in caso di ripianificazione in volo,

2) al punto a partire dal quale si applica il nuovo Piano di volo operativo, non sia superiore alla massa alla quale i requisiti del capo appropriato possono essere soddisfatti per il volo che deve essere effettuato, tenuto conto delle previste riduzioni di massa man mano che procede il volo e di scarico rapido di combustibile come previsto nel requisito particolare.

b) L'operatore assicura che i dati approvati relativi alle prestazioni contenuti nel Manuale di volo del velivolo siano utilizzati per determinare la conformità ai requisiti stipulati nel capo appropriato, completati, se necessario, da altri dati accettabili per l'Autorità come prescritto nel relativo capo. Nell'applicazione dei fattori richiesti dal capo appropriato, possono essere presi in considerazione tutti i fattori operativi che figurano già nei dati di prestazione del Manuale di volo del velivolo, al fine di evitare una doppia applicazione di fattori.

c) Nel dimostrare la conformità ai requisiti del capo appropriato, si tiene conto della configurazione del velivolo, delle condizioni ambientali e del funzionamento dei sistemi che possono avere un effetto sfavorevole sulle prestazioni.

d) Per il calcolo delle prestazioni, una pista umida può essere considerata asciutta se non si tratta di una pista in erba.

e) L'operatore tiene conto della precisione della cartografia nel valutare la conformità ai requisiti per il decollo del capo appropriato.

OPS 1.480

Terminologia

a) I seguenti termini usati nei capitoli F, G, H, I e J hanno i seguenti significati:

1) Distanza disponibile di accelerazione e arresto (ASDA). La lunghezza di pista disponibile per la corsa di decollo più la zona d'arresto, a condizione che tale zona d'arresto sia dichiarata disponibile dall'Autorità competente e sia in grado di sopportare la massa del velivolo nelle condizioni operative prevalenti.

2) Pista contaminata. Una pista è detta contaminata quando più del 25 % dell'area della superficie della pista (a tratti separati o meno) all'interno della lunghezza richiesta e della larghezza utilizzata è ricoperta dai seguenti elementi:

i) uno strato d'acqua di oltre 3 mm (0,125 in) o di neve fondente o neve in polvere equivalente a oltre 3 mm (0,125 in) di acqua;

ii) neve che è stata compressa in modo da formare una massa compatta che resiste ad ulteriori compressioni mantenendosi unita o rompendosi a pezzi se si tenta di toglierla (neve compatta); o

iii) ghiaccio, compreso il ghiaccio acquoso.

3) Pista umida. Una pista è detta umida quando la superficie non è asciutta, ma l'umidità non le conferisce un aspetto lucido.

4) Pista asciutta. Una pista è detta asciutta quando non è bagnata né contaminata e comprende le piste pavimentate appositamente preparate con una pavimentazione rigata o porosa e mantenute in modo da conservare un coefficiente di frenatura efficace come su pista asciutta anche in presenza di umidità.

5) Distanza di atterraggio disponibile (LDA). La lunghezza di pista dichiarata disponibile dall'Autorità competente e idonea per la corsa a terra del velivolo durante l'atterraggio.

6) Configurazione massima approvata di posti passeggeri. La capacità massima di posti passeggeri di un velivolo usati dall'operatore, approvati dall'Autorità e specificati nel Manuale delle operazioni, esclusi i posti dei piloti o i posti della cabina di pilotaggio e quelli dell'equipaggio di cabina, a seconda del caso.

7) Distanza disponibile per il decollo (TODA). La lunghezza di pista disponibile per la corsa di decollo più la lunghezza dell'area libera dagli ostacoli disponibile posta sul prolungamento della pista.

8) Massa al decollo. La massa del velivolo al decollo, comprendente l'insieme delle cose e delle persone trasportate all'inizio della corsa per il decollo.

9) Lunghezza disponibile per la corsa di decollo (TORA). La lunghezza della pista dichiarata disponibile dall'Autorità competente e idonea per la corsa a terra di un velivolo in decollo.

10) Pista bagnata. Una pista è detta bagnata quando la sua superficie è ricoperta d'acqua, o equivalente, in quantità inferiore a quella specificata alla precedente lettera a), punto 2) o quando l'umidità in superficie è sufficiente a renderla riflettente, senza però provocare estese aree di acqua stagnante.

b) I termini distanza di accelerazione e arresto, distanza di decollo, corsa di decollo, traiettoria netta di volo al decollo, traiettoria netta di volo in rotta con un motore inoperativo e traiettoria netta di volo in rotta con due motori inoperativi, relativi al velivolo, sono definiti nei requisiti di aeronavigabilità secondo i quali il velivolo è stato certificato o sono specificati dall'Autorità se quest'ultima ritiene che tali definizioni siano inadeguate per garantire il rispetto delle limitazioni operative di prestazioni.

CAPO G

PRESTAZIONI DI CLASSE A

OPS 1.485

Generalità

a) L'operatore assicura che, per determinare la conformità ai requisiti del presente capo, i dati di prestazione approvati, contenuti nel Manuale di volo del velivolo, siano completati, ove necessario, da altri dati accettabili per l'Autorità, qualora i dati di prestazione approvati, contenuti nel Manuale di volo del velivolo, risultassero insufficienti in relazione ai seguenti elementi:

1) considerazione delle condizioni operative sfavorevoli che è ragionevole prevedere, quali decollo ed atterraggio su piste contaminate; e

2) considerazione di un'avaria motore in tutte le fasi del volo.

b) L'operatore assicura che, in caso di piste bagnate e contaminate, siano utilizzati i dati sulle prestazioni determinati conformemente alle disposizioni applicabili alla certificazione di velivoli di grandi dimensioni o dati equivalenti accettabili per l'Autorità.

OPS 1.490

Decollo

a) L'operatore assicura che la massa al decollo non sia superiore alla massa massima al decollo specificata nel Manuale di volo del velivolo, tenuto conto dell'altitudine-pressione e della temperatura ambiente sull'aeroporto di decollo.

b) L'operatore deve rispettare i seguenti requisiti per determinare la massa massima autorizzata al decollo:

1) la distanza di accelerazione e arresto non deve essere superiore alla distanza disponibile di accelerazione e arresto;

2) la distanza di decollo non deve essere superiore alla distanza disponibile per il decollo, con un prolungamento di pista libero da ostacoli non superiore alla metà della lunghezza disponibile per la corsa di decollo;

3) la corsa di decollo non deve essere superiore alla lunghezza disponibile per la corsa di decollo;

4) la conformità alla presente norma deve essere dimostrata utilizzando un solo valore di V1 in caso d'interruzione e di continuazione del decollo; e

5) su pista bagnata o contaminata la massa al decollo non deve essere superiore a quella autorizzata per un decollo su pista asciutta effettuato nelle medesime condizioni.

c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera b), l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

1) l'altitudine-pressione sull'aeroporto;

2) la temperatura ambiente sull'aeroporto;

3) lo stato e il tipo di superficie della pista;

4) la pendenza della pista nel senso del decollo;

5) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata o non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata;

(6) la diminuzione, se del caso, della lunghezza di pista dovuta all'allineamento del velivolo prima del decollo.

OPS 1.495

Separazione dagli ostacoli al decollo

a) L'operatore assicura che la traiettoria netta di volo al decollo eviti tutti gli ostacoli con un margine verticale di almeno 35 ft o un margine orizzontale di almeno 90 m + 0,125 x D, dove D è la distanza orizzontale percorsa dal velivolo dall'estremità della distanza disponibile per il decollo o dall'estremità della distanza per il decollo se è prevista una virata prima dell'estremità della distanza disponibile per il decollo. Per velivoli con apertura alare inferiore a 60 m può essere utilizzato un margine orizzontale di separazione dagli ostacoli pari alla metà dell'apertura alare del velivolo più 60 m + 0,125 x D.

b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera a), l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

1) la massa del velivolo all'inizio della corsa di decollo;

2) l'altitudine-pressione sull'aeroporto;

3) la temperatura ambiente sull'aeroporto; e

4) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata o non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata.

c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera a):

1) non sono autorizzate deviazioni dalla traiettoria fino a quando non sia stata raggiunta, sulla traiettoria netta di volo al decollo, un'altezza pari a metà dell'apertura alare ma non inferiore a 50 ft al di sopra dell'elevazione dell'estremità della lunghezza disponibile per la corsa di decollo. In seguito, fino ad un'altezza di 400 ft, l'angolo d'inclinazione laterale non può superare 15°. Al di sopra di 400 ft possono essere ammessi angoli di inclinazione laterale superiori a 15° ma non superiori a 25°;

2) qualsiasi parte della traiettoria netta di volo al decollo nella quale il velivolo ha un angolo di inclinazione laterale superiore a 15° deve essere separata dagli ostacoli situati entro la distanza orizzontale specificata alle lettere a), d) e e) della presente norma con un margine verticale di almeno 50 ft; e

3) l'operatore deve utilizzare delle procedure speciali, previa approvazione dell'Autorità, per applicare angoli di inclinazione laterale aumentati ma non superiori a 20° tra 200 ft e 400 ft o non superiori a 30° sopra i 400 ft (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.495, lettera c), punto 3)).

4) Si deve tenere conto dell'effetto dell'angolo di inclinazione laterale sulle velocità operative e sulla traiettoria di volo nonché degli incrementi di distanza derivanti dall'aumento delle velocità operative.

d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera a) nei casi in cui la traiettoria di volo prevista non richieda deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l'operatore tenga conto degli ostacoli che hanno una distanza laterale superiore a:

1) 300 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o

2) 600 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

e) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera a) nei casi in cui la traiettoria di volo prevista richieda deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l'operatore tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a:

1) 600 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o

2) 900 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

f) L'operatore stabilisce le procedure di emergenza per soddisfare i requisiti della norma OPS 1.495 e per fornire una rotta sicura, evitando gli ostacoli, che permetta al velivolo di rispondere ai requisiti in rotta della norma OPS 1.500 o di atterrare all'aeroporto di partenza o ad un aeroporto alternato al decollo.

OPS 1.500

In rotta — Un motore inoperativo

a) L'operatore assicura che i dati concernenti la traiettoria netta di volo in rotta con un motore inoperativo indicati nel Manuale di volo del velivolo, tenuto conto delle condizioni meteorologiche previste per il volo, siano conformi alle lettere b) o c) lungo tutta la rotta. La traiettoria netta di volo deve avere una pendenza positiva a 1 500 ft sull'aeroporto in cui si intende effettuare l'atterraggio dopo l'avaria motore. In condizioni meteorologiche per cui è previsto l'impiego di impianti di protezione contro il ghiaccio, si deve tenere conto dell'effetto del loro uso sulla traiettoria netta di volo.

b) La pendenza della traiettoria netta di volo deve essere positiva ad un'altezza di almeno 1 000 ft sul suolo e sugli ostacoli lungo la rotta, per una fascia di 9,3 km (5 NM) su entrambi i lati del percorso previsto.

c) La traiettoria netta di volo deve essere tale da consentire al velivolo di continuare il volo dall'altitudine di crociera fino ad un aeroporto su cui possa effettuare un atterraggio conformemente alla norma OPS 1.515 o 1.520, a seconda dei casi, e tale da consentire al velivolo di sorvolare con un margine verticale di almeno 2 000 ft il suolo e gli ostacoli presenti lungo la rotta per una fascia di 9,3 km (5 NM) su entrambi i lati del percorso previsto conformemente ai seguenti punti da 1) a 4):

1) si prevede che l'avaria motore avvenga nel punto più critico della rotta;

2) si tiene conto dell'effetto del vento lungo la rotta;

3) lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di raggiungere l'aeroporto con le riserve richieste, a condizione che venga seguita una procedura sicura; e

4) l'aeroporto nel quale il velivolo intende atterrare dopo l'avaria motore deve essere conforme ai seguenti criteri:

i) sono rispettati i requisiti di prestazioni di massa prevista all'atterraggio; e

ii) le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, e le informazioni sullo stato della pista indicano che il velivolo può atterrare con sicurezza all'ora prevista.

d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della norma OPS 1.500 l'operatore deve aumentare i margini di larghezza di cui alle precedenti lettere b) e c) fino a 18,5 km (10 NM) se la precisione di navigazione non è rispettata al 95 %.

OPS 1.505

In rotta — Velivoli con tre o più motori, due motori inoperativi

a) L'operatore assicura che in nessun punto della rotta prevista un velivolo con tre o più motori disti più di 90 minuti, alla velocità di crociera di massima autonomia kilometrica con tutti i motori funzionanti ad una temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio, a meno che soddisfi i requisiti delle seguenti lettere da b) ad f).

b) I dati relativi alla traiettoria netta di volo in rotta con due motori inoperativi devono consentire al velivolo di continuare il volo, nelle condizioni meteorologiche previste, dal punto in cui si suppone che due motori diventino inoperativi simultaneamente fino ad un aeroporto dove può atterrare e fermarsi completamente applicando la procedura prescritta per un atterraggio con due motori inoperativi. La traiettoria netta di volo deve rispettare un margine verticale di almeno 2 000 ft sul suolo e sugli ostacoli lungo la rotta, per una fascia di 9,3 km (5 NM) su entrambi i lati del percorso previsto. Ad altitudini ed in condizioni meteorologiche per cui è previsto l'impiego di impianti di protezione contro il ghiaccio, si deve tenere conto dell'effetto del loro uso sui dati relativi alla traiettoria netta di volo. Se la precisione di navigazione non è rispettata al 95 % l'operatore deve aumentare i margini di larghezza di cui sopra fino a 18,5 km (10 NM).

c) L'avaria di due motori è assunta nel punto più critico di quel tratto della rotta nel quale il velivolo dista più di 90 minuti, alla velocità di crociera di massima autonomia kilometrica con tutti i motori funzionanti a temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio.

d) La traiettoria netta di volo deve avere una pendenza positiva a 1 500 ft sull'aeroporto in cui si intende effettuare l'atterraggio dopo l'avaria di due motori.

e) Lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di raggiungere l'aeroporto con le riserve di combustibile richieste, a condizione che venga seguita una procedura sicura.

f) La massa prevista del velivolo al punto in cui si suppone che i due motori diventino inoperativi non deve essere inferiore a quella comprendente il combustibile necessario per procedere fino all'aeroporto dove si intende atterrare, da raggiungere ad una quota non inferiore a 1 500 ft al di sopra della zona di atterraggio e poi volare livellati per ulteriori 15 minuti.

OPS 1.510

Atterraggio — Aeroporti di destinazione e alternati

a) L'operatore assicura che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla norma OPS 1.475, lettera a), non sia superiore alla massa massima all'atterraggio specificata per l'altitudine e la temperatura ambiente prevista all'ora stimata per l'atterraggio sull'aeroporto di destinazione e su quello alternato.

b) Per avvicinamenti strumentali con una pendenza di mancato avvicinamento superiore al 2,5 %, l'operatore verifica che la massa prevista del velivolo all'atterraggio consenta un mancato avvicinamento con una pendenza di salita pari o superiore alla pendenza di mancato avvicinamento applicabile con la velocità e la configurazione di mancato avvicinamento utilizzate con un motore inoperativo (vedi le disposizioni applicabili alla certificazione di velivoli di grandi dimensioni). L'impiego di un altro metodo deve essere approvato dall'Autorità.

c) Per avvicinamenti strumentali con DH inferiore a 200 ft, l'operatore deve verificare che la massa prevista del velivolo all'atterraggio permetta, in caso di mancato avvicinamento, una pendenza di salita almeno pari al 2,5 % con il motore critico inoperativo e con la velocità e la configurazione utilizzate per la riattaccata o, se maggiore, pari alla pendenza pubblicata (v. CS-AWO 243). L'impiego di un altro metodo deve essere approvato dall'Autorità.

OPS 1.515

Atterraggio — Piste asciutte

a) L'operatore assicura che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla norma OPS 1.475, lettera a), per l'ora stimata per l'atterraggio all'aeroporto di destinazione e a qualsiasi aeroporto alternato, permetta di effettuare un atterraggio con arresto completo del velivolo a partire da 50 ft al di sopra della soglia pista:

1) entro il 60 % della distanza di atterraggio disponibile, per i velivoli a turbogetto; o

2) entro il 70 % della distanza di atterraggio disponibile, per i velivoli a turboelica;

3) nel quadro delle procedure d'avvicinamento ripido, l'Autorità può autorizzare l'uso di una distanza di atterraggio fattorizzata conformemente ai precedenti punti 1) e 2), a seconda dei casi, basata su un'altezza limite di separazione verticale (screen height) inferiore a 50 ft ma non inferiore a 35 ft (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.515, lettera a), punto 3)).

4) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni dei precedenti punti 1) e 2), l'Autorità può eccezionalmente approvare, a condizione che ne sia stata dimostrata la necessità (vedi l'appendice 1), il ricorso ad operazioni di atterraggio corto conformemente alle appendici 1 e 2, nonché a tutte le condizioni supplementari che l'Autorità consideri necessarie al fine di garantire un livello di sicurezza accettabile nel caso specifico.

b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera a), l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

1) l'altitudine dell'aeroporto;

2) non più del 50 % della componente di vento in prua o non meno del 150 % della componente di vento in coda; e

3) la pendenza della pista nel senso dell'atterraggio se superiore a +/- il 2 %.

c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera a), si deve presumere che:

1) il velivolo atterrerà sulla pista più favorevole in condizioni di aria calma; e

2) il velivolo atterrerà sulla pista che molto probabilmente sarà assegnata tenuto conto della probabile direzione e velocità del vento, delle caratteristiche di movimento a terra del velivolo e di altre condizioni, quali l'assistenza all'atterraggio e il tipo di terreno.

d) Qualora l'operatore non sia in grado di conformarsi alla precedente lettera c), punto 1) nel caso di un aeroporto di destinazione fornito di una sola pista dove l'atterraggio dipenda da una specifica componente di vento, il velivolo può essere fatto partire a condizione che siano designati due aeroporti alternati che permettono di conformarsi pienamente alle disposizioni delle precedenti lettere a), b) e c). Prima di iniziare un avvicinamento per l'atterraggio all'aeroporto di destinazione il comandante deve assicurarsi che l'atterraggio possa essere eseguito nel completo rispetto dei requisiti della norma OPS 1.510 e delle precedenti lettere a) e b).

e) Qualora l'operatore non sia in grado di conformarsi alla precedente lettera c), punto 2) per quanto riguarda l'aeroporto di destinazione, il velivolo può essere fatto partire a condizione che l'aeroporto alternato designato permetta di conformarsi pienamente alle disposizioni delle lettere a), b) e c).

OPS 1.520

Atterraggio — Piste bagnate e contaminate

a) L'operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all'ora di arrivo stimata può essere bagnata, la distanza di atterraggio disponibile sia almeno pari al 115 % della distanza di atterraggio richiesta, determinata conformemente alla norma OPS 1.515.

b) L'operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all'ora di arrivo stimata può essere contaminata, la distanza di atterraggio disponibile sia almeno pari alla distanza di atterraggio, determinata conformemente alla precedente lettera a), o almeno pari al 115 % della distanza di atterraggio su piste contaminate, determinata in base a dati approvati o a dati equivalenti accettati dall'Autorità, a seconda di quale delle due è maggiore.

c) Può essere utilizzata, su una pista bagnata, una distanza di atterraggio più corta di quella prevista alla precedente lettera a), ma non inferiore a quella richiesta dalla norma OPS 1.515, lettera a), a condizione che il Manuale di volo del velivolo contenga informazioni supplementari specifiche sulle distanze di atterraggio su piste bagnate.

d) Può essere utilizzata, su una pista contaminata specialmente preparata, una distanza di atterraggio più corta di quella prevista alla precedente lettera b), ma non inferiore a quella richiesta dalla norma OPS 1.515, lettera a), a condizione che il Manuale di volo del velivolo contenga informazioni supplementari specifiche sulle distanze di atterraggio su piste contaminate.

e) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni delle precedenti lettere b) c) e d), si applicano i criteri della norma OPS 1.515, salvo la lettera a), punti 1) e 2) della norma OPS 1.515 che non si applicano alla precedente lettera b).

Appendice 1 alla norma OPS 1.495, lettera c), punto 3)

Approvazione di angoli di inclinazione laterale più elevati

a) Per l'impiego di angoli di inclinazione laterale più elevati soggetti ad approvazione speciale si applicano i seguenti criteri:

1) Il Manuale di volo del velivolo deve contenere dati approvati relativi al necessario aumento della velocità operativa e dati che consentano di costruire la traiettoria di volo tenendo conto dell'aumento degli angoli di inclinazione e delle velocità.

2) Deve essere disponibile una guida visiva ai fini di una navigazione precisa.

3) I minimi meteorologici e le limitazioni di vento devono essere specificati per ogni pista e approvati dall'Autorità.

4) L'addestramento deve essere conforme alla norma OPS 1.975.

Appendice 1 alla norma OPS 1.515, lettera a), punto 3)

Procedure di avvicinamento ripido

a) L'Autorità può approvare l'applicazione di procedure di avvicinamento ripido con angoli di discesa di 4,5° o più e con altezze limite di separazione verticale (screen height) comprese tra 35 ft e 50 ft, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

1) il Manuale di volo del velivolo deve specificare l'angolo di discesa massimo approvato, qualsiasi altra limitazione, le procedure normali, non normali o di emergenza per l'avvicinamento ripido nonché gli emendamenti ai dati di lunghezza di pista, in caso di utilizzazione di criteri di avvicinamento ripido;

2) in ogni aeroporto in cui devono essere effettuate procedure di avvicinamento ripido deve essere disponibile un sistema di riferimento di sentiero di discesa che comprenda almeno un sistema indicatore di discesa visivo; e

3) i minimi meteorologici devono essere specificati ed approvati per ogni pista che deve essere utilizzata in un avvicinamento ripido. È necessario tenere conto di quanto segue:

i) posizione degli ostacoli;

ii) tipi di riferimento di sentiero di discesa e di guida pista, quali aiuti visivi, MLS, NAV 3D, ILS, LLZ, VOR, NDB;

iii) riferimenti visivi minimi richiesti alla DH e alla MDA;

iv) equipaggiamenti disponibili a bordo;

v) qualificazione del pilota e familiarizzazione speciale con l'aeroporto;

vi) procedure e limitazioni contenute nel Manuale di volo del velivolo; e

vii) criteri di mancato avvicinamento.

Appendice 1 alla norma OPS 1.515, lettera a), punto 4)

Operazioni di atterraggio corto

a) Ai fini della norma OPS 1.515, lettera a), punto 4), la distanza utilizzata per il calcolo della massa consentita all'atterraggio può essere costituita dalla lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata più la distanza di atterraggio dichiarata disponibile. L'Autorità può approvare tali operazioni conformemente ai seguenti criteri:

1) Dimostrazione della necessità di operazioni di atterraggio corto. Deve esservi un evidente interesse pubblico e una necessità operativa per una procedura di questo tipo, a causa della lontananza dell'aeroporto o delle limitazioni fisiche relative ad un allungamento della pista.

2) Velivolo e criteri operativi.

i) Le operazioni di atterraggio corto saranno approvate soltanto per i velivoli la cui distanza verticale tra la traiettoria dell'occhio del pilota e la traiettoria della parte più bassa delle ruote, con il velivolo stabilizzato sul sentiero di discesa normale, non sia superiore a 3 metri.

ii) Quando si stabiliscono i minimi operativi di aeroporto, la visibilità/RVR non deve essere inferiore a 1,5 km. Inoltre, devono essere specificate nel Manuale delle operazioni apposite limitazioni di vento.

iii) L'esperienza minima del pilota, le esigenze di addestramento e la familiarizzazione speciale con l'aeroporto devono essere specificate per tali operazioni nel Manuale delle operazioni.

3) Si suppone che l'altezza di attraversamento al disopra dell'inizio della lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata sia di 50 ft.

4) Criteri supplementari. L'Autorità può imporre condizioni supplementari se le considera necessarie per la sicurezza dell'operazione, tenendo conto delle caratteristiche del tipo di velivolo, delle caratteristiche orografiche della zona di avvicinamento, degli aiuti disponibili per l'avvicinamento e delle considerazioni relative a mancato avvicinamento / mancato atterraggio. Tali condizioni supplementari possono essere, ad esempio, la necessità di un sistema indicatore ottico di pendenza del tipo VASI/PAPI.

Appendice 2 alla norma OPS 1.515, lettera a), punto 4)

Criteri di aeroporto per le operazioni di atterraggio corto

a) L'uso della zona di sicurezza deve essere approvato dall'autorità aeroportuale.

b) La lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata secondo le disposizioni della norma OPS 1.515, lettera a), punto 4) e della presente appendice non deve essere superiore a 90 metri.

c) La larghezza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere inferiore al doppio della larghezza della pista o al doppio dell'apertura alare, a seconda di quale delle due è maggiore, centrata sull'asse della pista prolungata.

d) La zona di sicurezza dichiarata deve essere libera da ostacoli o da buche che potrebbero rappresentare un pericolo per un velivolo che effettua un atterraggio corto e non è ammesso alcun oggetto mobile all'interno della zona di sicurezza dichiarata mentre la pista è utilizzata per operazioni di atterraggio corto.

e) La pendenza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere superiore al 5 % verso l'alto e al 2 % verso il basso nel senso dell'atterraggio.

f) Ai fini di questa operazione non è necessario applicare alla zona di sicurezza dichiarata il requisito di resistenza di pista di cui alla norma OPS 1.480, lettera a), punto 5);

CAPO H

PRESTAZIONI DI CLASSE B

OPS 1.525

Generalità

a) L'operatore non utilizza un velivolo monomotore:

1) di notte; o

2) in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC), salvo in caso di regole speciali di volo a vista (VFR Speciale).

Nota: le limitazioni riguardo all'impiego dei velivoli monomotore sono trattate dalla norma OPS 1.240, lettera a), punto (6).

b) L'operatore tratta i velivoli bimotore che non rispondono ai requisiti di salita dell'appendice 1 alla norma OPS 1.525, lettera b) alla stessa stregua dei velivoli monomotore.

OPS 1.530

Decollo

a) L'operatore assicura che la massa al decollo non sia superiore alla massa massima al decollo specificata nel Manuale di volo del velivolo tenuto conto dell'altitudine-pressione e della temperatura ambiente sull'aeroporto di decollo.

b) L'operatore assicura che la distanza di decollo non fattorizzata specificata nel Manuale di volo del velivolo non superi:

1) moltiplicata per 1,25, la lunghezza disponibile per la corsa di decollo; o

2) nel caso in cui siano disponibili la zona d'arresto e/o il prolungamento di pista libero da ostacoli:

i) la lunghezza disponibile per la corsa di decollo;

ii) moltiplicata per 1,15, la distanza disponibile per il decollo; e

iii) moltiplicata per 1,3, la distanza disponibile di accelerazione e arresto.

c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera b), l'operatore tiene conto dei seguenti elementi:

1) la massa del velivolo all'inizio della corsa di decollo;

2) l'altitudine-pressione sull'aeroporto;

3) la temperatura ambiente sull'aeroporto;

4) lo stato e il tipo della superficie della pista;

5) la pendenza della pista nel senso del decollo; e

6) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata o non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata.

OPS 1.535

Separazione dagli ostacoli al decollo — Velivoli plurimotore

a) L'operatore assicura che la traiettoria di volo al decollo di velivoli con due o più motori, determinata conformemente alla presente lettera, eviti tutti gli ostacoli con un margine verticale di almeno 50 ft o un margine orizzontale di almeno 90 m + 0,125 x D, dove D è la distanza orizzontale percorsa dal velivolo dall'estremità della distanza disponibile per il decollo o dall'estremità della distanza per il decollo se è prevista una virata prima dell'estremità della distanza disponibile per il decollo, salvo nel quadro delle disposizioni delle seguenti lettere b) e c). Per i velivoli con apertura alare inferiore a 60 m può essere utilizzato un margine orizzontale di separazione dagli ostacoli pari alla metà dell'apertura alare del velivolo più 60 m + 0,125 x D. Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della presente lettera, si deve supporre che:

1) la traiettoria di volo al decollo cominci ad un'altezza di 50 ft da terra all'estremità della distanza di decollo richiesta dalla norma OPS 1.530, lettera b) e termini ad un'altezza di 1 500 ft da terra;

2) il velivolo non sia inclinato prima di avere raggiunto un'altezza di 50 ft da terra e in seguito l'angolo d'inclinazione laterale non superi 15°;

3) l'avaria del motore critico avvenga nel punto della traiettoria di decollo con tutti i motori operativi, in cui si prevede di perdere il riferimento visivo che permette di evitare gli ostacoli;

4) la pendenza della traiettoria di volo al decollo da 50 ft fino all'altezza presunta dell'avaria motore sia pari alla pendenza media con tutti i motori funzionanti durante la salita e la transizione alla configurazione di rotta, moltiplicata per 0,77; e

5) la pendenza della traiettoria di decollo dall'altezza raggiunta conformemente al precedente punto 4) fino all'estremità della traiettoria di decollo sia pari alla pendenza di salita in rotta con un motore inoperativo specificata nel Manuale di volo del velivolo.

b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera a) nei casi in cui la traiettoria di volo prevista non richieda deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l'operatore tenga conto degli ostacoli che hanno una distanza laterale superiore a:

1) 300 m, se il volo è condotto in condizioni che permettono una navigazione a vista o se possono essere utilizzati dal pilota aiuti alla navigazione tali da mantenere la traiettoria di volo prevista con la stessa precisione (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.535, lettera b), punto 1) e lettera c), punto 1)); o

2) 600 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera a) nei casi in cui la traiettoria di volo prevista richieda deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l'operatore tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a:

1) 600 m, per i voli effettuati in condizioni che permettono una navigazione a vista (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.535, lettera b), punto 1) e lettera c), punto 1));

2) 900 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni delle precedenti lettere a), b) e c), l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

1) la massa del velivolo all'inizio della corsa di decollo;

2) l'altitudine-pressione sull'aeroporto;

3) la temperatura ambiente sull'aeroporto; e

4) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata o non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata.

OPS 1.540

In rotta — Velivoli plurimotore

a) L'operatore assicura che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo e in caso di avaria ad un motore, possa, con i rimanenti motori operanti nelle condizioni specificate di potenza massima continuativa, continuare il volo ad un'altezza pari o superiore alle relative altezze minime di sicurezza specificate nel Manuale delle operazioni, fino ad un punto situato a 1 000 ft al di sopra di un aeroporto in cui possono essere soddisfatti i requisiti di prestazioni.

b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera a):

1) non si deve supporre che il velivolo stia volando ad un'altitudine superiore a quella in cui la velocità ascensionale è di 300 ft/min con tutti i motori funzionanti nelle condizioni specificate di potenza massima continua; e

2) la pendenza di discesa o di salita, a seconda dei casi, presunta in rotta con un motore inoperativo deve essere pari alla pendenza lorda rispettivamente aumentata o diminuita dello 0,5 %.

OPS 1.542

In rotta — Velivoli monomotore

a) L'operatore assicura che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo e in caso di avaria del motore, sia in grado di raggiungere un sito dove possa essere compiuto un atterraggio forzato in sicurezza. Per gli aeroplani è richiesto un sito terrestre, salvo che sia stato diversamente approvato dall'Autorità.

b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera a):

1) non si deve supporre che il velivolo stia volando ad un'altitudine superiore a quella in cui la velocità ascensionale è di 300 ft/min, con il motore operativo nelle condizioni specificate di potenza massima continua; e

2) la pendenza presunta in rotta deve essere pari alla pendenza lorda di discesa aumentata dello 0,5 %.

OPS 1.545

Atterraggio — Aeroporto di destinazione e aeroporto alternato

L'operatore assicura che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla norma OPS 1.475, lettera a), non sia superiore alla massa massima all'atterraggio specificata per l'altitudine e la temperatura ambiente prevista all'ora stimata per l'atterraggio sull'aeroporto di destinazione e su quello alternato.

OPS 1.550

Atterraggio — Pista asciutta

a) L'operatore assicura che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla norma OPS 1.475, lettera a), per l'ora di atterraggio prevista permetta di effettuare un atterraggio con arresto completo del velivolo, a partire da 50 ft al di sopra della soglia pista, entro il 70 % della distanza di atterraggio disponibile all'aeroporto di destinazione o a qualsiasi aeroporto alternato.

   1) L'Autorità può approvare l'uso di una distanza di atterraggio fattorizzata conformemente al presente punto, usando un'altezza limite di separazione verticale (screen height) inferiore a 50 ft ma non inferiore a 35 ft [vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.550, lettera a)];

   2) L'Autorità può approvare operazioni di atterraggio corto, conformemente ai criteri esposti nell'appendice 2 alla norma OPS 1.550, lettera a).

b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera a), l'operatore tiene conto dei seguenti elementi:

   1) l'altitudine dell'aeroporto;

   2) non più del 50 % della componente di vento in prua o non meno del 150 % della componente di vento in coda;

   3) lo stato e il tipo della superficie della pista; e

   4) la pendenza della pista nel senso dell'atterraggio.

c) Affinché un velivolo possa essere fatto partire conformemente alla precedente lettera a), si deve presumere che:

   1) il velivolo atterrerà sulla pista più favorevole in condizioni di aria calma; e

   2) il velivolo atterrerà sulla pista che molto probabilmente sarà assegnata tenuto conto della probabile direzione e velocità del vento, delle caratteristiche di movimento a terra del velivolo e di altre condizioni, quali l'assistenza all'atterraggio e il tipo di terreno.

d) Qualora l'operatore non sia in grado di conformarsi alla precedente lettera c), punto 2, per quanto riguarda l'aeroporto di destinazione, il velivolo può essere fatto partire a condizione che l'aeroporto alternato designato permetta di conformarsi pienamente alle precedenti lettere a), b) e c).

OPS 1.555

Atterraggio — Piste bagnate e contaminate

a) L'operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all'ora di arrivo stimata può essere bagnata, la distanza di atterraggio disponibile sia pari o superiore alla distanza di atterraggio richiesta, determinata conformemente alla norma OPS 1.550, moltiplicata per 1,15.

b) L'operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all'ora di arrivo stimata può essere contaminata, la distanza di atterraggio, determinata in base a dati accettabili per l'Autorità per tali condizioni, non superi la distanza di atterraggio disponibile.

c) Può essere utilizzata, su una pista bagnata, una distanza di atterraggio più corta di quella prevista alla precedente lettera a), ma non inferiore a quella richiesta dalla norma OPS 1.550, lettera a), a condizione che il Manuale di volo del velivolo contenga informazioni supplementari specifiche sulle distanze di atterraggio su piste bagnate.

Appendice 1 alla norma OPS 1.525, lettera b)

Generalità — Salita dopo il decollo e salita in atterraggio (landing climb)

[I requisiti della presente appendice sono basati sulla JAR-23.63 lettera c), punto 1 e JAR 23.63 lettera c), punto 2, in vigore a partire dall'11 marzo 1994]

a) Salita dopo il decollo

   1) Tutti i motori operativi

      i) La pendenza di salita stabilizzata dopo il decollo deve essere almeno del 4 % con:

         A) la potenza di decollo su ciascun motore;

         B) il carrello d'atterraggio esteso, salvo se tale carrello possa essere retratto in meno di 7 secondi nel qual caso si può ipotizzare che il carrello sia retratto;

         C) gli ipersostentatori alari in posizione di decollo; e

         D) una velocità di salita non inferiore al maggiore dei seguenti valori: 1,1 VMC e 1,2 VS1.

2) Un motore inoperativo

i) La pendenza di salita stabilizzata ad un'altitudine di 400 ft al di sopra dell'area di decollo deve essere misurabile e positiva con:

A) il motore critico inoperativo e la sua elica in posizione di minima resistenza;

B) il rimanente motore alla potenza di decollo;

C) il carrello retratto;

D) gli ipersostentatori alari in posizione di decollo; e

E) una velocità di salita uguale alla velocità raggiunta a 50 ft.

ii) La pendenza di salita stabilizzata non deve essere inferiore allo 0,75 % ad un'altitudine di 1 500 ft al di sopra dell'area di decollo con:

A) il motore critico inoperativo e la sua elica in posizione di minima resistenza;

B) il rimanente motore a non più della potenza massima continua;

C) il carrello retratto;

D) gli ipersostentatori alari retratti; e

E) una velocità di salita non inferiore a 1,2 VS1.

b) Salita in atterraggio (landing climb)

1) Tutti i motori operativi

i) La pendenza di salita stabilizzata deve essere almeno del 2,5 % con:

A) una potenza o spinta non superiore a quella disponibile 8 secondi dopo l'inizio dell'azione sulle manette partendo dalla posizione di minimo in volo;

B) il carrello esteso;

C) gli ipersostentatori alari in posizione di atterraggio; e

D) una velocità di salita uguale alla VREF.

2) Un motore inoperativo

i) La pendenza di salita stabilizzata non deve essere inferiore allo 0,75 % ad un'altitudine di 1 500 ft al di sopra dell'area di atterraggio con:

A) il motore critico inoperativo e la sua elica in posizione di minima resistenza;

B) il rimanente motore a non più della potenza massima continua;

C) il carrello retratto;

D) gli ipersostentatori alari retratti; e

E) una velocità di salita non inferiore a 1,2 VS1.

Appendice 1 alla norma OPS 1.535, lettera b), punto 1 e lettera c), punto 1

Traiettoria di volo al decollo — Navigazione a vista

Al fine di permettere una navigazione a vista, l'operatore deve assicurare che le condizioni meteorologiche prevalenti all'ora delle operazioni, incluse altezza della base delle nubi (ceiling) e visibilità, siano tali che l'ostacolo e/o i punti di riferimento al suolo possano essere visti ed identificati. Il Manuale delle operazioni deve specificare, per l'aeroporto/i interessato/i, le condizioni meteorologiche minime che permettono all'equipaggio di condotta di determinare e di mantenere continuamente la traiettoria di volo corretta rispetto ai punti di riferimento al suolo, al fine di garantire un margine sicuro rispetto agli ostacoli ed al suolo, come segue:

a) la procedura deve essere ben definita per quanto riguarda i punti di riferimento al suolo, affinché la rotta da seguire possa essere analizzata in merito ai requisiti di separazione dagli ostacoli;

b) la procedura deve corrispondere alle capacità del velivolo in merito a velocità, angolo di inclinazione laterale ed effetti del vento;

c) deve essere fornita all'equipaggio una descrizione scritta e/o illustrata di tali procedure; e

d) devono essere specificate le condizioni ambientali limitative (ad esempio vento, nuvole, visibilità, giorno/notte, illuminazione ambiente, illuminazione degli ostacoli).

Appendice 1 alla norma OPS 1.550, lettera a)

Procedure di avvicinamento ripido

a) L'Autorità può approvare l'applicazione di procedure di avvicinamento ripido con angoli di discesa di 4,5° o più e con altezze limite di separazione verticale (screen height) comprese tra 35 ft e 50 ft, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:

1) il Manuale di volo del velivolo deve specificare l'angolo di discesa massimo approvato, qualsiasi altra limitazione, le procedure normali, non normali o di emergenza per l'avvicinamento ripido nonché gli emendamenti ai dati di lunghezza di pista, in caso di utilizzazione di criteri di avvicinamento ripido;

2) in ogni aeroporto in cui si devono applicare le procedure di avvicinamento ripido deve essere disponibile un sistema di riferimento di sentiero di discesa che comprenda almeno un sistema di riferimento visivo; e

3) i minimi meteorologici devono essere specificati ed approvati per ogni pista che deve essere utilizzata in un avvicinamento ripido. È necessario tenere conto di quanto segue:

i) posizione degli ostacoli;

ii) tipi di riferimento di sentiero di discesa e di guida pista, quali aiuti visivi, MLS, NAV 3D, ILS, LLZ, VOR, NDB;

iii) riferimento visivo minimo richiesto alla DH e alla MDA;

iv) equipaggiamenti disponibili a bordo;

v) qualificazione del pilota e familiarizzazione speciale con l'aeroporto;

vi) procedure e limitazioni contenute nel Manuale di volo del velivolo; e

vii) criteri di mancato avvicinamento.

Appendice 2 alla norma OPS 1.550, lettera a)

Operazioni di atterraggio corto

a) Ai fini della norma OPS 1.550, lettera a), punto 2), la distanza utilizzata per il calcolo della massa autorizzata all'atterraggio può essere costituita dalla lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata più la distanza di atterraggio dichiarata disponibile. L'Autorità può approvare tali operazioni conformemente ai seguenti criteri:

1) l'uso della zona di sicurezza dichiarata deve essere approvato dall'autorità aeroportuale;

2) la zona di sicurezza dichiarata deve essere libera da ostacoli o da buche che potrebbero rappresentare un pericolo per un velivolo che effettua un atterraggio corto e non è ammesso alcun oggetto mobile all'interno della zona di sicurezza dichiarata mentre la pista è utilizzata per operazioni di atterraggio corto;

3) la pendenza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere superiore al 5 % verso l'alto e al 2 % verso il basso nel senso dell'atterraggio;

4) la lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata secondo le disposizioni della presente appendice non deve essere superiore a 90 m;

5) la larghezza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere inferiore al doppio della larghezza della pista, centrata sull'asse della pista prolungata;

6) si suppone che l'altezza di attraversamento al disopra dell'inizio della lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata non sia inferiore a 50 ft;

7) ai fini di questa operazione non è necessario applicare alla zona di sicurezza dichiarata il requisito di resistenza di pista di cui alla norma OPS 1.480, lettera a), punto 5);

8) i minimi meteorologici devono essere specificati ed approvati per ogni pista che deve essere utilizzata e non devono essere inferiori ai maggiori tra i minimi VFR e quelli di avvicinamento non di precisione;

9) devono essere specificati i requisiti richiesti al pilota (cfr. norma OPS 1.975, lettera a));

10) l'Autorità può imporre condizioni supplementari se sono necessarie per la sicurezza dell'operazione, tenendo conto delle caratteristiche del tipo di velivolo, degli aiuti disponibili per l'avvicinamento e delle considerazioni relative a mancato avvicinamento/mancato atterraggio.

CAPO I

PRESTAZIONI DI CLASSE C

OPS 1.560

Generalità

L'operatore assicura che, per determinare la conformità ai requisiti del presente capo, i dati di prestazione approvati, contenuti nel Manuale di volo del velivolo, siano completati, ove necessario, da altri dati accettabili per l'Autorità, qualora i dati di prestazione approvati, contenuti nel Manuale di volo del velivolo, risultassero insufficienti.

OPS 1.565

Decollo

a) L'operatore assicura che la massa al decollo non sia superiore alla massa massima al decollo specificata nel Manuale di volo del velivolo, tenuto conto dell'altitudine-pressione e della temperatura ambiente sull'aeroporto di decollo.

b) L'operatore assicura che, per i velivoli il cui Manuale di volo del velivolo contiene dati relativi alle lunghezze pista al decollo che non tengono conto di un'avaria motore, la distanza a partire dall'inizio della corsa di decollo necessaria al velivolo per raggiungere un'altezza di 50 ft sopra la superficie con tutti i motori operativi nelle condizioni specificate di potenza massima al decollo, moltiplicata per:

   1) 1,33 per i velivoli bimotore,

   2) 1,25 per i velivoli trimotore,

   3) 1,18 per i velivoli quadrimotore,

   non sia superiore alla lunghezza disponibile per la corsa di decollo sull'aeroporto dal quale si deve decollare.

c) L'operatore assicura che, per i velivoli il cui Manuale di volo del velivolo contiene dati relativi alle lunghezze pista al decollo che tengono conto di un'avaria motore, i seguenti requisiti siano rispettati conformemente alle specifiche del Manuale di volo del velivolo:

   1) la distanza di accelerazione-arresto non deve essere maggiore della distanza disponibile per accelerazione-arresto;

   2) la distanza di decollo non deve essere maggiore della distanza disponibile per il decollo, con un prolungamento libero da ostacoli non superiore alla metà della lunghezza disponibile per la corsa di decollo;

   3) la corsa di decollo non deve essere superiore alla lunghezza disponibile per la corsa di decollo;

   4) la conformità alla presente norma deve essere dimostrata utilizzando un solo valore di V1 in caso d'interruzione e di continuazione del decollo; e

   5) su pista bagnata o contaminata la massa al decollo non deve essere superiore a quella autorizzata per un decollo su pista asciutta effettuato nelle medesime condizioni.

d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni delle precedenti lettere b) e c), l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

   1) l'altitudine-pressione sull'aeroporto;

   2) la temperatura ambiente sull'aeroporto;

   3) lo stato e il tipo della superficie della pista;

   4) la pendenza della pista nel senso del decollo;

   5) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata o non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata; e

   6) la diminuzione, se del caso, della lunghezza di pista dovuta all'allineamento del velivolo prima del decollo.

OPS 1.570

Separazione dagli ostacoli al decollo

a) L'operatore assicura che la traiettoria di volo in decollo con un motore inoperativo eviti tutti gli ostacoli con un margine verticale di almeno 50 ft + 0,01 x D o un margine orizzontale di almeno 90 m + 0,125 x D, dove D è la distanza orizzontale percorsa dal velivolo dall'estremità della distanza disponibile per il decollo. Per velivoli con apertura alare inferiore a 60 m può essere utilizzato un margine orizzontale di separazione dagli ostacoli pari alla metà dell'apertura alare del velivolo più 60 m + 0,125 x D.

b) La traiettoria di volo al decollo deve iniziare ad un'altezza di 50 ft al di sopra dell'area all'estremità della distanza di decollo richiesta dalla norma OPS 1.565, lettere b) o c), a seconda dei casi, e terminare ad un'altezza di 1 500 ft da terra.

c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera a), l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

1) la massa del velivolo all'inizio della corsa di decollo;

2) l'altitudine-pressione sull'aeroporto;

3) la temperatura ambiente sull'aeroporto; e

4) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata o non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata.

d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera a), non devono essere autorizzate deviazioni dalla traiettoria fino al punto della traiettoria di decollo in cui sia stata raggiunta un'altezza di 50 ft da terra. In seguito, fino ad un'altezza di 400 ft, l'angolo d'inclinazione laterale non può superare 15°. Al di sopra di 400 ft possono essere ammessi angoli di inclinazione laterale superiori a 15° ma non superiori a 25°. Si deve tenere conto dell'effetto dell'angolo di inclinazione laterale sulle velocità operative e sulla traiettoria di volo nonché degli incrementi di distanza derivanti dall'aumento delle velocità operative.

e) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera a) nei casi che non richiedano deviazioni di traiettoria superiori a 15°, non è necessario che l'operatore tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a:

1) 300 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o

2) 600 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

f) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera a) nei casi che richiedano deviazioni di traiettoria superiori a 15°, non è necessario che l'operatore tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a:

1) 600 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o

2) 900 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

g) L'operatore stabilisce le procedure di emergenza per soddisfare ai requisiti della norma OPS 1.570 e per fornire una rotta sicura, evitando gli ostacoli, che permetta al velivolo di rispondere ai requisiti in rotta della norma OPS 1.580 o di atterrare all'aeroporto di partenza o ad un aeroporto alternato al decollo.

OPS 1.575

In rotta — Tutti i motori operativi

a) L'operatore assicura che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo, sia in grado, in qualsiasi punto della rotta normale o della rotta di deviazione prevista, di raggiungere una velocità ascensionale di almeno 300 ft/min con tutti i motori operanti nelle condizioni specificate di potenza massima continua:

1) alle altitudini minime di sicurezza in ciascun tratto della rotta da percorrere o di tutte le eventuali deviazioni da tale rotta specificate nel Manuale delle operazioni relativo al velivolo o calcolate in base alle informazioni contenute nel suddetto manuale; e

2) alle altitudini minime richieste per conformarsi ai requisiti della norma OPS 1.580 o 1.585, a seconda dei casi.

OPS 1.580

In rotta — Un motore inoperativo

a) L'operatore assicura che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo e nel caso in cui uno qualsiasi dei motori diventi inoperativo in un punto qualunque della rotta normale o della rotta di deviazione prevista e l'altro motore o gli altri motori funzionino nelle condizioni specificate di potenza massima continua, sia in grado di continuare il volo dall'altitudine di crociera fino ad un aeroporto in cui può essere effettuato un atterraggio conformemente alla norma OPS 1.595 o 1.600, a seconda dei casi, superando gli ostacoli situati entro 9,3 km (5 NM) da entrambe le parti della rotta prevista con un margine verticale di almeno:

1) 1 000 ft quando la velocità ascensionale è uguale o superiore a zero; o

2) 2 000 ft quando la velocità ascensionale è inferiore a zero.

b) La traiettoria di volo deve avere una pendenza positiva ad un'altitudine di 450 m (1 500 ft) sopra l'aeroporto dove si assume di dover effettuare l'atterraggio dopo l'avaria di un motore.

c) Ai fini della presente lettera, si deve supporre che la velocità ascensionale disponibile del velivolo sia inferiore di 150 ft/min alla velocità ascensionale lorda specificata.

d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della presente norma, l'operatore deve aumentare i margini di larghezza di cui alla precedente lettera a) fino a 18,5 km (10 NM) se la precisione di navigazione non è rispettata al 95 %.

e) Lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di raggiungere l'aeroporto con le riserve di combustibile richieste, a condizione che venga seguita una procedura sicura.

OPS 1.585

In rotta — Velivoli trimotore o plurimotore, due motori inoperativi

a) L'operatore assicura che in nessun punto della rotta prevista un velivolo con tre o più motori si trovi a più di 90 minuti, alla velocità di crociera di massima autonomia kilometrica con tutti i motori funzionanti a temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio, a meno che non soddisfi i requisiti delle seguenti lettere da b) ad e).

b) La traiettoria di volo con due motori inoperativi deve consentire al velivolo di continuare il volo, nelle condizioni meteorologiche previste, superando tutti gli ostacoli situati entro 9,3 km (5 NM) da entrambi i lati della rotta prevista con un margine verticale di almeno 2 000 ft, fino ad un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio.

c) L'avaria di due motori è assunta nel punto più critico di quel tratto della rotta nel quale il velivolo dista più di 90 minuti, alla velocità di crociera di massima autonomia kilometrica con tutti i motori funzionanti a temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio.

d) La massa prevista del velivolo al punto in cui si assume che i due motori diventino inoperativi non deve essere inferiore a quella comprendente il combustibile necessario per procedere fino all'aeroporto dove si assume di dover effettuare l'atterraggio, da raggiungere ad una quota non inferiore a 450 m (1 500 ft) al di sopra della zona di atterraggio e poi volare livellati per ulteriori 15 minuti.

e) Ai fini della presente lettera, si deve supporre che la velocità ascensionale disponibile del velivolo sia inferiore di 150 ft/min a quella specificata.

f) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della presente norma, l'operatore deve aumentare i margini di larghezza di cui alla precedente lettera a) fino a 18,5 km (10 NM) se la precisione di navigazione non è rispettata al 95 %.

g) Lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di raggiungere l'aeroporto con le riserve di combustibile richieste, a condizione che venga seguita una procedura sicura.

OPS 1.590

Atterraggio — Aeroporti di destinazione e alternati

L'operatore assicura che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla norma OPS 1.475, lettera a), non sia superiore alla massa massima all'atterraggio specificata nel Manuale di volo del velivolo per l'altitudine e, se menzionata nel suddetto manuale, per la temperatura ambiente prevista all'ora stimata per l'atterraggio sull'aeroporto di destinazione e su quello alternato.

OPS 1.595

Atterraggio — Piste asciutte

a) L'operatore assicura che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla norma OPS 1.475, lettera a), per l'ora di atterraggio prevista permetta di effettuare un atterraggio con arresto completo del velivolo, a partire da 50 ft al di sopra della soglia pista, entro il 70 % della distanza di atterraggio disponibile all'aeroporto di destinazione o a qualsiasi aeroporto alternato.

b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera a), l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

1) l'altitudine dell'aeroporto;

2) non più del 50 % della componente di vento in prua o non meno del 150 % della componente di vento in coda;

3) il tipo di superficie della pista; e

4) la pendenza della pista nel senso dell'atterraggio.

c) Affinché un velivolo possa essere fatto partire conformemente alla precedente lettera a), si deve supporre che:

1) il velivolo atterrerà sulla pista più favorevole in condizioni di aria calma; e

2) il velivolo atterrerà sulla pista che molto probabilmente sarà assegnata tenuto conto della probabile direzione e velocità del vento, delle caratteristiche di movimento a terra del velivolo e di altre condizioni, quali l'assistenza all'atterraggio e il tipo di terreno.

d) Qualora l'operatore non sia in grado di conformarsi alla precedente lettera c), punto 2) per quanto riguarda l'aeroporto di destinazione, il velivolo può essere fatto partire a condizione che l'aeroporto alternato designato permetta di conformarsi pienamente alle lettere a), b) e c).

OPS 1.600

Atterraggio — Piste bagnate e contaminate

a) L'operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all'ora di arrivo stimata può essere bagnata, la distanza di atterraggio disponibile sia pari o superiore alla distanza di atterraggio richiesta, determinata conformemente alla norma OPS 1.595, moltiplicata per 1,15.

b) L'operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all'ora di arrivo stimata può essere contaminata, la distanza di atterraggio, determinata in base a dati accettabili per l'Autorità per tali condizioni, non superi la distanza di atterraggio disponibile.

CAPO J

MASSA E BILANCIAMENTO

OPS 1.605

Generalità

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.605)

a) L'operatore assicura che, durante qualsiasi fase operativa, il carico, la massa e il baricentro del velivolo siano conformi ai limiti specificati nel Manuale di volo del velivolo del velivolo approvato o nel Manuale delle operazioni, se più restrittivo.

b) L'operatore deve stabilire la massa e il baricentro di ogni velivolo mediante pesatura prima di metterlo in servizio per la prima volta e in seguito ad intervalli di quattro anni se vengono usate le masse dei singoli velivoli e ad intervalli di nove anni se vengono usate per masse di flotta. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa e sul bilanciamento devono essere considerati e documentati correttamente. Inoltre è necessario sottoporre i velivoli ad una nuova pesatura nel caso non si conosca con esattezza l'effetto delle modifiche sulla massa e sul bilanciamento.

c) L'operatore deve determinare la massa di tutte le dotazioni di impiego e dei membri d'equipaggio inclusi nella massa operativa, a vuoto, del velivolo mediante pesatura o mediante uso di masse standard. Deve essere determinato l'effetto della loro posizione sul baricentro del velivolo.

d) L'operatore deve stabilire la massa del carico pagante, inclusa la zavorra, mediante pesatura effettiva o deve determinare la massa del carico pagante in accordo ai valori di massa standard dei passeggeri e dei bagagli, specificati dalla norma OPS 1.620.

e) L'operatore deve determinare la massa del carico di combustibile in base alla densità reale o, se non è nota, alla densità calcolata in accordo a un metodo specificato nel Manuale delle operazioni.

OPS 1.607

Terminologia

a) Massa operativa, a vuoto. La massa totale del velivolo destinato a un tipo specifico d'impiego meno il combustibile consumabile e il carico pagante. Tale massa comprende:

1) equipaggio e bagaglio dell'equipaggio;

2) catering e attrezzature amovibili del servizio passeggeri; e

3) acqua potabile e prodotti chimici per le toilette.

b) Massa massima zero combustibile. La massa massima consentita per un velivolo senza combustibile consumabile. La massa del combustibile contenuto in particolari serbatoi deve essere inclusa nella massa zero combustibile se ciò è esplicitamente menzionato nelle limitazioni del Manuale di volo del velivolo.

c) Massa massima strutturale per l'atterraggio. La massa massima totale del velivolo consentita all'atterraggio in condizioni normali.

d) Massa massima strutturale per il decollo. La massa massima totale del velivolo consentita all'inizio della corsa di decollo.

e) Classificazione dei passeggeri.

1) Adulti, uomini e donne: persone di età pari o superiore a 12 anni.

2) Bambini: persone di età pari o superiore a 2 anni e inferiore a 12 anni.

3) Neonati: persone di età inferiore a 2 anni.

f) Carico pagante. La massa totale dei passeggeri, bagaglio e merci, compreso il carico delle merci della compagnia (non-revenue load).

OPS 1.610

Caricamento, massa e bilanciamento

L'operatore specifica, nel Manuale delle operazioni, i principi ed i metodi usati per il caricamento e per il sistema di massa e bilanciamento rispondenti ai requisiti della norma OPS 1.605. Tale sistema deve coprire tutti i tipi di impiego previsti.

OPS 1.615

Massa dei membri dell'equipaggio

a) L'operatore determina la massa operativa, a vuoto, utilizzando i seguenti valori:

1) masse reali comprendenti tutti i bagagli dell'equipaggio; oppure

2) masse standard, compreso il bagaglio a mano, di 85 kg per i membri dell'equipaggio di condotta e di 75 kg per i membri dell'equipaggio di cabina; oppure

3) altre masse standard accettabili per l'Autorità.

b) L'operatore deve correggere la massa operativa, a vuoto, al fine di tenere conto di tutti i bagagli supplementari. La posizione dei bagagli supplementari deve essere presa in considerazione quando si determina il baricentro del velivolo.

OPS 1.620

Massa dei passeggeri e dei bagagli

a) L'operatore calcola la massa dei passeggeri e dei bagagli registrati usando la massa reale ottenuta dalla pesatura di ciascun passeggero e di ciascun bagaglio oppure usando i valori standard di massa riportati nelle seguenti tabelle da 1 a 3, salvo quando il numero dei posti passeggeri disponibili è inferiore a 10. In questo caso la massa dei passeggeri può essere stabilita in base ad una dichiarazione orale di ciascun passeggero, o di chi per lui, e aggiungendo una costante predeterminata per tenere conto del bagaglio a mano e degli abiti. La procedura che specifica quando scegliere le masse reali o standard e la procedura da seguire in caso di dichiarazione orale devono essere incluse nel Manuale delle operazioni.

b) Se la massa reale dei passeggeri è determinata mediante pesatura, l'operatore deve assicurare che siano inclusi i loro effetti personali e bagagli a mano. Tale pesatura deve essere effettuata immediatamente prima dell'imbarco e in un luogo vicino.

c) Se la massa dei passeggeri è determinata in base alle masse standard, devono essere utilizzati i valori riportati nelle seguenti tabelle 1 e 2. Le masse standard comprendono il bagaglio a mano e la massa di tutti i neonati di età inferiore a 2 anni portati da un adulto sullo stesso sedile passeggeri. I neonati che occupino un sedile separato devono essere considerati bambini ai fini della presente lettera.

d) Valori di massa dei passeggeri — 20 posti o più

1) Se il numero totale di posti passeggeri disponibili sul velivolo è uguale o superiore a 20, si applicano le masse standard uomo e donna della tabella 1. Nel caso in cui il numero totale dei posti passeggeri disponibili sia uguale o superiore a 30, si applicano i valori di massa adulti della tabella 1.

2) Ai fini della tabella 1, per volo vacanze charter si intende un volo charter considerato unicamente come elemento di un pacchetto di viaggio vacanza. I valori di massa per i voli vacanze charter si applicano a condizione che non più del 5 % dei posti passeggeri installati nel velivolo sia utilizzato per il trasporto senza remunerazione di talune categorie di passeggeri.

Tabella 1

Posti passeggeri	20 e più		30 e più Adulti
	Uomo	Donna	
Tutti i voli eccetto i voli vacanze charter	88 kg	70 kg	84 kg
Voli vacanze charter	83 kg	69 kg	76 kg
Bambini	35 kg	35 kg	35 kg

e) Valori di massa dei passeggeri — 19 posti o meno

1) Se il numero totale di posti passeggeri disponibili sul velivolo è uguale o inferiore a 19, si applicano le masse standard della tabella 2.

2) Nei voli in cui nessun bagaglio a mano è trasportato nella cabina o in cui il bagaglio a mano è preso in conto separatamente, possono essere sottratti 6 kg dalle masse per uomo o donna di cui sopra. Articoli quali un cappotto, un ombrello, una borsetta o un portafogli, articoli di lettura o un piccolo apparecchio fotografico non sono considerati bagagli a mano ai fini del presente punto.

Tabella 2

Posti passeggeri	1 — 5	6 — 9	10 — 19
Uomo	104 kg	96 kg	92 kg
Donna	86 kg	78 kg	74 kg
Bambini	35 kg	35 kg	35 kg

f) Valori di massa del bagaglio

1) Se il numero totale di posti passeggeri disponibili sul velivolo è uguale o superiore a 20, si applicano i valori di massa standard della tabella 3 per ciascun bagaglio registrato. Per i velivoli con 19 posti passeggeri o meno, deve essere usata la massa reale del bagaglio registrato determinata mediante pesatura.

2) Ai fini della tabella 3:

i) per volo nazionale si intende un volo che ha origine e destinazione entro i confini di uno Stato;

ii) per volo all'interno della regione europea si intende un volo, diverso dal volo nazionale, la cui origine e la cui destinazione siano all'interno della zona specificata nell'appendice 1 alla norma OPS 1.620, lettera f); e

iii) per volo intercontinentale, diverso dal volo all'interno della regione europea, si intende un volo con origine e destinazione in continenti diversi, 20 o più posti

Tabella 3

20 o più posti

Tipo di volo	Massa standard del bagaglio
Nazionale	11 kg
All'interno della regione europea	13 kg
Intercontinentale	15 kg
Tutti gli altri	13 kg

g) Qualora l'operatore desideri usare valori di massa standard diversi da quelli riportati nelle precedenti tabelle da 1 a 3, deve comunicarne i motivi all'Autorità e ottenere preventivamente l'approvazione. Deve inoltre sottoporre ad approvazione un piano dettagliato di controllo della pesatura e applicare il metodo di analisi statistica descritto nell'appendice 1 alla norma OPS 1.620, lettera g). A seguito della verifica e dell'approvazione dei risultati della pesatura da parte dell'Autorità, possono essere applicati i valori di massa standard rettificati, ma unicamente a quel particolare operatore. I valori di massa standard rettificati possono essere usati solo in circostanze analoghe a quelle in cui è stato condotto il suddetto piano di controllo della pesatura. Qualora i valori di massa standard rettificati risultino maggiori di quelle delle tabelle da 1 a 3, devono essere usati tali valori più alti.

h) Su ogni volo in cui si individua la possibilità di trasportare un numero significativo di passeggeri la cui massa, bagaglio a mano compreso, si prevede superiore a quella standard, l'operatore deve determinare la massa reale di tali passeggeri mediante pesatura o aggiungendo un adeguato incremento di massa.

i) Se per i bagagli registrati sono utilizzati valori di massa standard e un numero significativo di passeggeri registra bagagli la cui massa si ritiene superiore a quella standard, l'operatore deve determinare la massa reale di tali bagagli mediante pesatura o aggiungendo un adeguato incremento di massa.

j) L'operatore assicura che il comandante sia avvisato qualora sia stato usato un metodo non standard per la determinazione della massa del carico e assicura inoltre che questo metodo sia stabilito nella documentazione relativa alla massa e al bilanciamento.

OPS 1.625

Documentazione relativa alla massa e al bilanciamento

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.625)

a) L'operatore prepara, prima di ogni volo, il foglio di carico e centraggio specificando il carico e la sua distribuzione. Il foglio di carico e centraggio deve permettere al comandante di determinare che il carico e la sua distribuzione sono tali da non superare i limiti di massa e centraggio del velivolo. Il nome della persona incaricata di preparare il foglio di carico e centraggio deve figurare sul documento. La persona incaricata del controllo del caricamento del velivolo deve confermare con firma che il carico e la sua distribuzione sono conformi al foglio di carico e centraggio. Tale documento deve essere accettato dal comandante mediante controfirma o sistema equivalente. [Vedi anche la norma OPS 1.1055, lettera a), punto 12.)]

b) L'operatore deve specificare le procedure per le modifiche dell'ultimo minuto del carico.

c) L'operatore può usare una procedura alternativa a quelle delle precedenti lettere a) e b), previa approvazione dell'Autorità.

Appendice 1 alla norma OPS 1.605

Massa e bilanciamento — Generalità

(Cfr. norma OPS 1.605)

a) Determinazione della massa operativa, a vuoto, di un velivolo

1) Pesatura di un velivolo

i) I velivoli di nuova fabbricazione normalmente sono pesati dal costruttore e possono essere messi in servizio senza procedere ad una nuova pesatura, a condizione che i dati relativi alla massa e al bilanciamento siano stati corretti in funzione di eventuali alterazioni o modifiche apportate al velivolo. I velivoli trasferiti da un operatore con rapporto di pesata approvato ad un altro operatore con un altro rapporto di pesata approvato non hanno bisogno di essere ripesati prima di essere impiegati dal nuovo operatore, a meno che non siano trascorsi più di 4 anni dall'ultima pesatura.

ii) La massa individuale e la posizione del baricentro di ogni velivolo devono essere rideterminate periodicamente. L'intervallo massimo tra due pesature deve essere definito dall'operatore e deve essere conforme ai requisiti della norma OPS 1.605, lettera b). Inoltre la massa ed il baricentro di ogni velivolo devono essere nuovamente stabiliti mediante:

A) pesatura; o

B) calcolo, se l'operatore è in grado di giustificare la validità del metodo di calcolo scelto, ogni volta che l'insieme delle modifiche della massa operativa, a vuoto, è superiore a ± lo 0,5 % della massa massima all'atterraggio o che l'insieme delle modifiche della posizione del baricentro è superiore allo 0,5 % della corda media aerodinamica.

2) Massa di flotta e baricentro

i) Per una flotta o gruppo di velivoli dello stesso modello e della stessa configurazione si può usare un valore medio per la massa operativa, a vuoto, e per la posizione del baricentro definito come massa operativa, a vuoto, di flotta e posizione del baricentro della flotta, a condizione che le masse operative, a vuoto, e le posizioni del baricentro di ciascun velivolo non superino i limiti di cui al punto ii). Inoltre, sono applicabili i criteri di cui ai seguenti punti iii) e iv) e alla seguente lettera a), punto 3.

ii) Tolleranze

A) Se la massa operativa, a vuoto, di un velivolo pesato o la massa operativa, a vuoto, calcolata di un velivolo qualunque della flotta varia di una quantità superiore a ± lo 0,5 % della massa massima strutturale all'atterraggio rispetto alla massa operativa, a vuoto, di flotta stabilita o se la posizione del baricentro varia di una quantità superiore a ± lo 0,5 % della corda media aerodinamica rispetto alla posizione media del baricentro della flotta, il velivolo deve essere ritirato dalla flotta. Possono essere costituite diverse flotte, ciascuna con differenti masse medie di flotta.

B) Nel caso in cui la massa del velivolo si trovi all'interno del margine di tolleranza della massa operativa, a vuoto, di flotta, ma la posizione del suo baricentro sia al di fuori del margine di tolleranza previsto della flotta, il velivolo può continuare ad essere impiegato con la massa operativa, a vuoto, di flotta ma con una posizione del baricentro individualmente determinata.

C) Nel caso in cui un velivolo abbia, in confronto con altri velivoli della flotta, una differenza fisica che può essere descritta in modo preciso (ad esempio un'area di servizio o una configurazione di posti) e che provochi il superamento dei margini di tolleranza dei valori di flotta, tale velivolo può essere mantenuto nella flotta a condizione che vengano applicate le debite correzioni alla massa e/o alla posizione del baricentro del suddetto velivolo.

D) I velivoli per i quali non è stata pubblicata una corda media aerodinamica devono essere impiegati in base ai valori individuali di massa e posizione del baricentro o devono essere sottoposti a uno studio ed una approvazione speciali.

iii) Uso dei valori di flotta

A) Dopo la pesatura di un velivolo o qualora intervenga un cambiamento qualunque nell'equipaggiamento o nella configurazione del velivolo, l'operatore deve verificare che tale velivolo rientri nei limiti di tolleranza specificati al punto 2, ii).

B) I velivoli che non siano più stati pesati dall'ultima valutazione della massa di flotta possono essere mantenuti in flotta e impiegati con i valori di flotta, a condizione che i valori individuali siano rivisti mediante calcolo e siano compresi entro i limiti di tolleranza definiti al precedente punto 2, ii). Se tali valori individuali non rientrano più nei limiti di tolleranza previsti, l'operatore deve determinare nuovi valori di flotta che rispettino le condizioni dei precedenti punti 2, i) e 2, ii) oppure impiegare i velivoli che superano i limiti con i loro valori individuali.

C) Per aggiungere un velivolo ad una flotta impiegata con valori di flotta, l'operatore deve verificare, mediante pesatura o calcolo, che i valori reali rientrino nei limiti di tolleranza specificati al precedente punto 2, ii).

iv) Al fine di soddisfare i requisiti del punto 2, i), i valori di flotta devono essere aggiornati almeno alla fine di ogni valutazione delle masse di flotta.

3) Numero di velivoli da pesare per ottenere i valori di flotta

i) Se "n" è il numero dei velivoli della flotta impiegati con i valori di flotta, l'operatore, nel periodo di tempo compreso tra due valutazioni della massa di flotta, deve pesare almeno un numero di velivoli definito nella seguente tabella:

Numero di velivoli della flotta	numero minimo di pesature
2 o 3	n
4 — 9	(n + 3)/2
10 o più	(n + 51)/10

ii) Quando si selezionano i velivoli da pesare, si devono identificare quelli che non sono stati pesati da più tempo.

iii) L'intervallo di tempo tra due valutazioni della massa di flotta non deve superare 48 mesi.

4) Procedura di pesatura

i) La pesatura deve essere eseguita dal costruttore o da un'impresa di manutenzione approvata.

ii) Devono essere prese precauzioni normali, in accordo con la buona pratica, quali:

A) controllare che il velivolo e l'equipaggiamento siano completi;

B) assicurarsi che i fluidi siano stati considerati in modo corretto;

C) assicurarsi che il velivolo sia pulito; e

D) assicurarsi che la pesatura sia eseguita in un locale chiuso.

iii) Qualsiasi strumento usato per la pesatura deve essere opportunamente calibrato, azzerato ed usato in conformità delle istruzioni del costruttore. Ogni bilancia deve essere calibrata dal costruttore o dall'ufficio nazionale dei pesi e delle misure oppure da un organismo autorizzato a tale fine, entro i due anni precedenti la pesatura o entro un periodo di tempo definito dal costruttore dello strumento di pesatura, a seconda di quale dei due è minore. Lo strumento di pesatura deve consentire di stabilire con precisione la massa del velivolo.

b) Masse standard speciali per il carico pagante. Oltre alle masse standard dei passeggeri e dei bagagli registrati, l'operatore può sottoporre all'approvazione dell'Autorità le masse standard per altri elementi di carico.

c) Caricamento del velivolo

1) L'operatore deve assicurare che le operazioni di caricamento dei suoi velivoli siano eseguite sotto la sorveglianza di personale qualificato.

2) L'operatore deve assicurare che il caricamento delle merci sia compatibile con i dati usati per il calcolo della massa e del centraggio del velivolo.

3) L'operatore deve conformarsi ai limiti strutturali supplementari, quali la resistenza del pavimento, il carico massimo per metro lineare, la massa massima per compartimento di carico e/o il limite massimo di posti.

d) Limiti del baricentro

1) Inviluppo operativo del baricentro. A meno che i posti non siano attribuiti e gli effetti del numero di passeggeri per fila di sedili, del carico in ciascun compartimento di carico e del combustibile nei singoli serbatoi non siano stati considerati con precisione nel calcolo del centraggio, è necessario applicare margini operativi all'inviluppo certificato del baricentro. Nel determinare i margini del baricentro si deve tenere conto delle possibili deviazioni dalla distribuzione di carico prevista. Se i posti passeggeri sono occupati liberamente, l'operatore deve introdurre delle procedure atte ad assicurare un intervento correttivo da parte dell'equipaggio di condotta o di cabina nel caso in cui la scelta dei posti fosse estrema longitudinalmente. I margini del baricentro e le procedure operative associate, comprese le assunzioni in materia di posti passeggeri, devono essere accettabili per l'Autorità.

2) Baricentro in volo. A complemento della precedente lettera d), punto 1, l'operatore deve dimostrare che le procedure tengono totalmente conto delle variazioni estreme di baricentro in volo causate dai movimenti dei passeggeri e/o dell'equipaggio e dal consumo e/o trasferimento di combustibile.

Appendice 1 alla norma OPS 1.620, lettera f)

Definizione della zona per voli all'interno della regione europea

Ai fini della norma OPS 1.620, lettera f), i voli all'interno della regione europea, diversi dai voli nazionali, sono i voli condotti all'interno della zona delimitata dalle lossodromie comprese tra i seguenti punti:

— N7200 E04500

— N4000 E04500

— N3500 E03700

— N3000 E03700

— N3000 W00600

— N2700 W00900

— N2700 W03000

— N6700 W03000

— N7200 W01000

— N7200 E04500

come illustrato nella seguente figura 1:

Figura 1

Regione europea

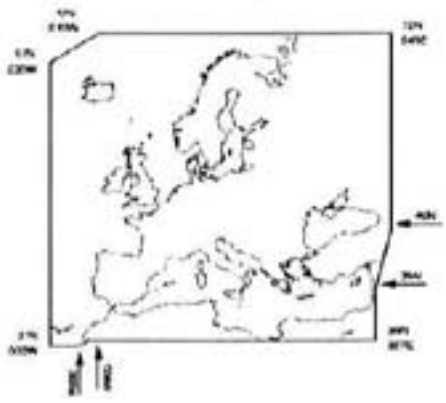

Appendice 1 alla norma OPS 1.620, lettera g)

Procedura di determinazione dei valori di massa standard rettificati per passeggeri e bagagli

a) Passeggeri

1) Metodo del campionamento della massa. La massa media dei passeggeri e dei loro bagagli a mano deve essere determinata mediante pesatura sulla base di campionamento casuale. La selezione dei campioni scelti a caso deve, per natura e per entità, essere rappresentativa del volume dei passeggeri, considerando il tipo di operazione, la frequenza dei voli sulle diverse rotte, i voli andata e ritorno, la stagione in corso e la capacità del velivolo in posti.

2) Campionatura. Il piano di controllo della pesatura deve comprendere la pesatura almeno del più grande dei seguenti elementi:

i) il numero di passeggeri calcolato a partire da un campione pilota usando normali procedure statistiche e con un intervallo di affidabilità relativa (accuratezza) dell'1 % per le masse medie di adulti e del 2 % per le masse medie di uomini e di donne considerati separatamente; e

ii) per i velivoli:

A) con capacità uguale o superiore a 40 posti passeggeri, un totale di 2 000 passeggeri o,

B) con capacità inferiore a 40 posti passeggeri, un numero totale uguale a 50 x (il numero di posti passeggeri).

3) Massa dei passeggeri. La massa dei passeggeri deve comprendere la massa dei loro effetti personali trasportati al momento dell'imbarco. Se si prendono campioni casuali di masse dei passeggeri, i neonati devono essere pesati insieme all'adulto che li accompagna [Vedi anche la norma OPS 1620, lettere c), d) ed e)].

4) Luogo della pesatura. Il luogo di pesatura dei passeggeri è il più vicino possibile al velivolo, in un punto dove la massa del passeggero non rischia di cambiare a causa dell'abbandono o dell'acquisto di effetti personali prima dell'imbarco.

5) Bilancia. Per la pesatura dei passeggeri deve essere usata una bilancia che abbia una capacità di almeno 150 kg e che sia graduata almeno ogni 500 g. La bilancia deve essere precisa allo 0,5 % o ai 200 g, a seconda di quale dei due valori è maggiore.

6) Registrazione dei valori di massa. Per ogni volo compreso nel piano di controllo devono essere registrati la massa dei passeggeri, la corrispondente categoria dei passeggeri (ad esempio uomo/donna/bambino) ed il numero del volo.

b) Bagagli registrati. La procedura statistica per determinare i valori di massa standard rettificati dei bagagli in base alla media delle masse dei bagagli relative al valore minimo di campione richiesto è fondamentalmente la stessa di quella relativa ai passeggeri e descritta alla lettera a), punto 1. Per i bagagli l'intervallo di affidabilità relativa (accuratezza) è dell'1 %. Deve essere pesato un minimo di 2 000 bagagli registrati.

c) Determinazione dei valori di massa standard rettificati dei passeggeri e dei bagagli registrati.

1) Al fine di assicurare che l'impiego dei valori di massa standard rettificati per i passeggeri ed i bagagli registrati, invece dell'impiego delle masse reali determinate mediante pesatura, non influisca negativamente sulla sicurezza operativa, deve essere effettuata un'analisi statistica. Tale analisi darà luogo a valori di massa medi dei passeggeri e dei bagagli e ad altri parametri.

2) Sui velivoli di 20 o più posti passeggeri, tali valori medi si applicano come valori di massa standard rettificati per uomini e per donne.

3) Sui velivoli di capacità minore si devono aggiungere i seguenti incrementi alla massa media dei passeggeri per ottenere i valori di massa standard rettificati.

Numero di posti passeggeri	Incremento di massa richiesto
1 — 5 compr.	16 kg
6 — 9 compr.	8 kg
10 — 19 compr.	4 kg

In alternativa, i valori di massa standard di massa standard (media) rettificati per adulti possono essere applicati ai velivoli di 30 o più posti passeggeri. I valori di massa standard (media) rettificati dei bagagli registrati possono essere applicati ai velivoli con 20 o più posti passeggeri.

4) L'operatore può sottoporre all'approvazione dell'Autorità un piano dettagliato di pesatura e quindi una deviazione dal valore di massa standard rettificato a condizione che tale deviazione sia determinata usando la procedura descritta nella presente appendice. Tali deviazioni devono essere riviste ad intervalli non superiori a 5 anni.

5) Tutti i valori di massa standard rettificati per adulti devono essere basati su un rapporto uomini/donne di 80/20 per tutti i voli, eccetto i voli vacanze charter per i quali tale rapporto è di 50/50. Se l'operatore desidera ottenere l'approvazione per l'uso di un rapporto diverso, su rotte o voli specifici, deve sottoporre all'Autorità dati che mostrino che il rapporto alternativo uomo/donna è conservativo e copre almeno l'84 % dei rapporti uomini/donne reali su un campione di almeno 100 voli rappresentativi.

6) Le masse medie ricavate devono essere arrotondate al numero intero di kg più vicino. Le masse medie dei bagagli registrati devono essere arrotondate al ½ kg più vicino.

Appendice 1 alla norma OPS 1.625

Documentazione relativa alla massa e al bilanciamento

a) Documentazione relativa alla massa e al bilanciamento (Foglio di carico e centraggio)

1) Contenuto

i) La documentazione relativa alla massa e al bilanciamento (Foglio di carico e centraggio) deve contenere le seguenti informazioni:

A) immatricolazione e tipo del velivolo;

B) numero del volo e data;

C) identità del comandante;

D) identità della persona che ha preparato il documento;

E) massa operativa, a vuoto, e corrispondente baricentro del velivolo;

F) massa del combustibile al decollo e massa del combustibile necessario al volo;

G) massa dei fluidi consumabili diversi dal combustibile;

H) componenti del carico compresi passeggeri, bagagli, merci e zavorra;

I) massa al decollo, massa all'atterraggio e massa zero combustibile;

J) distribuzione del carico;

K) posizioni applicabili del baricentro del velivolo; e

L) valori limite di massa e di baricentro.

ii) Su riserva di approvazione da parte dell'Autorità, l'operatore può omettere alcuni di questi dati nel foglio di carico e centraggio

2) Modifiche dell'ultimo minuto. In caso di modifica dell'ultimo minuto dopo che sia stato terminato il foglio di carico e centraggio, tale modifica deve essere comunicata al comandante e inserita nel foglio di carico e centraggio. Le modifiche massime tollerate dell'ultimo minuto nel numero di passeggeri o nel carico ammesso in stiva devono essere specificate nel Manuale delle operazioni. Se tale numero è superato, deve essere preparato un nuovo foglio di carico e centraggio.

b) Sistema computerizzato. Se il foglio di carico e centraggio è generato da un sistema computerizzato, l'operatore deve verificare l'integrità dei dati ottenuti. Deve stabilire un sistema che permetta di controllare che le modifiche dei dati inseriti siano introdotte correttamente nel sistema e che tale sistema funzioni in modo corretto e continuativo controllando i dati in uscita ad intervalli non superiori a 6 mesi.

c) Sistemi di massa e centraggio a bordo. L'operatore deve ottenere l'approvazione dell'Autorità se intende utilizzare un sistema di massa e centraggio computerizzato a bordo come fonte primaria dei dati per la partenza.

d) Collegamento in trasmissione dati. Quando il foglio di carico e centraggio è inviato ai velivoli con un sistema di collegamento dati, una copia della versione definitiva, accettata dal comandante, deve essere disponibile a terra.

CAPO K

STRUMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI

OPS 1.630

Introduzione generale

a) L'operatore assicura che il volo non inizi a meno che gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti dal presente capo non siano:

1) approvati, salvo gli elementi specificati alla lettera c), ed installati conformemente ai requisiti ad essi applicabili, ivi compresi le norme relative alle prestazioni minime, i requisiti operativi e quelli di aeronavigabilità; e

2) in condizioni di operabilità per il tipo di operazione da svolgere, salvo quanto previsto nella MEL (cfr. norma OPS 1.030).

b) Le norme relative alle prestazioni minime degli strumenti ed equipaggiamenti sono quelle prescritte dalle Prescrizioni relative alle norme tecniche europee (European Technical Standard Orders — ETSO) come riprodotte nelle Specifiche applicabili in materia di norme tecniche europee (CS-TSO), a meno che i regolamenti operativi o il codice di aeronavigabilità non prescrivano norme diverse. Gli strumenti e gli equipaggiamenti che rispondano a specifiche di progetto e di prestazione diverse dalle ETSO alla data di applicazione della norma OPS possono rimanere in servizio o essere installati, a condizione che non siano precisati requisiti addizionali nel presente capo. Gli strumenti e gli equipaggiamenti che siano già stati oggetto di un'approvazione anteriore non devono essere resi conformi ad una ETSO modificata o ad una specifica modificata diversa da una ETSO, a meno che non venga emesso un requisito retroattivo.

c) Per i seguenti elementi non è richiesta un'approvazione:

1) i fusibili di cui alla norma OPS 1.635;

2) le torce elettriche di cui alla norma OPS 1.640, lettera a), punto 4;

3) l'orologio di precisione di cui alle norme OPS 1.650, lettera b) e 1.652, lettera b);

4) il porta carte di cui alla norma OPS 1.652, lettera n);

5) i kit di pronto soccorso di cui alla norma OPS 1.745;

6) il kit di pronto soccorso medico di cui alla norma OPS 1.755;

7) i megafoni di cui alla norma OPS 1.810;

8) gli equipaggiamenti di sopravvivenza e di segnalazione pirotecnica di cui alla norma OPS 1.835, lettere a) e c); e

9) le ancore galleggianti e gli equipaggiamenti per ormeggio, ancoraggio e manovra di idrovolanti e di velivoli anfibi sull'acqua, di cui alla norma OPS 1.840.

d) Se l'equipaggiamento deve essere utilizzato da un membro dell'equipaggio di condotta alla propria postazione di lavoro durante il volo, deve essere facile da utilizzare da quella postazione. Se un elemento di equipaggiamento deve essere utilizzato da più di un membro dell'equipaggio di condotta, deve essere installato in modo da essere facilmente utilizzabile da tutte le postazioni dalle quali deve essere utilizzato.

e) Gli strumenti utilizzati da un membro qualunque dell'equipaggio di condotta sono disposti in modo da permettere al membro dell'equipaggio di condotta di vederne facilmente le indicazioni dalla propria postazione, con il minimo spostamento possibile dalla sua posizione e dal suo asse di visione normale quando guarda in avanti lungo la traiettoria di volo. Se uno strumento deve essere utilizzato su un velivolo da più di un membro dell'equipaggio di condotta, deve essere installato in modo da essere visibile da tutte le postazioni di lavoro interessate.

OPS 1.635

Dispositivi di protezione dei circuiti

L'operatore non impiega un velivolo nel quale siano utilizzati fusibili a meno che a bordo non vi sia un numero di fusibili di ricambio, utilizzabili in volo, pari ad almeno il 10 % del numero di fusibili per ogni portata o a tre per ogni portata, a seconda di quale dei due numeri è maggiore.

OPS 1.640

Luci operative del velivolo

L'operatore non impiega un velivolo a meno che non sia equipaggiato con quanto segue:

a) Per voli di giorno:

1) un sistema di luci anticollisione;

2) un'illuminazione fornita dall'impianto elettrico di bordo, che assicuri un'adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali ad un impiego sicuro del velivolo;

3) un'illuminazione fornita dall'impianto elettrico di bordo, che assicuri un'adeguata illuminazione di tutto il compartimento passeggeri; e

4) una torcia elettrica per ogni membro d'equipaggio minimo richiesto facilmente accessibile ai membri d'equipaggio quando occupano la propria postazione di lavoro.

b) Per voli di notte, oltre agli equipaggiamenti specificati alla lettera a):

1) fanali di navigazione/posizione; e

2) due fari di atterraggio o un solo faro con due filamenti alimentati separatamente; e

3) luci che permettano di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare qualora si tratti di un idrovolante o di un velivolo anfibio.

OPS 1.645

Tergicristallo

L'operatore non impiega un velivolo la cui massa massima certificata al decollo sia superiore a 5 700 kg se non è dotato, ad ogni stazione pilota, di un tergicristallo o dispositivo equivalente in grado di assicurare la trasparenza di una porzione di parabrezza in caso di precipitazioni.

OPS 1.650

Operazioni VFR diurno — Strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati

L'operatore non impiega un velivolo di giorno secondo le regole di volo a vista (VFR) a meno che non sia equipaggiato con strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati e, se del caso, alle condizioni descritte alle seguenti lettere:

a) una bussola magnetica;

b) un orologio di precisione che indichi ore, minuti e secondi;

c) un altimetro barometrico sensibile graduato in piedi, munito di una sottoscala di regolazione graduata in ettopascal/millibar, regolabile per qualunque pressione che si possa incontrare in volo;

d) un anemometro graduato in nodi;

e) un variometro;

f) un indicatore di virata e di sbandamento o un coordinatore di virata con integrato un indicatore di sbandamento;

g) un indicatore di assetto;

h) un indicatore di direzione giroscopico; e

i) un dispositivo che indichi, nella cabina di pilotaggio, la temperatura dell'aria esterna graduato in gradi Celsius.

j) Per voli di durata non superiore a 60 minuti, con decollo ed atterraggio nello stesso aeroporto, che rimangano ad una distanza massima di 50 NM da tale aeroporto, gli strumenti specificati alle precedenti lettere f), g) e h) e alla seguente lettera k), punti 4, 5 e 6, possono essere sostituiti da un indicatore di virata e di sbandamento o da un coordinatore di virata con integrato un indicatore di sbandamento, oppure sia da un indicatore di assetto che da un indicatore di sbandamento.

k) Se sono richiesti due piloti, la stazione del secondo pilota ha i seguenti strumenti separati:

1) un altimetro barometrico sensibile graduato in piedi, munito di una sottoscala di regolazione graduata in ettopascal/millibar, regolabile per qualunque pressione che si possa incontrare in volo;

2) un anemometro graduato in nodi;

3) un variometro;

4) un indicatore di virata e di sbandamento o un coordinatore di virata con integrato un indicatore di sbandamento;

5) un indicatore di assetto; e

6) un indicatore di direzione giroscopico.

l) Ciascun anemometro è munito di un tubo di Pitot riscaldato o di un sistema equivalente che permetta di prevenire i malfunzionamenti dovuti a condensazione o ghiacciamento per:

1) i velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9;

2) i velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1º aprile 1999.

m) Se alcuni strumenti sono richiesti duplicati, il requisito significa che ciascun pilota deve disporre di visualizzatori separati e di selettori, o altri dispositivi associati, separati.

n) Tutti i velivoli devono essere dotati di dispositivi che indicano eventuali anomalie nell'alimentazione in energia elettrica degli strumenti di volo richiesti; e

o) Tutti i velivoli con limitazioni di compressibilità che non siano indicate sugli anemometri richiesti sono dotati di un machmetro in ogni stazione pilota.

p) L'operatore non effettua operazioni VFR diurno a meno che il velivolo non sia equipaggiato con una cuffia dotata di microfono o equivalente per ciascun membro dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio.

OPS 1.652

Operazioni IFR o operazioni notturne — Strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati

L'operatore non impiega un velivolo secondo le regole di volo strumentale (IFR) o di notte secondo le regole di volo a vista (VFR) a meno che non sia equipaggiato con strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati e, se del caso, alle condizioni descritte alle seguenti lettere:

a) una bussola magnetica;

b) un orologio di precisione che indichi ore, minuti e secondi;

c) due altimetri barometrici sensibili graduati in piedi, muniti di sottoscale di regolazione graduate in ettopascal/millibar, regolabili per qualunque pressione che si possa incontrare in volo; tali altimetri devono essere del tipo con tamburo contatore e lancetta o tipo equivalente;

d) un anemometro munito di un tubo di Pitot riscaldato o di un sistema equivalente che permetta di prevenire i malfunzionamenti dovuti a condensazione o ghiacciamento, con un dispositivo indicante eventuali guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot. Il requisito relativo all'avviso di guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot non si applica ai velivoli con configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o inferiore a 9 o con una massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg e con un certificato di navigabilità individuale rilasciato prima del 1º aprile 1998;

e) un variometro;

f) un indicatore di virata e di sbandamento;

g) un indicatore di assetto;

h) un indicatore di direzione giroscopico;

i) un dispositivo che indichi, nella cabina di pilotaggio, la temperatura dell'aria esterna graduato in gradi Celsius; e

j) due sistemi indipendenti di misura della pressione statica, ad eccezione dei velivoli ad elica con una massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg, per i quali è richiesto soltanto un sistema di misura della pressione statica ed un sistema alternato di misura della pressione statica.

k) Se sono richiesti due piloti, la stazione del secondo pilota deve avere i seguenti strumenti separati:

1) un altimetro barometrico sensibile graduato in piedi, munito di una sottoscala di regolazione graduata in ettopascal/millibar, regolabile per qualunque pressione che si possa incontrare in volo e che può essere uno dei due altimetri richiesti dalla precedente lettera c). Tali altimetri devono essere del tipo con tamburo contatore e lancetta o tipo equivalente.

2) Un anemometro munito di un tubo di Pitot riscaldato o di un sistema equivalente che permetta di prevenire i malfunzionamenti dovuti a condensazione o ghiacciamento, con un dispositivo indicante eventuali guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot. Il requisito relativo all'avviso di guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot non si applica ai velivoli con configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o inferiore a 9 o con una massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg e con un certificato di navigabilità individuale rilasciato prima del 1º aprile 1998;

3) un variometro;

4) un indicatore di virata e di sbandamento;

5) un indicatore di assetto; e

6) un indicatore di direzione giroscopico.

l) I velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con numero massimo approvato di posti passeggeri superiore a 9 devono essere dotati di un indicatore di assetto addizionale (orizzonte artificiale), di emergenza, che possa essere utilizzato da entrambi i piloti:

1) che è alimentato continuamente durante le normali operazioni e che, in caso di avaria totale del sistema normale di generazione di elettricità, è alimentato da una sorgente elettrica indipendente;

2) il cui funzionamento è garantito per un minimo di 30 minuti dopo l'avaria totale del sistema normale di generazione di elettricità, tenendo conto degli altri carichi che influiscono sul generatore di emergenza e delle procedure operative;

3) che funziona indipendentemente da ogni altro orizzonte artificiale;

4) che funziona automaticamente in caso di avaria totale del sistema normale di generazione di elettricità; e

5) che è illuminato in modo adeguato durante tutte le fasi delle operazioni,

ad eccezione dei velivoli con una massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg, già registrati in uno Stato membro il 1º aprile 1995, dotati di un indicatore di assetto di emergenza sul pannello strumenti di sinistra.

m) In applicazione della precedente lettera l), deve essere chiaramente evidente all'equipaggio di condotta quando l'indicatore di assetto di emergenza richiesto alla suddetta lettera è alimentato dal generatore di emergenza. Se l'indicatore di assetto di emergenza è dotato di una sorgente indipendente di alimentazione, ci deve essere sullo strumento stesso o sul pannello strumenti un indicatore per segnalare quando è in funzione la suddetta sorgente.

n) Un porta carte posizionato in modo da permettere una facile lettura e dotato di un sistema di illuminazione per voli di notte.

o) Se l'indicatore di assetto di emergenza è certificato secondo la CS 25.1303 lettera b), punto 4 o norma equivalente, gli indicatori di virata e di sbandamento possono essere sostituiti da indicatori di sbandamento.

p) Se alcuni strumenti sono richiesti duplicati, il requisito significa che ciascun pilota deve disporre di visualizzatori separati e di selettori, o altri dispositivi associati, separati.

q) Tutti i velivoli devono essere dotati di dispositivi che indicano eventuali anomalie nell'alimentazione in energia elettrica degli strumenti di volo richiesti; e

r) Tutti i velivoli con limitazioni di compressibilità che non siano indicate sugli anemometri richiesti sono dotati di un machmetro in ogni stazione pilota.

s) Un operatore non effettua operazioni IFR o operazioni notturne a meno che il velivolo non sia equipaggiato con una cuffia dotata di microfono o equivalente per ciascun membro dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio e di un tasto di trasmissione sul volantino di comando per ogni pilota richiesto.

OPS 1.655

Equipaggiamenti supplementari per operazioni con un solo pilota in regime IFR o di notte

L'operatore non impiega un velivolo in voli IFR con un solo pilota se il velivolo non è dotato di un pilota automatico in grado di assicurare almeno il mantenimento di quota e di rotta.

OPS 1.660

Sistema avvisatore di quota

a) L'operatore non impiega un velivolo con motori a turboelica la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 5 700 kg o la cui configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 9, o un velivolo con motori a turboreazione, a meno che non sia dotato di un sistema avvisatore di quota in grado di:

   1) avvertire l'equipaggio di condotta quando ci si avvicina ad una quota preselezionata; e

   2) avvertire l'equipaggio di condotta almeno con un segnale acustico in caso di deviazione al di sopra o al di sotto della quota preselezionata,

   ad eccezione dei velivoli la cui massa massima certificata al decollo è uguale o inferiore a 5 700 kg, la cui configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 9 e il cui certificato di navigabilità individuale è stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º aprile 1972 e già registrati in uno Stato membro il 1º aprile 1995.

OPS 1.665

Sistema di avviso di prossimità al terreno e sistema di avviso e rappresentazione del terreno

a) L'operatore non impiega un velivolo a turbina con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 a meno che non sia dotato di un sistema di avviso di prossimità al terreno comprendente una funzione predittiva di segnalazione di avviso e rappresentazione del terreno (Sistema di avviso e rappresentazione del terreno — TAWS).

b) Il sistema di avviso di prossimità al terreno deve fornire automaticamente e tempestivamente un allarme distinto all'equipaggio di condotta, per mezzo di segnali acustici, cui possono aggiungersi segnali visivi, in caso di eccesso di velocità di discesa, prossimità al suolo, perdita di quota dopo il decollo o l'avvicinamento mancato e in caso di configurazione di atterraggio anomala e di deviazione dalla traiettoria del sentiero di discesa.

c) Il sistema di avviso e rappresentazione del terreno deve fornire automaticamente all'equipaggio di condotta, per mezzo di segnali visivi e acustici e di un indicatore di rappresentazione del terreno, tempo sufficiente per prevenire impatti al suolo in volo controllato, nonché una visione predittiva del terreno e un margine adeguato di separazione dal terreno.

OPS 1.668

Impianto di prevenzione delle collisioni in volo

L'operatore non impiega un velivolo a turbina con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19 a meno che non sia dotato di un impianto di prevenzione delle collisioni in volo con prestazioni di grado almeno uguale a quello dell'ACAS II.

OPS 1.670

Sistema radar meteorologico di bordo

a) L'operatore non impiega:

1) un velivolo pressurizzato; o

2) un velivolo non pressurizzato la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 5 700 kg; o

3) un velivolo non pressurizzato la cui configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 9 a meno che non sia dotato di un sistema radar meteorologico di bordo, quando il suddetto velivolo è utilizzato di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale in zone in cui si prevede possano verificarsi sulla rotta temporali, o altre condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose, rivelabili con un radar meteorologico di bordo.

b) Per gli aerei pressurizzati ad elica con una massa massima certificata al decollo non superiore a 5 700 kg e con una configurazione massima approvata di posti passeggeri non superiore a 9 è possibile sostituire, previa approvazione dall'Autorità, il sistema radar meteorologico di bordo con un altro sistema in grado di rivelare i temporali e le altre condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose rivelabili con un sistema radar meteorologico di bordo.

OPS 1.675

Equipaggiamenti per operazioni in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio

a) L'operatore non impiega un velivolo in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o effettive a meno che il velivolo non sia certificato ed equipaggiato per operare in tali condizioni.

b) L'operatore non impiega un velivolo in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o effettive di notte a meno che il velivolo non sia dotato di un mezzo che permetta di illuminare o di rivelare la formazione di ghiaccio. Il sistema di illuminazione non deve provocare abbagliamenti diretti o indiretti che possano disturbare i membri d'equipaggio nello svolgimento dei loro compiti.

OPS 1.680

Rivelatore di raggi cosmici

L'operatore assicura che i velivoli da impiegare ad altitudini superiori a 15 000 m (49 000 ft) sono dotati di uno strumento atto a misurare ed indicare continuamente il rateo di dose di radiazione cosmica totale (ossia dell'insieme delle radiazioni ionizzanti e neutroniche di origine galattica e solare) e la dose accumulata in ogni volo.

OPS 1.685

Sistema interfonico per i membri dell'equipaggio di condotta

L'operatore non impiega un velivolo a bordo del quale è richiesta la presenza di più di un membro di equipaggio di condotta a meno che non abbia un sistema interfonico per l'equipaggio di condotta che comprenda cuffie e microfoni, esclusi i microfoni a mano, ad uso di tutti i membri dell'equipaggio di condotta.

OPS 1.690

Sistema interfonico di bordo

a) L'operatore non impiega un velivolo con una massa massima certificata al decollo superiore a 15 000 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19 a meno che non sia equipaggiato con un sistema interfonico per i membri dell'equipaggio, ad eccezione dei velivoli con un certificato di navigabilità individuale rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º aprile 1965 e già registrati in uno Stato membro il 1º aprile 1995.

b) Il sistema interfonico di bordo richiesto dalla presente norma deve:

1) funzionare indipendentemente dal sistema di avviso ai passeggeri ad eccezione di telefoni, cuffie, microfoni, commutatori selettori e dispositivi di segnalazione;

2) fornire un mezzo di comunicazione bidirezionale tra la cabina di pilotaggio e:

i) ciascun compartimento passeggeri;

ii) ciascuna zona di servizio che non sia situata su un ponte passeggeri; e

iii) ciascun compartimento remoto riservato all'equipaggio, che non si trovi sul ponte passeggeri e che non sia facilmente accessibile da un compartimento passeggeri;

3) essere facilmente accessibile ed utilizzabile da ciascuna postazione d'equipaggio di condotta minimo richiesto nella cabina di pilotaggio;

4) essere facilmente accessibile ed utilizzabile in ciascuna postazione d'equipaggio di cabina richiesta situata in prossimità di ciascuna uscita, o coppia di uscite, di emergenza a livello del pavimento;

5) essere dotato di un sistema di allarme munito di segnali visivi o acustici, che permette ai membri dall'equipaggio di condotta di allertare l'equipaggio di cabina e ai membri dell'equipaggio di cabina di allertare l'equipaggio di condotta;

6) essere dotato di un dispositivo che permette al destinatario di una chiamata di determinare se si tratta di una chiamata normale o di una chiamata urgente; e

7) fornire a terra un sistema di comunicazione bidirezionale tra il personale di terra e almeno due membri dell'equipaggio di condotta.

OPS 1.695

Sistema di avviso ai passeggeri

a) L'operatore non impiega un velivolo con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19 a meno che non sia dotato di un sistema di avviso ai passeggeri.

b) Il sistema di avviso ai passeggeri richiesto dalla presente norma deve:

1) funzionare indipendentemente dai sistemi interfonici ad eccezione di telefoni, cuffie, microfoni, commutatori selettori e dispositivi di segnalazione;

2) essere facilmente accessibile ed immediatamente utilizzabile in ogni postazione dell'equipaggio di condotta minimo richiesto;

3) per ciascuna uscita di emergenza richiesta a livello del pavimento, adiacente ad un sedile per equipaggio di cabina, disporre di un microfono facilmente accessibile al membro dell'equipaggio di cabina che occupa tale sedile, con la possibilità di utilizzare lo stesso microfono per diverse uscite, a condizione che la prossimità di tali uscite permetta una comunicazione verbale diretta tra membri di equipaggio di cabina seduti;

4) poter essere utilizzato entro 10 secondi da un membro dell'equipaggio di cabina in ciascuna di quelle postazioni nel compartimento dov'è disponibile; e

5) essere udibile e comprensibile in tutti i posti passeggeri, nelle toilette, nei posti dell'equipaggio di cabina e nelle stazioni di lavoro.

OPS 1.700

Fonoregistratori in cabina di pilotaggio — 1

a) L'operatore non impiega un velivolo il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1º aprile 1998,

1) che sia un velivolo plurimotore a turbina ed abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9; o

2) abbia una massa massima certificata al decollo maggiore di 5 700 kg,

a meno che non sia dotato di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio che registri, con riferimento ad una scala del tempo:

i) le comunicazioni radio trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio;

ii) l'ambiente sonoro della cabina di pilotaggio, inclusi, senza interruzione, i segnali acustici ricevuti da ciascun microfono con cui è equipaggiata la cuffia o dalla maschera in uso;

iii) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta effettuate in cabina di pilotaggio tramite il sistema interfonico del velivolo;

iv) la voce o i segnali acustici che identificano gli aiuti alla navigazione o all'avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante; e

v) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta effettuate in cabina di pilotaggio tramite il sistema di avviso ai passeggeri, se installato.

b) Il fonoregistratore è in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno nelle ultime due ore di funzionamento; tale periodo può tuttavia essere ridotto a 30 minuti per i velivoli la cui massa massima certificata al decollo è uguale o inferiore a 5 700 kg.

c) Il fonoregistratore deve iniziare automaticamente a registrare prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi. Inoltre, a seconda della disponibilità di energia elettrica, il fonoregistratore deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina prima dell'accensione dei motori all'inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo.

d) Il fonoregistratore deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua.

OPS 1.705

Fonoregistratori in cabina di pilotaggio — 2

a) L'operatore non impiega un velivolo plurimotore a turbina il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta tra il 1º gennaio 1990 incluso e il 31 marzo 1998 incluso, con una massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg e con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, a meno che non sia dotato di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio che registri:

1) le comunicazioni radio trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio;

2) l'ambiente sonoro della cabina di pilotaggio, inclusi se possibile, senza interruzione, i segnali acustici ricevuti da ciascun microfono con cui è equipaggiata la cuffia o dalla maschera in uso;

3) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta effettuate in cabina di pilotaggio tramite il sistema interfonico del velivolo;

4) la voce o i segnali acustici che identificano gli aiuti alla navigazione o all'avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante; e

5) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta effettuate in cabina di pilotaggio tramite il sistema di avviso ai passeggeri, se installato.

b) Il fonoregistratore è in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno negli ultimi 30 minuti di funzionamento.

c) Il fonoregistratore deve iniziare a registrare prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi. Inoltre, a seconda della disponibilità di energia elettrica, il fonoregistratore deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina prima dell'accensione dei motori all'inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo.

d) Il fonoregistratore deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua.

OPS 1.710

Fonoregistratori in cabina di pilotaggio — 3

a) L'operatore non impiega un velivolo con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º aprile 1998 a meno che non sia dotato di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio che registri:

1) le comunicazioni radio trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio;

2) l'ambiente sonoro della cabina di pilotaggio;

3) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta effettuate in cabina di pilotaggio tramite il sistema interfonico del velivolo;

4) la voce o i segnali acustici che identificano gli aiuti alla navigazione o all'avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante; e

5) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta effettuate in cabina di pilotaggio tramite il sistema di avviso ai passeggeri, se installato.

b) Il fonoregistratore è in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno negli ultimi 30 minuti di funzionamento.

c) Il fonoregistratore deve iniziare a registrare prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi.

d) Il fonoregistratore deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua.

OPS 1.715

Registratori dei dati di volo — 1

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.715)

a) L'operatore non impiega un velivolo il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1º aprile 1998 che:

1) sia un velivolo plurimotore a turbina ed abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9; o

2) abbia una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg,

a meno che non sia dotato di un registratore dei dati di volo che impiega un sistema digitale di registrazione e di memorizzazione dei dati e non sia disponibile un sistema che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione.

b) Il registratore dei dati di volo è in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno nelle ultime 25 ore di funzionamento; tale periodo può tuttavia essere ridotto a 10 ore per i velivoli la cui massa massima certificata al decollo è uguale o inferiore a 5 700 kg.

c) Il registratore dei dati di volo deve registrare, con riferimento ad una scala del tempo:

1) i parametri di cui alle tabelle A1 o A2 dell'appendice 1 alla norma OPS 1.715, se del caso;

2) per i velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg, i parametri supplementari di cui alla tabella B dell'appendice 1 alla norma OPS 1.715;

3) per i velivoli di cui alla precedente lettera a), il registratore dei dati di volo deve registrare tutti i parametri specifici relativi ad una modifica di concezione innovativa o le caratteristiche operative del velivolo, come stabilito dall'Autorità all'atto dell'omologazione del tipo o dell'omologazione del tipo supplementare; e

4) per i velivoli equipaggiati con un sistema elettronico di visualizzazione, i parametri di cui alla tabella C dell'appendice 1 alla norma OPS 1.715, salvo che per i velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 20 agosto 2002

i) parametri per i quali non è disponibile un sensore; o

ii) il sistema o il dispositivo di generazione dei dati del velivolo richiede una modifica; o

iii) i segnali sono incompatibili con il sistema di registrazione.

non occorre registrare, previo accordo dell'Autorità.

d) I dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all'equipaggio di condotta.

e) Il registratore dei dati di volo deve iniziare automaticamente a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve fermarsi automaticamente dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi.

f) Il registratore dei dati di volo deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua.

g) Per i velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1° aprile 1998 ma non oltre il 1° aprile 2001 non si può esigere la conformità alla norma OPS 1.715, lettera c), previo accordo dell'Autorità, a condizione che:

1) la conformità alla norma OPS 1.715, lettera c) non si possa realizzare senza una sostanziale modifica dei sistemi e dei dispositivi del velivolo diversi dal sistema di registrazione dei dati di volo; e

2) il velivolo soddisfi i requisiti di cui alla norma OPS 1.715, lettera c), salvo che non occorre registrare il parametro 15b della tabella A dell'appendice 1 alla norma OPS 1.720.

OPS 1.720

Registratori dei dati di volo — 2

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.720)

a) L'operatore non impiega un velivolo il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta tra il 1° giugno 1990 incluso e il 31 marzo 1998 incluso, che abbia una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, a meno che non sia dotato di un registratore dei dati di volo che impieghi un sistema digitale di registrazione e memorizzazione dei dati e un sistema che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione.

b) Il registratore dei dati di volo è in grado di conservare in memoria i dati registrati durante almeno le ultime 25 ore di funzionamento.

c) Il registratore dei dati di volo registra, con riferimento ad una scala del tempo:

1) i parametri di cui alla tabella A dell'appendice 1 alla norma OPS 1.720; e

2) per i velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg i parametri supplementari di cui alla tabella B dell'appendice 1 alla norma OPS 1.720.

d) Per i velivoli con una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 27 000 kg, se accettabile per l'Autorità, i parametri 14 e 15b di cui alla tabella A dell'appendice 1 alla norma OPS 1.720 non devono essere registrati, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

1) il sensore non è prontamente disponibile;

2) il sistema di registrazione di volo non dispone di sufficiente capacità;

3) è necessario modificare gli equipaggiamenti di produzione dei dati.

e) Per i velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg, se accettabile per l'Autorità, i seguenti parametri non devono essere registrati: 15b di cui alla tabella A dell'appendice 1 alla norma OPS 1.720, e 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 di cui alla tabella B dell'appendice 1, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

1) il sensore non è prontamente disponibile;

2) il sistema di registrazione dei dati di volo non dispone di sufficiente capacità;

3) è necessario modificare gli equipaggiamenti di produzione dei dati;

4) per i dati di navigazione (selezione della frequenza NAV, distanza DME, latitudine, longitudine, velocità al suolo e deriva) i segnali non sono disponibili in forma digitale.

f) i singoli parametri che possono essere desunti dal calcolo degli altri parametri registrati non devono essere registrati se accettabili per l'Autorità.

g) i dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all'equipaggio di condotta;

h) Il registratore dei dati di volo deve iniziare a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve smettere dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi.

i) Il registratore dei dati di volo deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua.

OPS 1.725

Registratori dei dati di volo — 3

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.725)

a) L'operatore non impiega un velivolo a turbina il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º giugno 1990 e la cui massa massima certificata al decollo sia superiore a 5 700 kg a meno che non sia dotato di un registratore dei dati di volo che impiega un metodo digitale di registrazione e memorizzazione dei dati e non sia disponibile un sistema che permette di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione.

b) Il registratore dei dati di volo è in grado di conservare in memoria i dati registrati durante almeno le ultime 25 ore di funzionamento.

c) Il registratore dei dati di volo deve registrare, con riferimento ad una scala del tempo:

1) i parametri di cui alla tabella A dell'appendice 1 alla norma OPS 1.725;

2) in caso di velivoli con una massa massimo al decollo superiore a 27 000 kg, il cui primo certificato per tipo sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 30 settembre 1969, i parametri addizionali da 6 a 15b di cui alla tabella B dell'appendice 1 alla norma OPS 1.725 di questo punto. I seguenti parametri non devono essere registrati, se accettabili per l'Autorità: 13, 14 e 15b di cui alla tabella B dell'appendice 1 alla norma OPS 1.725 qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i) il sensore non è prontamente disponibile;

ii) il sistema di registrazione di volo non dispone di sufficiente capacità;

iii) è necessario modificare gli equipaggiamenti di produzione dei dati; e

3) se il sistema di registrazione di volo dispone di sufficiente capacità, il sensore è prontamente disponibile e non è necessario modificare gli equipaggiamenti di produzione dei dati:

i) per i velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 1º gennaio 1989 incluso, con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg ma inferiore a 27 000 kg, i parametri da 6 a 15b di cui alla tabella B dell'appendice 1 alla norma OPS 1.725; e

ii) per i velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 1º gennaio 1987 incluso, con una massa massima certificata al decollo superiore a 27000 kg, i restanti parametri di cui alla tabella B dell'appendice 1 alla norma OPS 1.725.

d) I singoli parametri che possono essere desunti dal calcolo degli altri parametri registrati non devono essere registrati se accettabili per l'Autorità.

e) I dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all'equipaggio di condotta.

f) Il registratore dei dati di volo deve iniziare a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve smettere dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi.

g) Il registratore dei dati di volo deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua.

OPS 1.727

Registratore combinato

a) Il rispetto dei requisiti in materia di fonoregistratore in cabina di pilotaggio e di registratore dei dati di volo può essere conseguito tramite:

1) un solo registratore combinato se il velivolo deve essere unicamente dotato di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio o di un registratore dei dati di volo; oppure

2) un solo registratore combinato se il velivolo con una massa massima certificata al decollo fino a 5 700 kg deve essere dotato di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio e di un registratore dei dati di volo; oppure

3) due registratori combinati se il velivolo con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg deve essere dotato di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio e di un registratore dei dati di volo.

b) Un registratore combinato è un registratore dei dati di volo che registra:

1) tutte le comunicazioni vocali e l'ambiente sonoro di cui alla pertinente norma sul fonoregistratore in cabina di pilotaggio; e

2) tutti i parametri di cui alla pertinente norma sul registratore dei dati di volo, con le stesse specifiche richieste in dette norme.

OPS 1.730

Posti a sedere, cinture di sicurezza, bretelle e dispositivi di sicurezza per bambini

a) L'operatore non impiega un velivolo a meno che non sia equipaggiato con quanto segue:

1) un posto o una cuccetta per ogni persona di età uguale o superiore a 2 anni;

2) una cintura di sicurezza, con o senza cintura a bandoliera, o una cintura di sicurezza utilizzabile su ciascun sedile passeggeri per ogni passeggero di età uguale o superiore a 2 anni;

3) una cintura supplementare ad anello o altro sistema di vincolo per ciascun neonato;

4) salvo nei casi previsti alla seguente lettera b), una cintura di sicurezza con bretelle per ogni sedile dei membri d'equipaggio di condotta e per ogni sedile accanto ad un sedile pilota, dotata di un sistema che trattiene automaticamente il busto dell'occupante in caso di decelerazione rapida;

5) salvo nei casi previsti alla seguente lettera b), una cintura di sicurezza con bretelle per ogni sedile dei membri dell'equipaggio di cabina e per ogni sedile osservatori. Questo requisito non preclude tuttavia l'utilizzazione di sedili passeggeri da parte dei membri dell'equipaggio di cabina in eccesso rispetto al numero minimo richiesto; e

6) sedili per i membri dell'equipaggio di cabina, situati vicino ad un'uscita di emergenza, richiesta a livello pavimento, salvo che sia possibile ubicare tali sedili altrove se ciò può facilitare un'evacuazione d'urgenza dei passeggeri. Tali sedili sono orientati verso la parte anteriore o posteriore del velivolo, entro un angolo di 15° rispetto all'asse longitudinale del velivolo;

b) tutte le cinture di sicurezza con bretelle devono avere un unico punto di sgancio;

c) una cintura di sicurezza con cintura a bandoliera (su velivoli con una massa massima certificata al decollo non superiore a 5 700 kg) o una cintura di sicurezza (su velivoli con una massa massima certificata al decollo non superiore a 2 730 kg) può essere utilizzata al posto di una cintura di sicurezza con bretelle, se quest'ultima non può essere installata per ragioni pratiche.

OPS 1.731

Segnali Allacciare le cinture di sicurezza e Vietato fumare

L'operatore non impiega un velivolo in cui dal posto di pilotaggio non si possano vedere tutti i sedili passeggeri, a meno che il velivolo non sia dotato di un sistema di segnalazione che informa tutti i passeggeri ed i membri dell'equipaggio di cabina quando devono essere allacciate le cinture e quando è vietato fumare.

OPS 1.735

Porte e tende interne

L'operatore non impiega un velivolo se non vi sono installati i seguenti elementi:

a) in un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19, una porta che separa il compartimento passeggeri dalla cabina di pilotaggio, dotata di un cartello crew only (riservato all'equipaggio) e di un sistema di bloccaggio per impedire ai passeggeri di aprirla senza l'autorizzazione di uno dei membri dell'equipaggio di condotta;

b) un sistema per aprire ogni porta che separa un compartimento passeggeri da un altro compartimento dotato di uscite di emergenza. Tali sistemi di apertura devono essere facilmente accessibili;

c) se è necessario passare attraverso una porta o una tenda che separa la cabina passeggeri da altri compartimenti per raggiungere un'uscita di emergenza da qualunque posto passeggeri, tale porta o tenda deve essere dotata di un sistema che permetta di bloccarla in posizione aperta;

d) su ogni porta interna o vicino ad ogni tenda che costituisce il mezzo di accesso ad un'uscita di emergenza passeggeri è apposto un cartello indicante che tale porta o tenda deve essere bloccata in posizione aperta durante il decollo e l'atterraggio; e

e) un sistema che permetta ad ogni membro dell'equipaggio di sbloccare qualsiasi porta normalmente accessibile ai passeggeri e che può essere bloccata dai passeggeri.

OPS 1.745

Kit di pronto soccorso

a) L'operatore non impiega un velivolo a meno che non sia dotato di kit di pronto soccorso, facilmente accessibili in caso di bisogno, il cui numero è stabilito dalla seguente tabella:

Numero di sedili passeggeri installati	Numero di kit di pronto soccorso richiesti
da 0 a 99	1
da 100 a 199	2
da 200 a 299	3
da 300 in poi	4

b) L'operatore assicura che i kit di pronto soccorso siano:

1) controllati periodicamente per assicurare, per quanto possibile, che il loro contenuto sia mantenuto in condizioni di utilizzazione; e

2) ricostituiti ad intervalli regolari conformemente alle istruzioni che figurano sulle loro etichette e ogni volta che le circostanze lo richiedano.

OPS 1.755

Kit di pronto soccorso medico

a) L'operatore non impiega un velivolo con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 30 a meno che non sia equipaggiato con un kit di pronto soccorso medico se qualunque punto della rotta prevista si trova a più di 60 minuti di volo (a velocità di crociera normale) da un aeroporto in cui si suppone possa essere disponibile un'assistenza medica qualificata.

b) Il comandante assicura che non vengano somministrati farmaci se non da medici o infermieri qualificati o da altro personale competente in questo campo.

c) Condizioni di trasporto

1) Il kit di pronto soccorso medico deve essere impermeabile alla polvere e all'umidità e deve essere trasportato in condizioni di sicurezza, se possibile nella cabina di pilotaggio; e

2) l'operatore assicura che i kit di pronto soccorso medico siano:

i) controllati periodicamente per assicurare, per quanto possibile, che il loro contenuto sia mantenuto in condizioni di utilizzazione; e

ii) ricostituiti ad intervalli regolari conformemente alle istruzioni che figurano sulle loro etichette e ogni volta che le circostanze lo richiedano.

OPS 1.760

Ossigeno di pronto soccorso

a) L'operatore non impiega un velivolo pressurizzato ad altitudini superiori a 25 000 ft, quando deve essere trasportato un membro dell'equipaggio di cabina, a meno che non sia dotato di un'alimentazione di ossigeno non diluito per i passeggeri che, per ragioni fisiologiche, potrebbero avere bisogno di ossigeno a seguito della depressurizzazione della cabina. La quantità di ossigeno deve essere calcolata in base ad una portata media di almeno 3 litri/minuto/persona in unità STPD e deve essere sufficiente per alimentare almeno il 2 % dei passeggeri trasportati, e comunque mai meno di una persona, per l'intera durata del volo ad altitudini-pressioni cabina superiori a 8 000 ft dopo una depressurizzazione cabina. Le unità di distribuzione ossigeno devono essere in numero sufficiente, e comunque mai meno di due, e devono essere dotate di un dispositivo che permetta all'equipaggio di cabina di utilizzare la fonte di alimentazione.

b) La quantità di ossigeno di pronto soccorso richiesta per un dato volo è determinata sulla base delle quote barometriche e della durata del volo tenendo conto delle procedure operative stabilite per ciascun volo e ciascuna rotta.

c) L'equipaggiamento di ossigeno fornito è in grado di generare una portata verso ciascun utilizzatore di almeno 4 litri/minuto, in unità STPD. Possono essere forniti mezzi atti a ridurre la portata ad una quantità che non sia inferiore a 2 litri/minuto, in unità STPD, a qualsiasi altitudine.

OPS 1.770

Ossigeno — Velivoli pressurizzati

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.770)

a) Generalità

1) L'operatore non utilizza un velivolo pressurizzato al di sopra di 10 000 ft a meno che non sia munito di un sistema in grado di immagazzinare e distribuire l'ossigeno richiesto da questa norma.

2) La quantità di ossigeno richiesta è determinata sulla base delle quote barometriche, della durata del volo e supponendo che si produrrà una depressurizzazione della cabina all'altitudine o al momento del volo più critico dal punto di vista del bisogno di ossigeno e che, a seguito di tale depressurizzazione, il velivolo scenderà, conformemente alle procedure di emergenza specificate nel Manuale di volo del velivolo, fino ad un'altitudine sicura tenuto conto della rotta da seguire, che consentirà di continuare il volo e di atterrare in sicurezza.

3) In caso di depressurizzazione della cabina, l'altitudine-pressione della cabina è considerata uguale a quella del velivolo, a meno che non sia dimostrato all'Autorità che nessun guasto probabile del sistema di pressurizzazione della cabina ha come conseguenza un'altitudine-pressione cabina uguale all'altitudine-pressione del velivolo. In tal caso, l'altitudine-pressione cabina massima dimostrata può essere usata come base per determinare l'alimentazione di ossigeno.

b) Requisiti relativi agli equipaggiamenti di ossigeno e all'alimentazione di ossigeno

1) Membri dell'equipaggio di condotta

i) Ciascun membro dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio è alimentato in ossigeno conformemente alle disposizioni dell'appendice 1. Se tutti gli occupanti dei posti della cabina di pilotaggio sono alimentati in ossigeno a partire dalla fonte di alimentazione riservata ai membri dell'equipaggio di condotta, devono essere considerati tutti come membri dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio ai fini dell'alimentazione di ossigeno. Gli occupanti dei sedili della cabina di pilotaggio che non sono alimentati dalla fonte dell'equipaggio di condotta devono essere considerati come passeggeri ai fini dell'alimentazione di ossigeno.

ii) I membri dell'equipaggio di condotta che non sono contemplati dalla precedente lettera b), punto 1, i), devono essere considerati come passeggeri ai fini dell'alimentazione di ossigeno.

iii) Le maschere ad ossigeno sono situate a portata immediata dei membri dell'equipaggio di condotta quando occupano la postazione loro assegnata.

iv) Le maschere ad ossigeno ad uso dei membri dell'equipaggio di condotta nei velivoli pressurizzati che volano a quote superiori a 25 000 ft sono maschere ad utilizzo immediato.

2) Membri dell'equipaggio di cabina, membri d'equipaggio supplementari e passeggeri

i) I membri dell'equipaggio di cabina ed i passeggeri sono alimentati in ossigeno conformemente all'appendice 1, salvo i casi in cui si applica il seguente punto v). I membri dell'equipaggio di cabina trasportati in eccesso rispetto al numero minimo richiesto ed i membri d'equipaggio supplementari devono essere considerati come passeggeri per quanto riguarda l'alimentazione di ossigeno.

ii) I velivoli che si intende impiegare ad altitudini-pressione superiori a 25 000 ft sono dotati di un numero sufficiente di prese e di maschere e/o un numero sufficiente di unità portatili di ossigeno con maschere ad uso di tutti i membri dell'equipaggio di cabina. Le prese disponibili e/o le unità portatili di ossigeno devono essere distribuite in modo uniforme in cabina onde assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di cabina minimo richiesto possa essere immediatamente alimentato in ossigeno indipendentemente dal posto in cui si trovava al momento della depressurizzazione.

iii) I velivoli che si intende impiegare ad altitudini-pressione superiori a 25 000 ft sono dotati di un impianto di erogazione di ossigeno collegato a terminali di alimentazione immediatamente utilizzabili da ciascun occupante, indipendentemente dal sedile che occupa. Il numero totale di distributori e di prese è superiore di almeno il 10 % al numero di sedili. I distributori in eccesso devono essere distribuiti equamente all'interno della cabina.

iv) I velivoli che si intende impiegare ad altitudini-pressione superiori a 25 000 ft o che, se impiegati a 25 000 ft o al di sotto, non possono scendere in sicurezza a 13 000 ft entro 4 minuti e il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 9 novembre 1998 incluso sono dotati di maschere a presentazione automatica utilizzabili immediatamente da ciascun occupante, qualunque sia il posto che occupa. Il numero totale di distributori e di prese è superiore di almeno il 10 % al numero di sedili. I distributori in eccesso devono essere distribuiti equamente all'interno della cabina.

v) I requisiti in materia di alimentazione in ossigeno, specificati nell'appendice 1, per i velivoli non certificati per altitudini superiori a 25 000 ft possono essere ridotti a quelli richiesti, per l'intera durata del volo ad altitudini-pressione cabina comprese tra 10 000 e 13 000 ft, per tutti i membri dell'equipaggio di cabina richiesti e per almeno il 10 % dei passeggeri, a condizione che, in qualunque punto della rotta da seguire, il velivolo possa scendere in sicurezza in meno di 4 minuti ad un'altitudine-pressione cabina di 13 000 ft.

OPS 1.775

Ossigeno — Velivoli non pressurizzati

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.775)

a) Generalità

1) L'operatore non utilizza un velivolo non pressurizzato ad altitudini superiori a 10 000 ft a meno che non sia munito di un sistema in grado di immagazzinare e distribuire l'ossigeno richiesto.

2) La quantità di ossigeno richiesta per un dato volo è determinata in base all'altitudine e alla durata del volo tenendo conto delle procedure operative stabilite per ciascuna operazione nel Manuale delle operazioni e delle rotte da seguire nonché delle procedure di emergenza specificate nel suddetto Manuale.

3) Un velivolo che si intende impiegare ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft è munito di un sistema in grado di immagazzinare e distribuire le quantità di ossigeno richieste.

b) Requisiti in materia di alimentazione di ossigeno

1) Membri dell'equipaggio di condotta. Ciascun membro dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio deve essere alimentato in ossigeno conformemente alle disposizioni dell'appendice 1. Se tutti gli occupanti dei posti della cabina di pilotaggio sono alimentati in ossigeno a partire dalla fonte di alimentazione riservata ai membri dell'equipaggio di condotta, devono essere considerati tutti come membri dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio ai fini dell'alimentazione di ossigeno.

2) Equipaggio di cabina, membri d'equipaggio supplementari e passeggeri. I membri dell'equipaggio di cabina ed i passeggeri devono essere alimentati in ossigeno conformemente all'appendice 1. I membri dell'equipaggio di cabina trasportati in eccesso rispetto al numero minimo richiesto ed i membri d'equipaggio supplementari devono essere considerati come passeggeri ai fini dell'alimentazione di ossigeno.

OPS 1.780

Equipaggiamento protettivo per la respirazione ad uso dell'equipaggio

a) L'operatore non impiega un velivolo pressurizzato, o un velivolo non pressurizzato con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19, a meno che:

1) non sia dotato di equipaggiamenti idonei a proteggere gli occhi, il naso e la bocca di ogni membro dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio e ad erogare ossigeno per un periodo non inferiore a 15 minuti. I dispositivi respiratori protettivi (PBE) possono essere alimentati dalla fonte di ossigeno richiesta dalla norma OPS 1.770, lettera b), punto 1) o dalla norma OPS 1.775, lettera b), punto 1). Inoltre, se i membri dell'equipaggio di condotta sono più di uno e non vi è a bordo personale di cabina, devono essere trasportati in volo dispositivi respiratori protettivi portatili per proteggere gli occhi, il naso e la bocca di ogni membro dell'equipaggio di condotta e per fornire gas respirabile per un periodo non inferiore a 15 minuti; e

2) non sia dotato di un numero sufficiente di dispositivi respiratori protettivi portatili per proteggere occhi, naso e bocca di tutti i membri dell'equipaggio di cabina richiesti e per fornire gas respirabile per un periodo non inferiore a 15 minuti.

b) I dispositivi respiratori protettivi ad uso dell'equipaggio di condotta devono essere situati in un posto adeguato nella cabina di pilotaggio ed essere facilmente accessibili per uso immediato da parte di ciascun membro dell'equipaggio di condotta quando occupa la propria postazione di lavoro.

c) I dispositivi respiratori protettivi ad uso dell'equipaggio di cabina devono essere installati in prossimità di ogni postazione di lavoro dei membri dell'equipaggio di cabina.

d) Deve inoltre essere fornito un dispositivo respiratorio protettivo portatile supplementare, facilmente accessibile e situato in prossimità degli estintori a mano richiesti dalla norma OPS 1.790, lettere c) e d), salvo che, nel caso in cui l'estintore si trovi all'interno del compartimento di carico, il suddetto dispositivo respiratorio protettivo deve trovarsi fuori di tale compartimento ma in prossimità della sua entrata.

e) I dispositivi respiratori protettivi, quando sono in funzione, non devono impedire le comunicazioni richieste dalle norme OPS 1.685, 1.690, 1.810 e 1.850.

OPS 1.790

Estintori a mano

L'operatore non impiega un velivolo a meno che non sia dotato di estintori a mano da usare in cabina di pilotaggio, nel compartimento passeggeri e, se del caso, nel compartimento di carico e nelle aree di servizio, conformemente alle disposizioni seguenti:

a) il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l'estintore e, nel compartimento passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici;

b) nella cabina di pilotaggio deve trovarsi almeno un estintore a mano contenente halon 1211 (bromoclorodifluorometano, $CBrClF_2$) o una sostanza estinguente equivalente, ubicato in un luogo adeguato per essere usato dall'equipaggio di condotta;

c) almeno un estintore a mano deve trovarsi in ogni area di servizio, o deve essere facilmente accessibile per essere usato in ogni area di servizio, che non sia sul ponte passeggeri principale;

d) almeno un estintore a mano facilmente accessibile deve essere disponibile ed utilizzabile in ogni compartimento di carico o bagagli di classe A o di classe B ed in ogni compartimento di carico di classe E, accessibile in volo ai membri d'equipaggio; e

e) nel/i compartimento/i passeggeri deve essere adeguatamente collocato almeno il seguente numero di estintori:

Configurazione massima approvata di posti passeggeri	Numero di estintori
da 7 a 30	1
da 31 a 60	2
da 61 a 200	3
da 201 a 300	4
da 301 a 400	5
da 401 a 500	6
da 501 a 600	7
da 601 in poi	8

Se sono richiesti 2 o più estintori, questi devono essere distribuiti uniformemente nel compartimento passeggeri.

f) Almeno uno degli estintori richiesti nel compartimento passeggeri di un velivolo che abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 31 ma non superiore a 60 e almeno due degli estintori richiesti nel compartimento passeggeri di un velivolo che abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o superiore a 61 devono contenere halon 1211 (bromoclorodifluorometano, $CBrClF_2$), o una sostanza estinguente equivalente.

OPS 1.795

Asce di salvataggio e piedi di porco

a) L'operatore non utilizza un velivolo con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, a meno che non sia equipaggiato con almeno un'ascia o un piede di porco in cabina di pilotaggio. Se la configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 200 il velivolo deve trasportare un'ascia ed un piede di porco supplementari, situati nell'area di servizio più arretrata o in prossimità di quest'ultima.

b) Le asce ed i piedi di porco posti nel compartimento passeggeri non devono essere visibili ai passeggeri.

OPS 1.800

Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera

L'operatore assicura che, se in un velivolo vi sono zone della fusoliera adatte ad essere penetrate dalle squadre di salvataggio, tali aree sono contrassegnate come indicato più sotto. I segni devono essere di colore rosso o giallo e, se necessario, devono essere contornati di bianco per offrire un migliore contrasto con lo sfondo. Se la distanza tra segni d'angolo è superiore a 2 metri, devono essere aggiunti segni intermedi di 9 cm x 3 cm in modo che la distanza tra segni consecutivi non superi 2 metri.

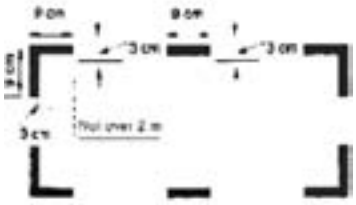

OPS 1.805

Dispositivi di evacuazione di emergenza

a) L'operatore non impiega un velivolo in cui l'altezza della soglia delle uscite di emergenza passeggeri dal suolo:

1) è superiore a 1,83 m (6 ft) se il velivolo è a terra con il carrello d'atterraggio estratto; o

2) sarebbe superiore a 1,83 m (6 ft) a seguito della rottura o di un difetto di estrazione di una o più gambe del carrello d'atterraggio, se la prima domanda di certificato per tipo del velivolo è stata introdotta il 1º aprile 2000 o in data successiva,

a meno che non sia dotato di equipaggiamenti o di sistemi disponibili ad ogni uscita, rispondenti ai criteri dei punti 1) o 2), che permettano ai passeggeri e all'equipaggio di raggiungere in sicurezza il suolo, in caso di emergenza.

b) Tali equipaggiamenti o sistemi non sono necessari alle uscite di emergenza situate sulle ali, se il percorso di evacuazione previsto sulla struttura del velivolo termina ad un'altezza inferiore a 1,83 m (6 ft) dal suolo con il velivolo a terra, il carrello estratto e gli ipersostentatori alari in posizione di decollo o di atterraggio, a seconda di quale delle due posizioni è più elevata rispetto al suolo.

c) I velivoli per i quali è richiesta un'uscita di emergenza separata riservata all'equipaggio di condotta e:

1) nei quali il punto più basso dell'uscita di emergenza si trova ad un'altezza superiore a 1,83 m (6 ft) dal suolo con il carrello estratto; o

2) per i quali la prima domanda di certificato per tipo del velivolo è stata introdotta il 1º aprile 2000 o in data successiva e nei quali il punto più basso dell'uscita di emergenza si troverebbe ad un'altezza superiore a 1,83 m (6 ft) dal suolo a seguito della rottura o di un difetto di estrazione di una o più gambe del carrello d'atterraggio,

devono essere dotati di un sistema che permetta a tutti i membri dell'equipaggio di condotta di raggiungere il suolo in sicurezza, in caso di emergenza.

OPS 1.810

Megafoni

a) L'operatore non utilizza un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 60, che trasporta effettivamente uno o più passeggeri, a meno che non sia equipaggiato di megafoni portatili a batteria, facilmente accessibili ed utilizzabili dai membri d'equipaggio in caso di evacuazione di emergenza, nelle quantità sotto riportate:

1) per ogni ponte passeggeri:

Numero di sedili passeggeri	Numero di megafoni richiesti
da 61 a 99	1
da 100 in poi	2

2) Per i velivoli con più di un ponte passeggeri, in tutti i casi in cui il numero di posti passeggeri è superiore a 60, è richiesto almeno un megafono.

OPS 1.815

Illuminazione di emergenza

a) L'operatore non utilizza un velivolo per trasporto passeggeri che abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, a meno che non sia dotato di un sistema di illuminazione di emergenza con alimentazione indipendente, atto a facilitare l'evacuazione del velivolo. Il sistema di illuminazione di emergenza deve comprendere:

1) per velivoli che hanno una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19:

i) le fonti d'illuminazione generale della cabina;

ii) l'illuminazione interna delle zone delle uscite di emergenza a livello del pavimento; e

iii) l'illuminazione dei segni di ubicazione e delle indicazioni delle uscite di emergenza;

iv) per i velivoli per cui la domanda di certificato per tipo o equivalente è stata introdotta prima del 1º maggio 1972, nei voli di notte, l'illuminazione esterna di tutte le uscite di emergenza situate sulle ali e delle uscite per le quali è richiesto un sistema di assistenza alla discesa al suolo;

v) per i velivoli per cui la domanda di certificato per tipo o equivalente è stata introdotta prima del 1º maggio 1972 o in data successiva, nei voli di notte, l'illuminazione esterna di tutte le uscite di emergenza passeggeri;

vi) per i velivoli per cui il certificato per tipo è stato rilasciato per la prima volta il 1º gennaio 1958 o in data successiva, un sistema di indicazione del percorso di evacuazione in prossimità del pavimento nel/i compartimento/i passeggeri;

2) per i velivoli che hanno una configurazione massima approvata di posti passeggeri inferiore o uguale a 19 e sono certificati conformemente alle specifiche di certificazione di cui alla CS-25 o CS-23:

i) le fonti d'illuminazione generale della cabina;

ii) l'illuminazione interna delle zone delle uscite di emergenza; e

iii) l'illuminazione dei segni di ubicazione e delle indicazioni delle uscite di emergenza;

3) per i velivoli che hanno una configurazione massima approvata di posti passeggeri inferiore o uguale a 19 e non sono certificati conformemente alle specifiche di certificazione di cui alla CS-25 o CS-23, le fonti di illuminazione generale della cabina.

b) L'operatore non impiega, di notte, un velivolo per trasporto passeggeri che abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri inferiore o uguale a 9, a meno che non sia dotato di un sistema d'illuminazione generale della cabina atto a facilitare l'evacuazione del velivolo. Il sistema può comprendere luci sul soffitto o altre fonti d'illuminazione già installate sul velivolo e che possono rimanere operative dopo che la batteria del velivolo sia stata disattivata.

OPS 1.820

Trasmettitore localizzatore di emergenza automatico

a) L'operatore non impiega un velivolo il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta il 1º gennaio 2002 o in data successiva a meno che il velivolo non sia dotato di un trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) automatico in grado di trasmettere su 121,5 MHz e 406 MHz.

b) L'operatore non impiega un velivolo il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º gennaio 2002 a meno che il velivolo non sia dotato di un qualunque tipo di ELT in grado di trasmettere su 121,5 MHz e 406 MHz.

c) L'operatore assicura che tutti gli ELT in grado di trasmettere su 406 MHz siano codificati conformemente all'allegato 10 dell'ICAO e siano registrati presso organismi nazionali incaricati di avviare operazioni di ricerca e soccorso o presso un altro organismo designato.

OPS 1.825

Giubbotti salvagente

a) Velivoli terrestri. L'operatore non utilizza un velivolo terrestre:

1) per voli su una distesa d'acqua a più di 50 NM dalla costa; o

2) se deve decollare da un aeroporto o atterrare ad un aeroporto dove la traiettoria di decollo o di avvicinamento è disposta in modo tale, sopra l'acqua, che in caso di problemi esista la probabilità di un ammaraggio forzato,

a meno che non sia dotato di giubbotti salvagente, per ciascuna persona a bordo, muniti di luci di localizzazione di sopravvivenza. Ciascun giubbotto salvagente deve essere posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato. I salvagente per neonati possono essere sostituiti da altri mezzi galleggianti approvati muniti di una luce di localizzazione di sopravvivenza.

b) Idrovolanti e velivoli anfibi. L'operatore non impiega un idrovolante o un velivolo anfibio sull'acqua a meno che non sia dotato di giubbotti salvagente, per ciascuna persona a bordo, muniti di luci di localizzazione di sopravvivenza. Ciascun giubbotto salvagente deve essere posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato. I salvagente per neonati possono essere sostituiti da altri mezzi galleggianti approvati muniti di una luce di localizzazione di sopravvivenza.

OPS 1.830

Canotti di salvataggio e trasmettitori localizzatori di emergenza (ELT) di sopravvivenza per voli prolungati sopra l'acqua

a) Per voli sopra l'acqua l'operatore non impiega un velivolo ad una distanza dalla terra, dove sia possibile effettuare un atterraggio di emergenza, maggiore di quella corrispondente a:

   1) 120 minuti di volo a velocità di crociera o 400 NM, a seconda di quale delle due è minore, per i velivoli in grado di continuare il volo fino ad un aeroporto in caso di avaria del/i motore/i critico/i che si verifichi in qualsiasi punto della rotta o delle deviazioni previste; o

   2) 30 minuti di volo a velocità di crociera o 100 NM, a seconda di quale delle due è minore, per tutti gli altri velivoli, a meno che non siano trasportati a bordo tutti gli equipaggiamenti specificati alle seguenti lettere b) e c).

b) Un numero sufficiente di canotti di salvataggio per trasportare tutte le persone a bordo. A meno che non sia trasportato un numero supplementare di canotti di salvataggio di capacità sufficiente, la galleggiabilità e la capacità al di là della capacità nominale dei canotti devono permettere di accogliere tutti gli occupanti del velivolo in caso di perdita di uno dei canotti con maggiore capacità nominale. I canotti di salvataggio sono dotati di:

   1) una luce di localizzazione di sopravvivenza; e

   2) un equipaggiamento di sopravvivenza comprendente anche i mezzi per mantenersi in vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere; e

c) almeno due trasmettitori localizzatori di emergenza (ELT) di sopravvivenza, in grado di trasmettere sulle frequenze di soccorso prescritte all'allegato 10 dell'ICAO, volume V, capo 2.

OPS 1.835

Equipaggiamento di sopravvivenza

L'operatore non impiega un velivolo in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, a meno che non sia dotato dei seguenti equipaggiamenti:

a) equipaggiamento di segnalazione che permette di inviare i segnali pirotecnici di soccorso descritti nell'allegato 2 dell'ICAO;

b) almeno un trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) in grado di trasmettere sulle frequenze di soccorso prescritte all'allegato 10 dell'ICAO, volume V, capo 2; e

c) l'equipaggiamento di sopravvivenza supplementare per l'itinerario da seguire, tenendo conto del numero di passeggeri a bordo.

   Tuttavia, gli equipaggiamenti di cui alla lettera c) non sono obbligatori a bordo se il velivolo:

   1) rimane a una distanza da una zona dove le operazioni di ricerca e di salvataggio non sono particolarmente difficili, inferiore a:

      i) 120 minuti di volo a velocità di crociera con un motore inoperativo per i velivoli in grado di continuare il volo fino ad un aeroporto in caso di avaria del/i motore/i critico/i che si verifichi in qualsiasi punto della rotta o delle deviazioni previste; o

      ii) 30 minuti a velocità di crociera per tutti gli altri velivoli,

      oppure

   2) per i velivoli certificati secondo le specifiche di certificazione di cui alla CS-25 o equivalenti, non si allontana oltre la distanza corrispondente a 90 minuti di volo a velocità di crociera da una zona in cui si può effettuare un atterraggio di emergenza.

OPS 1.840

Idrovolanti e velivoli anfibi — Equipaggiamenti vari

a) L'operatore non impiega un idrovolante o un velivolo anfibio sull'acqua a meno che non sia dotato di:

   1) un'ancora galleggiante e di altro equipaggiamento necessario per facilitare l'ormeggio, l'ancoraggio o la manovra dell'aeromobile sull'acqua, appropriato alle sue dimensioni, al suo peso e alle sue caratteristiche di manovrabilità; e

   2) equipaggiamenti che permettano di emettere i segnali acustici prescritti nei regolamenti internazionali al fine di evitare le collisioni in mare, se applicabile.

Appendice 1 alla norma OPS 1.715

Registratori dei dati di volo — 1 — Elenco dei parametri da registrare

Tabella A1

Velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg

Nota il numero nella colonna di sinistra riflette i numeri di serie riportati nel documento ED55 dell'EUROCAE

N.	Parametro
1.	Conteggio del tempo o del tempo relativo
2.	Altitudine-pressione
3.	Velocità indicata
4.	Prua
5.	Accelerazione normale
6.	Inclinazione longitudinale
7.	Inclinazione laterale
8.	Tempi di ogni collegamento radio
9.	Potenza/spinta propulsiva su ogni motore e posizione della leva di comando/spinta della cabina di pilotaggio se applicabile
10.	Posizione bordo d'uscita dipositivi ipersostentatori o posizione del comando dei dispositivi
11.	Posizione bordo d'attacco dispositivi ipersostentatori o posizione del comando dei dispositivi
12.	Posizione di ciascun invertitore di spinta
13.	osizione diruttore e/o posizione del comando degli aerofreni
14.	emperatura dell'aria totale o esterna
15.	odo autopilota, automanetta e sistema di controllo automatico del volo e relativo inserimento
16.	ccelerazione longitudinale (assi aeromobile)
17.	ccelerazione laterale

Tabella A2

Velivoli con una massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg

Nota il numero nella colonna di sinistra riflette i numeri di serie riportati nel documento ED55 dell'EUROCAE

N.	Parametro
1.	Conteggio del tempo o del tempo relativo
2.	Altitudine-pressione
3.	Velocità indicata
4.	Prua
5.	Accelerazione normale
6.	Inclinazione longitudinale
7.	Inclinazione laterale
8.	Tempi di ogni collegamento radio
9.	Potenza/spinta propulsiva su ogni motore e posizione della leva di comando/spinta della cabina di pilotaggio se applicabile
10.	Posizione bordo d'uscita dispositivi ipersostentatori o posizione del comando dei dispositivi
11.	Posizione bordo d'attacco dispositivi ipersostentatori o posizione del comando dei dispositivi

N.	Parametro
12.	Posizione di ciascun invertitore di spinta
13.	Posizione diruttore e/o posizione del comando degli aerofreni
14.	Temperatura dell'aria totale o esterna
15.	Inserimento dell'autopilota/dell'automanetta
16.	Angolo di attacco (se è disponibile il sensore adatto)
17.	Accelerazione longitudinale (assi aeromobile)

Tabella B

Parametri supplementari per velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 Kg

Nota il numero nella colonna di sinistra riflette i numeri di serie riportati nel documento ED55 dell'EUROCAE

N.	Parametro
18.	Comandi di volo principali — posizione della superficie di controllo e/o azione del pilota (beccheggio, rollio, imbardata)
19.	Posizione del trim longitudinale
20.	Altezza radioaltimetrica
21.	Deviazione del fascio sul piano verticale (sentiero di discesa ILS o elevazione MLS)
22.	Deviazione del fascio sul piano orizzontale (localizzatore ILS o azimuth MLS)
23.	Passaggio sul radiofaro verticale
24.	Avvisi
25.	A disposizione (si raccomanda la frequenza selezionata per i ricevitori per navigazione)
26.	A disposizione (si raccomanda la distanza DME)
27.	Condizione dell'interruttore a compressione del carrello d'atterraggio o condizione aria/suolo
28.	Sistema di avviso di prossimità del terreno
29.	Angolo di attacco
30.	Avviso di bassa pressione (impianto idraulico e pneumatico)
31.	Velocità al suolo
32.	Posizione del carrello d'atterraggio o posizione della leva del comando del carrello

Tabella C

Velivoli equipaggiati di sistemi elettronici di visualizzazione

Nota il numero nella colonna centrale riflette i numeri di serie riportati nel documento ED 55 dell'EUROCAE, tabella A1.5

N.	N.	PARAMETRO
33.	6	Regolazione barometrica selezionata (ogni stazione pilota)
34.	7	Quota selezionata
35.	8	Velocità selezionata
36.	9	Mach selezionato
37.	10	Velocità verticale selezionata
38.	11	Prua selezionata
39.	12	Traiettoria di volo selezionata
40.	13	Altezza di decisione selezionata
41.	14	Modo di selezione degli schermi di indicazione delle informazioni di volo (efis)
42.	15	Modo di selezione degli schermi multifunzione annunciatori degli avvisi e dei parametri del motore

Appendice 1 alla norma OPS 1.720

Registratori dei dati di volo — 2 — Elenco dei parametri da registrare

Tabella A

Velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg

N.	PARAMETRO
1.	Conteggio del tempo o del tempo relativo
2.	Altitudine-pressione
3.	Velocità indicata
4.	Prua
5.	Accelerazione normale
6.	Inclinazione longitudinale
7.	Inclinazione laterale
8.	Tempi di ogni collegamento radio manuale, a meno che sia previsto un mezzo alternativo per sincronizzare le registrazioni del registratore dei dati di volo e del fonoregistratore in cabina di pilotaggio
9.	Potenza su ciascun motore
10.	Posizione bordo d'uscita ipersostentatori o posizione del comando dei dispositivi
11.	Posizione bordo d'attacco ipersostentatori o posizione del comando dei dispositivi
12.	Posizione di ciascun invertitore di spinta (solo per turboreattori)
13.	Posizione del diruttore e/o posizione del comando degli aerofreni
14.	Temperatura dell'aria esterna o totale
15a	Inserimento dell'autopilota
15b	Modi di funzionamento dell'autopilota, inserimento della automanetta e del sistema di controllo automatico del volo e modi operativi selezionati

Tabella B

Parametri supplementari per velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg

N.	PARAMETRO
16.	Accelerazione longitudinale
17.	Accelerazione laterale
18.	Comandi di volo principali — posizione della superficie di controllo e/o azione del pilota (beccheggio, rollio, imbardata)
19.	Posizione del trim longitudinale
20.	Quota radioaltimetrica
21.	Deviazione dal sentiero di discesa
22.	Deviazione dal localizzatore
23.	Passaggio sul radiofaro verticale
24.	Avvisatore primario (master warning)
25.	Frequenze selezionate su nav 1 e nav 2
26.	Distanza DME 1 e DME 2
27.	Condizione dell'interruttore a compressione del carrello d'atterraggio

N.	PARAMETRO
28.	Sistema di avviso di prossimità del terreno
29.	Angolo di attacco
30.	Impianto idraulico, ciascun sistema (avviso bassa pressione)
31.	Dati di navigazione
32.	Posizione del carrello d'atterraggio o posizione della leva del comando del carrello

Appendice 1 alla norma OPS 1.725

Registratori dei dati di volo — 3 — Elenco dei parametri da registrare

Tabella A

Velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg

N.	PARAMETRO
1.	Conteggio del tempo o del tempo relativo
2.	Altitudine-pressione
3.	Velocità indicata
4.	Prua
5.	Accelerazione normale

Tabella B

Parametri supplementari per velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg

N.	PARAMETRO
6.	Inclinazione longitudinale
7.	Inclinazione laterale
8.	Tempi di ogni collegamento radiomanuale a meno che sia previsto un mezzo alternativo per sincronizzare le registrazioni del registratore dei dati di volo e del fonoregistratore in cabina di pilotaggio
9.	Potenza su ciascun motore
10.	Posizione bordo d'uscita ipersostentatori o posizione del comando dei dispositivi
11.	Posizione bordo d'attacco ipersostentatori o posizione del comando dei dispositivi
12.	Posizione di ciascun invertitore di spinta (solo per turboreattori)
13.	Posizione del diruttore e/o posizione del comando degli aerofreni
14.	Temperatura dell'aria esterna o totale
15a	Inserimento dell'autopilota
15b	Modi di funzionamento dell'autopilota, inserimento dell'automanetta e del sistema di controllo automatico del volo e modi operativi selezionati
16.	Accelerazione longitudinale
17.	Accelerazione laterale
18.	Comandi principali di volo — posizione della superficie di controllo e/o azione del pilota (beccheggio, rullio e imbardata)
19.	Posizione del trim longitudinale
20.	Quota radioaltimetrica
21.	Deviazione dal sentiero di discesa
22.	Deviazione dal localizzatore
23.	Passaggio sul radiofaro verticale

N.	PARAMETRO
24.	Avvisatore primario (master warning)
25.	Frequenza selezionata su NAV 1 e NAV 2
26.	Distanza DME 1 e DME 2
27.	Condizione dell'interruttore a compressione del carrello d'atterraggio
28.	Sistema di avviso di prossimità del terreno
29.	Angolo di attacco
30.	Impianto idraulico, ciascun sistema (avviso bassa pressione)
31.	Dati di navigazione (latitudine, longitudine, velocità al suolo e angolo di deriva)
32.	Posizione del carrello d'atterraggio o posizione della leva del comando del carrello

Appendice 1 alla norma OPS 1.770

Ossigeno — Requisiti minimi per l'ossigeno per i velivoli pressurizzati durante e dopo una discesa di emergenza

Tabella 1

(a)	(b)
ALIMENTAZIONE PER:	DURATA E ALTITUDINE-PRESSIONE CABINA
1. Tutti gli occupanti dei posti cabina di pilotaggio in servizio di volo	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione della cabina superiori a 13 000 ft e l'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft dopo i primi 30 minuti passati a tali altitudini, ma in nessun caso inferiore a: i) 30 minuti per i velivoli certificati per volare ad altitudini non superiori a 25 000 ft (nota 2) ii) 2 ore per i velivoli certificati per volare ad altitudini superiori a 25 000 ft (nota 3).
2. Tutti i membri d'equipaggio di cabina richiesti	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 13 000 ft ma non meno di 30 minuti (nota 2) e l'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft dopo i primi 30 minuti passati a tali altitudini.
3. 100 % dei passeggeri (nota 5)	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 15 000 ft ma in nessun caso meno di 10 minuti (nota 4).
4. 30 % dei passeggeri (nota 5)	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 14 000 ft ma non superiori a 15 000 ft.
5. 10 % dei passeggeri (nota 5)	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 14 000 ft dopo i primi 30 minuti passati a tali altitudini.

Nota 1: l'alimentazione prevista deve tenere conto dell'altitudine-pressione della cabina e del profilo di discesa delle rotte in questione.

Nota 2: l'alimentazione minima richiesta corrisponde alla quantità di ossigeno necessaria per una velocità di discesa costante a partire dall'altitudine operativa massima certificata del velivolo fino a 10 000 ft in 10 minuti e successivamente 20 minuti a 10 000 ft.

Nota 3: l'alimentazione minima richiesta corrisponde alla quantità di ossigeno necessaria per una velocità di discesa costante a partire dall'altitudine operativa massima certificata del velivolo fino a 10 000 ft in 10 minuti e successivamente 110 minuti a 10 000 ft. La quantità di ossigeno richiesta dalla norma OPS 1.780, lettera a), punto 1, può essere presa in considerazione per determinare l'alimentazione richiesta.

Nota 4: l'alimentazione minima richiesta corrisponde alla quantità di ossigeno necessaria per una velocità di discesa costante a partire dall'altitudine operativa massima certificata del velivolo fino a 15 000 ft in 10 minuti.

Nota 5: ai fini della presente tabella, per "passeggeri" si intende i passeggeri effettivamente trasportati, compresi i neonati.

Appendice 1 alla norma OPS 1.775

Ossigeno per velivoli non pressurizzati

Tabella 1

(a)	(b)
ALIMENTAZIONE PER:	DURATA E ALTITUDINE-PRESSIONE
1. Tutti gli occupanti dei posti cabina di pilotaggio in servizio di volo	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft.
2. Tutti i membri d'equipaggio di cabina richiesti	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 13 000 ft e per qualsiasi periodo superiore a 30 minuti ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft.
3. 100 % dei passeggeri (vedi nota)	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 13 000 ft.
4. 10 % dei passeggeri (vedi nota)	L'intero tempo di volo dopo 30 minuti ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft.

Nota: ai fini della presente tabella, per "passeggeri" si intende i passeggeri effettivamente trasportati, compresi i neonati (bambini di età inferiore a 2 anni).

CAPO L

APPARATI DI COMUNICAZIONE E DI NAVIGAZIONE

OPS 1.845

Introduzione generale

a) L'operatore assicura che il volo non inizi a meno che gli apparati di comunicazione e di navigazione richiesti dal presente capo non siano:

1) approvati ed installati conformemente ai requisiti ad essi applicabili, ivi compresi le norme relative alle prestazioni minime, i requisiti operativi e quelli di aeronavigabilità;

2) installati in modo tale che l'avaria di uno qualunque degli elementi necessari per la comunicazione o la navigazione, o per entrambi, non comporterà il mancato funzionamento di un altro elemento necessario per la comunicazione o la navigazione;

3) in condizioni efficienti per il tipo di operazione da svolgere, salvo quanto previsto nella MEL (cfr. norma OPS 1.030); e

4) disposti in modo tale che l'apparato che deve essere utilizzato da un membro d'equipaggio di condotta alla propria postazione di lavoro durante il volo sia facile da utilizzare da quella postazione. Se un elemento di apparato deve essere utilizzato da più di un membro d'equipaggio di condotta, deve essere installato in modo da essere facilmente utilizzabile da tutte le postazioni dalle quali deve essere utilizzato.

b) Le norme relative alle prestazioni minime degli apparati di comunicazione e di navigazione sono quelle prescritte dalle Prescrizioni relative alle norme tecniche europee (European Technical Standard Orders — ETSO) come riprodotte nelle Specifiche applicabili in materia di norme tecniche europee (CS-TSO), a meno che i regolamenti operativi o il codice di aeronavigabilità non prescrivano norme diverse. Gli apparati di comunicazione e di navigazione che rispondano a specifiche di progetto e di prestazione diverse dalle ETSO alla data di applicazione della norma OPS possono rimanere in servizio o essere installati, a condizione che non siano precisati requisiti addizionali nel presente capo. Gli apparati di comunicazione e di navigazione che siano già stati oggetto di un'approvazione anteriore non devono essere resi conformi ad una ETSO modificata o ad una specifica modificata diversa da una ETSO, a meno che non venga emesso un requisito retroattivo.

OPS 1.850

Apparecchiature radio

a) L'operatore non impiega il velivolo a meno che non sia dotato delle apparecchiature radio necessarie per il tipo di operazioni da effettuare.

b) Se nel quadro del presente capo sono richiesti due sistemi radio indipendenti (distinti e completi), ciascun sistema deve essere dotato di un'antenna indipendente; tuttavia, in caso di antenne non filari rigide o in caso di altre installazioni di affidabilità equivalente, può essere utilizzata una sola antenna.

c) L'apparecchiatura di comunicazione radio di cui alla precedente lettera a) deve anche permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121,5 MHz.

OPS 1.855

Pannello di selezione audio

L'operatore non impiega un velivolo in IFR se non è dotato di un pannello di selezione audio accessibile da ciascun membro d'equipaggio di condotta richiesto.

OPS 1.860

Apparecchiature radio per operazioni VFR su rotte navigabili con riferimento visivo al suolo

L'operatore non impiega un velivolo in VFR sulle rotte navigabili con riferimento visivo al suolo, a meno che non sia dotato di un'apparecchiatura di radiocomunicazione necessaria, in condizioni operative normali, per svolgere le seguenti funzioni:

a) comunicazione con le stazioni di terra appropriate;

b) comunicazione con i servizi di controllo del traffico aereo appropriati da un punto qualsiasi dello spazio aereo controllato all'interno del quale deve volare il velivolo; e

c) ricezione delle informazioni meteorologiche.

OPS 1.865

Apparati di comunicazione e di navigazione per operazioni IFR o VFR su rotte non navigabili con riferimento visivo al suolo

a) L'operatore non impiega un velivolo in IFR, o in VFR su rotte non navigabili con riferimento visivo al suolo, a meno che non sia dotato di apparati di comunicazione radio, trasponditore di radar secondario ed apparati di navigazione conformi ai requisiti dei servizi del traffico aereo nella/e zona/e delle operazioni.

b) Apparecchiatura radio. L'operatore assicura che l'apparecchiatura radio comprenda almeno:

1) due sistemi di comunicazione radio indipendenti al fine di poter comunicare, in condizioni operative normali, con le stazioni di terra appropriate da qualunque punto della rotta, inclusi eventuali dirottamenti; e

2) un sistema idoneo a rispondere alle interrogazioni di un radar di sorveglianza secondario se richiesto dalla rotta.

c) Apparati di navigazione. L'operatore assicura che gli apparati di navigazione

1) comprendano almeno:

i) un sistema di ricezione VOR, un sistema ADF, un sistema DME; non è tuttavia necessario installare un sistema ADF se l'utilizzo dell'ADF non è richiesto in nessuna fase del volo previsto;

ii) un sistema ILS o MLS se un ILS o un MLS è richiesto per l'avvicinamento;

iii) un sistema di ricezione del radiofaro verticale se è richiesto un radiofaro verticale per l'avvicinamento;

iv) un sistema di navigazione d'area se tale tipo di navigazione è richiesto dalla rotta;

v) un sistema DME supplementare per tutte le rotte, o parti di esse, in cui la navigazione è basata unicamente su segnali DME;

vi) un sistema di ricezione VOR supplementare per tutte le rotte, o parti di esse, in cui la navigazione è basata unicamente su segnali VOR;

vii) un sistema ADF supplementare per tutte le rotte, o parti di esse, in cui la navigazione è basata unicamente su segnali NDB; o

2) siano conformi al tipo di prestazioni di navigazione richieste (RNP) per operare nello spazio aereo interessato.

d) L'operatore può utilizzare un velivolo che non sia dotato di un ADF o degli apparati di navigazione di cui alla precedente lettera c), punto 1, vi) e/o lettera c), punto 1, vii), purché sia dotato di altri apparati autorizzati dall'Autorità per la rotta da seguire. L'affidabilità e la precisione di questi apparati devono permettere una navigazione in sicurezza sulla rotta prevista.

e) L'operatore assicura che l'apparato di comunicazione VHF, il localizzatore ILS ed i ricevitori VOR installati su velivoli da impiegare in IFR siano di un tipo considerato conforme alle norme di protezione dalle interferenze FM.

OPS 1.866

Trasponditore

a) L'operatore non impiega un velivolo a meno che non sia equipaggiato con quanto segue:

1) un trasponditore SSR con capacità di riporto automatico della quota; e

2) qualsiasi altra capacità del trasponditore SSR richiesta dalla rotta.

OPS 1.870

Apparati di navigazione supplementari per operazioni in spazio aereo MNPS

a) L'operatore non impiega un velivolo in spazi aerei MNPS a meno che non sia dotato di un apparato di navigazione conforme alle specifiche di prestazioni minime prescritte nel doc. 7030 dell'ICAO sotto forma di procedure regionali supplementari.

b) L'apparato di navigazione richiesto dalla presente norma deve essere visibile ed utilizzabile da entrambi i piloti seduti alla loro postazione di lavoro.

c) Per operazioni senza restrizioni in uno spazio aereo MNPS, il velivolo deve essere dotato di due sistemi di navigazione a lungo raggio (LRNS) indipendenti.

d) Per operazioni in spazi aerei MNPS su rotte speciali notificate, il velivolo deve essere dotato di un sistema di navigazione a lungo raggio (LRNS), salvo disposizioni contrarie.

OPS 1.872

Apparati per operazioni in uno spazio aereo definito con minimi di separazione verticale ridotta (RVSM)

a) L'operatore assicura che i velivoli impiegati in uno spazio aereo RVSM siano dotati di:

1) due sistemi indipendenti di misura della quota;

2) un sistema avvisatore di quota;

3) un sistema automatico di controllo della quota; e

4) un trasponditore alle interrogazioni di un radar di sorveglianza secondario (SSR) munito di un sistema di riporto automatico della quota che può essere collegato al sistema di misura della quota utilizzato per mantenere la quota.

CAPO M

MANUTENZIONE DEL VELIVOLO

OPS 1.875

Generalità

a) L'operatore non impiega un velivolo a meno che non sia sottoposto a manutenzione e rimesso in servizio da un'impresa approvata/accettata conformemente alla parte 145 ad eccezione dell'ispezione pre-volo che non deve essere necessariamente effettuata dall'impresa certificata parte 145.

b) I requisiti di manutenzione del velivolo che devono essere rispettati al fine di rispondere ai requisiti relativi alla certificazione dell'operatore di cui alla norma OPS 1.180 sono elencati nella parte M.

CAPO N

EQUIPAGGIO DI CONDOTTA

OPS 1.940

Composizione d'equipaggio di condotta

(Vedi le appendici 1 e 2 alla norma OPS 1.940)

a) L'operatore assicura che:

1) la composizione dell'equipaggio di condotta ed il numero dei membri d'equipaggio di condotta assegnati alle postazioni di lavoro in cabina di pilotaggio siano conformi alle prescrizioni del Manuale di volo del velivolo e non inferiori al minimo specificato in tale Manuale;

2) l'equipaggio di condotta includa membri d'equipaggio di condotta supplementari quando ciò è richiesto dal tipo di operazioni e non sia inferiore al numero specificato nel Manuale delle operazioni;

3) tutti i membri d'equipaggio di condotta abbiano adeguate licenze ed abilitazioni in corso di validità, accettabili per l'Autorità, e siano adeguatamente qualificati e competenti per svolgere i compiti loro assegnati;

4) siano stabilite procedure accettabili per l'Autorità atte a prevenire la contemporanea presenza in equipaggio di personale di condotta inesperto;

5) tra i membri d'equipaggio di condotta sia designato come comandante un pilota che possieda la qualifica di pilota comandante conformemente ai requisiti in materia di abilitazione del personale di condotta; tale comandante deve avere la facoltà di delegare la condotta del volo ad un altro pilota adeguatamente qualificato; e

6) qualora il Manuale di volo del velivolo richieda un operatore al pannello di controllo degli impianti di bordo, l'equipaggio di condotta comprenda una persona in possesso di una licenza di tecnico di volo oppure un membro d'equipaggio di condotta appropriatamente qualificato ed accettabile per l'Autorità;

7) quando ricorre ai servizi di membri d'equipaggio di condotta che siano lavoratori autonomi e/o freelance o a tempo parziale, siano soddisfatti i requisiti del capo N. A tale riguardo, è necessario prestare particolare attenzione al numero totale di tipi o varianti di velivoli su cui un membro d'equipaggio di condotta può volare ai fini del trasporto aereo commerciale, numero che non deve superare i requisiti prescritti nelle norme OPS 1.980 e OPS 1.981, compreso il caso in cui un altro operatore fa ricorso ai suoi servizi. I membri dell'equipaggio che operano per l'operatore in qualità di comandanti seguono una formazione iniziale nella gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM) dell'operatore prima di intraprendere un volo in linea senza supervisione a meno che il membro dell'equipaggio abbia seguito in precedenza un corso di formazione iniziale CRM dell'operatore stesso.

b) Equipaggio di condotta minimo per operazioni in condizioni di volo strumentale (IFR) o di notte. Per operazioni in IFR o di notte, l'operatore assicura che:

1) l'equipaggio di condotta minimo dei velivoli a turboelica con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 e dei velivoli a turbogetto sia di due piloti; o

2) tutti gli altri velivoli non considerati alla precedente lettera b), punto 1, siano impiegati con un solo pilota a condizione che siano soddisfatti i requisiti dell'appendice 2 alla norma OPS 1.940. Se i requisiti dell'appendice 2 non sono soddisfatti, l'equipaggio minimo di condotta è di 2 piloti.

JAR-OPS 1.943

Formazione iniziale nella gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM) dell'operatore

a) Quando un membro d'equipaggio di condotta non ha seguito in precedenza una formazione iniziale nella gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM) dell'operatore (destinata ai nuovi assunti o al personale esistente), l'operatore assicura che il membro d'equipaggio di condotta segua un corso di formazione iniziale CRM. I nuovi assunti seguono la formazione iniziale CRM dell'operatore entro il primo anno di attività presso l'operatore.

b) Se il membro d'equipaggio di condotta non ha ricevuto in precedenza una formazione in materia di Fattore umano (Human Factors), questi deve seguire un corso teorico basato sul programma di prestazioni e limiti umani previsto dal programma per il conseguimento dell'ATPL (vedi i requisiti applicabili al rilascio delle licenze e qualifiche dei membri d'equipaggio di condotta.) Tale addestramento viene completato prima del corso di formazione iniziale CRM dell'operatore, oppure integrato con esso.

c) La formazione iniziale CRM è impartita da almeno un formatore CRM accettabile per l'Autorità, che può essere assistito da esperti per quanto riguarda settori specifici.

d) La formazione iniziale CRM è impartita conformemente ad un dettagliato programma di formazione incluso nel Manuale delle operazioni.

OPS 1.945

Addestramento di conversione e controllo

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.945)

a) L'operatore assicura che:

1) un membro d'equipaggio di condotta, quando passa da un tipo di velivolo ad un altro di tipo o classe diversi per cui è richiesta una nuova qualifica, segua il corso completo di abilitazione al tipo di velivolo conforme ai requisiti applicabili al rilascio delle licenze e qualifiche dei membri dell'equipaggio di condotta;

2) un membro d'equipaggio di condotta segua un corso completo di conversione prima di intraprendere un volo in linea senza supervisione:

i) quando passa ad un velivolo per il quale è richiesta una nuova qualifica di tipo o classe; o

ii) quando si tratta di un cambiamento di operatore;

3) il corso di addestramento di conversione sia condotto da personale adeguatamente qualificato conformemente ad un dettagliato programma di addestramento incluso nel Manuale delle operazioni. L'operatore assicura che il personale che tratta ed integra specifici elementi del CRM nel corso di addestramento di conversione sia adeguatamente qualificato;

4) il contenuto del corso di conversione sia determinato tenendo conto del grado di addestramento precedente del membro d'equipaggio di condotta, come risulta nella documentazione relativa al suo addestramento, di cui alla norma OPS 1.985;

5) le norme minime di qualificazione ed esperienza richieste per un membro d'equipaggio di condotta prima di iniziare l'addestramento di conversione siano specificate nel Manuale delle operazioni;

6) ciascun membro d'equipaggio di condotta sia sottoposto ai controlli richiesti dalla norma OPS 1.965, lettera b), nonché all'addestramento ed ai controlli richiesti dalla norma OPS 1.965, lettera d) prima di iniziare il volo in linea sotto supervisione;

7) al termine dei voli in linea sotto supervisione sia effettuato il controllo richiesto dalla norma OPS 1.965, lettera c);

8) una volta che abbia iniziato un corso di conversione, il membro d'equipaggio di condotta non venga impiegato in volo su altro tipo o classe di velivolo fino a quando il corso sia completato o terminato; e

9) elementi dell'addestramento CRM siano inclusi nel corso di conversione.

b) In caso di cambio di tipo o classe di velivolo, il controllo richiesto dalla norma OPS 1.965, lettera b), può essere combinato con il test di abilitazione al tipo o classe conformemente ai requisiti applicabili al rilascio delle licenze e qualifiche dei membri d'equipaggio di condotta.

c) Il corso di conversione dell'operatore e il corso di abilitazione al tipo o alla classe richiesti per il rilascio delle licenze e qualifiche dei membri d'equipaggio di condotta possono essere combinati.

OPS 1.950

Addestramento sulle differenze e addestramento di familiarizzazione

a) L'operatore assicura che un membro d'equipaggio di condotta segua un corso completo di:

1) addestramento sulle differenze che richiede conoscenze e addestramento supplementari su dispositivi appropriati per il velivolo:

i) quando opera su una variante di un velivolo dello stesso tipo o su un altro tipo della stessa classe di quello su cui opera normalmente; o

ii) quando cambiano equipaggiamenti e/o procedure sui tipi o varianti che impiega normalmente.

2) Addestramento di familiarizzazione che richiede l'acquisizione di conoscenze supplementari:

i) quando impiega un altro velivolo dello stesso tipo o variante; o

ii) quando cambiano equipaggiamenti e/o procedure su tipi o varianti che impiega normalmente.

b) L'operatore deve specificare nel Manuale delle operazioni in quali casi è richiesto l'addestramento sulle differenze o quello di familiarizzazione.

OPS 1.955

Nomina a comandante

a) L'operatore assicura che per la promozione da copilota a comandante e per coloro che sono assunti direttamente come comandante:

1) nel Manuale delle operazioni sia specificato un livello minimo di esperienza accettabile per l'Autorità; e

2) in caso di operazioni con equipaggio a più piloti, il pilota segua un adeguato e completo corso di comando.

b) Il corso di comando previsto alla precedente lettera a), punto 2, deve essere specificato nel Manuale delle operazioni e comprendere almeno i seguenti elementi:

1) addestramento in un STD [incluso il LOFT (Line Orientated Flying Training)] e/o addestramento in volo;

2) un controllo di professionalità da parte dell'operatore mentre opera come comandante;

3) le responsabilità del comandante;

4) addestramento in linea come comandante sotto supervisione. È richiesto un minimo di 10 tratte per i piloti già qualificati sul tipo di velivolo;

5) l'esecuzione di un controllo in linea come comandante richiesto nella norma OPS 1.965, lettera c), e la qualificazione di rotta e di aeroporto prescritta nella norma OPS 1.975; e

6) elementi di gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM).

OPS 1.960

Comandanti con Licenza di pilota commerciale

a) L'operatore assicura che:

1) il titolare di una Licenza di pilota commerciale (CPL) non venga impiegato come comandante di un velivolo certificato nel Manuale di volo del velivolo per un solo pilota a meno che:

i) per trasporto passeggeri in VFR a più di 50 NM dall'aeroporto di partenza, il pilota abbia totalizzato almeno 500 ore totali di volo su velivolo o possieda un'abilitazione IFR in corso di validità; o

ii) su velivoli plurimotore in IFR, il pilota possieda almeno 700 ore totali di volo su velivolo, di cui 400 ore come comandante pilota (PIC) (conformemente ai requisiti in materia di abilitazione del personale di condotta), delle quali 100 ore di IFR, di cui almeno 40 ore su velivoli plurimotore. Le 400 ore come comandante pilota possono essere sostituite con ore di volo fatte nella funzione di copilota, tenendo conto che 2 ore di copilota equivalgono ad un'ora di comandante pilota, a condizione che queste ore siano state effettuate in un sistema di impiego in equipaggio multiplo prescritto nel Manuale delle operazioni;

2) a complemento della precedente lettera a), punto 1, ii), per operare in IFR come unico pilota, siano soddisfatti i requisiti dell'appendice 2 alla norma OPS 1.940; e

3) a complemento della precedente lettera a), punto 1, per operare in equipaggio multiplo, sia stato seguito il corso di comando prescritto nella norma OPS 1.955, lettera a), punto 2, prima di iniziare il volo come comandante.

OPS 1.965

Addestramento e controlli periodici

(Vedi le appendici 1 e 2 alla norma OPS 1.965)

a) Generalità. L'operatore assicura che:

1) ogni membro d'equipaggio di condotta sia sottoposto ad attività di addestramento e controllo periodiche e che tali attività siano adeguate al tipo o alla variante del velivolo sul quale opera il membro d'equipaggio di condotta;

2) il programma di addestramento e di controlli periodici figuri nel Manuale delle operazioni e sia approvato dall'Autorità;

3) l'addestramento periodico sia impartito dal seguente personale:

i) addestramento di aggiornamento a terra — da personale adeguatamente qualificato;

ii) addestramento su velivolo/ STD — da un istruttore di abilitazione al tipo (TRI), un istruttore di abilitazione alla classe (CRI) o, in caso di un STD, da un istruttore di STD (SFI), a condizione che il TRI, il CRI e lo SFI soddisfino i requisiti di esperienza e di conoscenza definiti dall'operatore sufficienti all'addestramento sugli elementi di cui alla lettera a), punti 1, i), A) e B) dell'appendice 1 della norma OPS 1.965;

iii) addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza — da personale adeguatamente qualificato; e

iv) Gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM):

A) Inclusione di elementi di CRM in tutte le fasi dell'addestramento periodico — da parte di tutto il personale che impartisce l'addestramento periodico. L'operatore assicura che tutto il personale che impartisce l'addestramento periodico sia adeguatamente qualificato a trattare elementi di CRM nell'ambito di tale addestramento;

B) Addestramento CRM modulare — impartito da almeno un formatore CRM accettabile per l'Autorità che può essere assistito da esperti per quanto riguarda ambiti specifici.

4) I controlli periodici siano condotti dal seguente personale:

i) Controlli di professionalità da parte dell'operatore — da un esaminatore di abilitazione al tipo (TRE), da un esaminatore di abilitazione alla Classe (CRE) oppure, se il controllo è svolto in un STD, da un esaminatore TRE, CRE o esaminatore di STD (SFE), che abbia ricevuto un addestramento in materia di CRM e di valutazione delle capacità nell'ambito del CRM.

ii) Controlli in linea — da comandanti adeguatamente qualificati proposti dall'operatore ed accettabili per l'Autorità;

iii) Controllo degli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza — da personale adeguatamente qualificato.

b) Controllo di professionalità da parte dell'operatore

1) L'operatore assicura che:

i) ogni membro d'equipaggio di condotta sia sottoposto ai controlli di professionalità da parte dell'operatore per dimostrare la propria competenza nel gestire procedure normali, non normali e di emergenza; e

ii) il controllo venga effettuato senza riferimenti visivi esterni quando il membro d'equipaggio di condotta deve operare in IFR;

iii) ogni membro d'equipaggio di condotta sia sottoposto ai controlli di professionalità da parte dell'operatore all'interno dell'equipaggio di condotta normale.

2) Il periodo di validità del controllo di professionalità da parte dell'operatore è di 6 mesi di calendario a partire dalla fine del mese in cui è emesso il giudizio. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di un controllo precedente, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data di emissione del giudizio fino a 6 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente.

c) Controlli in linea. L'operatore assicura che ogni membro d'equipaggio di condotta sostenga un controllo in linea sul velivolo per dimostrare la propria competenza ad espletare le normali operazioni di linea descritte nel Manuale delle operazioni. Il periodo di validità del controllo in linea è di 12 mesi di calendario a partire dalla fine del mese in cui è emesso il giudizio. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di un controllo precedente, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data di emissione del giudizio fino a 12 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente.

d) Addestramento e controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza. L'operatore assicura che ogni membro d'equipaggio di condotta sostenga l'addestramento ed i controlli sull'ubicazione e sull'uso di tutti gli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza del velivolo. Il periodo di validità del controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza è di 12 mesi di calendario a partire dalla fine del mese in cui è emesso il giudizio. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità del precedente controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data di emissione del giudizio fino a 12 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente.

e) CRM. L'operatore assicura che:

1) elementi di CRM siano inclusi in tutte le fasi appropriate dell'addestramento periodico; e

2) ciascun membro d'equipaggio di condotta segua un addestramento CRM modulare specifico. Tutti i principali elementi dell'addestramento CRM devono essere trattati nel corso di un periodo non superiore ai 3 anni;

f) Addestramento di aggiornamento a terra. L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di condotta sostenga un addestramento di aggiornamento a terra almeno ogni 12 mesi di calendario. Se l'addestramento viene svolto entro i 3 mesi che precedono la scadenza dei 12 mesi, il successivo addestramento di aggiornamento a terra deve essere effettuato entro i 12 mesi che seguono la data di scadenza dell'ultimo addestramento di aggiornamento a terra.

g) Addestramento sul velivolo/STD L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di condotta sostenga un addestramento sul velivolo/STD almeno ogni 12 mesi di calendario. Se l'addestramento viene svolto entro i 3 mesi che precedono la scadenza dei 12 mesi, l'addestramento successivo deve essere effettuato entro i 12 mesi che seguono la data di scadenza dell'ultimo addestramento su velivolo/STD.

OPS 1.968

Qualifica dei piloti che possono operare in entrambi i posti di pilotaggio

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.968)

a) L'operatore assicura che:

1) il pilota autorizzato ad operare nell'uno o nell'altro dei posti di pilotaggio segua un addestramento adeguato e sia sottoposto ai controlli appropriati; e

2) il programma di addestramento e di controllo figuri nel Manuale delle operazioni e sia accettabile per l'Autorità.

OPS 1.970

Attività di volo recente

a) L'operatore assicura che:

1) un pilota non sia incaricato di operare su un velivolo nell'ambito dell'equipaggio minimo certificato in qualità di pilota ai comandi o pilota non ai comandi a meno che non abbia effettuato nei precedenti 90 giorni almeno tre decolli e tre atterraggi come pilota ai comandi su un velivolo o su un simulatore di volo dello stesso tipo/classe;

2) un pilota che non è in possesso di un'abilitazione al volo strumentale in corso di validità non sia incaricato di operare su un velivolo di notte come comandante a meno che non abbia effettuato nei precedenti 90 giorni almeno un atterraggio notturno come pilota ai comandi su un velivolo o su un simulatore di volo dello stesso tipo/classe.

b) Il periodo di 90 giorni prescritto alla precedente lettera a), punti 1 e 2, può essere esteso fino ad un massimo di 120 giorni, se si opera con volo in linea sotto la supervisione di un istruttore/esaminatore di abilitazione al tipo. Per periodi superiori a 120 giorni, il requisito di attività di volo recente è soddisfatto se il pilota ha effettuato un volo di addestramento o ha utilizzato un simulatore di volo del tipo di velivolo da impiegare.

OPS 1.975

Qualificazione di rotta e di aeroporto

a) L'operatore deve garantire che, prima di essere designato come comandante o come pilota cui può essere delegata dal comandante la condotta del volo, il pilota abbia acquisito un'adeguata conoscenza della rotta da seguire, degli aeroporti (compresi gli alternati), delle assistenze e delle procedure da applicare.

b) Il periodo di validità della qualificazione di rotta e di aeroporto è di 12 mesi di calendario a decorrere dalla fine:

1) del mese della qualificazione; o

2) del mese dell'ultima utilizzazione della rotta o dell'aeroporto.

c) La qualificazione di rotta e di aeroporto deve essere rinnovata con impiego della rotta o dell'aeroporto durante il periodo di validità prescritto alla precedente lettera b).

d) Se il rinnovo avviene nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di una precedente qualificazione di questo tipo, il periodo di validità si estende dalla data di rinnovo fino alla fine del dodicesimo mese successivo alla data di scadenza della precedente qualificazione di rotta e di aeroporto.

OPS 1.978

Programma di qualificazione avanzato

a) I periodi di validità prescritti dalle norme OPS 1.965 e 1.970 possono essere estesi nel caso in cui l'Autorità abbia approvato un programma di qualificazione avanzato stabilito dall'operatore.

b) Il programma di qualificazione avanzato deve contenere tipologie di addestramento e di controllo che permettano di stabilire e mantenere livelli di competenza non inferiori a quelli prescritti nelle norme OPS 1.945, 1.965 e 1.970.

OPS 1.980

Operazioni su più di un tipo o variante

(Cfr. l'appendice 1 alla norma OPS 1.980)

a) L'operatore assicura che un membro d'equipaggio di condotta non operi su più di un tipo o variante, a meno che non abbia la competenza richiesta per farlo.

b) Quando si tratta di operare su più di un tipo o variante, l'operatore assicura che le differenze e/o le similarità dei velivoli in questione giustifichino tali operazioni, tenendo conto dei seguenti elementi:

1) il livello di tecnologia;

2) le procedure operative;

3) le caratteristiche di pilotaggio.

c) L'operatore assicura che un membro d'equipaggio di condotta che opera su più di un tipo o variante soddisfi tutti i requisiti prescritti nel capo N per ciascun tipo o variante, a meno che l'Autorità non abbia approvato l'uso di crediti relativi ai requisiti in materia di addestramento, controlli e attività di volo recente.

d) L'operatore specifica nel Manuale delle operazioni, per ciascuna operazione su più di un tipo o variante, le procedure e/o restrizioni operative adeguate approvate dall'Autorità e riguardanti:

1) il grado di esperienza minima del membro d'equipaggio di condotta;

2) il grado di esperienza minima su un tipo o variante prima di iniziare l'addestramento o l'attività operativa su un altro tipo o variante;

3) il programma mediante il quale i membri d'equipaggio di condotta qualificati per operare su un tipo o variante saranno addestrati e qualificati per operare su un altro tipo o variante;

4) tutti i requisiti applicabili in materia di attività di volo recente per ciascun tipo o variante.

OPS 1.981

Impiego di elicotteri ed aerei

a) Quando un membro d'equipaggio di condotta è impiegato sia su elicotteri sia su aerei:

1) l'operatore deve assicurare che l'impiego su elicotteri e su aerei sia limitato ad un solo tipo di ciascuno.

2) L'operatore deve specificare nel Manuale delle operazioni le procedure e/o le restrizioni operative adeguate approvate dall'Autorità.

OPS 1.985

Documentazione sull'addestramento

a) L'operatore:

1) mantiene aggiornata la documentazione di tutti gli addestramenti, i controlli e le qualificazioni seguiti da un membro d'equipaggio di condotta e prescritti nelle norme OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 e 1.975; e

2) tenere a disposizione del membro d'equipaggio di condotta interessato, su richiesta di quest'ultimo, i dati relativi a tutti i corsi di conversione, addestramento e controlli periodici.

Appendice 1 alla norma OPS 1.940

Sostituzione in volo di membri d'equipaggio di condotta

a) Un membro d'equipaggio di condotta può essere sostituito ai comandi in volo da un altro membro d'equipaggio di condotta adeguatamente qualificato.

b) Sostituzione del comandante

1) Il comandante può delegare la condotta del volo a:

i) un altro comandante qualificato; o

ii) soltanto per operazioni al di sopra del livello di volo FL 200, a un pilota che possieda le qualifiche specificate alla seguente lettera c).

c) Requisiti minimi per il pilota che sostituisce il comandante:

1) licenza di pilota di linea in corso di validità;

2) addestramento di conversione e controllo (compreso l'addestramento per l'abilitazione al tipo) conformemente alla norma OPS 1.945;

3) tutti gli addestramenti e i controlli periodici conformemente alle norme OPS 1.965 e OPS 1.968; e

4) qualificazione di rotta conformemente alla norma OPS 1.975.

d) Sostituzione del copilota

1) Il copilota può essere sostituito da:

i) un altro pilota adeguatamente qualificato; o

ii) un copilota di rinforzo in crociera qualificato conformemente alla seguente lettera e).

e) Requisiti minimi del copilota di rinforzo in crociera

1) Licenza di pilota commerciale in corso di validità con abilitazione al volo strumentale;

2) addestramento di conversione e controllo (compreso l'addestramento per l'abilitazione al tipo) conformemente alla norma OPS 1.945, fatta eccezione per la parte relativa al decollo ed all'atterraggio che può essere omessa;

3) tutti gli addestramenti e i controlli periodici conformemente alla norma OPS 1.965, fatta eccezione per la parte relativa al decollo ed all'atterraggio che può essere omessa; e

4) operare come copilota esclusivamente in crociera e non al di sotto del livello di volo FL 200.

5) Non è richiesta l'attività di volo recente prescritta nella norma OPS 1.970. Il pilota deve tuttavia effettuare su un simulatore di volo, ad intervalli non superiori a 90 giorni, un addestramento volto ad aggiornare e mantenere l'abilità di pilotaggio. Tale addestramento di aggiornamento può essere combinato con l'addestramento prescritto nella norma OPS 1.965.

f) Sostituzione dell'operatore al pannello di controllo degli impianti di bordo. L'operatore al pannello può essere sostituito in volo da un membro dell'equipaggio in possesso della licenza di tecnico di volo o da un altro membro dell'equipaggio di condotta avente una qualificazione accettabile per l'Autorità.

Appendice 2 alla norma OPS 1.940

Operazioni con un solo pilota in IFR o di notte

a) I velivoli menzionati nella norma OPS 1.940, lettera b), punto 2, possono essere condotti da un solo pilota in IFR o di notte a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1) L'operatore deve includere nel Manuale delle operazioni un programma di conversione del pilota e di addestramento periodico che comprenda i requisiti addizionali necessari per operazioni con un solo pilota.

2) In particolare le procedure di pilotaggio devono comprendere:

i) la gestione dei motori e le manovre di emergenza;

ii) l'uso delle liste di controllo normali, non normali e di emergenza;

iii) le comunicazioni ATC;

iv) le procedure di partenza e di avvicinamento;

v) la gestione del pilota automatico; e

vi) l'uso di una documentazione semplificata da utilizzare in volo.

3) I controlli periodici prescritti dalla norma OPS 1.965 devono essere effettuati in condizioni di condotta con un solo pilota sul tipo e classe di velivolo in questione e in un ambiente rappresentativo delle condizioni operative;

4) il pilota deve avere al suo attivo almeno 50 ore di volo su quello specifico tipo o classe di velivolo in IFR, 10 delle quali come comandante; e

5) l'attività di volo recente minima richiesta per un pilota che operi solo a bordo in IFR o di notte deve essere di 5 voli IFR, di cui 3 avvicinamenti strumentali eseguiti nel corso dei 90 giorni precedenti il volo previsto, sullo stesso tipo o classe di velivolo come solo pilota a bordo. Tali requisiti possono essere sostituiti da un controllo durante un avvicinamento strumentale IFR con lo stesso tipo o classe di velivolo.

Appendice 1 alla norma OPS 1.945

Corso di conversione dell'operatore

a) Il corso di conversione dell'operatore deve comprendere:

1) addestramento ed esami a terra che riguardino gli impianti del velivolo, le procedure normali, non normali e di emergenza;

2) un addestramento e un controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza da compiere prima di iniziare l'addestramento sul velivolo;

3) un addestramento e un controllo sul velivolo o sul simulatore di volo; e

4) un volo in linea sotto supervisione e un controllo in linea.

b) Il corso di conversione deve essere impartito nell'ordine indicato alla precedente lettera a).

c) Al termine di un corso di conversione zero flight time un pilota:

1) deve intraprendere il volo in linea sotto supervisione entro 15 giorni; e

2) deve effettuare con il velivolo quattro decolli e atterraggi iniziali sotto la supervisione di un TRI (A) che occupa un posto di pilota.

d) Elementi di gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM) sono inclusi nel corso di conversione, condotto da personale adeguatamente qualificato.

e) Se un membro d'equipaggio di condotta non ha seguito in precedenza un corso di conversione, l'operatore assicura che, oltre a quanto prescritto alla precedente lettera a), il membro d'equipaggio di condotta segua una formazione sul pronto soccorso e, se del caso, un addestramento sulle procedure di ammaraggio utilizzando gli equipaggiamenti in acqua.

Appendice 1 alla norma OPS 1.965

Addestramento e controlli periodici — Piloti

a) Addestramento periodico. L'addestramento periodico comprende:

1) Un addestramento di aggiornamento a terra

i) Il programma di tale addestramento comprende:

A) gli impianti di bordo del velivolo;

B) le procedure ed i requisiti operativi, comprese la rimozione/prevenzione delle formazioni di ghiaccio e la sopravvenuta inabilità di un pilota; e

C) un'analisi degli incidenti e degli inconvenienti occorsi.

ii) Le conoscenze acquisite con l'addestramento di aggiornamento a terra sono verificate mediante un questionario o altri metodi idonei.

2) Addestramento sul velivolo/STD

i) Il programma di addestramento sul velivolo/STD è elaborato in modo che tutte le principali avarie degli impianti di bordo del velivolo e le relative procedure siano trattati nel corso dei 3 anni precedenti.

ii) Quando sono eseguite in un velivolo manovre con un motore in avaria, l'avaria motore deve essere simulata.

iii) L'addestramento su velivolo/STD può essere combinato con il controllo di professionalità da parte dell'operatore.

3) Addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza

i) Il programma di addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza può essere combinato con il controllo degli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza e deve essere svolto su un velivolo o altro dispositivo di addestramento appropriato.

ii) Tutti gli anni, il programma di addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza deve includere quanto segue:

A) utilizzo effettivo di un giubbotto salvagente, se del caso;

B) utilizzo effettivo di un dispositivo respiratorio protettivo, se del caso;

C) azionamento effettivo di un estintore;

D) istruzione sull'ubicazione e sull'uso di tutti gli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza presenti a bordo del velivolo;

E) istruzione sull'ubicazione e sull'uso di tutti i tipi di uscita; e

F) procedure di sicurezza.

iii) Ogni 3 anni, il programma di addestramento deve includere quanto segue:

A) impiego effettivo di tutti i tipi di uscita;

B) dimostrazione del metodo utilizzato per servirsi di uno scivolo, se del caso;

C) esercitazione di estinzione effettiva d'incendio realizzata su fuoco reale o simulato, mediante equipaggiamenti rappresentativi di quelli del velivolo; tuttavia, nel caso di estintori ad halon, può essere utilizzato un altro metodo accettabile per l'Autorità;

D) effetti del fumo in un locale chiuso ed impiego effettivo di tutti gli equipaggiamenti appropriati in ambiente simulato saturo di fumo;

E) se del caso, utilizzazione effettiva di dispositivi pirotecnici, reali o dispositivi rappresentativi; e

F) dimostrazione dell'impiego dei canotti di salvataggio, se del caso.

4) Addestramento sulla gestione delle risorse dell'equipaggio

i) Elementi di CRM sono inclusi in tutte le fasi appropriate dell'addestramento periodico; e

ii) È messo a punto un programma di addestramento CRM modulare specifico in modo che tutti i principali elementi dell'addestramento CRM siano contemplati nel corso di un periodo non superiore ai 3 anni come segue:

A) Errore umano ed affidabilità, catena degli errori, prevenzione e rilevamento degli errori;

B) Cultura della sicurezza aziendale, SOP, fattori organizzativi;

C) Stress, gestione dello stress, stanchezza e vigilanza;

D) Acquisizione ed elaborazione delle informazioni, consapevolezza delle situazioni, gestione del lavoro;

E) Elaborazione delle decisioni;

F) Comunicazione e coordinamento all'interno ed all'esterno della cabina di pilotaggio;

G) Leadership e comportamento di squadra, sinergie;

H) Automazione e filosofia dell'utilizzo dell'automazione (se attinente al tipo);

I) Differenze specifiche in funzione del tipo;

J) Studi basati su eventi;

K) Ulteriori ambiti che richiedono maggiore attenzione individuati dal programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli (cfr. norma OPS 1.037).

b) Controlli periodici. I controlli periodici comprendono:

1) controlli di professionalità da parte dell'operatore;

i) se applicabili, tali controlli devono comprendere le seguenti manovre:

A) decollo interrotto se è disponibile un simulatore di volo, altrimenti soltanto esercizio gestuale;

B) decollo con avaria motore tra V_1 e V_2 o appena le condizioni di sicurezza lo permettono;

C) avvicinamento strumentale di precisione fino ai minimi con un motore inoperativo, in caso di velivoli plurimotore;

D) avvicinamento non di precisione fino ai minimi;

E) riattaccata ai minimi con un motore inoperativo, in caso di velivoli plurimotore; e

F) atterraggio con un motore inoperativo. Per i velivoli monomotore è richiesto un esercizio di atterraggio forzato.

ii) Quando sono eseguite in un velivolo manovre con un motore fuori uso, l'avaria motore deve essere simulata.

iii) Oltre ai controlli prescritti ai precedenti punti da i), lettera A) fino ad i), lettera F), i requisiti contenuti nelle regole relative al rilascio delle licenze e qualifiche dei membri d'equipaggio di condotta devono essere soddisfatti ogni 12 mesi e possono essere combinati con il controllo di professionalità da parte dell'operatore.

iv) Nel caso di un pilota che operi esclusivamente in VFR, i controlli prescritti ai precedenti punti da i), lettera C) fino ad i), lettera E), possono essere omessi, salvo il caso di avvicinamento e riattaccata su velivolo plurimotore con un motore inoperativo.

v) I controlli di professionalità da parte dell'operatore devono essere effettuati da un esaminatore di abilitazione al tipo (TRE).

2) Controlli sugli equipaggiamenti di sicurezza e di emergenza. Devono essere controllati tutti gli elementi per i quali è stato impartito l'addestramento conformemente alla precedente lettera a), punto 3.

3) Controlli in linea;

i) I controlli in linea devono confermare la capacità di eseguire in modo soddisfacente un volo di linea completo, comprese le procedure pre-volo e post-volo e l'impiego degli equipaggiamenti forniti conformemente al Manuale delle operazioni.

ii) L'equipaggio di condotta deve essere valutato in merito alle capacità di gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM) conformemente ad una metodologia accettabile per l'Autorità e pubblicata nel Manuale delle operazioni. Scopo di tale valutazione è:

A) fornire un riscontro individuale e collettivo all'equipaggio e consentire di individuare le esigenze di aggiornamento; e

B) contribuire al miglioramento del sistema di addestramento CRM.

iii) Quando i piloti sono impiegati sia nel ruolo di pilota ai comandi (pilot flying) sia di pilota non ai comandi (pilot not flying), devono essere controllati in entrambi i ruoli.

iv) I controlli in linea devono essere effettuati interamente su velivolo.

v) I controlli in linea devono essere effettuati da un comandante designato dall'operatore ed accettabile per l'Autorità. La persona che effettua il controllo in linea, descritto nella norma OPS 1.965, lettera a), punto 4, ii), deve aver ricevuto un addestramento in materia di CRM e di valutazione delle attitudini in ambito CRM ed occupare il posto riservato all'osservatore se installato. In caso di operazioni a lungo raggio per le quali sono impiegati membri di equipaggio di condotta supplementari, la persona può svolgere le funzioni di pilota di rinforzo in crociera senza occupare il posto del pilota durante il decollo, la salita, la crociera iniziale, la discesa, l'avvicinamento e l'atterraggio. Le sue valutazioni CRM si basano unicamente su osservazioni compiute durante il briefing iniziale, le istruzioni all'equipaggio di cabina e il briefing in cabina di pilotaggio e le fasi in cui la persona occupa il posto riservato all'osservatore.

Appendice 2 alla norma OPS 1.965

Addestramento e controlli periodici — Operatori del pannello impianti

a) L'addestramento ed i controlli periodici degli operatori del pannello impianti devono soddisfare i requisiti applicabili ai piloti e comprendere tutti i compiti specifici addizionali, esclusi quelli che non si applicano agli operatori del pannello impianti.

b) L'addestramento ed i controlli periodici degli operatori del pannello impianti devono, quando possibile, essere effettuati congiuntamente ad un addestramento e controllo periodico di un pilota.

c) I controlli in linea devono essere effettuati da un comandante designato dall'operatore ed accettabile per l'Autorità oppure da un istruttore o esaminatore di abilitazione al tipo, di operatore del pannello impianti.

Appendice 1 alla norma OPS 1.968

Qualifica dei piloti che possono operare in entrambi i posti di pilotaggio

a) I comandanti che in base al loro compito devono operare dal posto di destra e svolgere quindi i compiti di copilota o i comandanti che devono impartire un addestramento o svolgere compiti di esaminatori dal posto di destra devono completare un addestramento addizionale e sostenere il relativo controllo come specificato nel Manuale delle operazioni, contemporaneamente ai controlli di professionalità da parte dell'operatore prescritti nella norma OPS 1.965, lettera b). Tale addestramento addizionale deve includere almeno quanto segue:

1) un'avaria motore durante il decollo;

2) un avvicinamento e riattaccata con motore inoperativo; e

3) un atterraggio con un motore inoperativo.

b) Quando sono eseguite in un velivolo manovre con un motore fuori uso, l'avaria motore deve essere simulata.

c) Quando si deve operare dal posto di destra, anche i controlli prescritti dalla norma OPS per operare dal posto di sinistra devono essere stati effettuati ed essere in corso di validità.

d) Il pilota che sostituisce il comandante deve avere dimostrato, durante i controlli di professionalità da parte dell'operatore prescritti dalla norma OPS 1.965, lettera b), di avere familiarità con le manovre e le procedure che normalmente non gli competono. Se le differenze tra il posto di destra e quello di sinistra non sono significative (ad esempio quando si usa il pilota automatico) è indifferente quale posto occupi il pilota durante il controllo.

e) Un pilota che non sia il comandante e che occupi il posto di sinistra deve dimostrare, durante i controlli di professionalità da parte dell'operatore prescritti dalla norma OPS 1.965, lettera b), di avere familiarità con le manovre e le procedure che normalmente competono al comandante come pilota non ai comandi. Se le differenze tra il posto di destra e quello di sinistra non sono significative (ad esempio quando si usa il pilota automatico) è indifferente quale posto occupi il pilota durante il controllo.

Appendice 1 alla norma OPS 1.980

Operazioni su più di un tipo o variante

a) Se un membro d'equipaggio di condotta opera su più di una classe, tipo o variante di velivolo in base ai requisiti applicabili in materia di licenze dei membri d'equipaggio di condotta ma non nell'ambito di un'unica annotazione sulla licenza, l'operatore deve conformarsi a quanto segue:

1) un membro d'equipaggio di condotta non può operare su più di:

i) tre tipi o varianti di velivolo a motore alternativo; o

ii) tre tipi o varianti di velivolo a turboelica; o

iii) un tipo o variante di velivolo a turboelica e un tipo o variante di velivolo a motore alternativo; o

iv) un tipo o variante di velivolo a turboelica e un velivolo di classe particolare.

2) La norma OPS 1.965 si applica per ciascun tipo o variante impiegati a meno che l'operatore non presenti procedure specifiche e/o limitazioni operative che siano accettabili per l'Autorità.

b) Quando un membro d'equipaggio di condotta opera su più di un tipo o variante di velivolo nell'ambito di una o più annotazioni sulla licenza conformemente alle norme che regolano il rilascio delle licenze dei membri d'equipaggio di condotta (per tipo — pluripilota), l'operatore assicura che:

1) il numero minimo di membri d'equipaggio di condotta specificato nel Manuale delle operazioni sia lo stesso per tutti i tipi o varianti da impiegare;

2) un membro d'equipaggio di condotta non operi su più di due tipi o varianti di velivolo per i quali è richiesta una distinta annotazione sulla licenza; e

3) durante un turno di volo siano impiegati esclusivamente velivoli oggetto della stessa annotazione sulla licenza, a meno che l'operatore non abbia previsto procedure atte a garantire un tempo di preparazione sufficiente.

Nota: per i casi che interessano più di una annotazione sulla licenza, si rimanda alle seguenti lettere c) e d).

c) Se un membro d'equipaggio di condotta opera su più di un tipo o variante di velivolo conformemente alle norme che regolano il rilascio delle licenze dei membri d'equipaggio di condotta (per tipo — per tipo pilota singolo e per tipo pluripilota) ma non nell'ambito di un'unica annotazione sulla licenza, l'operatore deve conformarsi a quanto segue:

1) alla precedente lettera b), punti 1, 2, e 3;

2) alla seguente lettera d).

d) Se un membro d'equipaggio di condotta opera su più di un tipo o variante di velivolo conformemente alle norme che regolano il rilascio delle licenze dei membri d'equipaggio di condotta (per tipo pluripilota) ma non nell'ambito di un'unica annotazione sulla licenza, l'operatore deve conformarsi a quanto segue:

1) alla precedente lettera b), punti 1), 2) e 3);

2) per poter beneficiare di due annotazioni sulla licenza:

i) i membri d'equipaggio di condotta devono avere sostenuto due controlli consecutivi di professionalità da parte dell'operatore e devono avere al loro attivo 500 ore nel ruolo in questione in operazioni di trasporto aereo commerciale per lo stesso operatore;

ii) nel caso di un pilota che operi per un operatore e che benefici di due annotazioni sulla licenza e che poi sia promosso comandante per lo stesso operatore su uno dei tipi di velivolo in questione, l'esperienza minima richiesta come comandante è di 6 mesi e 300 ore e il pilota deve avere sostenuto 2 controlli consecutivi di professionalità da parte dell'operatore prima di poter di nuovo beneficiare delle due annotazioni sulla licenza;

3) prima di iniziare l'addestramento e le operazioni su un altro tipo o variante, i membri d'equipaggio di condotta devono avere effettuato 3 mesi e 150 ore di volo sul velivolo di base, ivi compreso almeno un controllo di professionalità;

4) dopo avere sostenuto il controllo in linea iniziale sul nuovo tipo, devono essere effettuate 50 ore di volo o 20 tratte esclusivamente su velivoli del nuovo tipo;

5) alla norma OPS 1.970 per ciascun tipo di velivolo impiegato, a meno che non siano stati accordati dei crediti dall'Autorità conformemente al seguente punto 7;

6) il periodo entro cui è richiesta un'esperienza di volo di linea su ciascun tipo deve essere specificato nel Manuale delle operazioni;

7) qualora s'intenda richiedere dei crediti al fine di ridurre l'addestramento, i controlli e l'attività di volo recente riguardo ai diversi tipi di velivolo, l'operatore deve dimostrare all'Autorità gli elementi che non devono essere ripetuti per ciascun tipo o variante grazie alla similarità;

i) la norma OPS 1.965, lettera b), richiede due controlli di professionalità da parte dell'operatore all'anno. Quando è accordato un credito conformemente al precedente punto 7, per alternare i controlli di professionalità da parte dell'operatore tra i due tipi, ciascun controllo di professionalità riconvalida il controllo di professionalità per l'altro tipo. Se il periodo di tempo tra i controlli di professionalità ai fini della validità della licenza non supera quello prescritto dalla normativa in vigore nel settore delle licenze dei membri d'equipaggio di condotta per ciascun tipo di velivolo, i relativi requisiti in materia di licenze d'equipaggio di condotta saranno soddisfatti. Inoltre, il relativo addestramento periodico approvato deve essere specificato nel Manuale delle operazioni;

ii) la norma OPS 1.965, lettera c), richiede un controllo in linea all'anno. Quando è accordato un credito conformemente al precedente punto 7, per alternare i controlli in linea tra tipi o varianti, ciascun controllo in linea riconvalida il controllo in linea per l'altro tipo o variante;

iii) l'addestramento e i controlli annuali sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza devono coprire tutti i requisiti relativi a ciascun tipo;

8) alla norma OPS 1.965 per ciascun tipo o variante impiegati a meno che non siano stati accordati dei crediti dall'Autorità conformemente al precedente punto 7.

e) Quando un membro d'equipaggio di condotta opera su combinazioni di tipi o varianti di velivolo conformemente alle norme che regolano il rilascio delle licenze dei membri d'equipaggio di condotta (per classe — per tipo pilota singolo — pluripilota), l'operatore deve dimostrare che siano approvate le procedure e/o le limitazioni operative specifiche conformemente alla norma OPS 1.980, lettera d).

CAPO O

EQUIPAGGIO DI CABINA

OPS 1.988

Applicabilità

L'operatore deve assicurare che tutti i membri d'equipaggio di cabina soddisfino i requisiti del presente capo e le norme di sicurezza applicabili.

Ai fini del presente regolamento per membro d'equipaggio di cabina si intende un membro dell'equipaggio, che non sia membro dell'equipaggio di condotta, che svolga funzioni legate alla sicurezza dei passeggeri assegnategli dall'operatore o dal comandante nella cabina di un aeromobile.

OPS 1.989

Identificazione

a) L'operatore assicura che tutti i membri d'equipaggio di cabina indossino l'uniforme dell'equipaggio di cabina dell'operatore e siano chiaramente individuabili dai passeggeri come membri dell'equipaggio di cabina.

b) Altri membri del personale quali personale medico, personale addetto alla sicurezza, personale addetto all'assistenza dei minori, accompagnatori, personale tecnico, intrattenitori, interpreti che svolgono mansioni nella cabina non devono indossare un'uniforme che possa identificarli come membri dell'equipaggio di cabina se non sono soddisfatti i requisiti definiti nel presente capo o altri requisiti di sicurezza applicabili del presente regolamento.

OPS 1.990

Numero e composizione d'equipaggio di cabina

a) L'operatore non deve impiegare un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19, se trasporta uno o più passeggeri, a meno che nell'equipaggio non sia presente almeno un membro d'equipaggio di cabina incaricato di svolgere compiti legati alla sicurezza dei passeggeri e specificati nel Manuale delle operazioni.

b) Nel conformarsi alle disposizioni della precedente lettera a), l'operatore assicura che il numero minimo di membri d'equipaggio di cabina sia il maggiore tra i seguenti:

1) un membro d'equipaggio di cabina per gruppo di 50 posti passeggeri, completo o no, situati sullo stesso ponte (deck) del velivolo; o

2) il numero di membri d'equipaggio di cabina che ha partecipato attivamente alla dimostrazione di evacuazione di emergenza relativa al velivolo o che si suppone vi abbia partecipato nella relativa analisi; tuttavia, se la configurazione massima approvata di posti passeggeri è inferiore di almeno 50 posti al numero di passeggeri evacuati durante la dimostrazione, il numero dei membri d'equipaggio di cabina può essere diminuito di 1 unità per ogni gruppo di 50 posti passeggeri di scarto tra la configurazione massima approvata di posti passeggeri e la capacità massima certificata.

c) L'Autorità può, in circostanze eccezionali, richiedere all'operatore di includere nell'equipaggio membri d'equipaggio di cabina supplementari.

d) In caso di circostanze impreviste, il numero minimo richiesto di membri d'equipaggio di cabina può essere ridotto a condizione che:

1) il numero dei passeggeri sia stato ridotto conformemente alle procedure specificate nel Manuale delle operazioni; e

2) al termine del volo sia presentato un rapporto all'Autorità.

e) L'operatore assicura che, quando ricorre ai servizi di membri d'equipaggio di cabina che siano lavoratori autonomi e/o freelance o a tempo parziale, siano soddisfatti i requisiti del capo O. A tale riguardo, è necessario prestare particolare attenzione al numero totale di tipi o varianti di velivoli su cui un membro d'equipaggio di cabina può volare ai fini del trasporto aereo commerciale, numero che non deve superare i requisiti prescritti nella norma OPS 1.1030, compreso il caso in cui un altro operatore fa ricorso ai suoi servizi.

OPS 1.995

Requisiti minimi

L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina:

a) abbia un'età minima di 18 anni;

b) sia periodicamente sottoposto a esame o valutazione medica come richiesto dall'Autorità allo scopo di verificarne l'idoneità fisica all'esercizio delle sue mansioni;

c) abbia completato con profitto un corso di formazione iniziale in conformità con la norma OPS 1.1005 e sia titolare di un attestato di formazione in materia di sicurezza;

d) abbia completato un addestramento di conversione e/o sulle differenze che comprenda almeno i punti elencati nella norma OPS 1.1010;

e) seguirà un addestramento periodico rispondente alle prescrizioni della norma OPS 1.1015;

f) abbia la competenza ad esercitare le mansioni previste dalle procedure specificate nel Manuale delle operazioni.

OPS 1.1000

Responsabile di cabina (Senior cabin crew member)

a) L'operatore deve nominare un responsabile di cabina ogni volta che il numero dei membri d'equipaggio di cabina è superiore a uno. Per le operazioni dove è impiegato più di un membro d'equipaggio di cabina, ma per le quali in base alla norma è richiesto un solo membro d'equipaggio di cabina, l'operatore nomina un membro dell'equipaggio di cabina quale responsabile nei confronti del comandante.

b) Il responsabile di cabina è responsabile, nei confronti del comandante, dell'esecuzione e del coordinamento delle procedure normali e di emergenza specificate nel Manuale delle operazioni. Durante le turbolenze, in assenza di istruzioni da parte dell'equipaggio di condotta, il responsabile di cabina ha la facoltà di interrompere le mansioni non connesse alla sicurezza e di informare l'equipaggio di condotta sul livello di turbolenza registrato e sulla necessità di attivare i segnali Allacciare le cinture di sicurezza. L'equipaggio di cabina deve successivamente preparare ai fini della sicurezza la cabina passeggeri e le altre aree pertinenti.

c) Quando la norma OPS 1.990 richiede il trasporto di più di un membro d'equipaggio di cabina, l'operatore non deve nominare responsabile di cabina una persona che abbia meno di un anno di esperienza come membro d'equipaggio di cabina e che non abbia seguito un corso appropriato che copra almeno i seguenti punti:

1) Istruzioni (briefing) pre-volo:

i) operare in equipaggio,

ii) assegnazione dei posti e dei compiti dell'equipaggio di cabina,

iii) studio del particolare volo, compresi tipo di velivolo, equipaggiamenti, area delle operazioni, tipo d'impiego e categorie di passeggeri, in particolare disabili, neonati e barellati; e

2) Coordinamento nell'ambito dell'equipaggio:

i) disciplina, funzioni e linea di comando;

ii) importanza del coordinamento e della comunicazione;

iii) sopravvenuta inabilità di un pilota; e

3) Esame dei requisiti richiesti dall'operatore e imposti dagli obblighi normativi e di legge:

i) istruzioni di sicurezza ai passeggeri, schede con le istruzioni di sicurezza;

ii) sicurezza delle aree di servizio;

iii) stivaggio dei bagagli in cabina;

iv) apparati elettronici;

v) procedure di rifornimento di combustibile con passeggeri a bordo;

vi) turbolenza;

vii) documentazione; e

4) Fattore umano (Human factors) e gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM);

5) Notifica di incidenti e inconvenienti;

6) Limiti dei tempi di volo e delle ore di servizio e requisiti di riposo.

d) L'operatore deve stabilire le procedure che consentano di scegliere il membro dell'equipaggio di cabina più qualificato per sostituire il responsabile di cabina in caso d'incapacità di quest'ultimo. Tali procedure devono essere accettabili per l'Autorità e devono tenere conto dell'esperienza operativa del membro dell'equipaggio di cabina.

e) Addestramento CRM: l'operatore assicura che tutti gli elementi pertinenti indicati nell'appendice 2 delle norme OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, tabella 1, colonna a) siano inclusi nell'addestramento e svolti al livello richiesto dalla colonna f), Corso per responsabile di cabina (senior cabin crew member).

OPS 1.1002

Operazioni con un solo membro d'equipaggio di cabina

a) L'operatore assicura che ogni nuovo membro dell'equipaggio di cabina che non possiede un'esperienza precedente comparabile alle caratteristiche di quella che deve intraprendere completi il seguente addestramento prima di operare in qualità di unico membro d'equipaggio di cabina:

1) addestramento a complemento di quello richiesto nelle norme OPS 1.1005 e 1.1010, che deve trattare in particolare i seguenti aspetti tipici delle operazioni con un unico membro d'equipaggio di cabina:

i) responsabilità verso il comandante per la gestione della sicurezza della cabina e delle procedure di emergenza specificate nel Manuale delle operazioni;

ii) importanza del coordinamento e della comunicazione con l'equipaggio di condotta, gestione dei passeggeri indisciplinati o perturbatori;

iii) esame dei requisiti dell'operatore e degli obblighi legali;

iv) documentazione;

v) notifica di incidenti e inconvenienti;

vi) limiti dei tempi di volo e delle ore di servizio;

2) voli di familiarizzazione di almeno 20 ore e 15 tratte. I voli di familiarizzazione sono effettuati sotto la supervisione di un membro dell'equipaggio di cabina sufficientemente esperto sul tipo di velivolo utilizzato.

b) L'operatore deve assicurare, prima che un membro dell'equipaggio di cabina venga incaricato di operare in qualità di unico membro d'equipaggio di cabina, che esso sia in grado di svolgere i propri compiti conformemente alle procedure specificate nel Manuale delle operazioni. L'idoneità ad operazioni per un unico membro d'equipaggio di cabina deve essere oggetto dei criteri per la selezione, il reclutamento, l'addestramento e la valutazione delle competenze dell'equipaggio di cabina.

OPS 1.1005

Formazione iniziale in materia di sicurezza

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1005)

a) L'operatore deve assicurare che ciascun membro d'equipaggio di cabina, prima di iniziare un addestramento di conversione, abbia completato con profitto un corso di formazione iniziale in materia di sicurezza, comprendente almeno i punti elencati nell'appendice 1 alla norma OPS 1.1005.

b) I corsi di formazione sono impartiti, a discrezione e previa approvazione dell'Autorità:

o

1) dall'operatore

— direttamente, o

— indirettamente, tramite un centro di formazione che agisce a nome dell'operatore;

oppure

2) da un centro di formazione autorizzato.

c) Il programma e la struttura dei corsi di formazione iniziale devono essere conformi alle disposizioni applicabili e soggetti all'approvazione preliminare dell'Autorità.

d) A discrezione dell'Autorità, l'Autorità stessa, l'operatore o il centro di formazione autorizzato che eroga il corso di formazione, rilascia un attestato di formazione in materia di sicurezza al membro dell'equipaggio di cabina che abbia completato la formazione iniziale in materia di sicurezza e abbia superato i controlli di cui alla norma OPS 1.1025.

e) Qualora l'Autorità autorizzi un operatore o un centro di formazione autorizzato a rilasciare l'attestato di formazione in materia di sicurezza ad un membro d'equipaggio di cabina, tale attestato deve contenere un chiaro riferimento all'autorizzazione dell'Autorità.

OPS 1.1010

Addestramento di conversione e sulle differenze

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1010)

a) L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina abbia completato un adeguato addestramento di conversione e un addestramento sulle differenze, nell'osservanza delle disposizioni e norme applicabili e comprendente, come minimo, i punti elencati nell'appendice 1 alla norma OPS 1.1010. Il corso di addestramento deve essere specificato nel Manuale delle operazioni. Il programma e la struttura del corso sono soggetti all'approvazione preliminare dell'Autorità.

1) Addestramento di conversione: deve essere completato un corso di conversione prima di:

i) essere incaricato per la prima volta dall'operatore di svolgere i compiti di membro d'equipaggio di cabina; o

ii) essere incaricato di operare su un altro tipo di velivolo; e

2) Addestramento sulle differenze: tale addestramento deve essere completato prima di prendere servizio:

i) su una variante di un tipo di velivolo normalmente impiegato; o

ii) su un tipo o variante di velivolo normalmente impiegato ma in cui gli equipaggiamenti di sicurezza, la loro ubicazione o le procedure di sicurezza normali e d'emergenza sono stati variati.

b) L'operatore stabilisce il contenuto del programma di addestramento di conversione e dell'addestramento sulle differenze tenendo conto del precedente addestramento effettuato dal membro d'equipaggio di cabina registrato nella propria cartella di addestramento di cui alla norma OPS 1.1035.

c) Fatta salva la norma OPS 1.995, lettera c), gli argomenti relativi alla formazione iniziale (OPS 1.1005) e all'addestramento di conversione sulle differenze (OPS 1.1010) possono essere combinati.

d) L'operatore assicura che:

1) l'addestramento di conversione sia svolto in modo strutturato e realistico, conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.1010;

2) l'addestramento sulle differenze sia svolto in modo strutturato e realistico; e

3) l'addestramento di conversione e, se del caso, l'addestramento sulle differenze, comprenda l'uso di tutti gli equipaggiamenti di sicurezza e di tutte le procedure normali e d'emergenza applicabili al tipo o variante di velivolo e comprenda un addestramento teorico e pratico su un dispositivo di addestramento rappresentativo del velivolo o sul velivolo stesso.

e) L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina segua, prima che gli siano affidati dei compiti quale membro effettivo d'equipaggio, un addestramento CRM ed un addestramento CRM specifico per tipo di velivolo, conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.1010, lettera j). I membri dell'equipaggio di cabina già operativi come membri effettivi dell'equipaggio con un operatore e che non hanno seguito in precedenza un addestramento CRM devono seguire tale addestramento entro la sessione successiva di addestramento e controllo periodici richiesta conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.1010, lettera j), compreso, se del caso, un addestramento CRM specifico al tipo di velivolo.

OPS 1.1012

Familiarizzazione

L'operatore assicura che, dopo avere seguito l'addestramento di conversione, ciascun membro d'equipaggio di cabina effettui dei voli di familiarizzazione prima di fare effettivamente parte del numero minimo d'equipaggio di cabina prescritto dalla norma OPS 1.990.

OPS 1.1015

Addestramento periodico

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1015)

a) L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina segua un addestramento periodico che contempli i compiti assegnati ad ogni membro d'equipaggio di cabina nel quadro delle procedure normali o d'emergenza e le esercitazioni attinenti al tipo e/o alla variante di velivolo su cui opera conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.1015.

b) L'operatore assicura che il programma di addestramento periodico approvato dall'Autorità comprenda un'istruzione teorica e pratica e un addestramento individuale, conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.1015.

c) Il periodo di validità dell'addestramento periodico e dei controlli associati richiesti dalla norma OPS 1.1025 è di 12 mesi di calendario a partire dalla fine del mese in cui è stata rilasciata l'attestazione. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di un controllo precedente, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data dell'attestazione fino a 12 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente.

OPS 1.1020

Addestramento di aggiornamento

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1020)

a) L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina che sia stato assente per più di 6 mesi da qualunque funzione a bordo, pur essendo ancora all'interno del periodo del precedente controllo ai sensi della norma OPS 1.1025, lettera b), punto 3, segua l'addestramento di aggiornamento specificato nel Manuale delle operazioni, conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.1020.

b) L'operatore assicura che, quando un membro d'equipaggio di cabina, pur non essendo stato assente per più di 6 mesi da qualunque funzione a bordo, non abbia operato negli ultimi 6 mesi su un dato tipo di velivolo come membro d'equipaggio di cabina richiesto dalla norma OPS 1.990, lettera b), prima di poter operare su quel tipo di velivolo il membro d'equipaggio:

1) segua un addestramento di aggiornamento per quel tipo di velivolo; o

2) operi su due tratte di rifamiliarizzazione durante operazioni commerciali su quel tipo.

OPS 1.1025

Controllo

a) A discrezione dell'Autorità, l'Autorità stessa, l'operatore o il centro di addestramento autorizzato che eroga il corso di addestramento assicura che durante o dopo l'addestramento previsto dalle norme OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015 e 1.1020 ciascun membro d'equipaggio di cabina sia sottoposto a controlli sull'addestramento ricevuto intesi a verificare la sua competenza ad eseguire i compiti di sicurezza normali e d'emergenza.

A discrezione dell'Autorità, l'Autorità stessa, l'operatore o il centro di addestramento autorizzato che eroga il corso di addestramento garantisce che il personale che esegue i controlli sia adeguatamente qualificato.

b) L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina sia sottoposto ai seguenti controlli:

1) Formazione iniziale in materia di sicurezza. I punti elencati nell'appendice 1 alla norma OPS 1.1005;

2) Addestramento di conversione e sulle differenze. I punti elencati nell'appendice 1 alla norma OPS 1.1010;

3) Addestramento periodico. I punti elencati nell'appendice 1 alla norma OPS 1.1015, se del caso; e

4) Addestramento di aggiornamento. I punti elencati nell'appendice 1 alla norma OPS 1.1020.

OPS 1.1030

Operazioni su più di un tipo o variante

a) L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina non operi su più di 3 tipi di velivolo; tuttavia, previa approvazione dell'Autorità, può operare su 4 tipi di velivolo, a condizione che per almeno 2 dei tipi:

1) le procedure normali e d'emergenza non specifiche per tipo siano identiche; e

2) l'equipaggiamento di sicurezza e le procedure normali e d'emergenza specifiche per tipo siano simili.

b) Ai fini della precedente lettera a), le varianti di un tipo di velivolo sono considerate come tipi di velivoli diversi se non sono simili in tutti i seguenti aspetti:

1) funzionamento delle uscite di emergenza;

2) ubicazione e tipo degli equipaggiamenti di sicurezza portatili; e

3) procedure di emergenza in funzione del tipo.

OPS 1.1035

Registrazioni dell'addestramento

L'operatore:

1) tiene aggiornate le registrazioni di tutti gli addestramenti e controlli previsti dalle norme OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.1020 e 1.1025; e

2) conserva copia dell'attestato di addestramento in materia di sicurezza; e

3) mantiene aggiornate le registrazioni di addestramento e le registrazioni degli esami o valutazioni mediche, con indicazione, per quanto riguarda le registrazioni di addestramento, delle date e del contenuto dell'addestramento di conversione e sulle differenze nonché degli addestramenti periodici ricevuti; e

4) tiene le registrazioni di tutti i corsi di formazione iniziale, di addestramento di conversione nonché di tutti gli addestramenti e controlli periodici a disposizione del membro d'equipaggio di cabina interessato, su richiesta di quest'ultimo.

Appendice 1 alla norma OPS 1.1005

Formazione iniziale in materia di sicurezza

Le materie che devono, come minimo, formare oggetto di un corso di formazione iniziale in materia di sicurezza, di cui alla norma OPS 1.1005 sono le seguenti:

a) addestramento relativo all'incendio e al fumo:

1. porre l'accento sul dovere dell'equipaggio di cabina di far fronte con prontezza alle emergenze dovute a incendi e al fumo; in particolare, va sottolineato che è importante individuare la fonte effettiva dell'incendio;

2. necessità di informare immediatamente l'equipaggio di condotta, nonché azioni specifiche necessarie per il coordinamento e l'assistenza quando viene rilevato un incendio o la presenza di fumo;

3. necessità di controlli frequenti delle zone potenzialmente a rischio di incendio, in particolare delle toilette, e dei relativi rivelatori di fumo;

4. classificazione degli incendi e dei corrispondenti agenti estintori e procedure da seguire per situazioni particolari in caso di incendio; tecniche di applicazione degli agenti estintori; conseguenze della loro applicazione errata e della loro utilizzazione in uno spazio limitato; e

5. procedure generali relative ai servizi di emergenza a terra negli aeroporti.

b) Addestramento relativo alla sopravvivenza in acqua:

come indossare ed utilizzare l'equipaggiamento personale di galleggiamento in acqua. Prima di prestare servizio per la prima volta su un aeromobile equipaggiato di canotti di salvataggio o di altro equipaggiamento analogo, è necessario impartire un corso di addestramento sull'utilizzazione di tale equipaggiamento e sul suo uso effettivo in acqua.

c) Addestramento relativo alla sopravvivenza:

tale addestramento deve essere adeguato alle zone operative (ad esempio regione polare, deserto, giungla o mare).

d) Aspetti medici e pronto soccorso:

1. istruzioni sul pronto soccorso e sull'uso delle cassette di pronto soccorso;

2. pronto soccorso associato con l'addestramento relativo alla sopravvivenza e all'igiene; e

3. effetti fisiologici del volo, con particolare riguardo all'ipossia.

e) Assistenza ai passeggeri:

1. consigli relativi all'individuazione e all'assistenza dei passeggeri che si trovano sotto l'effetto dell'alcol o sotto l'influsso di stupefacenti, o che diventano aggressivi;

2. metodi utilizzati per la motivazione dei passeggeri e il controllo degli stessi, in modo da accelerare l'evacuazione dell'aeromobile;

3. disposizioni relative allo stivaggio in condizioni di sicurezza dei bagagli in cabina (compresi gli oggetti necessari per il servizio in cabina) e al rischio che essi possano divenire pericolosi per gli occupanti della cabina o possano ostruire l'accesso alle apparecchiature di emergenza o alle uscite dell'aeromobile ovvero danneggiarle;

4. importanza di una corretta assegnazione dei posti, tenuto conto della massa e del bilanciamento dell'aeromobile. Deve essere sottolineato in particolare anche il posizionamento dei passeggeri disabili e la necessità di far sedere passeggeri non disabili vicino alle uscite non sorvegliate;

5. unzioni da svolgere in caso di turbolenza, in particolare per rendere sicura la cabina;

6. precauzioni da prendere qualora vengano trasportati animali vivi in cabina;

7. addestramento relativo alle merci pericolose, ivi comprese le disposizioni del capo R;

8. procedure di sicurezza, ivi comprese le disposizioni del capo S.

f) Comunicazione

Durante la formazione deve essere sottolineata l'importanza di una comunicazione efficace tra l'equipaggio di cabina e l'equipaggio di condotta, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e alla necessità di usare un linguaggio e una terminologia comuni.

g) Disciplina e responsabilità:

1. l'importanza che l'equipaggio di cabina svolga le proprie funzioni conformemente al Manuale delle operazioni;

2. il mantenimento della competenza e dell'idoneità necessarie per operare come membri d'equipaggio di cabina, con particolare attenzione ai limiti dei tempi di volo e di servizio e ai requisiti di riposo;

3. la conoscenza delle disposizioni in vigore nel settore dell'aviazione e relative all'equipaggio di cabina ed al ruolo dell'Autorità competente per l'aviazione civile;

4. la conoscenza generale della terminologia relativa al settore dell'aviazione, della teoria del volo, della ripartizione dei passeggeri, della meteorologia e delle zone di operazione;

5. la necessità di tenere una riunione informativa dell'equipaggio di cabina prima del volo e di comunicare le informazioni necessarie in materia di sicurezza, tenuto conto delle sue specifiche mansioni (briefing);

6. l'importanza di garantire che i documenti e i manuali siano tenuti aggiornati e contengano gli emendamenti introdotti dall'operatore;

7. l'importanza di stabilire i casi in cui i membri d'equipaggio di cabina hanno l'autorità e la responsabilità di avviare le procedure di evacuazione dell'aeromobile e le altre procedure di emergenza; e

8. l'importanza dei compiti e delle responsabilità in materia di sicurezza e la necessità di reagire prontamente ed efficacemente in situazioni di emergenza.

h) Gestione delle risorse dell'equipaggio.

1) Corso CRM introduttivo:

i) un membro d'equipaggio di cabina deve seguire un corso CRM introduttivo prima di svolgere un compito operativo come membro d'equipaggio di cabina. I membri d'equipaggio di cabina già operativi come membri effettivi d'equipaggio nel quadro del trasporto aereo commerciale e che non hanno precedentemente seguito un corso introduttivo, devono seguire un corso CRM introduttivo completo entro la sessione successiva di addestramento e/o controllo periodici richiesta.

ii) Gli elementi di addestramento contenuti nell'appendice 2 alle norme OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, tabella 1, colonna a), devono essere contemplati al livello prescritto nella colonna b), Corso CRM introduttivo.

iii) Il corso CRM introduttivo deve essere impartito da almeno un formatore CRM dell'equipaggio di cabina.

Appendice 1 alla norma OPS 1.1010

Addestramento di conversione e sulle differenze

a) Generalità.

L'operatore assicura che:

1. i corsi di addestramento di conversione e sulle differenze siano svolti da personale adeguatamente qualificato; e

2. durante i corsi di conversione e sulle differenze venga impartito l'addestramento sull'ubicazione, la rimozione e l'uso di tutti gli equipaggiamenti di sicurezza e di sopravvivenza che si trovano a bordo del velivolo nonché su tutte le procedure normali e d'emergenza relative al tipo, variante e configurazione del velivolo da impiegare.

b) Addestramento relativo all'incendio e al fumo.

L'operatore assicura che:

1. a ciascun membro d'equipaggio di cabina venga impartito un addestramento realistico e pratico sull'uso di tutti gli equipaggiamenti antincendio, compresi gli indumenti protettivi rappresentativi di quelli presenti a bordo del velivolo. Tale addestramento deve comprendere:

   i) estinzione di un incendio rappresentativo di quello che si può sviluppare all'interno di un velivolo, salvo che, in caso di estintori ad halon, può essere usata un'altra sostanza estinguente; e

   ii) tecniche per indossare e utilizzare i dispositivi respiratori protettivi in ambiente chiuso simulato saturo di fumo;

c) Azionamento di porte e uscite.

L'operatore assicura che:

1. ciascun membro d'equipaggio di cabina azioni e apra effettivamente tutte le uscite normali e d'emergenza per l'evacuazione dei passeggeri nel velivolo od utilizzando un dispositivo di addestramento rappresentativo del velivolo stesso;

2. sia dimostrato l'azionamento di tutte le altre uscite, ad esempio dei finestrini della cabina di pilotaggio.

d) Addestramento sugli scivoli di evacuazione (evacuation slide).

L'operatore assicura che:

1. ciascun membro d'equipaggio di cabina, utilizzando uno scivolo di emergenza, scenda da un'altezza rappresentativa dell'altezza della soglia del ponte principale del velivolo;

2. lo scivolo sia installato su un velivolo o su un dispositivo di addestramento rappresentativo del velivolo stesso;

3. venga effettuato una ulteriore prova di discesa qualora il membro d'equipaggio di cabina si qualifichi su un tipo di velivolo in cui l'altezza della soglia del ponte principale differisce in modo significativo da qualsiasi tipo di velivolo precedentemente impiegato.

e) Procedure di evacuazione ed altri casi d'emergenza.

L'operatore assicura che:

1. l'addestramento sull'evacuazione d'emergenza comprenda il riconoscimento della necessità dell'evacuazione, programmata e non programmata, su terra o su acqua. Questo addestramento deve comprendere quei casi in cui il membro d'equipaggio riscontra che parte delle uscite d'emergenza o degli equipaggiamenti di evacuazione sono inutilizzabili; e

2. ciascun membro d'equipaggio di cabina è formato per fare fronte ai seguenti casi:

   i) un incendio in volo, con particolare riferimento all'individuazione della vera fonte dell'incendio;

   ii) forte turbolenza;

   iii) improvvisa decompressione, compreso l'utilizzo dell'equipaggiamento d'ossigeno portatile da parte di ciascun membro d'equipaggio di cabina; e

   iv) altre emergenze in volo.

f) Controllo della folla.

L'operatore assicura che sia impartito un addestramento sugli aspetti pratici del controllo della folla nei diversi casi d'emergenza applicabili al tipo di velivolo in questione.

g) Sopravvenuta inabilità di un pilota.

L'operatore assicura che, salvo se l'equipaggio di condotta minimo è composto da più di due membri, ciascun membro d'equipaggio di cabina sia addestrato nella procedura relativa alla sopravvenuta inabilità di un membro dell'equipaggio di condotta ed operi i meccanismi di sblocco del sedile e delle bretelle. L'addestramento nell'utilizzo del sistema di distribuzione d'ossigeno dei membri d'equipaggio di condotta e delle liste di controllo, quando richiesto dalle SOP dell'operatore, sia impartito sotto forma di dimostrazione pratica.

h) Equipaggiamento di sicurezza.

L'operatore garantisce che ciascun membro dell'equipaggio di cabina riceva un addestramento realistico, o una dimostrazione, sull'ubicazione e sull'uso degli equipaggiamenti di sicurezza, tra cui:

1. scivoli e, se gli scivoli a bordo non sono del tipo che autoreggono (non-self-supporting), l'uso di tutte le funi necessarie;
2. canotti di salvataggio e scivoli galleggianti, compresi gli equipaggiamenti ad essi collegati e/o trasportati al loro interno;
3. giubbotti di salvataggio, salvagenti per neonati e ricoveri galleggianti;
4. il sistema di uscita automatica delle maschere ad ossigeno;
5. ossigeno di pronto soccorso;
6. estintori;
7. asce antincendio o piedi di porco;
8. luci di emergenza, comprese le torce;
9. apparati di comunicazione, compresi i megafoni;
10. pacchi di sopravvivenza e loro contenuto;
11. dispositivi pirotecnici (reali o dispositivi rappresentativi);
12. kit di pronto soccorso, loro contenuto e equipaggiamenti medici di pronto soccorso; e
13. altri equipaggiamenti di sicurezza di cabina, se del caso.

i) Istruzioni ai passeggeri/dimostrazioni di sicurezza

L'operatore assicura che venga impartito un addestramento sulla preparazione dei passeggeri per le situazioni normali e d'emergenza conformemente alla norma OPS 1.285.

j) Gestione delle risorse dell'equipaggio. L'operatore assicura che:

1) ciascun membro d'equipaggio di cabina segua l'addestramento CRM dell'operatore che copre gli elementi di addestramento contenuti nell'appendice 2 alle norme OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, tabella 1, colonna a) al livello richiesto nella colonna c) prima di intraprendere il successivo addestramento CRM specifico al tipo di velivolo e/o l'addestramento CRM periodico;

2) quando un membro d'equipaggio di cabina segue un corso di conversione su un altro tipo di velivolo, gli elementi di addestramento contenuti nell'appendice 2 alle norme OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, tabella 1, colonna a) siano sviluppati al livello richiesto dalla colonna d), CRM specifico al tipo di velivolo;

3) l'addestramento CRM dell'operatore ed il CRM specifico al tipo di velivolo siano condotti da almeno un formatore CRM dell'equipaggio di cabina.

Appendice 1 alla norma OPS 1.015

Addestramento periodico

a) L'operatore assicura che i corsi di addestramento periodico siano impartiti da personale adeguatamente qualificato.

b) L'operatore assicura che ogni 12 mesi di calendario il programma di addestramento pratico comprenda i seguenti punti:

1. procedure d'emergenza, ivi compresa la sopravvenuta inabilità di un pilota;
2. procedure d'evacuazione, ivi comprese le tecniche di controllo della folla;
3. esercitazione pratica da parte di ciascun membro d'equipaggio di cabina finalizzata al ripasso delle manovre di apertura delle uscite normali e d'emergenza per l'evacuazione dei passeggeri;

4. ubicazione e utilizzazione degli equipaggiamenti d'emergenza, compresi i sistemi di distribuzione d'ossigeno, e utilizzo da parte di ciascun membro d'equipaggio di cabina di giubbotti salvagente, equipaggiamenti d'ossigeno portatili e dispositivi respiratori protettivi;

5. pronto soccorso e contenuto dei kit di pronto soccorso;

6. stivaggio di articoli in cabina passeggeri;

7. procedure di sicurezza.

8. discussione delle risultanze di inconvenienti e incidenti; e

9. gestione delle risorse dell'equipaggio. L'operatore assicura che l'addestramento CRM soddisfi i seguenti requisiti:

   i) gli elementi di addestramento contenuti nell'appendice 2 alle norme OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, tabella 1, colonna a) siano trattati entro un ciclo di tre anni al livello prescritto nella colonna e), Addestramento CRM periodico annuale.

   ii) La definizione ed attuazione di tale programma di addestramento sia gestita da un formatore CRM d'equipaggio di cabina.

   iii) Quando l'addestramento CRM è fornito mediante moduli distinti (stand-alone), esso sia impartito da almeno un formatore CRM d'equipaggio di cabina.

c) L'operatore assicura che, ad intervalli non superiori a 3 anni, l'addestramento periodico comprenda anche i seguenti punti:

1. azionamento ed effettiva apertura di tutte le uscite normali e d'emergenza per l'evacuazione dei passeggeri in un aeromobile o in un dispositivo di addestramento rappresentativo del velivolo stesso;

2. dimostrazione dell'azionamento di tutte le altre uscite;

3. addestramento realistico e pratico sull'uso di tutti gli equipaggiamenti antincendio, compresi gli indumenti protettivi rappresentativi di quelli presenti a bordo dell'aeromobile.

   Tale addestramento deve comprendere:

   i) estinzione di un incendio rappresentativo di quello che può scoppiare all'interno di un velivolo, salvo che, in caso di estintori ad halon, può essere usata un'altra sostanza estinguente; e

   ii) distribuzione e uso, da parte di ciascun membro dell'equipaggio di cabina, dei dispositivi respiratori protettivi in ambiente chiuso simulato saturo di fumo;

4. utilizzazione di dispositivi pirotecnici (reali o altri mezzi rappresentativi); e

5. dimostrazione dell'impiego dei canotti di salvataggio o degli scivoli galleggianti, se del caso.

6. L'operatore assicura che, salvo quando l'equipaggio di condotta minimo è composto da più di due membri, ciascun membro d'equipaggio di cabina sia addestrato nella procedura relativa alla sopravvenuta inabilità di un membro dell'equipaggio di condotta ed operi i meccanismi di sblocco del sedile e delle bretelle. L'addestramento nell'utilizzo del sistema di distribuzione d'ossigeno per i membri dell'equipaggio di condotta e delle liste di controllo (check-lists), quando richiesto dalle SOP dell'operatore, è impartito sotto forma di dimostrazione pratica.

d) L'operatore assicura che tutti i pertinenti requisiti dell'allegato III della norma OPS 1 siano inclusi nella formazione dei membri d'equipaggio di cabina.

Appendice 1 alla norma OPS 1.1020

Addestramento di aggiornamento

L'operatore assicura che l'addestramento di aggiornamento sia impartito da persone adeguatamente qualificate e, per ciascun membro d'equipaggio di cabina, comprenda almeno quanto segue:

1) procedure di emergenza, ivi compresa la sopravvenuta inabilità di un pilota;

2) procedure di evacuazione, ivi comprese le tecniche di controllo della folla;

3) azionamento ed effettiva apertura di tutte le uscite normali e d'emergenza per l'evacuazione dei passeggeri in un velivolo o in un dispositivo di addestramento rappresentativo del velivolo stesso;

4) dimostrazione dell'azionamento di tutte le altre uscite, ivi compresi i finestrini del posto di pilotaggio; e

5) ubicazione e utilizzazione degli equipaggiamenti d'emergenza, ivi compresi i sistemi di distribuzione d'ossigeno, nonché l'utilizzo dei giubbotti di salvataggio, degli equipaggiamenti d'ossigeno, portatili e dei dispositivi respiratori protettivi.

Appendice 2 alle norme OPS 1.1005, 1.1010 e 1.1015

Addestramento

1. I programmi di addestramento CRM, insieme alla metodologia e terminologia CRM, devono essere inclusi nel Manuale delle operazioni.

2. La tabella 1 indica gli elementi CRM da includere in ciascun tipo di addestramento.

Tabella 1

Addestramento CRM

elementi di addestramento	corso CRM introduttivo	addestramento CRM dell'operatore	CRM specifico al tipo di velivolo	addestramento CRM periodico annuale	corso per responsabile di cabina
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Principi generali					
Fattore umano in aviazione Istruzioni generali sui principi CRM ed obiettivi Prestazioni umane e limitazioni	Approfondito	Non richiesto	Non richiesto Non richiesto	Aspetti generali	
Aspetti relativi al singolo membro d'equipaggio di cabina					
Consapevolezza personale, errore umano ed affidabilità, atteggiamenti e comportamenti, autovalutazione					
Stress e gestione dello stress					
Stanchezza e vigilanza	Approfondito Non richiesto	Non richiesto	Aspetti generali	(ciclo di 3 anni)	Non richiesto
Assertività-Positività					
Consapevolezza della situazione, acquisizione ed elaborazione delle informazioni					
Aspetti relativi all'intero equipaggio del velivolo					
Prevenzione e scoperta degli errori					
Consapevolezza condivisa della situazione, acquisizione ed elaborazione delle informazioni				Aspetti generali	
Gestione del lavoro				(ciclo di 3 anni)	
Comunicazione e coordinamento efficaci tra tutti i membri dell'equipaggio, compreso l'equipaggio di condotta ed i membri dell'equipaggio di cabina meno esperti, differenze culturali.	Non richiesto	Approfondito	In funzione del tipo di velivolo		Rafforzamento (in funzione dei compiti del responsabile di cabina)

elementi di addestramento	corso CRM introduttivo	addestramento CRM dell'operatore	CRM specifico al tipo di velivolo	addestramento CRM periodico annuale	corso per responsabile di cabina
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Leadership, cooperazione, sinergie, elaborazione delle decisioni, deleghe					
Responsabilità individuali e collettive, elaborazione delle decisioni e azioni					
Identificazione e gestione delle problematiche relative al fattore umano associate al passeggero: controllo della folla, stress del passeggero, gestione dei conflitti, fattori medici					
Aspetti specifici relativi ai tipi di velivolo (larghezza, numero dei ponti), composizione degli equipaggi di condotta e di cabina, numero dei passeggeri		Non richiesto	Approfondito		
Aspetti relativi all'operatore e all'organizzazione					
Cultura della sicurezza, SOP, fattori organizzativi, fattori collegati al tipo di operazioni					
Comunicazione e coordinamento efficaci con gli altri membri del personale operativo ed i servizi a terra	Non richiesto	Approfondito	In funzione del tipo di velivolo	Aspetti generali (ciclo di 3 anni)	
Partecipazione alla sicurezza in cabina, notifica di incidenti e inconvenienti					
Studi basati su eventi (vedi nota)		Richiesto		Richiesto	

Nota: nella colonna d), se non sono disponibili studi basati su eventi specifici al tipo di velivolo, sono presi in considerazione studi basati su altri eventi che possono essere rappresentativi in rapporto al tipo e ambito delle operazioni.

CAPO P

MANUALI, DOCUMENTAZIONE E GIORNALI DI BORDO, REGISTRAZIONI

OPS 1.1040

Manuale delle operazioni — Regole generali

a) L'operatore assicura che il Manuale delle operazioni contenga tutte le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere al personale addetto alle operazioni di svolgere i propri compiti.

b) L'operatore assicura che il contenuto del Manuale delle operazioni, inclusi gli emendamenti o le revisioni, non contravvenga alle condizioni contenute nel Certificato di operatore aereo (COA) o ad ogni altra regolamentazione applicabile e sia accettabile per l'Autorità o, laddove previsto, da essa approvato.

c) L'operatore deve redigere il Manuale delle operazioni in lingua inglese salvo disposizioni contrarie imposte da leggi nazionali o specifiche approvazioni rilasciate dall'Autorità. In aggiunta l'operatore può tradurre o usare tale Manuale, o parti di esso, in un'altra lingua.

d) Ogni nuovo Manuale delle operazioni od ogni nuova parte dello stesso deve essere realizzato in conformità a quanto disposto alla precedente lettera c).

e) L'operatore può pubblicare il Manuale delle operazioni in volumi separati.

f) L'operatore assicura che tutto il personale addetto alle operazioni possa accedere facilmente ad una copia di ciascuna parte del Manuale delle operazioni che riguarda i propri compiti. Inoltre, l'operatore fornisce ad ogni membro d'equipaggio una copia personale delle parti A e B del Manuale delle operazioni, o estratti delle stesse, a fini di studio personale.

g) L'operatore assicura che il Manuale delle operazioni sia emendato o revisionato in modo che le istruzioni e le informazioni in esso contenute siano mantenute aggiornate. L'operatore assicura che tutto il personale addetto alle operazioni sia messo a conoscenza dei cambiamenti che riguardano i propri compiti.

h) Ciascuna persona in possesso del Manuale delle operazioni, o di parti appropriate di questo, deve tenerlo aggiornato mediante l'introduzione nel medesimo degli emendamenti o delle revisioni fornite dall'operatore.

i) L'operatore fornisce all'Autorità tutti gli emendamenti e le revisioni che intende introdurre nel Manuale delle operazioni in anticipo rispetto alla loro prevista data di entrata in vigore. Se l'emendamento riguarda una qualsiasi parte del Manuale delle operazioni che, secondo la OPS, deve essere approvata, tale approvazione deve essere ottenuta prima che l'emendamento entri in vigore. Emendamenti o revisioni immediate che dovessero essere necessarie per motivi di sicurezza possono essere pubblicate ed applicate immediatamente, a condizione che sia stata presentata domanda per ottenere tutte le richieste approvazioni.

j) L'operatore introduce nel Manuale delle operazioni tutti gli emendamenti e le revisioni richieste dall'Autorità.

k) L'operatore deve assicurare che le informazioni prese da documenti approvati e tutti gli emendamenti di tali documenti siano correttamente rispecchiate nel Manuale delle operazioni e che tale Manuale non contenga alcuna informazione contraria a quanto contenuto in qualsiasi altra documentazione approvata. Comunque, tale requisito non preclude all'operatore l'uso di dati e procedure più conservativi.

l) L'operatore deve assicurare che i contenuti del Manuale delle operazioni siano presentati in una forma tale da poter essere utilizzati senza difficoltà. La struttura e lo sviluppo del Manuale delle operazioni devono tenere conto dei principi relativi al fattore umano.

m) L'operatore può essere autorizzato dall'Autorità a presentare il Manuale delle operazioni o parti di esso in forma diversa da quella cartacea. In tal caso, deve essere assicurato un livello accettabile di accessibilità, utilizzabilità e affidabilità.

n) L'uso di una versione ridotta del Manuale delle operazioni non esime l'operatore dal rispetto dei requisiti della norma OPS 1.130.

OPS 1.1045

Manuale delle operazioni — Struttura e contenuto

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1045)

a) L'operatore assicura che la struttura principale del Manuale delle operazioni sia la seguente:

— Parte A: Parte generale/Fondamenti

Questa parte comprende tutte le politiche operative, le istruzioni e le procedure, non riferite ad uno specifico tipo di velivolo, necessarie per lo svolgimento di operazioni sicure.

— Parte B: Impiego del velivolo

Questa parte contiene tutte le istruzioni e procedure riferite ad uno specifico tipo di velivolo necessarie per lo svolgimento di operazioni sicure. Tiene conto di tutte le differenze esistenti fra i diversi tipi e varianti di velivoli usati dall'operatore ed anche, per uno stesso tipo o variante, di ogni differenza esistente tra ciascun singolo velivolo.

— Parte C: Istruzioni ed informazioni sulle rotte e gli aeroporti

Questa parte contiene tutte le istruzioni e le informazioni necessarie a condurre le operazioni di volo nell'area delle operazioni approvata.

— Parte D: Addestramento

Questa parte contiene tutte le istruzioni relative all'addestramento del personale richieste per lo svolgimento di operazioni sicure.

b) L'operatore assicura che il contenuto del Manuale delle operazioni sia conforme all'appendice 1 alla norma OPS 1.1045 e pertinente all'area e al tipo di operazioni.

c) L'operatore assicura che la struttura dettagliata del Manuale delle operazioni sia accettabile per l'Autorità.

OPS 1.1050

Manuale di volo del velivolo (AFM)

L'operatore deve tenere, per ogni velivolo da lui impiegato, un Manuale di volo del velivolo (AFM) aggiornato ed approvato o un documento ad esso equivalente.

OPS 1.1055

Giornale di rotta

a) L'operatore registra, per ogni volo, le seguenti informazioni sotto forma di giornale di rotta:

1) marche di immatricolazione del velivolo;

2) data;

3) nomi dei membri d'equipaggio;

4) compiti assegnati ai membri d'equipaggio;

5) luogo di partenza;

6) luogo di arrivo;

7) ora di sblocco (off-block time);

8) ora di blocco (on-block time);

9) ore di volo;

10) tipo di operazioni;

11) inconvenienti, osservazioni (se ve ne sono); e

12) firma (o equivalente) del comandante.

b) L'operatore può essere esonerato dall'Autorità dal tenere un giornale di rotta, o parti di esso, se le informazioni corrispondenti sono disponibili in altri documenti.

c) L'operatore assicura che tutti i dati siano inseriti allo stesso momento e in modo permanente.

OPS 1.1060

Piano di volo operativo

a) L'operatore deve assicurare che il piano di volo operativo utilizzato ed i dati introdotti durante il volo comprendano i seguenti elementi:

1) marche di immatricolazione del velivolo;

2) tipo e variante del velivolo;

3) data del volo;

4) identificativo del volo;

5) nomi dei membri dell'equipaggio di condotta;

6) compiti assegnati ai membri dell'equipaggio di condotta;

7) luogo di partenza;

8) ora di partenza (ora di sblocco effettivo, ora di decollo);

9) luogo di arrivo (previsto e effettivo);

10) ora di arrivo (ora di atterraggio effettiva e ora di blocco);

11) tipo di operazione (ETOPS, VFR, di trasferimento (Ferry Flight), ecc.);

12) rotta e segmenti di rotta con punti di riporto (checkpoint)/punti di sorvolo (waypoints), distanze, tempi e rotte (track);

13) velocità di crociera e tempi di volo pianificati tra punti di riporto (checkpoint)/punti di sorvolo (waypoint). Tempi di sorvolo stimati ed effettivi;

14) altitudini di sicurezza e livelli minimi;

15) altitudini e livelli di volo pianificati;

16) calcoli combustibile (dati dei controlli combustibile in volo);

17) combustibile a bordo all'accensione dei motori;

18) aeroporto/i alternato/i alla destinazione e, ove applicabile, al decollo e in rotta, comprese le informazioni richieste ai precedenti punti 12, 13, 14 e 15;

19) autorizzazione iniziale e nuove autorizzazioni successive al piano di volo ATS;

20) calcoli di ripianificazione in volo; e

21) informazioni meteorologiche pertinenti.

b) Gli elementi prontamente disponibili in altra documentazione o da altre fonti accettabili o non necessari per il tipo di operazione da svolgere possono essere omessi dal piano di volo operativo.

c) L'operatore deve assicurare che il piano di volo operativo e la sua utilizzazione siano descritti nel Manuale delle operazioni.

d) L'operatore assicura che tutti i dati siano inseriti allo stesso momento e in modo permanente nel piano di volo operativo.

OPS 1.1065

Periodo di conservazione dei documenti

L'operatore assicura che tutte le registrazioni e tutte le informazioni tecniche ed operative relative ad ogni singolo volo siano conservate per tutto il periodo di tempo stabilito nell'appendice 1 alla norma OPS 1.1065.

OPS 1.1070

Descrizione dell'organizzazione dell'operatore per il mantenimento dell'aeronavigabilità

L'operatore deve tenere una descrizione, aggiornata ed approvata, della propria organizzazione messa in essere per il mantenimento dell'aeronavigabilità come prescritto nella Parte M, paragrafo M.A.704.

OPS 1.1071

Quaderno tecnico di bordo del velivolo

L'operatore tiene per ogni velivolo un Quaderno tecnico di bordo del velivolo come prescritto dalla norma OPS 1.915.

Appendice 1 alla norma OPS 1.1045

Contenuto del Manuale delle operazioni

L'operatore assicura che il Manuale delle operazioni contenga i seguenti elementi:

A. **PARTE GENERALE /FONDAMENTI**

0. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL MANUALE DELLE OPERAZIONI

0.1. Introduzione

a) Una dichiarazione attestante che il Manuale è conforme a tutti i regolamenti applicabili ed ai termini ed alle condizioni del Certificato di operatore aereo (COA) applicabile.

b) Una dichiarazione attestante che il Manuale contiene istruzioni operative che devono essere obbligatoriamente seguite dal personale interessato.

c) Un elenco ed una breve descrizione delle diverse parti, dei loro contenuti, del loro campo di applicazione e del loro uso.

d) Spiegazioni e definizioni dei termini e delle parole necessarie per l'uso del Manuale.

0.2. Sistema di emendamento e di revisione

a) Informazioni dettagliate relative alla/e persona/e responsabile/i della pubblicazione e dell'inserimento degli emendamenti e delle revisioni.

b) Registrazione degli emendamenti e delle revisioni con le date di inserimento e di entrata in vigore.

c) Una dichiarazione attestante che le modifiche e le revisioni scritte a mano non sono permesse salvo che in situazioni che richiedano l'adozione immediata di emendamenti o revisioni per motivi di sicurezza.

d) Una descrizione del sistema usato per l'annotazione delle pagine e della loro data di entrata in vigore.

e) Un elenco delle pagine in vigore.

f) Annotazione delle modifiche (sulle pagine di testo e, per quanto possibile, su carte, schemi e diagrammi).

g) Revisioni temporanee.

Una descrizione del sistema di distribuzione dei Manuali, degli emendamenti e delle revisioni.

1. ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

1.1. Struttura organizzativa. Una descrizione della struttura organizzativa comprendente l'organigramma generale della società e l'organigramma del settore Operazioni. L'organigramma deve descrivere le relazioni esistenti tra il settore Operazioni e gli altri settori della società. In particolare devono essere mostrate le linee di rapporto gerarchico e funzionale di tutte le divisioni, i dipartimenti, ecc. connessi con la sicurezza delle operazioni di volo.

1.2. Responsabili (Postholders) designati. Il nome di ciascun responsabile (postholder) designato per le operazioni di volo, per il sistema di manutenzione, per l'addestramento degli equipaggi e per le operazioni di terra, come prescritto dalla norma OPS 1.175, punto i). Deve essere inclusa una descrizione delle loro funzioni e responsabilità.

1.3. Responsabilità e compiti — del personale responsabile della gestione delle operazioni. Descrizione delle funzioni, responsabilità ed autorità del personale responsabile della gestione delle operazioni per quanto riguarda la sicurezza delle operazioni di volo e la conformità alla regolamentazione applicabile.

1.4. Autorità, compiti e responsabilità del comandante. Una dichiarazione che definisce l'autorità, i compiti e le responsabilità del comandante.

1.5. Compiti e responsabilità dei membri d'equipaggio che non siano il comandante.

2. CONTROLLO OPERATIVO E SUPERVISIONE

2.1. Supervisione delle operazioni da parte dell'operatore. Una descrizione del sistema di supervisione delle operazioni da parte dell'operatore [cfr. norma OPS 1.175, lettera g)]. Quest'ultimo deve specificare le modalità di supervisione della sicurezza delle operazioni di volo e delle qualifiche del personale. In particolare, devono essere descritte le procedure relative ai seguenti punti:

a) validità delle licenze e delle qualifiche;

b) competenza del personale addetto alle operazioni; e

c) controllo, analisi e conservazione di registri, documenti di volo, informazioni e dati addizionali.

2.2. Sistema di diffusione delle istruzioni e informazioni operative addizionali. Una descrizione di tutti i sistemi di diffusione di informazioni che possono essere di natura operativa, ma che sono supplementari a quelle contenute nel Manuale delle operazioni. Devono anche essere specificati l'applicabilità di tali informazioni e le responsabilità per la loro diffusione.

2.3. Programma per la prevenzione degli incidenti e la sicurezza dei voli. Una descrizione degli aspetti principali del programma per la sicurezza dei voli.

2.4. Controllo operativo. Una descrizione delle procedure e delle responsabilità necessarie per esercitare il controllo operativo per quanto riguarda la sicurezza dei voli.

2.5. Poteri dell'Autorità. Una descrizione dei poteri dell'Autorità ed indicazioni di guida al personale su come facilitare le ispezioni del personale dell'Autorità.

3. SISTEMA DI QUALITÀ

Una descrizione del Sistema di qualità adottato comprendente almeno:

a) la politica della qualità;

b) una descrizione dell'organizzazione del Sistema di qualità; e

c) la ripartizione dei compiti e delle responsabilità.

4. COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO

4.1. Composizione dell'equipaggio. Una spiegazione del metodo che permette di determinare la composizione dell'equipaggio tenendo conto di quanto segue:

a) il tipo del velivolo che deve essere utilizzato;

b) l'area e il tipo di operazione che deve essere intrapresa;

c) la fase del volo;

d) i requisiti minimi per l'equipaggio ed il turno di volo programmato;

e) l'esperienza (totale e sul tipo), l'attività recente e la qualifica dei membri d'equipaggio; e

f) la designazione del comandante e, qualora la durata del volo lo renda necessario, le procedure per la sostituzione del comandante o degli altri membri dell'equipaggio di condotta (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.940);

g) la designazione del responsabile di cabina e, qualora la durata del volo lo renda necessario, le procedure per la sostituzione del responsabile di cabina o degli altri membri dell'equipaggio di cabina.

4.2. Designazione del comandante. Le regole applicabili per la designazione del comandante.

4.3. Sopravvenuta inabilità dell'equipaggio di condotta. Le istruzioni sulla successione del comando in caso di sopravvenuta inabilità di un membro dell'equipaggio di condotta.

4.4. Operazioni su più di un tipo. Una dichiarazione indicante quali velivoli sono considerati come di un solo tipo ai fini della:

a) programmazione dell'equipaggio di condotta; e

b) programmazione dell'equipaggio di cabina.

5. REQUISITI IN MATERIA DI QUALIFICHE

5.1. Una descrizione delle licenze, abilitazioni, qualifiche/competenze (ad esempio per rotte e aeroporti), esperienza, addestramento, controlli ed attività recente che il personale addetto alle operazioni deve avere per poter svolgere i propri compiti. Deve essere tenuto conto del tipo di velivolo, del tipo di operazione e della composizione dell'equipaggio.

5.2. Equipaggio di condotta

a) Comandante.

b) Pilota che sostituisce il comandante.

c) Copilota.

d) Pilota che svolge attività sotto supervisione.

e) Operatore del pannello impianti.

f) Operazioni su più di un tipo o variante.

5.3. Equipaggio di cabina.

a) Responsabile di cabina.

b) Membro d'equipaggio di cabina.

i) Membri d'equipaggio di cabina richiesti.

ii) Membro d'equipaggio di cabina di rinforzo e membro d'equipaggio di cabina durante i voli di familiarizzazione.

c) Operazioni su più di un tipo o variante.

5.4. Personale addetto all'addestramento, al controllo e alla supervisione.

a) Per l'equipaggio di condotta.

b) Per l'equipaggio di cabina.

5.5. Altro personale addetto alle operazioni

6. PRECAUZIONI IN MATERIA DI SALUTE DELL'EQUIPAGGIO

6.1. Precauzioni in materia di salute dell'equipaggio. Regolamentazione pertinente e linee guida ai membri d'equipaggio in materia di salute ed in particolare:

a) alcoolici ed altre bevande inebrianti;

b) narcotici;

c) medicinali;

d) sonniferi;

e) preparati farmaceutici;

f) immunizzazione;

g) immersione in profondità;

h) donazione di sangue;

i) precauzioni alimentari prima del volo e durante il volo;

j) sonno e riposo; e

k) operazioni chirurgiche.

7. LIMITI DEI TEMPI DI VOLO

7.1. Limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo. Lo schema sviluppato dall'operatore in conformità alle disposizioni applicabili.

7.2. Superamento dei limiti di tempo di volo e di servizio e/o riduzione dei periodi di riposo. Le condizioni in cui possono essere superati i tempi di volo e di servizio o in cui possono essere ridotti i periodi di riposo e le procedure utilizzate per segnalare tali modifiche.

8. PROCEDURE OPERATIVE

8.1. Istruzioni per la preparazione del volo. Come applicabile al tipo di operazione:

8.1.1. Altitudini minime di volo. Una descrizione del metodo di determinazione e di applicazione delle altitudini minime che comprenda:

a) una procedura per stabilire le altitudini minime/i livelli di volo minimi per i voli VFR; e

b) una procedura per stabilire le altitudini minime/i livelli di volo minimi per i voli IFR.

8.1.2. Criteri e responsabilità per la determinazione della possibilità di utilizzazione degli aeroporti tenendo conto dei requisiti applicabili di cui ai capitoli D, E, F, G, H, I e J.

8.1.3. Metodi per stabilire i minimi operativi di aeroporto. Il metodo per stabilire i minimi operativi di aeroporto per i voli IFR in conformità dei criteri di cui al capo E della norma OPS 1. È necessario fare riferimento a procedure per la determinazione della visibilità e/o della RVR (portata visiva di pista) ed a procedure per l'applicabilità della visibilità direttamente constatata dai piloti, della visibilità riportata e della RVR riportata.

8.1.4. I minimi operativi in rotta per i voli VFR o per porzioni di volo VFR e, ove siano utilizzati velivoli monomotore, le istruzioni per la selezione della rotta con riguardo alla disponibilità di superfici che permettano un atterraggio forzato in sicurezza.

8.1.5. Presentazione e applicazione dei minimi operativi di aeroporto e in rotta

8.1.6. Interpretazione delle informazioni meteorologiche. Materiale esplicativo sulla decodifica delle previsioni meteo e dei bollettini meteo relativi all'area delle operazioni, ivi compresa l'interpretazione delle espressioni condizionali.

8.1.7. Determinazione delle quantità di combustibile, lubrificante e acqua-metanolo imbarcate. I metodi mediante i quali sono determinate le quantità di combustibile, lubrificante ed acqua-metanolo da imbarcare ed i metodi mediante i quali tali quantità sono controllate durante il volo. Questa sezione deve anche comprendere istruzioni sulla misurazione e sulla distribuzione dei fluidi imbarcati. Tali istruzioni devono tenere conto di tutte le circostanze che potrebbero, in termini di probabilità, verificarsi in volo, comprendendo la possibilità di una ripianificazione in volo e dell'avaria di uno o più impianti motore del velivolo. Deve anche essere descritto il sistema di conservazione delle registrazioni dei dati relativi al combustibile e al lubrificante.

8.1.8. Massa e centro di gravità. I principi generali relativi alla massa ed al centro di gravità, in particolare:

a) le definizioni;

b) i metodi, le procedure e le responsabilità per la preparazione e accettazione dei calcoli della massa e del centro di gravità;

c) la politica di utilizzazione delle masse standard e/o delle masse effettive;

d) il metodo di determinazione della massa applicabile per passeggero, bagaglio e carico;

e) le masse passeggero e bagaglio applicabili per diversi tipi di operazioni e di velivolo;

f) le istruzioni ed informazioni generali necessarie per la verifica dei vari tipi di documentazione in uso relativa alla massa ed al bilanciamento;

g) le procedure per modifiche dell'ultimo minuto;

h) la densità del combustibile, del lubrificante e dell'acqua-metanolo; e

i) le procedure/politiche di assegnazione dei posti.

8.1.9. Piano di volo ATS. Le procedure e le responsabilità per la preparazione e la presentazione del piano di volo ATS (servizi del traffico aereo). Tra i fattori che debbono essere considerati occorre comprendere il metodo di presentazione dei piani di volo singoli e ripetitivi.

8.1.10. Piano di volo operativo. Le procedure e le responsabilità per la preparazione e l'accettazione del piano di volo operativo. Deve essere descritto il sistema di utilizzazione del piano di volo operativo comprendendo degli esempi dei moduli di piano di volo operativo in uso.

8.1.11. Quaderno tecnico di bordo del velivolo dell'operatore. Devono essere descritte le responsabilità ed il modo di utilizzazione del Quaderno tecnico di bordo del velivolo dell'operatore comprendendo degli esempi del modulo utilizzato.

8.1.12. Elenco dei documenti, moduli ed informazioni addizionali da trasportare.

8.2. Istruzioni relative ai servizi di assistenza a terra.

8.2.1. Procedure di rifornimento di combustibile. Una descrizione delle procedure di rifornimento, che comprenda:

a) precauzioni di sicurezza durante il rifornimento e lo scarico del combustibile, incluso il caso in cui stia operando una unità ausiliaria di potenza (APU) o sia in funzione un motore a turbina con il freno dell'elica azionato;

b) rifornimento e scarico di combustibile durante l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri o quando i passeggeri sono a bordo; e

c) precauzioni da prendere per evitare miscele di combustibili.

8.2.2. Procedure relative ai servizi di assistenza a terra per passeggeri, carico e velivolo concernenti la sicurezza. Una descrizione delle procedure di assistenza che debbono essere utilizzate per l'assegnazione dei posti, l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri ed il caricamento o lo scaricamento del velivolo. Devono inoltre essere fornite ulteriori procedure atte a garantire la sicurezza mentre il velivolo si trova sulla rampa. Le procedure di assistenza devono riguardare in particolare:

a) i bambini/neonati, i passeggeri malati e le persone con mobilità ridotta;

b) il trasporto di passeggeri non ammissibili, delle persone espulse o sotto custodia;

c) le dimensioni e il peso autorizzati dei bagagli a mano;

d) il caricamento e la sistemazione dei bagagli all'interno del velivolo;

e) i carichi speciali e la classificazione dei compartimenti di carico;

f) il posizionamento delle attrezzature di terra;

g) il funzionamento delle porte del velivolo;

h) la sicurezza sulla rampa, compresa la prevenzione degli incendi, nelle zone di scarico e di aspirazione;

i) le procedure di avviamento, di partenza dalla rampa e di arrivo alla rampa, comprese le operazioni di spinta indietro (push-back) e traino (towing);

j) il servizio di assistenza ai velivoli; e

k) i documenti e i moduli relativi all'assistenza del velivolo;

l) l'occupazione plurima dei sedili del velivolo.

8.2.3. Procedure di rifiuto d'imbarco. Le procedure per assicurare che l'imbarco sia rifiutato alle persone che appaiono in stato di ubriachezza o che dimostrano, con il proprio comportamento o attraverso determinati segni fisici, di essere sotto l'influenza di droghe o medicinali, ad eccezione dei pazienti sottoposti ad appropriate cure mediche.

8.2.4. Rimozione e prevenzione della formazione di ghiaccio a terra. Una descrizione dei criteri e delle procedure adottati per la rimozione e la prevenzione della formazione di ghiaccio sui velivoli al suolo. Devono essere descritti, tra l'altro, i tipi e gli effetti del ghiaccio e di altri contaminanti sui velivoli quando sono fermi, durante i movimenti a terra e durante il decollo. Inoltre deve essere fornita una descrizione dei tipi di fluido utilizzato, ivi compresi:

a) i nomi delle marche o denominazioni commerciali;

b) le caratteristiche;

c) gli effetti sulle prestazioni del velivolo;

d) i tempi di persistenza (hold-over); e

e) le precauzioni durante l'uso.

8.3. Procedure di volo

8.3.1. Politica VFR/IFR. Una descrizione dei criteri adottati per autorizzare i voli VFR o per esigere che i voli siano condotti secondo le regole IFR o per passare da un tipo all'altro di regole di volo.

8.3.2. Procedure di navigazione. Una descrizione di tutte le procedure di navigazione relative al/i tipo/i di velivolo e all'area delle operazioni. È necessario tenere conto dei seguenti elementi:

a) procedure di navigazione standard, compresi i metodi che permettono di eseguire i controlli incrociati indipendenti dei dati inseriti attraverso la tastiera, quando questi dati hanno effetto sulla traiettoria di volo del velivolo;

b) navigazione MNPS e polare e navigazione in altre specifiche aree;

c) RNAV;

d) ripianificazione in volo;

e) procedure da seguire in caso di degrado dei sistemi di navigazione; e

f) RVSM (minimi di separazione verticale ridotta).

8.3.3. Procedure di regolazione dell'altimetro compreso l'uso, se opportuno, di

— altimetria metrica e tavole di conversione;

e

— procedure operative per l'utilizzo del QFE.

8.3.4. Procedure del sistema avvisatore di quota.

8.3.5 Sistema di avviso di prossimità al terreno/Sistema di avviso e rappresentazione del terreno (GPWS/TAWS). Le procedure e le istruzioni necessarie per la prevenzione di impatti al suolo di velivoli in volo controllato, comprese le limitazioni relative agli alti ratei di discesa in prossimità del terreno (per i relativi requisiti di addestramento cfr. parte D, punto 2.1).

8.3.6. Criteri e procedure di utilizzazione del sistema TCAS/ACAS

8.3.7. Criteri e procedure di gestione del combustibile in volo

8.3.8. Condizioni atmosferiche sfavorevoli e potenzialmente pericolose. Le procedure per operare in condizioni atmosferiche sfavorevoli e potenzialmente pericolose o per evitarle, in particolare in caso di:

a) temporali;

b) possibilità di formazione di ghiaccio;

c) turbolenza;

d) windshear;

e) corrente a getto (jetstream);

f) nubi di cenere vulcanica;

g) forti precipitazioni;

h) tempeste di sabbia;

i) onde orografiche; e

j) inversioni significative di temperatura.

8.3.9. Turbolenza di scia. I parametri in base ai quali determinare la separazione per la turbolenza di scia tenendo conto del tipo di velivolo, delle condizioni di vento e dell'ubicazione della pista.

8.3.10. Membri d'equipaggio alle loro postazioni di lavoro. Necessità che i membri d'equipaggio occupino le postazioni o i sedili loro assegnati durante le varie fasi del volo o quando ciò sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, comprese le procedure per il riposo controllato (controlled rest) in cabina di pilotaggio.

8.3.11. Uso delle cinture di sicurezza per l'equipaggio ed i passeggeri. Necessità che i membri d'equipaggio ed i passeggeri facciano uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza durante le varie fasi del volo o quando ciò sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza.

8.3.12. Ammissione alla cabina di pilotaggio. Le condizioni di ammissione in cabina di pilotaggio di persone che non siano membri dell'equipaggio di condotta. Devono anche essere descritte le misure relative all'ammissione degli ispettori inviati dall'Autorità.

8.3.13. Utilizzazione dei sedili equipaggio liberi. Le condizioni e le procedure per l'utilizzazione dei sedili equipaggio liberi.

8.3.14. Sopravvenuta inabilità dei membri d'equipaggio. Le procedure da applicare in caso di sopravvenuta inabilità di membri d'equipaggio in volo. Devono essere forniti esempi dei tipi di inabilità e dei mezzi per riconoscerli.

8.3.15. Requisiti di sicurezza in cabina passeggeri. Le procedure adeguate:

a) relative alla preparazione della cabina passeggeri per il volo, ai requisiti in volo e alla preparazione per l'atterraggio, ivi comprese le procedure relative alla sicurezza della cabina e delle aree di servizio;

b) atte a garantire che i passeggeri siano sistemati in maniera tale che, nel caso sia necessaria un'evacuazione d'emergenza, essi possano facilitare e non ostacolare l'evacuazione del velivolo;

c) da seguire durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri;

d) per il rifornimento/scarico di combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo;

e) relative all'autorizzazione o meno a fumare a bordo.

8.3.16. Procedure d'informazione ai passeggeri. Il contenuto, i mezzi e i tempi delle informazioni fornite ai passeggeri conformemente alla norma OPS 1.285.

8.3.17. Procedure per l'impiego dei velivoli quando a bordo sono presenti sistemi di rilevazione di radiazioni cosmiche o solari. Le procedure di utilizzazione dei sistemi di rilevazione delle radiazioni cosmiche e solari e di registrazione dei dati, ivi compresi i provvedimenti da prendere in caso di superamento dei limiti specificati nel Manuale delle operazioni. Inoltre, le procedure, comprese le procedure ATS, da seguire in caso di decisione di discesa o di cambiamento di rotta.

8.3.18. Impiego dell'autopilota e dell'automanetta.

8.4. Operazioni in ogni condizione meteorologica. Una descrizione delle procedure operative relative alle operazioni in ogni condizione meteorologica (vedi anche i capitoli D e E).

8.5. ETOPS. Una descrizione delle procedure operative ETOPS.

8.6. Utilizzazione delle MEL (liste degli equipaggiamenti minimi) e delle CDL (liste delle deviazioni consentite).

8.7. Voli non commerciali. Le procedure e limitazioni per:

a) voli di addestramento;

b) voli prova;

c) voli di rilascio (delivery);

d) voli di trasferimento alla base di manutenzione (ferry);

e) voli di dimostrazione; e

f) voli di posizionamento, specificando la tipologia di persone che può essere trasportata su tali voli.

8.8. Requisiti riguardanti l'ossigeno

8.8.1. Una descrizione delle condizioni in base alle quali deve essere fornito e utilizzato l'ossigeno.

8.8.2. Requisiti riguardanti l'ossigeno per:

a) l'equipaggio di condotta;

b) l'equipaggio di cabina; ed

c) i passeggeri.

9. MERCI PERICOLOSE ED ARMI

9.1. Informazioni, istruzioni e linee guida generali sul trasporto di merci pericolose, in particolare:

a) la politica dell'operatore sul trasporto di merci pericolose;

b) le linee guida relative ai requisiti in materia di accettazione, etichettatura, manipolazione, stivaggio e segregazione delle merci pericolose;

c) le procedure di risposta a situazioni d'emergenza in cui siano coinvolte merci pericolose;

d) i compiti di tutto il personale interessato, conformemente alla norma OPS 1.1215; e

e) le istruzioni per il trasporto dei dipendenti dell'operatore.

9.2. Le condizioni per il trasporto di armi, munizioni da guerra ed armi sportive.

10. SICUREZZA (SECURITY)

10.1. Le istruzioni e linee guida di carattere non riservato sulla sicurezza, in cui siano specificati l'autorità e le responsabilità del personale addetto alle operazioni. Devono essere anche specificate le misure e le procedure di gestione e di segnalazione di atti criminali a bordo quali interferenze illecite, atti di sabotaggio, minacce di attentati dinamitardi e dirottamenti.

10.2. Una descrizione delle misure di sicurezza preventive e del relativo addestramento.

Nota parte delle istruzioni e delle linee guida relative alla sicurezza può essere tenuta riservata.

11. GESTIONE, NOTIFICA E SEGNALAZIONE DI EVENTI

Procedure relative alla gestione, notifica e segnalazione di eventi. Questa sezione deve comprendere quanto segue:

a) le definizioni degli eventi e delle responsabilità relative di tutte le persone interessate;

b) le illustrazioni dei moduli utilizzati per notificare ogni tipo di evento (o copie di detti moduli), le istruzioni per la loro compilazione, gli indirizzi cui inviarli e l'intervallo di tempo entro cui la notifica deve essere fatta;

c) in caso di incidente, l'indicazione degli uffici dell'operatore, delle Autorità e degli altri organismi cui inviare notifica dell'incidente, le modalità e l'ordine secondo cui va effettuata la notifica;

d) le procedure per la notifica verbale alle unità del servizio del traffico aereo (ATS) di inconvenienti connessi con ACAS RA, rischi di impatto con uccelli, merci pericolose e condizioni di potenziale pericolo;

e) le procedure per l'inoltro di segnalazioni scritte concernenti inconvenienti riguardanti il traffico aereo, ACAS RA, rischi di impatto con uccelli, inconvenienti o incidenti connessi con merci pericolose e interferenze illecite;

f) le procedure di notifica per assicurare la conformità con la norma OPS 1.085, lettera b), e la norma OPS 1.420. Tali procedure devono comprendere le procedure interne di segnalazione in materia di sicurezza che i membri d'equipaggio sono tenuti a seguire per far sì che il comandante sia immediatamente informato di qualsiasi inconveniente che abbia, o potrebbe avere messo a rischio la sicurezza durante il volo e che gli siano fornite tutte le informazioni pertinenti.

12. REGOLE DELL'ARIA

Le regole dell'aria, incluso quanto segue:

a) le regole del volo a vista e del volo strumentale;

b) l'applicazione territoriale delle regole dell'aria;

c) le procedure di comunicazione, incluse le procedure da seguire in caso di avaria degli apparati di comunicazione;

d) le informazioni e le istruzioni relative all'intercettazione di velivoli civili;

e) le circostanze nelle quali deve essere mantenuto l'ascolto radio;

f) i segnali;

g) il sistema orario usato nelle operazioni di volo;

h) le autorizzazioni dell'ATC, la conformità al piano di volo e i rapporti di posizione;

i) i segnali visivi usati per avvertire un velivolo non autorizzato che sorvola o che sta per sorvolare una zona regolamentata, proibita o pericolosa;

j) le procedure per i piloti che sono testimoni di un incidente o che ricevono un messaggio di pericolo;

k) i codici visivi terra/aria ad uso dei sopravvissuti, la descrizione e l'utilizzazione dei segnali d'aiuto; e

l) i segnali di pericolo e d'urgenza.

13. LEASING

Una descrizione delle disposizioni operative per il leasing, le procedure connesse e le responsabilità di gestione.

B. **IMPIEGO DEL VELIVOLO — ELEMENTI RELATIVI AL TIPO**

È necessario tenere conto delle differenze tra tipi e le varianti di tipo di velivolo nelle sezioni riportate di seguito:

0. INFORMAZIONI GENERALI E UNITÀ DI MISURA

0.1. Le informazioni generali (ad esempio le dimensioni del velivolo), comprese una descrizione delle unità di misura utilizzate per l'impiego operativo del tipo di velivolo in questione e le tavole di conversione.

1. LIMITAZIONI

1.1. Una descrizione delle limitazioni certificate e delle limitazioni operative applicabili, tra cui:

a) le basi di certificazione [ad esempio CS-23, CS-25, allegato 16 dell'ICAO (CS-36 e CS-34) ecc.];

b) la configurazione dei posti passeggeri per ogni tipo di velivolo, con relativo disegno rappresentativo;

c) i tipi di operazioni approvate (ad esempio IFR/VFR, CAT II/III, tipo di RNP, voli in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio note, ecc.);

d) la composizione dell'equipaggio;

e) la massa e il centro di gravità;

f) le limitazioni di velocità;

g) l'/gli inviluppo/i di volo;

h) i limiti di vento, compresi quelli relativi alle operazioni su piste contaminate;

i) i limiti delle prestazioni per le configurazioni applicabili;

j) la pendenza della pista;

k) le limitazioni su piste bagnate o contaminate;

l) la contaminazione della cellula; e

m) le limitazioni degli impianti.

2. PROCEDURE NORMALI

2.1. Le procedure normali e i compiti assegnati all'equipaggio, le liste dei controlli appropriate (check-list), il sistema per l'utilizzazione delle liste dei controlli ed un'asserzione relativa alle necessarie procedure di coordinamento tra l'equipaggio di condotta e l'equipaggio di cabina. Devono essere incluse le procedure ed i compiti relativamente alle seguenti condizioni normali:

a) pre-volo;

b) pre-partenza (pre-departure);

c) controllo e regolazione degli altimetri;

d) rullaggio, decollo e salita;

e) procedure antirumore;

f) crociera e discesa;

g) avvicinamento, preparazione e informazioni riassuntive (briefing) per l'atterraggio;

h) avvicinamento VFR;

i) avvicinamento strumentale;

j) avvicinamento a vista e circuitazione a vista (circling);

k) mancato avvicinamento;

l) atterraggio normale; e

m) post atterraggio; e

n) operazioni su piste bagnate e contaminate.

3. PROCEDURE NON NORMALI E D'EMERGENZA

3.1. Le procedure non normali e d'emergenza e i compiti assegnati all'equipaggio, le liste dei controlli appropriate, il sistema per l'utilizzazione delle liste dei controlli e un'asserzione relativa alle necessarie procedure di coordinamento tra l'equipaggio di condotta e l'equipaggio di cabina. Devono essere incluse le procedure ed i compiti in presenza delle seguenti condizioni non normali e d'emergenza:

a) sopravvenuta inabilità di un membro di equipaggio;

b) procedure antincendio e antifumo;

c) voli non pressurizzati e parzialmente pressurizzati;

d) superamento dei limiti strutturali, ad esempio atterraggio in sovrappeso;

e) superamento dei limiti di radiazioni cosmiche;

f) colpo da fulmine;

g) comunicazioni di pericolo e allarme all'ATC in caso d'emergenza;

h) avaria motore;

i) avaria agli impianti;

j) istruzioni per il dirottamento in caso di avaria tecnica grave;

k) avviso di prossimità al suolo;

l) avviso TCAS;

m) windshear;

n) atterraggio/ammaraggio d'emergenza;

o) procedure per situazioni contingenti che possono occorrere durante la partenza.

4. PRESTAZIONI

4.0. I dati relativi alle prestazioni devono essere forniti in modo da essere facilmente utilizzabili.

4.1. Dati sulle prestazioni. Devono essere inclusi gli elementi relativi alle prestazioni che forniscono i dati necessari per conformarsi ai requisiti sulle prestazioni di cui ai capitoli F, G, H, e I della norma OPS 1, al fine di determinare:

a) i limiti di salita al decollo — massa, quota, temperatura;

b) la lunghezza di pista al decollo (asciutta, bagnata, contaminata);

c) i dati della traiettoria netta di volo per il calcolo della separazione dagli ostacoli o, ove applicabile, i dati della traiettoria di volo reale al decollo;

d) le perdite di gradiente con traiettorie di salita in virata;

e) i limiti di salita in rotta;

f) i limiti di salita in avvicinamento;

g) i limiti di salita all'atterraggio;

h) la lunghezza di pista all'atterraggio (asciutta, bagnata, contaminata), compresi gli effetti dovuti all'avaria in volo di un impianto o di un dispositivo, se tale avaria influisce sulla distanza di atterraggio;

i) i limiti dell'energia di frenata; e

j) le velocità applicabili alle diverse fasi di volo (considerando anche piste bagnate o contaminate).

4.1.1. Dati supplementari riguardanti i voli in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio. Devono essere inclusi tutti i dati di prestazione certificati relativi ad una configurazione consentita, o ad una deviazione dalla configurazione, come nel caso di dispositivo antislittamento inoperativo.

4.1.2. Qualora i dati sulle prestazioni richiesti per la classe di prestazioni considerata non fossero disponibili nel Manuale di volo del velivolo (AFM) approvato, devono essere inclusi altri dati accettabili per l'Autorità. Alternativamente, il Manuale delle operazioni può contenere riferimenti relativi ai dati approvati del Manuale di volo del velivolo, ove tali dati non siano suscettibili di essere usati spesso o in casi di emergenza.

4.2. Dati addizionali sulle prestazioni. I dati addizionali sulle prestazioni, ove applicabile, comprendenti:

a) i gradienti di salita con tutti i motori operativi;

b) la discesa progressiva (drift-dow);

c) gli effetti dei fluidi di sghiacciamento/antighiacciamento;

d) il volo con carrello esteso;

e) per velivoli con tre o più motori, i voli di trasferimento alla base di manutenzione con un motore inoperativo; e

f) i voli effettuati in accordo alla CDL.

5. PIANIFICAZIONE DEI VOLI

5.1. I dati e le istruzioni necessari per la pianificazione pre-volo ed in volo, compresi fattori quali le velocità previste e i valori di potenza prefissati. Se del caso, devono essere incluse le procedure per operazioni con uno o più motori inoperativi, per i voli ETOPS (in particolare la velocità di crociera con un motore inoperativo e la distanza massima da un aeroporto adeguato determinata conformemente alla norma OPS 1.245) e per i voli verso un aeroporto isolato.

5.2. Il metodo di calcolo del combustibile necessario per le diverse fasi del volo, conformemente alla OPS 1.255.

6. MASSA E BILANCIAMENTO

Le istruzioni e i dati per il calcolo della massa e del bilanciamento, in particolare:

a) il sistema di calcolo (ad esempio sistema ad indice);

b) le informazioni e le istruzioni per la compilazione dei documenti relativi alla massa ed al bilanciamento, compresi quelli compilati a mano e quelli preparati con il computer;

c) i limiti di massa e centro di gravità per i tipi e varianti di velivoli o per singoli specifici velivoli usati dall'operatore; e

d) la massa a vuoto operativa e il centro di gravità o indice corrispondente.

7. CARICAMENTO

Le procedure e le disposizioni per il caricamento e lo stivaggio del carico a bordo del velivolo.

8. LISTA DELLE DEVIAZIONI DI CONFIGURAZIONE CONSENTITE (CDL)

La/le lista/liste delle deviazioni di configurazione consentite (CDL), se fornita/e dal costruttore, deve/devono tenere conto dei tipi di velivolo e delle varianti impiegate, comprese le specifiche procedure da seguire quando un velivolo è messo in servizio conformemente alla relativa CDL.

9. LISTA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI MINIMI (MEL)

La lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) deve tenere conto dei tipi di velivolo e delle varianti impiegate nonché del tipo e dell'area delle operazioni. La MEL deve comprendere gli apparati di navigazione e deve tenere conto delle prestazioni richieste per la rotta e l'area delle operazioni.

10. EQUIPAGGIAMENTI D'EMERGENZA E DI SOPRAVVIVENZA, COMPRESO L'OSSIGENO

10.1. La lista degli equipaggiamenti di sopravvivenza da collocare a bordo sulle rotte da effettuare e le procedure per verificarne l'efficienza prima del decollo. Devono essere incluse anche le istruzioni relative all'ubicazione, all'accessibilità e all'uso degli equipaggiamenti d'emergenza e di sopravvivenza con le relative liste dei controlli.

10.2. La procedura per determinare la quantità di ossigeno necessaria e la quantità effettivamente disponibile. Devono essere presi in considerazione il profilo di volo, il numero di occupanti e un'eventuale depressurizzazione della cabina. Le informazioni devono essere fornite in modo tale da permettere un loro facile e sicuro utilizzo.

11. PROCEDURE DI EVACUAZIONE IN EMERGENZA

11.1. Istruzioni per la preparazione di un'evacuazione in emergenza, compresi il coordinamento dell'equipaggio e l'assegnazione alle postazioni d'emergenza.

11.2. Procedure di evacuazione in emergenza. Una descrizione dei compiti assegnati ai membri dell'equipaggio per l'evacuazione rapida di un velivolo e l'assistenza ai passeggeri in caso di ammaraggio o atterraggio forzato o altro caso d'emergenza.

12. IMPIANTI DI BORDO DEL VELIVOLO

Una descrizione degli impianti di bordo del velivolo, dei relativi comandi e le indicazioni e istruzioni per il loro uso.

C. **ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI SULLE ROTTE E GLI AEROPORTI**

1. Le istruzioni e le informazioni relative alle comunicazioni, alla navigazione ed agli aeroporti, compresi le altitudini e i livelli di volo minimi per ogni rotta da seguire e i minimi operativi per ogni aeroporto da utilizzare, in particolare:

a) altitudine/livello di volo minimi;

b) minimi operativi per gli aeroporti di partenza, di destinazione ed alternati;

c) sistemi di comunicazione e aiuti alla navigazione;

d) dati sulla pista e sulle infrastrutture dell'aeroporto;

e) avvicinamento, mancato avvicinamento e procedure di partenza (departure), comprese le procedure antirumore;

f) procedure in caso di avaria degli apparati di comunicazione;

g) organizzazione e mezzi di ricerca e di salvataggio nelle aree che il velivolo deve sorvolare;

h) una descrizione delle carte aeronautiche che devono essere presenti a bordo, in funzione del tipo di volo e della rotta da seguire, compreso il metodo di verifica della loro validità;

i) disponibilità dei servizi d'informazione aeronautica e meteorologica;

j) procedure di comunicazione e di navigazione in rotta;

k) classificazione degli aeroporti per la qualificazione dell'equipaggio di condotta;

l) limitazioni speciali di aeroporto (limitazioni di prestazioni e procedure operative).

D. **ADDESTRAMENTO**

1. Una descrizione dettagliata dei programmi di addestramento e dei programmi di controllo per tutto il personale addetto alle operazioni impegnato in compiti operativi in relazione alla preparazione e/o all'effettuazione del volo.

2. I programmi dettagliati di addestramento ed i programmi di controllo devono comprendere:

2.1. Per l'equipaggio di condotta: tutti i punti pertinenti prescritti di cui ai capitoli E ed N;

2.2. Per l'equipaggio di cabina: tutti i punti pertinenti prescritti di cui al capo O;

2.3. Per tutto il personale addetto alle operazioni interessato, inclusi i membri d'equipaggio:

a) tutti i punti pertinenti prescritti di cui al capo R (trasporto di merci pericolose per via aerea); e

b) tutti i punti pertinenti prescritti di cui al capo S (Sicurezza — Security).

2.4. Per il personale addetto alle operazioni che non faccia parte dell'equipaggio [ad esempio, addetto alle operazioni di volo (dispatcher), personale addetto ai servizi di assistenza a terra, ecc.]: tutti gli altri punti pertinenti prescritti dalla norma OPS relativi ai loro compiti.

3. Procedure

3.1. Le procedure per l'addestramento ed il controllo.

3.2. Le procedure da applicare nel caso in cui il personale non raggiunga o non mantenga i livelli professionali richiesti.

3.3. Le procedure atte a garantire che situazioni non normali o d'emergenza, che richiedano l'applicazione, totale o parziale, delle procedure non normali o d'emergenza e la simulazione di condizioni IMC con mezzi artificiali, non siano simulate durante i voli di trasporto aereo commerciale.

4. Una descrizione dei documenti da conservare e l'indicazione della durata di conservazione. (Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1065)

Appendice 1 alla norma OPS 1.1065

Periodo di conservazione dei documenti

L'operatore assicura che le seguenti informazioni/documentazioni siano archiviate in forma accettabile ed accessibile per l'Autorità, per il periodo di tempo indicato nelle seguenti tabelle.

Nota informazioni aggiuntive relative alle registrazioni di manutenzione sono fornite nella parte M.

Tabella 1

Informazioni utilizzate per la preparazione e l'effettuazione del volo

Informazioni utilizzate per la preparazione e l'effettuazione del volo specificate alla norma OPS 1.135	
Piano di volo operativo	3 mesi
Quaderno tecnico di bordo del velivolo	36 mesi dopo la data dell'ultimo inserimento di dati, conformemente alla Parte M, M.A.306 (c)
Documentazione NOTAM/AIS specifica della rotta se pubblicata dall'operatore	3 mesi
Documentazione relativa alla massa e al bilanciamento	3 mesi
Notifica di carichi speciali, comprese le merci pericolose	3 mesi

Tabella 2

Rapporti

Rapporti	
Giornale di rotta	3 mesi
Rapporto/i di volo per registrare i dettagli di tutti gli eventi di cui alla norma OPS 1.420 o di tutti gli eventi che il comandante ritiene necessario segnalare o registrare	3 mesi
Rapporti sui casi di superamento dei tempi di volo e di servizio e/o di riduzione dei periodi di riposo	3 mesi

Tabella 3

Registrazioni relative all'equipaggio di condotta

Registrazioni relative all'equipaggio di condotta	
Tempi di volo e di servizio e periodi di riposo	15 mesi
Licenza	Per tutto il tempo durante il quale il membro dell'equipaggio di condotta esercita per l'operatore le prerogative della propria licenza
Addestramento di conversione e controllo	3 anni
Corso di comando (controllo compreso)	3 anni
Addestramento e controlli periodici	3 anni
Addestramento e controllo per operare in entrambi i posti di pilotaggio	3 anni
Attività di volo recente (norma OPS 1.970)	15 mesi
Qualificazione di rotta e di aeroporto (cfr. norma OPS 1.975)	3 anni
Addestramento e qualificazione per operazioni specifiche se richieste dalla norma OPS (ad esempio ETOPS, Cat II/III)	3 anni
Addestramento per merci pericolose, come appropriato	3 anni

Tabella 4

Registrazioni relative all'equipaggio di cabina

Registrazioni relative all'equipaggio di cabina	
Tempi di volo e di servizio e periodi di riposo	15 mesi
Formazione iniziale, addestramento di conversione e sulle differenze (controllo compreso)	Per tutto il tempo durante il quale il membro dell'equipaggio di cabina è impiegato dall'operatore
Addestramento periodico e di aggiornamento (controllo compreso)	Fino a 12 mesi dopo che il membro dell'equipaggio di cabina ha cessato il servizio presso l'operatore
Addestramento relativo alle merci pericolose, come appropriato	3 anni

Tabella 5

Registrazioni relative ad altro personale addetto alle operazioni

Registrazioni relative ad altro personale addetto alle operazioni	
Documentazione relativa all'addestramento e alla qualificazione degli altri membri del personale per i quali è richiesto dalla norma OPS un programma di addestramento approvato	Ultimi 2 rapporti di addestramento

Tabella 6

Altre registrazioni

Altre registrazioni	
Registrazioni delle dosi di radiazioni cosmiche e solari	Fino a 12 mesi dopo che il membro d'equipaggio ha cessato il servizio presso l'operatore
Registrazioni del Sistema di qualità	5 anni
Documento relativo al trasporto di merci pericolose	3 mesi dopo il completamento del volo
Lista dei controlli per l'accettazione di merci pericolose	3 mesi dopo il completamento del volo

CAPO Q

LIMITI DEI TEMPI DI VOLO E DI SERVIZIO E REQUISITI DI RIPOSO

OPS 1.1090

Obiettivo e campo di applicazione

1. L'operatore definisce uno schema dei limiti dei tempi di volo, di servizio e di riposo (FTL) per i membri dell'equipaggio.

2. L'operatore assicura che per tutti i suoi voli:

2.1. lo schema dei limiti dei tempi di volo, di servizio e di riposo sia conforme:

a) alle disposizioni del presente capo; e

b) a tutte le disposizioni supplementari applicate dall'Autorità in conformità delle disposizioni del presente capo al fine di mantenere la sicurezza;

2.2. i voli siano programmati in modo da essere completati entro i periodi di servizio di volo ammessi, tenendo conto dei tempi necessari per le operazioni pre-volo, di volo e di transito;

2.3. i turni di servizio siano predisposti e pubblicati con sufficiente anticipo al fine di consentire ai membri dell'equipaggio di pianificare tempi di riposo adeguati.

3. Responsabilità dell'operatore

3.1. L'operatore designa una base di servizio per ogni membro dell'equipaggio.

3.2. L'operatore deve valutare la relazione tra la frequenza e l'alternanza dei periodi di servizio di volo e dei periodi di riposo e tenere nella debita considerazione gli effetti cumulativi di lunghi tempi di servizio interrotti da periodi di riposo minimi.

3.3. L'operatore assegna turni di servizio che evitino prassi indesiderabili quali l'alternanza di servizio diurno e notturno o posizionamenti dei membri dell'equipaggio tali da perturbare gravemente il normale ritmo sonno/lavoro.

3.4. L'operatore prevede giorni locali liberi da ogni servizio e li comunica in anticipo ai membri dell'equipaggio.

3.5. L'operatore assicura che i periodi di riposo prevedano tempo sufficiente per consentire ai membri dell'equipaggio di superare gli effetti della fatica indotta dai precedenti periodi di servizio e di essere ben riposati all'inizio del seguente periodo di servizio di volo.

3.6. L'operatore assicura che i periodi di servizio di volo siano pianificati in modo da consentire ai membri dell'equipaggio di mantenersi sufficientemente liberi da stanchezza, in modo da poter operare a un livello di sicurezza soddisfacente in qualsiasi circostanza.

4. Responsabilità dei membri dell'equipaggio

4.1. Un membro dell'equipaggio non può svolgere servizio su un velivolo qualora sappia di soffrire o di poter soffrire dei sintomi di affaticamento, o sia indisposto,e ciò possa mettere a rischio il volo.

4.2. I membri dell'equipaggio devono utilizzare al massimo le opportunità di riposo e le strutture messe a disposizione a tal fine e pianificare e utilizzare adeguatamente i propri periodi di riposo.

5. Responsabilità delle Autorità Nazionali per l'Aviazione Civile

5.1. Variazioni

5.1.1. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, l'Autorità può concedere variazioni ai requisiti del presente capo conformemente alla legislazione e alle procedure applicabili dello Stato membro interessato e in consultazione con le parti interessate

5.1.2. L'operatore deve dimostrare all'Autorità, sulla base dell'esperienza operativa e tenendo conto di altri fattori pertinenti quali le conoscenze scientifiche del momento, che le sue richieste di variazioni garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Tali variazioni sono corredate, se del caso, da adeguate misure di mitigazione della fatica operazionale.

OPS 1.1095

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.1. Equipaggio di condotta rinforzato:

un equipaggio di condotta che comprende un numero di membri superiore al numero minimo necessario per la condotta del velivolo e nel quale ogni membro dell'equipaggio di condotta può lasciare la sua postazione ed essere sostituito da un altro membro dell'equipaggio di condotta in possesso dell'opportuna qualifica.

1.2. Tempo di volo (Block Time):

il periodo di tempo tra il momento in cui un velivolo si sposta dall'area di parcheggio per il decollo e il momento in cui si ferma nella posizione di parcheggio assegnata e fino al completo arresto di tutti i motori di spinta.

1.3. Intervallo (Break):

un periodo in cui non si svolge nessun servizio, ma che è computato come tempo di servizio, in quanto è di durata inferiore ad un periodo di riposo.

1.4. Servizio (Duty):

qualsiasi compito associato con l'attività di un operatore titolare di un certificato di operatore aereo che un membro dell'equipaggio è tenuto a svolgere. Tranne dove stabilito da disposizioni specifiche del presente regolamento, l'Autorità determina se e in quale misura la riserva sia da considerarsi servizio.

1.5. Periodo di servizio (Duty period):

il periodo di tempo che inizia quando un membro d'equipaggio è chiamato dall'operatore a entrare in servizio e finisce quando il membro d'equipaggio è libero da qualsiasi compito.

1.6. Periodo di servizio di volo (Flight Duty Period):

il periodo di servizio di volo (PSV) è il periodo in cui una persona opera su un velivolo in qualità di membro dell'equipaggio. Il periodo di servizio di volo ha inizio quando il membro d'equipaggio è chiamato dall'operatore a presentarsi per iniziare uno o più voli e ha termine alla fine dell'ultimo volo nel quale egli è membro dell'equipaggio in servizio operativo.

1.7. Base di servizio:

il luogo designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato.

1.8. Giorno locale:

un periodo di 24 ore avente inizio alle 00.00 ora locale.

1.9. Notte locale:

un periodo di 8 ore tra le 22.00 e le 8.00 ora locale.

1.10. Giorno singolo libero dal servizio:

un giorno singolo libero dal servizio include due notti locali. Un periodo di riposo può essere incluso quale parte del giorno libero dal servizio.

1.11. Membro d'equipaggio in servizio operativo:

un membro d'equipaggio che presta servizio su un velivolo nel corso del volo o durante qualsiasi parte del volo.

1.12. Posizionamento (Positioning):

il trasferimento di un membro d'equipaggio, non in servizio operativo, da un posto all'altro, per conto dell'operatore, escluso il tempo di viaggio. Il tempo di viaggio è definito come segue:

— il tempo di trasferimento dal domicilio a un luogo designato dove il membro d'equipaggio è tenuto a entrare in servizio e viceversa;

— il tempo di trasferimento da un luogo di riposo al luogo dove ha inizio il servizio e viceversa.

1.13. Periodo di riposo:

un periodo di tempo non interrotto e definito durante il quale un membro d'equipaggio è libero da qualsiasi tipo di servizio e di riserva in aeroporto.

1.14. Riserva (Standby):

un periodo di tempo definito durante il quale un membro d'equipaggio è chiamato dall'operatore ad essere disponibile per ricevere un'assegnazione di un servizio di volo, di posizionamento o un altro servizio, senza che intercorra un periodo di riposo.

1.15. Finestra del ciclo circadiano inferiore (Window of Circadian Low — WOCL):

la finestra del ciclo circadiano inferiore (WOCL) è il periodo tra le ore 02.00 e le ore 05.59. All'interno di una fascia di tre fusi orari, la WOCL si riferisce all'ora della base di servizio. Oltre i tre fusi orari, la WOCL si riferisce all'ora della base di servizio per le prime 48 ore dalla partenza dal fuso orario della base di servizio e, successivamente, all'ora locale.

OPS 1.1100

Limiti dei tempi di volo e di servizio

1.1. Ore di servizio cumulativo

L'operatore assicura che i periodi di servizio totali assegnati al membro d'equipaggio non superino:

a) 190 ore di servizio in un periodo di 28 giorni consecutivi, ripartite il più omogeneamente possibile in tale periodo; e

b) 60 ore di servizio in un periodo di 7 giorni consecutivi.

1.2. Limite riguardante il totale del tempo di volo (block time)

L'operatore assicura che il totale dei tempi di volo in cui un singolo membro d'equipaggio è assegnato in qualità di membro dell'equipaggio in servizio operativo non superi

a) 900 ore per anno civile;

b) 100 ore in un periodo di 28 giorni consecutivi.

OPS 1.1105

Periodo di servizio di volo (FDP) massimo giornaliero

1.1. La presente norma non si applica ai voli con un solo pilota e ai voli per servizi medici d'emergenza.

1.2. L'operatore specifica orari di entrata in servizio che riflettano realisticamente il tempo necessario per i compiti a terra relativi alla sicurezza precedenti al volo come approvato dall'Autorità.

1.3. Il periodo di servizio di volo massimo giornaliero di base è di 13 ore.

1.4. Tali 13 ore sono ridotte di 30 minuti per tratta di volo a partire dalla terza tratta, con una riduzione totale massima di due ore.

1.5. Quando il periodo di servizio di volo ha inizio nella WOCL, il massimo di cui al punto 1.3 e al punto 1.4 viene ridotto del 100 % della sua sovrapposizione, fino a un massimo di due ore. Quando il periodo di servizio di volo termina durante la WOCL o è interamente compreso in essa, il periodo di servizio di volo massimo di cui al punto 1.3 e al punto 1.4 viene ridotto del 50 % della sua sovrapposizione.

2. Estensioni:

2.1. Il periodo di servizio di volo massimo giornaliero può essere esteso sino a un'ora.

2.2. Non sono consentite estensioni per un periodo di servizio di volo di base di 6 o più tratte.

2.3. Laddove un periodo di servizio di volo si sovrappone alla WOCL sino a due ore, le estensioni sono limitate a 4 tratte.

2.4. Laddove un periodo di servizio di volo si sovrappone alla WOCL per più di due ore, le estensioni sono limitate a 2 tratte.

2.5. Il numero massimo di estensioni è di due in qualsiasi periodo di sette giorni consecutivi.

2.6. Laddove un periodo di servizio di volo è pianificato in modo da utilizzare un'estensione, il riposo minimo prima e dopo il volo è aumentato di due ore o il solo riposo successivo al volo è aumentato di quattro ore. Laddove le estensioni sono utilizzate per periodi di servizio di volo consecutivi, il riposo precedente e il riposo successivo tra i due voli devono applicarsi in modo consecutivo.

2.7. Quando un periodo di servizio di volo con estensione ha inizio tra le 22.00 e le 04.59, l'operatore limita il periodo di servizio di volo a 11.45 ore.

3. Equipaggio di cabina

3.1. Per l'equipaggio di cabina assegnato a un volo o a una serie di voli, il periodo di servizio di volo può essere esteso per un tempo pari alla differenza tra l'orario di entrata in servizio dell'equipaggio di cabina e quello dell'equipaggio di condotta, a condizione che la differenza non sia superiore a un'ora.

4. Solidità operativa

4.1. Gli orari previsti devono consentire di terminare i voli entro il periodo di servizio di volo massimo consentito. Per consentire il raggiungimento di questo risultato, l'operatore deve intervenire per modificare l'orario previsto o la composizione dell'equipaggio al più tardi quando verifica che il periodo di servizio di volo effettivo supera il periodo di servizio di volo massimo consentito per oltre il 33 % dei voli programmati nell'arco del periodo stagionale.

5. Posizionamento

5.1. Il tempo impiegato per il posizionamento è considerato servizio.

5.2. Il posizionamento successivo all'entrata in servizio ma precedente il volo è incluso quale parte nel periodo di servizio di volo ma non è calcolato quale tratta.

5.3. Una tratta per il posizionamento immediatamente successiva a una tratta di volo in servizio operativo viene tenuta in considerazione per il calcolo del riposo minimo come definito ai seguenti punti 1.1 e 1.2 della norma OPS 1.1110.

6. Periodo di servizio di volo esteso (servizio frazionato — split duty)

6.1. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, l'Autorità può autorizzare un volo basato su un periodo di servizio di volo esteso che include un intervallo.

6.2. L'operatore deve dimostrare all'Autorità, sulla base dell'esperienza operativa e tenendo conto di altri fattori pertinenti quali le conoscenze scientifiche del momento, che la richiesta di estensione del periodo di servizio di volo garantisce un livello di sicurezza equivalente.

OPS 1.1110

Riposo

1. Riposo minimo

1.1. Il riposo minimo da assicurare prima di intraprendere un periodo di servizio di volo che inizia dalla base di servizio deve essere almeno altrettanto lungo del precedente periodo di servizio o avere la durata di 12 ore, a seconda di quale dei due è più lungo.

1.2. Il riposo minimo da assicurare prima di intraprendere un periodo di servizio di volo che inizia da un luogo diverso dalla base di servizio deve essere almeno altrettanto lungo del precedente periodo di volo o avere la durata di 10 ore, a seconda di quale dei due è più lungo; in caso di riposo minimo fuori dalla base di servizio, l'operatore deve prevedere la possibilità di dormire per 8 ore, tenendo in debita considerazione le esigenze di trasferimento e le altre necessità fisiologiche.

1.3. L'operatore assicura che gli effetti sui membri dell'equipaggio dell'attraversamento di più fusi orari siano compensati con un periodo di riposo supplementare, secondo quanto stabilito dall'Autorità, fermo restando il disposto dell'articolo 8.

1.4.1. Fatti salvi i punti 1.1 e 1.2 e fermo restando il disposto dell'articolo 8, l'Autorità può autorizzare la riduzione del riposo.

1.4.2. L'operatore deve dimostrare all'Autorità, sulla base dell'esperienza operativa e tenendo conto di altri fattori pertinenti quali le conoscenze scientifiche del momento, che la richiesta di variazione garantisce un livello di sicurezza equivalente.

2. Periodi di riposo

2.1. L'operatore assicura che il riposo minimo di cui sopra sia aumentato periodicamente fino ad un periodo di riposo settimanale di 36 ore, incluse due notti locali, in modo che non intercorrano mai più di 168 ore tra la fine di un periodo di riposo settimanale e l'inizio del successivo. In deroga alla norma OPS 1.1095, punto 1.9. l'Autorità ha facoltà di decidere che la seconda notte locale possa iniziare alle 20.00 se il periodo di riposo settimanale ha una durata di almeno 40 ore.

OPS 1.1115

Estensione del periodo di servizio di volo grazie al riposo durante il volo

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 8 e sempre che l'operatore dimostri all'Autorità che, sulla base dell'esperienza operativa e tenendo conto di altri fattori pertinenti quali le conoscenze scientifiche del momento, la sua richiesta garantisce un livello di sicurezza equivalente:

1.1. Rinforzo dell'equipaggio di condotta

L'Autorità fissa le disposizioni per il rinforzo dell'equipaggio di condotta minimo al fine di aumentare il periodo di servizio di volo oltre i limiti di cui alla precedente norma OPS 1.1105.

1.2. Equipaggio di cabina

L'Autorità fissa le disposizioni per il riposo minimo legale in volo per i membri dell'equipaggio di cabina quando il periodo di servizio di volo supera i limiti di cui alla precedente norma OPS 1.1105.

OPS 1.1120

Circostanze impreviste durante le operazioni di volo — Discrezionalità del comandante

1. Considerando la necessità di un attento controllo dei casi sotto indicati, durante l'effettuazione delle operazioni di volo, che iniziano al momento della presentazione, i limiti relativi ai periodi di servizio di volo, di servizio e di riposo di cui al presente capo possono essere variati in caso di circostanze impreviste. Tali variazioni devono essere accettabili per il comandante previa consultazione di tutti gli altri membri dell'equipaggio e devono, in tutti i casi, soddisfare i requisiti seguenti:

1.1. Il periodo di servizio di volo massimo di cui al punto 1.3 della presente norma OPS 1.1105 non può essere aumentato di oltre due ore senza un rafforzamento dell'equipaggio di condotta, nel qual caso il periodo di servizio di volo massimo può essere aumentato di non oltre tre ore.

1.1.2. Se nell'ultima tratta di un periodo di servizio di volo si verificano, dopo il decollo, circostanze impreviste che porteranno al superamento dell'aumento consentito, il volo può continuare fino all'aeroporto di destinazione previsto o all'aeroporto alternato.

1.1.3. In presenza di tali circostanze impreviste il periodo di riposo successivo ad un periodo di servizio di volo può essere ridotto, senza tuttavia scendere mai al di sotto del riposo minimo di cui al punto 1.2 della norma OPS 1.1110 del presente capo.

1.2. In caso di circostanze particolari che possano causare grave affaticamento e previa consultazione dei membri dell'equipaggio interessati, il comandante riduce il periodo di servizio di volo effettivo e/o aumenta il tempo di riposo, al fine di eliminare eventuali effetti negativi per la sicurezza del volo;

1.3. L'operatore garantisce che:

1.3.1. il comandante presenti un rapporto all'operatore ogni volta che un periodo di servizio di volo viene aumentato a sua discrezione o un periodo di riposo viene ridotto durante l'effettuazione delle operazioni di volo; e

1.3.2. allorquando l'aumento di un periodo di servizio di volo o la riduzione di un periodo di riposo superi un'ora, una copia del rapporto, al quale l'operatore deve aggiungere le sue osservazioni, sia inviata all'Autorità entro 28 giorni dall'occorrenza.

OPS 1.1125

Riserva

1. Riserva in aeroporto

1.1. Un membro dell'equipaggio è considerato di riserva in aeroporto dal momento in cui si presenta in servizio nella normale sede sino alla fine del periodo di riserva notificato.

1.2. La riserva in aeroporto è computata integralmente ai fini del calcolo delle ore cumulative di servizio.

1.3. Qualora la riserva in aeroporto sia immediatamente seguita da un servizio di volo, la relazione tra il periodo trascorso di riserva in aeroporto ed il servizio di volo assegnato è definita dall'Autorità. In tal caso, ai fini del calcolo del periodo minimo di riposo, il periodo di riserva in aeroporto è aggiunto al periodo di servizio come prescritto dalla norma OPS 1.1110, punti 1.1 e 1.2.

1.4. Qualora il periodo di riserva in aeroporto non sia seguito da un servizio di volo, deve essere seguito almeno da un periodo di riposo come stabilito dall'Autorità.

1.5. L'operatore fornisce al membro dell'equipaggio di riserva in aeroporto un locale tranquillo e confortevole non accessibile al pubblico.

2. Altri tipi di riserva (inclusa la riserva in albergo)

2.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, tutti gli altri tipi di riserva sono disciplinati dall'Autorità tenendo in considerazione quanto segue:

2.1.1. Tutte le attività programmate di riserva devono essere indicate nei turni di servizio e/o notificate in anticipo.

2.1.2. L'inizio e la fine della riserva devono essere definiti e notificati in anticipo.

2.1.3. La durata massima di ogni tipo di riserva da trascorrere in un luogo che non sia il luogo specifico in cui la persona è tenuta a presentarsi per entrare in servizio deve essere determinata.

2.1.4. Considerati i servizi a disposizione dei membri d'equipaggio per il riposo e per le altre necessità rilevanti, la relazione tra la riserva e l'eventuale servizio di volo assegnato durante la riserva deve essere definita.

2.1.5. Il computo dei tempi trascorsi di riserva ai fini del calcolo delle ore cumulative di servizio deve essere definito.

OPS 1.1130

Alimentazione

Occorre far sì che i membri d'equipaggio possano alimentarsi e dissetarsi, al fine di evitare diminuzioni del loro rendimento, soprattutto quando il periodo di servizio di volo supera le 6 ore.

OPS 1.1135

Registrazioni del tempo di volo, del tempo di servizio e dei periodi di riposo

1. L'operatore assicura che le registrazioni dei membri d'equipaggio includano:

   a) i tempi di volo (block time);

   b) l'inizio, la durata e il termine di ciascuno dei periodi di servizio o dei periodi di servizio di volo;

   c) i periodi di riposo e i giorni liberi da qualsiasi servizio

   e siano mantenute in modo da assicurare la conformità con i requisiti del presente capo; copie di tali registrazioni saranno messe a disposizione del membro dell'equipaggio a richiesta.

2. Qualora le registrazioni tenute dall'operatore in accordo al precedente punto 1 non contemplino tutti i propri periodi di servizio di volo, di servizio e di riposo, il membro d'equipaggio interessato deve tenere delle registrazioni individuali:

   a) dei tempi di volo (block time);

   b) dell'inizio, della durata e del termine di ciascuno dei periodi di servizio o dei periodi di servizio di volo;

   c) dei periodi di riposo e dei giorni liberi da qualsiasi servizio.

3. Un membro d'equipaggio presenta le proprie registrazioni, su richiesta, all'operatore che si serve delle sue prestazioni, prima di iniziare un periodo di servizio di volo per la prima volta.

4. Le registrazioni sono conservate per almeno 15 mesi di calendario dalla data dell'ultima annotazione rilevante o più a lungo se così previsto dalle disposizioni di diritto nazionale.

5. Inoltre, l'operatore conserva separatamente tutti i rapporti relativi ai periodi di servizio di volo estesi a discrezione del comandante, dell'estensione delle ore di volo e dei periodi di riposo ridotti per almeno sei mesi dopo l'occorrenza.

CAPO R

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE PER VIA AEREA

OPS 1.1150

Terminologia

a) I termini usati nel presente capo hanno il seguente significato:

   1) Lista di controlli per l'accettazione. Documento utilizzato per effettuare il controllo dello stato esteriore dei colli contenenti merci pericolose e il controllo dei relativi documenti al fine di verificare il rispetto di tutti i requisiti appropriati.

   2) Aeromobile da carico (Cargo). Qualsiasi aeromobile che trasporta merci o beni ma non passeggeri. In questo caso non sono considerati passeggeri le seguenti persone:

      i) un membro d'equipaggio;

      ii) un dipendente dell'operatore autorizzato e trasportato conformemente alle istruzioni del Manuale delle operazioni;

      iii) un rappresentante autorizzato di un'Autorità; o

      iv) una persona con compiti che abbiano attinenza con il trasporto a bordo di una particolare merce.

   3) Incidente (Accident) relativo a merci pericolose. Un evento associato e relativo al trasporto di merci pericolose che causa ferite fatali o gravi ad una persona o danni materiali notevoli.

4) Inconveniente (Incident) relativo a merci pericolose. Un evento, diverso da un incidente relativo a merci pericolose, associato e relativo al trasporto di merci pericolose, non verificatosi necessariamente a bordo di un velivolo, che causa ferite ad una persona, danni materiali, incendio, rottura, spillamento, fuoriuscita di fluidi o radiazioni o altri segni di degrado dell'integrità dell'imballaggio. È considerato incidente relativo a merci pericolose anche ogni evento legato al trasporto di merci pericolose che mette in serio pericolo il velivolo o i suoi occupanti.

5) Documento di trasporto di merci pericolose. Documento specificato nelle istruzioni tecniche. È compilato dalla persona che richiede il trasporto aereo delle merci pericolose e contiene le informazioni relative a tali merci. Il documento comporta una dichiarazione firmata attestante che le merci pericolose sono descritte completamente e precisamente con la loro denominazione di trasporto corretta e il loro numero UN/ID e che sono correttamente classificate, imballate, marcate, etichettate ed in condizioni idonee al trasporto.

6) Contenitore per trasporto. Un contenitore per trasporto è un articolo da usare per il trasporto di materiali radioattivi concepito per facilitare il trasporto di tali materiali, imballati o meno, con uno o più mezzi di trasporto. (Nota: cfr. definizione di unità per il carico, dove le merci pericolose non comprendono i materiali radioattivi.)

7) Prestatore di servizi di assistenza a terra (Handling Agent). Un'agenzia che esegue per conto dell'operatore una parte o la totalità delle sue funzioni, tra cui ricezione, caricamento, scaricamento, trasferimento o altre operazioni relative ai passeggeri o al carico.

8) Numero ID. Numero di identificazione temporaneo per merci pericolose cui non è stato assegnato un numero UN.

9) Sovraimballaggio. Un contenitore utilizzato da uno speditore per uno o più colli, che permette di avere una sola unità da trasportare al fine di facilitare la manipolazione e lo stivaggio. (Nota: in questa definizione non è compresa l'unità di carico.)

10) Collo. Il completo risultato dell'operazione di imballaggio comprendente l'imballaggio e il suo contenuto pronto per il trasporto.

11) Imballaggio. Contenitore e qualsiasi altro componente o materiale necessario affinché il contenitore possa svolgere la sua funzione di contenimento e assicurare la conformità ai requisiti di imballaggio.

12) Denominazione ufficiale di trasporto (Proper Shipping Name). Il nome che deve essere usato per designare un articolo o una sostanza particolare in tutti i documenti o le notifiche di trasporto e, se del caso, sugli imballaggi.

13) Ferita grave. Ferita subita da una persona in un incidente, che:

i) richiede un ricovero in ospedale, per un periodo superiore a 48 ore, entro 7 giorni dalla data in cui è stata subita la ferita; o

ii) provoca la frattura di un osso (ad eccezione delle fratture semplici di dita di mani o piedi o del naso); o

iii) provoca lacerazioni con gravi emorragie o lesioni di nervi, muscoli o tendini; o

iv) provoca lesioni a qualsiasi organo interno; o

v) comporta ustioni di secondo o terzo grado o ustioni su più del 5 % della superficie corporea; o

vi) risulta dall'esposizione verificata a sostanze infettive o a radiazioni nocive.

14) Stato di origine. L'Autorità del territorio in cui le merci pericolose sono state caricate per la prima volta su un velivolo.

15) Istruzioni tecniche. L'ultima edizione in vigore delle Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (doc. 9284-AN/905), comprendente supplementi e addenda, approvata e pubblicata per decisione del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

16) Numero UN. Numero di 4 cifre assegnato dal comitato di esperti sul trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per identificare una sostanza o un particolare gruppo di sostanze.

17) Unità di carico. Qualsiasi tipo di contenitore per aeromobile, di paletta con rete per aeromobile o di paletta con rete tesa sopra un igloo per aeromobile. (Nota: il sovraimballaggio non è compreso in questa definizione; per un contenitore di materiali radioattivi, cfr. definizione di contenitore per trasporto.)

OPS 1.1155

Autorizzazione per il trasporto di merci pericolose

L'operatore non deve trasportare merci pericolose se non è autorizzato dall'Autorità.

OPS 1.1160

Campo di applicazione

a) L'operatore si conforma alle disposizioni delle Istruzioni tecniche in tutti i casi in cui devono essere trasportate merci pericolose, sia che il volo si svolga totalmente o parzialmente all'interno o totalmente all'esterno del territorio dello Stato in questione.

b) Articoli e sostanze che altrimenti sarebbero classificati come merci pericolose sono esclusi dalle disposizioni del presente capo, nella misura specificata nelle Istruzioni tecniche, a condizione che:

1) si trovino a bordo del velivolo conformemente alle relative norme applicabili o per ragioni operative;

2) siano trasportati nel quadro della ristorazione o del servizio di cabina;

3) siano trasportati per utilizzazione in volo come aiuti veterinari o come prodotti di eutanasia di un animale;

4) siano trasportati a scopo di aiuto medico ai pazienti in volo, alle seguenti condizioni:

i) le bombole sono state fabbricate appositamente per contenere e trasportare quel gas particolare;

ii) le droghe, le medicine e gli altri oggetti medici sono sotto il controllo di personale addestrato durante il periodo del loro uso a bordo;

iii) i dispositivi contenenti pile a liquido sono mantenuti, e se necessario fissati, in posizione verticale per evitare la fuoriuscita dell'elettrolita; e

iv) sono prese le disposizioni necessarie per stivare e fissare tutti gli equipaggiamenti durante il decollo e l'atterraggio ed ogni volta che il comandante lo ritenga necessario per motivi di sicurezza; o

5) siano trasportati da passeggeri o da membri d'equipaggio.

c) Gli articoli e le sostanze destinati a sostituire quelli di cui alla precedente lettera b), punti 1 e 2, devono essere trasportati su un velivolo conformemente alle Istruzioni tecniche.

OPS 1.1165

Limitazioni del trasporto di merci pericolose

a) L'operatore prende tutte le misure ragionevolmente possibili per assicurare che gli articoli e le sostanze specificamente identificate con il loro nome o con la loro descrizione generica nelle Istruzioni tecniche come vietate per trasporto in ogni caso non siano trasportati a bordo di nessun velivolo.

b) L'operatore prende tutte le misure ragionevolmente possibili per assicurare che gli articoli, le sostanze o altre merci identificate nelle Istruzioni tecniche come vietate per trasporto in circostanze normali siano trasportati soltanto se:

1) sono oggetto di un'esenzione rilasciata dagli Stati interessati conformemente alle Istruzioni tecniche; o

2) le Istruzioni tecniche indicano che possono essere trasportate con riserva di un'autorizzazione rilasciata dallo Stato di origine.

OPS 1.1170

Classificazione

L'operatore prende tutte le misure ragionevolmente possibili per assicurare che gli articoli e le sostanze siano classificati come merci pericolose conformemente alle Istruzioni tecniche.

OPS 1.1175

Imballaggio

L'operatore prende tutte le misure ragionevolmente possibili per assicurare che le merci pericolose siano imballate conformemente alle Istruzioni tecniche.

OPS 1.1180

Etichettatura e marcatura

a) L'operatore prende tutte le misure ragionevolmente possibili per assicurare che i colli, i sovraimballaggi e i contenitori per trasporto siano etichettati e marcati conformemente alle Istruzioni tecniche.

b) Se le merci pericolose sono trasportate su un volo che esce parzialmente o integralmente dal territorio di uno Stato, l'etichettatura e la marcatura devono essere fatte in inglese, oltre ad ogni altra lingua richiesta.

OPS 1.1185

Documento di trasporto di merci pericolose

a) L'operatore assicura che, salvo indicazione contraria nelle Istruzioni tecniche, le merci pericolose siano accompagnate da un apposito documento di trasporto.

b) Se le merci pericolose sono trasportate su un volo che esce parzialmente o integralmente dal territorio di uno Stato, il documento deve essere compilato in inglese, oltre ad ogni altra lingua richiesta.

OPS 1.1195

Accettazione di merci pericolose

a) L'operatore non accetta merci pericolose da trasportare finché l'imballaggio, il sovraimballaggio o il contenitore per trasporto non sono stati ispezionati conformemente alle procedure di accettazione specificate nelle Istruzioni tecniche.

b) L'operatore o il suo prestatore di servizi di assistenza a terra deve utilizzare una lista di controlli per l'accettazione. La lista di controlli per l'accettazione consente la verifica di tutti i dettagli pertinenti ed è redatta in modo tale da consentire la registrazione dei risultati del controllo per l'accettazione con sistemi manuali, meccanici o informatici.

OPS 1.1200

Ispezioni per scoprire danni, fuoriuscite o contaminazioni

a) L'operatore assicura che:

1) i colli, i sovraimballaggi ed i contenitori di trasporto siano ispezionati per scoprire eventuali fuoriuscite o danni immediatamente prima di essere caricati su un velivolo o in un'unità di carico, conformemente alle Istruzioni tecniche;

2) un'unità di carico non sia caricata su un velivolo se non è stata ispezionata conformemente alle Istruzioni tecniche e se le merci pericolose che contiene non sono state trovate esenti da fuoriuscite o danni;

3) i colli, sovraimballaggi o contenitori di trasporto che presentano perdite o danni non siano caricati a bordo di un velivolo;

4) qualsiasi collo di merci pericolose che si trova a bordo di un velivolo e che presenta perdite o danni sia sbarcato o sia oggetto di un accordo di sbarco con un'autorità o un organismo competente. In tal caso, il resto della partita deve essere ispezionato al fine di assicurare che si trovi in perfetto stato di trasporto e che il velivolo o il suo carico non abbiano subito danni o contaminazioni; e

5) i colli, sovraimballaggi e contenitori di trasporto siano ispezionati alla ricerca di tracce di danni o fuoriuscite al momento dello scaricamento del velivolo o dell'unità di carico e, se vengono trovate tali tracce, la zona in cui erano stivate le merci pericolose sia ispezionata alla ricerca di eventuali danni o contaminazioni.

OPS 1.1205

Eliminazione della contaminazione

a) L'operatore assicura che:

1) qualsiasi contaminazione derivante da una fuoriuscita o da un danneggiamento di merci pericolose sia eliminata senza indugio; e

2) un velivolo che sia stato contaminato da materiale radioattivo sia immediatamente ritirato dal servizio e non sia rimesso in servizio finché il livello di radiazione su tutte le superfici accessibili e la contaminazione volatile non siano più superiori ai valori specificati nelle Istruzioni tecniche.

OPS 1.1210

Restrizioni di caricamento

a) Cabina passeggeri e cabina di pilotaggio. L'operatore assicura che le merci pericolose non siano trasportate in una cabina del velivolo occupata da passeggeri o in cabina di pilotaggio, salvo indicazioni contrarie delle Istruzioni tecniche.

b) Compartimenti di carico. L'operatore assicura che le merci pericolose siano caricate, isolate, stivate e fissate su un velivolo conformemente alle Istruzioni tecniche.

c) Merci pericolose riservate ad aerei da carico. L'operatore assicura che i colli di merci pericolose con la scritta Cargo Aircraft Only siano trasportati con aerei da carico e caricati conformemente alle Istruzioni tecniche.

OPS 1.1215

Comunicazione di informazioni

a) Informazioni al personale di terra. L'operatore assicura che:

1) siano fornite le informazioni necessarie per permettere al personale di terra di svolgere i propri compiti relativi al trasporto di merci pericolose, comprese le azioni da intraprendere in caso di inconvenienti e incidenti connessi con merci pericolose; e

2) se del caso, le informazioni di cui alla precedente lettera a), punto 1, siano anche fornite al suo agente di assistenza a terra.

b) Informazioni ai passeggeri e ad altre persone

1) L'operatore assicura che le informazioni siano comunicate conformemente alle Istruzioni tecniche in modo che i passeggeri siano avvertiti dei tipi di merci che è loro vietato trasportare a bordo di un velivolo; e

2) l'operatore e, se del caso, il suo agente di assistenza a terra assicurano che siano fornite, ai punti di accettazione del carico, note informative sul trasporto di merci pericolose.

c) Informazioni ai membri d'equipaggio. L'operatore assicura che il Manuale delle operazioni contenga le informazioni necessarie per permettere ai membri d'equipaggio di eseguire i propri compiti relativi al trasporto di merci pericolose, comprese le azioni da intraprendere in caso di emergenze connesse con merci pericolose.

d) Informazioni al comandante. L'operatore assicura che il comandante riceva informazioni scritte, conformemente alle Istruzioni tecniche. (Cfr. tabella 1 dell'appendice 1 alla norma OPS 1.1065 per la durata di conservazione dei documenti).

e) Informazioni in caso di inconveniente o incidente aereo

1) L'operatore di un velivolo che sia coinvolto in un inconveniente aereo fornisce, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per minimizzare i rischi dovuti alla presenza di merci pericolose a bordo.

2) L'operatore di un velivolo che sia coinvolto in un incidente aereo informa tempestivamente l'autorità competente dello Stato nel quale è accaduto l'incidente aereo della presenza di merci pericolose a bordo.

OPS 1.1220

Programmi di addestramento

a) L'operatore elabora e applica programmi di addestramento del personale, conformemente alle Istruzioni tecniche, che sono approvati dall'Autorità.

b) Operatori che non possiedono un'autorizzazione permanente per il trasporto di merci pericolose. L'operatore assicura che:

1) il personale impegnato nella movimentazione generale del carico e dei bagagli abbia ricevuto un addestramento adeguato per svolgere i propri compiti in relazione alle merci pericolose. Tale addestramento deve coprire almeno gli argomenti indicati nella colonna 1 della tabella 1 ed essere svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, sappia riconoscere tali merci e sappia quali requisiti devono essere applicati per il trasporto di tali merci da parte dei passeggeri; e

2) il personale seguente:

i) membri d'equipaggio;

ii) personale addetto all'assistenza dei passeggeri; e

iii) personale di sicurezza impiegato dall'operatore, che si occupa del controllo dei passeggeri e dei loro bagagli,

abbia ricevuto un addestramento che copra almeno gli argomenti indicati nella colonna 2 della tabella 1 e sia svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, sappia riconoscere tali merci e sappia quali requisiti devono essere applicati per il trasporto di tali merci da parte dei passeggeri.

Tabella 1

ARGOMENTI DELL'ADDESTRAMENTO	1	2
Aspetti generali	X	X
Limitazioni nel trasporto aereo delle merci pericolose		X
Marcatura ed etichettatura dei colli	X	X
Merci pericolose nei bagagli passeggeri	X	X
Procedure di emergenza	X	X

Nota: la "X" indica un argomento da coprire.

c) Operatori che possiedono un'autorizzazione permanente per il trasporto di merci pericolose. L'operatore assicura che:

1) il personale impegnato nell'accettazione di merci pericolose abbia ricevuto un addestramento adeguato e sia qualificato per svolgere i propri compiti. Tale addestramento deve coprire almeno gli argomenti indicati nella colonna 1 della tabella 2 ed essere svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il personale interessato sia in grado di prendere decisioni in merito all'accettazione o al rifiuto di merci pericolose da trasportare per via aerea;

2) il personale impegnato nella movimentazione a terra, nel deposito e nel caricamento di merci pericolose abbia ricevuto un addestramento adeguato per svolgere i propri compiti in relazione alle merci pericolose. Tale addestramento deve coprire almeno gli argomenti indicati nella colonna 2 della tabella 2 ed essere svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, sappia riconoscere tali merci e sappia come manipolarle e caricarle;

3) il personale impegnato nella movimentazione generale del carico e dei bagagli abbia ricevuto un addestramento adeguato per svolgere i propri compiti in relazione alle merci pericolose. Tale addestramento deve coprire almeno gli argomenti indicati nella colonna 3 della tabella 2 ed essere svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, sappia riconoscere tali merci e sappia quali requisiti devono essere applicati per il trasporto di tali merci da parte dei passeggeri;

4) i membri dell'equipaggio di condotta abbiano ricevuto un addestramento che copra almeno gli argomenti indicati nella colonna 4 della tabella 2. L'addestramento deve essere svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose e sappia come devono essere trasportate su un velivolo; e

5) il personale seguente:

i) personale addetto all'assistenza dei passeggeri;

ii) personale di sicurezza impiegato dall'operatore, che si occupa del controllo dei passeggeri e dei loro bagagli; e

iii) i membri d'equipaggio che non sono membri dell'equipaggio di condotta abbiano ricevuto un addestramento che copra almeno gli argomenti indicati nella colonna 5 della tabella 2. L'addestramento deve essere svolto in maniera approfondita tale da assicurare la consapevolezza dei pericoli connessi con le merci pericolose e l'applicazione dei requisiti per il trasporto di tali merci da parte dei passeggeri o, in generale, per il loro trasporto a bordo di un velivolo.

d) L'operatore assicura che tutto il personale che segue l'addestramento sia sottoposto ad un esame atto a verificare la conoscenza delle rispettive responsabilità.

e) L'operatore assicura che tutto il personale che necessita di un addestramento relativo alle merci pericolose riceva un addestramento periodico ad intervalli di tempo che non superino 2 anni.

f) L'operatore assicura che per tutto il personale formato conformemente alla precedente lettera d) e conformemente alle Istruzioni tecniche siano conservati i registri relativi all'addestramento relativo alle merci pericolose.

g) L'operatore assicura che il personale del suo prestatore di servizi di assistenza a terra sia addestrato conformemente alla colonna applicabile della tabella 1 o della tabella 2.

Tabella 2

ARGOMENTI DELL'ADDESTRAMENTO	1	2	3	4	5
Aspetti generali	X	X	X	X	X
Limitazioni nel trasporto aereo delle merci pericolose	X	X		X	X
Classificazione delle merci pericolose	X				
Elenco delle merci pericolose	X	X		X	
Requisiti generali di imballaggio ed istruzioni di imballaggio	X				
Specifiche e marcatura dei colli	X				
Marcatura ed etichettatura dei colli	X	X	X	X	X
Documentazione fornita dal mittente	X				
Accettazione di merci pericolose, compresa l'utilizzazione della lista dei controlli	X				
Procedure di deposito e caricamento	X	X	X	X	
Ispezioni per ricerca di danni o fuoriuscite e procedure di decontaminazione	X	X			
Comunicazione delle informazioni al comandante	X	X		X	
Merci pericolose nei bagagli passeggeri	X	X	X	X	X
Procedure di emergenza	X	X	X	X	X

Nota: la "X" indica un argomento da coprire.

OPS 1.1225

Rapporti su inconvenienti o incidenti connessi con merci pericolose

a) L'operatore riferisce all'Autorità sugli inconvenienti o incidenti connessi con merci pericolose. Un primo rapporto deve essere trasmesso entro 72 ore dall'evento, a meno che vi si oppongano circostanze eccezionali.

b) L'operatore riferisce inoltre all'Autorità in merito a merci pericolose non dichiarate o dichiarate erroneamente che sono state scoperte nelle merci o nel bagaglio dei passeggeri. Un primo rapporto deve essere trasmesso entro 72 ore dalla scoperta, a meno che vi si oppongano circostanze eccezionali.

CAPO S

SICUREZZA (SECURITY)

OPS 1.1235

Requisiti di sicurezza

L'operatore assicura che tutto il personale interessato conosca e rispetti i requisiti pertinenti dei programmi nazionali di sicurezza dello Stato dell'operatore.

OPS 1.240

Programmi di addestramento

L'operatore elabora, mantiene e gestisce i programmi di addestramento approvati che permettono ai suoi membri d'equipaggio di intraprendere adeguate azioni al fine di prevenire atti di interferenza illecita, quali il sabotaggio o il sequestro illecito di velivoli e di minimizzare le eventuali conseguenze di tali eventi qualora accadessero. Il programma di addestramento è compatibile con il programma nazionale di sicurezza aerea. I singoli membri d'equipaggio possiedono conoscenze e competenze riguardo a tutti gli elementi pertinenti del programma di addestramento.

OPS 1.1245

Rapporti su atti di interferenza illecita

A seguito di un atto di interferenza illecita a bordo di un velivolo, il comandante, o in sua assenza l'operatore, presenta senza indugio un rapporto su tale atto all'Autorità locale designata e all'Autorità dello Stato dell'operatore.

OPS 1.1250

Lista di controllo delle procedure di perquisizione del velivolo

L'operatore assicura che sia presente a bordo una lista di controllo delle procedure da seguire ai fini della ricerca di una bomba o di un ordigno esplosivo improvvisato (IED) in caso di sospetto sabotaggio, nonché per l'ispezione dei velivoli alla ricerca di armi, esplosivi o altri dispositivi pericolosi nascosti a bordo allorché esiste un sospetto fondato che il velivolo possa essere oggetto di un atto di interferenza illecita. La lista di controllo è accompagnata da direttive sulle azioni appropriate da intraprendere in caso di ritrovamento di una bomba o di un oggetto sospetto, nonché da informazioni sull'ubicazione di minor rischio, specifica per il velivolo, per la collocazione della bomba, laddove fornite dal detentore del certificato di omologazione del tipo.

OPS 1.1255

Sicurezza del compartimento dell'equipaggio di condotta

a) In tutti i velivoli in cui il compartimento dell'equipaggio di condotta è munito di una porta, questa deve poter essere bloccata e devono essere forniti o stabiliti strumenti e procedure accettabili per l'Autorità che consentano all'equipaggio di cabina di informare l'equipaggio di condotta nell'eventualità di attività sospette o violazioni della sicurezza nella cabina.

b) Il compartimento dell'equipaggio di condotta di tutti i velivoli per trasporto passeggeri la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 45 500 kg e la cui configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 60 è equipaggiato di una porta approvata che può essere bloccata e sbloccata da ciascuna stazione pilota e progettata per soddisfare i requisiti operativi retroattivi applicabili in materia di aeronavigabilità. La configurazione di progetto della porta non ostacola le operazioni di emergenza ai sensi dei requisiti operativi retroattivi applicabili in materia di aeronavigabilità.

c) In tutti i velivoli in cui il compartimento dell'equipaggio di condotta è munito di una porta conformemente alla lettera b):

1) Tale porta deve essere chiusa prima dell'avvio dei motori per il decollo e bloccata quando richiesto dalla procedura di sicurezza o dal comandante fino allo spegnimento dei motori dopo l'atterraggio, eccetto quando si ritiene necessario che persone autorizzate abbiano accesso o possano uscire conformemente al programma nazionale di sicurezza aerea;

2) sono previsti da ciascuna stazione pilota sistemi di monitoraggio dell'area al di fuori del compartimento dell'equipaggio di condotta nella misura in cui ciò è necessario per identificare le persone che chiedono di accedere al compartimento dell'equipaggio di condotta e per individuare comportamenti sospetti o minacce potenziali.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1900/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([1]),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3922/91 ([2]) prevede nell'allegato III requisiti tecnici e procedure amministrative comuni applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili. Tali requisiti e procedure armonizzati si applicano a tutti gli aeromobili utilizzati dagli operatori comunitari, a prescindere dal fatto che siano immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo.

(2) Le misure necessarie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3922/91 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([3]).

(3) In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le modalità secondo cui, come stabilito dal regolamento (CEE) n. 3922/91, i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni di cui all'allegato III di tale regolamento possano essere modificati o integrati, o uno Stato membro possa essere esentato dall'applicarli. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(4) Ove, per imperativi motivi di urgenza legati al mantenimento di un livello sufficiente di sicurezza aerea, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di determinate misure.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3922/91,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3922/91 è modificato come segue:

1) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 3, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

«In questo caso, la Commissione notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono anche essere modificate secondo l'articolo 11 per tenere conto di tale misura.»;

b) al paragrafo 4, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

«In questo caso, la Commissione notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare tale misura. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono anche essere modificate secondo l'articolo 11 per tenere conto di tale misura.»;

2) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, imposte dal progresso scientifico e tecnico e che modificano le regole tecniche e le procedure amministrative comuni elencate nell'allegato III, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Per imperativi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 12, paragrafo 4.»;

b) al paragrafo 2 le parole «all'articolo 12» sono sostituite dalle parole «all'articolo 12, paragrafo 3»;

([1]) Parere del Parlamento europeo del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006.

([2]) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

([3]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12*

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza aerea (in seguito denominato» il comitato«).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo
Il presidente
Josep BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA

REGOLAMENTO (CE) N. 1901/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

considerando quanto segue:

(1) Prima di essere immesso in commercio in uno o più Stati membri un medicinale per uso umano deve, in genere, essere sottoposto a studi approfonditi, comprese le prove precliniche e le sperimentazioni cliniche, al fine di garantire la sicurezza, l'elevata qualità e l'efficacia del suo impiego nella popolazione cui è destinato.

(2) Talvolta tali studi non sono stati effettuati per l'uso pediatrico del medicinale: molti dei medicinali attualmente impiegati nella popolazione pediatrica non sono stati studiati o autorizzati a tal fine. Il mercato da solo si è rivelato insufficiente per stimolare in modo adeguato la ricerca, lo sviluppo e l'autorizzazione di medicinali per uso pediatrico.

(3) I problemi che risultano dalla mancanza di medicinali adatti per l'uso pediatrico includono: rischi più elevati di reazioni avverse, tra cui il decesso, a causa di informazioni inadeguate sul dosaggio; cure inefficaci per sottodosaggio; non disponibilità per la popolazione pediatrica dei progressi terapeutici e di adeguati preparati e modalità di somministrazione e impiego nella popolazione pediatrica di preparati magistrali o officinali potenzialmente di scarsa qualità.

(4) Il presente regolamento mira ad agevolare lo sviluppo e l'accessibilità di medicinali per uso pediatrico, a garantire che i medicinali utilizzati nella popolazione pediatrica siano oggetto di una ricerca etica di qualità elevata, e di un'autorizzazione specifica per l'uso pediatrico, nonché a migliorare le informazioni disponibili sull'uso dei medicinali nelle diverse popolazioni pediatriche. Tali obiettivi dovrebbero essere realizzati senza sottoporre la popolazione pediatrica a sperimentazioni cliniche non necessarie e senza ritardare l'autorizzazione di medicinali destinati a popolazioni diverse da quella pediatrica.

(5) Tenendo conto del fatto che qualsiasi normativa sui medicinali deve mirare fondamentalmente a salvaguardare la salute pubblica, tale obiettivo deve essere raggiunto con mezzi che non impediscono la libera circolazione dei medicinali sicuri all'interno della Comunità. Le divergenze tra le disposizioni nazionali di carattere legislativo, regolamentare ed amministrativo sui medicinali tendono ad ostacolare il commercio intracomunitario e si ripercuotono pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno. Qualsiasi azione volta a promuovere lo sviluppo e l'autorizzazione di medicinali per uso pediatrico è quindi giustificata qualora si tratti di eliminare tali ostacoli o di prevenirne l'insorgenza. L'articolo 95 del trattato costituisce pertanto la base giuridica adeguata.

(6) L'istituzione di un sistema di obblighi, premi ed incentivi si è dimostrato necessario per raggiungere tali obiettivi. La natura esatta di detti obblighi, premi ed incentivi dovrebbe tenere conto dello status del medicinale in questione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i medicinali necessari per uso pediatrico e quindi il suo campo d'applicazione dovrebbe includere i prodotti in via di sviluppo non ancora autorizzati, i prodotti autorizzati ancora protetti da diritti di proprietà intellettuale ed i prodotti autorizzati non più soggetti ai diritti di proprietà intellettuale.

([1]) GU C 267 del 27.10.2005, pag. 1.
([2]) Parere del Parlamento europeo del 7 settembre 2005 (GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 225), posizione comune del Consiglio del 10 marzo 2006 (GU C 132 E del 7.6.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 1º giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione de Consiglio del 23 ottobre 2006.

(7) Qualsiasi preoccupazione per la sperimentazione nella popolazione pediatrica andrebbe controbilanciata dalle preoccupazioni etiche riguardanti la somministrazione di medicinali a una popolazione su cui non sono stati adeguatamente sperimentati. I rischi per la salute pubblica derivanti dall'impiego pediatrico di medicinali non sperimentati sulla popolazione pediatrica può essere affrontato in sicurezza con lo studio di medicinali per uso pediatrico, che dovrebbero essere controllati e monitorati attentamente in conformità delle prescrizioni specifiche di tutela della popolazione pediatrica che partecipa a sperimentazioni cliniche nella Comunità di cui alla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali ad uso umano ([1]).

(8) È opportuno istituire un comitato scientifico, il comitato pediatrico, all'interno dell'Agenzia europea per i medicinali, in prosieguo denominata «l'Agenzia», che disponga delle conoscenze e competenze necessarie nell'ambito dello sviluppo e della valutazione di tutti gli aspetti dei medicinali destinati alle popolazioni pediatriche. Al comitato pediatrico dovrebbero applicarsi le norme sui comitati scientifici dell'Agenzia stabilite dal regolamento (CE) n. 726/2004 ([2]). I membri del comitato pediatrico non dovrebbero quindi avere nell'industria farmaceutica interessi finanziari o di altra natura suscettibili di influenzarne l'imparzialità, dovrebbero impegnarsi ad agire nell'interesse pubblico e in modo indipendente e presentare una dichiarazione annuale dei loro interessi finanziari. Detto comitato dovrebbe essere responsabile innanzitutto della valutazione scientifica e dell'approvazione dei piani d'indagine pediatrica e del relativo sistema di deroghe e differimenti; dovrebbe inoltre costituire un elemento chiave delle diverse misure di sostegno contenute nel presente regolamento. Nei suoi lavori esso dovrebbe analizzare i potenziali benefici terapeutici significativi per i pazienti pediatrici partecipanti agli studi o per la popolazione pediatrica in generale, inclusa l'esigenza di evitare studi non necessari. Il Comitato pediatrico dovrebbe inoltre rispettare le prescrizioni comunitarie esistenti, comprese la direttiva 2001/20/CE e la linea guida E11 della Conferenza internazionale sull'armonizzazione (ICH) riguardante lo sviluppo di medicinali per uso pediatrico, ed evitare ritardi nell'autorizzazione di medicinali destinati ad altre popolazioni a causa degli studi necessari in campo pediatrico.

(9) È opportuno istituire procedure con cui l'Agenzia possa approvare e modificare un piano d'indagine pediatrica, che è il documento su cui dovrebbe basarsi lo sviluppo e l'autorizzazione dei medicinali per uso pediatrico. Il piano d'indagine pediatrica dovrebbe includere dettagli sul calendario e sulle misure proposte per dimostrare la qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale per la popolazione pediatrica. Poiché questa è costituita da una serie di sottopopolazioni, il piano d'indagine pediatrica dovrebbe specificare quali sottopopolazioni vanno studiate, i mezzi necessari e la durata dello studio.

(10) L'introduzione del piano d'indagine pediatrica nel quadro normativo relativo ai medicinali per uso umano mira a garantire che lo sviluppo di medicinali potenzialmente destinati all'uso pediatrico diventi parte integrante dello sviluppo di medicinali nell'ambito dei programmi di sviluppo di medicinali per adulti. I piani d'indagine pediatrica andrebbero presentati, pertanto, nella fase iniziale dello sviluppo del prodotto, in modo da consentire, laddove opportuno, l'esecuzione di studi nella popolazione pediatrica prima della presentazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio. È opportuno fissare un termine per la presentazione di un piano d'indagine pediatrica per assicurare l'avvio tempestivo del dialogo tra lo sponsor e il comitato pediatrico. Inoltre, la presentazione tempestiva di un piano d'indagine pediatrica, contestualmente alla presentazione di una richiesta di differimento di cui in appresso, eviterà ritardi nell'autorizzazione per altre popolazioni. Siccome lo sviluppo di medicinali è un processo dinamico dipendente dai risultati degli studi in corso, si dovrebbe prevedere, se necessario, la possibilità di modificare un piano approvato.

(11) Per i nuovi medicinali e per quelli autorizzati protetti da un brevetto o da un certificato protettivo complementare è necessario introdurre l'obbligo di presentare i risultati degli studi effettuati in campo pediatrico, conformemente ad un piano d'indagine pediatrica approvato, oppure la prova di una deroga o un differimento ottenuti all'epoca della presentazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio oppure di una domanda riguardante una nuova indicazione terapeutica, forma farmaceutica o via di somministrazione. L'ottemperanza a tale prescrizione dovrebbe essere valutata in base al piano d'indagine pediatrica. Tuttavia, è opportuno che tale prescrizione non si applichi ai medicinali generici, ai medicinali biologici simili ed ai medicinali autorizzati mediante la procedura dell'impiego medico consolidato, né ai medicinali omeopatici ed ai medicinali vegetali tradizionali autorizzati mediante le procedure semplificate di registrazione di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ([3]).

([1]) GU L 121 dell' 1.5.2001, pag. 34.

([2]) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

([3]) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).

(12) È opportuno prevedere che la ricerca per i farmaci ad uso pediatrico non coperti da brevetto o da certificato protettivo complementare sia finanziata all'interno dei programmi comunitari per la ricerca.

(13) Al fine di garantire che la ricerca pediatrica sia condotta unicamente per rispondere alle esigenze terapeutiche della popolazione pediatrica, è necessario istituire procedure che consentano all'Agenzia di derogare alla prescrizione di cui al considerando 11 per prodotti specifici o per classi o parti di classi di medicinali. L'elenco di tali deroghe va reso pubblico da parte dell'Agenzia. Vista la continua evoluzione della scienza e della medicina, si dovrebbe prevedere la possibilità di modificare gli elenchi di deroghe. Tuttavia, in caso di revoca di una deroga, la prescrizione non andrebbe applicata per un determinato periodo, in modo da consentire almeno l'approvazione di un piano d'indagine pediatrica e l'avvio degli studi sulla popolazione pediatrica prima della presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.

(14) In taluni casi l'Agenzia dovrebbe differire l'avvio o il completamento di alcune o di tutte le misure contenute in un piano d'indagine pediatrica al fine di garantire che la ricerca sia condotta solo in condizioni di sicurezza, rispondenti alle norme etiche, e che la prescrizione relativa ai dati pediatrici non sia motivo di ostacoli o ritardi per l'autorizzazione di medicinali destinati ad altre popolazioni.

(15) Per incentivare gli sponsor che sviluppano medicinali per uso pediatrico l'Agenzia dovrebbe mettere a disposizione un servizio gratuito di consulenza scientifica. Al fine di garantire la coerenza scientifica, l'Agenzia dovrebbe coordinare i lavori del comitato pediatrico e del gruppo di lavoro per la consulenza scientifica del comitato per i medicinali per uso umano, nonché gestire le relazioni tra il comitato pediatrico e gli altri comitati e gruppi di lavoro comunitari per i medicinali.

(16) Le attuali procedure per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano non dovrebbero essere modificate. Tuttavia, come conseguenza dell'obbligo di cui al considerando 11, nell'attuale fase di convalida delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità degli studi al piano d'indagine pediatrico approvato e la concessione di eventuali deroghe e differimenti. Dovrebbe rimanere compito delle autorità competenti valutare la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali per uso pediatrico e concedere l'autorizzazione all'immissione in commercio. Si dovrebbe chiedere al comitato pediatrico un parere sulla conformità, nonché sulla qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale per la popolazione pediatrica.

(17) Al fine di informare il personale sanitario e i pazienti sull'impiego sicuro ed efficace dei medicinali nella popolazione pediatrica e come misura di trasparenza, bisognerebbe includere nelle informazioni relative al prodotto i risultati degli studi in campo pediatrico, nonché informazioni sullo status dei piani d'indagine pediatrica, sulle deroghe e sui differimenti. Qualora siano stati rispettati tutti i criteri del piano d'indagine pediatrica, tale fatto andrebbe registrato nell'autorizzazione all'immissione in commercio e dovrebbe quindi costituire la condizione per la concessione dei premi di conformità alle imprese.

(18) Per identificare i medicinali autorizzati per uso pediatrico e renderne possibile la prescrizione, è opportuno disporre che le etichette dei medicinali, a cui è stata concessa un'indicazione pediatrica, esibisca un simbolo scelto dalla Commissione su raccomandazione del comitato pediatrico.

(19) Al fine di creare incentivi per i prodotti autorizzati non più protetti da diritti di proprietà intellettuale è necessario istituire un nuovo tipo di autorizzazione all'immissione in commercio, ossia l'autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico, la quale dovrebbe essere concessa con le attuali procedure di autorizzazione all'immissione in commercio, ma sarebbe destinata in maniera specifica ai medicinali sviluppati esclusivamente per uso pediatrico. Il nome del medicinale cui è concessa un'autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico potrebbe coincidere con la denominazione esistente del corrispondente prodotto per adulti, in modo da poter beneficiare del riconoscimento della marca e, nel contempo, della tutela dei dati associata ad una nuova autorizzazione di immissione in commercio.

(20) La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico dovrebbe comprendere i dati relativi all'impiego del prodotto nella popolazione pediatrica raccolti conformemente al piano d'indagine pediatrica approvato. Tali dati possono essere raccolti dalla letteratura pubblicata o da nuovi studi. Inoltre, la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico dovrebbe poter far riferimento a dati contenuti nel fascicolo di un medicinale che è o è stato autorizzato nella Comunità. Tale provvedimento mira ad incentivare ulteriormente le piccole e medie imprese, incluse quelle che producono medicinali generici, a sviluppare medicinali per uso pediatrico non protetti da brevetto.

(21) Il presente regolamento dovrebbe includere misure che massimizzino l'accesso da parte della popolazione comunitaria ai nuovi medicinali sperimentati e adattati per uso pediatrico e che minimizzino la possibilità di concedere premi e incentivi comunitari senza che parte della popolazione pediatrica comunitaria possa beneficiare della disponibilità di un nuovo medicinale autorizzato. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, inclusa la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico, che presenta i risultati degli studi effettuati conformemente ad un piano d'indagine pediatrica approvato dovrebbe poter beneficiare della procedura comunitaria centralizzata di cui agli articoli da 5 a 15 del regolamento (CE) n. 726/2004.

(22) Qualora un piano d'indagine pediatrica approvato porti all'autorizzazione di un'indicazione pediatrica per un prodotto già commercializzato per altre indicazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrebbe essere obbligato a commercializzare il prodotto tenendo conto delle informazioni pediatriche entro due anni dalla data di approvazione dell'indicazione. È opportuno che questa prescrizione sia applicata solo ai prodotti già autorizzati ma non a quelli autorizzati mediante un'autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico.

(23) È opportuno istituire una procedura opzionale che renda possibile ottenere un unico parere, valido in tutta la Comunità, per quanto riguarda un medicinale autorizzato a livello nazionale, qualora i dati pediatrici raccolti conformemente ad un piano d'indagine pediatrica approvato facciano parte della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio. A tale scopo potrebbe essere utilizzata la procedura di cui agli articoli da 32, 33 e 34 della direttiva 2001/83/CE. In tal modo si consente l'adozione di una decisione comunitaria armonizzata riguardante l'uso pediatrico di tale medicinale e il suo inserimento in tutte le informazioni nazionali sul prodotto.

(24) È indispensabile garantire che i meccanismi di farmacovigilanza siano adattati in modo da soddisfare i criteri specifici per la raccolta dei dati sulla sicurezza dell'uso nella popolazione pediatrica, inclusi i possibili effetti a lungo termine. L'efficacia del medicinale nella terapia pediatrica può inoltre richiedere ulteriori studi dopo l'autorizzazione. Per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio che includono i risultati di studi effettuati conformemente a piani d'indagine pediatrica approvati è pertanto opportuno prescrivere l'obbligo per il richiedente di indicare le modalità proposte al fine di assicurare lo studio a lungo termine delle possibili reazioni avverse all'uso del medicinale, nonché della sua efficacia nella popolazione pediatrica. Inoltre per eventuali preoccupazioni particolari il richiedente, come condizione per l'autorizzazione all'immissione in commercio, dovrebbe presentare e attuare un sistema di gestione dei rischi e/o eseguire studi specifici di post-commercializzazione.

(25) Nell'interesse della salute pubblica, è necessario assicurare la costante disponibilità di medicinali autorizzati per indicazioni pediatriche sicuri ed efficaci, sviluppati a norma del presente regolamento. Qualora un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio intenda ritirare dal mercato un siffatto medicinale, si dovrebbero adottare misure che consentano alla popolazione pediatrica di continuare ad accedere al medicinale in questione. Per favorire il raggiungimento di tale obiettivo, l'Agenzia dovrebbe essere informata in tempo utile di un'eventuale intenzione in tal senso e dovrebbe renderla pubblica.

(26) Ai prodotti che rientrano nella prescrizione relativa alla presentazione di dati pediatrici bisognerebbe concedere un premio consistente in una proroga di sei mesi del certificato protettivo complementare, istituito dal regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: il rispetto di tutti i criteri inclusi nel piano d'indagine pediatrica approvato, l'autorizzazione del prodotto in tutti gli Stati membri e l'inclusione nelle informazioni sul prodotto dei dati pertinenti dei risultati degli studi ([1]). Le decisioni adottate dalle autorità degli Stati membri in merito alla fissazione dei prezzi dei medicinali o alla loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia non incidono sulla concessione di tale premio.

(27) Una domanda di proroga del certificato conformemente al presente regolamento dovrebbe essere ammissibile solo qualora il certificato sia concesso ai sensi del regolamento (CEE) n. 1768/92.

(28) Poiché i premi servono a ricompensare la realizzazione di studi in campo pediatrico e non la dimostrazione della sicurezza e dell'efficacia di un medicinale nella popolazione pediatrica, essi dovrebbero essere concessi anche in assenza dell'autorizzazione di un'indicazione pediatrica. Tuttavia, per migliorare le informazioni disponibili sull'impiego di medicinali nella popolazione pediatrica, le informazioni pertinenti a tale riguardo andrebbero incluse nelle informazioni sul prodotto autorizzato.

(29) A norma del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani ([2]), i medicinali qualificati come medicinali orfani acquistano un'esclusiva di mercato di dieci anni al momento della concessione di un'autorizzazione all'immissione in commercio con l'indicazione di orfano. Poiché tali medicinali spesso non sono protetti da brevetto, il premio consistente nella proroga del certificato protettivo complementare non può essere applicato; nel caso siano coperti da brevetto, tale proroga costituirebbe un doppio incentivo. Quindi, invece di prorogare il certificato protettivo complementare, è opportuno estendere il periodo di esclusiva di mercato per i medicinali orfani da dieci a dodici anni qualora la prescrizione riguardante i dati relativi all'uso pediatrico sia pienamente rispettata.

(30) Le misure previste dal presente regolamento non dovrebbero precludere altri incentivi o premi. Al fine di garantire la trasparenza dei diversi provvedimenti a livello comunitario e nazionale, la Commissione dovrebbe compilare un elenco dettagliato di tutti gli incentivi disponibili, basandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri. Le misure del presente regolamento, inclusa l'approvazione dei piani d'indagine pediatrica, non dovrebbero costituire la base per ottenere altri incentivi comunitari a favore della ricerca, come ad esempio il finanziamento di progetti di ricerca nell'ambito dei programmi quadro pluriennali delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

([1]) GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
([2]) GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.

(31) Per aumentare la disponibilità di informazioni sull'uso pediatrico dei medicinali ed evitare la duplicazione non necessaria di studi in campo pediatrico che non accrescono le conoscenze collettive, la banca dati europea di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/20/CE dovrebbe includere un registro europeo della sperimentazione clinica dei medicinali ad uso pediatrico che comprenda tutti gli studi sui medicinali per uso pediatrico in corso, interrotti o completati, effettuati nella Comunità e in paesi terzi. L'Agenzia dovrebbe rendere pubbliche parte delle informazioni sulle sperimentazioni cliniche pediatriche inserite nella banca dati, nonché i risultati dettagliati di tutte le sperimentazioni cliniche pediatriche sottoposte alle autorità competenti.

(32) Previa consultazione della Commissione, degli Stati membri e degli interessati, il comitato pediatrico dovrebbe istituire e aggiornare regolarmente un inventario delle esigenze terapeutiche della popolazione pediatrica, che dovrebbe individuare i medicinali esistenti utilizzati in pediatria ed evidenziare le esigenze terapeutiche di tale popolazione, nonché le priorità per la ricerca e lo sviluppo. In tal modo le case farmaceutiche dovrebbero essere in grado di individuare facilmente le opportunità commerciali, il comitato pediatrico potrebbe valutare meglio l'esigenza di medicinali e studi nel vagliare i progetti di piani d'indagine pediatrica, le deroghe e i differimenti mentre gli operatori sanitari ed i pazienti dovrebbero disporre di una fonte d'informazione di ausilio nella scelta dei medicinali.

(33) Le sperimentazioni cliniche nella popolazione pediatrica possono richiedere conoscenze specifiche, una metodologia particolare e, talvolta, strutture specifiche. Dovrebbero inoltre essere effettuate da ricercatori con una formazione appropriata. Una rete che colleghi tutte le iniziative ed i centri di studio nazionali e comunitari esistenti allo scopo di potenziare le necessarie competenze a livello comunitario e che tenga conto dei dati della Comunità e dei paesi terzi contribuirebbe a facilitare la cooperazione e ad evitare la duplicazione non necessaria degli studi. Tale rete dovrebbe aiutare l'opera di rafforzamento delle basi dello Spazio europeo della ricerca nel contesto dei programmi quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione, beneficiare la popolazione pediatrica e fungere da fonte di informazione e conoscenza per l'industria.

(34) Per taluni prodotti autorizzati è possibile che le case farmaceutiche dispongano già di dati sulla sicurezza o sull'efficacia in campo pediatrico. Al fine di migliorare le informazioni disponibili sull'uso di medicinali nella popolazione pediatrica, è opportuno prescrivere l'obbligo per le case farmaceutiche in possesso di tali dati di presentarli a tutte le autorità competenti dello Stato in cui il prodotto è autorizzato. In tal modo i dati potrebbero essere valutati e, se del caso, le informazioni dovrebbero essere incluse nelle informazioni sul prodotto autorizzato destinate agli operatori sanitari e ai pazienti.

(35) È opportuno prevedere un finanziamento comunitario per tutti gli aspetti del lavoro del comitato pediatrico e dell'Agenzia che risultano dall'attuazione del presente regolamento, quali la valutazione dei piani d'indagine pediatrica, l'esonero dal pagamento delle tasse per la consulenza scientifica ed i provvedimenti relativi all'informazione e alla trasparenza, incluse la banca dati e la rete degli studi pediatrici.

(36) Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento vanno adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]).

(37) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004.

(38) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente quello di migliorare la disponibilità di medicinali sperimentati per uso pediatrico, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, dato che si potrà trarre vantaggio dal più grande mercato possibile ed evitare la dispersione di risorse limitate, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

CAPO 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce le norme che disciplinano lo sviluppo di medicinali per uso umano al fine di rispondere alle esigenze terapeutiche specifiche della popolazione pediatrica, senza sottoporre la popolazione pediatrica a sperimentazioni cliniche o d'altro tipo non necessarie e conformemente alla direttiva 2001/20/CE.

Articolo 2

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «popolazione pediatrica»: la parte della popolazione dalla nascita ai diciotto anni;

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

2) «piano d'indagine pediatrica»: programma di ricerca e sviluppo che mira a garantire che siano generati i dati necessari per determinare le condizioni in cui un medicinale può essere autorizzato per uso pediatrico;

3) «medicinale autorizzato» per un'indicazione pediatrica: medicinale autorizzato per l'impiego in parte o in tutta la popolazione pediatrica e per il quale i dettagli dell'indicazione autorizzata sono specificati nel riassunto delle caratteristiche del prodotto redatto conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/83/CE;

4) «autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico»: autorizzazione all'immissione in commercio concessa ad un medicinale per uso umano che non è protetto da un certificato protettivo complementare a norma del regolamento (CEE) n. 1768/92 o da un brevetto che può beneficiare di un certificato protettivo complementare, e che copre esclusivamente le indicazioni terapeutiche importanti per l'uso nella popolazione pediatrica o in sue sottopopolazioni, incluse le indicazioni riguardanti il dosaggio appropriato, la forma farmaceutica o la via di somministrazione del prodotto.

CAPO 2

Comitato pediatrico

Articolo 3

1. Entro il 26 luglio 2007, un comitato pediatrico è istituito all'interno dell'Agenzia europea per i medicinali istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004, denominata in seguito «l'Agenzia». Il comitato pediatrico è considerato istituito all'atto della nomina dei membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b).

L'Agenzia assicura le funzioni di segretariato del comitato pediatrico e gli fornisce assistenza tecnica e scientifica.

2. Salvo disposizioni diverse del presente regolamento, al comitato pediatrico si applica il regolamento (CE) n. 726/2004, comprese le disposizioni sull'indipendenza e l'imparzialità dei suoi membri.

3. Il direttore esecutivo dell'Agenzia coordina adeguatamente i lavori del comitato pediatrico e del comitato per i medicinali per uso umano, del comitato per i medicinali orfani, dei loro gruppi di lavoro e di qualsiasi altro gruppo consultivo scientifico.

L'Agenzia istituisce le procedure specifiche per eventuali consultazioni tra di essi.

Articolo 4

1. Il comitato pediatrico si compone dei seguenti membri:

a) cinque membri e rispettivi supplenti del comitato per i medicinali per uso umano, nominati ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004; la nomina al comitato pediatrico dei cinque membri e rispettivi supplenti avviene ad opera del comitato per i medicinali per uso umano;

b) un membro e un supplente nominati da ciascuno Stato membro la cui autorità competente non sia rappresentata dai membri nominati dal comitato per i medicinali per uso umano;

c) tre membri e tre supplenti nominati dalla Commissione, in base ad un invito pubblico a manifestare interesse, previo parere del Parlamento europeo, in modo da rappresentare gli operatori sanitari;

d) tre membri e tre supplenti nominati dalla Commissione, in base ad un invito pubblico a manifestare interesse, previo parere del Parlamento europeo, in modo da rappresentare le associazioni di pazienti.

I supplenti rappresentano i membri e votano in loro assenza.

Ai fini di cui alle lettere a) e b) gli Stati membri cooperano, con il coordinamento del direttore esecutivo dell'Agenzia, al fine di garantire che la composizione finale del comitato pediatrico, inclusi i membri e i supplenti, copra le aree scientifiche connesse ai medicinali per uso pediatrico ed almeno i seguenti campi: sviluppo farmaceutico, medicina pediatrica, medici generici, farmacia pediatrica, farmacologia pediatrica, ricerca pediatrica, farmacovigilanza, etica e sanità pubblica.

Ai fini di cui alle lettere c) e d), la Commissione tiene conto delle conoscenze apportate dai membri nominati ai sensi delle lettere a) e b).

2. I membri del comitato pediatrico sono nominati per un periodo di tre anni rinnovabile. Alle riunioni del comitato pediatrico possono farsi accompagnare da esperti.

3. Il comitato pediatrico elegge il presidente tra i suoi membri, per un mandato di tre anni rinnovabile una sola volta.

4. L'Agenzia rende pubblici i nomi e le qualifiche dei membri del comitato pediatrico.

Articolo 5

1. Nell'elaborazione dei pareri il comitato pediatrico si adopera al massimo per raggiungere un consenso scientifico. Se tale consenso non può essere raggiunto, il comitato pediatrico adotta un parere costituito dalla posizione della maggioranza dei membri. Il parere indica le posizioni divergenti con le relative motivazioni. Il parere viene reso pubblico a norma dell'articolo 25, paragrafi 5 e 7.

2. Il comitato pediatrico stabilisce il proprio regolamento interno per l'esecuzione dei compiti conferitigli. Il regolamento interno entra in vigore dopo aver ottenuto il parere favorevole del consiglio di amministrazione dell'Agenzia e, successivamente, della Commissione.

3. I rappresentanti della Commissione e il direttore esecutivo dell'agenzia o un suo rappresentante possono partecipare a tutte le riunioni del comitato pediatrico.

Articolo 6

1. I compiti del comitato pediatrico includono:

a) la valutazione del contenuto di qualsiasi piano d'indagine pediatrica per un medicinale presentato conformemente al presente regolamento e l'espressione di un parere;

b) la valutazione delle deroghe e dei differimenti e l'espressione di un parere;

c) su richiesta del comitato per i medicinali per uso umano, di un'autorità competente o del richiedente, la valutazione della conformità della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio al relativo piano d'indagine pediatrica approvato e l'espressione di un parere;

d) su richiesta del comitato per i medicinali per uso umano o di un'autorità competente, la valutazione dei dati generati conformemente ad un piano d'indagine pediatrica approvato e l'espressione di un parere sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale per l'uso nella popolazione pediatrica;

e) l'espressione di un parere sul contenuto e sul formato dei dati che vanno raccolti per l'indagine di cui all'articolo 42;

f) il sostegno e la consulenza dell'Agenzia in relazione all'istituzione della rete europea di cui all'articolo 44;

g) l'assistenza scientifica per l'elaborazione dei documenti relativi alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento;

h) su richiesta del direttore esecutivo dell'Agenzia o della Commissione, l'offerta di consulenza su qualsiasi questione connessa ai medicinali per uso pediatrico;

i) istituzione di un inventario specifico delle esigenze di medicinali pediatrici e suo aggiornamento regolare, come indicato all'articolo 43;

j) consulenza all'Agenzia e alla Commissione in merito alla comunicazione delle modalità con cui la ricerca nel campo della medicina pediatrica viene portata avanti;

k) fare una raccomandazione alla Commissione sul simbolo di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

2. Nell'esecuzione dei propri compiti il comitato pediatrico valuta se gli studi eventualmente proposti possano presumibilmente apportare un beneficio terapeutico significativo alla popolazione pediatrica e/o soddisfarne un'esigenza terapeutica. Esso tiene conto di qualsiasi informazione a sua disposizione, inclusi eventuali pareri, decisioni o consulenze forniti dalle autorità competenti di paesi terzi.

TITOLO II

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

CAPO 1

Prescrizioni generali

Articolo 7

1. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, a norma dell'articolo 6 della direttiva 2001/83/CE, per un medicinale per uso umano non autorizzato nella Comunità al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è considerata valida soltanto se, oltre alle informazioni e ai documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/83/CE, include uno degli elementi seguenti:

a) i risultati di tutti gli studi eseguiti e i dettagli di tutte le informazioni raccolte conformemente al piano d'indagine pediatrica approvato;

b) una decisione dell'Agenzia che concede una deroga per un prodotto specifico;

c) una decisione dell'Agenzia che concede una deroga per la classe di medicinale a norma dell'articolo 11;

d) una decisione dell'Agenzia che concede un differimento.

Ai fini di cui alla lettera a), la decisione dell'Agenzia che approva il piano d'indagine pediatrica in questione deve essere allegata alla domanda.

2. I documenti presentati conformemente al paragrafo 1 coprono, nell'insieme, tutte le sottopopolazioni della popolazione pediatrica.

Articolo 8

Nel caso dei medicinali autorizzati protetti da un certificato protettivo complementare a norma del regolamento (CEE) n. 1768/92 oppure da un brevetto ammesso alla concessione di un certificato protettivo complementare, l'articolo 7 del presente regolamento si applica alle domande di autorizzazione di nuove indicazioni, incluse quelle pediatriche, di nuove forme farmaceutiche e di nuove vie di somministrazione.

Ai fini del primo comma i documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 si riferiscono sia alle indicazioni, forme farmaceutiche e vie di somministrazione esistenti sia a quelle nuove.

Articolo 9

Gli articoli 7 e 8 non si applicano ai medicinali autorizzati a norma degli articoli 10 e 10 bis, degli articoli da 13 a 16 o degli articoli da 16 bis a 16 decies della direttiva 2001/83/CE.

Articolo 10

In consultazione con gli Stati membri, l'Agenzia e gli altri interessati la Commissione stabilisce le disposizioni particolareggiate relative al formato e al contenuto che le domande di approvazione o modificazione di un piano d'indagine pediatrica e le richieste di deroga o differimento devono rispettare pena l'invalidità della domanda o richiesta, nonché le modalità relative allo svolgimento della verifica della conformità di cui all'articolo 23 e all'articolo 28, paragrafo 3.

CAPO 2

Deroghe

Articolo 11

1. Una deroga alla presentazione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) può essere concessa per medicinali specifici o classi di medicinali se esistono dati che dimostrano una delle situazioni seguenti:

a) il medicinale specifico o la classe di medicinali non offre probabilmente una garanzia di efficacia o di sicurezza per parte o per l'insieme della popolazione pediatrica;

b) la malattia o l'affezione a cui è destinato il medicinale specifico o la classe di medicinali si verifica solo nelle popolazioni adulte;

c) il medicinale specifico non rappresenta un beneficio terapeutico significativo rispetto alle terapie esistenti per i pazienti pediatrici.

2. La deroga di cui al paragrafo 1 può essere concessa vuoi in relazione ad una o più sottopopolazioni specifiche della popolazione pediatrica, vuoi ad una o più indicazioni terapeutiche specifiche oppure in relazione ad una combinazione di entrambe.

Articolo 12

Per i motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, il comitato pediatrico può adottare d'ufficio un parere favorevole alla concessione di una deroga per una classe di medicinali o per un prodotto specifico di cui al suddetto articolo.

A decorrere dall'adozione del parere del comitato pediatrico si applica la procedura di cui all'articolo 25. Nel caso di una deroga relativa ad una classe si applicano solo i paragrafi 6 e 7 dell'articolo 25.

Articolo 13

1. Il richiedente, per i motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, può chiedere all'Agenzia una deroga per un prodotto specifico.

2. Dopo il ricevimento della domanda il comitato pediatrico nomina un relatore e dispone di sessanta giorni per adottare un parere favorevole o sfavorevole alla concessione della deroga specifica.

Durante il periodo di sessanta giorni può essere convocata una riunione su richiesta del richiedente o del comitato pediatrico.

All'occorrenza il comitato pediatrico può invitare il richiedente a integrare le informazioni ed i documenti allegati alla domanda. Qualora il comitato pediatrico eserciti tale facoltà, il termine di sessanta giorni è sospeso fino alla presentazione delle informazioni complementari richieste.

3. A decorrere dall'adozione del parere del comitato pediatrico si applica la procedura di cui all'articolo 25.

Articolo 14

1. L'Agenzia mantiene un elenco di tutte le deroghe concesse. L'elenco è aggiornato regolarmente (almeno ogni anno) e messo a disposizione del pubblico.

2. Il comitato pediatrico può in qualsiasi momento adottare un parere favorevole alla revisione di una deroga concessa.

Nel caso di una modifica riguardante una deroga per un prodotto specifico si applica la procedura di cui all'articolo 25.

Nel caso di una modifica riguardante una deroga per una classe si applicano i paragrafi 6 e 7 dell'articolo 25.

3. Qualora venga revocata una deroga particolare riguardante un medicinale specifico o una classe di medicinali, le prescrizioni di cui agli articoli 7 e 8 non si applicano per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di rimozione dall'elenco delle deroghe.

CAPO 3

Piano d'indagine pediatrica

Sezione 1

Richieste di approvazione

Articolo 15

1. Per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio presentate conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o d), dell'articolo 8 o dell'articolo 30 è necessario elaborare un piano d'indagine pediatrica da sottoporre all'Agenzia con una richiesta di approvazione.

2. Il piano d'indagine pediatrica specifica il calendario e le misure proposte per accertare la qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale in tutte le sottopopolazioni pediatriche interessate. Esso descrive inoltre qualsiasi misura volta ad adattare la formulazione del medicinale in modo da rendere il suo impiego più accettabile, facile, sicuro o efficace per le diverse sottopopolazioni pediatriche.

Articolo 16

1. Per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di cui agli articoli 7 e 8 e per le domande di deroga di cui agli articoli 11 e 12, il piano d'indagine pediatrica o la domanda di deroga sono presentati con una richiesta di approvazione, salvo in casi debitamente motivati, al più tardi alla conclusione degli studi farmacocinetici negli adulti di cui all'allegato I, parte I, sezione 5.2.3 della direttiva 2001/83/CE, in modo da garantire che un parere relativo all'impiego del medicinale in questione nella popolazione pediatrica possa essere formulato al momento della valutazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o di altre domande.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1, l'Agenzia ne verifica la validità e prepara una relazione sintetica destinata al comitato pediatrico.

3. All'occorrenza, l'Agenzia può chiedere al richiedente di presentare ulteriori informazioni e documenti; in tal caso il termine di 30 giorni è sospeso fino alla presentazione delle informazioni complementari richieste.

Articolo 17

1. Dopo il ricevimento di un piano d'indagine pediatrica valido conformemente al disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, il comitato pediatrico nomina un relatore e dispone di sessanta giorni per esprimere un parere in merito alla capacità degli studi proposti di generare i dati necessari per determinare le condizioni in cui il medicinale può essere utilizzato per curare la popolazione pediatrica od alcune sue sottopopolazioni, ed indica se i benefici terapeutici previsti giustificano gli studi proposti. Nell'adottare il suo parere il Comitato valuta l'adeguatezza delle misure proposte al fine di adattare la formulazione del medicinale per l'impiego in sottopopolazioni pediatriche diverse.

Nello stesso periodo può essere convocata una riunione su richiesta del richiedente o del comitato pediatrico.

2. Entro il termine di 60 giorni di cui al paragrafo 1, il comitato pediatrico può chiedere al richiedente di proporre modifiche al piano, nel qual caso il termine di cui al paragrafo 1 per l'adozione del parere definitivo è prorogato di non oltre 60 giorni. In tali casi, durante tale termine può essere convocata un'ulteriore riunione su richiesta del richiedente o del comitato pediatrico. Il termine è sospeso fino alla presentazione delle informazioni complementari richieste.

Articolo 18

A decorrere dall'adozione del parere, favorevole o sfavorevole, del comitato pediatrico si applica la procedura di cui all'articolo 25.

Articolo 19

Se, esaminato il piano d'indagine pediatrica, il comitato pediatrico conclude che al medicinale interessato si applica l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) o c), adotta un parere sfavorevole a norma dell'articolo 17, paragrafo 1.

In tal caso, il comitato pediatrico adotta un parere a favore di una deroga a norma dell'articolo 12, dopo di che si applica la procedura di cui all'articolo 25.

Sezione 2

Differimenti

Articolo 20

1. Contemporaneamente alla presentazione del piano di indagine pediatrica a norma dell'articolo 16 paragrafo 1, è possibile presentare una richiesta di differimento dell'avvio o del completamento di alcune o di tutte le misure previste nel piano. Tale differimento deve essere giustificato da motivi scientifici, tecnici oppure attinenti alla salute pubblica.

In ogni caso, il differimento è concesso quando è opportuno condurre studi nella popolazione adulta prima di avviarli nella popolazione pediatrica oppure quando gli studi nella popolazione pediatrica hanno una durata superiore rispetto a quelli nella popolazione adulta.

2. In base all'esperienza acquisita come risultato dell'applicazione del presente articolo, la Commissione può adottare disposizioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, al fine di definire ulteriormente i motivi di concessione di un differimento.

Articolo 21

1. Contemporaneamente all'adozione di un parere favorevole a norma dell'articolo 17 paragrafo 1, il comitato pediatrico adotta, d'ufficio o su richiesta del richiedente a norma dell'articolo 20 un parere favorevole al differimento dell'avvio o del completamento di alcune o di tutte le misure previste dal piano d'indagine pediatrica, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20.

Un parere favorevole ad un differimento specifica i termini per l'avvio o il completamento delle misure interessate.

2. A decorrere dall'adozione di un parere favorevole al differimento di cui al paragrafo 1 da parte del comitato pediatrico, si applica la procedura di cui all'articolo 25.

Sezione 3

Modificazione di un piano d'indagine pediatrica

Articolo 22

Se il richiedente, successivamente all'approvazione del piano d'indagine pediatrica, incontra difficoltà di attuazione tali da rendere il piano non eseguibile o non più appropriato, questi può proporre modificazioni o presentare al comitato pediatrico una richiesta di differimento o deroga dettagliatamente motivata. Entro sessanta giorni il comitato pediatrico esamina le modificazioni proposte o la domanda di differimento o deroga e adotta un parere che propone di respingerle o accettarle. A decorrere dall'adozione del parere, favorevole o sfavorevole, del comitato pediatrico si applica la procedura di cui all'articolo 25.

Sezione 4

Conformità al piano d'indagine pediatrica

Articolo 23

1. L'autorità competente responsabile di concedere l'autorizzazione all'immissione in commercio verifica la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 7 e 8 delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio oppure di modificazione, nonché la conformità al piano di indagine pediatrica approvato delle domande presentate ai sensi dell'articolo 30.

Quando le domande vengono presentate conformemente alla procedura di cui agli articoli da 27 a 39 della direttiva 2001/83/CE, la verifica della conformità, ivi compresa, se del caso, la richiesta di un parere del comitato pediatrico conformemente alle lettere b) e c) del paragrafo 2 del presente articolo, viene svolta dallo Stato membro di riferimento.

2. Al comitato pediatrico può essere chiesto un parere sulla conformità al piano di indagine pediatrica degli studi eseguiti dal richiedente nei casi seguenti:

a) dal richiedente, prima della presentazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio oppure di modificazione di cui agli articoli 7, 8 e 30, rispettivamente;

b) dall'Agenzia o dall'autorità nazionale competente nel corso della convalida di una domanda di cui alla lettera a), che non include un parere sulla conformità adottato in seguito ad una richiesta a norma della lettera a);

c) dal comitato per i medicinali per uso umano o dall'autorità nazionale competente nel corso della valutazione di una domanda di cui alla lettera a), qualora vi sia un dubbio sulla conformità e non sia già stato formulato un parere in seguito ad una richiesta a norma della lettera a) o b).

Nel caso di cui alla lettera a), il richiedente non presenta la domanda finché il comitato pediatrico non ha adottato il suo parere, una copia del quale viene allegata alla domanda stessa.

3. Se al comitato pediatrico viene richiesto un parere ai sensi del paragrafo 2, esso lo esprime entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Gli Stati membri tengono conto di tale parere.

Articolo 24

Se nel corso della valutazione scientifica di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio valida, l'autorità competente conclude che gli studi non sono conformi al piano d'indagine pediatrica approvato, il prodotto non può beneficiare dei premi e degli incentivi di cui agli articoli 36, 37 e 38.

CAPO 4

Procedura

Articolo 25

1. Entro dieci giorni dal ricevimento, l'Agenzia trasmette al richiedente il parere del comitato pediatrico.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento del parere del comitato pediatrico il richiedente può presentare all'Agenzia una richiesta scritta di riesame del parere, allegando una motivazione dettagliata.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di riesame a norma del paragrafo 2 il comitato pediatrico, dopo aver nominato un nuovo relatore, esprime un altro parere, debitamente motivato, che conferma o modifica quello precedente. Il relatore ha facoltà di interrogare direttamente il richiedente. Il richiedente può altresì proporre di essere interrogato. Il relatore tiene informato il comitato pediatrico per iscritto e senza ritardi sui dettagli di qualsiasi contatto avuto con il richiedente. La motivazione della conclusione raggiunta è allegata al nuovo parere, che diventa definitivo.

4. Se il richiedente non chiede il riesame entro il periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 2, il parere del comitato pediatrico diventa definitivo.

5. L'Agenzia adotta entro un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento del parere definitivo del comitato pediatrico, una decisione che viene comunicata al richiedente per iscritto e contiene in allegato il parere definitivo del comitato pediatrico.

6. Nel caso di una deroga relativa ad una classe di medicinali di cui all'articolo 12, l'Agenzia adotta una decisione entro dieci giorni dal ricevimento del parere del comitato pediatrico di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Tale decisione è allegata al parere del comitato pediatrico.

7. Le decisioni dell'Agenzia sono rese pubbliche previa soppressione di tutte le informazioni commerciali a carattere riservato.

CAPO 5

Disposizioni varie

Articolo 26

Prima di presentare un piano d'indagine pediatrica e durante la sua esecuzione, ogni persona fisica o giuridica che sviluppa un medicinale per uso pediatrico può chiedere una consulenza all'Agenzia circa l'ideazione e l'esecuzione delle varie prove e dei diversi studi necessari per dimostrare la qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale nella popolazione pediatrica conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004.

Detta persona fisica o giuridica può inoltre chiedere una consulenza sull'ideazione e la conduzione dei sistemi di farmaco vigilanza e di gestione dei rischi a norma dell'articolo 34.

A norma del presente articolo l'Agenzia fornisce la consulenza a titolo gratuito.

TITOLO III

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Articolo 27

Fatte salve le diverse disposizioni del presente titolo, le procedure di autorizzazione all'immissione in commercio di cui al presente titolo sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 726/2004 o della direttiva 2001/83/CE.

CAPO 1

Procedure di autorizzazione all'immissione in commercio per le domande che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8

Articolo 28

1. Le domande possono essere presentate secondo la procedura stabilita dagli articoli da 5 a 15 del regolamento (CE) n. 726/2004 per un'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del presente regolamento che include una o più indicazioni pediatriche in base agli studi effettuati conformemente ad un piano d'indagine pediatrica approvato.

Qualora sia concessa l'autorizzazione, i risultati di tutti questi studi sono inclusi nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e, all'occorrenza, nel foglietto illustrativo del medicinale, ove le autorità competenti ritengano l'informazione utile per il paziente, anche se non tutte le indicazioni pediatriche sono state autorizzate dall'autorità competente.

2. Qualora sia concessa o modificata un'autorizzazione all'immissione in commercio, le deroghe o i differimenti concessi a norma del presente regolamento sono registrati nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e, all'occorrenza, nel foglietto illustrativo del medicinale interessato.

3. Qualora la domanda sia conforme a tutte le misure contenute nel piano d'indagine pediatrica approvato e completato e qualora il riassunto delle caratteristiche del prodotto contenga i risultati degli studi condotti conformemente a tale piano, l'autorità competente include nell'autorizzazione all'immissione in commercio una dichiarazione che indica la conformità della domanda al piano d'indagine pediatrica approvato e completato. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, tale dichiarazione precisa anche se dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sono stati portati a termine studi importanti contenuti nel piano di indagine pediatrica approvato.

Articolo 29

Nel caso dei medicinali autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE, una domanda di cui all'articolo 8 del presente regolamento può essere presentata, secondo la procedura stabilita dagli articoli 32, 33 e 34 di detta direttiva, per l'autorizzazione di una nuova indicazione, inclusa l'estensione di un'autorizzazione all'uso nella popolazione pediatrica, di una nuova forma farmaceutica oppure di una nuova via di somministrazione.

Tale domanda è conforme alla prescrizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

La procedura è limitata alla valutazione delle parti specifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto da modificare.

CAPO 2

Autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico

Articolo 30

1. La presentazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico non preclude in alcun modo il diritto di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per altre indicazioni.

2. Una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico è corredata delle informazioni e dei documenti necessari per stabilire la qualità, la sicurezza e l'efficacia per la popolazione pediatrica, compresi i dati specifici necessari a sostegno del dosaggio, della forma farmaceutica o della via di somministrazione appropriati del prodotto conformemente al piano d'indagine pediatrica approvato.

Alla domanda è allegata la decisione dell'Agenzia che approva il piano d'indagine pediatrica interessato.

3. Una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico può, se del caso, conformemente all'articolo 14, paragrafo 11 del regolamento (CE) n. 726/2004 o all'articolo 10 della direttiva 2001/83/CE fare riferimento ai dati contenuti nel fascicolo di un medicinale che è o è stato autorizzato in uno Stato membro o nella Comunità.

4. Il medicinale a cui è concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico può mantenere il nome di qualsiasi medicinale contenente la stessa sostanza attiva al cui titolare è stata rilasciata l'autorizzazione per l'uso nella popolazione adulta.

Articolo 31

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 726/2004, una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico può essere presentata secondo la procedura stabilita dagli articoli da 5 a 15 dello stesso regolamento.

CAPO 3

Identificazione

Articolo 32

1. Qualora ad un medicinale sia concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio con un'indicazione pediatrica, l'etichetta riporta il simbolo approvato conformemente al paragrafo 2. Il foglietto illustrativo contiene una spiegazione del significato del simbolo.

2. Entro il 26 gennaio 2008, la Commissione sceglie un simbolo seguendo una raccomandazione del comitato pediatrico. La Commissione rende pubblico tale simbolo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai medicinali autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché ai medicinali autorizzati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ma prima che il simbolo sia stato reso pubblico, se sono autorizzati per indicazioni pediatrica.

In tal caso, il simbolo e la spiegazione di cui al paragrafo 1 sono inclusi rispettivamente nell'etichettatura e nel foglietto illustrativo del medicinale in questione al massimo entro due anni dalla pubblicizzazione del simbolo.

TITOLO IV

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FASE SUCCESSIVA ALL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 33

Nel caso in cui sia rilasciata un'autorizzazione per un'indicazione pediatrica in seguito al completamento di un piano d'indagine pediatrica approvato e il medicinale in questione sia già stato commercializzato per altre indicazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio commercializza il prodotto tenendo conto dell'indicazione pediatrica entro due anni dalla data di autorizzazione dell'indicazione pediatrica. Un registro coordinato dall'Agenzia, accessibile al pubblico, riporta tali termini.

Articolo 34

1. Il richiedente indica in dettaglio le misure volte a garantire il monitoraggio dell'efficacia e delle possibili reazioni avverse all'uso pediatrico del medicinale nei casi seguenti:

a) domande di autorizzazione all'immissione in commercio che includono un'indicazione pediatrica;

b) domande di inclusione di un'indicazione pediatrica in un'autorizzazione all'immissione in commercio esistente;

c) domande di autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico.

2. Per eventuali preoccupazioni particolari, l'autorità competente richiede, come condizione per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, l'istituzione di un sistema di gestione dei rischi oppure l'esecuzione di studi specifici successivi alla commercializzazione e la presentazione dei relativi risultati. Il sistema di gestione dei rischi comprende un insieme di attività di farmacovigilanza ed interventi mirati ad identificare, prevenire o minimizzare i rischi connessi ai medicinali, inclusa la valutazione dell'efficacia di tali interventi.

La valutazione dell'efficacia di qualsiasi sistema di gestione dei rischi e dei risultati degli studi effettuati è inclusa nei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza di cui all'articolo 104, paragrafo 6 della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 726/2004.

L'autorità competente può inoltre richiedere la presentazione di rapporti supplementari di valutazione dell'efficacia di qualsiasi sistema di minimizzazione dei rischi nonché dei risultati degli studi eseguiti.

3. Alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali che contengono un'indicazione pediatrica si applicano, oltre ai paragrafi 1 e 2, le disposizioni sulla farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 e dalla direttiva 2001/83/CE.

4. Nel caso di un differimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenta una relazione annuale all'Agenzia che fornisce un aggiornamento sullo stato di avanzamento degli studi pediatrici conformemente alla decisione dell'Agenzia relativa all'approvazione del piano d'indagine pediatrica e alla concessione del differimento.

Se l'agenzia riscontra il mancato rispetto della sua decisione relativa all'approvazione del piano d'indagine pediatrica e alla concessione del differimento da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ne informa l'autorità competente.

5. L'Agenzia elabora linee guida relative all'applicazione del presente articolo.

Articolo 35

Qualora un medicinale sia autorizzato per un'indicazione pediatrica e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio abbia beneficiato dei premi e degli incentivi di cui agli articoli 36, 37 o 38 e i periodi di protezione siano scaduti, e qualora il titolare dell'autorizzazione intenda interromperne la commercializzazione, egli trasferisce l'autorizzazione o consente a terzi, che abbiano dichiarato l'intenzione di continuare a immettere sul mercato il medicinale in questione, l'impiego della documentazione farmaceutica, preclinica e clinica contenuta nel fascicolo relativo al medicinale a norma dell'articolo 10 quater, della direttiva 2001/83/CE.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunica la propria intenzione di interrompere la commercializzazione del medicinale almeno sei mesi prima di tale interruzione all'Agenzia, la quale la rende pubblica.

TITOLO V

PREMI E INCENTIVI

Articolo 36

1. Qualora una domanda a norma degli articoli 7 o 8 includa i risultati di tutti gli studi effettuati conformemente al piano d'indagine pediatrica approvato, il titolare del brevetto o del certificato protettivo complementare ha diritto ad una proroga di sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1768/92.

Il primo comma si applica anche nei casi in cui il completamento del piano d'indagine pediatrica approvato non dà luogo all'autorizzazione di un'indicazione pediatrica, ma i risultati degli studi effettuati figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e, all'occorrenza, nel foglietto illustrativo del medicinale interessato.

2. L'inserimento nell'autorizzazione all'immissione in commercio della dichiarazione di cui all'articolo 28, paragrafo 3 è utilizzato ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Qualora siano state applicate le procedure di cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di sei mesi del periodo di cui al paragrafo 1 è concessa solo se il prodotto è autorizzato in tutti gli Stati membri.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti tutelati da un certificato protettivo complementare a norma del regolamento (CEE) n. 1768/92 o da un brevetto che può beneficiare del certificato protettivo complementare. Non si applicano invece ai medicinali qualificati come orfani a norma del regolamento (CE) n. 141/2000.

5. Nel caso di una domanda di cui all'articolo 8 che dà luogo a un'autorizzazione per una nuova indicazione pediatrica, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se il richiedente chiede e ottiene la proroga di un anno del periodo di protezione della commercializzazione del medicinale in questione, a motivo che tale nuova indicazione pediatrica è portatrice di un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti, a norma dell'articolo 14, paragrafo 11 del regolamento (CE) n. 726/2004 o dell'articolo 10, paragrafo 1, quarto comma della direttiva 2001/83/CE.

Articolo 37

Se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è presentata per un medicinale qualificato come orfano a norma del regolamento (CE) n. 141/2000 ed include i risultati di tutti gli studi effettuati in ottemperanza al piano d'indagine pediatrica approvato, e se la dichiarazione di cui all'articolo 28, paragrafo 3 del presente regolamento è successivamente inclusa nell'autorizzazione all'immissione in commercio concessa, il periodo di dieci anni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 141/2000 è esteso a dodici anni.

Il primo comma si applica anche nei casi in cui il completamento del piano d'indagine pediatrica approvato non dà luogo all'autorizzazione di un'indicazione pediatrica, ma i risultati degli studi effettuati figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e, all'occorrenza, nel foglietto illustrativo del medicinale interessato.

Articolo 38

1. Qualora un'autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico sia concessa a norma degli articoli da 5 a 15 del regolamento (CE) n. 726/2004, si applicano i periodi di protezione dei dati e della commercializzazione di cui all'articolo 14, paragrafo 11 di detto regolamento.

2. Qualora un'autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico sia concessa secondo le procedure di cui alla direttiva 2001/83/CE, si applicano i periodi di protezione dei dati e della commercializzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 di detta direttiva.

Articolo 39

1. Oltre ai premi e agli incentivi di cui agli articoli 36, 37 e 38, i medicinali per uso pediatrico possono beneficiare di incentivi forniti dalla Comunità o dagli Stati membri per sostenere la ricerca, lo sviluppo e la disponibilità dei medicinali per uso pediatrico.

2. Entro 26 gennaio 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni dettagliate riguardanti qualsiasi misura presa per sostenere la ricerca, lo sviluppo e la disponibilità dei medicinali per uso pediatrico. Tali informazioni sono aggiornate periodicamente su richiesta della Commissione.

3. Entro il 26 luglio 2008, la Commissione rende pubblicamente accessibile un inventario dettagliato di tutti i premi e gli incentivi messi a disposizione dalla Comunità e dagli Stati membri per promuovere la ricerca, lo sviluppo e la disponibilità dei medicinali per uso pediatrico. Tale inventario è aggiornato periodicamente e gli aggiornamenti sono resi anch'essi pubblicamente accessibili.

Articolo 40

1. Nel bilancio della Comunità sono previsti fondi di ricerca concernenti medicinali pediatrici destinati a sostenere gli studi attinenti ai medicinali o alle sostanze attive non tutelati da un brevetto o da un certificato protettivo complementare.

2. Il finanziamento comunitario di cui al paragrafo 1 è concesso attraverso i programmi quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione o qualsiasi altra iniziativa comunitaria volta al finanziamento della ricerca.

TITOLO VI

COMUNICAZIONE E COORDINAMENTO

Articolo 41

1. La banca dati europea istituita dall'articolo 11 della direttiva 2001/20/CE include sperimentazioni cliniche effettuate in paesi terzi figuranti in un piano d'indagine pediatrica approvato, oltre alle sperimentazioni cliniche di cui agli articoli 1 e 2 di detta direttiva. Nel caso di simili sperimentazioni cliniche effettuate in paesi terzi, i dettagli elencati nell'articolo 11 della succitata direttiva sono inseriti nella banca dati dal destinatario della decisione dell'Agenzia su un piano d'indagine pediatrica approvato.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 2001/20/CE, l'Agenzia rende pubblica parte delle informazioni sulle sperimentazioni cliniche pediatriche inserite nella banca dati europea.

2. L'Agenzia rende pubblici i dettagli dei risultati di tutte le sperimentazioni di cui al paragrafo 1 e di qualsiasi altra sperimentazione sottoposta alle autorità competenti in conformità degli articoli 45 e 46, sia che la sperimentazione sia stata o meno terminata anticipatamente. Tali risultati vengono trasmessi senza indugio all'Agenzia, a seconda dei casi, dallo sponsor della sperimentazione clinica, dal destinatario della decisione dell'Agenzia su un piano d'indagine pediatrica o dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

3. In consultazione con l'Agenzia, con gli Stati membri e con le parti interessate, la Commissione elabora indicazioni sulla natura delle informazioni di cui al paragrafo 1, da inserire nella banca dati europea istituita dall'articolo 11 della direttiva 2001/20/CE, su quali informazioni sono rese accessibili al pubblico in applicazione del paragrafo 1, su come i risultati delle sperimentazioni cliniche sono trasmessi e resi accessibili al pubblico in applicazione del paragrafo 2 e sulle responsabilità e i compiti dell'Agenzia al riguardo.

Articolo 42

Gli Stati membri raccolgono i dati disponibili su tutti gli impieghi esistenti dei medicinali nella popolazione pediatrica e li comunicano all'Agenzia entro il 26 gennaio 2009.

Il comitato pediatrico fornisce indicazioni sul contenuto e il formato dei dati da raccogliere entro il 26 ottobre 2007.

Articolo 43

1. In base alla informazioni di cui all'articolo 42, e previa consultazione della Commissione, degli Stati membri e delle parti interessate, il comitato pediatrico istituisce un inventario delle esigenze terapeutiche, in particolare al fine di individuare le priorità per la ricerca.

L'Agenzia rende accessibile al pubblico tale inventario non prima del 26 gennaio 2009 e al più tardi il 26 gennaio 2010 e lo aggiorna periodicamente.

2. Per l'istituzione dell'inventario delle esigenze terapeutiche si tiene conto della prevalenza delle affezioni nella popolazione pediatrica, della gravità di tali affezioni, della disponibilità e dell'adeguatezza dei trattamenti alternativi per tali affezioni, incluse la loro efficacia e la natura delle reazioni avverse, di qualsiasi questione di sicurezza esclusivamente di natura pediatrica, nonché di qualsiasi dato derivante da studi condotti in paesi terzi.

Articolo 44

1. L'Agenzia sviluppa, con il sostegno scientifico del comitato pediatrico, una rete europea delle reti nazionali ed europee esistenti, dei ricercatori e dei centri con conoscenze specifiche nell'esecuzione di studi nella popolazione pediatrica.

2. La rete europea mira, tra l'altro, a coordinare gli studi relativi ai medicinali per uso pediatrico, potenziare le competenze scientifiche e amministrative necessarie a livello europeo ed evitare l'inutile duplicazione degli studi e della sperimentazione nella popolazione pediatrica.

3. Entro il 26 gennaio 2008, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione della Commissione, degli Stati membri e delle parti interessate, una strategia di attuazione per l'avvio e l'applicazione della rete europea. Tale rete deve, se del caso, essere compatibile con i lavori di rafforzamento delle basi dello Spazio europeo della ricerca nell'ambito del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

Articolo 45

1. Entro 26 gennaio 2008 qualsiasi studio pediatrico già concluso alla data di entrata in vigore e riguardante prodotti autorizzati nella Comunità è presentato all'autorità competente, ai fini della valutazione, dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

L'autorità competente può aggiornare il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo e può modificare di conseguenza l'autorizzazione all'immissione in commercio. Le autorità competenti si scambiano le informazioni riguardanti gli studi presentati e, se del caso, le loro conseguenze per qualsiasi autorizzazione all'immissione in commercio interessata.

L'Agenzia coordina lo scambio d'informazioni.

2. Tutti gli studi pediatrici esistenti di cui al paragrafo 1, e tutti gli studi pediatrici iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere inseriti in un piano d'indagine pediatrica, e vengono presi in considerazione dal comitato pediatrico nella valutazione delle domande relative a piani d'indagine pediatrica, deroghe e differimenti e dalle autorità competenti nella valutazione delle domande presentate a norma degli articoli 7, 8 o 30.

3. Fatto salvo il paragrafo precedente, i premi e gli incentivi di cui agli articoli 36, 37 e 38 sono accordati solo a condizione che studi importanti contenuti nel piano di indagine pediatrica approvato siano stati portati a termine dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Per l'applicazione del paragrafo 3, la Commissione elabora orientamenti in consultazione con l'Agenzia, al fine di stabilire criteri di valutazione concernenti l'importanza degli studi.

Articolo 46

1. Qualsiasi altro studio sponsorizzato da un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio che riguarda l'uso nella popolazione pediatrica di un medicinale oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio è presentato all'autorità competente entro sei mesi dalla sua conclusione, anche se non è stato eseguito conformemente ad un piano d'indagine pediatrica approvato.

2. Il paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio intenda o meno presentare una domanda di autorizzazione dell'immissione in commercio per un'indicazione pediatrica.

3. L'autorità competente può aggiornare il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo e può modificare di conseguenza l'autorizzazione all'immissione in commercio.

4. Le autorità competenti si scambiano le informazioni riguardanti gli studi presentati e, se del caso, le loro conseguenze per qualsiasi autorizzazione all'immissione in commercio interessata.

5. L'Agenzia coordina lo scambio d'informazioni.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

CAPO 1

Disposizioni generali

Sezione 1

Tasse, finanziamento della Comunità, sanzioni e relazionI

Articolo 47

1. Qualora venga presentata una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, l'importo ridotto delle tasse dovute per l'esame della domanda e la conservazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio è fissato a norma dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 726/2004.

2. Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali ([1])

3. Le seguenti valutazioni da parte del comitato pediatrico sono gratuite:

a) valutazione di una domanda di deroga;

b) valutazione di una domanda di differimento;

c) valutazione di un piano d'indagine pediatrica;

d) valutazione della conformità al piano d'indagine pediatrica approvato.

Articolo 48

Il contributo comunitario di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 726/2004 copre il lavoro del comitato pediatrico, inclusa l'assistenza scientifica prestata da esperti, e dell'Agenzia, inclusi la valutazione dei piani di indagine pediatrica, la consulenza scientifica e qualsiasi mancato recupero di tasse previsto nel presente regolamento, e offre sostegno alle attività dell'Agenzia a norma degli articoli 41 e 44 del presente regolamento.

([1]) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1905/2005 (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 1).

Articolo 49

1. Senza pregiudizio del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, ogni Stato membro determina le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate in forza del medesimo in relazione ai medicinali autorizzati mediante le procedure stabilite dalla direttiva 2001/83/CE, e adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni entro il 26 ottobre 2007 e provvedono a notificare al più presto qualsiasi modificazione successiva.

2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'avvio di ogni procedimento contenzioso per violazione del presente regolamento.

3. Su richiesta dell'Agenzia la Commissione può imporre sanzioni pecuniarie per violazione delle disposizioni del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate in forza del medesimo in relazione ai medicinali autorizzati mediante la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 726/2004. Importi massimi, condizioni e modalità di riscossione di tali sanzioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2 del presente regolamento.

4. La Commissione rende pubblici il nominativo di chiunque violi le disposizioni del presente regolamento o di qualsiasi misura di esecuzione adottata in forza del medesimo, nonché l'ammontare e le motivazioni delle sanzioni pecuniarie irrogate.

Articolo 50

1. In base ad una relazione dell'Agenzia e almeno una volta all'anno, la Commissione rende pubblico un elenco delle società e dei prodotti che hanno beneficiato di un premio o incentivo di cui al presente regolamento e un elenco delle società che non hanno rispettato un obbligo derivante dal medesimo. Gli Stati membri forniscono tali informazioni all'Agenzia.

2. Entro il 26 gennaio 2013 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sulle esperienze acquisite in seguito all'applicazione del presente regolamento. Questa include in particolare un inventario dettagliato di tutti i medicinali autorizzati per uso pediatrico dalla sua entrata in vigore.

3. Entro il 26 gennaio 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite a seguito dell'applicazione degli articoli da 36, 37 e 38. La relazione include un'analisi dell'impatto economico dei premi e degli incentivi unitamente a un'analisi delle previste conseguenze del presente regolamento per la salute pubblica, al fine di proporre le modifiche necessarie.

4. Purché siano disponibili dati sufficienti per consentire di effettuare solide analisi, le disposizioni del paragrafo 3 sono ottemperate allo stesso tempo di quelle del paragrafo 2.

Sezione 2

Comitato

Articolo 51

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali per uso umano istituito dall'articolo 121 della direttiva 2001/83/CE, in prosieguo «il comitato».

2. Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, considerando le disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

CAPO 2

Modificazioni

Articolo 52

Il regolamento (CEE) n. 1768/92 è così modificato:

1) all'articolo 1 è aggiunta la seguente definizione:

«e) domanda di proroga, una domanda di proroga del certificato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del presente regolamento e dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico (*);

(*) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1»

2) all'articolo 7 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. La domanda di proroga di un certificato può essere effettuata al momento del deposito della domanda di certificato ovvero quando la domanda di certificato è pendente e sono soddisfatti i requisiti di cui, rispettivamente, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d) o all'articolo 8, paragrafo 1 bis.

4. La domanda di proroga di un certificato già concessa in applicazione viene depositata, al più tardi, due anni prima della scadenza del certificato.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, per cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2006, la domanda di proroga di un certificato già concesso viene depositata, al più tardi, sei mesi prima della scadenza del certificato.»;

3) l'articolo 8 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:

«d) se la domanda di certificato comprende una domanda di proroga:

i) una copia della dichiarazione di conformità ad un piano d'indagine pediatrica approvato e completato, di cui all'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1901/2006;

ii) all'occorrenza, oltre alla copia delle autorizzazioni all'immissione in commercio del prodotto di cui alla lettera b), la prova dell'esistenza di dette autorizzazioni per tutti gli altri Stati membri conformemente all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1901/2006.»;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«1bis quando una domanda di certificato è pendente, la domanda di proroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 include gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera d) nonché un riferimento alla domanda di certificato già presentata.

1ter La domanda di proroga di un certificato già concesso contiene gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera d) e una copia del certificato già concesso.»;

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri possono stabilire una tassa da versare per presentare domanda di certificato e per presentare domanda di proroga di un certificato.»;

4) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«La domanda di proroga di un certificato è depositata presso l'autorità competente dello Stato membro interessato.»;

b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

«f) se del caso, l'indicazione che la domanda include una domanda di proroga.»;

c) È aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Si applica il paragrafo 2 alla notifica della domanda di proroga di un certificato già concesso o qualora la domanda di certificato sia pendente. La notifica contiene inoltre una menzione della domanda di proroga del certificato.»;

5) all'articolo 10 viene aggiunto il seguente paragrafo:

«6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis alla domanda di proroga.»;

6) all'articolo 11 viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. I paragrafi 1 e 2 si applicano alla notifica della concessione di una proroga o del rifiuto di una proroga.»;

7) all'articolo 13 viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono prorogati di sei mesi qualora si applichi l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006. In tal caso il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere prorogato una sola volta.»;

8) è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

Revoca di una proroga

1. La proroga può essere revocata se è stata concessa in contrasto con le disposizioni dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006.

2. Chiunque può depositare una domanda di revoca della proroga presso l'organo competente, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale, per dichiarare nullo il brevetto di base corrispondente.»;

9) l'articolo 16 è così modificato:

a) il testo dell'articolo 16 diventa quello del paragrafo 1 di tale articolo;

b) viene aggiunto il seguente paragrafo:

«2. In caso di revoca della proroga a norma dell'articolo 15 bis, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ne dà notifica a mezzo pubblicazione.»;

10) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Ricorsi

Le decisioni dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o degli organi di cui all'articolo 15, paragrafo 2 e dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, adottate in applicazione del presente regolamento, sono soggette agli stessi ricorsi previsti dalla legislazione nazionale contro decisioni analoghe in materia di brevetti nazionali.».

Articolo 53

All'articolo 11 della direttiva 2001/20/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. In deroga al paragrafo 1, l'Agenzia rende pubblica parte delle informazioni sulle sperimentazioni cliniche pediatriche inserite nella banca dati europea conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), del 12 dicembre 2006.

(*) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1»

Articolo 54

L'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/83/CE è sostituito dal seguente:

«1. Nessun medicinale può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza un'autorizzazione all'immissione in commercio delle autorità competenti di detto Stato membro, rilasciata a norma della presente direttiva oppure senza un'autorizzazione concessa a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico (*).

(*) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1»

Articolo 55

Il regolamento (CE) n. 726/2004 è così modificato:

1) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia è composta:

a) dal comitato per i medicinali per uso umano, incaricato di elaborare i pareri dell'Agenzia su qualsiasi questione riguardante la valutazione dei medicinali per uso umano;

b) dal comitato per i medicinali veterinari, incaricato di elaborare i pareri dell'Agenzia su qualsiasi questione riguardante la valutazione dei medicinali veterinari;

c) dal comitato per i medicinali orfani;

d) dal comitato per i medicinali a base di piante;

e) dal comitato pediatrico;

f) da un segretariato, incaricato di fornire assistenza tecnica, scientifica e amministrativa ai comitati e di coordinare adeguatamente i loro lavori;

g) da un direttore esecutivo, che esercita le funzioni di cui all'articolo 64;

h) da un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui agli articoli 65, 66 e 67.»;

2) all'articolo 57 nel paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«t) prendere decisioni conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico (*).

(*) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1»

3. è inserito il seguente articolo 73 bis:

«*Articolo 73 bis*

Le decisioni prese dall'Agenzia a norma del regolamento (CE) n. 1901/2006 possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni stabilite dall'articolo 230 del trattato.».

CAPO 3

Disposizioni finali

Articolo 56

La prescrizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 non è applicabile alle domande valide, pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 57

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. L'articolo 7 si applica a decorrere dal 26 luglio 2008.

L'articolo 8 si applica a decorrere dal 26 gennaio 2009.

Gli articoli 30 e 31 si applicano a decorrere dal 26 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alla luce di rischi presentati dalle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, la Commissione inviterà il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali a formulare un parere sull'uso di queste classi di sostanze come eccipienti di medicinali per uso umano sulla base dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 57 paragrafo 1, lettera p) del regolamento (CE) n. 726/2004, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali.

La Commissione trasmetterà il parere del comitato per i medicinali per uso umano al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro sei mesi dalla formulazione del parere del comitato per i medicinali per uso umano la Commissione informerà il Parlamento europeo e il Consiglio circa eventuali iniziative che essa ritiene necessario prendere per assicurare un seguito al parere.

REGOLAMENTO (CE) N. 1902/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

che modifica il regolamento 1901/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([1]),

considerando quanto segue:

(1) Occorre adottare i necessari provvedimenti attuativi del regolamento (CE) n. 1901/2006 ([2]) ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([3]).

(2) In particolare la Commissione ha il potere di definire le modalità per la concessione di un rinvio dell'inizio o del compimento di una parte o della totalità delle misure figuranti nel piano di indagine pediatrica nonché a fissare gli importi massimi e definire le condizioni e modalità di riscossione delle sanzioni finanziarie in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1901/2006 o delle misure esecutive adottate ai sensi dello stesso. Tali misure di portata generale e intese a integrare il regolamento (CE) n. 1901/2006 con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1901/2006,

([1]) Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006.
([2]) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
([3]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1901/2006 è modificato come segue:

1) all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In base all'esperienza maturata a seguito dell'applicazione del presente articolo, la Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2, le misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, onde specificare la definizione dei motivi di concessione di un rinvio.»;

2) all'articolo 49, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Su richiesta dell'Agenzia, la Commissione può imporre sanzioni finanziarie in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate ai sensi dello stesso per quanto riguarda i farmaci autorizzati secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) 726/2004. Le misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, relativi agli importi massimi nonché alle condizioni e modalità di riscossione di tali sanzioni, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.»;

3) all'articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*
J. BORREL FONTELLES	J. KORKEAOJA

DECISIONE N. 1903/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che istituisce il programma Cultura (2007-2013)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni ([1]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

considerando quanto segue:

(1) È essenziale favorire la cooperazione e gli scambi culturali al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture e delle lingue in Europa e di far conoscere meglio ai cittadini europei le culture dell'Europa diverse dalla loro, sensibilizzandoli al tempo stesso al comune patrimonio culturale europeo. La promozione della cooperazione e della diversità culturali e linguistiche contribuisce in tal modo a fare della cittadinanza europea una realtà tangibile incoraggiando una partecipazione diretta dei cittadini europei al processo d'integrazione.

(2) Un'attività politica culturale finalizzata alla salvaguardia della diversità culturale europea e alla valorizzazione del patrimonio e degli elementi culturali comuni può contribuire a migliorare la visibilità esterna dell'Unione europea.

(3) La piena adesione e la piena partecipazione dei cittadini all'integrazione europea presuppongono che si mettano maggiormente in evidenza i loro valori e le loro radici culturali comuni come elemento chiave della loro identità e della loro appartenenza ad una società fondata sulla libertà, sull'equità, sulla democrazia, sul rispetto per la dignità e l'integrità umana, sulla tolleranza e sulla solidarietà, nel pieno rispetto della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

([1]) GU C 164 del 5.7.2005, pag. 65.

([2]) Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005 (GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 233), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2006 (GU C 238 E del 3.10.2006, pag. 18) e posizione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.

(4) È di fondamentale importanza che il settore culturale contribuisca svolgendo un suo ruolo agli sviluppi politici su una più ampia scala europea. Il settore è di per sé stesso un importante datore di lavoro. Esiste inoltre un chiaro legame tra gli investimenti nella cultura e lo sviluppo economico, per cui è importante rafforzare le politiche culturali a livello regionale, nazionale ed europeo. Si dovrebbe conseguentemente rafforzare il posto occupato dall'industria culturale negli sviluppi che si stanno verificando a seguito della strategia di Lisbona, dato il sempre maggior contributo che detta industria sta apportando all'economia europea.

(5) È altresì necessario promuovere una cittadinanza attiva e rafforzare la lotta contro tutte le forme d'esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia. Migliorare l'accesso alla cultura per il maggior numero di persone possibile può costituire uno strumento di lotta contro l'esclusione sociale.

(6) L'articolo 3 del trattato prevede che l'azione della Comunità a norma di tale articolo deve mirare ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne.

(7) I programmi culturali Caleidoscopio, Arianna, Raffaello e «Cultura 2000», istituiti rispettivamente dalle decisioni nn. 719/96/CE ([3]), 2085/97/CE ([4]), 2228/97/CE ([5]) e 508/2000/CE ([6]), hanno segnato tappe positive nell'attuazione dell'azione comunitaria in materia culturale. È stata in tal modo acquisita un'esperienza considerevole, in particolare grazie alla valutazione dei suddetti programmi culturali. Occorre adesso razionalizzare e rafforzare l'azione culturale della Comunità basandosi sui risultati di tali valutazioni, sui risultati della consultazione di tutte le parti interessate e sui recenti lavori delle istituzioni europee. È opportuno dunque istituire un programma a tal fine.

([3]) Decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Caleidoscopio) (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20). Decisione modificata dalla decisione n. 477/1999/CE (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 2).

([4]) Decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e della lettura (Arianna) (GU L 291 del 24.10.1997, pag. 26). Decisione modificata dalla decisione n. 476/1999/CE (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 1).

([5]) Decisione n. 2228/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (Raffaello) (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 31). Decisione abrogata dalla decisione n. 508/2000/CE (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1).

([6]) Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000» (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 4).

(8) Le istituzioni europee si sono pronunciate in diverse occasioni sull'azione culturale comunitaria e sulla rilevanza della cooperazione culturale, come risulta in particolare dalle risoluzioni del Consiglio del 25 giugno 2002 su un nuovo piano di lavoro in materia di cooperazione europea nel settore della cultura ([1]) e del 19 dicembre 2002 recante attuazione del piano di lavoro in materia di cooperazione europea nel settore della cultura ([2]), dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 5 settembre 2001 sulla cooperazione culturale nell'Unione europea ([3]), del 28 febbraio 2002 sull'attuazione del programma «Cultura 2000» ([4]), del 22 ottobre 2002 sull'importanza e sul dinamismo del teatro e delle arti dello spettacolo nell'Europa allargata ([5]), e del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali ([6]) nonché dal parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2003 sulla proroga del programma «Cultura 2000».

(9) Nelle succitate risoluzioni il Consiglio ha insistito sulla necessità di adottare a livello comunitario un approccio più coerente per quanto riguarda la cultura e sul fatto che il valore aggiunto europeo è un elemento essenziale e determinante nell'ambito della cooperazione europea in materia culturale, oltre che una condizione generale delle azioni della Comunità nel settore della cultura.

(10) Per fare dello spazio culturale comune ai popoli dell'Europa una realtà, occorre promuovere la mobilità transnazionale degli operatori della cultura, incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali e favorire il dialogo e gli scambi culturali.

(11) Il Consiglio, nelle conclusioni del 16 novembre 2004 sul piano di lavoro per la cultura (2005-2006), il Parlamento europeo, nella risoluzione del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali, ed il Comitato economico e sociale europeo, nel parere del 28 gennaio 2004 sulle industrie culturali in Europa, si sono pronunciati sulla necessità di tenere maggiormente conto delle specificità economiche e sociali delle industrie culturali non audiovisive. È opportuno inoltre tener conto nel nuovo programma delle azioni preparatorie di cooperazione in campo culturale promosse tra il 2002 e il 2004.

(12) Occorre pertanto promuovere una maggiore cooperazione tra gli operatori culturali incoraggiandoli a formare progetti di cooperazione pluriennale che consentano quindi di sviluppare attività in comune, sostenere azioni più mirate aventi un reale valore aggiunto europeo, appoggiare eventi culturali simbolici, sostenere organismi europei di cooperazione culturale e incoraggiare lavori d'analisi su temi scelti d'interesse europeo e attività di raccolta e diffusione dell'informazione e di attività volte a ottimizzare l'impatto di progetti nel settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della politica culturale europea.

(13) In applicazione della decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione La Capitale europea della cultura per gli anni dal 2007 al 2019 ([7]), è opportuno prevedere un finanziamento significativo a favore di questa manifestazione, la quale gode di una grande visibilità presso gli Europei e contribuisce a rafforzare il senso d'appartenenza ad uno spazio culturale comune. Nel quadro della manifestazione, l'accento dovrebbe essere posto sulla cooperazione culturale transeuropea.

(14) È opportuno sostenere il funzionamento di organismi che operano a favore della cooperazione culturale europea e che svolgono pertanto il ruolo di ambasciatori della cultura europea, facendo tesoro dell'esperienza acquisita dall'Unione europea nell'ambito della decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura ([8]).

(15) È necessario che il programma, nel rispetto del principio della libertà d'espressione, contribuisca agli sforzi dell'Unione europea in materia di promozione dello sviluppo sostenibile e di lotta contro tutte le forme di discriminazione.

(16) I paesi candidati all'Unione europea e i paesi EFTA membri dell'accordo SEE dovrebbero poter partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi con essi conclusi.

(17) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato L'«agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea», la quale prevede che i programmi comunitari dovrebbero essere aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e di associazione in base ad accordi quadro che devono essere stipulati tra la Comunità e tali paesi. Questi ultimi, in funzione di considerazioni di bilancio o di priorità politiche, dovrebbero potere partecipare al programma o beneficiare di una forma di cooperazione più limitata, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da stabilire tra le parti interessate.

(18) Il programma dovrebbe essere aperto anche alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano stipulato con la Comunità accordi comprendenti un aspetto culturale, secondo modalità da definire.

([1]) GU C 162 del 6.7.2002, pag. 5.
([2]) GU C 13 del 18.1.2003, pag. 5.
([3]) GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 142.
([4]) GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 105.
([5]) GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 156.
([6]) GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 459.
([7]) GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1.
([8]) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

(19) Per aumentare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, è necessario garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni condotte nell'ambito della presente decisione e altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti, nel rispetto dell'articolo 151, paragrafo 4 del trattato. È opportuno prestare particolare attenzione all'interfaccia delle misure comunitarie nei settori della cultura e dell'istruzione e alle azioni che promuovono scambi di miglior prassi e una più stretta cooperazione a livello europeo.

(20) Per quanto riguarda l'attuazione del sostegno comunitario, è opportuno tener conto della natura specifica del settore culturale in Europa e, in particolare, fare in modo che le procedure amministrative e finanziarie siano semplificate il più possibile e adattate tanto agli obiettivi perseguiti quanto alle prassi e alle tendenze del settore culturale.

(21) La Commissione, gli Stati membri e i punti di contatto Cultura dovrebbero adoperarsi per favorire la partecipazione dei piccoli operatori ai progetti di cooperazione pluriennale e l'organizzazione di attività volte a riunire partner potenziali per i progetti.

(22) Il programma dovrebbe riunire le qualifiche e le competenze specifiche degli operatori culturali di tutta l'Europa. Se necessario, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare misure per ovviare ad un basso tasso di partecipazione degli operatori culturali di singoli Stati membri o paesi partecipanti.

(23) Occorre garantire, nel quadro di una collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, un monitoraggio ed una valutazione continui del programma per consentire adeguamenti, in particolare per quanto riguarda le priorità d'applicazione delle misure. La valutazione dovrebbe comprendere una valutazione esterna da parte di organismi indipendenti e imparziali.

(24) Le modalità di monitoraggio e valutazione del programma dovrebbero avvalersi degli obiettivi e degli indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine.

(25) Dovrebbero essere attuate le misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi e per recuperare i fondi perduti e quelli versati o utilizzati indebitamente.

(26) È opportuno istituire uno strumento unico di finanziamento e di programmazione per la cooperazione culturale, il programma Cultura, valido per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

(27) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ([1]).

(28) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([2]).

(29) Le misure necessarie per l'attuazione finanziaria della presente decisione sono adottate secondo il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([3]) (in seguito denominato regolamento finanziario), ed il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ([4]).

(30) L'azione comunitaria è complementare rispetto alle azioni nazionali o regionali condotte nel settore della cooperazione culturale. Poiché gli scopi della presente decisione, vale a dire accrescere lo spazio culturale europeo basato sul patrimonio culturale comune (mobilità transnazionale degli operatori culturali in Europa, circolazione transnazionale delle opere d'arte e dei prodotti culturali ed artistici, dialogo interculturale), non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del loro carattere transnazionale e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31) Occorre prevedere disposizioni transitorie per garantire che la transizione tra i programmi istituiti dalle decisioni n. 508/2000/CE e n. 792/2004/CE, da un lato, e il programma istituito dalla presente decisione, dall'altro, avvenga senza problemi,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione e durata

1. La presente decisione istituisce il programma «Cultura», un programma pluriennale unico per le azioni comunitarie nel settore della cultura aperto a tutti i settori culturali e a tutte le categorie di operatori culturali, in seguito denominato «il programma».

([1]) GU C 139 del 14.6.2006 pag. 1.
([2]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
([3]) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
([4]) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

2. Il programma è attuato per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo di cui all'articolo 1 è pari a 400 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

Obiettivi

1. L'obiettivo generale del programma è quello di contribuire alla valorizzazione di uno spazio culturale condiviso dagli europei e basato su un comune patrimonio culturale, sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali e le istituzioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea. Il programma è aperto alla partecipazione delle industrie culturali non audiovisive, in particolare delle piccole imprese culturali, laddove tali industrie svolgano una funzione culturale senza scopo di lucro.

2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a) promuovere la mobilità transnazionale degli operatori culturali;

b) incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali;

c) favorire il dialogo interculturale.

Articolo 4

Linee d'azione

1. Gli obiettivi del programma sono perseguiti attuando le seguenti azioni, descritte nell'allegato:

a) sostegno ad azioni culturali, nel modo seguente:

— progetti di cooperazione pluriennale;

— azioni di cooperazione;

— azioni speciali;

b) sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore culturale;

c) sostegno a lavori d'analisi e ad attività di raccolta e diffusione dell'informazione e ad attività che ottimizzino l'impatto di progetti nel settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della politica culturale europea.

2. Queste azioni sono condotte a norma delle disposizioni di cui all'allegato.

Articolo 5

Disposizioni riguardanti i paesi terzi

1. Al programma possono partecipare anche i seguenti paesi:

a) i paesi EFTA membri del SEE, a norma delle disposizioni dell'accordo SEE;

b) i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione all'Unione, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e alle modalità generali di partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari stabilite negli accordi quadro;

c) i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità definite con tali paesi in seguito agli accordi quadro riguardanti la loro partecipazione ai programmi comunitari.

I paesi indicati nel presente paragrafo, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite e mediante stanziamenti supplementari, partecipano pienamente al programma.

2. Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità accordi d'associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da definire.

I paesi dei Balcani occidentali di cui al paragrafo 1, lettera c) che non desiderassero beneficiare di una piena partecipazione al programma, possono beneficiare di una cooperazione con il programma alle condizioni previste nel presente paragrafo.

Articolo 6

Cooperazione con le organizzazioni internazionali

Il programma permette la cooperazione con organizzazioni internazionali competenti nel settore della cultura, come l'Unesco o il Consiglio d'Europa, sulla base di contributi paritari e nel rispetto delle regole proprie a ciascuna istituzione o organizzazione per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 4.

Articolo 7

Complementarità con altri strumenti d'azione comunitari

La Commissione garantisce l'articolazione tra il programma e altri strumenti d'azione comunitari, in particolare quelli riguardanti i fondi strutturali e quelli nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, della ricerca, della società dell'informazione, della cittadinanza, della gioventù, dello sport, delle lingue, dell'inclusione sociale, delle relazioni esterne dell'UE e della lotta contro tutte le forme di discriminazione.

Articolo 8

Attuazione

1. La Commissione garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie oggetto del presente programma, a norma dell'allegato.

2. Le misure seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2:

a) il piano di lavoro annuale, comprese le priorità, i criteri e le procedure di selezione;

b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma;

c) le misure di controllo e di valutazione del programma.

d) il sostegno finanziario fornito dalla Comunità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino: importi, durata, assegnazioni e beneficiari.

3. Tutte le altre misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Punti di contatto Cultura

1. I punti di contatto Cultura, quali definiti nel punto I.3.1 dell'allegato, operano come organi d'attuazione per la diffusione di informazioni sul programma a livello nazionale, tenuto conto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3 del regolamento finanziario.

2. I punti di contatto Cultura devono possedere i seguenti requisiti:

a) disporre di personale sufficiente dotato sia di qualificazioni professionali attinenti alle loro funzioni, sia di qualificazioni linguistiche adeguate al lavoro in un ambiente di cooperazione internazionale;

b) disporre di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i mezzi di comunicazione;

c) operare in un contesto amministrativo che consenta loro di adempiere correttamente i compiti ad essi affidati e di evitare conflitti d'interesse.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1. Gli aiuti finanziari assumono la forma di sovvenzioni a persone giuridiche. In alcuni casi possono essere assegnate borse a persone fisiche a norma dell'articolo 114, paragrafo 1 del regolamento finanziario. La Commissione può anche assegnare premi a persone fisiche o giuridiche per azioni o progetti attuati nell'ambito del programma. Secondo la natura dell'azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l'applicazione di tabelle di costo unitario.

2. La Commissione può decidere, in funzione della natura delle azioni e delle caratteristiche dei beneficiari, se occorre esentare questi ultimi dalla verifica delle competenze e delle qualificazioni professionali necessarie per portare a termine l'azione o il programma di lavoro.

3. Possono essere sovvenzionate o ricevere un premio alcune attività specifiche delle Capitali europee della cultura designate a norma della decisione n. 1419/1999/CE.

Articolo 12

Contributo ad altri obiettivi comunitari

Il programma contribuisce al rafforzamento degli obiettivi trasversali della Comunità, in particolare:

a) promovendo il principio fondamentale della libertà d'espressione;

b) sensibilizzando all'importanza di contribuire allo sviluppo sostenibile;

c) cercando di promuovere la comprensione reciproca e la tolleranza nell'ambito dell'Unione europea;

d) contribuendo a eliminare tutte le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

La coerenza e la complementarità tra il programma e le politiche comunitarie nel settore della cooperazione culturale con i paesi terzi sono oggetto di un'attenzione particolare.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del programma rispetto ai suoi obiettivi. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono presi in considerazione in sede di attuazione del programma.

Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).

In base ai risultati delle relazioni di monitoraggio, gli obiettivi specifici del programma possono essere riveduti secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

2. La Commissione garantisce una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni:

a) una relazione intermedia di valutazione riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2010;

b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2011;

c) una relazione di valutazione a posteriori, al più tardi il 31 dicembre 2015.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

Per quanto riguarda le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base delle decisioni n. 508/2000/CE e n. 792/2004/CE, esse continuano a essere gestite fino alla loro conclusione conformemente alle disposizioni di tali decisioni.

Il comitato di cui all'articolo 5 della decisione n. 508/2000/CE è sostituito dal comitato di cui all'articolo 9 della presente decisione.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
Josep BORRELL FONTELLES	Mauri PEKKARINEN

ALLEGATO

I. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI

1. Primo aspetto: sostegno ad azioni culturali

1.1. *I progetti di cooperazione pluriennali*

Il programma sostiene progetti di cooperazione culturale duraturi e strutturati volti a riunire le qualità e le competenze specifiche degli operatori culturali in tutta Europa. Questo sostegno ha lo scopo di aiutare i progetti di cooperazione nella fase di decollo e di strutturazione o in quella di estensione geografica. Si tratta di incoraggiare i poli a crearsi basi durature e a raggiungere l'autonomia finanziaria.

A ciascun progetto di cooperazione devono partecipare almeno sei operatori di sei paesi diversi partecipanti al programma. Il suo scopo consiste nel riunire vari operatori di uno o più settori attorno a diverse attività pluriennali, che possono essere di natura settoriale o transettoriale, ma che devono perseguire un obiettivo comune.

Ciascun progetto di cooperazione è inteso a realizzare numerose attività culturali strutturate e pluriennali. Queste attività devono essere attuate durante tutta la durata del finanziamento comunitario e devono rientrare in almeno due dei tre obiettivi specifici indicati nell'articolo 3, paragrafo 2. Sarà data priorità ai progetti di cooperazione intesi a sviluppare attività che rispondono ai tre obiettivi specifici di cui al suddetto articolo.

I progetti di cooperazione sono selezionati a seguito di inviti a presentare proposte, nel rispetto del regolamento finanziario. I poli sono selezionati, tra l'altro, sulla base della competenza riconosciuta dei coorganizzatori nel loro rispettivo settore d'attività, della capacità finanziaria e operativa di questi ultimi a portare a termine le attività proposte nonché della qualità di tali attività e della loro adeguatezza rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall'articolo 3.

I progetti di cooperazione devono essere fondati su un accordo di cooperazione, vale a dire su un documento comune avente forma giuridica in uno dei paesi partecipanti e firmato da tutti i coorganizzatori.

Il sostegno comunitario non può superare il 50 % del bilancio del progetto e ha carattere decrescente. Non può essere superiore a 500 000 EUR l'anno per tutte le attività dei progetti di cooperazione. Il sostegno è concesso per un periodo da 3 a 5 anni .

A titolo indicativo, circa il 32 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

1.2. *Le azioni di cooperazione*

Il programma sostiene azioni di cooperazione culturale di natura settoriale o transsettoriale tra operatori europei. In esse dovrà prevalere l'aspetto della creatività e dell'innovazione. Verranno particolarmente incoraggiate le azioni intese ad esplorare possibilità di cooperazione da sviluppare in un periodo più lungo.

Ogni azione deve essere concepita e realizzata in partenariato da almeno tre operatori culturali di tre paesi partecipanti diversi, indipendentemente dal fatto che tali operatori siano di uno o di più settori.

Le azioni sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte, nel rispetto del regolamento finanziario. In tale contesto, la selezione verrà operata, tra l'altro, sulla base della competenza riconosciuta dei coorganizzatori, della capacità finanziaria e operativa di questi ultimi a portare a termine le attività proposte nonché della qualità di tali attività e della loro adeguatezza rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall'articolo 3.

Il sostegno comunitario non può superare il 50 % del bilancio del progetto e non può essere né inferiore a 50 000 EUR né superiore a 200 000 EUR. Il sostegno è concesso per 24 mesi al massimo.

Le condizioni stabilite per la presente azione riguardanti il numero minimo di operatori richiesti per presentare progetti, nonché gli importi minimo e massimo del sostegno comunitario, possono essere adeguati per tener conto delle condizioni specifiche della traduzione letteraria.

A titolo indicativo, circa il 29 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

1.3. *Le azioni speciali*

Il programma sostiene anche azioni speciali. Sono speciali le azioni che presentano una dimensione e una portata rilevanti, hanno una risonanza significativa presso i popoli dell'Europa e contribuiscono a una migliore presa di coscienza dell'appartenenza ad una stessa comunità, alla sensibilizzazione alla diversità culturale degli Stati membri e al dialogo interculturale ed internazionale. Esse devono rientrare in almeno due dei tre obiettivi specifici indicati nell'articolo 3.
Queste azioni speciali contribuiscono altresì a rendere più visibile l'azione culturale comunitaria sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea. Contribuiscono altresì a accrescere la consapevolezza globale della ricchezza e diversità della cultura europea.

Sarà accordato un sostegno significativo alle capitali europee della cultura per contribuire all'attuazione di attività che mettano l'accento sulla visibilità europea e sulla cooperazione culturale transeuropea.

Potranno essere sostenute come azioni speciali anche le assegnazioni di premi che, mettendo in luce artisti, opere o realizzazioni culturali o artistiche e facendoli conoscere al di là delle frontiere nazionali, favoriscono la mobilità e gli scambi.

In questo quadro potranno inoltre essere sostenute le azioni di cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali previste dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 6.

Gli esempi precedenti non costituiscono un elenco esaustivo delle azioni che possono essere sostenute in quanto rientranti in questo sotto-aspetto del programma.

Le modalità di selezione delle azioni speciali dipenderanno dall'azione in questione. I finanziamenti saranno accordati a seguito di inviti a presentare proposte e di gare d'appalto, salvi i casi di cui agli articoli 54 e 168 del regolamento finanziario. Si terrà altresì conto dell'adeguatezza di ciascuna azione rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall'articolo 3 della presente decisione.

Il sostegno comunitario non può superare il 60 % del bilancio del progetto.

A titolo indicativo, circa il 16 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

2. **Secondo aspetto: sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore culturale**

Questo sostegno assume la forma di una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse con il programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo rientrante nella politica dell'Unione in tale settore.

Si prevede di concedere tali sovvenzioni sulla base di inviti annuali a presentare proposte.

A titolo indicativo, circa il 10 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

Agli organismi che operano a favore della cooperazione culturale può essere accordato un sostegno in uno o più dei modi seguenti:

— svolgendo funzioni di rappresentanza a livello comunitario;

— raccogliendo o diffondendo informazioni atte a facilitare la cooperazione culturale transeuropea;

— collegando in rete a livello europeo organismi attivi nel settore della cultura;

— partecipando alla realizzazione di progetti di cooperazione culturale o svolgendo il ruolo di ambasciatori della cultura europea.

Questi organismi devono avere una reale dimensione europea. A tale riguardo, essi devono esercitare le loro attività a livello europeo, autonomamente o in coordinamento con altre associazioni, e tanto la loro struttura (membri iscritti) quanto le loro attività devono avere una potenziale influenza a livello di Unione o interessare almeno sette paesi europei.

Questo tipo di sostegno è aperto agli organismi sostenuti a titolo dell'allegato I, sezione 2 della decisione n. 792/2004/CE, nonché a ogni altro organismo attivo a livello europeo nel settore della cultura, a condizione che essi siano adeguati agli obiettivi indicati nell'articolo 3 della presente decisione e rispettino i termini e le condizioni della presente decisione.

La selezione degli organismi beneficiari di tali sovvenzioni di funzionamento è effettuata sulla base di un invito a presentare proposte. Ai fini di tale selezione è rilevante la rispondenza tra il programma di lavoro degli organismi e gli obiettivi specifici indicati nell'articolo 3.

L'importo totale delle sovvenzioni di funzionamento di cui al presente punto non può superare l'80 % delle spese finanziabili dell'organismo nell'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa.

3. **Terzo aspetto: sostegno a lavori d'analisi nonché alla raccolta e alla diffusione dell'informazione e ad attività che ottimizzano l'impatto dei progetti nel settore della cooperazione culturale**

A titolo indicativo, circa il 5 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

3.1. *Sostegno ai punti di contatto Cultura*

Per garantire una diffusione mirata ed efficace di informazioni pratiche riguardanti il programma, quest'ultimo prevede il sostegno di punti di contatto Cultura vicini ai beneficiari. Questi organi, che operano a livello nazionale, sono istituiti su base volontaria a norma dell'articolo 39 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

I punti di contatto Cultura hanno il compito di:

— garantire la promozione del programma;

— agevolare l'accesso al programma e incoraggiare la partecipazione del maggior numero possibile di professionisti e di operatori culturali grazie ad una diffusione effettiva delle informazioni e sviluppando tra loro le appropriate iniziative in rete;

— garantire un contatto efficace con le diverse istituzioni che sostengono il settore culturale negli Stati membri, contribuendo in tal modo alla complementarità tra le azioni del programma e le misure di sostegno nazionali;

— garantire, se necessario, l'informazione su altri programmi comunitari accessibili ai progetti culturali.

3.2. *Sostegno a lavori d'analisi nel settore della cooperazione culturale*

Il programma sostiene la realizzazione di studi e di lavori d'analisi nel settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della politica culturale europea. Questo sostegno ha lo scopo di aumentare il volume e la quantità delle informazioni e dei dati numerici per sviluppare dati comparativi e analisi riguardanti la cooperazione culturale su scala europea, in particolare per quanto riguarda la mobilità dei creatori e degli operatori della cultura, la circolazione delle opere d'arte e dei prodotti artistici e culturali ed il dialogo interculturale.

In tale contesto potranno essere sostenuti gli studi e i lavori d'analisi che contribuiscono ad arricchire la conoscenza del fenomeno della cooperazione culturale transeuropea e a creare un ambiente propizio al suo sviluppo. I progetti che mirano alla raccolta e all'analisi di dati statistici dovranno essere particolarmente incoraggiati.

3.3. *Sostegno alla raccolta e alla diffusione dell'informazione e ad attività che ottimizzano l'impatto dei progetti nel settore della cooperazione culturale*

Il programma sostiene la raccolta e la diffusione dell'informazione e le attività volte ad ottimizzare l'impatto dei progetti attraverso la concezione di uno strumento Internet adeguato alle necessità dei professionisti della cultura nel settore della cooperazione culturale transeuropea.

Lo strumento dovrebbe rendere possibile lo scambio di esperienze e di buone prassi, la diffusione di informazioni riguardanti il programma nonché la cooperazione culturale transeuropea in senso lato.

II. GESTIONE DEL PROGRAMMA

La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese afferenti alle attività di preparazione, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione direttamente necessarie per gestire il programma e realizzarne gli obiettivi, in particolare, studi, riunioni, azioni d'informazione, pubblicazioni, spese legate alle reti informatiche per lo scambio delle informazioni nonché qualsiasi altra spesa di assistenza amministrativa e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per la gestione del programma.

III. CONTROLLI E AUDIT

Per i progetti selezionati conformemente alla procedura descritta nell'articolo 11, paragrafo 2, è istituito un sistema di audit per campionamento.

Per cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento, il beneficiario di una sovvenzione tiene a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate. Il beneficiario di una sovvenzione assicura che i giustificativi eventualmente conservati dai suoi partner o dai suoi membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione, tramite i suoi agenti o tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzo della sovvenzione. Gli audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto e per un periodo di cinque anni a decorrere dal pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, in esito all'audit la Commissione potrà decidere di recuperare la sovvenzione.

Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un accesso adeguato, in particolare, agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni necessarie per portare a termine gli audit, anche a quelle in formato elettronico.

La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno gli stessi diritti, in particolare il diritto d'accesso, della Commissione.

Inoltre, per proteggere gli interessi finanziari della Comunità contro frodi e altre irregolarità, nel quadro del presente programma la Commissione è autorizzata ad effettuare controlli e verifiche in loco a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 ([1]). Se necessario, l'OLAF effettuerà indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

([1]) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
([2]) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

IV. **INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E ATTIVITÀ VOLTE A OTTIMIZZARE L'IMPATTO DEI PROGETTI**

1. **Commissione**

La Commissione può organizzare seminari, congressi o riunioni per facilitare l'attuazione del programma, può intraprendere azioni appropriate di informazione, pubblicazione, divulgazione e altre attività volte a ottimizzare l'impatto dei progetti e può procedere al controllo e alla valutazione del programma. Tali attività possono essere finanziate tramite sovvenzioni o appalti pubblici oppure essere organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione.

2. **Punti di contatto**

La Commissione e gli Stati membri organizzano su base volontaria e rafforzano lo scambio delle informazioni utili all'attuazione del programma tramite i punti di contatto cultura, che operano come organi d'attuazione a livello nazionale, nel rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 3 del regolamento finanziario.

3. **Stati membri**

Fatto salvo l'articolo 87 del trattato, gli Stati membri possono, se necessario, istituire programmi di sostegno a favore della mobilità individuale degli operatori culturali al fine di far fronte alla loro scarsa partecipazione al programma. Tale sostegno può assumere assume la forma di indennità di viaggio per gli operatori culturali allo scopo di agevolare la fase preparatoria di progetti culturali transnazionali.

V. **RIPARTIZIONE DEL BILANCIO GLOBALE**

Ripartizione indicativa del bilancio annuale del programma

	Percentuale del bilancio
Aspetto 1 (sostegno ad azioni culturali)	Circa il 77 %
- progetti di cooperazione pluriennale	Circa il 32 %
- azioni di cooperazione	Circa il 29 %
- azioni speciali	Circa il 16 %
Aspetto 2 (sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura)	Circa il 10 %
Aspetto 3 (sostegno ai lavori d'analisi, raccolta e diffusione dell'informazione)	Circa il 5 %
Totale spese operative	Circa il 92 %
Gestione del programma	Circa l'8 %

Tali percentuali sono indicative e possono essere adattate dal comitato istituito dall'articolo 9 secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

DECISIONE N. 1904/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 151 e 308,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

visto il parere del Comitato delle regioni ([2]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([3]),

considerando quanto segue:

(1) Il trattato istituisce la cittadinanza dell'Unione, che costituisce un complemento della cittadinanza nazionale dei rispettivi Stati membri. Si tratta di un importante elemento per il rafforzamento e la salvaguardia del processo di integrazione europea.

(2) La Comunità dovrebbe rendere i cittadini pienamente consapevoli della loro cittadinanza europea, dei vantaggi che essa presenta nonché dei loro diritti e doveri, che devono essere promossi nel rispetto del principio di sussidiarietà e nell'interesse della coesione.

(3) È particolarmente urgente rendere i cittadini europei pienamente consapevoli della loro cittadinanza dell'Unione europea nel contesto dell'ampia riflessione sul futuro dell'Europa avviato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 giugno 2005. Il programma «Europa per i cittadini» dovrebbe pertanto integrare le altre iniziative attuate in tale contesto e non sovrapporsi ad esse.

(4) Affinché i cittadini diano il loro pieno appoggio all'integrazione europea occorre perciò dare maggiore rilievo ai valori, alla storia e alla cultura che li accomunano come elementi chiave della loro appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ([4]), proclamata il 7 dicembre 2000.

([1]) GU C 28 del 3.2.2006, pag. 29.
([2]) GU C 115 del 16.5.2006, pag. 81.
([3]) Parere del Parlamento europeo del 5 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25 settembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione comune del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.
([4]) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(5) La promozione della cittadinanza attiva costituisce un elemento fondamentale per rafforzare non solo la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza, ma anche la coesione e lo sviluppo della democrazia.

(6) Nel contesto della strategia d'informazione e comunicazione dell'Unione europea, occorre garantire un'ampia divulgazione e un elevato impatto delle attività sostenute attraverso il programma.

(7) Per avvicinare l'Europa ai suoi cittadini e permettere a questi di partecipare pienamente alla costruzione di un'Europa sempre più vicina, è necessario rivolgersi a tutti i cittadini e ai residenti legali nei paesi partecipanti e promuovere la loro partecipazione a scambi e ad attività di cooperazione di carattere transnazionale, per contribuire a sviluppare il senso di appartenenza a ideali europei comuni.

(8) Il Parlamento europeo, in una risoluzione del 1988, ha auspicato un grande sforzo per intensificare i contatti tra i cittadini dei diversi Stati membri e ha considerato giustificato e opportuno un sostegno specifico dell'Unione europea alle iniziative di gemellaggio tra città di diversi Stati membri.

(9) Il Consiglio europeo ha rilevato in più occasioni la necessità di avvicinare l'Unione europea e le sue istituzioni ai cittadini degli Stati membri e ha esortato le istituzioni dell'Unione a instaurare e a promuovere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile organizzata, favorendo così la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e ai processi di formazione delle decisioni, sottolineando i valori essenziali comuni ai cittadini europei.

(10) Con la decisione 2004/100/CE del 26 gennaio 2004 che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) ([5]), il Consiglio ha istituito un programma di azione che ha confermato la necessità di promuovere un dialogo costante con le organizzazioni della società civile e le municipalità e di sostenere la partecipazione attiva dei cittadini.

([5]) GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.

(11) I progetti dei cittadini con valenza transnazionale e intersettoriale sono strumenti importanti per raggiungere i cittadini e promuovere la consapevolezza europea, l'integrazione politica europea, l'inclusione sociale e la reciproca comprensione.

(12) Le organizzazioni della società civile a livello europeo, nazionale, regionale e locale sono elementi importanti della partecipazione attiva dei cittadini nella società e contribuiscono a rafforzare tutti gli aspetti della vita pubblica. Esse inoltre fanno da tramite tra l'Europa e i suoi cittadini. Pertanto la loro collaborazione transnazionale dovrebbe essere promossa e incoraggiata.

(13) I centri di ricerca sulla politica europea possono contribuire con le loro idee e riflessioni al dibattito su scala europea. Inoltre, in quanto legame tra le istituzioni europee e i cittadini, è opportuno sostenere le attività che riflettono il loro impegno nei confronti della costruzione dell'identità e della cittadinanza europea mediante l'istituzione di procedure che prevedano criteri di trasparenza per la promozione di reti di informazione e di scambio.

(14) Occorre anche proseguire l'azione intrapresa dall'Unione europea nel quadro della decisione 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura ([1]) per la preservazione e la commemorazione dei principali siti ed archivi connessi con le deportazioni. in tal modo, potrà essere mantenuta la consapevolezza dell'intera dimensione e delle tragiche conseguenze della seconda guerra mondiale e potrà essere alimentata la memoria universale, quale strumento per lasciarsi alle spalle il passato e costruire il futuro.

(15) Nella dichiarazione sullo sport adottata dal Consiglio europeo di Nizza, del 7-9 dicembre 2000, si afferma che «nell'azione che esplica in applicazione delle differenti disposizioni del trattato, la Comunità deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport».

(16) Occorre prestare particolare attenzione all'integrazione equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri in progetti e attività transnazionali.

(17) I paesi candidati e i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerati come possibili partecipanti ai programmi comunitari, in base agli accordi conclusi con tali paesi.

(18) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato l'«Agenda per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea», che invita i paesi dei Balcani occidentali a partecipare ai programmi e alle agenzie comunitari. Questi paesi dovrebbero pertanto essere considerati come possibili partecipanti ai programmi comunitari.

(19) Il programma dovrebbe essere oggetto di verifiche regolari e valutazioni indipendenti in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri, in modo da permettere gli adattamenti necessari alla corretta applicazione delle misure.

(20) Le modalità di monitoraggio e valutazione del programma dovrebbero avvalersi di obiettivi e di indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine.

(21) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([2]) (qui di seguito: «il regolamento finanziario») e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([3]), che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei principi della semplicità e della coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero di casi in cui la Commissione ha la responsabilità diretta della loro attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo connesso al loro impiego.

(22) Sono altresì necessarie misure per prevenire le irregolarità e le frodi e per recuperare i fondi perduti e quelli versati o utilizzati indebitamente.

(23) In base al principio di sana gestione finanziaria, l'attuazione del programma può essere semplificata facendo ricorso al finanziamento forfettario, rispetto sia al sostegno concesso ai partecipanti al programma sia al sostegno comunitario per le strutture istituite a livello nazionale per la gestione del programma.

(24) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ([4]).

([1]) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

([2]) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

([3]) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione (GU C 227 del 19.8.2006, pag. 3).

([4]) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(25) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, per la natura transnazionale e multilaterale delle azioni e delle misure del programma, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]).

(27) È necessario adottare disposizioni transitorie per monitorare le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 in applicazione della decisione 2004/100/CE,

DECIDONO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma «Europa per i cittadini» (in appresso: il programma) per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Il programma contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

a) dare ai cittadini la possibilità di interagire e partecipare alla costruzione di un'Europa sempre più vicina, democratica e proiettata verso il mondo, unita nella sua diversità culturale e da questa arricchita, sviluppando così la cittadinanza dell'Unione europea;

b) sviluppare un sentimento d'identità europea, fondata su valori, storia e cultura comuni;

c) promuovere un sentimento di appartenenza all'Unione europea da parte dei suoi cittadini;

d) migliorare la tolleranza e la comprensione reciproca dei cittadini europei rispettando e promovendo la diversità culturale e linguistica, contribuendo nel contempo al dialogo interculturale.

Articolo 2

Obiettivi specifici del programma

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici, in linea con gli obiettivi fondamentali del trattato, che sono realizzati su base transnazionale:

a) avvicinare tra loro le persone appartenenti alle comunità locali di tutta Europa, perché possano condividere e scambiare esperienze, opinioni e valori, trarre insegnamento dalla storia e operare per costruire il futuro;

b) promuovere le iniziative, i dibattiti e la riflessione in materia di cittadinanza europea e democrazia, valori condivisi, storia e cultura comuni, grazie alla cooperazione all'interno delle organizzazioni della società civile a livello europeo;

c) avvicinare l'Europa ai suoi cittadini, promuovendo i valori e le realizzazioni dell'Europa e preservando la memoria del passato europeo;

d) favorire l'interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi partecipanti, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l'unità dell'Europa, con un'attenzione particolare per le attività volte a promuovere più stretti contatti tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione al 30 aprile 2004 e quelli degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo tale data.

Articolo 3

Azioni

1. Gli obiettivi del programma sono perseguiti sostenendo le azioni qui di seguito elencate, descritte in modo dettagliato nella parte I dell'allegato:

a) Cittadini attivi per l'Europa, comprendente:

— gemellaggio di città;

— progetti dei cittadini e misure di sostegno.

b) Una società civile attiva in Europa, comprendente:

— sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione);

— sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello europeo;

— sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile.

c) Insieme per l'Europa, comprendente:

— eventi di grande visibilità, come commemorazioni, premi, manifestazioni artistiche, conferenze su scala europea;

— studi, indagini e sondaggi d'opinione;

— strumenti d'informazione e di diffusione.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

d) Memoria europea attiva, comprendente:

— preservazione dei principali siti ed archivi connessi con le deportazioni e commemorazione delle vittime.

2. Per ogni azione può essere data priorità all'integrazione equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri, come prevede l'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, lettera d).

Articolo 4

Forma delle misure comunitarie

1. Le misure comunitarie possono avere la forma di convenzioni di sovvenzione o di contratti di appalto.

2. Le sovvenzioni comunitarie possono essere concesse secondo forme e accordi specifici, quali sovvenzioni di funzionamento, sovvenzioni di azioni, borse di studio e premi.

3. I contratti d'appalto riguarderanno l'acquisto di servizi, quali l'organizzazione di manifestazioni, studi e ricerche, strumenti d'informazione e di diffusione, monitoraggio e valutazione.

4. Possono fruire di una sovvenzione comunitaria solo i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla parte II dell'allegato.

Articolo 5

Partecipazione al programma

Possono partecipare al programma i seguenti paesi (in appresso denominati «i paesi partecipanti»):

a) gli Stati membri;

b) i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente alle disposizioni di tale accordo;

c) i paesi candidati per i quali è in atto una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione ai programmi comunitari;

d) i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità da definire con questi paesi nell'ambito degli accordi quadro sui principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari.

Articolo 6

Accesso al programma

Il programma è accessibile a tutti i soggetti che promuovono la cittadinanza europea attiva, in particolare alle autorità e organizzazioni locali, ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione), ai gruppi di cittadini e ad altre organizzazioni della società civile.

Articolo 7

Cooperazione con le organizzazioni internazionali

Il programma può comprendere attività in comune e innovative nel settore della cittadinanza europea attiva svolte con organizzazioni internazionali prestigiose, quali il Consiglio d'Europa e l'Unesco, sulla base di contributi comuni e conformemente al regolamento finanziario e alle norme proprie di ogni istituzione od organizzazione.

Articolo 8

Disposizioni di attuazione

1. La Commissione adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del programma secondo le modalità specificate nell'allegato.

2. Le disposizioni seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2:

a) le modalità di attuazione del programma, compresi il piano di lavoro annuale, i criteri e le procedure di selezione;

b) l'equilibrio generale tra le varie azioni del programma;

c) le procedure di monitoraggio e di valutazione del programma;

d) il sostegno finanziario (importo, durata, distribuzione e beneficiari) fornito dalla Comunità in relazione a tutte le sovvenzioni di funzionamento, agli accordi di gemellaggio pluriennali di cui all'azione 1 ed agli eventi di grande visibilità di cui all'azione 3.

3. Tutte le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del programma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

4. Nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 2, la Commissione può stabilire indirizzi per ogni azione definita nell'allegato, allo scopo di adattare il programma ai mutamenti delle priorità nel campo della cittadinanza europea attiva.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Coerenza con altri strumenti della Comunità e dell'Unione europea

1. La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra il presente programma e gli strumenti in altri settori d'azione della Comunità, in particolare l'istruzione, la formazione professionale, la cultura, la gioventù, lo sport, l'ambiente, il settore dell'audiovisivo e i media, i diritti e le libertà fondamentali, l'inclusione sociale, l'uguaglianza tra i sessi, la lotta contro ogni forma di discriminazione, razzismo e xenofobia, la ricerca scientifica, la società dell'informazione e l'azione esterna della Comunità, in particolare a livello di politica europea di vicinato.

2. Il programma può condividere risorse con altri strumenti della Comunità e dell'Unione europea per realizzare azioni che perseguono gli obiettivi comuni al programma e a tali altri strumenti.

Articolo 11

Risorse di bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 215 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1. Il sostegno finanziario prende la forma di sovvenzioni a persone giuridiche. In funzione della natura dell'azione e dell'obiettivo perseguito possono essere concesse sovvenzioni a persone fisiche.

2. La Commissione può assegnare premi a persone fisiche o giuridiche per azioni o progetti realizzati nel quadro del programma.

3. A norma dell'articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, e secondo la natura dell'azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o il ricorso a tabelle di costi unitari.

4. Può essere autorizzato un cofinanziamento in natura.

5. La Commissione può decidere, in considerazione delle caratteristiche dei beneficiari e della natura delle azioni, di esentarli dalla verifica delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

6. La quantità di informazioni che il beneficiario dovrà fornire può essere limitata per le sovvenzioni di importo limitato.

7. In casi specifici, come la concessione di una sovvenzione di importo limitato, il beneficiario non è necessariamente tenuto a dimostrare il possesso della capacità finanziaria richiesta per realizzare il progetto o il programma di lavoro previsto.

8. Le sovvenzioni di funzionamento concesse nel quadro del programma agli organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo, come definiti all'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, non hanno automaticamente un carattere degressivo in caso di rinnovo.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. La Commissione provvede affinché, quando sono realizzate azioni finanziate nel quadro della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati dall'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, mediante controlli efficaci e mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, quando sono constatate irregolarità, con l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ([1]), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ([2]) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ([3]).

2. Per le azioni comunitarie finanziate nel quadro del programma, si intende per irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza, a causa di una spesa indebita, un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci gestiti dalle Comunità

([1]) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
([2]) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
([3]) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo dell'aiuto finanziario erogato a favore di un'azione se accerta irregolarità, compresa l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della decisione individuale o del contratto o della convenzione che assegnano l'aiuto finanziario in questione, o qualora risulti che, senza che sia stata chiesta l'approvazione della Commissione, ad un'azione sono state apportate modifiche incompatibili con la natura o con le condizioni d'attuazione del progetto.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro il termine stabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero delle somme già erogate.

5. Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 14

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione assicura un monitoraggio regolare del programma. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono utilizzati nell'attuazione del programma. Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).

Gli obiettivi specifici possono essere riveduti conformemente all'articolo 251 del trattato.

2. La Commissione assicura una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma e informa regolarmente il Parlamento europeo.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a) una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma entro il 31 dicembre 2010;

b) una comunicazione sulla continuazione del programma entro il 31 dicembre 2011;

c) una relazione di valutazione ex-post entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 15

Disposizione transitoria

Per le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione 2004/100/CE continuano a valere, fino al loro completamento, le disposizioni di tale decisione.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate in virtù della decisione 2004/100/CE possono essere assegnati al programma.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
Josep BORRELL FONTELLES	Mauri PEKKARINEN

ALLEGATO

I. **DESCRIZIONE DELLE AZIONI**

Informazioni complementari sull'accesso al programma

Le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 6 includono, tra l'altro, i sindacati, gli istituti di istruzione e le organizzazioni attive nel settore del volontariato e dello sport dilettantistico.

AZIONE 1: cittadini attivi per l'Europa

Questa azione costituisce la parte del programma imperniata in modo specifico su attività che coinvolgono i cittadini. Si tratta di attività che rientrano nei seguenti due tipi di misure:

Gemellaggio di città

Questa misura riguarda attività che comportano o promuovono scambi diretti tra cittadini europei attraverso la loro partecipazione ad iniziative attuate nel quadro del gemellaggio di città. Queste attività possono avere un carattere specifico o pilota, o prendere la forma di accordi strutturati, pluriennali, tra più partner, rispondenti a una strategia prestabilita e comprendenti una serie di attività, che vanno da riunioni di cittadini a conferenze o seminari specifici su argomenti d'interesse comune, con le relative pubblicazioni, organizzati nel quadro di attività di gemellaggio di città. Questa misura contribuirà attivamente a rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche tra i cittadini e tra le culture.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente al Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE), un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo, attivo nel campo dei gemellaggi di città.

Progetti dei cittadini e misure di sostegno

Saranno sostenuti svariati progetti di carattere transnazionale e intersettoriale in cui intervengano direttamente i cittadini. Sarà attribuita priorità ai progetti intesi ad incoraggiare la partecipazione a livello locale. Questi progetti, dimensione e oggetto dei quali dipenderanno dall'evoluzione della società, esploreranno, in modi innovativi, le possibili risposte ai bisogni individuati. Sarà incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in particolare alle tecnologie della società dell'informazione (TSI). Questi progetti riuniranno cittadini provenienti da diversi orizzonti, che agiranno insieme o discuteranno di questioni europee comuni, sviluppando così la comprensione reciproca e la sensibilizzazione al processo dell'integrazione europea.

Per migliorare il gemellaggio di città e i progetti dei cittadini è anche necessario attuare misure di sostegno per lo scambio delle migliori pratiche, mettere in comune le esperienze dei soggetti interessati ai livelli locale e regionale, compresi i pubblici poteri, e sviluppare nuove competenze, ad esempio attraverso la formazione.

Indicativamente, almeno il 45 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.

AZIONE 2: una società civile attiva in Europa

Sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione)

Gli organismi che sviluppano nuove idee e riflessioni sulle questioni europee sono importanti interlocutori istituzionali, che possono offrire indicazioni intersettoriali strategiche indipendenti alle istituzioni dell'Unione europea e contribuire al dibattito, in particolare sulla cittadinanza dell'Unione europea e sui valori e sulle culture europei. Questa misura mira a rafforzare la capacità istituzionale di organismi che sono rappresentativi, portatori di un effettivo valore aggiunto europeo, in grado di produrre rilevanti effetti moltiplicatori e di cooperare con altri soggetti a cui il programma si rivolge. Il rafforzamento delle reti transeuropee costituisce in questo campo un elemento importante. Le sovvenzioni possono essere concesse sulla base di un programma di lavoro pluriennale che comprenda una serie di temi o attività.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente all'associazione *«Groupement d'études et de recherches Notre Europe»* e *«all'Institut für Europäische Politik»*, organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo.

Sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello europeo

Le organizzazioni della società civile costituiscono un elemento importante delle attività nel campo civico, dell'istruzione, culturale e politico per la partecipazione alla società. Esse sono necessarie e dovrebbero essere capaci di agire e cooperare a livello europeo. Dovrebbero inoltre poter partecipare alla formulazione di linee programmatiche attraverso la consultazione. Questa misura darà loro la capacità e la stabilità necessarie per agire in modo transettoriale e orizzontale e per fungere da catalizzatore transnazionale per i loro membri e per la società civile a livello europeo, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi del programma. Il rafforzamento delle reti transeuropee e delle associazioni europee costituisce in questo campo un elemento importante. Le sovvenzioni possono essere concesse sulla base di un programma di lavoro pluriennale che comprenda una serie di temi o attività.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente a tre organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo: la Piattaforma delle organizzazioni non governative sociali europee, il Movimento europeo e il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli.

Sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile

Le organizzazioni della società civile, a livello locale, regionale o nazionale o europeo, possono mobilitare i cittadini o rappresentarne gli interessi, mediante dibattiti, pubblicazioni, azioni di sensibilizzazione e altri progetti transnazionali concreti. Introdurre o sviluppare la dimensione europea nelle loro attività permetterà alle organizzazioni della società civile di rafforzare le proprie capacità e raggiungere un pubblico più ampio. Una cooperazione diretta tra le organizzazioni della società civile di vari Stati membri contribuirà alla comprensione reciproca di culture e punti di vista diversi, nonché all'individuazione di preoccupazioni e valori comuni. Questo potrà avvenire per mezzo di singoli progetti, ma una strategia a lungo termine avrà maggiore efficacia e permetterà di creare reti e di sinergie.

Indicativamente, circa il 31 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.

AZIONE 3: insieme per l'Europa

Eventi di grande visibilità

Saranno sostenuti nel quadro di questa misura eventi, organizzati dalla Commissione europea, se del caso in cooperazione con gli Stati membri o altri partner prestigiosi, che siano di una dimensione e di una portata rilevanti, abbiano una risonanza presso i popoli d'Europa, contribuiscano a rafforzare il loro senso d'appartenenza ad una stessa comunità, accrescano la loro consapevolezza della storia, delle realizzazioni e dei valori dell'Unione europea, li rendano partecipi del dialogo interculturale e contribuiscano allo sviluppo della loro identità europea.

Queste manifestazioni possono consistere nella commemorazione di avvenimenti storici, nella celebrazione di realizzazioni europee, in manifestazioni artistiche, in azioni di sensibilizzazione su temi specifici, in conferenze su scala europea e nell'assegnazione di premi destinati a mettere in luce realizzazioni di rilievo. Sarà incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in particolare alle TSI.

Studi

Al fine di migliorare la comprensione della cittadinanza attiva a livello europeo, la Commissione effettuerà studi, indagini e sondaggi d'opinione.

Strumenti d'informazione e di diffusione

La centralità riconosciuta ai cittadini e la diversità delle iniziative in materia di cittadinanza attiva implicano l'esigenza di fornire, tramite un portale Internet e altri strumenti, ampie informazioni sulle varie attività del programma, su altre azioni europee in relazione con la cittadinanza e su altre iniziative in questo settore.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente *«all'Association Jean Monnet»*, al *«Centre européen Robert Schuman»* e alle *«Case d'Europa»* federate sul piano nazionale ed europeo, organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo.

Indicativamente, circa il 10 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.

AZIONE 4: memoria europea attiva

Potranno essere sostenuti a titolo della presente azione progetti dei seguenti tipi:

— progetti volti a preservare i principali siti e memoriali connessi con le deportazioni di massa, gli ex campi di concentramento ed altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili da parte dei nazisti nonché gli archivi che documentano tali tragedie, e a conservare la memoria delle vittime e di quanti, in condizioni estreme salvarono loro simili dall'olocausto;

— progetti volti a commemorare le vittime degli stermini e delle deportazioni di massa connessi con lo stalinismo e a preservare i memoriali e gli archivi che documentano tali tragedie.

Circa il 4 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.

II. **GESTIONE DEL PROGRAMMA**

La realizzazione del programma sarà guidata dai principi di trasparenza e di apertura ad un'ampia gamma di organizzazioni e di progetti. Di conseguenza, i progetti e le attività saranno scelti, di norma, mediante inviti a presentare proposte. Deroghe saranno possibili soltanto in casi molto particolari e in piena conformità all'articolo 168, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Il programma applicherà il principio delle partnership pluriennali basate su obiettivi concordati, fondandosi sull'analisi dei risultati, per garantire vantaggi reciproci alla società civile e all'Unione europea. La durata massima del finanziamento stanziato sulla base di una convenzione unica di sovvenzione a titolo del programma è limitata a tre anni.

Per alcune azioni potrà essere necessario adottare una gestione indiretta centralizzata da parte di un'agenzia esecutiva o, in particolare per l'azione 1, da parte di agenzie nazionali.

Tutte le azioni saranno realizzate su base transnazionale e promuoveranno la mobilità dei cittadini e delle idee nell'Unione europea.

La creazione di reti e la ricerca di effetti moltiplicatori, compreso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), costituiranno elementi importanti e si rifletteranno nel tipo di attività svolta e nella varietà delle organizzazioni interessate. Sarà favorito lo sviluppo di interazioni e di sinergie tra i vari tipi di soggetti partecipanti al programma.

Il bilancio del programma può coprire anche le spese connesse alle attività di preparazione, controllo, monitoraggio, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, attività d'informazione e di pubblicazione, le spese relative alle reti informatiche per lo scambio di informazioni e ogni altra spesa per l'assistenza amministrativa e tecnica che la Commissione ritenga necessaria per la gestione del programma.

La spesa amministrativa globale del programma dovrebbe essere proporzionata ai compiti previsti nel programma in questione e, indicativamente, dovrebbe rappresentare circa il 10 % del bilancio totale assegnato al programma.

La Commissione può svolgere, se necessario, attività di informazione, pubblicazione e diffusione, assicurando così un'ampia conoscenza e un elevato impatto delle attività sostenute attraverso il programma.

III. **CONTROLLI E AUDIT**

Per i progetti selezionati conformemente alla presente decisione, sarà istituito un sistema di audit per campionamento.

Il beneficiario di una sovvenzione deve tenere a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute per un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento e garantire che, se necessario, siano messi a disposizione della Commissione i documenti giustificativi in possesso di suoi partner o membri.

La Commissione può far eseguire un audit sull'uso fatto della sovvenzione, o direttamente da suoi funzionari o da altro organismo esterno qualificato di sua scelta. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto e per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, in base ai risultati dell'audit la Commissione può decidere di procedere al recupero delle somme erogate.

Il personale della Commissione e il personale esterno da essa delegato devono poter accedere nei modi appropriati agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per tali audit.

La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) disporranno degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto d'accesso.

REGOLAMENTO (CE) N. 1905/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([1]),

considerando quanto segue:

(1) Nell'intento di potenziare l'efficacia degli aiuti esterni della Comunità, è stato proposto un nuovo quadro regolamentare in materia di pianificazione e prestazione dell'assistenza. Il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio istituisce uno strumento di preadesione (IPA) per l'assistenza comunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali ([2]). Il regolamento (CE) n. 1638/2006 ([3]) individua disposizioni generali che istituiscono lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI). Il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio ([4]) istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito. Il regolamento (CE) n. 1717/2006 ([5])istituisce uno strumento per la stabilità. Il regolamento (CE) n. …/2007 (*) istituisce uno strumento di cooperazione per la sicurezza nucleare (INSC). Il regolamento (CE) n. 1889/2006 ([6]) istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo. Il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio ([7]) concerne l'aiuto umanitario. Il presente regolamento istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, che fornisce sostegno diretto alla politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità.

(2) La politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità persegue gli obiettivi di lotta contro la povertà, di sviluppo economico e sociale sostenibile e di inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale.

(3) La Comunità persegue una politica di cooperazione che incentiva la cooperazione, i partenariati e le imprese comuni tra gli attori economici della Comunità e i paesi e le regioni partner e promuove il dialogo tra i partner politici, economici e sociali nei rispettivi settori di competenza.

(4) La politica di cooperazione allo sviluppo e l'azione internazionale della Comunità sono ispirate agli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2000, quali la soppressione della povertà estrema e della fame, nonché ai principali obiettivi e principi in materia di sviluppo approvati dalla Comunità e dai suoi Stati membri nel contesto delle Nazioni Unite (ONU) e di altre organizzazioni internazionali competenti nel campo della cooperazione allo sviluppo.

(5) Tenendo conto della coerenza delle politiche per lo sviluppo, è importante che le politiche comunitarie che non riguardano lo sviluppo aiutino i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi volti a raggiungere gli OSM conformemente all'articolo 178 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(6) Un contesto politico in grado di garantire la pace e la stabilità, il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dei principi democratici e dello Stato di diritto, la buona governanza e la parità di genere è indispensabile allo sviluppo nel lungo periodo.

(7) Politiche economiche sane e sostenibili rappresentano il presupposto dello sviluppo.

(8) Nella quarta Conferenza ministeriale di Doha i paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) si sono impegnati ad integrare gli scambi commerciali nelle strategie di sviluppo, a fornire assistenza tecnica e sostegno al potenziamento delle capacità nel settore nonché le misure necessarie volte a facilitare il trasferimento di tecnologia tramite gli scambi commerciali e a favore degli stessi, al fine di rafforzare la relazione tra investimenti esteri diretti e scambi commerciali nonché l'interrelazione tra scambi commerciali e ambiente e di favorire la partecipazione dei paesi in via di sviluppo ai nuovi negoziati commerciali e aiutarli ad attuarne le conclusioni.

([1]) Parere del Parlamento europeo del 18 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 23 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
([2]) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.
([3]) GU L 310 de 9.11.2006, pag. 1.
([4]) GU L 405 de 30.12.2006, pag. 40.
([5]) GU L 327 de 24.11.2006, pag. 1.
(*) Il presente regolamento sarà adottato in data successiva.
([6]) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.
([7]) GU L 163 dell'2.7.1996, pag. 1.

(9) La dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea intitolata «Il consenso europeo», del 20 dicembre 2005 [1], e le sue successive modifiche, definiscono il quadro generale dell'azione comunitaria in materia di sviluppo. Essa dovrebbe indirizzare la programmazione e l'attuazione dell'aiuto allo sviluppo e le strategie di cooperazione.

(10) La cooperazione allo sviluppo dovrebbe essere attuata mediante programmi geografici e tematici. I programmi geografici dovrebbero sostenere lo sviluppo dei paesi e delle regioni dell'America latina, dell'Asia, dell'Asia centrale, del Medio Oriente e del Sud Africa, e rafforzare la cooperazione con essi.

(11) La Comunità e gli Stati membri hanno concluso accordi di partenariato e di cooperazione con alcuni di questi paesi e regioni, volti a fornire un contributo significativo allo sviluppo di lungo periodo dei paesi partner e al benessere delle loro popolazioni. Gli accordi di partenariato e di cooperazione si fondano su valori comuni e universali in materia di rispetto e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché sul rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, i quali costituiscono gli elementi essenziali degli accordi medesimi. In tale contesto è opportuno focalizzarsi anche sul diritto ad un lavoro dignitoso ed ai diritti delle persone con disabilità. Il proseguimento e l'approfondimento delle relazioni bilaterali tra la Comunità e i paesi partner e il consolidamento delle istituzioni multilaterali costituiscono importanti fattori che contribuiscono significativamente all'equilibrio e allo sviluppo dell'economia mondiale, nonché al rafforzamento del ruolo e della posizione della Comunità e dei paesi e delle regioni partner sulla scena internazionale.

(12) Anche se i programmi tematici dovrebbero sostenere in primo luogo i paesi in via di sviluppo, dovrebbero essere ammissibili a tali programmi tematici, alle condizioni definite nel presente regolamento, anche due paesi beneficiari nonché i paesi e territori d'oltremare (PTOM) che non presentano i caratteri per essere qualificati come destinatari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) e che sono disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino. La Comunità dovrebbe finanziare i programmi tematici nei paesi, nei territori e nelle regioni ammissibili all'aiuto a titolo di un programma geografico previsto dal presente regolamento, all'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 1638/2006 o alla cooperazione geografica ai sensi del Fondo europeo di sviluppo (FES). La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») [2], applicabile sino al 31 dicembre 2011, stabilisce le condizioni per l'ammissibilità dei paesi e territori d'oltremare alle attività tematiche di aiuto allo sviluppo finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea, che non sono modificate dal presente regolamento.

(13) I programmi tematici dovrebbero fornire un valore aggiunto specifico ed integrare i programmi di carattere geografico, che costituiscono il quadro principale della cooperazione comunitaria con i paesi terzi. La cooperazione allo sviluppo attuata mediante i programmi tematici dovrebbe essere complementare ai programmi geografici stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1638/2006, nonché alla cooperazione ai sensi del FES. I programmi tematici riguardano un settore specifico di interesse per un insieme di paesi partner non individuati su base geografica, oppure coprono attività di cooperazione rivolte a diverse regioni o gruppi di paesi partner o ancora un'azione internazionale senza una specifica base geografica. Svolgono inoltre un ruolo importante nello sviluppo delle politiche esterne della Comunità, assicurando coerenza settoriale e visibilità.

(14) I programmi tematici dovrebbero sostenere azioni in materia di sviluppo umano e sociale, ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, ivi compresi energia, attori non statali e autorità locali, sicurezza alimentare, migrazione e asilo. I contenuti dei programmi tematici sono stati preparati in base alle corrispondenti comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

(15) Il programma tematico in materia di ambiente e di gestione sostenibile delle risorse, compresa l'energia, dovrebbe incentivare, tra l'altro, la governanza ambientale internazionale e le politiche energetiche e ambientali della Comunità all'estero.

(16) Il programma tematico in materia di asilo e di immigrazione dovrebbe contribuire alla realizzazione dell'obiettivo stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005, vale a dire di intensificare nelle relazioni con i paesi terzi l'assistenza finanziaria comunitaria nei settori riguardanti la migrazione o ad essa collegati.

(17) La politica comunitaria di sicurezza alimentare si è evoluta trasformandosi in un sostegno a strategie ad ampio raggio di sicurezza alimentare a livello nazionale, regionale e globale, limitando il ricorso all'aiuto alimentare alle situazioni umanitarie e di crisi alimentare ed evitando gli effetti negativi sulla produzione e i mercati locali, e deve tenere conto della situazione specifica di paesi che sono strutturalmente fragili e altamente dipendenti dal sostegno alla sicurezza alimentare, al fine di evitare una netta riduzione dell'assistenza comunitaria a questi paesi.

[1] GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
[2] GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(18) In linea con le conclusioni del Consiglio del 24 maggio 2005, dovrebbero essere sostenute azioni volte a migliorare la salute riproduttiva e sessuale nei paesi in via di sviluppo e a garantire il rispetto dei relativi diritti; si dovrebbero fornire assistenza finanziaria e consulenze specifiche al fine di promuovere un approccio olistico e il riconoscimento della salute e dei diritti riproduttivi e sessuali quali definiti nel Programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (CIPS), compresa una maternità sicura e l'accesso per tutti a una gamma completa di cure e servizi sicuri e affidabili nel campo della salute riproduttiva e sessuale. Nell'attuare misure di cooperazione, occorre rispettare rigorosamente le decisioni adottate nel corso del CIPS, ove pertinenti.

(19) Sulla scorta del regolamento (CE) n. 266/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 che stabilisce misure di accompagnamento a favore dei paesi aderenti al protocollo dello zucchero, interessati dalla riforma del regime comunitario in questo settore ([1]), dovrebbe essere fornita assistenza anche ai paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero, interessati dalla riforma dell'organizzazione comune dei mercati in questo settore per sostenerne il processo di adeguamento.

(20) Nell'attuare la politica comunitaria di sviluppo, una maggiore efficacia degli aiuti, una maggiore complementarità e procedure più armonizzate, allineate e coordinate, non solo tra la Comunità e i suoi Stati membri ma anche nei rapporti con altri donatori e attori dello sviluppo, costituiscono gli elementi essenziali a garanzia della coerenza e della pertinenza degli aiuti, permettendo al tempo stesso di contenere i costi che ricadono sui paesi partner, secondo quanto affermato nella dichiarazione sull'efficacia dell'aiuto adottata dal Forum ad alto livello sull'efficacia dell'aiuto, tenutosi a Parigi il 2 marzo 2005.

(21) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, occorre adottare un approccio differenziato in funzione dei contesti e delle esigenze di sviluppo, che offra ai paesi o alle regioni partner programmi specifici, concepiti su misura e basati sulle loro necessità, strategie, priorità e punti di forza.

(22) A garanzia del successo delle politiche di sviluppo, è indispensabile che i paesi partner facciano proprie le strategie di sviluppo e, in quest'ottica, è necessario incoraggiare l'associazione quanto più estesa possibile di tutti i settori della società, compresi i disabili e altri gruppi vulnerabili. Per assicurare l'efficienza e la trasparenza e incoraggiare i paesi all'autodeterminazione delle strategie, occorre allineare quanto più possibile le strategie di cooperazione e le procedure di attuazione degli interventi dei donatori con quelle dei paesi partner.

(23) Tenendo conto della necessità di collegare l'aiuto umanitario d'urgenza e l'assistenza allo sviluppo a lungo termine, le misure ammissibili al finanziamento a norma del regolamento (CE) n. 1717/2006, non dovrebbero, in linea di principio, essere finanziate a titolo del presente regolamento, fatta salva l'esigenza di garantire la continuità della cooperazione a partire da situazioni di crisi fino a condizioni di stabilità per lo sviluppo.

(24) Lo svincolo degli aiuti in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC risulta essenziale affinché questi siano portatori di un valore aggiunto e contribuiscano al consolidamento delle capacità locali. Le norme in materia di partecipazione alle gare d'appalto e ai contratti di sovvenzione, nonché le norme relative all'origine delle forniture dovrebbero essere stabilite in funzione dei più recenti sviluppi per quanto riguarda lo svincolo degli aiuti.

(25) L'assistenza dovrebbe essere gestita secondo le norme in materia di aiuti esterni contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([2]), con opportune disposizioni volte a tutelare gli interessi finanziari della Comunità. Costanti sforzi dovrebbero essere prodigati per migliorare l'attuazione della cooperazione allo sviluppo e raggiungere un equilibrio stabile tra la distribuzione delle risorse finanziarie e la capacità d'assorbimento, nonché per ridurre gli impegni ancora da liquidare.

(26) Il presente regolamento istituisce per il periodo 2007-2013, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ([3]).

(27) E' opportuno adottare le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([4]). È opportuno adottare i documenti di programmazione nonché alcune misure di esecuzione specifiche secondo la procedura del comitato di gestione.

([1]) GU L 50 del 21.2.2006, pag. 1.

([2]) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
([3]) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
([4]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(28) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la cooperazione proposta con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo che non sono Stati membri della Comunità e non sono ammissibili agli aiuti comunitari nel quadro del regolamento (CE) n. 1085/2006 (IPA) o del regolamento (CE) n. 1638/2006, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato dal medesimo articolo.

(29) Il presente regolamento rende necessario abrogare la serie di regolamenti attualmente in vigore in vista della ristrutturazione degli strumenti di azione esterna, in particolare nel campo della cooperazione allo sviluppo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità globali e campo d'applicazione

1. La Comunità finanzia misure volte a sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo compresi nell'elenco dei beneficiari degli aiuti stabilito dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) e figuranti nell'allegato I (di seguito denominati «i paesi e le regioni partner»). La Commissione modifica l'allegato I conformemente alle revisioni periodiche, da parte dell'OCSE/DAC, del suo elenco dei beneficiari degli aiuti e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

2. La Comunità finanzia programmi tematici in paesi, territori e regioni ammissibili all'assistenza a titolo di un programma geografico del presente regolamento, figurante negli articoli da 5 a 10, all'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 1638/2006 o alla cooperazione geografica ai sensi del Fondo europeo di sviluppo (FES).

3. Ai fini del presente regolamento, per regione si intende un'entità geografica che comprende più di un paese in via di sviluppo.

TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

Obiettivi

1. L'obiettivo primario e generale della cooperazione a titolo del presente regolamento è l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner nel contesto dello sviluppo sostenibile, incluso il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), nonché la promozione della democrazia, della buona governanza e del rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto. Coerentemente con tale obiettivo, la cooperazione con i paesi e le regioni partner mira a:

— consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, la buona governanza, la parità di genere e gli strumenti di diritto internazionale ad essi connessi;

— promuovere lo sviluppo sostenibile, ivi compresi gli aspetti politici, economici, sociali e ambientali, dei paesi e delle regioni partner, in particolare di quelli più svantaggiati;

— incoraggiare il loro inserimento armonioso e graduale nell'economia mondiale;

— contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici e la perdita della biodiversità;

— rafforzare le relazioni tra la Comunità e i paesi e le regioni partner.

2. La cooperazione comunitaria a titolo del presente regolamento rispetta gli impegni e gli obiettivi nel settore della cooperazione allo sviluppo che la Comunità ha approvato nel quadro delle Nazioni unite (ONU) e di altre organizzazioni internazionali competenti nel campo della cooperazione allo sviluppo.

3. La politica di sviluppo comunitaria, quale definita nel titolo XX del trattato, fornisce il quadro giuridico per la cooperazione con i paesi e le regioni partner. La dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea intitolata «Il consenso europeo», del 20 dicembre 2005, e le sue successive modifiche, definiscono il quadro generale, gli orientamenti e le priorità che indirizzeranno l'attuazione della cooperazione comunitaria con i paesi e le regioni partner a titolo del presente regolamento.

4. Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono concepite in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dall'OCSE/DAC.

I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono concepiti in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come APS stabiliti dall'OCSE/DAC, a meno che:

— le caratteristiche del beneficiario richiedano diversamente, o

— il programma attui un'iniziativa globale, una priorità delle politiche comunitarie o un obbligo o impegno internazionale della Comunità, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e la misura non abbia le caratteristiche per soddisfare tali criteri.

Almeno il 90 % della spesa prevista a titolo dei programmi tematici è concepito in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come APS previsti dall'OCSE/DAC, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino.

5. L'assistenza comunitaria a titolo del presente regolamento non può essere utilizzata per finanziare l'acquisto di armi o munizioni e operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

6. Le misure rientranti nel regolamento (CE) n. 1717/2006, in particolare l'articolo 4, e ammissibili al finanziamento in virtù di detto regolamento non possono, in linea di principio, essere finanziate a titolo del presente regolamento, eccetto qualora sia necessario garantire la continuità della cooperazione a partire da situazioni di crisi fino a condizioni di stabilità per lo sviluppo.

Fatta salva la necessità di assicurare la continuità della cooperazione a partire da situazioni di crisi fino a condizioni di stabilità per lo sviluppo, le misure rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 e ammissibili al finanziamento in virtù di detto regolamento non sono finanziate a titolo del presente regolamento.

Articolo 3

Principi generali

1. La Comunità si fonda sulla democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e cerca, tramite il dialogo e la cooperazione, di promuovere e consolidare l'impegno a favore di questi valori presso i paesi e le regioni partner.

2. Nell'attuare il presente regolamento si persegue un approccio differenziato in funzione dei contesti e delle esigenze di sviluppo, in modo da offrire ai paesi o alle regioni partner programmi di cooperazione specifici, concepiti su misura e basati sulle loro necessità, strategie, priorità e punti di forza.

Per conseguire gli OSM, viene data priorità ai paesi meno sviluppati e ai paesi a basso reddito nella ripartizione globale delle risorse. Occorre prestare la debita attenzione al sostegno allo sviluppo a favore dei poveri nei paesi a medio reddito, in particolare quelli a reddito medio-basso, molti dei quali si trovano ad affrontare problemi simili a quelli dei paesi a basso reddito.

3. Le seguenti problematiche trasversali sono integrate in tutti i programmi: promozione dei diritti umani, parità di genere, democrazia, buona governanza, diritti dei minori e delle popolazioni indigene, sostenibilità ambientale e lotta contro l'HIV/AIDS. Inoltre, si presta particolare attenzione al rafforzamento dello stato di diritto, al miglioramento dell'accesso alla giustizia e al sostegno della società civile, nonché alla promozione del dialogo, della partecipazione, della riconciliazione e dello sviluppo istituzionale.

4. La Comunità tiene conto degli obiettivi fissati nel titolo XX del trattato e nell'articolo 2 del presente regolamento, in tutte le politiche che possono incidere sui paesi e le regioni partner. Per le misure finanziate a titolo del presente regolamento, la Comunità mira inoltre ad assicurare la coerenza con altri settori della sua azione esterna attraverso la formulazione di politiche, la pianificazione strategica e la programmazione e attuazione di misure.

5. La Comunità e gli Stati membri migliorano il coordinamento e la complementarietà delle loro politiche in materia di cooperazione allo sviluppo rispondendo alle priorità dei paesi e delle regioni partner a livello nazionale e regionale. La politica comunitaria nella sfera della cooperazione allo sviluppo è complementare alle politiche perseguite dagli Stati membri.

6. La Commissione e gli Stati membri cercano di attivare uno scambio sistematico e frequente di informazioni, anche con altri donatori, e incoraggiano un migliore coordinamento e una migliore complementarità dei donatori puntando su programmazioni pluriennali congiunte, basate sulla riduzione della povertà dei paesi partner o su strategie equivalenti e sui processi di bilancio dei paesi partner, meccanismi comuni di attuazione comprendenti analisi condivise, missioni congiunte con l'insieme dei donatori e ricorso a dispositivi di cofinanziamento.

7. Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, la Comunità e gli Stati membri promuovono un approccio multilaterale alle sfide globali e incoraggiano la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi dell'ONU, nonché altri donatori bilaterali.

8. La Comunità promuove un'efficace cooperazione con i paesi e le regioni partner in linea con la migliore prassi internazionale. Essa promuove:

a) processi di sviluppo di cui il paese partner esercita la direzione ed ha la titolarità. La Comunità allinea sempre più il suo sostegno alle strategie nazionali di sviluppo dei partner nonché alle loro procedure e politiche di riforma. La Comunità contribuisce al rafforzamento del processo di responsabilità reciproca tra i governi dei paesi partner e i donatori e promuove le competenze e l'occupazione locali;

b) metodi inclusivi e partecipativi allo sviluppo e un ampio coinvolgimento di tutti i segmenti della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale, ivi compreso il dialogo politico;

c) modalità e strumenti di cooperazione efficaci, come indicato all'articolo 25, in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC, adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner, incentrati su approcci per programma, sulla concessione di un aiuto finanziario prevedibile, sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese e su metodi di sviluppo basati sui risultati ivi compresi, ove opportuno, le mete e gli indicatori degli OSM;

d) un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento e l'armonizzazione tra donatori al fine di ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere le iniziative dell'insieme dei donatori. Il coordinamento viene realizzato nei paesi e nelle regioni partner applicando gli orientamenti e i principi di migliore prassi concordati in materia di coordinamento e efficacia dell'aiuto.

e) un profilo degli OSM nei documenti di strategia per paese e nella programmazione pluriennale.

9. La Commissione informa e tiene uno scambio sistematico di vedute con il Parlamento europeo.

10. La Commissione provvede ad attivare uno scambio sistematico di informazioni con la società civile.

TITOLO II

PROGRAMMI GEOGRAFICI E TEMATICI

Articolo 4

Attuazione dell'assistenza comunitaria

Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l'assistenza comunitaria viene attuata tramite i programmi geografici e tematici di cui agli articoli da 5 a 16 e il programma di cui all'articolo 17.

Articolo 5

Programmi geografici

1. Un programma geografico copre le attività di cooperazione, nei settori di pertinenza, con paesi e regioni partner individuati su base geografica.

2. Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l'assistenza comunitaria ai paesi dell'America latina, all'Asia, all'Asia centrale, al Medio Oriente, di cui all'allegato I, nonché al Sud Africa include azioni nell'ambito dei seguenti settori di cooperazione volte a:

a) sostenere l'attuazione di politiche miranti a eliminare la povertà e raggiungere gli OSM;

Sviluppo umano

b) rispondere alle esigenze essenziali della popolazione, con attenzione prioritaria all'istruzione primaria e alla salute, in particolare:

Salute

i) aumentando l'accesso e la fornitura di assistenza sanitaria per i gruppi a più basso reddito ed emarginati, compresi le donne e i bambini, le persone che appartengono a gruppi oggetto di discriminazione fondata sull'etnia, la religione, o di qualsiasi altra forma di discriminazione e le persone con disabilità, concentrandosi in particolare sui relativi OSM, segnatamente la riduzione della mortalità infantile, il miglioramento della salute materno-infantile, sessuale e riproduttiva e i diritti enunciati nel programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (CIPS) svoltasi al Cairo, nonché la lotta alle malattie legate alla povertà, in particolare l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria;

ii) rafforzando i sistemi sanitari al fine di prevenire le crisi in materia di risorse umane nel settore sanitario;

iii) rafforzando le capacità soprattutto in settori quali la salute pubblica e la ricerca e sviluppo;

Istruzione

iv) dando priorità al raggiungimento di un'istruzione primaria di qualità, seguita dalla formazione professionale e riduzione delle disuguaglianze in termini di accesso all'istruzione; promuovendo l'istruzione obbligatoria e gratuita fino all'età di quindici anni al fine di combattere qualsiasi forma di lavoro minorile.

v) mirando a garantire un'istruzione primaria per tutti entro il 2015 e a eliminare le disparità di genere nell'istruzione;

vi) promuovendo la formazione professionale, l'istruzione superiore, l'apprendimento permanente, la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, gli scambi accademici e culturali e migliorando la comprensione reciproca tra la Comunità e i paesi e le regioni partner;

Coesione sociale e occupazione

c) promuovere la coesione sociale quale politica prioritaria delle relazioni tra la Comunità e i paesi partner, concentrandosi sulla dignità del lavoro e sulle politiche sociali e fiscali, lottando in tal modo contro la povertà, la disuguaglianza, la disoccupazione e l'esclusione dei gruppi vulnerabili ed emarginati;

d) combattere tutte le forme di discriminazione basate sul gruppo e promuovere e tutelare la parità di genere, i diritti delle popolazioni indigene e i diritti dei minori, anche sostenendo l'attuazione della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e le azioni volte ad affrontare i problemi dei bambini di strada e dei bambini cui sono imposti lavori pericolosi e/o che ostacolano l'istruzione a tempo pieno;

e) rafforzare il quadro istituzionale per promuovere e facilitare la creazione di piccole e medie imprese al fine di stimolare l'occupazione;

Governanza, democrazia, diritti umani e sostegno alle riforme istituzionali

f) promuovere e tutelare le libertà e i diritti umani fondamentali, rafforzare la democrazia, lo stato di diritto, l'accesso alla giustizia, la buona governanza, ivi comprese azioni volte a combattere la corruzione, anche, ma non solo, mediante lo sviluppo di capacità e il rafforzamento del quadro istituzionale e legislativo, in particolare nei settori dell'amministrazione nazionale, della progettazione e attuazione delle politiche e della gestione delle finanze pubbliche e delle risorse nazionali in modo trasparente;

g) sostenere una società civile attiva, ivi comprese le organizzazioni della società civile che rappresentano le persone che vivono nella povertà, nonché promuovere il dialogo civico, la partecipazione e la riconciliazione e lo sviluppo istituzionale;

h) incoraggiare la cooperazione e le riforme delle politiche nei settori della sicurezza e della giustizia, in particolare in materia di asilo e migrazione, lotta al traffico di droga e ai traffici di altro tipo, ivi compresi la tratta di esseri umani, la corruzione e il riciclaggio di denaro;

i) incoraggiare la cooperazione con i paesi partner e le riforme delle politiche nel campo della migrazione e dell'asilo e promuovere le iniziative di sviluppo di capacità per assicurare la formulazione e attuazione di politiche di migrazione a favore dello sviluppo volte ad affrontare le cause prime della migrazione;

j) sostenere un multilateralismo efficace, in particolare attraverso il rispetto del diritto internazionale e degli accordi multilaterali pertinenti al settore dello sviluppo e l'efficace attuazione degli stessi;

Commercio e integrazione regionale

k) assistere i paesi e le regioni partner nel campo degli scambi commerciali, degli investimenti e dell'integrazione regionale, comprese l'assistenza tecnica e la creazione di capacità, per progettare e attuare politiche commerciali sane, creare un ambiente più favorevole per le imprese, politiche economiche e finanziarie sane, e sviluppare il settore privato, affinché i paesi e le regioni partner beneficino del loro inserimento nell'economia mondiale nonché per sostenere la giustizia sociale e la crescita a favore dei poveri;

l) promuovere l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'attuazione degli accordi dell'OMC mediante l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità, in particolare l'attuazione dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS), segnatamente nel settore della sanità pubblica;

m) sostenere la cooperazione economica e commerciale e rafforzare le relazioni di investimento tra Comunità europea e i paesi e le regioni partner, anche mediante azioni che promuovano e garantiscano che gli operatori privati, comprese le imprese locali ed europee, contribuiscano allo sviluppo economico socialmente responsabile e sostenibile nel rispetto delle norme fondamentali del lavoro dell"Organizzazione mondiale del lavoro (OIL) nonché mediante azioni volte a promuovere lo sviluppo di capacità locali;

Ambiente e sviluppo sostenibile delle risorse naturali

n) promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la protezione dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, incluse la tutela della biodiversità e delle foreste, anche mediante attività di conservazione e gestione sostenibile delle foreste, con la partecipazione attiva delle comunità locali e delle popolazioni che dipendono dall'habitat forestale;

o) sostenere il miglioramento dell'ambiente urbano

p) promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo e una gestione sicura e sostenibile delle sostanze chimiche e dei rifiuti, tenendo conto del loro impatto sulla salute;

q) garantire il rispetto e il sostegno in materia di applicazione degli accordi internazionali sull'ambiente quali la Convenzione sulla diversità biologica, la Convenzione dell'ONU contro la desertificazione e la Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici in linea con il piano d'azione dell'UE sui cambiamenti climatici, e relativi protocolli ed eventuali successive modifiche;

r) sviluppare le capacità di preparazione alle situazioni di emergenza e di prevenzione delle catastrofi naturali;

Acqua ed energia

s) promuovere la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche, con particolare attenzione all'accesso universale all'acqua potabile sicura e ai servizi sanitari, in linea con gli OSM, e a un impiego sostenibile ed efficiente delle risorse idriche, ivi compreso in ambito agricolo e industriale;

t) favorire un maggiore uso delle tecnologie sostenibili per la produzione di energia;

Infrastrutture, comunicazioni e trasporti

u) contribuire al potenziamento delle infrastrutture economica, ivi compreso il sostegno all'integrazione regionale, e promuovere un maggior uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Sviluppo rurale, pianificazione del territorio, agricoltura e sicurezza alimentare

v) promuovere uno sviluppo rurale sostenibile, compresi il decentramento e il conferimento di responsabilità, in particolare al fine di garantire la sicurezza alimentare;

Situazioni di post-crisi e Stati fragili

w) ricostruire e riabilitare, nel medio e lungo termine, le regioni e i paesi interessati da conflitti, calamità naturali e disastri causati dall'uomo, anche tramite il sostegno alle azioni antimine e alle azioni di smobilitazione e reinserimento, assicurando al contempo un passaggio, senza soluzione di continuità, dalle azioni di aiuto d'urgenza, alla riabilitazione e allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, tenendo presenti le competenze della Comunità e degli Stati membri;

x) svolgere attività a medio e lungo termine miranti all'autosufficienza e all'integrazione o alla reintegrazione delle popolazioni sradicate, assicurando il perseguimento di un approccio integrato e coerente tra aiuto umanitario, riabilitazione, aiuto alle popolazioni sradicate e cooperazione allo sviluppo. L'azione comunitaria agevola il passaggio dalla fase di emergenza a quella di sviluppo, incoraggiando l'integrazione o la reintegrazione socioeconomica delle popolazioni colpite, e promuove l'istituzione o il rafforzamento delle strutture democratiche e il coinvolgimento della popolazione nel processo di sviluppo;

y) sostenere, negli Stati fragili o in dissoluzione, la fornitura dei servizi di base e la creazione di istituzioni pubbliche legittime, efficaci e solide;

z) cogliere le sfide in materia di sviluppo comuni alla Comunità e ai suoi partner, in particolare tramite il sostegno al dialogo settoriale, l'attuazione di accordi bilaterali e in tutti gli altri campi d'azione che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

America latina

L'assistenza comunitaria all'America latina sostiene azioni conformi all'articolo 5 e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Particolare attenzione va prestata alle azioni nei seguenti settori di cooperazione, che rispecchiano la situazione specifica dell'America latina e sono volte a:

a) promuovere la coesione sociale quale obiettivo comune e settore prioritario delle relazioni tra la Comunità e l'America latina, tramite la lotta contro la povertà, l'ineguaglianza e l'esclusione. Particolare attenzione va prestata alla protezione sociale e alle politiche fiscali, agli investimenti produttivi finalizzati a creare maggiore e migliore occupazione, alle politiche volte a combattere la discriminazione e la produzione, il consumo e il traffico di droga e ai miglioramenti nei servizi sociali fondamentali, in particolare la salute e l'istruzione;

b) incoraggiare una maggiore integrazione regionale, anche tramite il sostegno ai diversi processi di integrazione regionale e all'interconnessione delle infrastrutture di rete, assicurando al contempo la complementarietà con le attività sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e da altre istituzioni;

c) sostenere il rafforzamento della buona governanza e delle istituzioni pubbliche, nonché della protezione dei diritti umani, compresi i diritti dei minori e delle popolazioni indigene;

d) sostenere la creazione di un settore dell'istruzione superiore comune all'UE e all'America latina;

e) promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, con particolare attenzione alla protezione delle foreste e della biodiversità.

Articolo 7

Asia

L'assistenza comunitaria all'Asia sostiene azioni conformi all'articolo 5 e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Particolare attenzione va prestata alle azioni nei seguenti settori di cooperazione, che rispecchiano la situazione specifica dell'Asia e sono volte a:

a) perseguire gli OSM nel campo della salute, ivi compresa la lotta all'HIV/AIDS e dell'istruzione, anche attraverso un dialogo politico finalizzato alla riforma di questi settori;

b) affrontare i problemi connessi alla governanza, in particolare negli Stati fragili, per aiutarli a creare istituzioni pubbliche legittime, efficaci e solide e una società civile attiva e organizzata, nonché per migliorare la protezione dei diritti umani, compresi i diritti dei minori;

c) incoraggiare una maggiore integrazione e cooperazione regionale sostenendo vari processi di integrazione e dialogo regionale;

d) contribuire al controllo di epidemie e zoonosi, nonché alla riabilitazione dei settori colpiti;

e) promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, con particolare attenzione alla protezione delle foreste e della biodiversità;

f) lottare contro la produzione, il consumo e il traffico di droga e i traffici di altro tipo.

Articolo 8

Asia centrale

L'assistenza comunitaria all'Asia centrale sostiene azioni conformi all'articolo 5 e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Particolare attenzione va prestata alle azioni nei seguenti settori di cooperazione, che rispecchiano la situazione specifica dell'Asia centrale e sono volte a:

a) promuovere le riforme costituzionali e l'avvicinamento legislativo, amministrativo e regolamentare alla Comunità, ivi compreso il rafforzamento delle istituzioni e degli organismi nazionali responsabili dell'efficace attuazione delle politiche nei settori contemplati dagli accordi di partenariato e di cooperazione, quali organismi elettivi, parlamenti, la riforma della pubblica amministrazione e la gestione delle finanze pubbliche;

b) promuovere lo sviluppo dell'economia di mercato e l'integrazione dei paesi partner nell'OMC, affrontando al contempo gli aspetti sociali della transizione;

c) sostenere una gestione efficiente delle frontiere e la cooperazione transfrontaliera per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile nelle regioni di frontiera;

d) lottare contro la produzione, il consumo e il traffico di droga e i traffici di altro tipo;

e) combattere l'HIV/AIDS;

f) promuovere la cooperazione, il dialogo e l'integrazione a livello regionale, anche con i paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1638/2006 e altri strumenti comunitari, in particolare promuovendo la cooperazione in materia di ambiente — soprattutto nei settori idrico e igienico-sanitario — di istruzione, di energia e di trasporti, inclusa la sicurezza dell'approvvigionamento energetico internazionale e delle operazioni di trasporto, o di interconnessioni, reti e loro operatori, fonti energetiche rinnovabili ed efficienza energetica.

Articolo 9

Medio Oriente

L'assistenza comunitaria al Medio Oriente sostiene azioni conformi all'articolo 5 e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Particolare attenzione va prestata alle azioni nei seguenti settori di cooperazione, che rispecchiano la situazione specifica del Medio oriente e sono volte a:

a) incoraggiare la coesione sociale per assicurare l'equità sociale, in particolare in relazione all'uso delle risorse nazionali interne, e assicurare l'uguaglianza politica soprattutto mediante la promozione dei diritti umani, ivi compresa la parità di genere;

b) promuovere la diversificazione economica, lo sviluppo di un'economia di mercato e l'integrazione dei paesi partner nell'OMC;

c) promuovere la cooperazione, il dialogo e l'integrazione a livello regionale, anche con i paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1638/2006 e da altri strumenti comunitari, sostenendo gli sforzi di integrazione all'interno della regione, ad esempio in materia di economia, energia, trasporti e rifugiati;

d) sostenere la conclusione di accordi internazionali e l'efficace applicazione del diritto internazionale, in particolare le risoluzioni dell'ONU e le convenzioni multilaterali;

e) affrontare questioni relative alla governanza, in particolare negli Stati fragili, per aiutarli a creare istituzioni pubbliche legittime, efficaci e solide e una società civile attiva e organizzata, nonché per migliorare la protezione dei diritti umani, compresi i diritti dei minori.

Articolo 10

Sud Africa

L'assistenza comunitaria al Sudafrica sostiene azioni conformi all'articolo 5, alle finalità globali, al campo di applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Particolare attenzione va prestata alle azioni nei seguenti settori di cooperazione, che rispecchiano la situazione specifica del Sudafrica e sono volte a:

a) sostenere il consolidamento di una società democratica, della buona governanza e dello Stato di diritto e contribuire alla stabilità e all'integrazione regionale e continentale;

b) sostenere gli sforzi di adeguamento nella regione conseguenti la creazione della zona di libero scambio nell'ambito dell'accordo tra la Comunità ed il Sudafrica sugli scambi commerciali, lo sviluppo e la cooperazione e di altre intese regionali ([1]);

c) sostenere la lotta contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione, anche soddisfacendo i bisogni fondamentali delle comunità precedentemente svantaggiate;

d) affrontare il problema della pandemia HIV/AIDS e il suo impatto sulla società sudafricana.

Articolo 11

Programmi tematici

1. I programmi tematici sono complementari ai programmi di cui agli articoli da 5 a 10 e riguardano un settore specifico di interesse per un insieme di paesi partner non individuati su base geografica, oppure coprono attività di cooperazione rivolte a diverse regioni o gruppi di paesi partner o ancora un'azione internazionale senza una specifica base geografica.

2. Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, le azioni intraprese nell'ambito dei programmi tematici aggiungono valore alle azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e sono complementari e coerenti con tali azioni. Ad esse si applicano i seguenti principi:

a) gli obiettivi delle politiche comunitarie non possono essere realizzati in modo appropriato o efficace attraverso programmi geografici e il programma tematico viene attuato da un'organizzazione intermediaria o tramite una tale organizzazione, come ad esempio un'organizzazione non governativa, altri tipi di attori non statali, le organizzazioni internazionali o i meccanismi multilaterali. Tra questi figurano le iniziative globali a sostegno degli OSM, lo sviluppo sostenibile o a sostegno dei beni pubblici mondiali, nonché azioni negli Stati membri e nei paesi aderenti in deroga all'articolo 24, secondo quanto previsto nel pertinente programma tematico,

e/o

b) le azioni sono del seguente tipo:

— azioni pluriregionali e/o trasversali, che includono progetti pilota e politiche innovative;

— azioni in caso di mancato accordo sull'azione in questione con il governo o i governi partner;

— azioni pertinenti rispetto alle finalità di uno specifico programma tematico che rispondono ad una priorità delle politiche comunitarie o a un obbligo o impegno internazionale della Comunità;

— ove opportuno, azioni nei casi in cui il programma geografico è stato sospeso o non esiste.

Articolo 12

Investire nelle persone

1. L'assistenza comunitaria a titolo del programma tematico «Investire nelle persone» ha come obiettivo il sostegno alle azioni nei settori che incidono direttamente sul tenore di vita e il benessere della gente, come indicato in appresso, concentrandosi sui paesi più poveri e meno sviluppati e sulle fasce più svantaggiate della popolazione.

2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e coerentemente con l'articolo 11, il programma include le seguenti attività:

a) la salute per tutti:

i) lottare contro le malattie legate alla povertà, combattendo le principali malattie trasmissibili, come stabilito dal programma europeo di azione per lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi; in particolare:

— migliorare l'accessibilità economica dei farmaci più importanti e dei mezzi diagnostici per le tre malattie in questione, conformemente alle disposizioni dell'accordo TRIPS chiarite nella dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la sanità pubblica;

— incentivare gli investimenti pubblici e privati nella ricerca e nello sviluppo di nuove terapie, nuovi farmaci, soprattutto vaccini, microbicidi e terapie innovative;

— sostenere iniziative globali per combattere le principali malattie trasmissibili nel contesto della riduzione della povertà, compreso il Fondo globale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria;

([1]) Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3).

ii) in linea con i principi approvati al CIPS e in occasione del CIPS + 5, sostenere azioni volte a migliorare la salute riproduttiva e sessuale nei paesi in via di sviluppo e a garantire il diritto di donne, uomini e adolescenti a una buona salute riproduttiva e sessuale, e fornire assistenza finanziaria e consulenze specifiche al fine di promuovere un approccio olistico e il riconoscimento della salute e dei diritti riproduttivi e sessuali quali definiti nel Programma d'azione del CIPS, compresa una maternità sicura e l'accesso per tutti a una gamma completa di cure e servizi, forniture, istruzione e informazioni sicuri e affidabili nel campo della salute riproduttiva e sessuale, inclusa l'informazione relativa a tutti i metodi di pianificazione familiare, anche per:

— ridurre i tassi di mortalità e di morbilità tra le madri, specie nei paesi e tra i popoli che registrano i tassi più elevati;

iii) rendere più equo l'accesso agli operatori, ai prodotti e ai servizi sanitari, sostenendo:

— interventi per far fronte alla carenza di risorse umane nel settore sanitario;

— sistemi d'informazione sanitaria in grado di generare, misurare e analizzare dati disaggregati sulle prestazioni per garantire risultati migliori in materia di salute e sviluppo e la sostenibilità dei sistemi di fornitura;

— una migliore copertura della vaccinazione e dell'immunizzazione e la promozione della disponibilità e dell'accesso ai vaccini esistenti o nuovi;

— meccanismi adeguati per finanziare l'accesso equo alle cure sanitarie;

iv) mantenere un certo equilibrio tra prevenzione, cure e assistenza, considerando la prevenzione come una priorità fondamentale e riconoscendo che la sua efficacia è tanto maggiore se direttamente connessa al trattamento e alle cure;

b) istruzione, la conoscenza e le competenze:

i) riservare particolare attenzione alle azioni adottate nel contesto degli OSM al fine di garantire un'istruzione primaria per tutti entro il 2015 e del piano d'azione di Dakar sull'istruzione universale,

ii) promuovere l'istruzione di base, l'insegnamento secondario e superiore e l'istruzione e la formazione professionale, per migliorare l'accesso all'istruzione per tutti i bambini e, in misura crescente, per le donne e gli uomini di ogni età, allo scopo di aumentare le loro conoscenze, le loro competenze e le loro possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, contribuire ad una cittadinanza attiva e alla realizzazione individuale durante l'intero arco della vita;

iii) promuovere un'istruzione di base per tutti di elevata qualità, ponendo l'accento in particolare sull'accesso delle ragazze, dei bambini in zone interessate da conflitti e dei bambini appartenenti a gruppi sociali emarginati e più vulnerabili ai programmi d'istruzione; promuovere un'istruzione obbligatoria e libera sino ai quindici anni di età al fine di combattere qualsiasi forma di lavoro minorile;

iv) sviluppare metodi per misurare i risultati dell'apprendimento al fine di valutare meglio la qualità dell'istruzione, soprattutto per quanto riguarda la capacità di leggere, scrivere e far di conto, e le abilità essenziali per la vita;

v) promuovere l'armonizzazione e l'allineamento dei donatori per sostenere l'istruzione per tutti, obbligatoria, libera e di elevata qualità mediante iniziative internazionali o multinazionali;

vi) sostenere una società dell'informazione che favorisca l'inserimento e contribuire a colmare il divario digitale e le lacune in materia di conoscenza e di informazione;

vii) migliorare la conoscenza e l'innovazione tramite la scienza e la tecnologia nonché lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica e l'accesso a tali reti al fine di migliorare la crescita socioeconomica e lo sviluppo sostenibile in correlazione con la dimensione internazionale della politica dell'UE in materia di ricerca;

c) la parità di genere:

i) la promozione della parità di genere e dei diritti delle donne, attuando gli impegni assunti a livello mondiale come previsto dalla Dichiarazione e dalla Piattaforma d'azione di Pechino e dalla Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna; le attività comprendono i seguenti elementi:

— programmi di sostegno che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi della Piattaforma d'azione di Pechino, ponendo in particolare rilievo la parità di genere nella governanza e nella rappresentanza politica e sociale e altre azioni per promuovere il ruolo della donna;

— rafforzamento delle capacità istituzionali e operative dei principali operatori, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni e delle reti femminili, nel loro impegno per promuovere la parità di genere e la responsabilizzazione economica e sociale, compresa la creazione di reti e di iniziative nord-sud e sud-sud;

— inserimento di una prospettiva di genere nel controllo e nella creazione di capacità statistiche, sostenendo lo sviluppo e la diffusione di dati e indicatori disaggregati per sesso, nonché di dati e di indicatori relativi alla parità di genere;

— riduzione del tasso di analfabetismo degli adulti, ponendo in particolare rilievo l'alfabetizzazione femminile;

— azioni contro la violenza nei confronti delle donne;

d) altri aspetti dello sviluppo umano e sociale:

i) cultura:

— promozione del dialogo interculturale, della diversità culturale e del rispetto per la pari dignità di tutte le culture;

— promozione della cooperazione internazionale per stimolare il contributo dell'industria culturale alla crescita economica nei paesi in via di sviluppo al fine di sfruttare pienamente il suo potenziale nella lotta contro la povertà, anche affrontando problematiche quali l'accesso al mercato e i diritti di proprietà intellettuale;

— promozione del rispetto dei valori sociali, culturali e spirituali delle popolazioni indigene e delle minoranze al fine di rafforzare l'eguaglianza e la giustizia nelle società multi-etniche nel rispetto dei diritti universali dell'uomo che devono essere riconosciuti a chiunque, incluse le persone indigene e quelle che appartengono alle minoranze;

— sostegno della cultura come promettente settore economico di sviluppo e crescita;

ii) occupazione e coesione sociale:

— promozione di una strategia sociale ed economica integrata che includa la promozione dell'occupazione produttiva, il lavoro dignitoso per tutti, la coesione sociale, lo sviluppo delle risorse umane, l'equità, la sicurezza sociale e l'analisi delle questioni relative all'occupazione nonché il miglioramento della qualità dei posti di lavoro nel settore informale e il riconoscimento delle associazioni di lavoratori, secondo i principi delle pertinenti convenzioni dell'OIL e agli impegni internazionali della Comunità in questi settori;

— promozione del programma «lavoro dignitoso per tutti» quale obiettivo universale, anche attraverso iniziative globali e multinazionali per attuare le norme fondamentali dell'OIL sul lavoro stabilite a livello internazionale, valutare l'impatto commerciale sul lavoro dignitoso, prevedere meccanismi innovativi e adeguati per il finanziamento equo e per il funzionamento efficace e una copertura più ampia dei sistemi di protezione sociale;

— sostegno delle iniziative volte a migliorare le condizioni di lavoro nonché l'adeguamento alla liberalizzazione del commercio, con l'integrazione della dimensione occupazionale nelle politiche dello sviluppo per aiutare a diffondere i valori sociali europei;

— contributo a promuovere la dimensione sociale della globalizzazione e l'esperienza della UE;

iii) gioventù e infanzia:

— lottare contro ogni forma di lavoro infantile, di traffico di bambini e di violenza perpetrata sui minori e promuovere le politiche che tengono conto della particolare vulnerabilità e delle potenzialità dei giovani e dei bambini; tutelare i loro diritti e interessi, l'istruzione, la salute e il tenore di vita, a cominciare dalla partecipazione e responsabilizzazione;

— sensibilizzare i paesi in via di sviluppo alle politiche a favore dei giovani e dei bambini e sviluppare la loro capacità di elaborarle;

— sostenere strategie e interventi concreti per affrontare problemi e sfide specifici che interessano i giovani e i bambini, tenendo conto dei loro interessi in tutte le azioni pertinenti. È opportuno assicurare la partecipazione dei bambini e dei giovani;

— sfruttare la posizione di principale donatore della Comunità in materia di ASP tra le istituzioni internazionali per sollecitare i donatori multilaterali a fare pressione per elaborare politiche intese a eliminare le peggiori forme di lavoro infantile, in particolar modo quelle pericolose, al fine di promuovere l'effettiva eliminazione di qualsiasi forma di lavoro infantile, di traffico di bambini, combattere la violenza perpetrata sui minori e promuovere il ruolo di protagonisti dello sviluppo svolto dai bambini e dai giovani.

Articolo 13

Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia

1. Il programma tematico in materia di ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese l'acqua e l'energia, mira a inserire la dimensione ambientale nella politica di sviluppo e nelle altre politiche esterne, nonché a contribuire a promuovere la politica ambientale ed energetica della Comunità all'estero, nel comune interesse della Comunità e dei paesi e delle regioni partner.

2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e coerentemente con l'articolo 11, il programma include i seguenti settori di attività:

a) lavorare a monte nell'assistere i paesi in via di sviluppo a conseguire l'OSM in materia di sostenibilità ambientale attraverso il potenziamento delle capacità per l'integrazione ambientale nei paesi in via di sviluppo, il sostegno agli attori della società civile, alle autorità locali e alle piattaforme consultive, il controllo e la valutazione in materia ambientale, lo sviluppo di soluzioni innovatrici, i gemellaggi per condividere le esperienze e rafforzare la cooperazione in questi settori con i principali paesi;

b) promuovere l'attuazione delle iniziative comunitarie e degli impegni convenuti a livello internazionale e regionale e/o di carattere transfrontaliero attraverso iniziative a favore dello sviluppo sostenibile che includano attività volte ad affrontare i problemi presenti e futuri legati al cambiamento climatico, alla biodiversità, alla desertificazione, alle foreste, al degrado del suolo, alla pesca e alle risorse marine, al rispetto delle norme ambientali (per i prodotti e i processi di produzione), alla sana gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti, alla lotta all'inquinamento, alla produzione e al consumo sostenibili e alla migrazione legata all'ambiente. Tra queste attività si annoverano le iniziative intese a promuovere la buona governanza nel settore forestale e la lotta al disboscamento illegale, segnatamente attraverso FLEGT, e le attività innovatrici per la conservazione e la gestione sostenibile del settore forestale con la partecipazione attiva delle comunità locali e delle popolazioni che dipendono dalle foreste.

   Il programma tematico in materia di acqua mirerà a elaborare un quadro di protezione delle risorse idriche a lungo termine e a promuovere un impiego sostenibile dell'acqua attraverso il sostegno al coordinamento delle politiche;

c) migliorare l'integrazione degli obiettivi ambientali attraverso il sostegno al lavoro metodologico, l'incremento delle competenze ambientali disponibili per l'elaborazione di strategie, le attività di integrazione e di innovazione svolte dalla Comunità e la promozione della coerenza;

d) potenziare la governanza ambientale e sostenere lo sviluppo della politica a livello internazionale,promuovendo la coerenza tra la componente ambientale e le altre componenti della governanza mondiale in materia di sviluppo sostenibile e contribuendo al controllo e alla valutazione dell'ambiente a livello regionale e internazionale, fornendo un sostegno supplementare ai segretariati degli accordi multilaterali in materia di ambiente, promuovendo misure efficaci di rispetto ed attuazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente, anche tramite lo sviluppo di capacità, sostenendo le organizzazioni e i processi internazionali, sostenendo la società civile e i gruppi di riflessione in materia politica e migliorando l'efficienza dei negoziati internazionali;

e) sostenere opzioni in materia di energia sostenibile nei paesi e nelle regioni partner tramite l'integrazione dell'energia sostenibile nei programmi e nelle strategie di sviluppo, lo sviluppo del sostegno istituzionale e dell'assistenza tecnica, la creazione di un quadro legislativo e politico favorevole a nuove attività commerciali e agli investimenti nell'energia rinnovabile, il potenziamento del ruolo dell'energia quale mezzo per generare reddito per i poveri, la promozione di strategie innovatrici di finanziamento e la promozione della cooperazione regionale tra i governi, le organizzazioni non governative e il settore privato nei suddetti settori. Le azioni strategiche della Comunità incoraggeranno in particolare l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili, l'incremento dell'efficienza energetica e lo sviluppo di un adeguato quadro normativo in materia di energia nei paesi e nelle regioni interessate e la sostituzione delle fonti energetiche particolarmente nocive con altre che lo sono meno.

Articolo 14

Attori non statali e autorità locali nello sviluppo

1. L'obiettivo del programma tematico relativo agli attori non statali e alle autorità locali nello sviluppo è di cofinanziare iniziative proposte e/o intraprese dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità locali della Comunità e dei paesi partner nel settore dello sviluppo. Almeno l'85 % del finanziamento previsto nell'ambito di tale programma tematico è assegnato agli attori non statali. Il programma è attuato coerentemente con l'obiettivo del presente regolamento e al fine di rafforzare la capacità di elaborazione delle politiche da parte degli attori non statali e delle autorità locali, in modo da:

(a) incentivare una società inclusiva e dotata di maggiori poteri al fine di:

   i) favorire le popolazioni prive dell'accesso alle risorse e ai servizi tradizionali ed escluse dai processi decisionali,

   ii) rafforzare la capacità delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali nei paesi partner per agevolarne la partecipazione alla definizione ed attuazione di strategie di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile,

   iii) facilitare l'interazione tra attori statali e non statali in vari contesti e potenziare il ruolo delle autorità locali nei processi di decentramento;

(b) accrescere il livello di consapevolezza del cittadino europeo per quanto concerne le questioni attinenti allo sviluppo, mobilitare il sostegno pubblico attivo nella Comunità e nei paesi aderenti a favore della riduzione della povertà e delle strategie di sviluppo sostenibile nei paesi partner, ai fini di relazioni più eque tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, nonché potenziare il ruolo della società civile e delle autorità locali per le suddette finalità;

(c) realizzare una più efficace cooperazione, incentivare le sinergie e agevolare il dialogo strutturato tra le reti della società civile e le associazioni delle autorità locali, in seno alle rispettive organizzazioni e con le istituzioni comunitarie.

2. Per realizzare l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e coerentemente con l'articolo 11, il programma include i seguenti settori di attività:

a) interventi nei paesi e nelle regioni in via di sviluppo che:

i) potenziano lo sviluppo e i processi partecipativi e l'inclusione di tutti gli attori, in particolare i gruppi vulnerabili e marginalizzati

ii) sostengono processi di sviluppo delle capacità degli attori interessati a livello nazionale, regionale o locale

iii) promuovono la comprensione reciproca,

iv) agevolano l'impegno attivo dei cittadini nei processi di sviluppo e ne rafforzano la capacità d'azione;

b) sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere la formazione in materia di sviluppo nella Comunità e nei paesi aderenti, radicare la politica di sviluppo nelle società europee, mobilitare un maggiore sostegno pubblico nella Comunità e nei paesi aderenti per la lotta contro la povertà e per le attività volte ad instaurare relazioni più eque tra paesi sviluppati e in via di sviluppo, in modo da sensibilizzare l'opinione pubblica nella Comunità circa le problematiche fronteggiate dai paesi in via di sviluppo e dalle loro popolazioni e da promuovere la dimensione sociale della globalizzazione;

c) coordinamento e comunicazione tra la società civile e le reti di autorità locali, in seno alle rispettive organizzazioni e tra le diverse parti interessate attive nel dibattito pubblico europeo e mondiale sullo sviluppo.

3. Il sostegno alle autorità locali nei paesi partner di norma viene fornito nel quadro di documenti di strategia per paese, eccetto quando questi ultimi non forniscono un sostegno adeguato, in particolare nel caso di partenariati problematici, stati fragili e situazioni postbelliche.

Nel calcolare il cofinanziamento comunitario, il sostegno alle autorità locali e alle loro associazioni tiene conto della loro capacità contributiva.

Articolo 15

Sicurezza alimentare

1. L'obiettivo del programma tematico relativo alla sicurezza alimentare è di migliorare la sicurezza alimentare a favore delle popolazioni più povere e più vulnerabili e contribuire a realizzare l'OSM in materia di povertà e fame, tramite una serie di azioni che assicurino la coerenza, la complementarietà e la continuità globali degli interventi comunitari, anche in materia di transizione dall'aiuto d'urgenza allo sviluppo.

2. Per realizzare l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e coerentemente con l'articolo 11, il programma include i seguenti settori di attività:

a) contribuire alla fornitura di beni pubblici internazionali, in particolare la ricerca e l'innovazione tecnologica a favore dei poveri basate sulla domanda, nonché lo sviluppo di capacità, la cooperazione e i gemellaggi Nord-Sud e Sud-Sud in campo scientifico e tecnologico;

b) appoggiare programmi a livello mondiale, continentale e regionale che in particolare:

i) sostengono sistemi di informazione e allerta precoce sulla sicurezza alimentare,

ii) sostengono la sicurezza alimentare in settori specifici quali quello dell'agricoltura, anche attraverso la formulazione di politiche agricole regionali e l'accesso alla terra, gli scambi agricoli e la gestione delle risorse naturali,

iii) promuovono, rafforzano e integrano le strategie nazionali in materia di sicurezza alimentare e riduzione della povertà nel breve, medio e lungo periodo e

iv) sostengono il collegamento in rete di esperti politici e attori non statali per portare avanti il programma di sicurezza alimentare a livello mondiale;

c) appoggiare e portare avanti il programma di sicurezza alimentare. La Comunità continua ad occuparsi delle questioni chiave attinenti alla sicurezza alimentare nel dibattito internazionale e favorisce l'armonizzazione, la coerenza e l'allineamento delle politiche e delle modalità di erogazione dell'aiuto dei partner per lo sviluppo e dei donatori. In particolare va rafforzata la promozione del ruolo della società civile nelle questioni attinenti alla sicurezza alimentare;

d) affrontare l'insicurezza alimentare in situazioni eccezionali di transizione e fragilità istituzionale, svolgendo un ruolo centrale nel collegare l'aiuto, il risanamento e lo sviluppo. Il programma tematico:

i) sostiene gli interventi volti a proteggere, conservare e recuperare beni produttivi e sociali vitali per la sicurezza alimentare, agevolare l'integrazione economica e il risanamento a lungo termine e

ii) sostiene la prevenzione e la gestione delle crisi per affrontare la vulnerabilità di fronte alle crisi e rafforzare la resistenza delle persone;

e) sviluppare politiche, strategie e metodi innovativi in materia di sicurezza alimentare, e rafforzare il potenziale di riproduzione delle innovazioni e la loro diffusione Sud-Sud. I settori di intervento possono includere l'agricoltura, la riforma agraria e la politica agraria, l'accesso alle risorse naturali e la gestione sostenibile delle stesse, la sicurezza alimentare in relazione allo sviluppo rurale e locale, ivi compresi gli aspetti inerenti a infrastrutture, nutrizione, demografia e forza lavoro, migrazione, salute e istruzione. Vanno assicurate la coerenza e la complementarità con altri programmi comunitari in questi settori.

Articolo 16

Migrazione e asilo

1. L'obiettivo del programma tematico di cooperazione con i paesi terzi nei settori della migrazione e dell'asilo è di sostenere i loro sforzi per garantire una migliore gestione dei flussi migratori in tutte le loro dimensioni. Sebbene l'oggetto principale del programma tematico sia la migrazione verso la Comunità, esso tiene conto anche dei pertinenti flussi migratori Sud-Sud.

2. Per realizzare l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e coerentemente con l'articolo 11, il programma include le seguenti attività:

a) favorire i legami tra migrazione e sviluppo, in particolare incoraggiando il contributo delle diaspore allo sviluppo del loro paese d'origine e accrescendo l'utilità del rientro dei migranti; limitare la fuga di cervelli e promuovere il movimento circolare dei migranti qualificati; facilitare le rimesse dei lavoratori migranti verso il loro paese d'origine; incoraggiare il rientro volontario e il reinserimento dei migranti e sviluppare capacità ai fini di una migliore gestione dell'emigrazione; incoraggiare gli sforzi di sviluppo di capacità per aiutare i paesi nella formulazione di politiche migratorie favorevoli allo sviluppo e accrescere la loro capacità di gestire congiuntamente i flussi migratori;

b) promuovere una gestione efficace dell'emigrazione di manodopera, in particolare diffondendo informazioni sulla migrazione legale e sulle condizioni di ingresso e di soggiorno sul territorio degli Stati membri della Comunità; diffondere informazioni sulle opportunità e le necessità di migrazione di manodopera negli Stati membri e sulle qualifiche dei candidati all'emigrazione dei paesi terzi; sostenere la formazione prima della partenza dei candidati all'emigrazione legale; promuovere l'elaborazione e l'attuazione di quadri legislativi per i lavoratori migranti nei paesi terzi;

c) combattere l'immigrazione clandestina e favorire la riammissione degli immigrati clandestini, anche tra i paesi terzi e, in particolare, lottare contro il contrabbando e la tratta di esseri umani; scoraggiare l'immigrazione clandestina e sensibilizzare le persone sui rischi ad essa collegati; migliorare le capacità in materia di frontiere, gestione dei visti e dei passaporti, compresa la sicurezza dei documenti e la possibilità di introdurre dati biometrici, nonché per quanto riguarda l'individuazione di documenti falsi; attuare efficacemente gli accordi di riammissione conclusi con la Comunità e gli obblighi derivanti da accordi internazionali; assistere i paesi terzi nella gestione dell'immigrazione clandestina e nel coordinamento delle loro politiche;

d) proteggere i migranti, comprese le persone più vulnerabili come le donne e i bambini, dallo sfruttamento e dall'esclusione attraverso misure quali lo sviluppo della legislazione dei paesi terzi nel settore della migrazione; sostenere l'integrazione e la non discriminazione, nonché l'adozione di misure volte a proteggere i migranti contro il razzismo e la xenofobia; prevenire la tratta di esseri umani e ogni forma di schiavitù e lottare contro questi fenomeni;

e) promuovere le politiche di asilo e di protezione internazionale dei rifugiati, anche attraverso programmi di protezione regionale, in particolare rafforzando le capacità istituzionali; favorire la registrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati; promuovere il rispetto delle norme internazionali e l'applicazione degli strumenti relativi alla protezione dei rifugiati; sostenere il miglioramento delle condizioni di accoglienza e dell'integrazione locale, e cercare di trovare soluzioni durevoli.

Articolo 17

Paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero

1. I paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero elencati nell'allegato III interessati dalla riforma del regime comunitario in questo settore beneficiano di misure di accompagnamento. L'assistenza comunitaria a questi paesi mira a sostenere il loro processo di adeguamento dal momento che sono confrontati a nuove condizioni sul mercato dello zucchero dovute alla riforma dell'organizzazione comune del mercato in questo settore. L'assistenza comunitaria tiene conto delle strategie di adeguamento dei paesi in questione e presta particolare attenzione alle seguenti attività di cooperazione:

a) aumentare la competitività del settore dello zucchero e dello zucchero di canna, laddove questo sia sostenibile, tenendo conto della situazione delle diverse parti in causa della catena;

b) promuovere la diversificazione economica delle zone dipendenti dallo zucchero;

c) affrontare le conseguenze più ampie del processo di adeguamento, eventualmente collegate, ma non esclusivamente, all'occupazione e ai servizi sociali, all'utilizzazione dei terreni e al risanamento ambientale, al settore dell'energia, alla ricerca e all'innovazione e alla stabilità macroeconomica;

2. Nei limiti dell'importo di cui all'allegato IV, la Commissione fissa l'importo massimo disponibile per ciascun paese aderente al protocollo dello zucchero per il finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 1 in funzione dei bisogni di ciascun paese e in particolare degli effetti della riforma sul settore dello zucchero nel paese in questione e dell'importanza di tale settore nell'economia. La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati delle campagne precedenti al 2004.

Ulteriori istruzioni relative alla ripartizione dell'importo globale tra i beneficiari sono definite dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E STANZIAMENTO DI FONDI

Articolo 18

Quadro generale della programmazione e dello stanziamento dei fondi

1. Per quanto riguarda i programmi geografici, per ciascun paese e regione partner, la Commissione elabora un documento di strategia e un programma indicativo pluriennale, conformemente all'articolo 19, e adotta un programma d'azione annuale, conformemente all'articolo 22.

Per quanto concerne i programmi tematici, la Commissione elabora dei documenti di strategia tematica, ai sensi dell'articolo 20, e adotta dei programmi d'azione, ai sensi dell'articolo 22.

In circostanze eccezionali, il sostegno comunitario può anche assumere la forma di misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali, conformemente all'articolo 23.

2. La Commissione determina l'assegnazione indicativa pluriennale nell'ambito di ciascun programma geografico sulla base di criteri di assegnazione delle risorse standard, oggettivi e trasparenti, fondati sulle esigenze e i risultati del paese o della regione partner in questione e tenendo conto delle difficoltà specifiche incontrate dai paesi o dalle regioni in conflitto o in crisi o esposti alle catastrofi naturali, nonché delle specificità dei diversi programmi.

I criteri relativi ai fabbisogni includono la popolazione, il reddito pro capite, l'estensione della povertà, la ripartizione del reddito e il livello di sviluppo sociale. I criteri di efficacia includono i progressi a livello politico, economico e sociale, i progressi in materia di buona governanza e l'assorbimento dell'aiuto, in particolare il modo in cui un paese sfrutta risorse limitate ai fini dello sviluppo, cominciando dalle proprie.

3. Al fine di consolidare la cooperazione tra le regioni ultraperiferiche dell'UE e i paesi e le regioni partner limitrofi, la Commissione può prevedere uno specifico stanziamento di fondi.

Articolo 19

Documenti di strategia geografici e programmi indicativi pluriennali

1. Nella preparazione e attuazione dei documenti di strategia si applicano i principi di efficacia dell'aiuto: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi del paese ricevente o regionali e orientamento dei risultati, previsti all'articolo 3, paragrafi da 5 a 8.

2. I documenti di strategia coprono un periodo massimo non superiore al periodo di validità del presente regolamento e mirano a fornire un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e il paese o la regione partner, coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi, i principi e le direttive politiche del presente regolamento e con l'allegato IV. I programmi indicativi pluriennali si basano sui documenti di strategia.

I documenti di strategia sono sottoposti ad una revisione intermedia, ovvero ad eventuali revisioni ad hoc, applicando, ove necessario, i principi e le procedure definiti dagli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner.

3. In linea di principio, i documenti di strategia sono elaborati sulla base di un dialogo con il paese o la regione partner, coinvolgendo la società civile e le autorità regionali e locali, onde garantire un adeguato livello di coinvolgimento nel processo e promuovere il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo, in particolare alle strategie di riduzione della povertà.

4. Per ciascun paese o regione partner sono elaborati programmi indicativi pluriennali, basati sui documenti di strategia, che formano oggetto, nella misura del possibile, di un accordo con il paese o la regione in questione.

I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati quali prioritari ai fini di un finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e gli indicatori di rendimento.

I programmi stabiliscono inoltre degli stanziamenti finanziari indicativi, globali e per ciascun settore di priorità, eventualmente con l'indicazione di un massimo e di un minimo. Detti stanziamenti sono coerenti con gli stanziamenti indicativi indicati nell'allegato IV.

I programmi sono eventualmente soggetti ad adeguamento, anche in funzione delle revisioni intermedie o ad hoc dei documenti di strategia.

È possibile adeguare lo stanziamento di fondi indicativo pluriennale al rialzo o al ribasso, a seguito delle revisioni, nello specifico in funzione di particolari necessità dettate ad esempio da situazioni di post-crisi o da prestazioni eccezionali o insufficienti.

5. In circostanze quali crisi, situazioni postbelliche, attentati alla democrazia, allo stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, la strategia di cooperazione nazionale o regionale può essere soggetta ad una revisione ad hoc tramite una specifica procedura d'urgenza. Detta revisione può risultare in una strategia nazionale o regionale volta a promuovere la transizione verso lo sviluppo e la cooperazione di lungo periodo.

6. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, la strategia garantisce la coerenza, ed evita duplicazioni, tra le misure adottate nell'ambito del presente regolamento e le misure ammissibili al finanziamento a titolo di altri strumenti comunitari, segnatamente il regolamento (CE) n. 1717/2006 e il regolamento (CE) n. 1257/96. Qualora i paesi partner o gruppi di paesi partner siano direttamente interessati o colpiti da crisi o post-crisi, i programmi indicativi pluriennali prestano particolare attenzione ad un maggior coordinamento dei soccorsi, al risanamento e allo sviluppo, al fine di garantire la transizione dall'emergenza alla fase di sviluppo, nonché alla preparazione alle catastrofi naturali e alla relativa prevenzione, e alla gestione delle conseguenze di tali disastri, nel caso di paesi e regioni esposti regolarmente a tale rischio.

7. Al momento di adottare i programmi d'azione annuali di cui all'articolo 22 o le misure speciali di cui all'articolo 23 la Commissione può decidere, per promuovere la cooperazione regionale a titolo del presente capitolo, che i progetti o i programmi di carattere regionale o transfrontaliero realizzati con i paesi elencati nell'allegato V sono ammissibili a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, primo comma. Disposizioni in materia possono essere previste nei documenti di strategia e nei programmi indicativi pluriennali di cui al presente articolo e all'articolo 20.

8. In una fase precoce del processo di programmazione la Commissione e gli Stati membri intraprendono consultazioni reciproche, e consultano inoltre altri donatori e attori dello sviluppo, ivi compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali, al fine di promuovere la complementarità delle rispettive attività di cooperazione.

Articolo 20

Documenti di strategia per i programmi tematici

1. I documenti di strategia tematica coprono al massimo il periodo di validità del presente regolamento e illustrano la strategia della Comunità rispetto al tema di interesse, le priorità comunitarie, la congiuntura internazionale e le attività dei principali partner. Essi sono coerenti con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi, i principi e le direttive politiche del presente regolamento e con l'allegato IV.

I documenti di strategia tematica precisano i settori individuati quali prioritari ai fini di un finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e gli indicatori di rendimento.

I documenti di strategia tematica stabiliscono inoltre degli stanziamenti finanziari indicativi, globali e per ciascun settore di priorità, eventualmente con l'indicazione di un massimo e di un minimo.

I documenti di strategia tematica sono soggetti ad una revisione intermedia, o a revisioni ad hoc, se necessario.

2. In una fase precoce del processo di programmazione la Commissione e gli Stati membri intraprendono consultazioni reciproche, e consultano inoltre altri donatori e attori dello sviluppo, ivi compresi i rappresentanti della società civile e delle autorità locali, al fine di promuovere la complementarità delle rispettive attività di cooperazione.

3. Per la partecipazione alle iniziative globali, sono definite le risorse e le priorità d'azione.

Articolo 21

Adozione dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali

I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, analogamente alla loro revisione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 e all'articolo 20, paragrafo 1, quarto comma, nonché le misure di accompagnamento di cui all'articolo 17, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

TITOLO IV

ATTUAZIONE

Articolo 22

Adozione dei programmi d'azione annuali

1. La Commissione adotta programmi d'azione annuali elaborati in base ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20.

In via eccezionale, segnatamente nei casi in cui un programma d'azione annuale non sia stato ancora adottato, la Commissione può adottare, in base ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, misure non contemplate dai programmi d'azione annuali, secondo le medesime regole e modalità dei programmi stessi.

2. I programmi d'azione annuali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l'importo totale del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione. Gli obiettivi sono misurabili e hanno parametri di riferimento temporali.

3. I programmi d'azione annuali sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

4. A livello di progetti è effettuata un'analisi ambientale adeguata comprendente la valutazione d'impatto ambientale (VIA) per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale in particolare per nuove infrastrutture importanti. Se opportuno, nell'attuazione di programmi settoriali si fa ricorso a valutazioni ambientali strategiche (SEA). Sono assicurati il coinvolgimento delle parti interessate nelle valutazioni ambientali e l'accesso del pubblico ai risultati.

Articolo 23

Adozione di misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali

1. In caso di necessità o di circostanze impreviste e debitamente giustificate connesse con catastrofi naturali, disordini civili o crisi, che non possono essere finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1717/2006 o del regolamento (CE) n. 1257/96, la Commissione adotta misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali, denominate di seguito «misure speciali».

Le misure speciali possono inoltre finanziare le azioni volte a facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza alle attività di sviluppo di lungo periodo, comprese quelle tese a preparare meglio le popolazioni alle crisi ricorrenti.

2. Le misure speciali definiscono gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l'importo totale del finanziamento. Esse forniscono una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione. Prevedono una definizione del tipo di indicatori di prestazione che devono essere monitorati al momento dell'attuazione delle misure speciali.

3. Qualora il costo superi i 10 milioni di EUR, le misure speciali sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Nel caso di misure speciali di importo inferiore a 10 milioni di EUR, la Commissione trasmette per informazione le misure agli Stati membri e al Parlamento europeo entro un mese dalla sua decisione.

4. Le modifiche alle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all'interno del bilancio previsionale, l'aumento o la riduzione del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, sono apportate senza dover ricorrere alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, sempre che dette modifiche non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione. Tali adeguamenti tecnici sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri entro un mese.

Articolo 24

Ammissibilità

1. Fatto salvo l'articolo 31, possono beneficiare del finanziamento ai sensi del presente regolamento per l'esecuzione dei programmi d'azione annuali di cui all'articolo 22 o delle misure speciali di cui all'articolo 23:

a) i paesi e le regioni partner e relative istituzioni;

b) gli enti decentralizzati dei paesi partner quali comuni, province, dipartimenti e regioni;

c) gli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità;

d) le organizzazioni internazionali, tra cui le organizzazioni regionali, gli organismi, i servizi o le missioni che rientrano nel sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e regionali e le banche di sviluppo, nella misura in cui esse contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento;

e) le istituzioni e gli organi della Comunità unicamente nel quadro dell'esecuzione delle misure di sostegno di cui all'articolo 26;

f) le agenzie dell'UE;

g) i seguenti enti o organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro Stato terzo, conformemente alla normativa in materia di accesso agli aiuti esterni della Comunità di cui all'articolo 31, nella misura in cui essi contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento:

i) enti pubblici o parastatali, amministrazioni o autorità locali o relative associazioni rappresentative;

ii) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;

iii) istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;

iv) attori non statali quali definiti al paragrafo 2;

v) persone fisiche.

2. Gli attori non statali e senza scopo di lucro che possono beneficiare del sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento e che operano in modo indipendente e affidabile sono nello specifico: le organizzazioni non governative; le organizzazioni rappresentative di popolazioni autoctone; le organizzazioni rappresentative delle minoranze nazionali e/o etniche, le associazioni professionali e i gruppi d'iniziativa locali; le cooperative; i sindacati; le organizzazioni rappresentative degli attori economici e sociali, le organizzazioni che combattono la corruzione e la frode e promuovono la buona governanza; le organizzazioni per i diritti civili e le organizzazioni che combattono le discriminazioni, le organizzazioni locali (comprese le reti) operanti nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate; le associazioni di consumatori; le associazioni di donne e di giovani; le organizzazioni di insegnamento, culturali, di ricerca e scientifiche; le università; le chiese e le associazioni o comunità religiose; i mass-media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni indipendenti, comprese le fondazioni politiche indipendenti, che possono dare il proprio contributo al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 25

Forme di finanziamento

1. Il finanziamento comunitario può configurarsi sotto forma di:

a) progetti e programmi;

b) sostegni finanziari, qualora il paese partner dia prova di sufficiente trasparenza, affidabilità ed efficacia nella gestione della spesa pubblica e ove siano state poste in essere politiche settoriali o macroeconomiche ben delineate, elaborate dal paese partner e valutate positivamente dai principali donatori, comprese, eventualmente, le istituzioni finanziarie internazionali. La Commissione si avvale coerentemente di un approccio incentrato sui risultati e basato su indicatori di rendimento e ne fissa e controlla chiaramente la condizionalità; sostiene gli sforzi dei paesi partner volti a sviluppare il controllo parlamentare e le capacità di audit e ad aumentare la trasparenza e l'accesso del pubblico alle informazioni. Gli esborsi del sostegno al bilancio sono condizionati a progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi in termini di impatto e di risultati;

c) sostegni settoriali;

d) in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:

i) programmi settoriali d'importazione in natura;

ii) programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali;

iii) programmi generali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti;

e) fondi messi a disposizione della BEI o di altri intermediari finanziari, in base a programmi della Commissione, finalizzati alla concessione di prestiti (segnatamente di sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato) o di capitali di rischio (segnatamente sotto forma di prestiti subordinati o condizionati) o di altre acquisizioni partecipative minoritarie e temporanee di capitale sociale, nonché contributi a fondi di garanzia, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 32, nella misura in cui il rischio finanziario della Comunità è limitato all'ammontare di tali fondi;

f) abbuoni sui tassi di interesse, segnatamente per i prestiti nel settore ambientale;

g) sgravio del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale;

h) sovvenzioni volte a finanziare azioni presentate dalle entità di cui all'articolo 24, paragrafo (1), lettere b), c), d), f) e g), punti da i) a v);

i) sovvenzioni volte a finanziare i costi di gestione delle entità di cui all'articolo 24, paragrafo (1), lettere b), c), d), f) e g), punti i), iii) e iv);

j) finanziamento di programmi di gemellaggio tra istituzioni pubbliche, autorità locali, organismi nazionali pubblici e enti di diritto privato con compiti di servizio pubblico degli Stati membri e quelli dei paesi o regioni partner;

k) contributi a fondi internazionali, segnatamente fondi gestiti da organizzazioni internazionali o regionali;

l) contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il cofinanziamento congiunto da parte di diversi donatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più donatori finalizzati all'attuazione congiunta di azioni;

m) contributi in capitale a beneficio delle istituzioni finanziarie internazionali e delle banche di sviluppo regionali;

n) risorse umane e materiali necessarie alla gestione e alla supervisione effettiva dei progetti e dei programmi da parte dei paesi e delle regioni partner.

2. L'assistenza comunitaria non viene utilizzata per pagare tasse, dazi od oneri nei paesi beneficiari.

Articolo 26

Misure di sostegno

1. Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie all'attuazione del presente regolamento e al conseguimento dei relativi obiettivi, segnatamente studi, riunioni, azioni di informazione, di sensibilizzazione, di formazione e di pubblicazione, spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno tecnico-amministrativo necessaria per la gestione del programma. Sono altresì comprese le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per assicurare la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.

2. Dette misure di sostegno non sono necessariamente soggette ai programmi indicativi pluriennali e possono essere pertanto finanziate al di fuori dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali stessi. Il loro finanziamento, tuttavia, può rientrare nell'ambito dei programmi indicativi pluriennali.

Le misure di sostegno non contemplate da programmi indicativi pluriennali sono adottate dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafi 3 e 4.

Articolo 27

Cofinanziamenti

1. Le misure finanziate possono essere oggetto di un cofinanziamento, segnatamente con:

a) gli Stati membri e le rispettive autorità regionali e locali, e in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;

b) i paesi terzi donatori, più specificatamente i relativi enti pubblici e parastatali;

c) le organizzazioni internazionali, comprese quelle regionali, e più nello specifico le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;

d) le società, le imprese e le altre organizzazioni e gli altri operatori economici privati, nonché altri attori non statali;

e) i paesi e le regioni partner beneficiari dei fondi.

2. Nel caso del cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diversi elementi chiaramente identificabili, ciascuno finanziato dai differenti partner codonatori in modo tale da rendere sempre identificabile la destinazione del finanziamento.

Nel caso del cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner codonatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell'ambito del progetto o del programma.

3. Nel caso del cofinanziamento congiunto, per l'esecuzione delle azioni congiunte, la Commissione può ricevere e gestire fondi a nome degli enti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Detti fondi figurano come entrate con destinazione specifica, in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 28

Modalità di gestione

1. Le misure finanziate ai sensi del presente regolamento sono attuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e di ogni sua eventuale revisione.

2. In caso di cofinanziamento o in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può decidere di affidare le funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

3. In caso di gestione decentralizzata, la Commissione può decidere di ricorrere alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni del paese o della regione partner beneficiari dei fondi, dopo aver verificato che rispettino i pertinenti criteri del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, a condizione che:

— le procedure del paese o della regione partner beneficiari dei fondi rispettino i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, e siano atte a prevenire qualsiasi conflitto di interessi;

— il paese o la regione partner beneficiari dei fondi s'impegni a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate tramite il bilancio generale dell'Unione europea, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarità e le frodi e ad avviare eventuali azioni penali volte al recupero dei fondi indebitamente versati.

Articolo 29

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio sono assunti in base a decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafo 1.

2. I finanziamenti comunitari assumono segnatamente le seguenti forme giuridiche:

— accordi di finanziamento;

— accordi di sovvenzionamento;

— contratti di appalto;

— contratti di lavoro.

Articolo 30

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. Qualsiasi accordo sottoscritto nell'ambito del presente regolamento contempla disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente contro le irregolarità, la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ([1]), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ([2]) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ([3]).

2. Detti accordi conferiscono espressamente alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di procedere ad audit, compresi gli audit documentari o sul campo, di qualsiasi appaltatore o subappaltatore cui siano stati corrisposti fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad effettuare verifiche ed ispezioni sul posto, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

3. Qualsiasi contratto connesso all'attuazione dell'assistenza garantisce alla Commissione e alla Corte dei conti l'esercizio del diritto di cui al paragrafo 2, durante e dopo l'esecuzione del contratto.

([1]) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
([2]) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
([3]) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

Articolo 31

Partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni e norme d'origine

1. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità, di un paese candidato ufficiale riconosciuto come tale dalla Comunità europea o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto Stato o paese.

La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito di un programma geografico di cui agli articoli da 5 a 10 è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo ammissibile ai sensi dell'allegato I, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese.

La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito di un programma tematico di cui agli articoli da 11 a 16, nonché del programma di cui all'articolo 17, è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo, quale definito dall'OCSE/DAC e nell'allegato II, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, oltre alle persone fisiche o giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo programma tematico o del programma di cui all'articolo 17. La Commissione pubblica e aggiorna l'allegato II conformemente alle revisioni periodiche dell'elenco dei beneficiari degli aiuti dell'OCSE/DAC e ne informa il Consiglio.

2. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è inoltre aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza in qualsiasi paese diverso da quelli menzionati al paragrafo 1, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, purché sia stato stabilito l'accesso reciproco alla loro assistenza esterna.

L'accesso reciproco viene concesso ogni volta che un paese concede l'ammissibilità alle stesse condizioni agli Stati membri e al paese destinatario in questione.

L'accesso reciproco è stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Tale decisione viene adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2 e rimane in vigore per almeno un anno.

La concessione dell'accesso reciproco si basa su un confronto tra la Comunità e gli altri donatori e si svolge a livello settoriale, secondo la definizione delle categorie dell'OCSE/DAC, o a livello di intero paese, sia esso un paese donatore o destinatario. La decisione di concedere tale reciprocità ad un paese donatore si basa sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti forniti da quest'ultimo, ivi compresa la qualità e l'entità di tali aiuti. I paesi destinatari sono consultati nell'ambito del processo descritto nel presente paragrafo.

L'accesso reciproco nei paesi meno sviluppati quali definiti dall'OCSE/DAC è concesso automaticamente ai membri del suddetto Comitato.

3. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito di uno strumento comunitario è aperta alle organizzazioni internazionali.

4. Quanto sopra lascia impregiudicata la partecipazione delle categorie di organizzazioni ammissibili per natura o per situazione geografica in relazione agli obiettivi dell'azione da realizzare.

5. Gli esperti possono essere di qualsiasi nazionalità, fermi restando i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.

6. Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di un contratto finanziato a titolo del presente regolamento devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile secondo la definizione di cui ai paragrafi 1 e 2. Ai fini del presente regolamento il termine «origine» è definito dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali.

7. In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche provenienti da paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi, ovvero da paesi terzi, nonché il ricorso a forniture e materiali di differente origine.

8. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2, o di persone giuridiche stabilite in siffatti paesi, o l'acquisto di forniture e materiali di origine diversa da quella stabilita al paragrafo 6.

Le deroghe possono essere motivate dall'indisponibilità dei prodotti e dei servizi nei mercati dei paesi interessati, per motivi di urgenza estrema o nei casi in cui le norme di ammissibilità impedirebbero o renderebbero estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.

9. Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione attuata attraverso un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 2, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione cofinanziata da un paese terzo, con riserva della reciprocità secondo la definizione del paragrafo 2, oppure da un'organizzazione regionale, oppure da uno Stato membro, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale paese terzo, organizzazione regionale o Stato membro. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

10. Ai fini degli aiuti gestiti direttamente da attori non statali nel quadro del programma tematico di cui all'articolo 14, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai criteri di ammissibilità stabiliti per la selezione dei beneficiari delle sovvenzioni.

I beneficiari delle sovvenzioni si attengono alle norme stabilite dal presente articolo laddove l'attuazione degli aiuti richiede l'aggiudicazione di appalti.

11. Per accelerare l'eliminazione della povertà mediante la promozione delle capacità, dei mercati e degli acquisti locali, occorre prestare particolare attenzione ad appalti locali e regionali nei paesi partner.

Gli aggiudicatari di appalti rispettano le norme fondamentali sul lavoro stabilite a livello internazionale, quali ad esempio le norme fondamentali dell'OIL, le convenzioni sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva, l'abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di assunzione e occupazione e l'abolizione del lavoro minorile.

L'accesso dei paesi in via di sviluppo all'assistenza della Comunità è reso possibile mediante l'assistenza tecnica ritenuta necessaria.

Articolo 32

Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari

1. I fondi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera e) sono gestiti dagli intermediari finanziari, dalla BEI o da qualsiasi altra banca o organizzazione provvista delle capacità necessarie alla loro gestione.

2. La Commissione adotta, caso per caso, le disposizioni di attuazione del paragrafo 1 per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, la remunerazione dell'intermediario incaricato dell'attuazione, l'utilizzazione e il recupero dei profitti sul fondo, nonché le condizioni di chiusura dell'operazione.

Articolo 33

Valutazione

1. La Commissione procede al regolare monitoraggio e riesame dei suoi programmi e alla valutazione dei risultati dell'attuazione delle politiche e dei programmi geografici e tematici, delle politiche settoriali, nonché dell'efficacia della programmazione, se del caso mediante valutazioni esterne indipendenti, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. Le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio relative a valutazioni esterne indipendenti saranno tenute in debita considerazione. Si presta particolare attenzione ai settori sociali e ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli OSM.

2. La Commissione trasmette, per informazione, le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al comitato di cui all'articolo 35. Gli Stati membri possono chiedere che valutazioni specifiche siano esaminate in seno al comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 3. I risultati sono presi in considerazione in sede di elaborazione dei programmi e di attribuzione delle risorse.

3. La Commissione associa tutti i soggetti interessati, compresi gli attori non statali e le autorità locali,, alla fase di valutazione dell'assistenza comunitaria fornita a titolo del presente regolamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Relazione annuale

1. La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a titolo del presente regolamento e sottomette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati e, nella misura del possibile, sulle principali conseguenze e incidenze degli aiuti. La relazione è inoltre trasmessa al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2. La relazione annuale fornisce, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione, sulla partecipazione dei partner interessati e sull'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti per paese e regione partner nonché per settore di cooperazione. Essa valuta i risultati dell'assistenza, utilizzando, nella misura del possibile, indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. Si presta particolare attenzione ai settori sociali e ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli OSM.

Articolo 35

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

5. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la Banca.

Articolo 36

Partecipazione di un paese terzo non ammissibile

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia degli aiuti comunitari, la Commissione può decidere, in occasione dell'adozione dei programmi d'azione di cui all'articolo 22 o delle misure speciali di cui all'articolo 23, che i paesi, i territori e le regioni ammissibili agli aiuti comunitari nell'ambito del regolamento (CE) n. 1085/2006 o del regolamento (CE) n. 1638/2006 e del FES, possono beneficiare delle misure adottate a titolo del presente regolamento, qualora il progetto o il programma geografico o tematico attuato presenti carattere mondiale, regionale o transfrontaliero. Detta possibilità di finanziamento può essere contemplata dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20. Le disposizioni in materia di ammissibilità di cui all'articolo 10 e quelle in materia di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni, nonché le norme d'origine di cui all'articolo 31, sono adeguate in modo tale da permettere la partecipazione effettiva dei paesi, dei territori e delle regioni interessati.

Articolo 37

Sospensione degli aiuti

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 da parte di un paese partner e qualora le consultazioni con detto paese non portino ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o qualora le consultazioni siano rifiutate o vi sia un'urgenza particolare, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure adeguate nei confronti degli aiuti concessi al paese partner a titolo del presente regolamento. Tali misure possono comprendere la sospensione totale o parziale degli aiuti.

Articolo 38

Disposizioni finanziarie

1. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 ammonta a 16 897 milioni EUR.

2. Gli importi indicativi stanziati per ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 10 e da 11 a 16 e 17 sono riportati nell'allegato IV. Tali importi sono fissati per il periodo 2007-2013.

3. Stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

4. Nell'importo totale per i programmi tematici è stato incluso un importo indicativo di 465 milioni di EUR per finanziare le attività a beneficio dei paesi contemplati dall'ENPI.

Articolo 39

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità ([1]);

b) regolamento (CE) n. 806/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo ([2]);

c) regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS) ([3]);

d) regolamento (CE) n. 1568/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul contributo alla lotta contro le malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, tubercolosi e malaria) nei paesi in via di sviluppo ([4]);

e) regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo ([5]);

f) regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia ([6]);

g) regolamento (CE) n. 2494/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo ([7]);

h) regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo ([8]);

i) regolamento (CE) n. 1726/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica ([9]);

j) regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alla cooperazione decentralizzata ([10]);

([1]) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1.
([2]) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 40.
([3]) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 1.
([4]) GU L 224 del 6.9.2003, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2110/2005.
([5]) GU L 224 del 6.9.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2110/2005.
([6]) GU L 287 del 31.10.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2005.
([7]) GU L 288 del 15.11.2000, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2110/2005.
([8]) GU L 288 del 15.11.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2110/2005.
([9]) GU L 198 del 4.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2005.
([10]) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 625/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 99 del 3.4.2004, pag. 1).

k) regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS) ([1]);

l) regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ([2]);

m) regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi ([3]).

2. I regolamenti abrogati rimangono applicabili agli atti giuridici e agli impegni attinenti all'esecuzione degli esercizi anteriori al 2007. Ogni riferimento ai regolamenti abrogati s'intende fatto al presente regolamento.

Articolo 40

Revisione

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'attuazione del presente regolamento nei primi tre anni, unitamente, se del caso, a una proposta legislativa contenente le necessarie modifiche, compresi gli stanziamenti finanziari di cui all'allegato IV.

Articolo 41

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
J.-E. ENESTAM

([1]) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2005.
([2]) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 del 1º.9.2001, pag. 10).
([3]) GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

ALLEGATO I

PAESI AMMISSIBILI A NORMA DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

America latina

1. Argentina
2. Bolivia
3. Brasile
4. Cile
5. Colombia
6. Costa Rica
7. Cuba
8. Ecuador
9. El Salvador
10. Guatemala
11. Honduras
12. Messico
13. Nicaragua
14. Panama
15. Paraguay
16. Perú
17. Uruguay
18. Venezuela

Asia

19. Afghanistan
20. Bangladesh
21. Bhutan
22. Cambogia
23. Cina
24. India
25. Indonesia
26. Repubblica popolare democratica di Corea
27. Laos
28. Malaysia
29. Maldive
30. Mongolia
31. Myanmar/Birmania
32. Nepal
33. Pakistan
34. Filippine
35. Sri Lanka
36. Tailandia
37. Vietnam

Asia centrale

38. Kazakstan
39. Kirghizistan
40. Tagikistan
41. Turkmenistan
42. Uzbekistan

Medio Oriente

43. Iran
44. Iraq
45. Oman
46. Arabia Saudita
47. Yemen

Sud Africa

48. Sudafrica

ALLEGATO II

ELENCO DELL'OCSE/DAC DEI BENEFICIARI DI AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO (APS)

Effettivo dal 2006 per la rendicontazione sul 2005, 2006 e 2007

Paesi meno sviluppati	Altri paesi a basso reddito (RNL pro capite < 825 USD nel 2004)	Paesi e territori a reddito medio-basso (RNL pro capite 826 USD 3 255 USD nel 2004)	Paesi e territori a reddito medio-alto (RNL pro capite 3 256 USD 10 065 USD nel 2004)
Afghanistan	Camerun	Albania	* Anguilla
Angola	Repubblica del Congo	Algeria	Antigua e Barbuda
Bangladesh	Costa d'Avorio	Armenia	Argentina
Benin	Ghana	Azerbaigian	Barbados
Bhutan	India	Bielorussia	Belize
Burkina Faso	Kenya	Bolivia	Botswana
Burundi	Rep. pop. dem. di Corea	Bosnia-Erzegovina	Cile
Cambogia	Rep. di Kirghizistan	Brasile	Isole Cook
Capo Verde	Moldova	Cina	Costa Rica
Rep. centrafricana	Mongolia	Colombia	Croazia
Ciad	Nicaragua	Cuba	Dominica
Comore	Nigeria	Rep. Dominicana	Gabon
Repubblica Democratica del Congo	Pakistan	Ecuador	Grenada
Gibuti	Papua New Guinea	Egitto	Libano
Guinea equatoriale	Tagikistan	El Salvador	Libia
Eritrea	Uzbekistan	Figi	Malaysia
Etiopia	Vietnam	Georgia	Mauritius
Gambia	Zimbabwe	Guatemala	* Mayotte
Guinea		Guyana	Messico
Guinea-Bissau		Honduras	* Montserrat
Haiti		Indonesia	Nauru
Kiribati		Iran	Oman
Laos		Iraq	Palau
Lesotho		Giamaica	Panama
Liberia		Giordania	Arabia saudita (1)
Madagascar		Kazakstan	Seychelles
Malawi		Ex Rep. jugoslava di Macedonia	Sud Africa
Maldive		Isole Marshall	* Sant'Elena
Mali		Stati federati di Micronesia	Saint Kitts e Nevis
Mauritania		Marocco	Saint Lucia
Mozambico		Namibia	Saint Vincent e Grenadine
Myanmar		Niue	Trinidad e Tobago
Nepal		Zone sotto amm. palestinese	Turchia
Niger		Paraguay	* Isole Turks e Caicos
Ruanda		Perù	Uruguay
Samoa		Filippine	Venezuela
São Tomé e Príncipe		Serbia e Montenegro	
Senegal		Sri Lanka	
Sierra Leone		Suriname	
Isole Salomone		Swaziland	
Somalia		Siria	
Sudan		Tailandia	
Tanzania		* Tokelau	
Timor-Est		Tonga	
Togo		Tunisia	
Tuvalu		Turkmenistan	
Uganda		Ucraina	
Vanuatu		* Wallis e Futuna	
Yemen			
Zambia			

* Territorio.

(1) L'Arabia Saudita ha superato la soglia dei paesi a reddito medio-alto nel 2004. Conformemente alle norme dell'OCSE/DAC per la revisione del presente elenco, uscirà dall'elenco stesso nel 2008 se conserva tale reddito nel 2005 e nel 2006. Le sue entrate nette a titolo di APS dai membri dell'OCSE/DAC ammontano a 9,9 milioni di USD nel 2003 e a 9,0 milioni di USD (preliminare) nel 2004.

ALLEGATO III

PAESI ACP ADERENTI AL PROTOCOLLO DELLO ZUCCHERO

1. Barbados
2. Belize
3. Guyana
4. Giamaica
5. Saint Kitts e Nevis
6. Trinidad e Tobago
7. Figi
8. Repubblica del Congo
9. Costa d'Avorio
10. Kenya
11. Madagascar
12. Malawi
13. Mauritius
14. Mozambico
15. Swaziland
16. Tanzania
17. Zambia
18. Zimbabwe

ALLEGATO IV

DOTAZIONI FINANZIARIE INDICATIVE PER IL PERIODO 2007-2013 (MILIONI DI EUR)

Totale	**16 897**
Programmi geografici:	*10 057*
America latina	2 690
Asia	5 187
Asia centrale	719
Medio Oriente	481
Sud Africa	980
Programmi tematici:	*5 596*
Investimento nelle persone	1 060
Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali	804
Attori non statali e autorità locali nello sviluppo	1 639
Sicurezza alimentare	1 709
Migrazione e asilo	384
Paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero	*1 244*

ALLEGATO V

PAESI E TERRITORI NON IN VIA DI SVILUPPO

1. Australia
2. Bahrein
3. Brunei
4. Canada
5. Taipei cinese
6. Hong Kong
7. Giappone
8. Corea
9. Macao
10. Nuova Zelanda
11. Kuwait
12. Qatar
13. Singapore
14. Emirati Arabi Uniti
15. Stati Uniti d'America

REGOLAMENTO (CE) N. 1906/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 167 e l'articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

visto il parere della Corte dei conti ([2]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([3]),

considerando quanto segue:

(1) Il settimo programma quadro è stato adottato con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) ([4]). L'attuazione del programma quadro e dei suoi programmi specifici, ivi compresi i relativi aspetti finanziari, spetta alla Commissione.

(2) Il settimo programma quadro è attuato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([5]) (di seguito «il regolamento finanziario») e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario ([6]) (qui di seguito «le modalità di esecuzione»).

(3) Il settimo programma quadro è attuato altresì conformemente alla disciplina concernente gli aiuti di Stato, in particolare la disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, attualmente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ([7]).

(4) Il trattamento di dati riservati è disciplinato da tutta la pertinente normativa comunitaria, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione ([8]) riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza.

(5) Le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti mediante procedure semplificate, conformemente al principio di proporzionalità.

(6) Le regole dovrebbero inoltre facilitare lo sfruttamento della proprietà intellettuale sviluppata da un partecipante, tenendo anche conto delle possibili modalità di organizzazione del partecipante sul piano internazionale, proteggendo al contempo gli interessi legittimi degli altri partecipanti e della Comunità.

(7) Il settimo programma quadro dovrebbe promuovere la partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comunità e di un'ampia gamma di imprese, centri di ricerca e università, incluse le PMI.

(8) Per ragioni di coerenza e di trasparenza, si applica la definizione di micro imprese e piccole e medie imprese (PMI) contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE ([9]) della Commissione.

([1]) Parere del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([2]) GU C 203 del 25.8.2006, pag. 1.
([3]) Parere del Parlamento europeo del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006.
([4]) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
([5]) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
([6]) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).
([7]) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.
([8]) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).
([9]) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(9) È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale sia per quanto concerne le specificità delle azioni indirette nell'ambito del settimo programma quadro. In particolare, occorre stabilire regole per quanto concerne il numero di partecipanti e il loro luogo di stabilimento.

(10) I soggetti giuridici dovrebbero essere liberi di partecipare una volta che hanno soddisfatto le condizioni minime. La partecipazione in eccesso rispetto al numero minimo previsto dovrebbe garantire l'attuazione efficace dell'azione indiretta interessata.

(11) Le organizzazioni internazionali che operano nel campo dello sviluppo della cooperazione in materia di ricerca in Europa e che sono composte in gran parte da Stati membri o paesi associati dovrebbero essere incentivate a partecipare al settimo programma quadro.

(12) Dalla decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») [1] risulta che i soggetti giuridici dei paesi e territori d'oltremare possono partecipare al settimo programma quadro.

(13) Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 164 e 170 del trattato, è opportuno prevedere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali. Tuttavia, è necessario accertarsi che tale partecipazione sia giustificata in termini di rafforzamento del contributo apportato agli obiettivi fissati dal settimo programma quadro.

(14) Conformemente agli obiettivi summenzionati, è necessario stabilire i termini e le condizioni del finanziamento comunitario a favore dei partecipanti alle azioni indirette.

(15) Per favorire i partecipanti, la transizione dal metodo di calcolo dei costi utilizzato nel Sesto programma quadro dovrebbe essere efficace e agevole. Il processo di controllo del settimo programma quadro dovrebbe pertanto riguardare l'impatto sul bilancio di tale cambiamento, in particolare per quanto concerne le relative conseguenze in termini di oneri amministrativi dei partecipanti.

(16) La Commissione dovrebbe stabilire ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione e dal presente regolamento, per disciplinare la presentazione, la valutazione e la selezione delle proposte, l'aggiudicazione delle sovvenzioni, nonché le procedure di ricorso per i partecipanti. Occorre in particolare stabilire le regole che disciplinano il ricorso ad esperti indipendenti.

(17) È opportuno che la Commissione stabilisca ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, per disciplinare la valutazione della capacità giuridica e finanziaria dei partecipanti alle azioni indirette nell'ambito del settimo programma quadro. Tali regole dovrebbero creare il giusto equilibrio tra l'intento di tutelare gli interessi finanziari della Comunità e quello di semplificare e facilitare la partecipazione dei soggetti giuridici al settimo programma quadro.

(18) Il regolamento finanziario, le modalità di esecuzione e il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [2], disciplinano, tra l'altro, la protezione degli interessi finanziari della Comunità, la lotta contro le frodi e le irregolarità, le procedure per il recupero delle somme dovute alla Commissione, l'esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione e le relative sanzioni, nonché gli audit, i controlli e le verifiche effettuati dalla Commissione e dalla Corte dei Conti a norma dell'articolo 248, paragrafo 2, del trattato.

(19) Occorre che il contributo finanziario della Comunità giunga ai partecipanti senza indebiti ritardi.

(20) Gli accordi conclusi per ciascuna azione dovrebbero prevedere la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di un rappresentante da essa autorizzato, nonché gli audit della Corte dei Conti e i controlli sul posto svolti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [3].

(21) La Commissione dovrebbe monitorare sia le azioni indirette realizzate nell'ambito del settimo programma quadro, sia il settimo programma quadro stesso e i suoi programmi specifici. Al fine di garantire che il controllo e la valutazione dell'attuazione delle azioni indirette siano efficaci e coerenti, la Commissione dovrebbe istituire e mantenere un sistema d'informazione appropriato.

(22) Il settimo programma quadro dovrebbe rispecchiare e promuovere i principi generali stabiliti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori [4], rispettandone il carattere volontario.

(23) Le regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca dovrebbero garantire che, ove opportuno, i partecipanti proteggono la proprietà intellettuale derivante dalle azioni, e valorizzano e diffondono questi risultati.

[1] GU L 314 del 30.12.2001, pag. 1.

[2] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
[3] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
[4] GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.

(24) Nel rispetto dei diritti dei detentori di proprietà intellettuale, queste regole dovrebbero essere concepite in modo da garantire che i partecipanti e, se del caso, i soggetti ad essi collegati stabiliti in uno Stato membro o paese associato, abbiano accesso alle informazioni che apportano al progetto e alle conoscenze che risultano dai lavori di ricerca svolti nell'ambito del progetto nella misura necessaria per eseguire il lavoro di ricerca o valorizzare le conoscenze che ne derivano.

(25) L'obbligo stabilito nell'ambito del Sesto programma quadro per alcuni partecipanti di assumersi la responsabilità finanziaria per i loro partner nell'ambito dello stesso consorzio viene soppresso. In tale contesto, è opportuno istituire un fondo di garanzia per i partecipanti, gestito dalla Commissione, per coprire gli importi dovuti e non rimborsati da partner inadempienti. Tale approccio promuoverà la semplificazione e faciliterà la partecipazione, segnatamente, delle PMI, tutelando al contempo gli interessi finanziari della Comunità in modo appropriato per il settimo programma quadro.

(26) I contributi della Comunità ad un'impresa comune o qualsiasi altra struttura costituita in applicazione dell'articolo 171 o dell'articolo 169 del trattato non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(27) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(28) La Comunità può concedere una sovvenzione alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per rafforzare gli investimenti del settore privato in azioni europee di RST ammissibili di grande portata, rafforzando la capacità della BEI di gestire i rischi e consentendo (i) un volume più importante di prestiti BEI per un determinato livello di rischi e (ii) il finanziamento azioni di RST europee che presentano un rischio più elevato di quanto sarebbe possibile senza sostegno comunitario.

(29) Come stabilito nel regolamento finanziario, la Comunità può offrire un sostegno finanziario tra l'altro mediante:

a) aggiudicazioni di appalti pubblici, sotto forma di un prezzo per beni o servizi stabiliti per contratto e scelti sulla base di un bando di gara;

b) sovvenzioni;

c) contributi finanziari ad un'organizzazione sotto forma di diritti di iscrizione;

d) onorari destinati ad esperti indipendenti di cui all'articolo 17 del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e delle università, nonché di altri soggetti giuridici alle azioni realizzate da uno o più partecipanti, mediante i meccanismi di finanziamento di cui all'allegato III, lettera a), della decisione n. 1982/2006/CE, qui di seguito le «azioni indirette».

Fissa anche le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità ai partecipanti alle azioni indirette del settimo programma quadro, conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.

Per quanto riguarda i risultati delle ricerche svolte nell'ambito del settimo programma quadro, il presente regolamento stabilisce le regole per la diffusione delle conoscenze acquisite mediante qualsiasi mezzo adeguato, escluso quello risultante dalle formalità per la protezione di tali conoscenze, ivi compresa la pubblicazione delle conoscenze acquisite su qualsiasi mezzo, qui di seguito «diffusione».

Inoltre stabilisce le regole per l'utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze acquisite in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle previste dall'azione indiretta interessata, per sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio, qui di seguito «utilizzo».

Per quanto concerne le conoscenze acquisite e le conoscenze preesistenti, il presente regolamento stabilisce le regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione, qui di seguito i «diritti di accesso».

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite nel regolamento finanziario e nelle modalità d'esecuzione, si intende per:

1) «soggetto giuridico», una persona fisica o giuridica, costituita secondo il diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, o secondo il diritto comunitario o il diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi. Nel caso delle persone fisiche, per luogo di stabilimento si intende il luogo di residenza abituale;

2) «soggetto collegato», un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, in una delle forme di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

3) «condizioni eque e ragionevoli», condizioni appropriate, ivi comprese eventuali condizioni finanziarie che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale delle conoscenze acquisite o preesistenti di cui è richiesto l'accesso e/o la portata, la durata o altre caratteristiche dell'utilizzo previsto;

4) «conoscenze acquisite», i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dall'azione indiretta interessata, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d'autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione;

5) «conoscenze preesistenti», le informazioni detenute dai partecipanti prima dell'adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l'attuazione dell'azione indiretta o per l'utilizzo dei suoi risultati;

6) «partecipante», un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, in conformità del presente regolamento;

7) «organismo di ricerca», un soggetto giuridico definito come un organismo senza scopo di lucro che annovera tra i suoi obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico;

8) «paese terzo», uno Stato che non è uno Stato membro;

9) «paese associato», un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, alle condizioni o sulla base del quale contribuisce finanziariamente all'insieme o a parte del settimo programma quadro;

10) «organizzazione internazionale», un'organizzazione intergovernativa, diversa dalla Comunità, dotata di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da questa organizzazione internazionale;

11) «organizzazione internazionale di interesse europeo», un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

12) «paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale», un paese terzo che la Commissione classifica tra i paesi a reddito basso, a reddito medio basso o medio alto e che è indicato come tale nei programmi di lavoro;

13) «organismo pubblico», qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto nazionale, e le organizzazioni internazionali;

14) «PMI», micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE nella sua versione del 6 maggio 2003;

15) «programma di lavoro», un piano adottato dalla Commissione per l'attuazione di un programma specifico, conformemente all'articolo 3 della decisione n. 1982/2006/CE;

16) «meccanismi di finanziamento», i meccanismi del finanziamento comunitario delle azioni indirette, conformemente a quanto stabilito all'allegato III, lettera a) della decisione n. 1982/2006/CE;

17) «gruppi specifici», i beneficiari della «ricerca per gruppi specifici» di cui al programma specifico e/o al programma di lavoro;

18) «esecutore di RST», un soggetto giuridico che svolge attività di ricerca o sviluppo tecnologico nel quadro di meccanismi di finanziamento a favore di gruppi specifici, conformemente all'allegato III della decisione n. 1982/2006/CE.

Articolo 3

Riservatezza

Fatte salve le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione, nella lettera di nomina o nel contratto, la Commissione e i partecipanti garantiscono la riservatezza di tutti i dati, le conoscenze e i documenti loro trasmessi come materiale riservato.

CAPO II

PARTECIPAZIONE

SEZIONE 1

Condizioni minime

Articolo 4

Principi generali

1. Qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico, stabilito in uno Stato membro, in un paese associato o in un paese terzo, può partecipare ad un'azione indiretta a condizione che soddisfi le condizioni minime stabilite nel presente capo, ivi comprese le condizioni di cui all'articolo 12.

Tuttavia, nel caso delle azioni indirette di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e articoli 7, 8 o 9, per le quali è possibile soddisfare le condizioni minime senza la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli articoli 163 e 164 del trattato deve esservi rafforzato.

2. Il Centro comune di ricerca della Commissione, qui di seguito il «CCR», può partecipare alle azioni indirette alle stesse condizioni, ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

Articolo 5

Condizioni minime

1. Le condizioni minime per le azioni indirette sono precisate qui di seguito:

a) devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ognuno dei quali dev'essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato; in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;

b) tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro, ai sensi dell'articolo 6.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a) quando uno dei partecipanti è il CCR o un'organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto comunitario, si considera che sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione indiretta.

Articolo 6

Indipendenza

1. Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall'altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell'altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l'altro.

2. Ai fini del paragrafo 1, il controllo può in particolare assumere una delle forme seguenti:

a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;

b) la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.

3. Tuttavia, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:

a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;

b) i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

Articolo 7

Azioni indirette per attività di cooperazione specifiche incentrate sui paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale

Per i progetti in collaborazione per azioni di cooperazione specifiche incentrate sui paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale indicati nel programma di lavoro, le condizioni minime sono le seguenti:

a) devono partecipare almeno quattro soggetti giuridici;

b) almeno due dei soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere stabiliti in uno Stato membro o un paese associato, ma non nello stesso Stato membro o paese associato;

c) almeno due dei soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere stabiliti in un paese partner, ma non nello stesso paese partner, nell'ambito della cooperazione internazionale, salvo indicazione contraria nel programma di lavoro;

d) tutti e quattro i soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere indipendenti l'uno dall'altro, ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 8

Azioni di coordinamento e sostegno e formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori

Per le azioni di coordinamento e sostegno e le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico.

Il primo comma non si applica alle azioni *volte al* coordinamento di *attività* di ricerca.

Articolo 9

Progetti di ricerca «di frontiera»

Per le azioni indirette a sostegno dei progetti di ricerca «di frontiera» finanziati nell'ambito del Consiglio europeo della ricerca, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

Articolo 10

Partecipanti unici

Laddove le condizioni minime per un'azione indiretta sono soddisfatte da una serie di soggetti giuridici che insieme costituiscono un solo soggetto giuridico, quest'ultimo può partecipare da solo ad un'azione indiretta, a condizione che sia stabilito in uno Stato membro o un paese associato.

Articolo 11

Organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi

La partecipazione alle azioni indirette è aperta alle organizzazioni internazionali e ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi, a condizione che soddisfino le condizioni minime stabilite nel presente capo, nonché tutte le condizioni stabilite nei programmi specifici o nei programmi di lavoro pertinenti.

Articolo 12

Condizioni aggiuntive

Oltre alle condizioni minime stabilite nel presente capo, i programmi specifici e i programmi di lavoro possono stabilire condizioni concernenti il numero minimo di partecipanti.

Possono inoltre stabilire, in funzione della natura e degli obiettivi dell'azione indiretta, condizioni aggiuntive da rispettare per quanto concerne il tipo di partecipante e, se opportuno, il suo luogo di stabilimento.

SEZIONE 2

Procedure

Sottosezione 1

Inviti a presentare proposte

Articolo 13

Inviti a presentare proposte

1. La Commissione pubblica inviti a presentare proposte per azioni indirette, conformemente alle disposizioni stabilite nei programmi specifici e programmi di lavoro pertinenti che possono includere inviti rivolti a gruppi speciali quali le PMI.

Oltre alla pubblicità prevista nelle modalità di esecuzione, la Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte nelle pagine Internet dedicate al settimo programma quadro, tramite canali informativi specifici, e presso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati.

2. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione specifica negli inviti a presentare proposte che i partecipanti non sono tenuti a stabilire un accordo consortile.

3. Gli inviti a presentare proposte hanno obiettivi chiari, in modo da garantire che i richiedenti non rispondano inutilmente.

Articolo 14

Eccezioni

La Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito:

a) azioni di coordinamento e sostegno svolte da soggetti giuridici indicati nei programmi specifici o nei programmi di lavoro, qualora il programma specifico consenta l'indicazione dei beneficiari nei programmi di lavoro, conformemente alle modalità di esecuzione;

b) azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto di beni o servizi conformemente alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;

c) azioni di coordinamento e sostegno concernenti la nomina di esperti indipendenti;

d) altre azioni, qualora siano previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità d'esecuzione.

Sottosezione 2

Valutazione e selezione delle proposte e aggiudicazione delle sovvenzioni

Articolo 15

Valutazione, selezione e aggiudicazione

1. La Commissione valuta tutte le proposte pervenute in risposta ad un invito a presentare proposte in base ai principi di valutazione e ai criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nel programma specifico e nel programma di lavoro.

a) Ai programmi «Cooperazione» e «Capacità» si applicano i criteri seguenti:

   — eccellenza scientifica e/o tecnologica;

   — pertinenza rispetto agli obiettivi di questi programmi specifici;

   — impatto potenziale attraverso lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dei risultati dei progetti;

   — qualità ed efficienza dell'attuazione e della gestione.

b) Al programma «Persone» si applicano i criteri seguenti:

   — eccellenza scientifica e/o tecnologica;

   — pertinenza rispetto agli obiettivi di questo programma specifico;

   — qualità e capacità di attuazione dei richiedenti (ricercatori/organizzazioni) e loro potenziale per ulteriori progressi;

   — qualità dell'attività proposta nel campo della formazione scientifica e/o del trasferimento delle conoscenze.

c) Per il sostegno alle azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del programma «Idee» si applica esclusivamente il criterio dell'eccellenza. Per le azioni di coordinamento e sostegno possono essere applicati criteri connessi al progetto.

In questo ambito i programmi di lavoro specificano i criteri di valutazione e di selezione e possono aggiungere criteri aggiuntivi, coefficienti di ponderazione e punteggi minimi o stabilire ulteriori dettagli sull'applicazione di questi criteri.

2. Una proposta che vada contro i principi etici fondamentali, o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma specifico, nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte non è selezionata. Tale proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

3. Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. Le decisioni in materia di finanziamenti sono effettuate sulla base di tale classificazione.

Articolo 16

Procedure di presentazione, valutazione, selezione e aggiudicazione

1. Quando un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione articolata in due fasi, solo le proposte che superano la prima fase, fondata sulla valutazione in base ad un numero limitato di criteri, possono accedere alla seconda fase.

2. Quando un invito a presentare proposte prevede specificatamente una procedura di presentazione articolata in due fasi, solo i richiedenti le cui proposte superano la valutazione della prima fase sono invitati a presentare proposte complete nella seconda fase.

Tutti i richiedenti sono rapidamente informati circa i risultati della prima fase della valutazione.

3. La Commissione adotta e pubblica le regole che disciplinano le procedure di presentazione delle proposte, nonché le procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione corrispondenti e pubblica gli orientamenti per i richiedenti, inclusi gli orientamenti per i valutatori. In particolare, stabilisce regole dettagliate per la procedura di presentazione articolata in due fasi (anche per quanto riguarda la portata e la natura della proposta di prima fase nonché della proposta completa di seconda fase) e regole per la procedura di valutazione articolata in due fasi.

La Commissione fornisce informazioni e stabilisce le procedure di ricorso per i richiedenti.

4. La Commissione adotta e pubblica delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell'esistenza e dello statuto giuridico dei partecipanti alle azioni indirette, nonché della loro capacità finanziaria.

La Commissione si astiene dal rinnovare tali verifiche salvo nel caso in cui la situazione del partecipante interessato sia cambiata.

Articolo 17

Nomina di esperti indipendenti

1. La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni delle proposte.

Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all'articolo 14, gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli esperti indipendenti dovranno occuparsi di informazioni riservate, la nomina sarà subordinata ad un appropriato nulla osta di sicurezza.

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, quali agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca o imprese al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

La Commissione può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nel suddetto elenco.

Sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

Per i progetti della ricerca di frontiera, gli esperti sono nominati dalla Commissione sulla base di una proposta del Consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca.

3. Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione fa il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione all'argomento sul quale è invitato a pronunciarsi.

4. La Commissione adotta una lettera tipo di nomina, qui di seguito la «lettera di nomina», che contiene una dichiarazione nella quale l'esperto indipendente certifica l'assenza di conflitti di interesse al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora sorgessero conflitti nel corso dell'elaborazione del suo parere o dello svolgimento dei suoi compiti. La Commissione concorda una lettera di nomina tra la Comunità e ciascun esperto indipendente.

5. La Commissione pubblica una volta all'anno su qualsiasi mezzo adeguato l'elenco degli esperti indipendenti che l'hanno assistita per il settimo programma quadro e per ciascun programma specifico.

Sottosezione 3

Attuazione e convenzioni di sovvenzione

Articolo 18

Aspetti generali

1. I partecipanti attuano l'azione indiretta e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. I partecipanti ad una stessa azione indiretta svolgono il lavoro congiuntamente e solidalmente nei confronti della Comunità.

2. La Commissione elabora, sulla base della convenzione di sovvenzione tipo di cui all'articolo 19, paragrafo 8, e tenendo conto delle caratteristiche del meccanismo di finanziamento interessato, una convenzione di sovvenzione tra la Comunità e i partecipanti.

3. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la convenzione di sovvenzione.

4. Qualora un partecipante non adempia ai suoi obblighi relativamente all'esecuzione tecnica dell'azione indiretta, gli altri partecipanti adempiono la convenzione di sovvenzione senza nessun contributo complementare della Comunità, a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tale obbligo.

5. Qualora l'esecuzione di un'azione risulti impossibile o qualora i partecipanti non riescano ad eseguirla, la Commissione fa cessare l'azione.

6. I partecipanti devono accertarsi che la Commissione sia informata di tutti gli eventi che possono incidere sull'esecuzione dell'azione indiretta o gli interessi della Comunità.

7. Se previsto nella convenzione di sovvenzione, i partecipanti possono cedere a terzi alcuni elementi del lavoro da effettuare.

8. La Commissione stabilisce le procedure di ricorso per i partecipanti.

Articolo 19

Disposizioni generali per l'adesione alle convenzioni di sovvenzione

1. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti nei confronti della Comunità conformemente alla decisione n. 1982/2006/CE, al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, e conformemente ai principi generali del diritto comunitario.

Stabilisce inoltre, conformemente alle stesse condizioni, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell'azione indiretta.

2. Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce la parte del contributo finanziario della Comunità che si baserà sul rimborso dei costi ammissibili e la parte che sarà basata su tassi forfettari (ivi compresa una tabella di costi unitari) o importi forfettari.

3. La convenzione di sovvenzione specifica quali modifiche della composizione del consorzio prevedono la pubblicazione preventiva di un bando di gara.

4. La convenzione di sovvenzione prevede la presentazione alla Commissione di relazioni periodiche sui progressi realizzati per quanto concerne l'esecuzione dell'azione indiretta in questione.

5. Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione sia avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di cessione a terzi della proprietà delle conoscenze acquisite.

6. Qualora la convenzione di sovvenzione preveda che i partecipanti svolgano attività a favore di terzi, i partecipanti devono garantirne un'ampia pubblicità e individuare, valutare e selezionare i suddetti terzi in maniera trasparente, equa e imparziale. Se previsto dal programma di lavoro, la convenzione di sovvenzione stabilisce i criteri per la selezione dei terzi in questione. La Commissione si riserva un diritto di veto rispetto alla selezione dei terzi.

7. La convenzione di sovvenzione può stabilire i termini entro cui i partecipanti effettuano le varie notifiche di cui al presente regolamento.

8. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora una convenzione di sovvenzione tipo conformemente al presente regolamento. Qualora risulti necessario modificare significativamente la convenzione di sovvenzione tipo, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede eventualmente al suo riesame.

9. Tale convenzione rispecchia i principi generali contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori. Affronta se del caso le sinergie col mondo dell'istruzione a tutti i livelli, la disponibilità e la capacità di favorire il dialogo e il dibattito su argomenti scientifici e sui risultati della ricerca con il pubblico in generale anche al di fuori della comunità dei ricercatori, le attività volte a rafforzare la partecipazione e il ruolo delle donne nella ricerca e infine le attività concernenti gli aspetti socioeconomici della ricerca.

10. La convenzione di sovvenzione tipo prevede la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione, o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa, e della Corte dei conti.

Articolo 20

Disposizioni concernenti i diritti di accesso, l'utilizzo e la diffusione

1. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, l'utilizzo e la diffusione, nella misura in cui questi diritti e obblighi non sono già stati fissati nel presente regolamento.

A tal fine, la convenzione di sovvenzione impone la presentazione alla Commissione di un piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite.

2. La convenzione di sovvenzione può specificare le condizioni secondo le quali i partecipanti possono opporsi allo svolgimento, da parte di rappresentanti autorizzati dalla Commissione, di audit tecnologici sull'utilizzo e la diffusione delle conoscenze acquisite.

Articolo 21

Disposizioni relative alla cessazione

La convenzione di sovvenzione stabilisce i motivi della sua cessazione, parziale o totale, in particolare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, di inadempimento, totale o parziale, nonché le conseguenze per i partecipanti di un eventuale inadempimento da parte di un altro partecipante.

Articolo 22

Disposizioni specifiche

1. Per le azioni indirette a sostegno di infrastrutture di ricerca esistenti e, se del caso, di infrastrutture di ricerca nuove, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, la pubblicità, i diritti di accesso e gli impegni che possono avere un impatto per gli utilizzatori dell'infrastruttura.

2. Per le azioni indirette a sostegno della formazione e dello sviluppo della carriera dei ricercatori, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, i diritti di accesso e gli impegni concernenti i ricercatori che beneficiano dell'azione.

3. Per le azioni indirette nel settore della ricerca in materia di sicurezza, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare su modifiche della composizione del consorzio, sulla riservatezza, la classificazione delle informazioni e le informazioni agli Stati membri, la diffusione, i diritti di accesso, il trasferimento di proprietà delle conoscenze acquisite e l'utilizzo di queste conoscenze.

4. Se del caso, la convenzione di sovvenzione per le azioni indirette che riguardano problematiche di sicurezza diverse da quelle di cui al paragrafo 3, può prevedere anche disposizioni specifiche.

5. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche relative alla diffusione.

Articolo 23

Firma ed adesione

La convenzione di sovvenzione entra in vigore all'atto della firma da parte del coordinatore e della Commissione.

Si applica a tutti i partecipanti che hanno formalmente aderito.

Sottosezione 4

Consorzi

Articolo 24

Accordi consortili

1. Se non diversamente disposto nell'invito a presentare proposte, tutti i partecipanti ad un'azione indiretta concludono un accordo, in appresso «l'accordo consortile» che riguarda tra l'altro:

a) l'organizzazione interna del consorzio;

b) la ripartizione del contributo finanziario della Comunità;

c) le regole sulla diffusione, valorizzazione e diritti di accesso, supplementari a quelle di cui al capo III, nonché le regole relative a disposizioni pertinenti della convenzione di sovvenzione;

d) la composizione di controversie interne, inclusi i casi di abuso di potere;

e) i patti tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

2. La Commissione elabora e pubblica orientamenti sulle principali questioni che possono essere trattate dai partecipanti nei rispettivi accordi consortili, comprese le disposizioni concernenti la promozione della partecipazione delle PMI.

Articolo 25

Coordinatore

1. I soggetti giuridici che intendono partecipare ad un'azione indiretta designano uno di loro in qualità di coordinatore per eseguire gli incarichi elencati qui di seguito, a norma del presente regolamento, del regolamento finanziario, delle sue modalità d'esecuzione e della convenzione di sovvenzione:

a) monitorare il rispetto, da parte dei partecipanti alle azioni indirette, degli obblighi assunti;

b) verificare che i soggetti giuridici individuati nella convenzione di sovvenzione svolgano le formalità necessarie per l'adesione alla convenzione di sovvenzione;

c) ricevere il contributo finanziario della Comunità e distribuirlo conformemente all'accordo consortile ed alla convenzione di sovvenzione;

d) tenere i registri e la contabilità inerenti al contributo finanziario della Comunità e informare la Commissione circa la sua ripartizione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 36;

e) fungere da intermediario ai fini di una comunicazione adeguata ed efficace tra i partecipanti e riferire regolarmente ai partecipanti e alla Commissione sui progressi del progetto.

2. Il coordinatore è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione.

3. Per la nomina di un nuovo coordinatore occorre l'approvazione scritta della Commissione.

Articolo 26

Modifiche della composizione del consorzio

1. I partecipanti ad un'azione indiretta possono convenire di accogliere un nuovo partecipante o di togliere un partecipante esistente conformemente alle rispettive disposizioni dell'accordo consortile.

2. I soggetti giuridici che entrano a far parte di un'azione in corso devono aderire alla convenzione di sovvenzione.

3. In casi specifici, qualora previsto dalla convenzione di sovvenzione, il consorzio pubblica un bando di gara e ne garantisce un'ampia diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al settimo programma quadro, la stampa specializzata e opuscoli specifici, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati a fini di informazione e assistenza.

Il consorzio valuta le offerte sulla base dei criteri applicati all'azione iniziale con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio stesso, conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 17.

4. Il consorzio notifica eventuali proposte di modifica della sua composizione alla Commissione, che può opporvisi entro 45 giorni dalla notifica.

Le modifiche della composizione del consorzio associate a proposte di altre modifiche della convenzione di sovvenzione che non sono direttamente legate alle modifiche della composizione richiedono l'approvazione scritta della Commissione.

Sottosezione 5

Controllo e valutazione dei programmi e delle azioni indirette e comunicazione delle informazioni

Articolo 27

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione controlla l'esecuzione delle azioni indirette sulla base delle relazioni periodiche presentate a norma dell'articolo 19, paragrafo 4.

In particolare la Commissione controlla l'attuazione del piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite presentato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1.

A tal fine, la Commissione può avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell'articolo 17.

2. La Commissione istituisce e gestisce un sistema informatico che consente di effettuare tale monitoraggio in modo efficiente e coerente nell'insieme del settimo programma quadro.

Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione pubblica su qualsiasi mezzo adeguato le informazioni sui progetti finanziati.

3. Il monitoraggio e la valutazione di cui all'articolo 7 della decisione n. 1982/2006/CE includono aspetti inerenti all'applicazione del presente regolamento, in particolare gli aspetti concernenti le PMI, e trattano dell'impatto sul bilancio delle modifiche del metodo di calcolo dei costi rispetto al Sesto programma quadro e delle relative conseguenze in termini di oneri amministrativi dei partecipanti.

4. La Commissione nomina, a norma dell'articolo 17, esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni previste nell'ambito del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e, se ritenuto necessario, nella valutazione di programmi quadro precedenti.

5. Inoltre, la Commissione può costituire gruppi di esperti indipendenti, nominati a norma dell'articolo 17, che la consigliano nell'elaborazione e attuazione della politica di ricerca della Comunità.

Articolo 28

Informazioni da mettere a disposizione

1. Tenuto debitamente conto dell'articolo 3, la Commissione mette a disposizione di qualsiasi Stato membro o Stato associato che ne faccia richiesta tutte le informazioni utili in suo possesso sulle conoscenze acquisite derivanti dai lavori realizzati nell'ambito di un'azione indiretta, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

a) queste informazioni sono pertinenti ai fini della politica pubblica;

b) i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per non comunicare le informazioni in questione.

2. In nessun caso, la messa a disposizione di informazioni a norma del paragrafo 1 trasferisce agli Stati membri o ai paesi associati cui le informazioni sono trasmesse, diritti o obblighi della Commissione o dei partecipanti.

Tuttavia i destinatari considerano tali informazioni riservate, a meno che queste diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza.

SEZIONE 3

Contributo finanziario della Comunità

Sottosezione 1

Ammissibilità al finanziamento e forme di sovvenzione

Articolo 29

Ammissibilità al finanziamento

1. Possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità i soggetti giuridici elencati qui di seguito che partecipano ad un'azione indiretta:

a) tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto comunitario,

b) tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo,

c) tutti i soggetti giuridici stabiliti in un paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale.

2. Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale diversa da un'organizzazione internazionale di interesse europeo o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo diverso da un paese associato o da un paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale, il contributo finanziario della Comunità può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

a) se ciò è previsto nei programmi specifici o nel relativo programma di lavoro,

b) se il contributo è essenziale per l'attuazione dell'azione indiretta,

c) se tale finanziamento è previsto in un accordo bilaterale scientifico e tecnologico, o in un accordo diverso, tra la Comunità e il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

Articolo 30

Forme di sovvenzione

1. Il contributo finanziario della Comunità per le sovvenzioni di cui all'allegato III, lettera a) della decisione n. 1982/2006/CE si basa sul rimborso, integrale o parziale, dei costi ammissibili.

Tuttavia, il contributo finanziario della Comunità può assumere la forma di un finanziamento a tasso forfettario, comprendente anche una tabella di costi unitari, o di un importo forfettario, o può associare il rimborso dei costi ammissibili con finanziamenti a tasso forfettario e importi forfettari. Il contributo finanziario della Comunità può assumere anche la forma di borse o premi.

2. I programmi di lavoro e gli inviti a presentare proposte specificano le forme di sovvenzione da utilizzare nelle azioni interessate.

3. I partecipanti provenienti da paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale possono optare per un contributo finanziario della Comunità sotto forma di finanziamento a importi forfettari. La Commissione stabilisce gli importi forfettari applicabili conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 31

Rimborso dei costi ammissibili

1. Le azioni indirette finanziate dalle sovvenzioni sono cofinanziate dai partecipanti.

Il contributo finanziario della Comunità per il rimborso dei costi ammissibili non dà origine ad un profitto.

2. Si terrà conto delle entrate per il versamento della sovvenzione al termine dell'esecuzione dell'azione.

3. Per essere ammissibili, i costi sostenuti per l'esecuzione dell'azione indiretta devono soddisfare le condizioni seguenti:

a) devono essere effettivi;

b) devono essere stati sostenuti nel corso della durata dell'azione, ad eccezione di quelli sostenuti per l'elaborazione delle relazioni finali qualora ciò sia previsto nella convenzione di sovvenzione;

c) devono essere stati determinati conformemente ai principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali del partecipante e utilizzati all'unico scopo di conseguire gli obiettivi dell'azione indiretta e ottenere i risultati previsti, nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia;

d) devono essere registrati nella contabilità del partecipante e, in caso di contributi da terzi, devono essere registrati nella contabilità dei terzi in questione;

e) devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto), diritti, interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto della Comunità, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

Ai fini della lettera a), i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione del partecipante e non differiscono in modo significativo dai costi effettivi.

4. Il contributo finanziario della Comunità viene calcolato in riferimento al costo complessivo dell'azione indiretta, ma il suo rimborso si basa sui costi dichiarati da ciascun partecipante.

Articolo 32

Costi ammissibili diretti e indiretti

1. I costi ammissibili sono composti da costi attribuibili direttamente all'azione, qui di seguito «costi diretti ammissibili» e, se del caso, da costi che non possono essere attribuiti direttamente all'azione ma che sono stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti ammissibili attribuiti all'azione, qui di seguito «costi indiretti ammissibili».

2. Il rimborso dei costi ai partecipanti si basa sui loro costi ammissibili diretti e indiretti.

Conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, lettera c), i partecipanti possono utilizzare un metodo di calcolo semplificato dei loro costi indiretti ammissibili a livello del loro soggetto giuridico se ciò è conforme ai loro principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali. I principi da seguire al riguardo figurano nella convenzione di sovvenzione tipo.

3. La convenzione di sovvenzione può limitare il rimborso dei costi indiretti ammissibili ad una percentuale massima dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, in particolare per le azioni di coordinamento e sostegno e, se del caso, le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori.

4. In deroga al paragrafo 2, per la copertura dei costi indiretti ammissibili, i partecipanti possono optare per un tasso forfettario dei loro costi diretti ammissibili totali, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto o del rimborso dei costi di terzi.

La Commissione stabilisce siffatti tassi forfettari in base ad una stretta approssimazione dei costi indiretti reali interessati, conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

5. Gli organismi pubblici senza scopo di lucro, gli istituti di istruzione secondaria e superiore, gli organismi di ricerca e le PMI, che non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti reali per l'azione interessata, quando partecipano a meccanismi di finanziamento che comprendono attività di ricerca e sviluppo tecnologico e dimostrazione, di cui all'articolo 33, possono optare per un tasso forfettario equivalente al 60 % dei costi diretti ammissibili totali per sovvenzioni concesse in base ad inviti a presentare proposte con scadenza anteriore al 1º gennaio 2010.

Al fine di facilitare la transizione alla piena applicazione del principio generale di cui al paragrafo 2, la Commissione stabilisce, per le sovvenzioni concesse in base ad inviti a presentare proposte con scadenza successiva al 31 dicembre 2009, un tasso forfettario di livello appropriato, che dovrebbe essere un'approssimazione dei costi indiretti reali pertinenti ma non inferiore al 40 %. Esso si baserà su una valutazione della partecipazione da parte di organismi pubblici senza scopo di lucro, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI che non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti reali per l'azione interessata.

6. Tutti i tassi forfettari figurano nella convenzione di sovvenzione tipo.

Articolo 33

Limiti massimi di finanziamento

1. Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.

Tuttavia, nel caso di organismi pubblici senza scopo di lucro, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI, può raggiungere al massimo il 75 % dei costi totali ammissibili.

Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della sicurezza, può raggiungere al massimo il 75 % nel caso dello sviluppo di capacità in settori aventi un mercato di dimensioni molto limitate e a rischio di fallimento e per lo sviluppo accelerato di attrezzature in risposta a nuove minacce.

2. Per le attività di dimostrazione, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.

3. Per le attività sostenute da azioni di ricerca di frontiera, azioni di coordinamento e sostegno e azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100 % dei costi totali ammissibili.

4. Per le attività di gestione, compresi i certificati relativi agli stati finanziari e altre attività non menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100 % dei costi totali ammissibili.

Le altre attività di cui al primo comma comprendono, tra l'altro, la formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione.

5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per determinare il contributo finanziario della Comunità si prendono in considerazione i costi ammissibili e le entrate.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, alle azioni indirette per le quali si utilizza un finanziamento a tasso forfettario o un importo forfettario per l'insieme dell'azione indiretta.

Articolo 34

Relazioni e audit dei costi ammissibili.

1. I partecipanti devono presentare alla Commissione relazioni periodiche concernenti i costi ammissibili, gli interessi finanziari derivanti dai prefinanziamenti, e le entrate in relazione all'azione indiretta interessata, se del caso, un certificato relativo agli stati finanziari, a norma del regolamento finanziario e delle sue modalità di esecuzione.

Occorre notificare anche l'esistenza di un cofinanziamento in relazione all'azione interessata, certificato, se del caso, da un certificato di audit.

2. In deroga al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, è obbligatorio un certificato relativo agli stati finanziari solo qualora l'importo cumulativo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo versati a un partecipante sia pari o superiore a 375 000 EUR per un'azione indiretta.

Tuttavia, per le azioni indirette di durata pari o inferiore a 2 anni, è richiesto ai partecipanti non più di un certificato relativo agli stati finanziari, alla fine del progetto.

I certificati relativi agli stati finanziari non sono necessari per le azioni indirette interamente rimborsate con importi forfettari o finanziamenti a tasso forfettario.

3. Per gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca, gli istituti di istruzione secondaria e superiore il certificato relativo agli stati finanziari, a norma del paragrafo 1, può essere elaborato da un funzionario pubblico competente.

Articolo 35

Reti di eccellenza

1. Il programma di lavoro prevede le forme di sovvenzione da utilizzare per le reti di eccellenza.

2. Se il contributo finanziario della Comunità alle reti di eccellenza assume la forma di un importo forfettario, esso è calcolato in funzione del numero di ricercatori coinvolti nella rete di eccellenza e della durata dell'azione. Il valore unitario per gli importi forfettari è 23 500 EUR per anno e per ricercatore.

Tale importo viene adeguato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.

3. Il programma di lavoro stabilisce il numero massimo di partecipanti e, se del caso, il numero massimo di ricercatori che possono essere utilizzati come base di calcolo dell'importo forfettario massimo. Tuttavia i partecipanti che superano i massimali previsti per il calcolo del contributo finanziario possono partecipare secondo le modalità previste.

4. Il versamento avviene a scadenze periodiche.

Questi versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell'attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell'integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base ad indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione.

Sottosezione 2

Pagamento, ripartizione, recupero e garanzie

Articolo 36

Pagamento e ripartizione

1. Il contributo finanziario della Comunità è immediatamente versato ai partecipanti tramite il coordinatore.

2. Il coordinatore tiene dei registri che consentano di accertare in qualsiasi momento la quota del finanziamento comunitario distribuita ad ogni partecipante.

Il coordinatore, su richiesta, comunica dette informazioni alla Commissione.

Articolo 37

Recupero

La Commissione può adottare una decisione di recupero conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 38

Meccanismo di copertura dei rischi

1. La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5.

2. Al fine di gestire il rischio legato al mancato recupero di importi dovuti alla Comunità, la Commissione istituisce e amministra un fondo di garanzia dei partecipanti (in appresso «il fondo») conformemente all'allegato.

Gli interessi finanziari generati dal fondo sono aggiunti a quest'ultimo e servono esclusivamente agli scopi stabiliti all'allegato, punto 3, fatto salvo il punto 4 del medesimo.

3. Il contributo al fondo da parte di un partecipante ad un'azione indiretta che assume la forma di una sovvenzione non supera il 5 % del contributo finanziario della Comunità dovuto al partecipante. Al termine dell'azione l'importo versato al fondo è restituito al partecipante, mediante il coordinatore, fatto salvo il paragrafo 4.

4. Se l'interesse generato dal fondo è insufficiente a coprire le somme dovute alla Comunità, la Commissione può dedurre dall'importo da restituire al partecipante al massimo l'1 % del contributo finanziario della Comunità allo stesso.

5. La deduzione di cui al paragrafo 4 non si applica agli organismi pubblici, ai soggetti giuridici la cui partecipazione all'azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato, e agli istituti di istruzione secondaria e superiore.

6. La Commissione effettua una verifica ex ante unicamente della capacità finanziaria dei coordinatori e dei partecipanti diversi da quelli di cui al paragrafo 5 che chiedano un contributo finanziario della Comunità per un'azione indiretta superiore a 500 000 EUR, salvo casi eccezionali e in particolare qualora, in base alle informazioni già disponibili, vi siano motivi giustificati per dubitare della capacità finanziaria di detti partecipanti.

7. Il fondo è considerato una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Non possono essere richieste o imposte ai partecipanti ulteriori garanzie o cauzioni.

CAPO III

DIFFUSIONE, UTILIZZO E DIRITTI DI ACCESSO

SEZIONE 1

Conoscenze acquisite

Sottosezione 1

Proprietà

Articolo 39

Proprietà delle conoscenze acquisite

1. Le conoscenze acquisite derivanti dai lavori effettuati nell'ambito di azioni indirette diverse da quelle di cui al paragrafo 3 sono di proprietà dei partecipanti che hanno svolto i lavori che hanno portato a queste conoscenze.

2. Se i dipendenti o il personale di altro tipo che lavorano per un partecipante possono rivendicare diritti sulle conoscenze acquisite, il partecipante garantisce che questi diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di sovvenzione.

3. Le conoscenze acquisite sono di proprietà della Comunità nei casi seguenti:

a) azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto di beni o servizi, conformemente alle norme concernenti gli appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;

b) azioni di coordinamento e sostegno concernenti gli esperti indipendenti.

Articolo 40

Comproprietà delle conoscenze acquisite

1. Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, essi sono comproprietari di queste conoscenze acquisite.

Essi definiscono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i termini della convenzione di sovvenzione.

2. Qualora non sia stato ancora concluso un accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sublicenze, a condizione di:

a) informare preventivamente gli altri comproprietari;

b) garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

3. Su richiesta, la Commissione fornisce orientamenti su eventuali aspetti da inserire negli accordi di comproprietà.

Articolo 41

Proprietà delle conoscenze acquisite da parte di gruppi specifici

Per le azioni destinate a gruppi specifici, non si applicano l'articolo 39, paragrafo 1, e l'articolo 40, paragrafo 1. In tal caso, se non altrimenti convenuto dai partecipanti, le conoscenze acquisite cadono in comproprietà dei partecipanti del gruppo specifico che beneficia dell'azione.

Quando i proprietari di tali conoscenze acquisite non sono membri di tale gruppo, si adoperano affinché il gruppo benefici di tutti i diritti su tali conoscenze acquisite necessari ai fini dell'utilizzo e della diffusione delle stesse, conformemente alle modalità stabilite nell'allegato tecnico della convenzione di sovvenzione.

Articolo 42

Trasferimento di conoscenze acquisite

1. Il proprietario delle conoscenze acquisite può trasferirle a qualsiasi soggetto giuridico, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 e l'articolo 43.

2. Se un partecipante trasferisce la proprietà di conoscenze acquisite, trasferisce al cessionario i suoi obblighi riguardo a dette conoscenze acquisite, compreso l'obbligo di ritrasferire gli stessi a ciascun cessionario successivo, conformemente alla convenzione di sovvenzione.

3. Fatti salvi gli obblighi in materia di riservatezza, qualora il partecipante debba cedere diritti di accesso, deve informarne preventivamente gli altri partecipanti alla stessa azione, fornendo informazioni sufficienti sul nuovo proprietario delle conoscenze acquisite per consentir loro di esercitare i loro diritti di accesso, ai sensi della convenzione di sovvenzione.

Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato.

4. A seguito della notifica, effettuata a norma del paragrafo 3, primo comma gli altri partecipanti possono opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà qualora possano dimostrare che pregiudica i loro diritti di accesso.

Qualora uno degli altri partecipanti possa dimostrare che i suoi diritti sarebbero pregiudicati, il trasferimento previsto non avviene fino a quando i partecipanti interessati non giungono ad un accordo.

5. Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di trasferire la proprietà o di concedere una licenza esclusiva a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al settimo programma quadro.

Articolo 43

Tutela della competitività europea e dei principi etici

Per quanto concerne le conoscenze acquisite, la Commissione può opporsi ad un trasferimento di proprietà o alla concessione di una licenza esclusiva a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al settimo programma quadro, se non ritiene tale trasferimento conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell'economia europea o ai principi etici ovvero a considerazioni sulla sicurezza.

In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, a meno che la Commissione ritenga che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate.

Sottosezione 2

Protezione, pubblicazione, diffusione e utilizzo

Articolo 44

Protezione di conoscenze acquisite

1. Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali, il loro proprietario assicura una protezione adeguata ed efficace delle stesse, tenendo in debito conto i suoi interessi legittimi e gli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri partecipanti all'azione indiretta in questione.

Qualora un partecipante che non è il proprietario delle conoscenze acquisite faccia valere il suo interesse legittimo, deve comunque dimostrare che ne deriverebbe un danno di una gravità sproporzionata.

2. Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali e il loro proprietario non le protegga e non le trasferisca ad un altro partecipante, ad un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o paese associato o a terzi stabiliti in uno Stato membro o paese associato insieme agli obblighi correlati, conformemente all'articolo 42, non è possibile procedere ad un'attività di diffusione senza informarne preventivamente la Commissione.

In tal caso la Commissione, con l'accordo del partecipante interessato, può assumersi la proprietà di queste conoscenze acquisite e adottare misure per proteggerle in modo adeguato ed efficace. Il partecipante in questione può opporvisi soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi.

Articolo 45

Menzione concernente il sostegno finanziario della Comunità

Le pubblicazioni, le richieste di brevetti depositate da un partecipante o a suo nome, o qualsiasi altra attività di diffusione concernente conoscenze acquisite deve contenere una menzione, che può includere mezzi visivi, che precisi che queste conoscenze acquisite sono state prodotte con l'aiuto del sostegno finanziario della Comunità.

La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 46

Utilizzo e diffusione

1. I partecipanti utilizzano, o garantiscono che siano utilizzate, le conoscenze acquisite di loro proprietà.

2. I partecipanti garantiscono che le conoscenze acquisite di loro proprietà siano diffuse il più rapidamente possibile. Se i partecipanti omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa stessa tali conoscenze acquisite. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo a tale proposito.

3. Le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza e i legittimi interessi del proprietario delle conoscenze acquisite.

4. Prima di avviare un'attività di diffusione, occorre avvertire gli altri partecipanti interessati.

A seguito della notifica, gli altri partecipanti possono opporsi qualora ritengano che i loro interessi legittimi in relazione a tali conoscenze acquisite o preesistenti possano risultare significativamente lesi. In tal caso, l'attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi.

SEZIONE 2

Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e alle conoscenze acquisite

Articolo 47

Conoscenze preesistenti coperte

Mediante accordo scritto i partecipanti possono stabilire le conoscenze preesistenti necessarie ai fini dell'azione indiretta escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici.

Articolo 48

Principi

1. Tutte le richieste concernenti diritti di accesso sono effettuate per iscritto.

2. Se non altrimenti stabilito dal proprietario delle conoscenze preesistenti o acquisite, i diritti di accesso non conferiscono alcun diritto di concedere sublicenze.

3. È possibile concedere licenze esclusive per le conoscenze preesistenti o acquisite, a condizione che i tutti i partecipanti dichiarino per iscritto che rinunciano ai loro diritti di accesso.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, qualsiasi accordo che preveda, per i partecipanti o i terzi, diritti di accesso alle conoscenze acquisite o preesistenti deve garantire che vengano mantenuti i potenziali diritti di accesso di altri partecipanti.

5. Fatti salvi gli articoli 49 e 50 e la convenzione di sovvenzione, i partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda il più rapidamente possibile di qualsiasi limitazione alla concessione di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti o di qualsiasi altra restrizione che possa incidere significativamente sulla concessione di diritti di accesso.

6. La cessazione della sua partecipazione ad un'azione indiretta non incide in alcun modo sull'obbligo del partecipante di concedere tali diritti di accesso agli altri partecipanti all'azione in questione, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dalla convenzione di sovvenzione.

Articolo 49

Diritti di accesso ai fini dell'esecuzione di azioni indirette

1. I diritti di accesso alle conoscenze acquisite sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell'ambito dell'azione in questione.

Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

2. I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell'ambito dell'azione in questione, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.

Gli esecutori di RST concedono gratuitamente i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti.

Articolo 50

Diritti di accesso ai fini dell'utilizzo

1. I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze acquisite, qualora queste siano necessarie per l'utilizzo delle proprie conoscenze acquisite.

Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

2. I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, se necessario all'utilizzo delle proprie conoscenze acquisite, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

3. Anche un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato beneficia dei diritti di accesso, di cui ai paragrafi 1 e 2, alle conoscenze acquisiste o preesistenti alle stesse condizioni del partecipante cui è collegato, salvo disposizione contraria della convenzione di sovvenzione o dell'accordo consortile.

4. Una richiesta di diritti di accesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata fino ad un anno dopo il verificarsi di uno degli eventi elencati qui di seguito:

a) fine dell'azione indiretta;

b) cessazione delle partecipazione del proprietario delle conoscenze preesistenti o acquisite interessate.

I partecipanti interessati, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

5. Previo l'accordo di tutti i proprietari interessati, un esecutore di RST può ottenere, a condizioni eque e ragionevoli da concordare, i diritti di accesso alle conoscenze acquisite per poter svolgere ulteriori attività di ricerca.

6. Gli esecutori di RST concedono gratuitamente, o a condizioni eque e ragionevoli da convenire prima della firma della convenzione di sovvenzione, l'accesso alle conoscenze preesistenti necessarie per utilizzare le conoscenze acquisite prodotte nell'ambito dell'azione indiretta.

Articolo 51

Disposizioni supplementari concernenti i diritti di accesso per le azioni di ricerca di «frontiera» e le azioni destinate a gruppi specifici

1. I partecipanti alla medesima azione di ricerca di frontiera beneficiano di diritti di accesso a titolo gratuito alle conoscenze acquisite e preesistenti ai fini dell'esecuzione o del perseguimento di ulteriori attività di ricerca.

I diritti di accesso da usarsi a fini diversi dal perseguimento di ulteriori attività di ricerca sono gratuiti, salvo disposizione contraria della convenzione di sovvenzione.

2. Quando il gruppo specifico che beneficia dell'azione indiretta è rappresentato da un soggetto giuridico che partecipa all'azione al suo posto, tale soggetto giuridico è autorizzato a concedere sublicenze sugli eventuali diritti di accesso di cui dispone a quelli tra i suoi membri che sono stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato.

CAPO IV

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 52

1. La Comunità può concedere un contributo alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per coprire i rischi legati ai prestiti concessi o garanzie che la BEI effettua a sostegno degli obiettivi di ricerca stabiliti nell'ambito del settimo programma di ricerca (meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi).

2. La BEI offre questi prestiti o garanzie nel rispetto dei principi di giustizia, trasparenza, imparzialità e equità.

3. La Commissione ha il diritto di opporsi all'uso del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi per determinati prestiti o garanzie, a condizioni da stabilire nella convenzione di sovvenzione, conformemente ai programmi di lavoro.

CAPO V

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 53

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 18 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
M. VANHANEN

ALLEGATO

FONDO DI GARANZIA PER I PARTECIPANTI

1. Il fondo sarà gestito dalla Comunità rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo a nome dei partecipanti, alle condizioni che saranno stabilite dalla convenzione di sovvenzione tipo.

   La Commissione affiderà la gestione finanziaria del fondo alla Banca europea per gli investimenti o, conformemente all'articolo 14, lettera b), ad un istituto finanziario appropriato (in appresso «banca di deposito»). La banca di deposito gestisce il fondo secondo le istruzioni impartite dalla Commissione.

2. La Commissione può pareggiare, a partire dal prefinanziamento iniziale dovuto al consorzio, il contributo dei partecipanti al fondo e versarlo al fondo a nome loro.

3. Se un partecipante deve versare degli importi alla Comunità, la Commissione, fatte salve le sanzioni che possono essere comminate al partecipante inadempiente conformemente al regolamento finanziario, può:

   a) ordinare alla banca di deposito di trasferire direttamente l'importo dovuto dal fondo al coordinatore dell'azione indiretta, se questa è ancora in corso, ed i restanti partecipanti convengono di applicarlo in modo identico riguardo ai suoi obiettivi, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4. Gli importi trasferiti dal fondo saranno considerati contributi finanziari della Comunità; oppure

   b) se l'azione indiretta è cessata o già conclusa, procedere al recupero effettivo dell'importo in questione dal fondo.

   La Commissione emetterà un ordine di recupero a favore del fondo nei confronti del partecipante. La Commissione può adottare a tal fine una decisione di recupero conformemente al regolamento finanziario.

4. Gli importi recuperati dal fondo durante il settimo programma quadro costituiranno entrate ad esso destinate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

   Non appena sarà completata l'esecuzione di tutte le sovvenzioni nell'ambito del settimo programma quadro, tutti gli importi residui del fondo saranno recuperati dalla Commissione ed iscritti nel bilancio della Comunità, fatte salve decisioni in merito all'Ottavo programma quadro.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2006/98/CE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

che adegua talune direttive in materia di fiscalità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1º gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione.

(2) Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 69/335/CEE ([2]), 77/388/CEE ([3]), 77/799/CEE ([4]), 79/1072/CEE ([5]), 83/182/CEE ([6]), 90/434/CEE ([7]), 90/435/CEE ([8]), 2003/48/CE ([9]) e 2003/49/CE ([10]),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 69/335/CEE, 77/388/CEE, 77/799/CEE, 79/1072/CEE, 83/182/CEE, 90/434/CEE, 90/435/CEE, 2003/48/CE e 2003/49/CE sono modificate conformemente all'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Article 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006

Per il Consiglio
Il Presidente
J. KORKEAOJA

([1]) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.
([2]) GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25.
([3]) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.
([4]) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.
([5]) GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11.
([6]) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59.
([7]) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1.
([8]) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.
([9]) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.
([10]) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49.

ALLEGATO

FISCALITÀ

1. 31969 L 0335: Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25), modificata da:

— 11972 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— 31973 L 0079: Direttiva 73/79/CEE del Consiglio, del 9.4.1973 (GU L 103 del 18.4.1973, pag. 13),

— 31974 L 0553: Direttiva 74/553/CEE del Consiglio, del 7.11.1974 (GU L 303 del 13.11.1974, pag. 9),

— 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— 31985 L 0303: Direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10.6.1985 (GU L 156 del 15.6.1985, pag. 23),

— 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) si aggiunge:

«Le società di diritto bulgaro denominate:

— "Акционерно дружество"

— "Командитно дружество с акции"

— "Дружество с ограничена отговорност";

le società di diritto rumeno denominate:

— "societăţi în nume colectiv"

— "societăţi în comandită simplă"

— "societăţi pe acţiuni"

— "societăţi în comandită pe acţiuni"

— "societăţi cu răspundere limitată".»

2. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da:

— 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 95),

— 31980 L 0368: Direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26.3.1980 (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 41),

— 31984 L 0386: Direttiva 84/386/CEE del Consiglio, del 31.7.1984 (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 58),

— 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 167),

— 31989 L 0465: Direttiva 89/465/CEE del Consiglio, del 18.7.1989 (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21),

— 31991 L 0680: Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16.12.1991 (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1),

— 31992 L 0077: Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19.10.1992 (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1),

— 31992 L 0111: Direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14.12.1992 (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 47),

— 31994 L 0004: Direttiva 94/4/CE del Consiglio del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14),

— 31994 L 0005: Direttiva 94/5/CE del Consiglio del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16),

— 31994 L 0076: Direttiva 94/76/CE del Consiglio del 22.12.1994 (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 53),

— 31995 L 0007: Direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10.4.1995 (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18),

— 31996 L 0042: Direttiva 96/42/CE del Consiglio del 25.6.1996 (GU L 170 del 9.7.1996, pag. 34).

— 31996 L 0095: Direttiva 96/95/CE del Consiglio del 20.12.1996 (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89),

— 31998 L 0080: Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12.10.1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31),

— 31999 L 0049: Direttiva 1999/49/CE del Consiglio del 25.5.1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 27),

— 31999 L 0059: Direttiva 1999/59/CE del Consiglio del 17.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63),

— 31999 L 0085: Direttiva 1999/85/CE del Consiglio del 22.10.1999 (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34),

— 32000 L 0017: Direttiva 2000/17/CE del Consiglio del 30.3.2000 (GU L 84 del 5.4.2000 pag. 24),

— 32000 L 0065: Direttiva 2000/65/CE del Consiglio del 17.10.2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44),

— 32001 L 0004: Direttiva 2001/4/CE del Consiglio del 19.1.2001 (GU L 22 del 24.1.2001 pag. 17),

— 32001 L 0115: Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20.12: 2001 (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24).

— 32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41),

— 32002 L 0093: Direttiva 2002/93/CE del Consiglio del 3.12.2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

— 32003 L 0092: Direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7.10.2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8),

— 32004 L 0007: Direttiva 2004/7/CE del Consiglio del 20.1.2004 (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44),

— 32004 L 0015: Direttiva 2004/15/CE del Consiglio del 10.2.2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61),

— 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35),

— 32005 L 0092: Direttiva 2005/92/CE del Consiglio, del 12.12.2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 19),

— 32006 L 0018: Direttiva 2006/18/CE del Consiglio, del 14.2.2006 (GU L 51 22.2.2006 pag. 12).

a) L'articolo 28 quaterdecies è sostituito dal seguente:

«*Articolo 28 quaterdecies*

Tasso di cambio

Per determinare il controvalore in moneta nazionale degli importi espressi in ecu nel presente titolo, gli Stati membri utilizzano i tassi di cambio applicabili il 16 dicembre 1991. Tuttavia, la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia utilizzano i tassi di cambio applicabili alla data della loro adesione.»

b) Il titolo del CAPO XVI quater è sostituito dal seguente:

«CAPO XVI quater

Misure transitorie applicabili nel quadro dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea il 1º gennaio 1995, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia il 1º maggio 2004 e della Bulgaria e della Romania il 1º gennaio 2007».

c) Nel CAPO XVI quater, il secondo trattino dell'articolo 28 septdecies, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«— nuovi "Stati membri" il territorio degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1º gennaio 1995, il 1º maggio 2004 e il 1º gennaio 2007, quale è definito per ciascuno di detti Stati membri all'articolo 3 della presente direttiva,».

d) Nel CAPO XVI quater, l'ultimo comma dell'articolo 28 septdecies, paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«Tale condizione si reputa soddisfatta nei casi seguenti:

— per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia e la Svezia, quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1º gennaio 1987;

— per quanto riguarda la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1º maggio 1996;

— per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1º gennaio 1999;

— quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.».

3. 31977 L 0799: Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, e di imposte sui premi assicurativi (GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15), modificata da:

— 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— 31979 L 1070: Direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6.12.1979 (GU L 331 del 27.12.1979, pag. 8),

— 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— 31992 L 0012: Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25.2.1992 (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

— 32003 L 0093: Direttiva 2003/93/CE del Consiglio del 7.10.2003 (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 23),

— 32004 L 0056: Direttiva 2004/56/CE del Consiglio, del 21.4.2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 70).

— 32004 L 010: Direttiva 2004/106/CE del Consiglio, del 16.11.2004 (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 30).

a) All'articolo 1, paragrafo 3, si aggiunge:

«*in Bulgaria:*

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

in Romania:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren».

b) All'articolo 1, paragrafo 5, si aggiunge:

«*in Bulgaria:*

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

in Romania:

Ministerul Finanțelor Publice o un suo rappresentante autorizzato».

4. 31979 L 1072: Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11), modificata da:

— 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— 31986 L 0560: Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio del 17.11.1986 (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

a) All'allegato C, punto D si aggiunge:

«— Bulgaria: ……;

— Romania: ……..»

b) All'allegato C, punto I, primo capoverso si aggiunge:

«BGN ...

RON:..».

c) All'allegato C, punto I, secondo capoverso si aggiunge:

«BGN …

RON: …».

5. 31983 L 0182: Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59), modificata da:

— 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— 31991 L 0680: Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16.12.1991 (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

All'allegato si aggiunge:

«BULGARIA

— данък върху превозните средства

ROMANIA

— taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — art. 261- 265)

— accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal — art. 208, alin. 5 şi art. 210, alin. 1(b))».

6. 31990 L 0434: Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1), modificata da:

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

— 32005 L 0019: Direttiva 2005/19/CE del Consiglio, del 17.2.2005 (GU L 58 del 4.3.2005, pag. 19).

a) All'articolo 3, lettera c) si aggiunge:

«— корпоративен данък in Bulgaria,

— impozit pe profit in Romania».

b) All'allegato si aggiunge:

«a bis) Le società di diritto bulgaro denominate: "събирателното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции", "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия" costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali»;

a ter) le società di diritto rumeno denominate: «societăţi pe acţiuni», «societăţi în comandită pe acţiuni», «societăţi cu răspundere limitată».

7. 31990 L 0435: Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6), modificata da:

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

— 32003 L 0123: Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22.12.2003 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 41).

a) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) è aggiunto il testo seguente:

«— корпоративен данък in Bulgaria

— impozit pe profit in Romania».

b) L'allegato è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

a) le società registrate a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e le società cooperative registrate a norma del regolamento n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio che completa la statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

b) le società di diritto belga denominate "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all'imposta belga sulle società;

c) le società di diritto bulgaro denominate "събирателното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции", "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия" costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;

d) le società di diritto ceco denominate: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

e) le società di diritto danese denominate "aktieselskab" e "anpartsselskab". Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle "aktieselskaber";

f) le società di diritto tedesco denominate "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts", e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all'imposta tedesca sulle società;

g) le società di diritto estone denominate: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

h) le società di diritto greco denominate "ανώνυμη εταιρεία",·"εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)"· e altre società costituite in conformità della legislazione greca e soggette all'imposta greca sulle società;

i) le società di diritto spagnolo denominate "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato e altre entità soggette all'imposta spagnola sulle società ("Impuesto sobre sociedades");

j) le società di diritto francese denominate "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles"che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società,"coopératives", "unions de coopératives", e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all'imposta francese sulle società;

k) le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell'"Industrial and Provident Societies Act", le "building societies" registrate sotto il regime dei "Building Societies Acts" e le "trustee savings banks" ai sensi del "Trustee Savings Banks Act" del 1989;

l) le società di diritto italiano denominate "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsabilità limitata", "società cooperativa", "società di mutua assicurazione", nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale;

m) in diritto cipriota: "εταιρείες così come definite nella legge relativa all'imposta sul reddito";

n) le società di diritto lettone denominate: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

o) le società di diritto lituano dotate di personalità giuridica;

p) le società di diritto lussemburghese denominate "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public", e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all'imposta lussemburghese sulle società;

q) le società di diritto ungherese denominate: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet";

r) le società di diritto maltese denominate: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum f'azzjonijiet" ;

s) le società di diritto olandese denominate "naamloze vennnootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "Open commanditaire vennootschap", "Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt", e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all'imposta olandese sulle società;

t) le società di diritto austriaco denominate "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts", "Sparkassen", e altre società costituite in conformità della legislazione austriaca e soggette all'imposta austriaca sulle società;

u) le società di diritto polacco denominate: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

v) le società commerciali o le società di diritto civile aventi forma commerciale e le cooperative e le imprese pubbliche registrate a norma del diritto portoghese;

w) le società di diritto rumeno denominate: "societăți pe acțiuni", "societăți în comandită pe acțiuni", "societăți cu răspundere limitată";

x) le società di diritto sloveno denominate: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

y) le società di diritto slovacco denominate:. "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť" ;

z) le società di diritto finlandese denominate "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" e "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag";

a bis) le società di diritto svedese denominate "aktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag";

a ter) le società registrate a norma del diritto del Regno Unito.»

8. 32003 L 0048: Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38), modificata da:

— 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35),

— 32004 D 0587: Decisione 2004/587/CE del Consiglio del 19 luglio 2004 (GU L 257 del 4.8.2004, pag. 7).

All'allegato si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Spagna:

«Bulgaria Общините (comuni)

Социалноосигурителни фондове (Fondi di previdenza sociale)»

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovacchia:

«Romania autoritățile administrației publice locale (autorità della pubblica amministrazione locale)».

9. 32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da:

— 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CEE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35),

— 32004 L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).

a) All'articolo 3, lettera a) punto iii) si aggiunge:

«— корпоративен данък in Bulgaria,

— impozit pe profit, impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți in Romania».

b) All'allegato si aggiunge:

«a bis) società di diritto bulgaro denominate: "събирателното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции" "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия" costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;

a ter) società di diritto rumeno denominate: "societăți pe acțiuni", "societăți în comandită pe acțiuni", "societăți cu răspundere limitată".»

DIRETTIVA 2006/99/CE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

che adegua determinate direttive in materia di diritto societario, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1º gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi relativi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione.

(2) Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi necessari dall'adesione e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 68/151/CEE ([2]), 77/91/CEE ([3]), 78/660/CEE ([4]), 78/855/CEE ([5]), 83/349/CEE ([6]) e 89/667/CEE ([7]),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 68/151/CEE, 77/91/CEE, 78/660/CEE, 78/855/CEE, 83/349/CEE e 89/667/CEE sono modificate conformemente all'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006

Per il Consiglio
Il Presidente
J. KORKEAOJA

([1]) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.
([2]) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.
([3]) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.
([4]) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
([5]) GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.
([6]) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
([7]) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40.

ALLEGATO

DIRITTO DELLE SOCIETÀ

A. DIRITTO DELLE SOCIETÀ

1. 31968 L 0151: Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8) modificata da:

— 11972 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 14),

— 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

— 32003 L 0058: Direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15.7.2003 (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).

All'articolo 1 si aggiunge:

«— *in Bulgaria:*

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

— *in Romania:*

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni».

2. 31977 L 0091: Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1), modificata da:

— 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— 31992 L 0101: Direttiva 92/101/CEE del Consiglio, del 23.11.1992 (GU L 347 del 28.11.1992, pag. 64),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

All'articolo 1, paragrafo 1, si aggiunge:

«— *in Bulgaria:*

акционерно дружество;

— *in Romania:*

societate pe acţiuni».

3. 31978 L 0855: Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36), modificata da:

— 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

All'articolo 1, paragrafo 1, si aggiunge:

«— *Bulgaria:*

акционерно дружество;

— *Romania:*

societate pe acţiuni».

4. 31989 L 0667: Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40), modificata da:

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

All'articolo 1 si aggiunge:

«— *in Bulgaria:*

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество;

— *in Romania:*

societate cu răspundere limitată».

B. PRINCIPI CONTABILI

1. 31978 L 0660: Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da:

— 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— 31983 L 0349: Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13.6.1983 (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1),

— 31984 L 0569: Direttiva 84/569/CEE del Consiglio, del 27.11.1984 (GU L 314 del 4.12.1984, pag. 28),

— 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— 31989 L 0666: Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21.12.1989 (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36),

— 31990 L 0604: Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8.11.1990 (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 57),

— 31990 L 0605: Direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8.11.1990 (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60),

— 31994 L 0008: Direttiva 94/8/CE del Consiglio, del 21.3.1994 (GU L 82 del 25.3.1994, pag. 33),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 31999 L 0060: Direttiva 1999/60/CE del Consiglio, del 17.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 65),

— 32001 L 0065: Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.9.2001 (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

— 32003 L 0038: Direttiva 2003/38/CE del Consiglio, del 13.5.2003 (GU L 120 del 15.5.2003, pag. 22),

— 32003 L 0051: Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.6.2003 (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16),

— 32006 L 0043: Direttiva 2006/43/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17.5.2006 (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87),

— 32006 L 0046: Direttiva 2006/46/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.6.2006 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

(a) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma si aggiunge:

«— *in Bulgaria:*

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

— *in Romania:*

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni».

b) All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma si aggiunge:

«— z) *in Bulgaria:*

събирателно дружество, командитно дружество;

— a bis) *in Romania:*

asocietate în nume colectiv, societate în comandită simplă».

2. 31983 L 0349: Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da:

— 11985 l: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— 31989 L 0666: Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21.12.1989 (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36),

— 31990 L 0604: Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8.11.1990 (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 57),

— 31990 L 0605: Direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8.11.1990 (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 32001 L 0065: Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.9.2001 (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

— 32003 L 0051: Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.6.2003 (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16),

— 32006 L 0043: Direttiva 2006/43/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17.5.2006 (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87),

— 32006 L 0046: Direttiva 2006/46/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.6.2006 (GU L 224, 16.8.2006, pag. 1).

All'articolo 4, paragrafo 1, si aggiunge:

«(z) — *in Bulgaria:*

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

a bis) — *in Romania:*

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni».

DIRETTIVA 2006/100/CE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1º gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione.

(2) Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi necessari dall'adesione e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 92/51/CEE ([2]), 77/249/CEE ([3]), 98/5/CE ([4]), 93/16/CEE ([5]), 77/452/CEE ([6]), 78/686/CEE ([7]), 78/687/CEE ([8]), 78/1026/CEE ([9]), 80/154/CEE ([10]), 85/433/CEE ([11]), 85/384/CEE ([12]) e 2005/36/CE ([13]),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 92/51/CEE, 77/249/CEE, 98/5/CE, 93/16/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 80/154/CEE, 85/433/CEE, 85/384/CEE e 2005/36/CE sono modificate conformemente all'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006

Per il Consiglio
Il Presidente
J. KORKEAOJA

([1]) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.
([2]) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25.
([3]) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17.
([4]) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36.
([5]) GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.
([6]) GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1.
([7]) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1.
([8]) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10.
([9]) GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1.
([10]) GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 1.
([11]) GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37.
([12]) GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15.
([13]) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

ALLEGATO

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

I. *SISTEMA GENERALE*

31992 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25), modificata da:

— 31994 L 0038: Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26.7.1994 (GU L 217 del 23.8.1994, pag. 8),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 31995 L 0043: Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20.7.1995 (GU L 184 del 3.8.1995, pag. 21),

— 31997 L 0038: Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20.6.1997 (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 31),

— 32000 L 0005: Direttiva 2000/5/CE della Commissione, del 25.2.2000 (GU L 54 del 26.2.2000, pag. 42),

— 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

— 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1),

— 32004 D 0108: Decisione 2004/108/CE della Commissione, del 28.1.2004 (GU L 32 del 5.2.2004, pag. 15).

Nell'allegato C «ELENCO DEI CICLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICOLARE CONTEMPLATI NELL'ARTICOLO 1, LETTERA a), PRIMO COMMA, SECONDO TRATTINO, PUNTO ii)»:

a) Nella sezione «3. Settore marittimo», sottosezione «a) Navigazione marittima», dopo la voce relativa ai Paesi Bassi si aggiunge:

«In Romania

corsi di formazione per:

— timoniere marittimo II/ 4 ST CW (timonier maritim)»;

b) Nella sezione «3. Settore marittimo», sottosezione «a) Navigazione marittima», dopo «qualifiche ottenute dopo corsi di formazione» e dopo la voce relativa ai Paesi Bassi si aggiunge:

«in Romania:

— per timoniere marittimo II/ 4 ST CW (timonier maritim):

1. Età: 18 anni compiuti;

2. a) è in possesso di un appropriato certificato di idoneità di marittimo (scuola secondaria di studi marittimi); ha completato un servizio di navigazione come marittimo della durata di 24 mesi a bordo di navi marittime, di cui almeno 12 mesi nell'arco degli ultimi cinque anni; ha frequentato un corso riconosciuto per la promozione a livelli esecutivi (7 giorni);

b) o è in possesso di un appropriato certificato di idoneità di marittimo (scuola secondaria di studi marittimi), nonché di un certificato di idoneità di operatore radio, operatore tecnico nel servizio marittimo mobile; ha completato un servizio di navigazione come marittimo e come operatore radio, operatore tecnico nel servizio marittimo mobile della durata di 24 mesi, o come operatore GMDSS-GOC; ha frequentato un corso riconosciuto per la promozione a livelli esecutivi (7 giorni)»;

II. *PROFESSIONI LEGALI*

1. 31977 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da:

— 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

Nell'articolo 1, paragrafo 2 si inserisce:

«Bulgaria Адвокат

Romania Avocat»

2. 31998 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36), modificata da:

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

Nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«Bulgaria Адвокат»,

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«Romania Avocat».

III. *ATTIVITÀ MEDICHE E PARAMEDICHE*

1. **Medici**

31993 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1), modificata da:

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 31997 L 0050: Direttiva 97/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6.10.1997 (GU L 291 del 24.10.1997, pag. 35),

— 31998 L 0021: Direttiva 98/21/CE della Commissione, dell'8.4.1998 (GU L 119 del 22.4.1998, pag. 15),

— 31998 L 0063: Direttiva 98/63/CE della Commissione, del 3.9.1998 (GU L 253 del 15.9.1998, pag. 24),

— 31999 L 0046: Direttiva 1999/46/CE della Commissione, del 21.5.1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 25),

— 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1),

— 52002 XC 0316(02): Comunicazione della Commissione del 16.3.2002 (GU C 67 del 16.3.2002, pag. 26)

— 52002 XC 1128(01): Notifica dei titoli di qualificazione in medicina specializzata del 28.11.2002 (GU C 293 del 28.11.2002, pag. 2)

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

— 52003 XC 0924(03): Comunicazione — Notifica del titolo professionale di medico generico ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE del 24.9.2003 (GU C 228 del 24.9.2003, pag. 9),

— 52003 XC 0924(04): Comunicazione — Notifica di denominazioni di specializzazioni mediche del 24.9.2003 (GU C 228 del 24.9.2003, pag. 9),

— 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1),

— 52003 XC 1121(02): Notifica dei titoli di qualificazione in medicina specializzata del 21.11.2003 (GU C 280 del 21.11.2003, pag. 10),

— 52005 XC 0127(03): Comunicazione — Notifica di denominazioni di specializzazioni mediche del 27.1.2005 (GU C 22 del 27.1.2005, pag. 11),

— 52005 XC 0521(03): Notifica della denominazione del diploma di medico generico in conformità con la direttiva 93/16/CEE, articolo 41, del 21.5.2005 (GU C 123 del 21.5.2005, pag. 5),

— 52005 XC 0521(05): Notifica di denominazioni di specializzazioni mediche e di certificati comprovanti tali specializzazioni del 21.5.2005 (GU C 123 del 21.5.2005, pag. 7).

a) Nell'articolo 9, paragrafo 1 dopo il quinto trattino si aggiunge il seguente:

«— la data di adesione per la Bulgaria e la Romania,»;

b) Nell'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, dopo il quinto trattino si aggiunge il seguente:

«— la data di adesione per la Bulgaria e la Romania.»;

c) Dopo l'articolo 9 bis è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 9 ter*

1. In deroga alla presente direttiva, la Bulgaria può autorizzare le persone in possesso del titolo di фелдшер (feldsher) rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1º gennaio 2000 a continuare a esercitare detta professione, benché la loro attività sia in parte disciplinata dalla presente direttiva.

2. Le persone in possesso del titolo bulgaro di фелдшер (feldsher) di cui al paragrafo 1 non hanno diritto al riconoscimento professionale in altri Stati membri in virtù della presente direttiva.

d) Nella nota pubblicata ai sensi dell'articolo 41 sono inseriti i seguenti riferimenti, indicanti le designazioni dei diplomi, certificati e altri titoli di medico generico:

i) *designazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli:*

Tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca si inserisce:

Bulgaria: Свидетелство за призната специалност по Обща медицина»

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

Romania: Certificat de medic specialist medicină de familie

ii) *Designazioni dei titoli professionali:*

Tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca si inserisce:

Bulgaria: Лекар-специалист по Обща медицина

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«Romania: Medic specialist medicină de familie»

e) Nell'allegato A si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по "Медицина" и професионална квалификация "Магистър-лекар"	Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)»	

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România	Diplomă de licenţă de doctor medic	Universităţi»	

f) Nell'allegato B si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Свидетелство за призната специалност	Медицински университет, Висш медицински институт или Военномедицин-ска академия»	

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România	Certificat de medic specialist	Ministerul Sănătăţii Publici»	

g) L'allegato C è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C

Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	ANESTESIA Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Belgique/België/Belgien	Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie	
България	Анестезиология и интензивно лечение	
Česká republika	Anesteziologie a resuscitace	
Danmark	Anæstesiologi	
Deutschland	Anästhesiologie	
Eesti	Anestesioloogia	
Ελλάς	Αναισθησιολογία	
España	Anestesiología y Reanimación	
France	Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale	
Ireland	Anaesthesia	
Italia	Anestesia e rianimazione	
Κύπρος	Αναισθησιολογία	
Latvija	Anesteziolo ģija un reanimatolo ģija	
Lietuva	Anesteziologija reanimatologija	
Luxembourg	Anesthésie-réanimation	
Magyarország	Aneszteziológia és intenzív terápia	
Malta	Anestežija u Kura Intensiva	
Nederland	Anesthesiologie	
Österreich	Anästhesiologie und Intensivmedizin	
Polska	Anestezjologia i intensywna terapia	
Portugal	Anestesiologia	
România	Anestezie şi terapie intensivă	
Slovenija	Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	
Slovensko	Anestéziológia a intenzívna medicína	
Suomi/Finland	Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård	
Sverige	Anestesi och intensivvård	
United Kingdom	Anaesthetics	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CHIRURGIA GENERALE Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Chirurgie/Heelkunde	
България	Хирургия	
Česká republika	Chirurgie	
Danmark	Kirurgi eller kirurgiske sygdomme	
Deutschland	(Allgemeine) Chirurgie	
Eesti	Üldkirurgia	
Ελλάς	Χειρουργική	
España	Cirugía general y del aparato digestivo	
France	Chirurgie générale	
Ireland	General surgery	
Italia	Chirurgia generale	
Κύπρος	Γενική Χειρουργική	
Latvija	Ķirurģija	
Lietuva	Chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie générale	
Magyarország	Sebészet	
Malta	Kirurġija Ġenerali	
Nederland	Heelkunde	
Österreich	Chirurgie	
Polska	Chirurgia ogólna	
Portugal	Cirurgia geral	
România	Chirurgie generală	
Slovenija	Splošna kirurgija	
Slovensko	Chirurgia	
Suomi/Finland	Yleiskirurgia/Allmän kirurgi	
Sverige	Kirurgi	
United Kingdom	General surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	NEUROCHIRURGIA Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Belgique/België/Belgien	Neurochirurgie	
България	Неврохирургия	
Česká republika	Neurochirurgie	
Danmark	Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme	
Deutschland	Neurochirurgie	
Eesti	Neurokirurgia	
Ελλάς	Νευροχειρουργική	
España	Neurocirugía	
France	Neurochirurgie	
Ireland	Neurosurgery	
Italia	Neurochirurgia	
Κύπρος	Νευροχειρουργική	
Latvija	Neiroķirurģija	
Lietuva	Neurochirurgija	
Luxembourg	Neurochirurgie	
Magyarország	Idegsebészet	
Malta	Newrokirurġija	
Nederland	Neurochirurgie	
Österreich	Neurochirurgie	
Polska	Neurochirurgia	
Portugal	Neurocirurgia	
România	Neurochirurgie	
Slovenija	Nevrokirurgija	
Slovensko	Neurochirurgia	
Suomi/Finland	Neurokirurgia/Neurokirurgi	
Sverige	Neurokirurgi	
United Kingdom	Neurosurgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde	
България	Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина	
Česká republika	Gynekologie a porodnictví	
Danmark	Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp	
Deutschland	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	
Eesti	Sünnitusabi ja günekoloogia	
Ελλάς	Μαιευτική-Γυναικολογία	
España	Obstetricia y ginecología	
France	Gynécologie — obstétrique	
Ireland	Obstetrics and gynaecology	
Italia	Ginecologia e ostetricia	
Κύπρος	Μαιευτική — Γυναικολογία	
Latvija	Ginekoloģija un dzemdniecība	
Lietuva	Akušerija ginekologija	
Luxembourg	Gynécologie — obstétrique	
Magyarország	Szülészet-nőgyógyászat	
Malta	Ostetriċja u Ġinekoloġija	
Nederland	Verloskunde en gynaecologie	
Österreich	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	
Polska	Położnictwo i ginekologia	
Portugal	Ginecologia e obstetricia	
România	Obstetrică-ginecologie	
Slovenija	Ginekologija in porodništvo	
Slovensko	Gynekológia a pôrodníctvo	
Suomi/Finland	Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar	
Sverige	Obstetrik och gynekologi	
United Kingdom	Obstetrics and gynaecology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	MEDICINA INTERNA Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Belgique/België/Belgien	Médecine interne/Inwendige geneeskunde	
България	Вътрешни болести	
Česká republika	Vnitřní lékařství	
Danmark	Intern medicin	
Deutschland	Innere Medizin	
Eesti	Sisehaigused	
Ελλάς	Παθολογία	
España	Medicina interna	
France	Médecine interne	
Ireland	General medicine	
Italia	Medicina interna	
Κύπρος	Παθολογία	
Latvija	Internā medicīna	
Lietuva	Vidaus ligos	
Luxembourg	Médecine interne	
Magyarország	Belgyógyászat	
Malta	Mediċina Interna	
Nederland	Interne geneeskunde	
Österreich	Innere Medizin	
Polska	Choroby wewnętrzne	
Portugal	Medicina interna	
România	Medicină internă	
Slovenija	Interna medicina	
Slovensko	Vnútorné lekárstvo	
Suomi/Finland	Sisätaudit/Inre medicin	
Sverige	Internmedicin	
United Kingdom	General (internal) medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	OFTALMOLOGIA Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Belgique/België/Belgien	Ophtalmologie/Oftalmologie	
България	Очни болести	
Česká republika	Oftalmologie	
Danmark	Oftalmologi eller øjensygdomme	
Deutschland	Augenheilkunde	
Eesti	Oftalmoloogia	
Ελλάς	Οφθαλμολογία	
España	Oftalmología	
France	Ophtalmologie	
Ireland	Opthalmic surgery	
Italia	Oftalmologia	
Κύπρος	Οφθαλμολογία	
Latvija	Oftalmoloģija	
Lietuva	Oftalmologija	
Luxembourg	Ophtalmologie	
Magyarország	Szemészet	
Malta	Oftalmoloġija	
Nederland	Oogheelkunde	
Österreich	Augenheilkunde und Optometrie	
Polska	Okulistyka	
Portugal	Oftalmologia	
România	Oftalmologie	
Slovenija	Oftalmologija	
Slovensko	Oftalmológia	
Suomi/Finland	Silmätaudit/Ögonsjukdomar	
Sverige	Ögonsjukdomar (oftalmologi)	
United Kingdom	Ophthalmology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	OTORINOLARINGOIATRIA Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Belgique/België/Belgien	Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie	
България	Ушно-носно-гърлени болести	
Česká republika	Otorinolaryngologie	
Danmark	Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme	
Deutschland	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	
Eesti	Otorinolarüngoloogia	
Ελλάς	Ωτορινολαρυγγολογία	
España	Otorrinolaringología	
France	Oto-rhino-laryngologie	
Ireland	Otolaryngology	
Italia	Otorinolaringoiatria	
Κύπρος	Ωτορινολαρυγγολογία	
Latvija	Otolaringoloģija	
Lietuva	Otorinolaringologija	
Luxembourg	Oto-rhino-laryngologie	
Magyarország	Fül-orr-gégegyógyászat	
Malta	Otorinolaringoloġija	
Nederland	Keel-, neus- en oorheelkunde	
Österreich	Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten	
Polska	Otorynolaryngologia	
Portugal	Otorrinolaringologia	
România	Otorinolaringologie	
Slovenija	Otorinolaringologija	
Slovensko	Otorinolaryngológia	
Suomi/Finland	Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar	
Sverige	Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)	
United Kingdom	Otolaryngology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	PEDIATRIA Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Pédiatrie/Pediatrie	
България	Детски болести	
Česká republika	Dětské lékařství	
Danmark	Pædiatri eller sygdomme hos børn	
Deutschland	Kinder und Jugendmedizin	
Eesti	Pediaatria	
Ελλάς	Παιδιατρική	
España	Pediatría y sus áreas específicas	
France	Pédiatrie	
Ireland	Paediatrics	
Italia	Pédiatria	
Κύπρος	Παιδιατρική	
Latvija	Pediatrija	
Lietuva	Vaikų ligos	
Luxembourg	Pédiatrie	
Magyarország	Csecsemő- és gyermekgyógyászat	
Malta	Pedjatrija	
Nederland	Kindergeneeskunde	
Österreich	Kinder — und Jugendheilkunde	
Polska	Pediatria	
Portugal	Pediatria	
România	Pediatrie	
Slovenija	Pediatrija	
Slovensko	Pediatria	
Suomi/Finland	Lastentaudit/Barnsjukdomar	
Sverige	Barn- och ungdomsmedicin	
United Kingdom	Paediatrics	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Pneumologie	
България	Пневмология и фтизиатрия	
Česká republika	Tuberkulóza a respirační nemoci	
Danmark	Medicinske lungesygdomme	
Deutschland	Pneumologie	
Eesti	Pulmonoloogia	
Ελλάς	Φυματιολογία- Πνευμονολογία	
España	Neumología	
France	Pneumologie	
Ireland	Respiratory medicine	
Italia	Malattie dell'apparato respiratorio	
Κύπρος	Πνευμονολογία — Φυματιολογία	
Latvija	Ftiziopneimonoloģija	
Lietuva	Pulmonologija	
Luxembourg	Pneumologie	
Magyarország	Tüdőgyógyászat	
Malta	Mediċina Respiratorja	
Nederland	Longziekten en tuberculose	
Österreich	Lungenkrankheiten	
Polska	Choroby płuc	
Portugal	Pneumologia	
România	Pneumologie	
Slovenija	Pnevmologija	
Slovensko	Pneumológia a ftizeológia	
Suomi/Finland	Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi	
Sverige	Lungsjukdomar (pneumologi)	
United Kingdom	Respiratory medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	UROLOGIA Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Belgique/België/Belgien	Urologie	
България	Урология	
Česká republika	Urologie	
Danmark	Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme	
Deutschland	Urologie	
Eesti	Uroloogia	
Ελλάς	Ουρολογία	
España	Urología	
France	Urologie	
Ireland	Urology	
Italia	Urologia	
Κύπρος	Ουρολογία	
Latvija	Uroloģija	
Lietuva	Urologija	
Luxembourg	Urologie	
Magyarország	Urológia	
Malta	Uroloġija	
Nederland	Urologie	
Österreich	Urologie	
Polska	Urologia	
Portugal	Urologia	
România	Urologie	
Slovenija	Urologija	
Slovensko	Urológia	
Suomi/Finland	Urologia/Urologi	
Sverige	Urologi	
United Kingdom	Urology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	ORTOPEDIA Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Belgique/België/Belgien	Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde	
България	Ортопедия и травматология	
Česká republika	Ortopedie	
Danmark	Ortopædisk kirurgi	
Deutschland	Orthopädie (und Unfallchirurgie)	
Eesti	Ortopeedia	
Ελλάς	Ορθοπεδική	
España	Cirugía ortopédica y traumatología	
France	Chirurgie orthopédique et traumatologie	
Ireland	Trauma and orthopaedic surgery	
Italia	Ortopedia e traumatologia	
Κύπρος	Ορθοπεδική	
Latvija	Traumatoloģija un ortopēdija	
Lietuva	Ortopedija traumatologija	
Luxembourg	Orthopédie	
Magyarország	Ortopédia	
Malta	Kirurġija Ortopedika	
Nederland	Orthopedie	
Österreich	Orthopädie und Orthopädische Chirurgie	
Polska	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	
Portugal	Ortopedia	
România	Ortopedie şi traumatologie	
Slovenija	Ortopedska kirurgija	
Slovensko	Ortopédia	
Suomi/Finland	Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi	
Sverige	Ortopedi	
United Kingdom	Trauma and orthopaedic surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	ANATOMIA PATOLOGICA Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Anatomie pathologique/Pathologische anatomie	
България	Обща и клинична патология	
Česká republika	Patologická anatomie	
Danmark	Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser	
Deutschland	Pathologie	
Eesti	Patoloogia	
Ελλάς	Παθολογική Ανατομική	
España	Anatomía patológica	
France	Anatomie et cytologie pathologiques	
Ireland	Histopathology	
Italia	Anatomia patologica	
Κύπρος	Παθολογοανατομία — Ιστολογία	
Latvija	Patoloģija	
Lietuva	Patologija	
Luxembourg	Anatomie pathologique	
Magyarország	Patológia	
Malta	Istopatoloġija	
Nederland	Pathologie	
Österreich	Pathologie	
Polska	Patomorfologia	
Portugal	Anatomia patologica	
România	Anatomie patologică	
Slovenija	Anatomska patologija in citopatologija	
Slovensko	Patologická anatómia	
Suomi/Finland	Patologia/Patologi	
Sverige	Klinisk patologi	
United Kingdom	Histopathology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	NEUROLOGIA Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Neurologie	
България	Нервни болести	
Česká republika	Neurologie	
Danmark	Neurologi eller medicinske nervesygdomme	
Deutschland	Neurologie	
Eesti	Neuroloogia	
Ελλάς	Νευρολογία	
España	Neurología	
France	Neurologie	
Ireland	Neurology	
Italia	Neurologia	
Κύπρος	Νευρολογία	
Latvija	Neiroloģija	
Lietuva	Neurologija	
Luxembourg	Neurologie	
Magyarország	Neurológia	
Malta	Newroloġija	
Nederland	Neurologie	
Österreich	Neurologie	
Polska	Neurologia	
Portugal	Neurologia	
România	Neurologie	
Slovenija	Nevrologija	
Slovensko	Neurológia	
Suomi/Finland	Neurologia/Neurologi	
Sverige	Neurologi	
United Kingdom	Neurology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	PSICHIATRIA Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Psychiatrie	
България	Психиатрия	
Česká republika	Psychiatrie	
Danmark	Psykiatri	
Deutschland	Psychiatrie und Psychotherapie	
Eesti	Psühhiaatria	
Ελλάς	Ψυχιατρική	
España	Psiquiatría	
France	Psychiatrie	
Ireland	Psychiatry	
Italia	Psichiatria	
Κύπρος	Ψυχιατρική	
Latvija	Psihiatrija	
Lietuva	Psichiatrija	
Luxembourg	Psychiatrie	
Magyarország	Pszichiátria	
Malta	Psikjatrija	
Nederland	Psychiatrie	
Österreich	Psychiatrie	
Polska	Psychiatria	
Portugal	Psiquiatria	
România	Psihiatrie	
Slovenija	Psihiatrija	
Slovensko	Psychiatria	
Suomi/Finland	Psykiatria/Psykiatri	
Sverige	Psykiatri	
United Kingdom	General psychiatry	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
RADIODIAGNOSTICA Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Radiodiagnostic/Röntgendiagnose	
България	Образна диагностика	
Česká republika	Radiologie a zobrazovací metody	
Danmark	Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse	
Deutschland	(Diagnostische) Radiologie	
Eesti	Radioloogia	
Ελλάς	Ακτινοδιαγνωστική	
España	Radiodiagnóstico	
France	Radiodiagnostic et imagerie médicale	
Ireland	Diagnostic radiology	
Italia	Radiodiagnostica	
Κύπρος	Ακτινολογία	
Latvija	Diagnostiskā radioloģija	
Lietuva	Radiologija	
Luxembourg	Radiodiagnostic	
Magyarország	Radiológia	
Malta	Radjoloġija	
Nederland	Radiologie	
Österreich	Medizinische Radiologie-Diagnostik	
Polska	Radiologia i diagnostyka obrazowa	
Portugal	Radiodiagnóstico	
România	Radiologie-imagistică medicală	
Slovenija	Radiologija	
Slovensko	Rádiológia	
Suomi/Finland	Radiologia/Radiologi	
Sverige	Medicinsk radiologi	
United Kingdom	Clinical radiology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	RADIOTERAPIA Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie	
България	Лъчелечение	
Česká republika	Radiační onkologie	
Danmark	Onkologi	
Deutschland	Strahlentherapie	
Eesti	Onkoloogia	
Ελλάς	Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία	
España	Oncología radioterápica	
France	Oncologie radiothérapique	
Ireland	Radiation oncology	
Italia	Radioterapia	
Κύπρος	Ακτινοθεραπευτική	
Latvija	Terapeitiskā radioloģija	
Lietuva	Onkologija radioterapija	
Luxembourg	Radiothérapie	
Magyarország	Sugárterápia	
Malta	Onkoloġija u Radjoterapija	
Nederland	Radiotherapie	
Österreich	Strahlentherapie — Radioonkologie	
Polska	Radioterapia onkologiczna	
Portugal	Radioterapia	
România	Radioterapie	
Slovenija	Radioterapija in onkologija	
Slovensko	Radiačná onkológia	
Suomi/Finland	Syöpätaudit/Cancersjukdomar	
Sverige	Tumörsjukdomar (allmän onkologi)	
United Kingdom	Clinical oncology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
BIOLOGIA CLINICA Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Biologie clinique/Klinische biologie	
България	Клинична лаборатория	
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		
Eesti	Laborimeditsiin	
Ελλάς		
España	Análisis clínicos	
France	Biologie médicale	
Ireland		
Italia	Patologia clinica	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva	Laboratorinė medicina	
Luxembourg	Biologie clinique	
Magyarország	Orvosi laboratóriumi diagnosztika	
Malta		
Nederland		
Österreich	Medizinische Biologie	
Polska	Diagnostyka laboratoryjna	
Portugal	Patologia clínica	
România	Medicină de laborator	
Slovenija		
Slovensko	Laboratórna medicína	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
EMATOLOGIA BIOLOGICA Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Клинична хематология	
Česká republika		
Danmark	Klinisk blodtypeserologi	
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España		
France	Hématologie	
Ireland		
Italia		
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Hématologie biologique	
Magyarország		
Malta		
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal	Hematologia clínica	
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	MICROBIOLOGIA — BATTERIOLOGIA Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien		
България	Микробиология	
Česká republika	Lékařská mikrobiologie	
Danmark	Klinisk mikrobiologi	
Deutschland	Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie	
Eesti		
Ελλάς	1. Ιατρική Βιοπαθολογία 2. Μικροβιολογία	
España	Microbiología y parasitología	
France		
Ireland	Microbiology	
Italia	Microbiologia e virologia	
Κύπρος	Μικροβιολογία	
Latvija	Mikrobioloģija	
Lietuva		
Luxembourg	Microbiologie	
Magyarország	Orvosi mikrobiológia	
Malta	Mikrobijoloġija	
Nederland	Medische microbiologie	
Österreich	Hygiene und Mikrobiologie	
Polska	Mikrobiologia lekarska	
Portugal		
România		
Slovenija	Klinična mikrobiologija	
Slovensko	Klinická mikrobiológia	
Suomi/Finland	Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi	
Sverige	Klinisk bakteriologi	
United Kingdom	Medical microbiology and virology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
BIOCHIMICA CLINICA Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Биохимия	
Česká republika	Klinická biochemie	
Danmark	Klinisk biokemi	
Deutschland	Laboratoriumsmedizin	
Eesti		
Ελλάς		
España	Bioquímica clínica	
France		
Ireland	Chemical pathology	
Italia	Biochimica clinica	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Chimie biologique	
Magyarország		
Malta	Patoloġija Kimika	
Nederland	Klinische chemie	
Österreich	Medizinische und Chemische Labordiagnostik	
Polska		
Portugal		
România		
Slovenija	Medicinska biokemija	
Slovensko	Klinická biochémia	
Suomi/Finland	Kliininen kemia/Klinisk kemi	
Sverige	Klinisk kemi	
United Kingdom	Chemical pathology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	IMMUNOLOGIA Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien		
България	Клинична имунология Имунология	
Česká republika	Alergologie a klinická imunologie	
Danmark	Klinisk immunologi	
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España	Inmunología	
France		
Ireland	Immunology (clinical and laboratory)	
Italia		
Κύπρος	Ανοσολογία	
Latvija	Imunoloģija	
Lietuva		
Luxembourg	Immunologie	
Magyarország	Allergológia és klinikai immunológia	
Malta	Immunoloġija	
Nederland		
Österreich	Immunologie	
Polska	Immunologia kliniczna	
Portugal		
România		
Slovenija		
Slovensko	Klinická imunológia a alergológia	
Suomi/Finland		
Sverige	Klinisk immunologi	
United Kingdom	Immunology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	CHIRURGIA PLASTICA Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Belgique/België/Belgien	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde	
България	Пластично-възстановителна хирургия	
Česká republika	Plastická chirurgie	
Danmark	Plastikkirurgi	
Deutschland	Plastische (und Ästhetische) Chirurgie	
Eesti	Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia	
Ελλάς	Πλαστική Χειρουργική	
España	Cirugía plástica, estética y reparadora	
France	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique	
Ireland	Plastic, reconstructive and aesthetic surgery	
Italia	Chirurgia plastica e ricostruttiva	
Κύπρος	Πλαστική Χειρουργική	
Latvija	Plastiskā ķirurģija	
Lietuva	Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie plastique	
Magyarország	Plasztikai (égési) sebészet	
Malta	Kirurġija Plastika	
Nederland	Plastische chirurgie	
Österreich	Plastische Chirurgie	
Polska	Chirurgia plastyczna	
Portugal	Cirurgia plástica e reconstrutiva	
România	Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă	
Slovenija	Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija	
Slovensko	Plastická chirurgia	
Suomi/Finland	Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi	
Sverige	Plastikkirurgi	
United Kingdom	Plastic surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	CHIRURGIA TORACICA Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Belgique/België/Belgien	Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax	
България	Гръдна хирургия Кардиохирургия	
Česká republika	Kardiochirurgie	
Danmark	Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme	
Deutschland	Thoraxchirurgie	
Eesti	Torakaalkirurgia	
Ελλάς	Χειρουργική Θώρακος	
España	Cirugía torácica	
France	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire	
Ireland	Thoracic surgery	
Italia	Chirurgia toracica; Cardiochirurgia	
Κύπρος	Χειρουργική Θώρακος	
Latvija	Torakālā ķirurģija	
Lietuva	Krūtinės chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie thoracique	
Magyarország	Mellkassebészet	
Malta	Kirurġija Kardjo-Toraċika	
Nederland	Cardio-thoracale chirurgie	
Österreich		
Polska	Chirurgia klatki piersiowej	
Portugal	Cirurgia cardiotorácica	
România	Chirurgie toracică	
Slovenija	Torakalna kirurgija	
Slovensko	Hrudníková chirurgia	
Suomi/Finland	Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi	
Sverige	Thoraxkirurgi	
United Kingdom	Cardo-thoracic surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CHIRURGIA PEDIATRICA Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Детска хирургия	
Česká republika	Dětská chirurgie	
Danmark		
Deutschland	Kinderchirurgie	
Eesti	Lastekirurgia	
Ελλάς	Χειρουργική Παίδων	
España	Cirugía pediátrica	
France	Chirurgie infantile	
Ireland	Paediatric surgery	
Italia	Chirurgia pediatrica	
Κύπρος	Χειρουργική Παίδων	
Latvija	Bērnu ķirurģija	
Lietuva	Vaikų chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie pédiatrique	
Magyarország	Gyermeksebészet	
Malta	Kirurgija Pedjatrika	
Nederland		
Österreich	Kinderchirurgie	
Polska	Chirurgia dziecięca	
Portugal	Cirurgia pediátrica	
România	Chirurgie pediatrică	
Slovenija		
Slovensko	Detská chirurgia	
Suomi/Finland	Lastenkirurgia/Barnkirurgi	
Sverige	Barn- och ungdomskirurgi	
United Kingdom	Paediatric surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	CHIRURGIA VASCOLARE Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Belgique/België/Belgien	Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde	
България	Съдова хирургия	
Česká republika	Cévní chirurgie	
Danmark	Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme	
Deutschland	Gefäßchirurgie	
Eesti	Kardiovaskulaarkirurgia	
Ελλάς	Αγγειοχειρουργική	
España	Angiología y cirugía vascular	
France	Chirurgie vasculaire	
Ireland		
Italia	Chirurgia vascolare	
Κύπρος	Χειρουργική Αγγείων	
Latvija	Asinsvadu ķirurģija	
Lietuva	Kraujagyslių chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie vasculaire	
Magyarország	Érsebészet	
Malta	Kirurġija Vaskolari	
Nederland		
Österreich		
Polska	Chirurgia naczyniowa	
Portugal	Cirurgia vascular	
România	Chirurgie vasculară	
Slovenija	Kardiovaskularna kirurgija	
Slovensko	Cievna chirurgia	
Suomi/Finland	Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi	
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CARDIOLOGIA Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Cardiologie	
България	Кардиология	
Česká republika	Kardiologie	
Danmark	Kardiologi	
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie	
Eesti	Kardioloogia	
Ελλάς	Καρδιολογία	
España	Cardiología	
France	Pathologie cardio-vasculaire	
Ireland	Cardiology	
Italia	Cardiologia	
Κύπρος	Καρδιολογία	
Latvija	Kardioloģija	
Lietuva	Kardiologija	
Luxembourg	Cardiologie et angiologie	
Magyarország	Kardiológia	
Malta	Kardjoloġija	
Nederland	Cardiologie	
Österreich		
Polska	Kardiologia	
Portugal	Cardiologia	
România	Cardiologie	
Slovenija		
Slovensko	Kardiológia	
Suomi/Finland	Kardiologia/Kardiologi	
Sverige	Kardiologi	
United Kingdom	Cardiology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	GASTROENTEROLOGIA Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Gastro-entérologie/gastroenterologie	
България	Гастроентерология	
Česká republika	Gastroenterologie	
Danmark	Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme	
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie	
Eesti	Gastroenteroloogia	
Ελλάς	Γαστρεντερολογία	
España	Aparato digestivo	
France	Gastro-entérologie et hépatologie	
Ireland	Gastro-enterology	
Italia	Gastroenterologia	
Κύπρος	Γαστρεντερολογία	
Latvija	Gastroenteroloģija	
Lietuva	Gastroenterologija	
Luxembourg	Gastro-entérologie	
Magyarország	Gasztroenterológia	
Malta	Gastroenteroloġija	
Nederland	Leer van maag-darm-leverziekten	
Österreich		
Polska	Gastroenterologia	
Portugal	Gastrenterologia	
România	Gastroenterologie	
Slovenija	Gastroenterologija	
Slovensko	Gastroenterológia	
Suomi/Finland	Gastroenterologia/Gastroenterologi	
Sverige	Medicinsk gastroenterologi och hepatologi	
United Kingdom	Gastro-enterology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
REUMATOLOGIA Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Rhumathologie/reumatologie	
България	Ревматология	
Česká republika	Revmatologie	
Danmark	Reumatologi	
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie	
Eesti	Reumatoloogia	
Ελλάς	Ρευματολογία	
España	Reumatología	
France	Rhumathologie	
Ireland	Rheumatology	
Italia	Reumatologia	
Κύπρος	Ρευματολογία	
Latvija	Reimatoloģija	
Lietuva	Reumatologija	
Luxembourg	Rhumathologie	
Magyarország	Reumatológia	
Malta	Rewmatoloġija	
Nederland	Reumatologie	
Österreich		
Polska	Reumatologia	
Portugal	Reumatologia	
România	Reumatologie	
Slovenija		
Slovensko	Reumatológia	
Suomi/Finland	Reumatologia/Reumatologi	
Sverige	Reumatologi	
United Kingdom	Rheumatology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
EMATOLOGIA GENERALE Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Трансфузионна хематология	
Česká republika	Hematologie a transfúzní lékařství	
Danmark	Hæmatologi eller blodsygdomme	
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie	
Eesti	Hematoloogia	
Ελλάς	Αιματολογία	
España	Hematología y hemoterapia	
France		
Ireland	Haematology (clinical and laboratory)	
Italia	Ematologia	
Κύπρος	Αιματολογία	
Latvija	Hematoloģija	
Lietuva	Hematologija	
Luxembourg	Hématologie	
Magyarország	Haematológia	
Malta	Ematoloġija	
Nederland		
Österreich		
Polska	Hematologia	
Portugal	Imuno-hemoterapia	
România	Hematologie	
Slovenija		
Slovensko	Hematológia a transfúziológia	
Suomi/Finland	Kliininen hematologia/Klinisk hematologi	
Sverige	Hematologi	
United Kingdom	Haematology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
ENDOCRINOLOGIA Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Ендокринология и болести на обмяната	
Česká republika	Endokrinologie	
Danmark	Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme	
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie	
Eesti	Endokrinoloogia	
Ελλάς	Ενδοκρινολογία	
España	Endocrinología y nutrición	
France	Endocrinologie, maladies métaboliques	
Ireland	Endocrinology and diabetes mellitus	
Italia	Endocrinologia e malattie del ricambio	
Κύπρος	Ενδοκρινολογία	
Latvija	Endokrinoloģija	
Lietuva	Endokrinologija	
Luxembourg	Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition	
Magyarország	Endokrinológia	
Malta	Endokrinoloġija u Dijabete	
Nederland		
Österreich		
Polska	Endokrynologia	
Portugal	Endocrinologia	
România	Endocrinologie	
Slovenija		
Slovensko	Endokrinológia	
Suomi/Finland	Endokrinologia/endokrinologi	
Sverige	Endokrina sjukdomar	
United Kingdom	Endocrinology and diabetes mellitus	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	FISIOTERAPIA Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Belgique/België/Belgien	Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie	
България	Физикална и рехабилитационна медицина	
Česká republika	Rehabilitační a fyzikální medicína	
Danmark		
Deutschland	Physikalische und Rehabilitative Medizin	
Eesti	Taastusravi ja füsiaatria	
Ελλάς	Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση	
España	Medicina física y rehabilitación	
France	Rééducation et réadaptation fonctionnelles	
Ireland		
Italia	Medicina fisica e riabilitazione	
Κύπρος	Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση	
Latvija	Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna	
Lietuva	Fizinė medicina ir reabilitacija	
Luxembourg	Rééducation et réadaptation fonctionnelles	
Magyarország	Fizioterápia	
Malta		
Nederland	Revalidatiegeneeskunde	
Österreich	Physikalische Medizin	
Polska	Rehabilitacja medyczna	
Portugal	Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação	
România	Recuperare, medicină fizică şi balneologie	
Slovenija	Fizikalna in rehabilitacijska medicina	
Slovensko	Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia	
Suomi/Finland	Fysiatria/fysiatri	
Sverige	Rehabiliteringsmedicin	
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
STOMATOLOGIA Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien		
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España	Estomatología	
France	Stomatologie	
Ireland		
Italia	Odontostomatologia (hasta el 31 de diciembre de 1994)	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Stomatologie	
Magyarország		
Malta		
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal	Estomatologia	
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	NEUROPSICHIATRIA Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Belgique/België/Belgien	Neuropsychiatrie	
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland	Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)	
Eesti		
Ελλάς	Νευρολογία — Ψυχιατρική	
España		
France	Neuropsychiatrie	
Ireland		
Italia	Neuropsichiatria (hasta el 31 de octubre de 1999)	
Κύπρος	Νευρολογία — Ψυχιατρική	
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Neuropsychiatrie	
Magyarország		
Malta		
Nederland	Zenuw — en zielsziekten	
Österreich	Neurologie und Psychiatrie	
Polska		
Portugal		
România		
Slovenija		
Slovensko	Neuropsychiatria	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Belgique/België/Belgien	Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie	
България	Кожни и венерически болести	
Česká republika	Dermatovenerologie	
Danmark	Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme	
Deutschland	Haut — und Geschlechtskrankheiten	
Eesti	Dermatoveneroloogia	
Ελλάς	Δερματολογία — Αφροδισιολογία	
España	Dermatología médico-quirúrgica y venereología	
France	Dermatologie et vénéréologie	
Ireland		
Italia	Dermatologia e venerologia	
Κύπρος	Δερματολογία — Αφροδισιολογία	
Latvija	Dermatoloģija un veneroloģija	
Lietuva	Dermatovenerologija	
Luxembourg	Dermato-vénéréologie	
Magyarország	Bőrgyógyászat	
Malta	Dermato-venerejoloġija	
Nederland	Dermatologie en venerologie	
Österreich	Haut- und Geschlechtskrankheiten	
Polska	Dermatologia i wenerologia	
Portugal	Dermatovenereologia	
România	Dermatovenerologie	
Slovenija	Dermatovenerologija	
Slovensko	Dermatovenerológia	
Suomi/Finland	Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi	
Sverige	Hud- och könssjukdomar	
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
DERMATOLOGIA Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España		
France		
Ireland	Dermatology	
Italia		
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		
Magyarország		
Malta	Dermatoloġija	
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal		
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Dermatology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
VENEREOLOGIA Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España		
France		
Ireland	Genito-urinary-medicine	
Italia		
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		
Magyarország		
Malta	Mediċina Uro-ġenetali	
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal		
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Genito-urinary medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
RADIOLOGIA Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Радиобиология	
Česká republika		
Danmark		
Deutschland	Radiologie	
Eesti		
Ελλάς	Ακτινολογία — Ραδιολογία	
España	Electrorradiología	
France	Electro-radiologie	
Ireland	Radiology	
Italia	Radiologia (hasta el 31 de octubre de 1993)	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Électroradiologie	
Magyarország	Radiológia	
Malta		
Nederland	Radiologie	
Österreich	Radiologie	
Polska		
Portugal	Radiologia	
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
MEDICINA TROPICALE Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España		
France		
Ireland	Tropical medicine	
Italia	Medicina tropicale	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		
Magyarország	Trópusi betegségek	
Malta		
Nederland		
Österreich	Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene	
Polska	Medycyna transportu	
Portugal	Medicina tropical	
România		
Slovenija		
Slovensko	Tropická medicína	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Tropical medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	PSICHIATRIA INFANTILE Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Psychiatrie infanto-junvénile/Kinder en Jeugd-psychiatrie	
България	Детска психиатрия	
Česká republika	Dětská a dorostová psychiatrie	
Danmark	Børne- og ungdomspsykiatri	
Deutschland	Kinder — und Jugendpsychiatrie und — psychotherapie	
Eesti		
Ελλάς	Παιδοψυχιατρική	
España		
France	Pédo-psychiatrie	
Ireland	Child and adolescent psychiatry	
Italia	Neuropsichiatria infantile	
Κύπρος	Παιδοψυχιατρική	
Latvija	Bērnu psihiatrija	
Lietuva	Vaikų ir paauglių psichiatrija	
Luxembourg	Psychiatrie infantile	
Magyarország	Gyermek- és ifjúságpszichiátria	
Malta		
Nederland		
Österreich		
Polska	Psychiatria dzieci i młodzieży	
Portugal	Pedopsiquiatria	
România	Psihiatrie pediatrică	
Slovenija	Otroška in mladostniška psihiatrija	
Slovensko	Detská psychiatria	
Suomi/Finland	Lastenpsykiatria/barnpsykiatri	
Sverige	Barn- och ungdomspsykiatri	
United Kingdom	Child and adolescent psychiatry	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	GERIATRIA Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien		
България	Гериатрична медицина	
Česká republika	Geriatrie	
Danmark	Geriatri eller alderdommens sygdomme	
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España	Geriatría	
France		
Ireland	Geriatric medicine	
Italia	Geriatria	
Κύπρος	Γηριατρική	
Latvija		
Lietuva	Geriatrija	
Luxembourg	Gériatrie	
Magyarország	Geriátria	
Malta	Ġerjatrija	
Nederland	Klinische geriatrie	
Österreich		
Polska	Geriatria	
Portugal		
România	Geriatrie şi gerontologie	
Slovenija		
Slovensko	Geriatria	
Suomi/Finland	Geriatria/geriatri	
Sverige	Geriatrik	
United Kingdom	Geriatrics	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
MALATTIE RENALI Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Нефрология	
Česká republika	Nefrologie	
Danmark	Nefrologi eller medicinske nyresygdomme	
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie	
Eesti	Nefroloogia	
Ελλάς	Νεφρολογία	
España	Nefrología	
France	Néphrologie	
Ireland	Nephrology	
Italia	Nefrologia	
Κύπρος	Νεφρολογία	
Latvija	Nefroloģija	
Lietuva	Nefrologija	
Luxembourg	Néphrologie	
Magyarország	Nefrológia	
Malta	Nefroloġija	
Nederland		
Österreich		
Polska	Nefrologia	
Portugal	Nefrologia	
România	Nefrologie	
Slovenija	Nefrologija	
Slovensko	Nefrológia	
Suomi/Finland	Nefrologia/nefrologi	
Sverige	Medicinska njursjukdomar (nefrologi)	
United Kingdom	Renal medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
MALATTIE INFETTIVE Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Инфекциозни болести	
Česká republika	Infekční lékařství	
Danmark	Infektionsmedicin	
Deutschland		
Eesti	Infektsioonhaigused	
Ελλάς		
España		
France		
Ireland	Infectious diseases	
Italia	Malattie infettive	
Κύπρος	Λοιμώδη Νοσήματα	
Latvija	Infektoloģija	
Lietuva	Infektologija	
Luxembourg	Maladies contagieuses	
Magyarország	Infektológia	
Malta	Mard Infettiv	
Nederland		
Österreich		
Polska	Choroby zakaźne	
Portugal	Infecciologia	
România	Boli infecțioase	
Slovenija	Infektologija	
Slovensko	Infektológia	
Suomi/Finland	Infektiosairaudet/infektionssjukdomar	
Sverige	Infektionssjukdomar	
United Kingdom	Infectious diseases	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Социална медицина и здравен мениджмънт Комунална хигиена	
Česká republika	Hygiena a epidemiologie	
Danmark	Samfundsmedicin	
Deutschland	Öffentliches Gesundheitswesen	
Eesti		
Ελλάς	Κοινωνική Ιατρική	
España	Medicina preventiva y salud pública	
France	Santé publique et médecine sociale	
Ireland	Public health medicine	
Italia	Igiene e medicina preventiva	
Κύπρος	Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική	
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Santé publique	
Magyarország	Megelőző orvostan és népegészségtan	
Malta	Saħħa Pubblika	
Nederland	Maatschappij en gezondheid	
Österreich	Sozialmedizin	
Polska	Zdrowie publiczne, epidemiologia	
Portugal	Saúde pública	
România	Sănătate publică şi management	
Slovenija	Javno zdravje	
Slovensko	Verejné zdravotníctvo	
Suomi/Finland	Terveydenhuolto/hälsovård	
Sverige	Socialmedicin	
United Kingdom	Public health medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
FARMACOLOGIA Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Клинична фармакология и терапия Фармакология	
Česká republika	Klinická farmakologie	
Danmark	Klinisk farmakologi	
Deutschland	Pharmakologie und Toxikologie	
Eesti		
Ελλάς		
España	Farmacología clínica	
France		
Ireland	Clinical pharmacology and therapeutics	
Italia	Farmacologia	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		
Magyarország	Klinikai farmakológia	
Malta	Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika	
Nederland		
Österreich	Pharmakologie und Toxikologie	
Polska	Farmakologia kliniczna	
Portugal		
România	Farmacologie clinică	
Slovenija		
Slovensko	Klinická farmakológia	
Suomi/Finland	Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling	
Sverige	Klinisk farmakologi	
United Kingdom	Clinical pharmacology and therapeutics	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	MEDICINA DEL LAVORO Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde	
България	Трудова медицина	
Česká republika	Pracovní lékařství	
Danmark	Arbejdsmedicin	
Deutschland	Arbeitsmedizin	
Eesti		
Ελλάς	Ιατρική της Εργασίας	
España	Medicina del trabajo	
France	Médecine du travail	
Ireland	Occupational medicine	
Italia	Medicina del lavoro	
Κύπρος	Ιατρική της Εργασίας	
Latvija	Arodslimības	
Lietuva	Darbo medicina	
Luxembourg	Médecine du travail	
Magyarország	Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)	
Malta	Mediċina Okkupazzjonali	
Nederland	Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde	
Österreich	Arbeits- und Betriebsmedizin	
Polska	Medycyna pracy	
Portugal	Medicina do trabalho	
România	Medicina muncii	
Slovenija	Medicina dela, prometa in športa	
Slovensko	Pracovné lekárstvo	
Suomi/Finland	Työterveyshuolto/företagshälsovård	
Sverige	Yrkes- och miljömedicin	
United Kingdom	Occupational medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
ALLERGOLOGIA Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Клинична алергология	
Česká republika	Alergologie a klinická imunologie	
Danmark	Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme	
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς	Αλλεργιολογία	
España	Alergología	
France		
Ireland		
Italia	Allergologia ed immunologia clinica	
Κύπρος	Αλλεργιολογία	
Latvija	Alergoloģija	
Lietuva	Alergologija ir klinikinė imunologija	
Luxembourg		
Magyarország	Allergológia és klinikai immunológia	
Malta		
Nederland	Allergologie en inwendige geneeskunde	
Österreich		
Polska	Alergologia	
Portugal	Imuno-alergologia	
România	Alergologie şi imunologie clinică	
Slovenija		
Slovensko	Klinická imunológia a alergológia	
Suomi/Finland		
Sverige	Allergisjukdomar	
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Belgique/België/Belgien	Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen	
България		
Česká republika		
Danmark	Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme	
Deutschland	Visceralchirurgie	
Eesti		
Ελλάς		
España	Cirugía del aparato digestivo	
France	Chirurgie viscérale et digestive	
Ireland		
Italia	Chirurgia dell'aparato digestivo	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva	Abdominalinė chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie gastro-entérologique	
Magyarország		
Malta		
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal		
România		
Slovenija	Abdominalna kirurgija	
Slovensko	Gastroenterologická chirurgia	
Suomi/Finland	Gastroenterologinen kirurgia/gastroenterologisk kirurgi	
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	MEDICINA NUCLEARE Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien	Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde	
България	Нуклеарна медицина	
Česká republika	Nukleární medicína	
Danmark	Klinisk fysiologi og nuklearmedicin	
Deutschland	Nuklearmedizin	
Eesti		
Ελλάς	Πυρηνική Ιατρική	
España	Medicina nuclear	
France	Médecine nucléaire	
Ireland		
Italia	Medicina nucleare	
Κύπρος	Πυρηνική Ιατρική	
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Médecine nucléaire	
Magyarország	Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)	
Malta	Mediċina Nukleari	
Nederland	Nucleaire geneeskunde	
Österreich	Nuklearmedizin	
Polska	Medycyna nuklearna	
Portugal	Medicina nuclear	
România	Medicină nucleară	
Slovenija	Nuklearna medicina	
Slovensko	Nukleárna medicína	
Suomi/Finland	Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/ klinisk fysiologi och nukleärmedicin	
Sverige	Nukleärmedicin	
United Kingdom	Nuclear medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
MEDICINA INFORTUNISTICA Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Спешна медицина	
Česká republika	Traumatologie Urgentní medicína	
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España		
France		
Ireland	Emergency medicine	
Italia		
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		
Magyarország	Traumatológia	
Malta	Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza	
Nederland		
Österreich		
Polska	Medycyna ratunkowa	
Portugal		
România	Medicină de urgenţă	
Slovenija		
Slovensko	Úrazová chirurgia/urgentná medicina	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Accident and emergency medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
	NEUROFISIOLOGIA CLINICA Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Belgique/België/Belgien		
България		
Česká republika		
Danmark	Klinisk neurofysiologi	
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España	Neurofisiología clínica	
France		
Ireland	Clinical neurophysiology	
Italia		
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		
Magyarország		
Malta	Newrofiżjoloġija Klinika	
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal		
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland	Kliininen neurofysiologia/klinisk neurofysiologi	
Sverige	Klinisk neurofysiologi	
United Kingdom	Clinical neurophysiology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE (FORMAZIONE DI BASE DI MEDICO) Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien		
България	Лицево-челюстна хирургия	
Česká republika	Maxilofaciální chirurgie	
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España	Cirugía oral y maxilofacial	
France	Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie	
Ireland		
Italia	Chirurgia maxillo-facciale	
Κύπρος		
Latvija	Mutes, sejas un žokļu ķirurģija	
Lietuva	Veido ir žandikaulių chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie maxillo-faciale	
Magyarország	Szájsebészet	
Malta		
Nederland		
Österreich	Mund — Kiefer — und Gesichtschirurgie	
Polska	Chirurgia szczękowo-twarzowa	
Portugal	Cirurgia maxilo-facial	
România		
Slovenija	Maksilofacialna kirurgija	
Slovensko	Maxilofaciálna chirurgia	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CHIRURGIA DENTARIA, DELLA BOCCA E MAXILLO-FACCIALE (FORMAZIONE DI BASE DI MEDICO E DI DENTISTA) Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/ België/Belgien	Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie	
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland	Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	
Eesti		
Ελλάς		
España		
France		
Ireland	Oral and maxillo-facial surgery	
Italia		
Κύπρος	Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική	
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale	
Magyarország	Arc-állcsont-szájsebészet	
Malta	Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ	
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal		
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland	Suu- ja leukakirurgia/oral och maxillofacial kirurgi	
Sverige		
United Kingdom	Oral and maxillo-facial surgery»	

2. **Infermieri**

31977 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1), modificata da:

— 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— 31981 L 1057: 31992 L 0077: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14.12.1981 (GU L 385 del 31.12.1981, pag. 25),

— 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— 31989 L 0594: 31992 L 0077: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30.10.1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19),

— 31989 L 0595: 31992 L 0077: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 10.10.1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 30),

— 31990 L 0658: 31992 L 0077: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

— 52005 XC 0127(05): Comunicazione — Notifica relativa agli enti che rilasciano diplomi di infermiere responsabile dell'assistenza generale e di ostetrica del 27.1.2005 (GU C 22 del 27.1.2005, pag. 18),

— 52005 XC 0521(04): Notifica relativa al titolo professionale di infermiere responsabile dell'assistenza generale del 21.5.2005 (GU C 123 del 21.5.2005, pag. 6).

a) Nell'articolo 1, paragrafo 2 si aggiunge:

«in Bulgaria:

"Медицинска сестра";

in Romania:

"asistent medical generalist"»

b) Dopo l'articolo 4 quater si inseriscono gli articoli seguenti:

«*Articolo 4 quinquies*

1. In deroga alla presente direttiva, la Bulgaria può autorizzare le persone in possesso del titolo di фелдшер (feldsher) rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1º gennaio 2000 a continuare a esercitare detta professione, benché la loro attività sia in parte disciplinata dalla presente direttiva.

2. Le persone in possesso del titolo bulgaro di фелдшер (feldsher) di cui al paragrafo 1 non hanno diritto al riconoscimento professionale in altri Stati membri in virtù della presente direttiva.

Articolo 4 sexies

Per quanto riguarda il titolo rumeno di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti:

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Romania anteriormente alla data di adesione e non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 77/453/CEE, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i seguenti diplomi, certificati e gli altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale se corredati di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per il periodo di seguito specificato:

— diploma di infermiere (*Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist*) con istruzione postsecondaria ottenuta da una *şcoală postliceală* — almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.»;

c) Nell'allegato, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Медицинска сестра"	Университет»	

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România	1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată	1. Universităţi	
	2. Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată	2. Universităţi»	

3. **Dentisti**

a) 31978 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:

— 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— 31981 L 1057: 31992 L 0077: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14.12.1981 (GU L 385 del 31.12.1981, pag. 25),

— 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— 31989 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30.10.1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19),

— 31990 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

— 52005 XC 0127(04): Comunicazione — Notifica di denominazioni di specializzazioni odontoiatriche del 27.1.2005 (GU C 22 del 27.1.2005, pag. 17),

— 52005 XC 0521(02): Notifica dei titoli di dentista e di dentista specialista del 21.5.2005 (GU C 123 del 21.5.2005, pag. 4),

i) Nell'articolo 1 si aggiunge:

«— in Bulgaria:

Лекар по дентална медицина,

— in Romania:

medic dentist».

ii) Nell'articolo 8, paragrafo 1, i termini articoli 2, 4, 7, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater e 19 quinquies sono sostituiti dai termini articoli 2, 4, 7, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies e 19 sexies.

iii) Nell'articolo 17, i termini previste dall'articolo 2, dall'articolo 7, paragrafo 1 e dagli articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater e 19 quinquies sono sostituiti dai termini previste dall'articolo 2, dall'articolo 7, paragrafo 1 e dagli articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies e 19 sexies.

iv) Dopo l'articolo 19 quinquies è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 19 sexies*

1. A decorrere dalla data di adesione della Romania, gli Stati membri riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Romania a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico anteriormente al 1º ottobre 2003, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità rumene da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Romania effettivamente, lecitamente e a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni cui sono soggetti i titolari del diploma di cui all'allegato A della presente direttiva.

2. Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo paragrafo le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.»

v) Nell'allegato A, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Магистър" по "Дентална медицина" с професионална квалификация "Магистър-лекар по дентална медицина"	Факултет по дентална медицина към Медицински университет»	

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România	Diplomă de licenţă de medic dentist	Universităţi»	

vi) Nell'allegato B, punto 1 Ortodonzia, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Свидетелство за призната специалност по "Ортодонтия"	Факултет по дентална медицина към Медицински университет»	

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România»			

vii) Nell'allegato B, punto 2, Chirurgia odontostomatologica, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Свидетелство за призната специалност по "Орална хирургия"	Факултет по дентална медицина към Медицински университет»	

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România»			

b) 31978 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10), modificata da:

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

Nell'articolo 6, i termini degli articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater e 19 quinquies sono sostituiti dai termini degli articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies e 19 sexies.

4. **Veterinaria**

31978 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da:

— 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

— 31981 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14.12.1981 (GU L 385 del 31.12.1981, pag. 25),

— 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— 31989 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30.10.1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19),

— 31990 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

Nell'allegato, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар	1. Лесотехнически университет — Факултет по ветеринарна медицина 2. Тракийски университет — Факултет по ветеринарна медицина»	

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România	Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar	Universităţi»	

5. **Ostetriche**

31980 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 1), modificata da:

— 31980 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22.12.1980 (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 74),

— 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

— 31989 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30.10.1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19),

— 31990 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

— 52005 XC 0127(05): Comunicazione — Notifica relativa agli enti che rilasciano diplomi di infermiere responsabile dell'assistenza generale e di ostetrica del 27.1.2005 (GU C 22 del 27.1.2005, pag. 18).

a) Nell'articolo 1 si aggiunge:

«in Bulgaria:

— "Акушерка",

in Romania:

— "Moaşă".»

b) Dopo l'articolo 5 quater è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 quinquies

Per quanto riguarda il titolo rumeno di ostetrica, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti:

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di ostetrica (asistent medical obstetrică-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 80/155/CEE, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente ai fini dell'esercizio delle attività di ostetrica detti diplomi, certificati e altri titoli di ostetrica se corredati di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.»

c) Nell'allegato, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Акушерка"	Университет»	

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România	Diplomă de licenţă de moaşă	Universităţi»	

6. **Farmacia**

31985 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37), modificata da:

— 31985 L 0584: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20.12.1985 (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 42),

— 31990 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

Nell'allegato, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Магистър" по "Фармация" с професионална квалификация "Магистър-фармацевт"	Фармацевтичен факултет към Медицински университет»	

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România	Diplomă de licență de farmacist	Universități»	

IV. *ARCHITETTURA*

31985 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15), modificata da:

— 31985 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20.12.1985 (GU L 376 del 31.12.1985, pag. 1),

— 31986 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27.1.1986 (GU L 27 dell'1.2.1986, pag. 71),

— 31990 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

— 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1),

— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

a) All'articolo 11 si aggiunge:

«y) *in Bulgaria:*

Diplomi, rilasciati da istituti di istruzione superiore legalmente riconosciuti, con i titoli архитект (architetto), строителен инженер (ingegnere civile) o инженер (ingegnere) come segue:

Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности Урбанизъм и Архитектура (Università di architettura, ingegneria civile e geodesia — Sofia: specializzazioni Urbanistica e Architettura) e tutte le specializzazioni ingegneristiche negli indirizzi: конструкции на сгради и съоръжения (costruzione di edifici e strutture), пътища (strade), транспорт (trasporti), хидротехника и водно строителство (idraulica e costruzioni idrauliche), мелиорации и др. (irrigazione ecc.);

i diplomi rilasciati da università e istituti di istruzione superiori tecnici nel settore delle costruzioni con gli indirizzi: електро- и топлотехника (elettrotecnica e termotecnica), съобщителна и комуникационна техника(-tecnica e tecnologia delle telecomunicazioni), строителни технологии (tecnologie delle costruzioni), приложна геодезия (geodesia applicata) e ландшафт и др. (paesaggistica ecc.) nel settore delle costruzioni).

Al fine di svolgere attività di progettazione nei settori dell'architettura e delle costruzioni, il diploma dev'essere corredato di un придружени от удостоверение за проектантска правоспособност (certificato attestante la capacità giuridica in materia di progettazione), rilasciato dall'Ordine degli architetti Камарата на архитектите e dall'Ordine degli ingegneri in progettazione degli investimenti Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore della progettazione degli investimenti;

z) *in Romania:*

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti (Università di architettura e urbanistica Ion Mincu di Bucarest):

— 1953-1966 Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti (Istituto di architettura Ion Mincu di Bucarest), Arhitect (Architetto),

— 1967-1974 Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti (Istituto di architettura Ion Mincu di Bucarest), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (diploma di architetto, specializzazione: architettura),

— 1975-1977 Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Istituto di architettura Ion Mincu di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (diploma di architetto, specializzazione: architettura),

— 1978-1991 Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare (Istituto di architettura Ion Mincu di Bucarest, Facoltà di architettura e pianificazione), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare (diploma di architetto, specializzazione: architettura e pianificazione),

— 1992-1993 Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Istituto di architettura Ion Mincu di Bucarest, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism (diploma di architetto, specializzazione: architettura e urbanistica),

— 1994-1997 Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Istituto di architettura Ion Mincu di Bucarest, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licenţă, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura),

— 1998-1999 Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Istituto di architettura Ion Mincu di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licenţă, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura),

— dal 2000 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Università di architettura e urbanistica Ion Mincu di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Università tecnica di Cluj-Napoca):

— 1990-1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politecnico di Cluj-Napoca, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura),

— 1993-1994 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura),

— 1994-1997 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licenţă, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura),

— 1998-1999 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licenţă, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura),

— dal 2000 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi (Università tecnica Gh. Asachi di Iaşi):

— 1993 Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Università tecnica Gh. Asachi di Iaşi, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura),

— 1994-1999 Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Università tecnica Gh.Asachi di Iaşi, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licenţă, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura),

— 2000-2003 Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Università tecnica Gh.Asachi di Iaşi, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura),

— dal 2004 Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Arhitectură (Università tecnica Gh. Asachi di Iaşi, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

Universitatea Politehnica din Timişoara (Politecnico di Timişoara):

— 1993-1995 Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Università tecnica di Timişoara, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură generală (diploma di architetto, indirizzo: architettura e urbanistica, specializzazione: architettura generale),

— 1995-1998 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Politecnico di Timişoara, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licenţă, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura),

— 1998-1999 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politecnico di Timişoara, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licenţă, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura),

— dal 2000 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politecnico di Timişoara, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

Universitatea din Oradea (Università di Oradea):

— 2002 Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului (Università di Oradea, Facoltà di tutela ambientale), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura),

— dal 2003 Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii (Facoltà di architettura e ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Università Spiru Haret di Bucarest):

— dal 2002 Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Università Spiru Haret di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura).».

V. *PROFESSIONI REGOLAMENTATE IN GENERE*

32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

a) Dopo l'articolo 23 è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 23 bis*

Circostanze specifiche

1. In deroga alla presente direttiva, la Bulgaria può autorizzare le persone in possesso del titolo di фелдшер (feldsher) rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1º gennaio 2000 a continuare a esercitare detta professione, benché la loro attività sia in parte disciplinata dalle disposizioni della presente direttiva riguardanti, rispettivamente, i medici e gli infermieri responsabili dell'assistenza generale.

2. Le persone in possesso del titolo bulgaro di фелдшер (feldsher) di cui al paragrafo 1 non hanno diritto al riconoscimento professionale in altri Stati membri in virtù della presente direttiva come medici e infermieri responsabili dell'assistenza generale.»

b) Dopo l'articolo 33 è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 33 bis*

Per quanto riguarda il titolo rumeno di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti.

Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31, ogni Stato membro riconosce il titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale (*Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist*) con istruzione post-secondaria ottenuta da una *şcoală postliceală* come prova sufficiente se corredato di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti la data di rilascio dell'attestato.

Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.».

c) Nell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, le parole «… rilasciati in Italia, Spagna, Austria, Repubblica ceca e Slovacchia …» sono sostituite da «rilasciati in Italia, Spagna, Austria, Repubblica ceca, Slovacchia e Romania».

d) Dopo l'articolo 43 è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 43 bis*

Per quanto riguarda il titolo rumeno di ostetrica, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti.

Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di titoli di ostetrica (asistent medical obstetrică-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, ogni Stato membro riconosce detti titoli come prova sufficiente ai fini dell'esercizio delle attività di ostetrica se corredati di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.».

e) Nell'allegato II «Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii)» si aggiunge:

a) Nella sezione «3. Settore marittimo», sottosezione «a) Navigazione marittima», dopo la voce relativa ai Paesi Bassi si aggiunge:

«*in Romania*

— timoniere marittimo II/ 4 ST CW (timonier maritim)»;

b) Nella sezione «3. Settore marittimo», sottosezione «a) Navigazione marittima», dopo «qualifiche ottenute dopo corsi di formazione» e dopo la voce relativa ai Paesi Bassi si aggiunge:

«in Romania, per timoniere marittimo II/ 4 ST CW (timonier maritim):»

1. età: 18 anni compiuti;

2. a) appropriato certificato di idoneità di marittimo (scuola secondaria di studi marittimi); servizio di navigazione come marittimo della durata di 24 mesi a bordo di navi marittime, di cui almeno 12 mesi nell'arco degli ultimi cinque anni; frequenza di un corso riconosciuto per la promozione a livelli esecutivi (7 giorni); oppure

b) appropriato certificato di idoneità di marittimo (scuola secondaria di studi marittimi) e certificato di idoneità di operatore radio, operatore tecnico nel servizio marittimo mobile; servizio di navigazione come marittimo e come operatore radio, operatore tecnico nel servizio marittimo mobile della durata di 24 mesi o come operatore GMDSS-GOC; frequenza di un corso riconosciuto per la promozione a livelli esecutivi (7 giorni);

f) Nell'allegato V.1., punto 5.1.1. «Titoli di formazione medica di base» si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по "Медицина" и професионална квалификация "Магистър-лекар"	Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)		1º gennaio 2007»

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România	Diplomă de licență de doctor medic	Universități		1º gennaio 2007»

g) Nell'allegato V.1., punto 5.1.2. Titoli di formazione di medico specializzato si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Свидетелство за призната специалност	Медицински университет, Висш медицински институт или Военномедицин-ска академия	1º gennaio 2007»

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România	Certificat de medic specialist	Ministerul Sănătății Publici	1º gennaio 2007»

h) L'allegato V.1., punto 5.1.3. Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche è sostituito dal seguente:

«5.1.3. *Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche*

Paese	Anestesia Durata minima della specializzazione: 3 anni	Chirurgia generale Durata minima della specializzazione: 5 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie	Chirurgie/Heelkunde
България	Анестезиология и интензивно лечение	Хирургия
Česká republika	Anesteziologie a resuscitace	Chirurgie
Danmark	Anæstesiologi	Kirurgi eller kirurgiske sygdomme
Deutschland	Anästhesiologie	(Allgemeine) Chirurgie
Eesti	Anestesioloogia	Üldkirurgia
Ελλάς	Αναισθησιολογία	Χειρουργική
España	Anestesiología y Reanimación	Cirugía general y del aparato digestivo
France	Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale	Chirurgie générale
Ireland	Anaesthesia	Cirugía general
Italia	Anestesia e rianimazione	Chirurgia generale
Κύπρος	Αναισθησιολογία	Γενική Χειρουργική
Latvija	Anesteziolo ģ ija un reanimatolo ģ ija	Ķirur ģ ija
Lietuva	Anesteziologija reanimatologija	Chirurgija
Luxembourg	Anesthésie-réanimation	Chirurgie générale
Magyarország	Aneszteziológia és intenzív terápia	Sebészet
Malta	Anestežija u Kura Intensiva	Kirur ġ ija Ġenerali
Nederland	Anesthesiologie	Heelkunde
Österreich	Anästhesiologie und Intensivmedizin	Chirurgie
Polska	Anestezjologia i intensywna terapia	Chirurgia ogólna
Portugal	Anestesiologia	Cirurgia geral
România	Anestezie şi terapie intensivă	Chirurgie generală
Slovenija	Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	Splošna kirurgija
Slovensko	Anestéziológia a intenzívna medicína	Chirurgia
Suomi/Finland	Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård	Yleiskirurgia/Allmän kirurgi
Sverige	Anestesi och intensivvård	Kirurgi
United Kingdom	Anaesthetics	General surgery

Paese	Neurochirurgia Durata minima della specializzazione: 5 anni	Ostetricia e ginecologia Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde
България	Неврохирургия	Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина
Česká republika	Neurochirurgie	Gynekologie a porodnictví
Danmark	Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme	Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
Deutschland	Neurochirurgie	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Eesti	Neurokirurgia	Sünnitusabi ja günekoloogia
Ελλάς	Νευροχειρουργική	Μαιευτική-Γυναικολογία
España	Neurocirugía	Obstetricia y ginecología
France	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique
Ireland	Neurosurgery	Obstetrics and gynaecology
Italia	Neurochirurgia	Ginecologia e ostetricia
Κύπρος	Νευροχειρουργική	Μαιευτική — Γυναικολογία
Latvija	Neiroķirurģija	Ginekoloģija un dzemdniecība
Lietuva	Neurochirurgija	Akušerija ginekologija
Luxembourg	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique
Magyarország	Idegsebészet	Szülészet-nőgyógyászat
Malta	Newrokirurġija	Ostetriċja u Ġinekoloġija
Nederland	Neurochirurgie	Verloskunde en gynaecologie
Österreich	Neurochirurgie	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Polska	Neurochirurgia	Położnictwo i ginekologia
Portugal	Neurocirurgia	Ginecologia e obstetricia
România	Neurochirurgie	Obstetrică-ginecologie
Slovenija	Nevrokirurgija	Ginekologija in porodništvo
Slovensko	Neurochirurgia	Gynekológia a pôrodníctvo
Suomi/Finland	Neurokirurgia/Neurokirurgi	Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
Sverige	Neurokirurgi	Obstetrik och gynekologi
United Kingdom	Neurosurgery	Obstetrics and gynaecology

Paese	Medicina interna Durata minima della specializzazione: 5 anni	Oftalmologia Durata minima della specializzazione: 3 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Médecine interne/Inwendige geneeskunde	Ophtalmologie/Oftalmologie
България	Вътрешни болести	Очни болести
Česká republika	Vnitřní lékařství	Oftalmologie
Danmark	Intern medicin	Oftalmologi eller øjensygdomme
Deutschland	Innere Medizin	Augenheilkunde
Eesti	Sisehaigused	Oftalmoloogia
Ελλάς	Παθολογία	Οφθαλμολογία
España	Medicina interna	Oftalmología
France	Médecine interne	Ophtalmologie
Ireland	General medicine	Ophthalmic surgery
Italia	Medicina interna	Oftalmologia
Κύπρος	Παθολογία	Οφθαλμολογία
Latvija	Internā medicīna	Oftalmoloģija
Lietuva	Vidaus ligos	Oftalmologija
Luxembourg	Médecine interne	Ophtalmologie
Magyarország	Belgyógyászat	Szemészet
Malta	Mediċina Interna	Oftalmoloġija
Nederland	Interne geneeskunde	Oogheelkunde
Österreich	Innere Medizin	Augenheilkunde und Optometrie
Polska	Choroby wewnętrzne	Okulistyka
Portugal	Medicina interna	Oftalmologia
România	Medicină internă	Oftalmologie
Slovenija	Interna medicina	Oftalmologija
Slovensko	Vnútorné lekárstvo	Oftalmológia
Suomi/Finland	Sisätaudit/Inre medicin	Silmätaudit/Ögonsjukdomar
Sverige	Internmedicine	Ögonsjukdomar (oftalmologi)
United Kingdom	General (internal) medicine	Ophthalmology

Paese	Otorinolaringoiatria Durata minima della specializzazione: 3 anni	Pediatria Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie	Pédiatrie/Pediatrie
България	Ушно-носно-гърлени болести	Детски болести
Česká republika	Otorinolaryngologie	Dětské lékařství
Danmark	Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme	Pædiatri eller sygdomme hos børn
Deutschland	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	Kinder — und Jugendheilkunde
Eesti	Otorinolarüngoloogia	Pediaatria
Ελλάς	Ωτορινολαρυγγολογία	Παιδιατρική
España	Otorrinolaringología	Pediatría y sus áreas específicas
France	Oto-rhino-laryngologie	Pédiatrie
Ireland	Otolaryngology	Paediatrics
Italia	Otorinolaringoiatria	Pédiatria
Κύπρος	Ωτορινολαρυγγολογία	Παιδιατρική
Latvija	Otolaringoloģija	Pediatrija
Lietuva	Otorinolaringologija	Vaikų ligos
Luxembourg	Oto-rhino-laryngologie	Pédiatrie
Magyarország	Fül-orr-gégegyógyászat	Csecsemő- és gyermekgyógyászat
Malta	Otorinolaringoloġija	Pedjatrija
Nederland	Keel-, neus- en oorheelkunde	Kindergeneeskunde
Österreich	Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten	Kinder — und Jugendheilkunde
Polska	Otorynolaryngologia	Pediatria
Portugal	Otorrinolaringologia	Pediatria
România	Otorinolaringologie	Pediatrie
Slovenija	Otorinolaringológija	Pediatrija
Slovensko	Otorinolaryngológia	Pediatria
Suomi/Finland	Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar	Lastentaudit/Barnsjukdomar
Sverige	Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)	Barn- och ungdomsmedicin
United Kingdom	Otolaryngology	Paediatrics

Paese	Malattie dell'apparato respiratorio Durata minima della specializzazione: 4 anni	Urologia Durata minima della specializzazione: 5 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Pneumologie	Urologie
България	Пневмология и фтизиатрия	Урология
Česká republika	Tuberkulóza a respirační nemoci	Urologie
Danmark	Medicinske lungesygdomme	Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
Deutschland	Pneumologie	Urologie
Eesti	Pulmonoloogia	Uroloogia
Ελλάς	Φυματιολογία- Πνευμονολογία	Ουρολογία
España	Neumología	Urología
France	Pneumologie	Urologie
Ireland	Respiratory medicine	Urology
Italia	Malattie dell'apparato respiratorio	Urologia
Κύπρος	Πνευμονολογία — Φυματιολογία	Ουρολογία
Latvija	Ftiziopneimonoloģija	Uroloģija
Lietuva	Pulmonologija	Urologija
Luxembourg	Pneumologie	Urologie
Magyarország	Tüdőgyógyászat	Urológia
Malta	Mediċina Respiratorja	Uroloġija
Nederland	Longziekten en tuberculose	Urologie
Österreich	Lungenkrankheiten	Urologie
Polska	Choroby płuc	Urologia
Portugal	Pneumologia	Urologia
România	Pneumologie	Urologie
Slovenija	Pnevmologija	Urologija
Slovensko	Pneumológia a ftizeológia	Urológia
Suomi/Finland	Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi	Urologia/Urologi
Sverige	Lungsjukdomar (pneumologi)	Urologi
United Kingdom	Respiratory medicine	Urology

Paese	Ortopedia Durata minima della specializzazione: 5 anni	Anatomia patologica Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde	Anatomie pathologique/Pathologische anatomie
България	Ортопедия и травматология	Обща и клинична патология
Česká republika	Ortopedie	Patologická anatomie
Danmark	Ortopædisk kirurgi	Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser
Deutschland	Orthopädie (und Unfallchirurgie)	Pathologie
Eesti	Ortopeedia	Patoloogia
Ελλάς	Ορθοπεδική	Παθολογική Ανατομική
España	Cirugía ortopédica y traumatología	Anatomía patológica
France	Chirurgie orthopédique et traumatologie	Anatomie et cytologie pathologiques
Ireland	Trauma and orthopaedic surgery	Morbid anatomy and histopathology
Italia	Ortopedia e traumatologia	Anatomia patologica
Κύπρος	Ορθοπεδική	Παθολογοανατομία — Ιστολογία
Latvija	Traumatoloģija un ortopēdija	Patoloģija
Lietuva	Ortopedija traumatologija	Patologija
Luxembourg	Orthopédie	Anatomie pathologique
Magyarország	Ortopédia	Patológia
Malta	Kirurġija Ortopedika	Istopatoloġija
Nederland	Orthopedie	Pathologie
Österreich	Orthopädie und Orthopädische Chirurgie	Pathologie
Polska	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	Patomorfologia
Portugal	Ortopedia	Anatomia patologica
România	Ortopedie şi traumatologie	Anatomie patologică
Slovenija	Ortopedska kirurgija	Anatomska patologija in citopatologija
Slovensko	Ortopédia	Patologická anatómia
Suomi/Finland	Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi	Patologia/Patologi
Sverige	Ortopedi	Klinisk patologi
United Kingdom	Trauma and orthopaedic surgery	Histopathology

Paese	Neurologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	Psichiatria Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Neurologie	Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie
България	Нервни болести	Психиатрия
Česká republika	Neurologie	Psychiatrie
Danmark	Neurologi eller medicinske nervesygdomme	Psykiatri
Deutschland	Neurologie	Psychiatrie und Psychotherapie
Eesti	Neuroloogia	Psühhiaatria
Ελλάς	Νευρολογία	Ψυχιατρική
España	Neurología	Psiquiatría
France	Neurologie	Psychiatrie
Ireland	Neurology	Psychiatry
Italia	Neurologia	Psichiatria
Κύπρος	Νευρολογία	Ψυχιατρική
Latvija	Neiroloģija	Psihiatrija
Lietuva	Neurologija	Psichiatrija
Luxembourg	Neurologie	Psychiatrie
Magyarország	Neurológia	Pszichiátria
Malta	Newroloġija	Psikjatrija
Nederland	Neurologie	Psychiatrie
Österreich	Neurologie	Psychiatrie
Polska	Neurologia	Psychiatria
Portugal	Neurologia	Psiquiatria
România	Neurologie	Psihiatrie
Slovenija	Nevrologija	Psihiatrija
Slovensko	Neurológia	Psychiatria
Suomi/Finland	Neurologia/Neurologi	Psykiatria/Psykiatri
Sverige	Neurologi	Psykiatri
United Kingdom	Neurology	General psychiatry

Paese	Radiodiagnostica Durata minima della specializzazione: 4 anni	Radioterapia Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Radiodiagnostic/Röntgendiagnose	Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie
България	Образна диагностика	Лъчелечение
Česká republika	Radiologie a zobrazovací metody	Radiační onkologie
Danmark	Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse	Onkologi
Deutschland	(Diagnostische) Radiologie	Strahlentherapie
Eesti	Radioloogia	Onkoloogia
Ελλάς	Ακτινοδιαγνωστική	Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία
España	Radiodiagnóstico	Oncología radioterápica
France	Radiodiagnostic et imagerie médicale	Oncologie radiothérapique
Ireland	Diagnostic radiology	Radiation oncology
Italia	Radiodiagnostica	Radioterapia
Κύπρος	Ακτινολογία	Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Latvija	Diagnostiskā radioloģija	Terapeitiskā radioloģija
Lietuva	Radiologija	Onkologija radioterapija
Luxembourg	Radiodiagnostic	Radiothérapie
Magyarország	Radiológia	Sugárterápia
Malta	Radjoloġija	Onkoloġija u Radjoterapija
Nederland	Radiologie	Radiotherapie
Österreich	Medizinische Radiologie-Diagnostik	Strahlentherapie — Radioonkologie
Polska	Radiologia i diagnostyka obrazowa	Radioterapia onkologiczna
Portugal	Radiodiagnóstico	Radioterapia
România	Radiologie-imagistică medicală	Radioterapie
Slovenija	Radiologija	Radioterapija in onkologija
Slovensko	Rádiológia	Radiačná onkológia
Suomi/Finland	Radiologia/Radiologi	Syöpätaudit/Cancersjukdomar
Sverige	Medicinsk radiologi	Tumörsjukdomar (allmän onkologi)
United Kingdom	Clinical radiology	Clinical oncology

Paese	Chirurgia plastica Durata minima della specializzazione: 5 anni	Biologia clinica Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde	Biologie clinique/Klinische biologie
България	Пластично-възстановителна хирургия	Клинична лаборатория
Česká republika	Plastická chirurgie	
Danmark	Plastikkirurgi	
Deutschland	Plastische (und Ästhetische) Chirurgie	
Eesti	Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia	Laborimeditsiin
Ελλάς	Πλαστική Χειρουργική	Χειρουργική Θώρακος
España	Cirugía plástica, estética y reparadora	Análisis clínicos
France	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique	Biologie médicale
Ireland	Plastic, reconstructive and aesthetic surgery	
Italia	Chirurgia plastica e ricostruttiva	Patologia clinica
Κύπρος	Πλαστική Χειρουργική	
Latvija	Plastiskā ķirurģija	
Lietuva	Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija	Laboratorinė medicina
Luxembourg	Chirurgie plastique	Biologie clinique
Magyarország	Plasztikai (égési) sebészet	Orvosi laboratóriumi diagnosztika
Malta	Kirurġija Plastika	
Nederland	Plastische chirurgie	
Österreich	Plastische Chirurgie	Medizinische Biologie
Polska	Chirurgia plastyczna	Diagnostyka laboratoryjna
Portugal	Cirurgia plástica e reconstrutiva	Patologia clínica
România	Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă	Medicină de laborator
Slovenija	Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija	
Slovensko	Plastická chirurgia	Laboratórna medicína
Suomi/Finland	Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi	
Sverige	Plastikkirurgi	
United Kingdom	Cirugía plástica	

Paese	Microbiologia — batteriologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	Biochimica clinica Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		
България	Микробиология	Биохимия
Česká republika	Lékařská mikrobiologie	Klinická biochemie
Danmark	Klinisk mikrobiologi	Klinisk biokemi
Deutschland	Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie	Laboratoriumsmedizin
Eesti		
Ελλάς	1. Ιατρική Βιοπαθολογία 2. Μικροβιολογία	
España	Microbiología y parasitología	Bioquímica clínica
France		
Ireland	Microbiology	Chemical pathology
Italia	Microbiologia e virologia	Biochimica clinica
Κύπρος	Μικροβιολογία	
Latvija	Mikrobioloģija	
Lietuva		
Luxembourg	Microbiologie	Chimie biologique
Magyarország	Orvosi mikrobiológia	
Malta	Mikrobijoloġija	Patoloġija Kimika
Nederland	Medische microbiologie	Klinische chemie
Österreich	Hygiene und Mikrobiologie	Medizinische und Chemische Labordiagnostik
Polska	Mikrobiologia lekarska	
Portugal		
România		
Slovenija	Klinična mikrobiologija	Medicinska biokemija
Slovensko	Klinická mikrobiológia	Klinická biochémia
Suomi/Finland	Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi	Kliininen kemia/Klinisk kemi
Sverige	Klinisk bakteriologi	Klinisk kemi
United Kingdom	Medical microbiology and virology	Chemical pathology

Paese	Immunologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	Chirurgia toracica Durata minima della specializzazione: 5 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (*)
България	Клинична имунология Имунология	Гръдна хирургия Кардиохирургия
Česká republika	Alergologie a klinická imunologie	Kardiochirurgie
Danmark	Klinisk immunologi	Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
Deutschland		Thoraxchirurgie
Eesti		Torakaalkirurgia
Ελλάς		Χειρουργική Θώρακος
España	Inmunología	Cirugía torácica
France		Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Ireland	Immunology (clinical and laboratory)	Thoracic surgery
Italia		Chirurgia toracica; Cardiochirurgia
Κύπρος	Ανοσολογία	Χειρουργική Θώρακος
Latvija	Imunoloģija	Torakālā ķirurģija
Lietuva		Krūtinės chirurgija
Luxembourg	Immunologie	Chirurgie thoracique
Magyarország	Allergológia és klinikai immunológia	Mellkassebészet
Malta	Immunoloġija	Kirurġija Kardjo-Toraċika
Nederland		Cardio-thoracale chirurgie
Österreich	Immunologie	
Polska	Immunologia kliniczna	Chirurgia klatki piersiowej
Portugal		Cirurgia cardiotorácica
România		Chirurgie toracică
Slovenija		Torakalna kirurgija
Slovensko	Klinická imunológia a alergológia	Hrudníková chirurgia
Suomi/Finland		Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
Sverige	Klinisk immunologi	Thoraxkirurgi
United Kingdom	Immunology	Cardo-thoracic surgery

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.
(*) 1º gennaio 1983

Paese	Chirurgia pediatrica Durata minima della specializzazione: 5 anni	Chirurgia vascolare Durata minima della specializzazione: 5 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (*)
България	Детска хирургия	Съдова хирургия
Česká republika	Dětská chirurgie	Cévní chirurgie
Danmark		Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
Deutschland	Kinderchirurgie	Gefäßchirurgie
Eesti	Lastekirurgia	Kardiovaskulaarkirurgia
Ελλάς	Χειρουργική Παίδων	Αγγειοχειρουργική
España	Cirugía pediátrica	Angiología y cirugía vascular
France	Chirurgie infantile	Chirurgie vasculaire
Ireland	Paediatric surgery	
Italia	Chirurgia pediatrica	Chirurgia vascolare
Κύπρος	Χειρουργική Παίδων	Χειρουργική Αγγείων
Latvija	Bērnu ķirurģija	Asinsvadu ķirurģija
Lietuva	Vaikų chirurgija	Kraujagyslių chirurgija
Luxembourg	Chirurgie pédiatrique	Chirurgie vasculaire
Magyarország	Gyermeksebészet	Érsebészet
Malta	Kirurgija Pedjatrika	Kirurġija Vaskolari
Nederland		
Österreich	Kinderchirurgie	
Polska	Chirurgia dziecięca	Chirurgia naczyniowa
Portugal	Cirurgia pediátrica	Cirurgia vascular
România	Chirurgie pediatrică	Chirurgie vasculară
Slovenija		Kardiovaskularna kirurgija
Slovensko	Detská chirurgia	Cievna chirurgia
Suomi/Finland	Lastenkirurgia/Barnkirurgi	Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi
Sverige	Barn- och ungdomskirurgi	
United Kingdom	Paediatric surgery	

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.
(*) 1º gennaio 1983

Paese	Cardiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	Gastroenterologia Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Cardiologie	Gastro-entérologie/Gastroenterologie
България	Кардиология	Гастроентерология
Česká republika	Kardiologie	Gastroenterologie
Danmark	Kardiologi	Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie	Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie
Eesti	Kardioloogia	Gastroenteroloogia
Ελλάς	Καρδιολογία	Γαστρεντερολογία
España	Cardiología	Aparato digestivo
France	Pathologie cardio-vasculaire	Gastro-entérologie et hépatologie
Ireland	Cardiology	Gastro-enterology
Italia	Cardiologia	Gastroenterologia
Κύπρος	Καρδιολογία	Γαστρεντερολογία
Latvija	Kardioloģija	Gastroenteroloģija
Lietuva	Kardiologija	Gastroenterologija
Luxembourg	Cardiologie et angiologie	Gastro-enterologie
Magyarország	Kardiológia	Gasztroenterológia
Malta	Kardjoloġija	Gastroenteroloġija
Nederland	Cardiologie	Leer van maag-darm-leverziekten
Österreich		
Polska	Kardiologia	Gastrenterologia
Portugal	Cardiologia	Gastrenterologia
România	Cardiologie	Gastroenterologie
Slovenija		Gastroenterologija
Slovensko	Kardiológia	Gastroenterológia
Suomi/Finland	Kardiologia/Kardiologi	Gastroenterologia/Gastroenterologi
Sverige	Kardiologi	Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
United Kingdom	Cardiology	Gastro-enterology

Paese	Reumatologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	Ematologia generale Durata minima della specializzazione: 3 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Rhumathologie/reumatologie	
България	Ревматология	Трансфузионна хематология
Česká republika	Revmatologie	Hematologie a transfúzní lékařství
Danmark	Reumatologi	Hæmatologi eller blodsygdomme
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie	Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie
Eesti	Reumatoloogia	Hematoloogia
Ελλάς	Ρευματολογία	Αιματολογία
España	Reumatología	Hematología y hemoterapia
France	Rhumatologie	
Ireland	Rheumatology	Haematology (clinical and laboratory)
Italia	Reumatologia	Ematologia
Κύπρος	Ρευματολογία	Αιματολογία
Latvija	Reimatoloģija	Hematoloģija
Lietuva	Reumatologija	Hematologija
Luxembourg	Rhumatologie	Hématologie
Magyarország	Reumatológia	Haematológia
Malta	Rewmatoloġija	Ematoloġija
Nederland	Reumatologie	
Österreich		
Polska	Reumatologia	Hematologia
Portugal	Reumatologia	Imuno-hemoterapia
România	Reumatologie	Hematologie
Slovenija		
Slovensko	Reumatológia	Hematológia a transfúziológia
Suomi/Finland	Reumatologia/Reumatologi	Kliininen hematologia/Klinisk hematologi
Sverige	Reumatologi	Hematologi
United Kingdom	Rheumatology	Haematology

Paese	Endocrinologia Durata minima della specializzazione: 3 anni	Fisioterapia Durata minima della specializzazione: 3 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie
България	Ендокринология и болести на обмяната	Физикална и рехабилитационна медицина
Česká republika	Endokrinologie	Rehabilitační a fyzikální medicína
Danmark	Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme	
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie	Physikalische und Rehabilitative Medizin
Eesti	Endokrinoloogia	Taastusravi ja füsiaatria
Ελλάς	Ενδοκρινολογία	Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
España	Endocrinología y nutrición	Medicina física y rehabilitación
France	Endocrinologie, maladies métaboliques	Rééducation et réadaptation fonctionnelles
Ireland	Endocrinology and diabetes mellitus	
Italia	Endocrinologia e malattie del ricambio	Medicina fisica e riabilitazione
Κύπρος	Ενδοκρινολογία	Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
Latvija	Endokrinoloģija	Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna
Lietuva	Endokrinologija	Fizinė medicina ir reabilitacija
Luxembourg	Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition	Rééducation et réadaptation fonctionnelles
Magyarország	Endokrinológia	Fizioterápia
Malta	Endokrinoloġija u Dijabete	
Nederland		Revalidatiegeneeskunde
Österreich		Physikalische Medizin
Polska	Endokrynologia	Rehabilitacja medyczna
Portugal	Endocrinologia	Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação
România	Endocrinologie	Recuperare, medicină fizică şi balneologie
Slovenija		Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Slovensko	Endokrinológia	Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Suomi/Finland	Endokrinologia/Endokrinologi	Fysiatria/Fysiatri
Sverige	Endokrina sjukdomar	Rehabiliteringsmedicin
United Kingdom	Endocrinology and diabetes mellitus	

Paese	Neuropsichiatria Durata minima della specializzazione: 5 anni	Dermatologia e venerologia Durata minima della specializzazione: 3 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Neuropsychiatrie (*)	Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie
България		Кожни и венерически болести
Česká republika		Dermatovenerologie
Danmark		Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
Deutschland	Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)	Haut — und Geschlechtskrankheiten
Eesti		Dermatoveneroloogia
Ελλάς	Νευρολογία — Ψυχιατρική	Δερματολογία — Αφροδισιολογία
España		Dermatología médico-quirúrgica y venereología
France	Neuropsychiatrie (**)	Dermatologie et vénéréologie
Ireland		
Italia	Neuropsichiatria (***)	Dermatologia e venerologia
Κύπρος	Νευρολογία — Ψυχιατρική	Δερματολογία — Αφροδισιολογία
Latvija		Dermatoloģija un veneroloģija
Lietuva		Dermatovenerologija
Luxembourg	Neuropsychiatrie (****)	Dermato-vénéréologie
Magyarország		Bőrgyógyászat
Malta		Dermato-venerejoloġija
Nederland	Zenuw — en zielsziekten (*****)	Dermatologie en venerologie
Österreich	Neurologie und Psychiatrie	Haut- und Geschlechtskrankheiten
Polska		Dermatologia i wenerologia
Portugal		Dermatovenereologia
România		Dermatovenerologie
Slovenija		Dermatovenerologija
Slovensko	Neuropsychiatria	Dermatovenerológia
Suomi/Finland		Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
Sverige		Hud- och könssjukdomar
United Kingdom		

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.

(*) 1º agosto 1987 salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data.
(**) 31 dicembre 1971
(***) 31 ottobre 1999
(****) I titoli di formazione non sono rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.
(*****) 9 luglio 2007

Paese	Radiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	Psichiatria infantile Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie
България	Радиобиология	Детска психиатрия
Česká republika		Dětská a dorostová psychiatrie
Danmark		Børne- og ungdomspsykiatri
Deutschland	Radiologie	Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Eesti		
Ελλάς	Ακτινολογία — Ραδιολογία	Παιδοψυχιατρική
España	Electroradiología	
France	Electro-radiologie (*)	Pédo-psychiatrie
Ireland	Radiology	Child and adolescent psychiatry
Italia	Radiologia (**)	Neuropsichiatria infantile
Κύπρος		Παιδοψυχιατρική
Latvija		Bērnu psihiatrija
Lietuva		Vaikų ir paauglių psichiatrija
Luxembourg	Électroradiologie (***)	Psychiatrie infantile
Magyarország	Radiológia	Gyermek-és ifjúságpszichiátria
Malta		
Nederland	Radiologie (****)	
Österreich	Radiologie	
Polska		Psychiatria dzieci i młodzieży
Portugal	Radiologia	Pedopsiquiatria
România		Psihiatrie pediatrică
Slovenija		Otroška in mladostniška psihiatrija
Slovensko		Detská psychiatria
Suomi/Finland		Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri
Sverige		Barn- och ungdomspsykiatri
United Kingdom		Child and adolescent psychiatry

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.

(*) 3 dicembre 1971
(**) 31 ottobre 1993
(***) I titoli di formazione non sono rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.
(****) 8 luglio 1984

Paese	Geriatria Durata minima della specializzazione: 4 anni	Malattie renali Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		
България	Гериатрична медицина	Нефрология
Česká republika	Geriatrie	Nefrologie
Danmark	Geriatri eller alderdommens sygdomme	Nefrologi eller medicinske nyresygdomme
Deutschland		Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie
Eesti		Nefroloogia
Ελλάς		Νεφρολογία
España	Geriatría	Nefrología
France		Néphrologie
Ireland	Geriatric medicine	Nephrology
Italia	Geriatria	Nefrologia
Κύπρος	Γηριατρική	Νεφρολογία
Latvija		Nefroloģija
Lietuva	Geriatrija	Nefrologija
Luxembourg	Gériatrie	Néphrologie
Magyarország	Geriátria	Nefrológia
Malta	Ġerjatrija	Nefroloġija
Nederland	Klinische geriatrie	
Österreich		
Polska	Geriatria	Nefrologia
Portugal		Nefrologia
România	Geriatrie şi gerontologie	Nefrologie
Slovenija		Nefrologija
Slovensko	Geriatria	Nefrológia
Suomi/Finland	Geriatria/Geriatri	Nefrologia/Nefrologi
Sverige	Geriatrik	Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
United Kingdom	Geriatrics	Renal medicine

Paese	Malattie infettive Durata minima della specializzazione: 4 anni	Igiene e medicina preventiva Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		
България	Инфекциозни болести	Социална медицина и здравен мениджмънт комунална хигиена
Česká republika	Infekční lékařství	Hygiena a epidemiologie
Danmark	Infektionsmedicin	Samfundsmedicin
Deutschland		Öffentliches Gesundheitswesen
Eesti	Infektsioonhaigused	
Ελλάς		Κοινωνική Ιατρική
España		Medicina preventiva y salud pública
France		Santé publique et médecine sociale
Ireland	Infectious diseases	Public health medicine
Italia	Malattie infettive	Igiene e medicina preventiva
Κύπρος	Λοιμώδη Νοσήματα	Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική
Latvija	Infektoloģija	
Lietuva	Infektologija	
Luxembourg	Maladies contagieuses	Santé publique
Magyarország	Infektológia	Megelőző orvostan és népegészségtan
Malta	Mard Infettiv	Saħħa Pubblika
Nederland		Maatschappij en gezondheid
Österreich		Sozialmedizin
Polska	Choroby zakaźne	Zdrowie publiczne, epidemiologia
Portugal	Infecciologia	Saúde pública
România	Boli infecţioase	Sănătate publică şi management
Slovenija	Infektologija	Javno zdravje
Slovensko	Infektológia	Verejné zdravotníctvo
Suomi/Finland	Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar	Terveydenhuolto/Hälsovård
Sverige	Infektionssjukdomar	Socialmedicin
United Kingdom	Infectious diseases	Public health medicine

Paese	Farmacologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	Medicina del lavoro Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde
България	Клинична фармакология и терапия Фармакология	Трудова медицина
Česká republika	Klinická farmakologie	Pracovní lékařství
Danmark	Klinisk farmakologi	Arbejdsmedicin
Deutschland	Pharmakologie und Toxikologie	Arbeitsmedizin
Eesti		
Ελλάς		Ιατρική της Εργασίας
España	Farmacología clínica	Medicina del trabajo
France		Médecine du travail
Ireland	Clinical pharmacology and therapeutics	Occupational medicine
Italia	Farmacologia	Medicina del lavoro
Κύπρος		Ιατρική της Εργασίας
Latvija		Arodslimības
Lietuva		Darbo medicina
Luxembourg		Médecine du travail
Magyarország	Klinikai farmakológia	Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
Malta	Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika	Mediċina Okkupazzjonali
Nederland		Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
Österreich	Pharmakologie und Toxikologie	Arbeits- und Betriebsmedizin
Polska	Farmakologia kliniczna	Medycyna pracy
Portugal		Medicina do trabalho
România	Farmacologie clinică	Medicina muncii
Slovenija		Medicina dela, prometa in športa
Slovensko	Klinická farmakológia	Pracovné lekárstvo
Suomi/Finland	Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling	Työterveyshuolto/Företagshälsovård
Sverige	Klinisk farmakologi	Yrkes- och miljömedicin
United Kingdom	Clinical pharmacology and therapeutics	Occupational medicine

Paese	Allergologia Durata minima della specializzazione: 3 anni	Medicina nucleare Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde
България	Клинична алергология	Нуклеарна медицина
Česká republika	Alergologie a klinická imunologie	Nukleární medicína
Danmark	Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomheds-sygdomme	Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Deutschland		Nuklearmedizin
Eesti		
Ελλάς	Αλλεργιολογία	Πυρηνική Ιατρική
España	Alergología	Medicina nuclear
France		Médecine nucléaire
Ireland		
Italia	Allergologia ed immunologia clinica	Medicina nucleare
Κύπρος	Αλλεργιολογία	Πυρηνική Ιατρική
Latvija	Alergoloģija	
Lietuva	Alergologija ir klinikinė imunologija	
Luxembourg		Médecine nucléaire
Magyarország	Allergológia és klinikai immunológia	Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
Malta		Mediċina Nukleari
Nederland	Allergologie en inwendige geneeskunde	Nucleaire geneeskunde
Österreich		Nuklearmedizin
Polska	Alergologia	Medycyna nuklearna
Portugal	Imuno-alergologia	Medicina nuclear
România	Alergologie şi imunologie clinică	Medicină nucleară
Slovenija		Nuklearna medicina
Slovensko	Klinická imunológia a alergológia	Nukleárna medicína
Suomi/Finland		Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
Sverige	Allergisjukdomar	Nukleärmedicin
United Kingdom		Nuclear medicine

Paese	Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico) Durata minima della specializzazione: 5 anni
	Denominazione
Belgique/België/Belgien	
България	Лицево-челюстна хирургия
Česká republika	Maxilofaciální chirurgie
Danmark	
Deutschland	
Eesti	
Ελλάς	
España	Cirugía oral y maxilofacial
France	Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Ireland	
Italia	Chirurgia maxillo-facciale
Κύπρος	
Latvija	Mutes, sejas un žokļu ķirurģija
Lietuva	Veido ir žandikaulių chirurgija
Luxembourg	Chirurgie maxillo-faciale
Magyarország	Szájsebészet
Malta	
Nederland	
Österreich	Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
Polska	Chirurgia szczekowo-twarzowa
Portugal	Cirurgia maxilo-facial
România	
Slovenija	Maxilofacialna kirurgija
Slovensko	Maxilofaciálna chirurgia
Suomi/Finland	
Sverige	
United Kingdom	

Paese	Ematologia biologica Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione
Belgique/België/Belgien	
България	Клинична хематология
Česká republika	
Danmark	Klinisk blodtypeserologi (*)
Deutschland	
Eesti	
Ελλάς	
España	
France	Hématologie
Ireland	
Italia	
Κύπρος	
Latvija	
Lietuva	
Luxembourg	Hématologie biologique
Magyarország	
Malta	
Nederland	
Österreich	
Polska	
Portugal	Hematologia clinica
România	
Slovenija	
Slovensko	
Suomi/Finland	
Sverige	
United Kingdom	

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.

(*) 1º gennaio 1983, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e l'hanno conclusa prima della fine del 1988.

Paese	Stomatologia Durata minima della specializzazione: 3 anni	Dermatologia Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España	Estomatología	
France	Stomatologie	
Ireland		Dermatology
Italia	Odontostomatologia (*)	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Stomatologie	
Magyarország		
Malta		Dermatoloġija
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal	Estomatologia	
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		Dermatology

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.
(*) 31 dicembre 1994.

Paese	Venereologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	Medicina tropicale Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España		
France		
Ireland	Genito-urinary medicine	Tropical medicine
Italia		Medicina tropicale
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		
Magyarország		Trópusi betegségek
Malta	Mediċina Uro-ġenetali	
Nederland		
Österreich		Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
Polska		Medycyna transportu
Portugal		Medicina tropical
România		
Slovenija		
Slovensko		Tropická medicína
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Genito-urinary medicine	Tropical medicine

Paese	Chirurgia dell'apparato digerente Durata minima della specializzazione: 5 anni	Medicina infortunistica Durata minima della specializzazione: 5 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (*)	
България		Спешна медицина
Česká republika		Traumatologie Urgentní medicína
Danmark	Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme	
Deutschland	Visceralchirurgie	
Eesti		
Ελλάς		
España	Cirugía del aparato digestivo	
France	Chirurgie viscérale et digestive	
Ireland		Emergency medicine
Italia	Chirurgia dell'apparato digerente	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva	Abdominalinė chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie gastro-entérologique	
Magyarország		Traumatológia
Malta		Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
Nederland		
Österreich		
Polska		Medycyna ratunkowa
Portugal		
România		Medicină de urgenţă
Slovenija	Abdominalna kirurgija	
Slovensko	Gastroenterologická chirurgia	Úrazová chirurgia Urgentná medicína
Suomi/Finland	Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi	
Sverige		
United Kingdom		Accident and emergency medicine

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.
(*) 1º gennaio 1983.

Paese	Neurofisiologia clinica Durata minima della specializzazione: 4 anni	Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) (*) Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
България		
Česká republika		
Danmark	Klinisk neurofysiologi	
Deutschland		Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Eesti		
Ελλάς		
España	Neurofisiologia clínica	
France		
Ireland	Clinical neurophysiology	Oral and maxillo-facial surgery
Italia		
Κύπρος		Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
Magyarország		Arc-állcsont-szájsebészet
Malta	Newrofiżjoloġija Klinika	Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal		
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland	Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi	Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi
Sverige	Klinisk neurofysiologi	
United Kingdom	Clinical neurophysiology	Oral and maxillo-facial surgery

(*) La formazione per il conseguimento del titolo di formazione di specialista in chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) presuppone il compimento e la convalida di studi di medicina di base (articolo 24) e, inoltre, di studi di base di dentista (articolo 34).»

i) Nell'allegato V.1., punto 5.1.4. Titoli di formazione di medico generico si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Свидетелство за призната специалност по Обща медицина	Лекар-специалист по Обща медицина	1º gennaio 2007».

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România	Certificat de medic specialist medicină de familie	Medic specialist medicină de familie	1º gennaio 2007».

j) Nell'allegato V.2., punto 5.2.2. Titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Медицинска сестра"	Университет	Медицинска сестра	1º gennaio 2007».

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România	1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată	1. Universităţi	asistent medical generalist	1º gennaio 2007».
	2. Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată	2. Universităţi		

k) Nell'allegato V.3., punto 5.3.2. Titoli di formazione di base di dentista si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Магистър" по "Дентална медицина" с професионална квалификация "Магистър-лекар по дентална медицина"	Факултет по дентална медицина към Медицински университет		Лекар по дентална медицина	1º gennaio 2007»

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România	Diplomă de licenţă de medic dentist	Universităţi		medic dentist	1º ottobre 2003»

l) Nell'allegato V.3., punto 5.3.3. Titoli di formazione di dentista specialista si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Свидетелство за призната специалност по "Ортодонтия"	Факултет по дентална медицина към Медицински университет	1º gennaio 2007».

m) Nell'allegato V.3., punto 5.3.3. Titoli di formazione di dentista specialista si inserisce sotto Chirurgia odontostomatologia, prima della voce relativa alla Danimarca:

«България	Свидетелство за призната специалност по "Орална хирургия"	Факултет по дентална медицина към Медицински университет	1º gennaio 2007»

n) Nell'allegato V.4., punto 5.4.2. Titoli di formazione di veterinario si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар	— Лесотехнически университет — Факултет по ветеринарна медицина — Тракийски университет — Факултет по ветеринарна медицина		1º gennaio 2007»

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România	Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar	Universităţi		1º gennaio 2007»

o) Nell'allegato V.5., punto 5.5.2. Titoli di formazione di ostetrica si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Акушерка"	Университет	Акушерка	1º gennaio 2007»

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România	Diplomă de licenţă de moaşă	Universităţi	Moaşă	1º gennaio 2007»

p) Nell'allegato V.6, punto 5.6.2. Titoli di formazione di farmacista si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Магистър" по "Фармация" с професионална квалификация "Магистър-фармацевт"	Фармацевтичен факултет към Медицински университет	1º gennaio 2007»

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România	Diplomă de licenţă de farmacist	Universităţi	1º gennaio 2007»

q) Nell'allegato VI, punto 6. Titoli di formazione di architetto che beneficiano dei diritti acquisiti in virtù dell'articolo 49, paragrafo 1 si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«България	Diplomi, rilasciati da istituti di istruzione superiore legalmente riconosciuti, con i titoli "архитект" (architetto), "строителен инженер" (ingegnere civile) o "инженер" (ingegnere) come segue: — Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности "Урбанизъм" и "Архитектура" (Università di architettura, ingegneria civile e geodesia — Sofia: specializzazioni "Urbanistica" e "Architettura") e tutte le specializzazioni ingegneristiche negli indirizzi: "конструкции на сгради и съоръжения" (costruzione di edifici e strutture), "пътища" (strade), "транспорт" (trasporti), "хидротехника и водно строителство" (idraulica e costruzioni idrauliche), "мелиорации и др." (irrigazione ecc.); — i diplomi rilasciati da università e istituti di istruzione superiori tecnici nel settore delle costruzioni con gli indirizzi: "електро- и топлотехника" (elettrotecnica e termotecnica), "съобщителна и комуникационна техника" (tecnica e tecnologia delle telecomunicazioni), "строителни технологии" (tecnologie delle costruzioni), "приложна геодезия" (geodesia applicata) e "ландшафт и др." (paesaggistica ecc.) nel settore delle costruzioni. Al fine di svolgere attività di progettazione nei settori dell'architettura e delle costruzioni, il diploma dev'essere corredato di un "придружени от удостоверение за проектантска правоспособност" (certificato attestante la capacità giuridica in materia di progettazione), rilasciato dall'Ordine degli architetti "Камарата на архитектите" e dall'Ordine degli ingegneri in progettazione degli investimenti "Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране", che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore della progettazione degli investimenti.	2009/2010»

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«România	Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti (Università di architettura e urbanistica "Ion Mincu" di Bucarest): — 1953-1966: 1953-1966 Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest), Arhitect (Architetto); — 1967-1974: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (diploma di architetto, specializzazione: architettura); — 1975-1977: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (diploma di architetto, specializzazione: architettura); — 1978-1991: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura e pianificazione), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare (diploma di architetto, specializzazione: architettura e pianificazione); — 1992-1993: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism (diploma di architetto, specializzazione: architettura e urbanistica); — 1994-1997: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licenţă, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); — 1998-1999: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licenţă, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);	2009/2010»

— Dal 2000: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Università di architettura e urbanistica "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura).

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Università tecnica di Cluj-Napoca):

— 1990-1992: Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politecnico di Cluj-Napoca, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— 1993-1994: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— 1994-1997: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licenţă, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— 1998-1999: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licenţă, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— Dal 2000: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Arhitect, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura).

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi (Università tecnica "Gh. Asachi" di Iaşi):

— 1993: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Università tecnica "Gh. Asachi" di Iaşi, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— 1994-1999: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Università tecnica "Gh.Asachi" di Iaşi, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licenţă, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— 2000-2003: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Università tecnica "Gh.Asachi" di Iaşi, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— Dal 2004: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Arhitectură (Università tecnica "Gh. Asachi" di Iaşi, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura).

Universitatea Politehnica din Timişoara (Politecnico di Timişoara):

— 1993-1995: Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Università tecnica di Timişoara, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură generală (diploma di architetto, indirizzo: architettura e urbanistica, specializzazione: architettura generale);

— 1995-1998: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Politecnico di Timişoara, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licenţă, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— 1998-1999: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politecnico di Timişoara, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licenţă, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— Dal 2000: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politecnico di Timişoara, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura).

Universitatea din Oradea (Università di Oradea):

— 2002: Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului (Università di Oradea, Facoltà di tutela ambientale), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— Dal 2003: Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii (Facoltà di architettura e ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura).

Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Università Spiru Haret di Bucarest):

— Dal 2002: Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Università Spiru Haret di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura).

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 46 del 17 febbraio 2004)

A pagina 5, nel titolo dell'articolo 8:

anziché: «Diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo»,

leggi: «Diritto a rimborso o al riavviamento».

A pagina 5, nell'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c):

anziché: «l'imbarco su un volo alternativo …»,

leggi: «il riavviamento …».

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUE-011) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

COPIA TRATTA DA GURITEL

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI			
(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II			
(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

45-410600070208

€ 43,00